Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 845

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

18/03/2018 - 23:19

Indice

1. DDL S. 845 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 845 . . . 5
1.2.2. Relazione 1119, 734, 845, 903 e 1067-A . . . 9
1.3. Trattazione in Commissione . . . 24
1.3.1. Sedute . . . 25
1.3.2. Resoconti sommari . . . 28
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 29
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 19/11/2013 . . . 30
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013 . . . 43
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 04/12/2013 . . . 61
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 10/12/2013 . . . 68
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (pom.) dell'11/12/2013 . . . 76
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 17/12/2013 . . . 82
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (pom.) del 18/12/2013 . . . 90
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 20/12/2013 . . . 100
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) dell'08/01/2014 . . . 115
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014 . . . 169
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (pom.) del 04/02/2014 . . . 178
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014 . . . 215
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014 . . . 221
1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014 . . . 240
1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/03/2014 . . . 247
1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014 . . . 255
1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014 . . . 262
1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (pom.) del 18/06/2014 . . . 285
1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014 . . . 295
1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014 . . . 303
1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (pom.) del 25/06/2014 . . . 323
1.4. Trattazione in consultiva . . . 333
1.4.1. Sedute . . . 334
1.4.2. Resoconti sommari . . . 336

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 337
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/09/2014 . . . 338
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 18/09/2014 . . . 341
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 351
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 290 (ant.) del 09/10/2014 . . . 352
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 356
1.5.1. Sedute . . . 357
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 358
1.5.2.1. Seduta n. 308 (pom.) del 10/09/2014 . . . 359
1.5.2.2. Seduta n. 328 (ant.) del 09/10/2014 . . . 372
1.5.2.3. Seduta n. 340 (pom.) del 28/10/2014 . . . 445
1.5.2.4. Seduta n. 341 (ant.) del 29/10/2014 . . . 536

1. DDL S. 845 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 845
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione
Titolo breve: *Diffamazione*

Iter
29 ottobre 2014: assorbito
Successione delle letture parlamentari
S.845 **assorbito da S. 1119**

Iniziativa Parlamentare
Vannino Chiti (PD)
Cofirmatari
Maurizio Gasparri (PdL), **Silvana Amati** (PD), **Luigi Compagna** (GAL), **Enzo Fasano** (PdL), **Antonio Gentile** (PdL), **Paolo Naccarato** (GAL)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **19 giugno 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 46 del 20 giugno 2013.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , DIFFAMAZIONE E INGIURIA , REATI A MEZZO STAMPA
Articoli
GIORNALI E QUOTIDIANI (Artt.1, 3), PENE PECUNIARIE (Artt.1, 3), DIRETTORI (Artt.1, 3), INTERNET (Artt.1, 3), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.1), DIRITTO DI RETTIFICA (Art.1), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Artt.1, 3), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.2), CORTE DI APPELLO (Art.2), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.2), REGOLAMENTI (Art.2), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.2), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.3)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Giacomo Caliendo** (FI-PdL XVII) (dato conto della nomina il 3 dicembre 2013) (fino al 23 dicembre 2013).
Relatore alla Commissione Sen. **Rosanna Filippin** (PD) (dato conto della nomina il 3 dicembre 2013) (proposto testo modificato).
Relatore di maggioranza Sen. **Rosanna Filippin** (PD) nominato nella seduta pom. n. 125 del 25 giugno 2014 (proposto testo modificato S. 1119 e assorbimento altri ddl).
Annunciata la relazione il 16 luglio 2014; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 16 luglio 2014.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 25 luglio 2013.
Annuncio nella seduta pom. n. 79 del 25 luglio 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 8ª (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 845

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 845

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CHITI** , **GASPARRI** , **AMATI** , **COMPAGNA** , **FASANO** , **GENTILE** e **NACCARATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n.?47, e al codice penale
in materia di diffamazione

Onorevoli Senatori. -- Nella storia del nostro Paese diversi giornalisti hanno subito sentenze di condanna a pene detentive per il reato di diffamazione, talvolta rese definitive dal pronunciamento della Corte di cassazione. Negli ultimi mesi alcuni casi hanno suscitato particolare rilevanza mediatica e riacceso il dibattito sull'opportunità di sostituire la reclusione con pene di ordine pecuniario per il reato di diffamazione commesso a mezzo stampa.

Con riferimento all'ordinamento italiano, la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», all'articolo 13 (Pene per la diffamazione) prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a 500.000 lire per chi commette diffamazione commessa col mezzo della stampa, mentre gli articoli 594 e 595 del codice penale stabiliscono, rispettivamente, la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 516 per il reato di ingiuria e la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1032 per il reato di diffamazione.

Occorre evidenziare che in quasi tutti gli Stati occidentali la pena per i reati di opinione è soltanto pecuniaria e anche per tale motivo l'anomalia presente nel nostro ordinamento deve essere corretta e superata.

La detenzione per il reato d'opinione è una misura drastica che è stata recentemente condannata anche dall'Unione europea. Con la sentenza del 2 aprile 2009 -- prima sezione, ricorso n. 2444/07 nel caso Kydonis vs. Grecia -- l'Alta Corte di Strasburgo, infatti, ha affermato che il carcere, ove previsto negli ordinamenti interni nei casi di diffamazione, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività, la quale, a sua volta, ha il diritto di ricevere informazioni. Le pene detentive, infatti, non sono compatibili con la libertà di espressione garantita dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche quando, nella prassi, il carcere è convertito in ammende pecuniarie e la pena è sospesa.

Per questi motivi con la sopracitata sentenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Grecia obbligandola al risarcimento dei danni materiali e morali al giornalista ritenuto colpevole di diffamazione. In particolare, la Corte ha precisato che la detenzione può essere ammessa solo in casi eccezionali, quando il giornalista incita alla violenza o all'odio. Negli altri casi, la previsione del carcere «è suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa», impedendo «la partecipazione alla discussione su questioni che hanno un interesse generale legittimo».

In pratica, se nell'ordinamento interno è stabilito il carcere nei casi di diffamazione (come avviene in Grecia -- che ha una norma analoga all'articolo 595 del codice penale italiano) siamo in presenza di una violazione certa della Convenzione poiché la misura applicata è sproporzionata rispetto al reato. In Francia, ove la diffamazione a mezzo stampa conserva profili penalistici e, tuttavia, la pena si riduce

sempre ad un'ammenda, di recente l'ex Presidente Sarkozy aveva annunciato una riforma per la depenalizzazione del reato.

In Gran Bretagna, per mezzo del *Coroners and Justice Act*, la diffamazione a mezzo stampa non è più reato e in particolare tutti i reati che riguardano la sfera d'opinione e della diffamazione come, ad esempio, la «*defamation, sedition and seditious libel, defamatory libel, obscene libel*» sono stati depenalizzati.

Del pari negli Stati Uniti la legge sulla diffamazione si inserisce nel Primo emendamento della Costituzione, con il quale è previsto che un contenuto si definisce diffamante se è falso o «*motivated by malice*» (motivato da intenzioni malevole). Per questa ragione in più di trenta Stati il reato non è nemmeno perseguito.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, occorre intervenire con urgenza sulla disciplina della responsabilità per diffamazione nel nostro Paese, omogeneizzandola agli *standard* europei che prevedono sanzioni pecuniarie e non detentive, al fine di trovare un equilibrio tra la libertà di stampa e la tutela della reputazione dei singoli.

In tale direzione, il presente disegno di legge reca modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione, volte a prevedere per i reati richiamati sanzioni pecuniarie in luogo delle sanzioni detentive.

Il disegno di legge infine istituisce, presso ogni distretto di Corte di appello, il Giurì per la correttezza dell'informazione, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a evitare di portare davanti al giudice situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti *internet* aventi natura editoriale»;

b) all'articolo 8:

1) al primo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» è inserita la seguente: «documentate»;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. La notizia oggetto di rettifica deve inoltre essere cancellata dal sito»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

4) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite

dalle seguenti: «trascorso il termine di cui ai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto»;

5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al settimo comma qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. -- *(Riparazione pecuniaria) -- 1.* Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.

2. Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.

3. L'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata»;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- *(Pene per la diffamazione). -- 1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».

Art. 2.

(Giurì per la correttezza dell'informazione)

1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-*bis*. -- *(Giurì per la correttezza dell'informazione). -- 1.* È istituito presso ogni distretto di corte di appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. -- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della

diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. -- *(Ingiuria)*. -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. -- *(Diffamazione)*. -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

1.2.2. Relazione 1119, 734, 845, 903 e 1067-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1119, 734, 845, 903 E 1067-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatrice FILIPPIN)

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 2014

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (n. 1119)

d'iniziativa del deputato **COSTA**

(V. *stampato Camera n*. **925**)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

E SUI
DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione (n. 734)

d'iniziativa dei senatori **CASSON** , **ZANDA** , **CHITI** , **D'ADDA** , **SANTINI** , **SOLLO** , **BERTUZZI** , **PEZZOPANE** , **FORNARO** , **DIRINDIN** , **MATTESINI** , **PUPPATO** , **CIRINNÀ** , **CAPACCHIONE** , **SPILABOTTE** , **LUMIA** , **SUSTA** , **MICHELONI** , **SCALIA** , **TORRISI** , **ALBANO** , **DI MAGGIO** , **ALBERTINI** , **GUERRIERI PALEOTTI** , **DI GIORGI** e **SCAVONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n.?47, e al codice penale in materia di diffamazione (n. 845)

d'iniziativa dei senatori **CHITI** , **GASPARRI** , **AMATI** , **COMPAGNA** , **FASANO** , **GENTILE** e **NACCARATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti *on-line* (n. 903)

d'iniziativa del senatore **TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Modifica alla legge 8 febbraio 1948, n.?47 e al codice penale in materia di diffamazione (n. 1067)

d'iniziativa dei senatori **STEFANI** , **BITONCI** , **ARRIGONI** , **BELLOT** , **BISINELLA** , **CALDEROLI** , **CANDIANI** , **CENTINAIO** , **COMAROLI** , **CONSIGLIO** , **CROSIO** , **DAVICO** , **DIVINA** , **MUNERATO** , **STUCCHI** e **VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2013

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1119

NONCHÉ SULLA

PETIZIONE

del signor Antonio Montano (n. 1091)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge al nostro esame nasce dall'Atto Camera 925, approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e assegnato alla Commissione giustizia il successivo 30 ottobre. Si tratta di un complesso normativo che apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. La Commissione ha provveduto a congiungere l'esame di numerose altre iniziative di legge e di una petizione, delle quali si propone l'assorbimento nel testo del citato disegno di legge cui pure sono state apportate rilevanti integrazioni.

L'articolo 1 reca le modifiche alla già menzionata legge sulla stampa. Il tratto saliente introdotto nell'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 risiede nel fatto che le disposizioni di tale articolo sono estese alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi, o messi in rete. La latitudine applicativa della legge si estende, peraltro, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive. Tale norma generale, che giunge all'Assemblea nel testo identico a quello deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è seguita da una riscrittura dell'articolo 8 della legge sulla stampa che riguarda la rettifica. La complessità di tale tematica, sulla quale la Commissione ha raggiunto un maturo punto di intesa, può essere esplicata facendo riferimento a tre punti salienti.

In primo luogo, vi è espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili e ciò accade quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.

L'impianto normativo si occupa, in secondo luogo, di stabilire un obbligo di informazione da parte del direttore o del responsabile nei riguardi dell'autore dell'articolo o del servizio dell'avvenuta richiesta di rettifica. In terzo luogo, è fissato tale obbligo soltanto nel caso in cui l'articolo oggetto di rettifica sia firmato.

Sono state poi introdotte rilevanti modifiche concernenti le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche *on line*. Anche qui, viene ribadita l'eccezione all'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche qualora esse risultino documentalmente false. Di minor rilievo sono poi le modifiche apportate dalla Commissione alla disciplina della rettifica per la stampa non periodica. Aggiunge completezza al sistema di tutela l'esplicito riferimento al caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*: in tale evenienza la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite due norme riguardanti, rispettivamente, la richiesta di rettifica, che deve essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto, altresì, di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza. Il complesso delle modifiche apportate tende a collegare il procedimento sanzionatorio e quello disciplinare alle determinazioni adottate dal giudice sulle richieste in materia di rettifica. La Commissione, inoltre, si è soffermata su altri aspetti qualificanti della disciplina della diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione; tuttavia, in materia di risarcimento del danno non ha modificato il nuovo articolo 11-*bis* della legge sulla stampa, inserito dalla Camera dei deputati, mentre si è limitata a rimodulare, con una leggera attenuazione, le pene per la diffamazione

contenute nel nuovo articolo 13, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati. Sempre ad un emendamento approvato in Commissione si deve l'introduzione di una specifica causa di non punibilità qualora l'autore dell'offesa abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

Venendo alle modifiche apportate al codice penale che costituiscono la seconda parte qualificante del disegno di legge, la Commissione ha tendenzialmente confermato l'impianto dell'articolo 57 riformulato dalla Camera dei deputati e che ha riguardo ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. È stato tuttavia specificato il titolo della responsabilità di cui risponde il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

La scelta di esplicitare che tale forma di responsabilità è assunta a titolo di colpa sembra preferibile rispetto all'idea di mantenere un certo regime di ambiguità che continuerebbe a dar luogo a dubbi interpretativi e dispute teoriche. L'aggiunta di un secondo comma all'articolo 57 è sembrata poi particolarmente utile giacché attribuisce la responsabilità per i delitti commessi con il mezzo della stampa al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica nel caso in cui gli scritti o le diffusioni non risultino firmate.

Quanto ai reati di cui all'articolo 594 e all'articolo 595 del codice penale, rispettivamente in materia di ingiuria e di diffamazione, non sono state apportate modifiche alle nuove formulazioni predisposte dall'altro ramo del Parlamento.

L'ultima, ma assai rilevante, novità introdotta dalla Commissione risiede nell'articolo 3 del disegno di legge che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni dai risvolti applicativi sicuramente complessi ma che, per la prima volta, regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge. Due specifici commi regolano la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o dell'inibizione della diffusione, nonché la facoltà di esercizio di questi mezzi di tutela in favore degli eredi o del convivente in caso di morte dell'interessato.

Infine, risultano confermate le modifiche approvate dalla Camera dei deputati agli articoli 427 e 200 del codice di procedura penale, apportate, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del disegno di legge.

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Maran)

su testo ed emendamenti

11 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, nell'ipotesi di diffamazione in una pubblicazione non periodica, sia previsto un obbligo di rettifica anche nel caso in cui non si possa dare luogo a ristampa o a nuova diffusione.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.25 parere non ostativo, invitando a verificare che la modifica ivi prevista, intervenendo sull'elemento soggettivo del reato, sia coerente con i princìpi fondamentali dell'ordinamento penale; si segnala, inoltre, l'esigenza che sia assicurato un adeguato bilanciamento con il diritto costituzionale di cronaca;

sull'emendamento 2.10 parere non ostativo, a condizione che, al secondo comma, la disposizione ivi

prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale;

sull'emendamento 2.12 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale;

sugli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16 parere non ostativo, invitando a valutare la portata della modifica ivi prevista, la quale si discosta da un orientamento consolidato e uniforme, secondo il quale la verità della qualifica o del fatto attribuito non esclude di per sè il carattere offensivo dell'azione;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

su testo

(Estensore: Lai)

11 giugno 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: D'Alì)

17 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.1 e 4.0.4.

Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE Approvato dalla Camera dei deputati	DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione
Art. 1. *(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)*	Art. 1. *(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)*
1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».	1. *Identico.*
2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	2. *Identico:*

a) al primo comma, le parole: «fare inserire gratuitamente» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]",»; dopo le parole: «nell'agenzia di stampa» sono inserite le seguenti: «o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;	***a)*** **il primo comma è sostituito dal seguente: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;**
b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con **le stesse caratteristiche grafiche,** la stessa metodologia **di accesso al sito e la stessa** visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica»;	*b)* al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità **e rilevanza** della notizia cui si riferiscono, nonché **all'inizio** dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e **in modo da rendere** evidente l'avvenuta modifica**. Nel caso in cui la testata giornalistica *on line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono**»;
	***c*) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;**
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;	***d)*** *identica;*
d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:	***e)*** *identica:*

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;	«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale **o non siano documentalmente false**. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. **Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet* , la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale**»;
e) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma» e le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;	***f)*** al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma»**,** le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»**;
f) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo»;	***g)*** dopo il quinto comma **sono inseriti i seguenti**: *«Identico.*

	Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;
g) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».	***h)*** *identica.*
3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:	3. *Identico.*
«Art. 11-*bis*. - *(Risarcimento del danno)*. -- *1.* Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica. *2.* Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».	
4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.	4. *Identico.*
5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:	5. *Identico:*
«Art. 13. - *(Pene per la diffamazione)*. -- *1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. *2.* Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.	«Art. 13. - *(Pene per la diffamazione)*. -- *1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa **fino a** 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da **10.000** euro a **50.000** euro. *2. Identico.*

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.	*3. Identico.*
4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line,* registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.	*4.* L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line,* registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. **L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.**
5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.	*5. Identico.*
6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.	*6. Identico.*
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».	*7. Identico».*
6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».	6. *Identico*.
Art. 2. *(Modifiche al codice penale)* 1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:	Art. 2. *(Modifiche al codice penale)* 1. *Identico*:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione).* -- Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo».	«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione).* -- Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde **a titolo di colpa** dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo. **Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati**».
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 594. - *(Ingiuria).* -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».	2. *Identico.*
3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:	3. *Identico.*

«Art. 595. - *(Diffamazione)*. -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».	
	Art. 3. ***(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)*** **1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.** **2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.** **3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.**
Art. 3. *(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)* 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «*3*-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».	Art. **4**. *(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)* *Identico*
Art. 4. *(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)* 1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:	Art. **5**. *(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)* *Identico*

«*3.* Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

DISEGNO DI LEGGE N. 734

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 595 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «con la reclusione fino a un anno o» sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: «della reclusione fino a due anni, ovvero» sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: «della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore da euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «della multa da euro 500 ad euro 5.000»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 600 ad euro 10.000».

DISEGNO DI LEGGE N. 845

D'iniziativa dei senatori Chiti ed altri

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti *internet* aventi natura editoriale»;

b) all'articolo 8:

1) al primo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» è inserita la seguente: «documentate»;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. La notizia oggetto di rettifica deve inoltre essere cancellata dal sito»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o

pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

4) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui ai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto»;

5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al settimo comma qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. -- *(Riparazione pecuniaria) -- 1.* Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.

2. Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.

3. L'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata»;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- *(Pene per la diffamazione). -- 1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».

Art. 2.

(Giurì per la correttezza dell'informazione)

1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-*bis. -- (Giurì per la correttezza dell'informazione). -- 1.* È istituito presso ogni distretto di corte di appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. -- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. -- *(Ingiuria)*. -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. -- *(Diffamazione)*. -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

DISEGNO DI LEGGE N. 903

D'iniziativa del senatore Torrisi

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 57 del codice penale è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

DISEGNO DI LEGGE N. 1067

D'iniziativa dei senatori Stefani ed altri

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«*6.* La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente articolo si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e al provvedimento di irrogazione della sanzione provvede, su segnalazione dei soggetti di cui al comma 1, il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o periodico. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti.

7-bis. Alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi della presente legge non si applica il

pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7-ter. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo di cui all'articolo 5, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

7-quater. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata».

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. -- *(Risarcimento del danno e riparazione pecuniaria)*. --- *1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e una somma a titolo di riparazione.

2. Nel caso in cui il giudice proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può eccedere comunque la somma di euro 50.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia stato già condannato, in sede civile o penale, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento a favore della medesima parte offesa.

3. La somma a titolo di riparazione non può eccedere comunque l'importo di euro 20.000.

4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione e per la riparazione pecuniaria si prescrive nel termine di tre anni».

c) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- *(Pene per la diffamazione)*. --- *1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

3. Nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio il giudice con la sentenza di condanna».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. --- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta della metà».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. -- *(Ingiuria)*. --- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o con altri mezzi della società dell'informazione, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate della metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. -- *(Diffamazione)*. --- Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero con atto pubblico, si

applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 6.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PETIZIONE N. 1091

Presentata dal signor Antonio Montano

Chiede il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese per i cittadini che, tratti in giudizio per diffamazione a mezzo stampa, risultino assolti per non aver commesso il fatto.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 845
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione
Titolo breve: *Diffamazione*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 62 (pom.) 19 novembre 2013	
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 65 (pom.) 3 dicembre 2013	Congiunzione di S.734, S.1067, S.1119
N. 67 (pom.) 4 dicembre 2013	
N. 70 (pom.) 10 dicembre 2013	
N. 71 (pom.) 11 dicembre 2013	Proposto ciclo audizioni
N. 72 (pom.) 17 dicembre 2013	
N. 73 (pom.) 18 dicembre 2013	

N. 74 (ant.) 20 dicembre 2013	Congiunzione di S.903 Adottato testo base S.1119. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 gennaio 2014 alle ore 12:00

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 76 (pom.) 8 gennaio 2014	Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 16 gennaio 2014 alle ore 14:00
N. 77 (pom.) 14 gennaio 2014	

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 85 (pom.) 4 febbraio 2014	Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903 (rinvio dell'esame)

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 86 (pom.) 5 febbraio 2014	Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 88 (pom.) 11 febbraio 2014	Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 95 (pom.) 6 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903

N. 97 (pom.) 12 marzo 2014	
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 99 (pom.) 1 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903 Congiunzione di Petizione n. 1091
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 99 (pom.) 1 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903, Petizione n. 1091 Sul seguito dell'esame dei ddl
N. 102 (ant.) 8 aprile 2014	Sull'esame dei ddl
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 122 (pom.) 18 giugno 2014	Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903, Petizione n. 1091
N. 123 (pom.) 19 giugno 2014	
N. 124 (pom.) 24 giugno 2014	
N. 125 (pom.) 25 giugno 2014	Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: degli altri ddl congiunti da parte del testo base, S. 1119 proposto testo modificato: e coordinamento

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 19/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2013
62ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che alla fine della sessione di bilancio potranno essere iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa (n. 1119, approvato dalla Camera, e connessi disegni di legge nn. 734, 845, 1067) nonché i disegni di legge sulla responsabilità civile dei magistrati (A.S. nn. 315, 374 e 1070).

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Inoltre, si proseguirà nell'esame, se del caso mediante la convocazione di apposite sedute notturne, dei disegni di legge sull'omofobia (nn.1052, 391, 404), sulle unioni civili (n.197 e connessi) sui matrimoni tra persone dello stesso sesso (n. 15 e connessi) e sul disegno di legge in materia di corruzione (n. 19).

Egli ricorda, inoltre, che dopo la conclusione dell'esame dei provvedimenti già avviato o programmato in sede consultiva, potrà proseguire la discussione, in sede referente, del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 948 e connessi) in riferimento al quale l'esame potrà riprendere, se dati per acquisiti, di comune accordo, gli atti e le fasi del procedimento che hanno già avuto luogo in sede deliberante. Altrimenti sarà aperta la discussione generale consentendo ai componenti della Commissione che abbiano fatto pervenire la loro iscrizione a parlare, di svolgere interventi possibilmente brevi, dato l'esame già svolto.

A tale riguardo intervengono i senatori CASSON (*PD*) e LUMIA (*PD*) i quali ritengono che la

discussione in sede referente debba essere limitata a coloro che non sono intervenuti in precedenza proprio in virtù della prassi di acquisizione degli atti, sulla quale sembra possibile un'ampia convergenza tra i Gruppi parlamentari.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva, a nome del suo Gruppo, che assume assoluta priorità la celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge sulla corruzione. In proposito, auspica che gli altri Gruppi possano convenire su tale richiesta e orientarsi di conseguenza per consentire un'accelerazione dei tempi di esame del disegno di legge n. 19.

Il presidente PALMA prospetta l'opportunità che, nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione, si attribuisca priorità all'esame dei provvedimenti trasmessi dall'altro ramo del Parlamento: è questo il caso dei disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa. Auspica che tale rilievo sia preso nella debita considerazione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Infine, in risposta al senatore Lumia, precisa che la prossima settimana potrà avere luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza, in esito alla quale sarà puntualmente definito il successivo calendario dei lavori della Commissione.

Ancora in riferimento all'esame dei disegni di legge n. 948, 200, 688, 887, 957, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, propone che prima di chiudere la discussione generale possano ancora prendere la parola coloro che ne abbiano fatto richiesta solo se non siano mai intervenuti in precedenza. Tuttavia, mancando alla seduta odierna alcuni dei senatori iscritti, prospetta l'opportunità di un rinvio ad un'altra seduta.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che il rinvio non può avvenire *sine die* e che se nella prossima seduta utile saranno esaurite le richieste di intervento, si potrà chiudere la discussione generale e procedere con la fissazione del termine per gli emendamenti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, propone che la discussione generale si chiuda nella seduta odierna, senza ulteriori rinvii.

Con il senatore CASSON concordano i senatori LUMIA (*PD*), CALIENDO (*PdL*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e ALBERTINI (*SCpI*) .

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dichiara di condividere quanto affermato dal senatore CAPPELLETTI (*M5S*) e osserva che i tempi del dibattito si sono già ampiamente protratti in diverse sedi. Prospetta quindi la necessità di concludere l'esame del provvedimento in tempi brevi.

Dopo una breve precisazione del senatore CASSON (*PD*), il presidente PALMA avverte che nella prossima seduta utile proseguirà la discussione generale, che potrà concludersi, se necessario, in una successiva seduta notturna che sarà appositamente convocata.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DI PROPOSTE DI REGOLAMENTO EUROPEO

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta del 6 novembre si è conclusa la discussione generale congiunta sugli atti comunitari (n. COM (2013) 534 definitivo) e (n. COM (2013) 535 definitivo), concernenti rispettivamente la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea

e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Avverte, quindi, che conclusa quella fase procedurale, l'esame proseguirà disgiuntamente per ciascuna delle due proposte di Regolamento.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (n. COM (2013) 534 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII,* n. 30)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra i profili di maggiore interesse che, emersi dalla discussione generale, potrebbero integrare la proposta di risoluzione. In particolare, segnala, con riferimento all'articolo 8, sulla "nomina e revoca del Procuratore europeo", che non sono definiti i criteri di nomina, evidenziando, il rischio che lo stesso Procuratore europeo possa essere selezionato in maniera eccessivamente discrezionale. Inoltre, a proposito della possibilità di revoca, poiché il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce, tra l'altro, che il Procuratore sia revocato allorquando abbia commesso una "colpa grave", il relatore osserva che tale espressione risulta impropria, dal momento che la disposizione dovrebbe semmai indicare un "fatto commesso con colpa grave".

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 13, comma 1, relativo alla "competenza accessoria", in cui si afferma il principio secondo il quale "i reati indissolubilmente collegati" con le fattispecie di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, sarebbero attribuiti alla competenza della Procura europea. Da questo punto di vista, l'espressione "indissolubilmente collegati" non consente di comprendere l'estensione della categoria dei reati ai quali il Regolamento intende riferirsi. Inoltre, il testo appare ancora più oscuro quando specifica che i reati di cui all'articolo 12, siano "prevalenti" e gli altri reati, ossia quelli attivanti la competenza accessoria, si basino su "fatti identici". Con riferimento a tale disposizione, risulta difficile stimare la prevalenza o meno dell'una categoria di reati sull'altra, ma soprattutto è arduo intendere a cosa si alluda per "fatti identici". Nel solco della critica appena delineata si pone anche l'espressione "disaccordo" contenuta nel comma 3 del medesimo articolo che, nella intenzione degli estensori del Regolamento, comprenderebbe i conflitti positivi e negativi tra Procure.

Con riferimento all'articolo 14, il relatore evidenzia alcuni problemi di carattere formale con riflessi di natura sostanziale. In particolare, nel delineare la competenza della Procura europea si fa riferimento ai reati di cui agli articoli 12 e 13 o commessi in tutto o in parte "sul territorio di uno o più Stati membri", oppure "da un loro cittadino", "da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni". La disposizione in questione sembra porre sullo stesso piano i reati di cui agli articoli 12 e 13 - se commessi sul territorio dell'Unione - e quelli comunque consumati da un cittadino europeo, con

il che la disposizione sembrerebbe introdurre, accanto al criterio del territorio, quello dell'autore. Inoltre, l'espressione "in tutto o in parte commessi" potrebbe evocare una responsabilità in concorso con altri, con la conseguenza che il contributo all'azione criminosa determinerebbe l'esercizio della competenza del Procuratore europeo, sia pure limitatamente ai reati di cui agli articoli 12 e 13.

Il relatore segnala poi le sue perplessità sulla disciplina contenuta nell'articolo 26, che suddivide le misure investigative in due categorie: quelle che possono essere disposte direttamente dalla Procura europea e le altre, soggette ad autorizzazione giudiziaria solo se in tal senso dispone il diritto dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Ciò comporta la conseguenza che diverse misure investigative potrebbero essere disposte ovunque, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, a prescindere dalla riserva di giurisdizione prevista dal singolo ordinamento costituzionale.

In ordine all'articolo 27, quanto alla individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale, il relatore rileva che la disposizione indica i criteri ai quali il Procuratore europeo deve attenersi, senza però che tra essi sussista alcun ordine di preminenza, né tanto meno un meccanismo giudiziale che consenta il controllo della scelta del Foro. A tale riguardo segnala anche, quale elemento di difficile interpretazione quanto agli esiti che potranno determinarsi nella concreta individuazione della giurisdizione, il riferimento al luogo in cui è ubicata la prova".

Con riguardo all'articolo 28 il relatore evidenzia ulteriori profili critici.

Svolge osservazioni anche sull'articolo 29, che disciplina l'istituto del cosiddetto compromesso: questo presenta taluni aspetti simili a quelli dell'oblazione delineata dalla disciplina italiana. Infine, con riferimento all'articolo 30, in quanto all'ammissibilità delle prove, il relatore segnala i rischi di antinomiacon l'articolo 111 della Costituzione. Infatti, la disposizione stabilisce che l'organo giurisdizionale di merito debba ammettere le prove presentate dalla Procura europea, tranne che queste pregiudichino l'imparzialità del giudice o i diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Ciò può avvenire "anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove". A parte la difficoltà di identificare mezzi di prova che possano pregiudicare l'imparzialità del giudice, ciò che suscita maggiori perplessità è la tassativa ammissione delle prove raccolte, senza convalida o oneri di sottoposizione al giudice di analoga natura, ma soprattutto l'affermazione secondo la quale l'acquisizione al processo (e quindi al giudizio ordinario) avverrebbe anche se la legislazione nazionale disponga diversamente con riferimento alla raccolta e alla presentazione delle prove stesse. Sul punto, il Relatore ricorda che l'articolo 111 della Costituzione prevede soltanto tre casi di eccezione al principio costituzionale, che impone la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti: il consenso volto a salvare l'accesso ai cosiddetti riti alternativi, i casi di irripetibilità della prova e la natura o provenienza illecita di quest'ultima. Sotto questo profilo l'articolo 30 del Regolamento si pone in conflitto con l'articolo 111 della Costituzione. Secondo il relatore tale conflitto potrebbe essere evitato se si ritiene che la disposizione è da considerare limitata a una sorta di udienza preliminare, all'interno della quale tutte le prove raccolte dalla Procura europea nel corso delle indagini sono utilizzabili, mentre la griglia selettiva delle prove trasferibili al giudizio riguarderebbe lo sviluppo del procedimento e la sua eventuale trasformazione in processo. In tale prospettiva ermeneutica, il relatore si sofferma anche sull'ultima parte del comma 3 del'articolo 32.

Il presidente PALMA (*PdL*) osserva che la disposizione concernente le procedure per l'esecuzione delle misure investigative di cui all'articolo 26 appare in contrasto con diritti proclamati inviolabili dagli articoli 14 e 15 della Costituzione. Si tratta del cosiddetto "nucleo duro" della Costituzione, ossia quello che non può essere verificato nell'impatto con il diritto dell'Unione Europea né può essere, secondo opinione autorevole e prevalente, oggetto di revisione costituzionale. Analogamente, egli ravvisa un notevole contrasto con i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione nella disposizione recata dall'articolo 30, sull'ammissibilità delle prove. Inoltre, sottolinea il rischio di un'eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale competente da parte del Procuratore europeo (articolo 27), che può contraddire il principio del "giudice naturale precostituito

per legge", di cui al primo comma dell'articolo 25 della Costituzione.

Il senatore LUMIA (*PD*) premette che la base giuridica dell'istituto della Procura europea è nell'articolo 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e si richiama poi al principio dell'integrazione tra il sistema delle fonti europee e in particolare, al riconoscimento del valore costituzionale dei Trattati. Quindi si dichiara concorde con le osservazioni del relatore, auspicando tuttavia che la Commissione approvi una risoluzione che, in una convinzione europeista, non trascuri i principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale che presidiano le stesse libertà costituzionali e le garanzie processuali delle parti.

Il senatore CASSON (*PD*), si sofferma sui rilievi del presidente Palma. In particolare, per quel che riguarda le disposizioni sulle misure investigative, osserva che i vincoli costituzionali e quelli enucleati dalla giurisprudenza costituzionale non possono essere violati. Precisa anche che in ordine all'articolo 26, paragrafo 4, della proposta di Regolamento, riguardante le misure investigative sottoposte all'autorizzazione del giudice, nell'ordinamento italiano la citata autorizzazione può essere concessa soltanto dal magistrato giudicante e non anche dal pubblico ministero. Inoltre, in ordine al rischio di incorrere in una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo 25 della Costituzione, esso può essere scongiurato proprio sulla base di una proposta di definizione dei criteri per individuare la giurisdizione, che la Commissione potrebbe prospettare nella propria risoluzione. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 30, sull'ammissibilità delle prove, osserva che nell'ordinamento italiano è già prevista la possibilità di acquisizione di prove formate all'estero, ad esempio nell'ambito di una procedura di rogatoria internazionale: il tal modo si è ammessa di fatto una deroga al principio della formazione della prova nel contradditorio tra le parti e secondo le regole tassative imposte dal codice di procedura penale in ossequio al principio previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che il *deficit* di legittimazione democratica che grava sulle istituzioni europee accresce il rilievo delle antinomie evidenziate nel dibattito. Tali antinomie rilevano una discrasia tra istituti, tra i quali la Procura europea, che presuppongono l'unificazione di diverse tradizioni giuridiche e di più scelte ordinamentali. In questo quadro, egli evidenzia l'opportunità di segnalare puntuali proposte di modifica al testo del Regolamento, sottolineando il particolare rililevo quando sono in questione l'effettività dei principi costituzionali fondamentali e il rispetto dei diritti inviolabili disciplinati dagli articoli 14, 15 e 111 della Costituzione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver chiesto chiarimenti al relatore circa il funzionamento effettivo degli istituti che delineano il potere di investigazione e di formulazione delle imputazioni in capo alla Procura europea, richiama l'attenzione sull'impatto che le fonti del diritto europeo può sortire sulle garanzie dei diritti costituzionali. Prospetta quindi l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame per poter pervenire a una formulazione più attenta di una proposta di risoluzione, i cui termini di favore nei riguardi del testo sottoposto all'attenzione della Commissione potrebbero risolversi in rilevanti rischi per la garanzia e l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini italiani.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) si associa nel prospettare l'ipotesi di un rinvio del seguito dell'esame, per via dei rilevanti problemi di compatibilità tra il testo della proposta di regolamento e le garanzie costituzionali dei diritti di libertà.

Il presidente CASSON (*PD*) ricorda che il dibattito in corso potrà risolversi in un parere motivato da rendere alle istituzioni comunitarie a vario titolo coinvolte nel procedimento di stesura del testo

definitivo del Regolamento che istituisce la Procura europea e ritiene fondamentale acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di favorirne il ruolo nell'eventuale ridefinizione e negoziazione della proposta di Regolamento. Su di essa risulta, inoltre, che sono stati avanzati rilievi per il mancato rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità da parte di altri parlamenti degli Stati membri dell'Unione.

Il sottosegretario BERRETTA auspica una risoluzione che tenga conto dei puntuali rilievi emersi nel dibattito. Questi potranno formare circostanziate osservazioni in cui potranno essere prospettate, in termini anche molto incisivi, le criticità relative alle possibili antinomie con le garanzie costituzionali per l'esercizio dei diritti di libertà.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritiene che il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TUEF) rappresenta anche un patrimonio di integrazione e aggiornamento dei valori e dei principi contenuti nelle Costituzioni dei Paesi membri. Pertanto, ravvisa l'opportunità che la proposta di risoluzione richiami l'esigenza di garantire effettività ai diritti di libertà nonché alle garanzie costituzionali e non si limiti a evidenziare i profili di potenziale conflitto tra la dimensione nazionale dei diritti e il quadro sovranazionale che vi si sovrappone per rafforzarne tutela e valore.

Il relatore sottopone quindi alla Commissione una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) che, alla luce del dibattito svolto e con riferimento agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 del testo del Regolamento, raccomanda l'opportunità di apportare modifiche e riformulazioni, al fine di garantirne la compatibilità con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 14, 15, 25 e 111 della Costituzione.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione, che risulta approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (n. COM (2013) 535 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell' atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII,* n. 31)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che tiene conto degli elementi emersi nel corso della discussione generale e formula puntuali indicazioni volte a coordinare le osservazioni sulla proposta di Regolamento n. 534 con quelle da prospettare sulla proposta di Regolamento n. 535 che istituisce l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*).

Dopo che il Rappresentante del Governo ha espresso il proprio avviso favorevole sulla proposta di risoluzione, interviene il senatore LUMIA (*PD*) per una breve dichiarazione di voto favorevole al

testo predisposto dal relatore, di cui dichiara di condividere i termini delle raccomandazioni volte a suggerire puntuali modifiche al testo in esame.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di risoluzione, che risulta approvata.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 36 IN MATERIA DI UFFICI GIUDIZIARI

Il presidente PALMA, relatore, chiede ai Gruppi parlamentari di far pervenire entro lunedì 25 novembre informali indicazioni sulle proposte di osservazioni e condizioni che potranno trovare spazio di esame nel testo del parere che sarà sua cura redigere e sottoporre all'esame della Commissione.

Dopo brevi interventi dei senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), CALIENDO (*PdL*) e LUMIA (*PD*), il presidente PALMA chiarisce che il metodo proposto per pervenire alla redazione di un parere volto a contribuire concretamente alla riorganizzazione degli uffici giudiziari tenendo conto anche dei decreti ministeriali acquisiti dalla Commissione, appare il più idoneo data l'estrema complessità della materia.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PALMA comunica che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 20 novembre 2013, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PALMA avverte che è convocata una riunione della Sottocommissione per i pareri per domani, mercoledì 20 novembre 2013, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2013) 534 definitivo
(*Doc*. XVIII, n. 30)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 534 definitivo), recante la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea di seguito allegate,

osserva quanto segue:

1. l?articolo 8, intitolato "*nomina e revoca del Procuratore europeo*", suscita perplessità nella parte in cui non stabilisce alcun criterio attraverso il quale poter predeterminare i soggetti legittimati a comporre la rosa dei candidati che la Commissione deve presentare al Parlamento e al Consiglio. Data l?importanza delle funzioni attribuite e la necessità che il futuro Procuratore europeo manifesti spiccate note di professionalità e competenza di tipo investigativo, sembrerebbe opportuno che il Regolamento fissi taluni parametri, non soltanto funzionali a garantire la necessaria professionalità del Procuratore europeo, ma anche utili per limitare le domande, rendendo più agevole la procedura di selezione. La mancanza dei parametri sopra citati non può poi ritenersi colmata dalla previsione di un parere richiesto dalla Commissione ad un Comitato da essa stessa istituito e composto da sette personalità scelte tra *ex* membri della Corte di Giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, membri delle Procure nazionali e/o giuristi di notoria competenza, uno dei quali proposto dal Parlamento europeo, nonché dal Presidente di Eurojust in qualità di osservatore. Infatti, per un verso il Comitato si limita a formulare un parere che, nel silenzio della norma, sul punto non sembrerebbe nemmeno vincolante (non si capisce neppure se lo si debba considerare obbligatorio); per un altro verso la disposizione in oggetto si limita a segnalare gli ambiti all?interno dei quali devono essere ricercate le personalità che comporranno il Comitato, ma non i criteri che devono guidare la scelta. Si evidenzia dunque il rischio che il Procuratore europeo possa essere selezionato in maniera discrezionale e di fatto sottratta ad ogni serio controllo;

2. inoltre, ancora con riferimento all'istituto del Procuratore europeo, il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce, tra l'altro, che sia revocato allorquando abbia commesso una "colpa grave". Tale espressione risulta impropria e imprecisa, dal momento che la commissione dovrebbe semmai riguardare un "fatto" commesso con colpa grave. L'imprecisione del linguaggio, la sua genericità e soprattutto il suo uso improprio e non corrispondente alla tradizione giuridica, costituiscono, per come meglio si vedrà in seguito, uno dei difetti più frequenti del testo in esame. Si osserva che questi rilievi non rivestono una

portata esclusivamente formale, dal momento che si rifletteranno, nel caso di adozione del Regolamento, sulla sua stessa applicazione, generando prevedibili contrasti e incertezze interpretative. Osservazioni analoghe possono altresì riferirsi all'articolo 11, comma 3, così come all'articolo 13, comma 1, là dove si utilizza il verbo "svolgere" con riferimento all'oggetto costituito dall'azione penale;

3. quanto poi all'articolo 13, comma 1, intitolato "competenza accessoria", si afferma il principio secondo il quale i reati indissolubilmente collegati con quelli di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, sono di competenza della Procura europea. Ora, a parte talune evidenti obiezioni di natura formale, l'espressione "indissolubilmente collegati" non consente di comprendere l'estensione della categoria dei reati ai quali il Regolamento intenda riferirsi. Tra l'altro, a questo presupposto sembra se ne debba aggiungere uno ulteriore costituito dalla necessità che la competenza della Procura europea risulti conforme all'interesse della "buona amministrazione della giustizia". Conclusione, questa, resa palese dall'uso della congiunzione "e" che accomunerebbe i due presupposti condizionanti la competenza del Procuratore europeo. Pertanto, accanto all'indeterminato parametro del collegamento indissolubile, si attuerebbe quello ben più indecifrabile di una competenza accessoria che implicherebbe l'interesse della buona amministrazione della giustizia. Ognuno comprende come, sul delicatissimo nodo della competenza accessoria e, quindi, dei conflitti positivi o negativi tra la Procura europea e le diverse Procure nazionali, i quali implicherebbero disposizioni chiare e meccanismi in grado di ridurre quanto più è possibile i prevedibili futuri contrasti, il Regolamento pecchi per eccessiva indeterminatezza. Ma non basta, l'oscurità del testo e la sua imprecisione crescono allorquando si specifica che tutto ciò debba avvenire a condizione che i primi reati, ossia quelli di cui all'articolo 12, siano "prevalenti" e gli altri reati, ossia quelli attivanti la competenza accessoria, si basino su "fatti identici". Con riferimento a tale disposizione, risulta difficile comprendere quale sia l'unità di misura alla luce della quale stimare la prevalenza o meno dell'una categoria di reati sull'altra, ma soprattutto cosa si debba intendere per "fatti identici". In particolare, se il concetto di "fatto" sia riferibile a ciò che è stato accertato, ovvero rispetto a quali altri fatti si debba stimare il presupposto della identità, apparendo improbabile che le fattispecie legali astratte, ma anche quelle concrete dei reati cosiddetti accessori possano risultare identiche tra loro, nonché identiche rispetto a quelle dei reati di cui all'articolo 12. Nel solco della critica sopra delineata si pone anche l'espressione "disaccordo" (comma 3) che, nella intenzione degli autori del Regolamento, ricomprenderebbe i conflitti positivi e negativi tra Procure;

4. anche l'articolo 14 si caratterizza per problemi di natura formale. In particolare, nel delineare la competenza della Procura europea si fa riferimento ai reati di cui agli articoli 12 e 13 che siano commessi in tutto o in parte "sul territorio di uno o più Stati membri", oppure "da un loro cittadino" (non essendo peraltro chiaro se si debba intendere da un cittadino di uno o più Stati membri), "da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni". La disposizione in argomento che denota un qualche deficit di chiarezza, sembra porre sullo stesso piano i reati di cui agli articoli 12 e 13 - se commessi sul territorio dell'Unione - e quelli comunque commessi da un cittadino di questa (con la quale disposizione sembrerebbe introdursi accanto al criterio del territorio, quello dell'autore). A parte l'uso dell'avversativa "oppure" all'interno della lettera a), che desta evidenti perplessità, vi è da osservare che l'espressione "reati commessi in tutto o in parte", che compare anche nel nostro codice penale all'articolo 6, è compatibile soltanto con i criteri determinativi della competenza per territorio - quindi con la lettera a) - non anche con quelli di natura soggettiva contenuti nella lettera b). Laddove l'uso dei due punti, a seguito dei quali sono dettate entrambe le lettere a) e b), rende l'espressione in oggetto riferibile ad entrambi i criteri determinativi della competenza e del suo esercizio. Vi è pure da osservare che l'espressione "in tutto o in parte commessi" potrebbe risultare evocativa della materia del concorso di più persone nel reato, con la conseguenza che il contributo concorsuale dei soggetti indicati alla lettera b), determinerebbe l'esercizio della competenza del Procuratore europeo, sia pure

limitatamente ai reati di cui agli articoli 12 e 13. Tuttavia, questa conclusione resterebbe esclusa per il caso dei reati di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari della Unione europea, per i quali la competenza è certamente ascritta in capo alla Procura europea la quale, di conseguenza, sarebbe anche competente per gli "altri"reati di cui all'articolo 13, sempre che ne ricorrano le condizioni. Insomma, l'oscurità di un linguaggio tra l'altro improprio e l'ampiezza dei dubbi che ne derivano giustificano le perplessità espresse dalla Commissione sul punto.

Con riferimento ai seguenti rilievi, la Commissione raccomanda l'opportunità di apportare modifiche e riformulazioni al testo al fine di garantirne la compatibilità con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 14, 15, 25 e 111 della Costituzione;

5. perplessità rilevanti investono la delicata disciplina contenuta nell'articolo 26. Per come è noto, le misure investigative ivi elencate si dividono in due categorie. Quelle che possono essere disposte direttamente dalla Procura europea e le altre - ricomprese dalla lettera k) alla lettera u) - che sono soggette ad autorizzazione giudiziaria solo se in tal senso dispone il diritto dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Ciò comporta l'ovvia conseguenza che le diverse misure investigative, ossia quelle che vanno dalla lettera a) alla lettera j), potrebbero essere disposte ovunque, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, addirittura anche a prescindere dal fatto che le discipline di legge nazionali, o - nel caso italiano - direttamente gli articoli 14 e 15 della Carta costituzionale, impongano una espressa riserva di giurisdizione. Al riguardo vi è da rilevare che le misure investigative che la Procura europea potrebbe adottare senza controllo giurisdizionale, in taluni casi impongono in Italia l'intervento dell'autorità giudiziaria e talvolta concernono diritti dei cittadini proclamati inviolabili dalla Costituzione. È il caso, giusto per l'esempio più macroscopico, delle intercettazioni delle telecomunicazioni di cui l'indagato è destinatario o mittente, comprese le *e-mail* (lettere e ed f), ma lo stesso rilievo vale altresì per le lettere g), h), i) e j);

6. l'articolo 27, quanto alla individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale, enuclea i criteri ai quali il Procuratore europeo deve attenersi senza però che tra di essi sussista alcun ordine gerarchico, né tanto meno un meccanismo giudiziale che consenta il controllo della scelta del Foro. A tale riguardo si segnala, quale elemento di assoluta originalità, tra l'altro di difficile interpretazione quanto agli esiti che potranno determinarsi nella concreta individuazione della giurisdizione, il riferimento al luogo in cui è ubicata la prova" (comma 4, lettera c). In proposito, si raccomanda di voler almeno inserire nell'elenco di cui al citato comma 4 un'espressa indicazione degli ordini di priorità finalizzati alla determinazione dell'organo giurisdizionale competente;

7. anche riguardo all'articolo 28 si avanzano taluni profili di criticità. A parte il riferimento nella lettera d) del comma 1 (archiviazione obbligatoria) alla scadenza del termine nazionale per l'esercizio dell'azione penale, che evocherebbe una sorta di prescrizione processuale (si pensi all'istituto del processo cosiddetto breve) non prevista in Italia, nel comma 2 (prescrizione facoltativa) alla lettera a) si fa riferimento alla sconosciuta categoria del "reato minore", peraltro ai sensi della emananda direttiva "2013/xx/UE";

8. all'articolo 29 è regolato l'istituto del cosiddetto compromesso che presenta taluni aspetti simili a quelli dell'oblazione delineata dalla disciplina codicistica italiana. Anche in tale disposizione si introduce il bene costituito dalla "buona amministrazione della giustizia" come ragione giustificatrice della prosecuzione del procedimento. Tuttavia, malgrado il richiamo alla necessità di proseguire il procedimento, la disposizione prevede che la Procura europea possa, previo risarcimento del danno, proporre all'indagato una "sanzione pecuniaria forfettaria" (sono sconosciuti i criteri alla luce dei quali si dovrà fissare la concreta entità della sanzione), il pagamento della quale comporterebbe "l'archiviazione definitiva del caso". Si evidenzia poi la ulteriore anomalia di una richiesta che non parte dall'indagato, bensì dalla Procura. Infine, il comma 4 si segnala anche per un'altra violazione del

principio della riserva di giurisdizione che sul punto, al contrario, si imporrebbe, data la dilatata discrezionalità ("può") attribuita sul punto alla Procura europea;

9. infine, l'articolo 30 del Regolamento costituisce una delle norme che presentano maggiori dubbi e presenta rischi di potenziale antinomiacon l'articolo 111 della nostra Costituzione. La disposizione in oggetto è intitolata "ammissibilità delle prove" e stabilisce che l'organo giurisdizionale di merito debba ammettere le prove presentate dalla Procura europea, tranne che queste pregiudichino l'imparzialità del giudice o i diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Sul punto la disposizione stabilisce che il giudice ammette le prove al processo (l'uso dell'indicativo alla terza persona singolare è chiaramente evocativo di una condizione di obbligo al quale si può derogare soltanto nei casi espressamente previsti), "senza necessità di convalida o altra operazione giuridica analoga". Ma soprattutto ciò può avvenire "anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove". A parte la difficoltà di identificare mezzi di prova che possano pregiudicare l'imparzialità del giudice, ciò che preoccupa maggiormente è la tassativa ammissione delle prove raccolte, non soltanto senza convalida o altre operazioni giuridiche analoghe (categorie, anche queste, emblematiche della confusione espositiva), ma soprattutto l'affermazione secondo la quale l'acquisizione al processo e quindi al giudizio ordinario avverrebbe anche se la legislazione nazionale disponesse diversamente con riferimento alla raccolta e alla presentazione delle prove stesse. Sul punto, è appena il caso di notare come l'articolo 111 della nostra Costituzione preveda soltanto tre casi di eccezione al principio, altrettanto costituzionale, della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti: il consenso (per salvare i cosiddetti riti alternativi), la irripetibilità della prova e la natura illecita di quest'ultima. Non vi è dubbio, pertanto, che l'articolo 30 del Regolamento nella sua letteralità si pone in conflitto con l'articolo 111 della Costituzione. Tale conflitto potrebbe essere al limite scongiurato se si ritenesse che la disposizione in oggetto debba considerarsi limitata ad una sorta di udienza preliminare, all'interno della quale tutte le prove raccolte dalla Procura europea nel corso delle indagini sono utilizzabili, mentre la griglia selettiva delle prove trasferibili al giudizio riguarda lo sviluppo del procedimento e la sua eventuale trasformazione in processo (eventuale, data la possibilità di riti alternativi). In tal senso sembrerebbe forse militare - ma il condizionale e d'obbligo - l'ultima parte del comma 3 del successivo articolo 32 ("una volta che l'organo giurisdizionale nazionale competente ha preso atto dell'imputazione, i diritti processuali dell'imputato si basano sui regimi nazionali applicabili").
Non appare del tutto chiaro poi il senso del comma 2 del medesimo articolo 30, secondo il quale l'ammissione delle prove provenienti dalla Procura europea al processo (ritorna anche qui una espressione che per il nostro diritto processuale penale è prevalentemente indicativa del giudizio e non della indagine) non pregiudicherebbe la competenza degli organi giurisdizionali a "valutarle liberamente". Disposizione, questa, inutile, salvo avere incongruamente pensato all'esistenza di un obbligo del giudice di valutare non liberamente simili elementi di prova.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2013) 535 definitivo (*Doc*. XVIII, n. 31)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 535 definitivo), recante la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, di seguito allegate,

rilevato che

all'interno del pacchetto di misure legislative varate dalla Commissione europea il 17 luglio 2013 si inserisce anche la proposta finalizzata a riformare, da un punto di vista tecnico e amministrativo, la struttura dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

ritenuto che sin dall'istituzione di Eurojust con decisione 2002/187/GAI del Consiglio, datata 28 febbraio 2002 al dichiarato scopo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata nella Unione europea, l'Agenzia ha agevolato il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei casi che coinvolgono più Stati membri. Eurojust, inoltre, ha contribuito a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati e a superare le diversità esistenti tra le molteplici realtà giuridiche dell'Unione, malgrado il persistente ostacolo costituito dalla frequente assenza della cosiddetta doppia incriminazione di uno stesso fatto all'interno di più ordinamenti giuridici nazionali;

considerato che già nel 2008 era stata varata una riforma della decisione Eurojust (il cui termine di recepimento è scaduto inutilmente il 4 giugno 2011), volta a rafforzare i poteri dell'organo in questione soprattutto a fronte della crescita esponenziale della criminalità transfrontaliera. Reati particolarmente gravi e allarmanti, come quelli connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata o alla tratta di essere umani, solo per citare qualche esempio, hanno però reso ora necessario l'aggiornamento dei più tradizionali mezzi di contrasto dell'Unione, ma anche la creazione di nuovi strumenti investigativi dotati di una maggiore efficacia operativa.
In questo senso deve essere letto l'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale affida espressamente ad Eurojust il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni. La medesima disposizione prevede inoltre che la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Eurojust siano determinati mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria e che questi stessi regolamenti stabiliscano anche le modalità per associare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust;

considerato che nel prefigurato contesto si inserisce la proposta in esame, la quale fa salvi gli elementi che si sono dimostrati efficaci per la gestione e il funzionamento di Eurojust (del quale il "nuovo" Eurojust costituisce, a norma dell'articolo 1, comma 2, il "successore legale"), ma ne modernizza il funzionamento e la struttura in linea con il Trattato di Lisbona e i criteri della dichiarazione comune. Al riguardo si sottolinea la portata dell'articolo 2 della proposta, a mente del quale "Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni (...)";

osservato che il successivo articolo 3 prevede poi che Eurojust sia competente per le forme di criminalità indicate nell'elenco accluso all'allegato 1 alla proposta in esame, ma con esclusione di quelle già affidate alla competenza della istituenda Procura europea (comma 1),

esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle seguenti osservazioni:

1) poichè la competenza di Eurojust si estende anche ai reati connessi a quelli sopra indicati - laddove per "reati connessi" devono intendersi, a norma del comma 2 dell'articolo 3, quelli commessi "per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1" (lettera a), "per agevolare o compiere gli

atti di cui all'allegato 1" (lettera b), ovvero "per assicurare l'impunità degli atti" di cui al medesimo allegato (lettera c) - la norma denota un palese deficit di precisione. Tra l'altro tale difetto di precisione appare con particolare riferimento al punto cruciale costituito dalla esatta delimitazione della competenza funzionale di Eurojust, dal momento che il testo non si riferisce ai "reati" ma solo agli "atti" di cui all'allegato 1, così impiegando un termine improprio e sprovvisto di una reale efficacia selettiva, anche perché incapace di segnalare la effettiva soglia di inizio dell'attività punibile.
2) Quanto al riformato assetto di Eurojust, poiché la proposta in esame è adottata contestualmente alla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea, è stabilito che quest'ultima debba essere istituita "a partire da Eurojust", a norma dell'articolo 86 TFUE, e che Eurojust possa fornirle sostegno. Pertanto si auspica venga interpretato nel senso dianzi indicato l'articolo 41 della proposta, intitolato "relazioni con la Procura europea", il quale disciplina i rapporti tra i due organismi, tra l'altro prevedendo riunioni periodiche per discutere le questioni di interesse comune (comma 1), "richieste di sostegno" (comma 2), sistemi di coordinamento (comma 3) e scambi di informazioni, anche personali (comma 4).

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013
65ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), relatore, illustra i termini generali cui ritiene debba riferirsi il parere della Commissione.

Innanzitutto, ritiene vi siano le condizioni per esprimere un avviso favorevole condizionato a tre ordini di rilievi. In primo luogo è opportuno, in punto di principio, richiamare il Governo all'esercizio della decretazione legislativa delegata di correzione e integrazione, nei termini prescritti dall'articolo 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. E'infatti corretto che sia proprio il decreto legislativo a incidere sulla geografia giudiziaria in modo tale da evitare, se non per casi

eccezionali, il ricorso a decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica degli uffici giudiziari. Tale opzione è sempre preferibile al duplice fine di garantire un effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici e di evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l'organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici medesimi.

La Commissione potrà altresì indicare con puntualità i singoli tribunali per i quali è più avvertita l'esigenza di ripristino. In ragione di questa prospettiva, che dunque esula dai contenuti puntualmente previsti dallo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame, si potranno indicare alcune specifiche norme additive volte ad integrare le disposizioni contenute nello schema di atto governativo sottoposto a parere.

I criteri in base ai quali indicare i singoli tribunali da ripristinare non potranno essere diversi, naturalmente, da quelli previsti nella legge di delegazione. In particolare sarà sua cura, in qualità di relatore, richiamarsi all'incidenza della criminalità organizzata nel singolo circondario, alle ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'offerta di giustizia, nonché ai dati relativi alla popolazione di abitanti per ciascun circondario. Infine, vi è da tener conto delle infrastrutture e delle vie di comunicazione presenti nel territorio, per consentire al Governo di compiere le migliori scelte nel ridisegnare le competenze di ogni singola circoscrizione e dei circondari all'interno di essi. Oltre al ripristino di alcune sedi di tribunale, auspica che nel parere si vorrà dare spazio anche a precise condizioni relative a singole aree e circondari di tribunale. Da ultimo, ritiene opportuno condizionare il parere favorevole al rilievo che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali o, quanto meno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Ulteriore condizione potrebbe essere quella di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Conclude indicando puntualmente i singoli tribunali di cui propone il ripristino e si sofferma sulle condizioni relative a ciascun Comune inserito nei circondari sui quali il parere dovrà soffermarsi.

Si apre quindi un breve dibattito.

La senatrice GINETTI (*PD*) rileva l'opportunità che i comuni di Deruta e Marsciano siano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché in quello di Spoleto, in ragione del principio di continuità territoriale. Con riferimento ai comuni di Paciano, Città della Pieve e Piegaro, nel caso non fosse istituita la sezione distaccata presso Orvieto, ritiene auspicabile che siano accorpati al tribunale di Perugia, anziché a quello di Terni.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) chiede di valutare l'ipotesi di inserire nel parere espresse indicazioni circa il circondario del Tribunale di Crema.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) rileva, con riguardo al tribunale di Pinerolo, che se la Commissione converrà di proporre il ripristino, sia da indicare specificamente l'esigenza di porre un limite all'eccesso di contenzioso che rischia di concentrarsi sul tribunale metropolitano di Torino. Proprio in ragione di tale rilievo, egli ritiene che la Commissione possa indicare come condizione il ripristino del tribunale di Pinerolo, con l'accorpamento delle parti territoriali più prossime delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa.

La senatrice PADUA (*PD*) mette in evidenza l'opportunità di ripristinare la funzionalità del Tribunale di Modica, soppresso in forza dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012. Ricorda, in proposito, che il Presidente del Tribunale di Ragusa è stato autorizzato con un decreto dell'agosto

del 2013 ad impiegare, al servizio del Tribunale medesimo, i locali che ospitano il Tribunale di Modica, sebbene limitatamente alla trattazione degli affari civili pendenti e per un periodo di soli due anni. Osserva che, proprio a causa delle condizioni di vetustà in cui versano le strutture del Tribunale di Ragusa, è particolarmente opportuno formulare un espresso invito al ripristino della struttura giudiziaria di Modica la quale, invece, è caratterizzata dall'ampiezza, dalla modernità e dalla funzionalità dei locali e delle strutture di servizio.

Il senatore LUMIA (*PD*) si sofferma sull'intento, che sembra condiviso dal relatore, di ripristinare il tribunale di Nicosia, determinando l'accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. In proposito auspica che sia possibile indicare la nuova denominazione del citato tribunale quale "tribunale dei Nebrodi".

Il senatore CARDIELLO (*FI-PdL XVII*) svolge alcuni rilievi sull'opportunità che, con riferimento all'intervento di ripristino del tribunale di Sala Consilina, la Commissione possa esprimersi in modo puntuale sui singoli Comuni di cui si propone l'accorpamento e che in precedenza hanno fatto parte della sezione distaccata di Eboli.

Il senatore BARANI (*GAL*) considera che i Comuni della soppressa sezione distaccata di Pontremoli che (Aulla, Bagnone, Casola Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Posdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villa Franca Lunigiana e Zeri), siano compresi nel circondario del tribunale di La Spezia, anziché in quello del tribunale di Massa. Le ragioni che rendono opportuna tale indicazione si rinvengono nei migliori collegamenti di trasporto pubblico, nonché nella naturale continuità territoriale che, già nel passato, aveva fatto optare per questa soluzione.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) chiarisce che il ripristino del tribunale di Modica sarebbe quanto mai opportuno, se non altro per il fatto che le strutture del tribunale di Ragusa sono ormai in pessime condizioni, mentre quelle su cui poteva contare lo stesso tribunale di Modica erano a tutti gli effetti nuove e perfettamente funzionanti. Ritiene perfino superfluo soffermarsi sugli inutili costi per l'erario nel caso in cui si insiste per la soppressione di un tribunale dalle strutture appena rinnovate, in favore della sopravvivenza di una sede che comunque richiede un'opera di modernizzazione e sostegno infrastrutturale.

Il relatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ritiene di poter raccogliere la maggioranza delle indicazioni emerse dal dibattito, per redigere un parere che possa indirizzare il Governo nell'integrare il testo dello schema di decreto legislativo.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione la proposta di parere, pubblicata in allegato, e domanda se vi siano senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto.

Per dichiarazione di voto il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) afferma preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, nel testo sottoposto al parere, ha contenuti assai scarni e induce a un giudizio piuttosto negativo sull'operato del Governo, che sembra voler insistere in una opera di definizione della geografia giudiziaria che non è certo ispirata a fornire un'offerta di giustizia improntata al principio di prossimità territoriale. Aggiunge che anche da parte della Commissione è mancata un'effettiva attività istruttoria che consentisse di ascoltare le categorie direttamente interessate dai riflessi della riorganizzazione degli uffici giudiziari sull'esercizio dei diritti dei cittadini. Rimane poi il segno di una riforma complessiva che determinerebbe comunque la soppressione di circa 1.000 uffici giudiziari, anche a scapito dei presidi di legalità che rendono possibile la percezione della presenza dello Stato nel territorio. Ancorché questi rilievi nel loro insieme appaiano preoccupanti, annuncia che il proprio Gruppo voterà in senso favorevole alla proposta di parere del relatore, poiché

alcune delle condizioni ivi contenute sono in grado di porre rimedio a gravi incongruenze venutesi a determinare nel quadro della geografia giudiziaria locale.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva che sin dall'inizio della legislatura il suo Gruppo ha ritenuto di accogliere la sfida della ridefinizione della geografia giudiziaria, non facendo mancare il proprio apporto in tutte le sedi competenti affinché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta di giustizia potesse coniugarsi con l'esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini e degli operatori. Ritiene, in particolare, che il parere che la Commissione si accinge ad approvare possa colmare alcune lacune e porre rimedio a talune incongruenze che traevano origine dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Tra le varie condizioni che il relatore ha ritenuto di far confluire nel parere, egli ritiene che debbano essere accolte con particolare favore quelle riferite al ripristino del tribunale di Nicosia con l'accorpamento del tribunale di Mistretta; altrettanto rilevante è l'indicazione affinché sia riconsiderata la scelta di sopprimere i tribunali di Tolmezzo e di Modica.

Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, precisa tuttavia che nel testo del disegno di legge di stabilità, da pochi giorni approvato dal Senato, e ora all'esame della Camera dei deputati, vi è una disposizione in via sperimentale che consente al Ministro della giustizia di disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con Regioni e Province autonome, l'impiego degli immobili adibiti al servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi, per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. E' evidente che se tale disposizione sarà approvata definitivamente, molte delle utili indicazioni fornite nel parere che la Commissione è in procinto di esprimere potrebbero rivelarsi scarsamente efficaci o anche poco praticabili.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il proprio voto favorevole, ancorché la proposta di parere costituisca solo un ragionevole punto di mediazione per far fronte a un rilevante numero di situazioni critiche, dovute al complessivo impianto dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Le disposizioni recate da quei decreti legislativi spesso non sono riuscite a garantire un miglioramento della funzionalità e dell'efficienza degli uffici giudiziari. Ne deriva, dunque, quantomeno un'indicazione per il futuro, affinchè un percorso così accidentato non possa aver luogo senza che siano compiuti gli opportuni approfondimenti prima di addentrarsi nella difficile opera di ridefinizione della geografia degli uffici giudiziari. Auspica, comunque, che il Governo possa dare seguito alle condizioni che saranno proposte dalla Commissione.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere, rileva che non può nascondersi che le proposte di intervento delineate dalla Commissione rischiano di risultare tardive e che comunque implicheranno un ulteriore stravolgimento nell'organizzazione degli uffici giudiziari. Inoltre ritiene che alcuni problemi aperti per la funzionalità degli uffici - in particolare quello relativo al tribunale di Tolmezzo - potrebbero non trovare soluzione.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) ribadisce che l'orientamento del suo Gruppo è sempre stata contraddistinta da una certa adesione all'operato del Governo, impegnato nella definizione della geografia giudiziaria attraverso l'esercizio della relativa delega: annuncia che anche il suo voto sarà favorevole alla proposta di parere giacchè essa costituisce comunque un punto di equilibrio tra le singole esigenze territoriali, che devono trovare sbocco in adeguati interventi correttivi, e l'opportunità di rendere stabile il nuovo quadro dei tribunali e dei circondari, così da garantire la certezza e la continuità delle funzioni giudiziarie.

Anche il senatore BARANI (*GAL*) annuncia il suo voto favorevole, rilevando che talune esigenze connesse a singole porzioni di territorio potranno trovare tutela qualora il Governo riterrà di dare piena attuazione alle condizioni che la Commissione si accinge a formulare nel proprio parere.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), invece, annuncia il suo voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza. Non ritiene, infatti, che la Commissione debba essere posta in condizione di minorità rispetto al Governo, costretta a formulare condizioni che non sono vincolanti. Del resto, il Governo non ha mai accolto le richieste di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che alteravano la geografia giudiziaria e anzi si è mostrato insensibile alle ineludibili doglianze che gli operatori, ben consapevoli delle peculiarità di ciascun circondario, avevano prospettato in modo significativo. Al di là dei rilevanti dubbi sul merito delle modificazioni apportate con il complesso dei decreti legislativi già adottati, egli non è soddisfatto neanche del metodo seguito per ridefinire i confini di competenza delle circoscrizioni di Corte d'appello, dei circondari dei tribunali e delle sezioni distaccate. Sono mancati, a suo giudizio, sia un'adeguata istruttoria sia un confronto effettivo con la rappresentanza parlamentare. Per queste ragioni, dunque, annuncia il suo voto contrario.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere in esame che risulta approvata, dopo che la senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) ha annunciato la propria astensione.

IN SEDE REFERENTE

(471) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione***

(596) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione***

(730) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

Il relatore, ALBERTINI (*SCpI*) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 471 che reca una disciplina volta a sostituire l'articolo 348 del codice penale e a modificare la disciplina generale dell'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, senza il possesso della prescritta licenza. Si potrà poi, se del caso, intervenire in sede emendativa per introdurre una specifica previsione circa l'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra che invece è parte del contenuto normativo del disegno di legge n. 730, a firma del senatore Barani. Come ha già avuto modo di precisare in sede di relazione, il disegno di legge n. 596, a firma del senatore Cardiello, si limita a sostituire l'articolo 348 del codice penale.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano obiezioni alla proposta avanzata dal relatore.

Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che il testo base per il seguito dell'esame congiunto è il disegno di legge n. 471.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti si è fissato a venerdì 20 dicembre, alle ore 18.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

- e della petizione n. 53 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma su alcune questioni di carattere generale connesse ai provvedimenti in titolo.

Egli osserva che il problema della responsabilità civile non può essere circoscritto alla responsabilità per danno ingiusto o all'azione diretta ovvero al diritto di rivalsa. Sotto questo profilo appaiono rilevanti alcuni dati di diritto comparato.

In alcuni Stati la sanzione di carattere disciplinare esclude la necessità di una sanzione, per così dire, "esterna", sotto forma di responsabilità civile.

Il sistema della giustizia dovrebbe prevedere forme di tutela fondate non solo sull'annullamento della sentenza nei successivi gradi di giudizio, ma anche sull'assoggettamento a conseguenze pecuniarie del magistrato che "ostinatamente" incorre in errore. Ma ben al di là delle conseguenze sul piano disciplinare e di quelle penali, devono essere considerate le conseguenze civili, attivate a iniziativa del soggetto leso.

In altri termini, quando una sentenza si rivela errata per aver disatteso precedenti univoci della Corte di Cassazione (organo, si rammenta, investito della funzione di assicurare anche l'uniforme interpretazione della legge), la conseguenza non può consistere solo nell'annullamento poiché in tal modo si porrebbero sullo stesso piano i magistrati che incorrono in errore e quelli che esercitano in modo corretto la funzione giurisdizionale.

Conclude precisando che nel disegno di legge n. 1070, a sua firma, si introduce il principio per cui, per i giudici di prima e di seconda istanza, il capovolgimento di una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione può comportare l'obbligo del risarcimento del danno in via diretta.

L'altro relatore, BARANI (*GAL*), illustra i disegni di legge in titolo soffermandosi su quelli a sua firma

volti a modificare l?attuale disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati.

La materia della responsabilità civile dei magistrati, come è noto, è stata oggetto di *referendum* popolare nel 1987. L'esito favorevole della votazione sul quesito referendario avrebbe dovuto introdurre il principio per il quale il giudice che arreca un danno al cittadino, per dolo o colpa grave, ne avrebbe dovuto rispondere direttamente sul piano civile, così come previsto per ogni funzionario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione. La successiva legge 13 aprile 1988, n. 117, la cosiddetta legge Vassalli, ha però disatteso gli effetti della consultazione referendaria, assegnando allo Stato, piuttosto che ai singoli magistrati, la responsabilità verso coloro ai quali fosse riconosciuto di aver subito un danno ingiusto in sede giurisdizionale. E? quindi lo Stato ad essere chiamato direttamente in causa in caso di errore del giudice, sul quale potrà eventualmente rivalersi solo entro limiti molto severi.

I diversi moniti pervenuti negli anni dalla Corte di giustizia europea hanno posto in dubbio l'adeguatezza delle disposizioni previste dalla legge Vassalli in materia di responsabilità civile dei magistrati. In particolare, con la sentenza Kobler del 2003, la disciplina vigente in Italia è stata ritenuta troppo restrittiva, in quanto rivolta alla riparazione dei soli errori dovuti a dolo o colpa grave del giudice. Nel 2006, con la sentenza Traghetti del Mediterraneo S.p.a. e, da ultimo, con la sentenza del 24 novembre 2011, la Corte di giustizia europea ha precisato che la responsabilità in questione deve sorgere anche quando la violazione manifesta del diritto vigente "risulti da un?attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione dei fatti e delle prove", in quanto tale funzione rientra nell?essenza dell?attività giurisdizionale.

Venendo al merito del primo dei disegni di legge, il n. 315, questo trova la sua *ratio* nel rimuovere i citati limiti posti dalla Legge Vassalli, abolendo la cosiddetta "pregiudizialità statuale", per cui chi ritiene di essere vittima di una decisione giudiziaria, è tenuto a chiamare in giudizio lo Stato e non direttamente il giudice. Si propone pertanto una modifica dell?articolo 2 della legge n. 117 del 1988 che prevede esclusivamente un?azione ?contro lo Stato?. Nella medesima prospettiva si propone l?abrogazione dell?articolo 4 della citata legge n. 117 del 1988 che affida la competenza sulla richiesta risarcitoria verso il magistrato al Presidente del Consiglio dei ministri e ne disciplina i termini. La proposta di abrogazione dell?articolo 5 della medesima legge intende poi intervenire sui criteri di ammissibilità della domanda di risarcimento, eliminando il filtro preliminare del tribunale sull?azione risarcitoria. In questa direzione, si rende altresì necessaria l'abrogazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 117 del 1988, in quanto tali disposizioni limitano l?intervento in giudizio del magistrato al solo giudizio intrapreso contro lo Stato. Legittimando la chiamata in giudizio del magistrato per le richieste di risarcimento del danno per errore giudiziario, vengono meno anche le previsioni dell?articolo 8 della legge n. 117 del 1988, che prevedono le competenze per l?azione di rivalsa e la misura della rivalsa per lo Stato nei confronti del giudice. All?articolo 9 del disegno di legge sono poi previste norme di coordinamento riferite principalmente all'articolo 13 della legge n. 117 del 1988.

Per quanto attiene al disegno di legge 374, che pure interviene sulla legge 13 aprile 1988, n. 117, si propone la modifica del primo comma dell'articolo 2, al fine di elidere le attuali limitazioni alle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali. La soppressione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo introducono, rispettivamente, il principio di responsabilità anche per quella parte di attività giurisdizionale relativa all?interpretazione delle norme e alla valutazione delle prove, così come richiesto dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Sono altresì rimodulate le ipotesi tipiche e tassative di colpa grave. Conseguentemente, si propone l?abrogazione dell?articolo 3. Le modifiche proposte all?articolo 4, lascerebbero in capo allo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, la presentazione dell?azione di risarcimento, mentre con le puntuali modifiche introdotte al secondo comma del medesimo articolo 4, si prevede che l?azione risarcitoria possa essere avviata esclusivamente quando sia definitivamente concluso il procedimento giurisdizionale per il quale sia stata intentata l?azione risarcitoria. Al contempo si eliminano però i termini perentori entro i quali è possibile avanzare l'azione risarcitoria e sono altresì soppressi gli oneri procedurali propedeutici alla presentazione dell?azione medesima. In proposito, con particolare riguardo ai

termini, si prevede la soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell?articolo 4. Sono altresì abrogati gli articoli 5 e 6. La proposta di modifica del primo comma dell?articolo 7, tende a rendere effettiva la responsabilità in capo al giudice. Infine, con la proposta di modifica del secondo comma dell'articolo 8, si assoggetta l?azione di rivalsa alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (*PD*) si sofferma sul disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 modifica la legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47): in particolare, estende in via generale l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line,* registrate presso le cancellerie dei tribunali, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive e modifica la disciplina della rettifica; inoltre, prevede una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line*; si stabilisce che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico o della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il direttore, o comunque il responsabile ? in caso di richiesta dell'autore ? è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica. Si introduce quindi la modifica dell'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica.

Quanto al risarcimento del danno, il disegno di legge 1119 prevede che, per la sua determinazione in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, il giudice tenga conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in due anni.

L'articolo 1 infine - abrogando l'articolo 12 della legge del 1948 - ridefinisce il quadro delle diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisivo è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro (oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall'articolo 595, terzo comma, del codice penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro). Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro; le medesime pene si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile del

quotidiano che, a seguito della richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di eseguire la rettifica secondo le modalità prescritte.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica il codice penale. In particolare, si modifica l'articolo 57, prevedendo la responsabilità del direttore o del vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché delle testate giornalistiche *on-line* registrate, per i delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

Inoltre, è modificato l'articolo 594 del codice penale, sull'ingiuria, eliminando la pena della reclusione prevedendo la sanzione della multa fino ad un massimo di 5.000 euro. E' modificato anche l'articolo 595, in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge modificano il codice di procedura penale.

In particolare l'articolo 3 modifica l'articolo 427, con una specifica disposizione relativa all'ulteriore condanna che il giudice può infliggere al querelante nel caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. La disposizione prevede che il giudice possa disporre anche il pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 a 10.000 euro.

L'articolo 4 modifica l'articolo 200, con l'estensione della disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'altro relatore, CALIENDO (*FI-PdL XVII*), osserva che il testo del disegno di legge n. 1119, proveniente dalla Camera dei deputati, ha il pregio di fornire tutela alla persona offesa dal reato di diffamazione, soffermandosi sulle modalità di esecuzione della rettifica e tutelando la posizione processuale del soggetto passivo del reato diffamatorio. Ritiene utile, tuttavia, precisare sin da ora che nel testo paiono sussistere talune aporie e imprecisioni, che potranno trovare soluzione mediante l'attività emendativa in Commissione. Si riferisce, innanzitutto, alla formula con cui si intende modificare il quarto comma dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948. Tale disposizione disciplina gli effetti della rettifica, ma tende a introdurre un caso di non punibilità nell'evenienza in cui stiano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche, "anche spontaneamente". L'attenta distinzione tra la rettifica che ha luogo in seguito all'ordine del giudice e quella che invece viene compiuta di propria iniziativa dall'autore della diffamazione va accuratamente delineata, proprio perché i due casi non possono essere affatto accomunati, soprattutto in quanto ne deriverebbe una forma di esimente. Precisa poi che in merito alla prescrizione biennale, essa riguarda la sola azione civile. Infine, si sofferma sul tema dell'esercizio delle funzioni di controllo, che attualmente sono demandate alle procure generali presso le Corti d'appello. In proposito il disegno di legge n. 845 a firma del senatore Chiti e di altri senatori, reca, all'articolo 2, l'istituzione di un Giurì per la correttezza dell'informazione, organo collegiale costituito presso ogni distretto di Corte d'Appello. Svolge da ultimo qualche breve riferimento, che può essere preso in considerazione riguardo al testo di ognuno dei disegni di legge sottoposti all'esame congiunto della Commissione, sulla necessità di coordinare la disciplina sanzionatoria contenuta nell'articolo 595 del codice penale e le norme che prevedono sanzioni anche accessorie recate dalla legge sulla stampa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, su richiesta dei relatori, annuncia che le relazioni introduttive sui disegni di legge nn. 1081 e 1115, in materia di amnistia ed indulto il cui esame potrà poi proseguire congiuntamente a quello dei disegni di legge n. 20 e n. 21, avrà luogo nella seduta pomeridiana di domani.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), in relazione allo svolgimento dell'odierna seduta notturna con all'ordine del giorno i disegni di legge n. 1052, 391 e 404, in materia di omofobia e transfobia, ribadisce l'opportunità che non si concluda la discussione generale senza che prima il Governo abbia fornito i dati che egli ha più volte richiesto, per verificare se esista effettivamente un'emergenza sociale connessa ai fenomeni di omofobia e ad atti conseguenti di violenza contro la persona. Proprio in ragione della necessità di non dare per chiusa la fase della discussione generale, auspica che non sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario FERRI conferma che farà in modo di far pervenire alla Commissione i dati richiesti dal senatore Giovanardi nei tempi più celeri possibili.

Il presidente PALMA ricorda al senatore Giovanardi che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, era stato definito un calendario di sedute volte a svolgere e concludere la fase della discussione generale sui molti provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, di cui era stato sospeso l'esame a causa dei vincoli regolamentari imposti dalla sessione di bilancio. È pertanto evidente che, come da accordi intercorsi con i Gruppi e con il singoli senatori iscritti a parlare su ciascun disegno di legge, al termine dell'odierna seduta notturna potrà essere dichiarata conclusa la discussione generale, non senza garantire tuttavia ad altri senatori che intendano prendere parte alla seduta medesima la possibilità di intervenire. Una volta conclusa la discussione generale, potrà quindi essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, così come preannunciato in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ribadisce una volta ancora il rilievo assoluto che assume la richiesta di dati conoscitivi rivolta al Governo, cui il sottosegretario Ferri ha garantito di far fronte quanto prima.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,

- ritenuto che con il provvedimento in esame si provvede ad apportare alcune correzioni necessarie alla luce di modifiche intervenute dopo l?entrata in vigore dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, tenendo in particolare riguardo gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale determinati dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale, relativi alla soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino; avendo riguardo, del pari, all?istituzione della nuova sede in Aversa del Tribunale di Napoli Nord;

- tenendo conto altresì, per la costituzione delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello, dell?utilizzazione delle liste dei giudici popolari, già formate ai sensi dell?articolo 23 della legge 287 del 1951, sino a sei mesi dopo l?entrata in vigore del decreto;

- rilevato che si introduce una deroga al requisito di legittimazione per i trasferimenti dei magistrati, previsto dall?articolo 194 dell?Ordinamento Giudiziario, delegando al Consiglio Superiore della Magistratura di stabilire "i criteri di selezione per la copertura dell?organico" del Tribunale di Napoli Nord e della relativa Procura. Ancorché la norma risulti giustificata dall?intento di assicurare al più presto la funzionalità dei citati uffici giudiziari, appare opportuno, per evitare riflessi negativi sugli altri uffici, prevedere che la deroga operi per la copertura dell?80 per cento dei posti in organico;

- osservato che si adottano opportune disposizioni in ordine al trasferimento dei giudici onorari dei tribunali e dei vice-procuratori onorari e che si prevede una modifica dell?articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2012 con due disposizioni processuali transitorie volte ad evitare contrasti interpretativi sulla competenza. Queste disposizioni potrebbero essere integrate nel senso che segue:

- "a) il nuovo comma 2-*bis* dell?articolo 9 può essere utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa esclude ogni ulteriore ambiguità nella materia. Un criterio di individuazione dell?ufficio competente potrebbe espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: nei casi in cui una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo salda , per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;

- b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell?articolo 9) appare utile ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni. Si potrebbe inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo carico di grandi numeri di affari in fase di avvio dell?ufficio. La competenza dell?Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che

ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell?Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, è auspicabile limitare la nuova competenza territoriale dell?Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l?entrata in vigore del primo decreto legislativo correttivo. Appare infine opportuno, in particolare, introdurre un ulteriore comma all?articolo 8 del seguente tenore: con il quale si stabilisce che l?istituzione del Tribunale di Napoli Nord non dispiega effetti sulla competenza dell?Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo su cui si esprime parere;

- considerato che gli interventi correttivi, integrativi e di coordinamento proposti, ancorché siano da condividere e necessitino delle integrazioni dianzi indicate, risultano minimali rispetto alle aspettative suscitate dall?approfondito confronto intercorso con il Ministro della Giustizia, sin dall?insediamento del Governo;

- ritenuto, preliminarmente che tutti i componenti della Commissione avevano in passato privilegiato - rinviando l?approvazione, con due sole astensioni, del disegno di legge di proroga della data di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 - l?interlocuzione con il Ministro, auspicando che gli interventi correttivi suggeriti (sulla base di specifici rilievi ispirati ad assicurare maggiore efficienza del Sistema Giustizia e dei singoli Uffici giudiziari, maggiori risparmi di spesa, effettiva tutela dei diritti dei cittadini senza trasferire sui medesimi costi di un servizio essenziale che lo Stato è chiamato a garantire), potessero essere accolti anche in considerazione della necessità, più volte manifestata dal Ministro della Giustizia, di alcune necessarie correzioni;

- considerato, peraltro, che, negli incontri svolti con il Ministro della Giustizia, nonostante sia stata rappresentata la posizione critica circa la decisione di totale soppressione di tutte le sezioni distaccate (in forza di una interpretazione che non risulta pienamente conforme ai criteri di delega e, comunque, foriera di ulteriori gravi inefficienze), si era pervenuti a valutare soluzioni che, pur confermando la soppressione delle sezioni distaccate, riducessero, in gran parte, le conseguenze negative per l?efficienza del sistema;

-

- tenuto conto che tali soluzioni erano conformi, tra l?altro, alle *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità,* redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l?efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d?Europa, che da un lato riconosce il valore dell?accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (§ 1.2 del documento CEPEJ-GT-QUAL(2013)2), dall?altro prescrive che "dover presenziare a un?udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia (§ 2.3.4 del medesimo documento).

Rileva altresì ribadire che, con il parere reso in data 31 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo, poi entrato in vigore quale decreto legislativo n. 155 del 2012, dalla Commissione Giustizia del Senato della XVI Legislatura e che questa Commissione condivide, era stata rappresentata la necessità di non sopprimere le sezioni distaccate che avessero un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006 ? 2010, di oltre 4.000 sopravvenienze. Una diversa considerazione di tale criterio, eventualmente elevando il dato relativo alle sopravvenienze, che avrebbe comportato la soppressione di un numero tra le 190 e le 200 sezioni distaccate su 220, poteva essere sviluppata se si fosse abbandonata l?errata valutazione secondo la quale le sezioni distaccate non hanno sino ad ora offerto validi risultati o che siano state causa di inefficienza. Tale valutazione, invece, appare sorretta solo dalla preoccupazione di non poter fare fronte alle pressioni

localistiche delle restanti sezioni che sarebbero state soppresse e che non tiene conto delle specifiche indicazioni provenienti da dirigenti di Uffici giudiziari, da Consigli dell?Ordine degli Avvocati, nonché degli effettivi dati statistici concernenti la reale efficienza, documentata per diversi decenni, che ha caratterizzato l?attività giudiziaria svolta da alcune sezioni, con indici elevati di sopravvenienza (si citano a titolo di esempio le sezioni di Eboli, Desio, Pozzuoli, Marano di Napoli, Rho, Pontedera, Viareggio, Cesena, Aversa, Caserta e Marcianise ed altre);

- ritenuto che, comunque, una diversa considerazione dovrebbe riguardare le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio (in particolare Ischia tenuto conto del numero di abitanti), per l?impossibilità, in alcuni giornate, di raggiungere dalle isole la terraferma, per cui è opportuno assicurare l?attività giudiziaria in loco prevedendosi l?applicazione di magistrati. In proposito, è appena il caso di sottolineare le conseguenze estremamente negative connesse agli eventuali rinvii processuali dovuti ad assenze ingiustificate;

- ritenuto che, con il citato parere adottato dalla Commissione giustizia della XVI Legislatura si evidenziava come "*nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle "specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale" e del "tasso di impatto della criminalità organizzata" e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;*
che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante"
osservato che in applicazione di tali rilievi venivano segnalate alcune modifiche allo schema di decreto legislativo, cui veniva condizionato il parere favorevole, e che esse sono state accolte solo in parte con l?emanazione del citato decreto legislativo n. 155/2012. In particolare, vennero indicati sei Tribunali (Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari e Paola) che non dovevano essere soppressi in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata ivi concentrata.
Il menzionato decreto legislativo n. 155 del 2012, inspiegabilmente (dal momento che non risultavano né risultano ora evidenti differenze che possano giustificare l?opzione) ha accorpato Rossano a Castrovillari. Pertanto, dei tre Tribunali (Lucera, Cassino e Vigevano), di cui si suggeriva il mantenimento in ragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, è stato mantenuto solo Cassino. Degli altri suggerimenti non si è tenuto conto, nemmeno di quelli che non incidevano sul numero dei tribunali da sopprimere ma solo sugli accorpamenti e sulle modifiche dei territori di competenza, peraltro, in gran parte, evidenziati dai dirigenti degli Uffici giudiziari e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati;

- ritenuto che il Ministro della giustizia, con successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell?articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, ha disposto l?utilizzazione di diversi immobili degli Uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi e, nel mese di settembre 2013, ha

autorizzato, oltre all?utilizzazione degli immobili, la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitato di sedi già soppresse nell?ambito della riforma della geografia giudiziaria. Tali sedi sono state individuate sulla base di criteri oggettivi: territorio di riferimento con più di 180.000 abitanti (è il caso di Alba e Pinerolo in Piemonte, Vigevano in Lombardia e Bassano del Grappa in Veneto) ovvero una sopravvenienza media annuale di oltre 6.800 (è il caso dei Tribunali di Chiavari e Sanremo in Liguria; di Lucera in Puglia e di Rossano in Calabria.In quest?ultimo caso la soppressione si configura come palese violazione delle citate *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità,* redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l?efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d?Europa, visto che la distanza da Castrovillari è di 60 chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario, superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagevole (paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzi pubblici di collegamento né reti ferroviarie;

- ritenuto che tali provvedimenti, con i quali veniva autorizzata la prosecuzione dell?indicata attività giudiziaria, sono stati, in alcuni casi, contestati e disapplicati dai dirigenti degli Uffici giudiziari, determinando ulteriori problemi e causando il disorientamento negli operatori di giustizia. Al riguardo, il caso del Tribunale di Rossano è particolarmente deplorevole, visto che l?autorizzazione ha riguardato anche la trattazione dei procedimenti penali, eppure il relativo decreto è stato inspiegabilmente disatteso dal presidente del tribunale di Castrovillari. Che la decisione sulla proroga di utilizzo dei locali vada invece letta in termini di obbligo ? e non certo di facoltà in capo al Presidente dell?Ufficio accorpante ? è peraltro confermato dal T.A.R. Veneto: con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013, quel consesso ha infatti dichiarato che sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativo impugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall?ordine degli avvocati di Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza.
In generale, resta la constatazione che tali provvedimenti riguardavano quasi tutti i tribunali per i quali la Commissione giustizia aveva espresso, con il citato parere del 31 luglio 2012, indicazione contraria alla soppressione, in ragione della specificità territoriale del bacino di utenza, dell?incidenza eccessiva sui costi dell?amministrazione della giustizia e su quelli indotti a carico di altre amministrazioni o persino sui cittadini;

- ritenuto che è norma di buona amministrazione considerare rilievi di migliore efficienza e di minor incidenza di costi sui cittadini quando sono supportati da precise indicazioni, senza considerare quelle indotte da ragioni di interessi localistici. Anche per tale ragione, saranno modificate e corrette alcune indicazioni formulate con il più volte citato parere della XVI Legislatura, auspicando che il Ministro della Giustizia voglia riconsiderare, alla luce delle proposte di seguito indicate, la scelta di accentramento per alcuni Tribunali (ad esempio Busto Arsizio) di bacini di utenza che rasentano o superano un milione di abitanti, quando, com?è noto, i grandi Uffici giudiziari determinano e favoriscono aeree di deresponsabilizzazione e di inefficienza (basti confrontare i dati statistici relativi alla produttività pro-capite, risultante in particolare dal rapporto tra procedimenti definiti dall?ufficio e il numero dei magistrati dell?ufficio). Proprio in tale prospettiva, sarebbe stato auspicabile un decongestionamento delle aeree metropolitane di Roma e Milano;

- ritenuto che saranno riportate le modifiche di competenza territoriale per ciascun tribunale di cui si propone il ripristino e che sono state individuate alla luce dei criteri indicati dal Ministero della giustizia a fondamento delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012, ma il ripristino dei tribunali di seguito indicati risulta giustificato anche a prescindere dall?accoglimento, in tutto o in

parte, delle modifiche di competenza territoriale, indicate nella prospettiva di una maggiore efficienza;

- ritenuto che, come già rappresentato al Ministro della giustizia, la riforma complessiva dell?organizzazione giudiziaria potrà rimediare ai segnalati problemi di inefficienza solo con l?esclusione dalla soppressione dei tribunali oltre menzionati e con la previsione che nelle sedi dei tribunali che dovessero rimanere soppressi siano istituite sezioni distaccate o, comunque, siano istituiti Uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la celebrazione dei procedimenti civili e penali o, quantomeno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Quella indicata costituisce una soluzione che, da un lato ridurrebbe le disfunzioni indotte, in termini di efficienza, dalla soppressione di tutte le sezioni distaccate e, dall?altro, migliorando le condizioni per il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, in particolare dei processi civili, inciderebbe su una causa, non ultima, di legittimazione delle organizzazioni criminali, quali quelle mafiose e camorristiche, come contropoteri in grado di assicurare la tutela dei diritti, non essendo tutti i cittadini nelle condizioni di poter attendere i tempi non brevi della nostra giustizia. In tale prospettiva, si ritiene opportuno rivedere la scelta della soppressione del Tribunale di Tolmezzo che contava su una competenza territoriale di notevole ampiezza (oltre 2.169 Km quadrati), relativa, peraltro, anche al confine di Stato e che interessava Comuni con rilevanti distanze dal tribunale accorpante; si ritiene altresì opportuno rivedere la scelta della soppressione del tribunale di Modica;

- ritenuto che le preoccupazioni sopra evidenziate risultano condivise dagli operatori di giustizia e da gran parte dei cittadini come risulta anche dall?iniziativa referendaria per l?abrogazione della riforma, assunta da diverse Regioni e ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione. La Commissione, la quale ha sempre condiviso la necessità della riforma per un sistema di giustizia efficiente, sottolinea che, nella stessa ottica, ha formulato e confermato alcuni correttivi in linea con lo spirito della riforma. Tali correzioni, le quali, pur tenendo conto di problemi strutturali di alcuni uffici e di determinati territori, si fanno carico dell?efficienza del sistema giustizia nel suo complesso, con l?intento di realizzare in tutto il territorio nazionale parità dei cittadini nell?accesso alla giustizia e garanzia di ricevere pari tutela, in particolare in relazione ai tempi del processo.

- ritenuto inoltre di dover ribadire la necessità dell?abrogazione del comma 3 dell?articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e della soppressione dell?inserimento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d?Appello di L?Aquila nella tabella A, allegata anche al decreto sottoposto al parere, si rileva che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l?esercizio della delega e non soltanto il differimento dell?efficacia. Quest?ultima costituisce una modifica richiesta non solo al fine di una maggiore conformità ai criteri di delega, ma perché entro il termine indicato dalla legge di delegazione, sia possibile effettuare un?approfondita valutazione delle situazioni infrastrutturali sconvolte dal terremoto. Viceversa, l?adozione immediata della nuova geografia giudiziaria, non considerando l?effettiva realtà, potrebbe sortire gravissime conseguenze sull?efficienza del servizio. Tali effetti potrebbero riflettersi direttamente sui cittadini.

- ritenuto, altresì, che hanno dato luogo a problemi interpretativi le disposizioni di cui all?articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare, in ordine al requisito della legittimazione triennale per coloro che, quali perdenti posto, abbiano chiesto, ai sensi dell?articolo 6 comma 2 lett. c), di essere assegnati "alle funzioni svolte prima del conferimento dell?incarico nell?ufficio in cui prestava precedentemente servizio" ovvero per i magistrati, che non avendo esercitato nessuna delle opzioni previste dall?art. 6 commi 1 e 2, siano stati destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell?ambito della nuova circoscrizione scaturita dall?accorpamento ad altro ufficio, per cui risulta opportuna un?esegesi, ove necessario con una norma di interpretazione autentica, secondo cui la disposizione di cui al comma 4 dell?art. 6, (il quale, peraltro, si riferisce solo

a "nuove destinazioni") deve intendersi nel senso che vanno considerate nuove destinazioni, ai fini della legittimazione prevista dall?art. 194 della disciplina dell?ordinamento giudiziario, soltanto le opzioni esercitate ai sensi dell?articolo 6 comma 2 lettere a) e b). Per quanto concerne le ipotesi previste dall?articolo 6 comma 2 lett. c) e dall?articolo 6 comma 3, ai fini del medesimo articolo 194, si tiene conto del periodo di permanenza nell?ufficio di provenienza prima della presa di possesso nell?ufficio soppresso, sommato a quello nel medesimo ufficio dopo la soppressione o a quello di permanenza nell?ufficio accorpante.
Tanto premesso, la Commissione esprime parere favorevole subordinato all?accoglimento delle seguenti condizioni:
a) in punto di principio, si ricorra all?esercizio del decreto legislativo delegato di correzione ed integrazione nei termini prescritti dall?articolo 1, comma 5 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e non si provveda ad adottare, se non per casi eccezionali, decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica della geografia degli uffici giudiziari. La Commissione conviene su tale indicazione di metodo al duplice fine di garantire l?effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari e, per evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l?organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici;

b) siano apportate al provvedimento in esame le correzioni ed integrazioni indicate in premessa;

c) sia ripristinato in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata il seguente tribunale:Rossano;

d) siano ripristinati in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

1) *Lucera***.** Si raccomanda sianoaccorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione complessiva di 328.240 abitanti.
Si precisa che così operando il tribunale di Foggia rimane a copertura delle esigenze di una popolazione di 356.210 di abitanti. La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e perché, conservando il tribunale medesimo competenza su tutto il territorio del Gargano, evita l?attribuzione di costi che i cittadini sarebbero chiamati ad affrontare qualora fossero costretti ad assumere come punto di riferimento giudiziario soltanto Foggia;

2) Vigevano. Si raccomanda l?accorpamento dei comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543 abitanti, per cui il circondario di Vigevano avrebbe una popolazione di 362.010 abitanti. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, assolve alle esigenze di una popolazione di 419.052 di abitanti. Si deve altresì tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese testimoniata peraltro da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3) Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta che assumerà la denominazione di tribunale dei Nebrodi. Si tratta di un tribunale che insiste in area montana servita solo da pessime

infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a "Cosa Nostra".

e) Siano ripristinati, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali*:*

*1) Alba***,** tenuto conto della valutazione già effettuata dal Ministro della Giustizia e rilevando anche che era stata già evidenziata l?illogicità della soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo) nella provincia di Cuneo che si estende su una superficie più ampia dell?intera regione Liguria;

*2) Bassano del Grappa***,**il quale accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224 abitanti, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che ammonta ad oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale costato oltre 12 milioni di euro. D'altronde, il sindaco di Bassano ha confermato al Ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

3) Pinerolo, che accorpa le parti di territorio più prossime alle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di almeno 300 mila abitanti, anche al fine di consentire di decongestionare il tribunale metropolitano di Torino.

4) Chiavari di cui si raccomanda l?ampliamento della competenza territoriale fino a Genova**.** Si tratta di una sede con un nuovo tribunale costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti.

5) Sanremo, che si raccomanda accorpi la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine, con carichi di lavoro di gran lunga superiori a quelli del tribunale accorpante, con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 300 detenuti, di cui oltre la metà stranieri.

6) Sala Consilina prevedendosi che sia inserito nel distretto di Corte d'appello di Salerno con accorpamento dei comuni finitimi già facenti parte della sezione distaccata di Eboli, così riducendo l?incidenza negativa sul tribunale di Salerno del trasferimento di un elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

f) Siano apportate, anche in considerazione delle previsioni che precedono, le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

1) al tribunale di Lagonegro vanno accorpati i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23.063 residenti, ritenuto che tale scelta è giustificata per la distanza da Potenza, per la popolazione residente e per le sopravvenienze, nonché per il territorio vasto e orograficamente disagevole;

2) i comuni della sezione distaccata di Rho, che integrano l?area metropolitana di Milano, siano accorpati al tribunale di Milano anziché al tribunale di Busto Arsizio in ragione non solo degli

efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale ma anche in considerazione dell?Expo previsto per il 2015;

3) i comuni della sezione distaccata di Casale Monferrato siano scorporati dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpati al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

4) i comuni della sezione distaccata di Chivasso siano attributi al circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che parte del territorio delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa dovrebbero essere accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

5) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390 abitanti), in luogo dei comuni della sezione di Cassano d'Adda, collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi privati, con Lodi;

6) i comuni della sezione distaccata di Palmanova siano mantenuti nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpati al Tribunale di Gorizia, per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale;
7) i comuni di Deruta e Marsciano vengano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché di quello di Spoleto in ragione del principio di continuità territoriale, mentre i comuni di Paciano, Città della Pieve, Piegaro qualora non venisse istituita la sezione distaccata di Orvieto, vengano accorpati al tribunale di Perugia anziché a quello di Terni;

8) nel circondario del tribunale di Cassino siano inseriti i comuni di Castelforte, Spigno Saturnia, Santi Cosimo e Damiano, Variano, Pietravairano, Tora e Piccilli, Caianello, Marzano Appio, Roccamonfina, Conca Campania. Gli altri comuni della soppressa sezione distaccata di Gaeta siano inseriti nel circondario di Latina.

9) i comuni afferenti alla sezione staccata di *Pontremoli* siano accorpati al tribunale di La Spezia in luogo del tribunale di Massa.

g) Sia previsto che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali, o quantomeno di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Analoga soluzione sia adottata per le soppresse sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.

h) Si raccomanda di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell?articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 nel senso indicato in premessa.

i) Sia disposta la soppressione del comma 3 dell?articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e il riferimento agli uffici del distretto della Corte di Appello di L?Aquila contenuto nella tabella A annessa al menzionato decreto legislativo e allo schema di decreto sottoposto a parere.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 04/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013
67ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) segnala l'inopportunità di tenere occupata la Commissione giustizia del Senato sulla discussione di provvedimenti concernenti la responsabilità civile dei magistrati che, a suo avviso, non costituisce una questione prioritaria per il sistema giustizia. Invece, i cittadini sono sopraffatti dai fenomeni di corruzione e dal dilagare della criminalità organizzata, nonché dalle lungaggini dei tempi di definizione dei processi.

Venendo al merito dei disegni di legge in esame, ritiene opportuno ricordare che la responsabilità civile dei magistrati è già prevista per i casi di dolo e colpa grave. La legge n. 117 del 1988 stabilisce che quella disciplina si applica a tutti i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e speciali, ma reca anche un'articolata disciplina in ordine al risarcimento del danno da parte dello Stato qualora si verifichino gravi errori giudiziari, con la facoltà di attuare il diritto di rivalsa sul magistrato che ha commesso l'errore cagionando il danno ingiusto. Ricorda altresì che i magistrati sono soggetti anche alle responsabilità penale, disciplinare e contabile.

Egli osserva che ogni ulteriore aggravamento della responsabilità civile dei membri dell'ordine giudiziario può compromettere i principi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura che, invece, costituiscono valori costituzionali da salvaguardare. Inoltre, paventa il rischio di sottoporre a odiose forme di ricatto i giudici e, in ultima analisi, il rischio di favorire la strisciante tendenza a una giustizia diversa a seconda del censo di chi adisce le vie legali.

Per quanto riguarda gli ammonimenti provenienti dalle istituzioni europee e, in particolare, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, precisa che l'Italia è stata chiamata a dare applicazione al principio di diritto europeo per cui tutti gli Stati membri sono responsabili dei danni arrecati ai singoli dalle pronunce giurisdizionali che violano, a vario titolo, il diritto dell'Unione. Ciò non significa, secondo l'oratore, che debba essere attribuita una responsabilità ai magistrati.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) osserva che tutte le forme di professione e, in generale, le attività umane sono sottoposte a forme più o meno gravi di responsabilità. Non è dunque giustificabile che gli errori giudiziari restino privi di conseguenze e che i loro responsabili siano al riparo da ogni conseguenza grazie alla responsabilità dello Stato, che si ripercuote, alla fine, sui diritti dei cittadini.

Ricorda, tra gli altri, l'errore giudiziario di cui fu vittima il compianto presentatore televisivo Enzo Tortora, rimasto privo di conseguenze per i magistrati che ne portano la responsabilità, anche storica e umana.

A suo avviso i richiami della giurisprudenza delle istituzioni europee confermano inevitabilmente il principio per cui non vi è esercizio di potere senza corrispettiva responsabilità.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il dibattito su una questione complessa quale la responsabilità civile dei magistrati debba essere scevro da ogni pregiudizio ideologico. Replicando alle osservazioni del senatore Cappelletti, osserva che il principio della responsabilità civile dei magistrati si è imposto nell'ordinamento a seguito del referendum abrogativo del 1987, cui ha fatto seguito la già citata legge Vassalli del 1988. Quest'ultima ha introdotto la responsabilità in via primaria dello Stato cui residua l'esercizio del diritto di rivalsa sui singoli magistrati. Tuttavia l'impianto di questo sistema non ha superato la prova di un'esperienza più che ventennale, tanto che è intervenuta più volte la giurisprudenza europea a tutela dei diritti dei singoli cittadini.

Il senatore Caliendo ricorda che dal 1988 risultano proposti solo 400 casi di responsabilità, dei quali appena 27 sono stati accertati e soltanto 4 risultano definiti con pronuncia di condanna.

Pertanto, salvo il principio del diritto di difesa e del pieno contraddittorio tra le parti processuali, si rendono necessarie ulteriori garanzie per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Ma tali guarentigie devono salvaguardare l'accertamento della verità processuale e non certo la persona del giudice.

Auspica che si possa pervenire all'approvazione di un'adeguata modifica del sistema attuale di disciplina della responsabilità dei magistrati, così da contemperare le esigenze e i diritti di tutti con un principio di responsabilità che gravi anzitutto sullo Stato garantendo tuttavia un effettivo diritto a rivalersi sui giudici di cui siano state dimostrate le responsabilità nell'esercizio delle funzioni.

Non può nascondersi, però, che i profili di criticità nell'attivazione della responsabilità dei magistrati sono indissolubilmente connessi all'aggravarsi del conflitto tra magistratura e potere politico, seguito alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione, approvata nel 1993.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) condivide i rilievi svolti dal senatore Caliendo e ribadisce la necessaria priorità di un intervento del legislatore sulla materia della responsabilità civile dei magistrati. Ciò non solo nel rispetto della sovranità popolare espressa direttamente attraverso l'approvazione del quesito referendario posto in votazione nel 1987, ma anche perché i dati richiamati dal senatore Caliendo impongono una profonda riflessione sull'effettività dei diritti connessi con il principio di cui al quarto comma dell'articolo 24 della Costituzione. In particolare, si sofferma sui confini da stabilire al libero convincimento del giudice che, per dettato costituzionale, è sottoposto solo alla legge, al di là dei casi di dolo o colpa grave.

Fermo restando il principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura, ritiene necessario definire una disciplina che preveda il principio della responsabilità dello Stato con la facoltà di rivalersi effettivamente sui magistrati che abbiano compiuto gravi errori. Considera altresì opportuno introdurre procedure di irrogazione di gravi sanzioni disciplinari al singolo giudice responsabile, per i casi di dolo e colpa grave.

Il presidente PALMA ritiene opportuno avanzare una richiesta al Ministro della giustizia affinché possa trasmettere alla Commissione i dati relativi alle azioni di responsabilità avverso i magistrati promosse dal 1988. In particolare sarà utile conoscere quante azioni abbiano superato il vaglio di ammissibilità e il numero effettivo delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni emesse a carico dello Stato. Da ultimo, appaiono rilevanti i dati concernenti le azioni di rivalsa esercitate dallo Stato nei confronti dei singoli magistrati. Infine, è opportuno avere piena contezza anche dell'entità dei ricorsi rigettati.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) condivide, in via generale, i rilievi svolti dal senatore Cappelletti circa l'assoluta intempestività di procedere all'esame dei disegni di legge in titolo, ritenendo del pari che ben altre siano le emergenze che gravano sull'intero sistema di amministrazione della giustizia in Italia. In particolare, si riferisce alle drammatiche questioni connesse al sovraffollamento carcerario e al dilagare di fenomeni corruttivi, che necessitano di immediate iniziative anche di carattere legislativo.

Con riguardo al fatto, più volte evocato, che l'ordinamento comunitario pretenderebbe l'introduzione di un sistema di attivazione della responsabilità diretta in capo agli appartenenti all'ordine giudiziario, precisa che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a ben vedere, non si è mai pronunciata in tal senso, ma ha semplicemente statuito la necessità che si predisponga un sistema di attivazione delle responsabilità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in violazione dei principi del diritto comunitario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare la vigente disciplina in materia di diffamazione a mezzo stampa, tenendo in piena considerazione l'evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione.

Si sofferma sul contenuto del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati, di cui apprezza uno degli elementi distintivi e cioè la previsione di una diversa tipologia di responsabilità di cui risponde l'autore del testo, rispetto a quella attivabile nei riguardi dei direttori di testate giornalistiche. Questo profilo non consente di trascurare l'opportunità di regolamentare i reati compiuti mediante la diffusione di articoli diffamatori sulla rete, che si configura come un'autentica zona franca ove proliferano i reati contro l'onore delle persone. Più in generale ritiene decisivo un bilanciamento tra i diritti all'immagine, all'onore e all'oblio, e la libera manifestazione del pensiero esercitata mediante le varie forme di comunicazione.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) manifesta apprezzamento, anche a nome del proprio Gruppo, perché il disegno di legge n. 1119, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dispone l'eliminazione della pena detentiva sostituendola con l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria nei casi di consumazione del reato di diffamazione previsto dall'articolo 595 del codice penale.

Tuttavia, esprime perplessità sulla redazione del terzo comma dell'articolo 13 del disegno di legge citato. Tale disposizione delinea una responsabilità ad identico titolo in capo all'autore primo della diffamazione e al direttore di testata che si rifiuta di pubblicare la rettifica, nonostante questa venga proposta da parte dello stesso autore del reato. Né poi le sembra opportuno fissare in due anni il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno. Da ultimo ritiene meritevoli di approfondimento i profili di responsabilità dei cosiddetti "titolisti", cioè di coloro i quali impongono all'autore la scelta del titolo dell'articolo di giornale che in seguito può rivelarsi di carattere diffamatorio. Si tratta di una sorta di responsabilità occulta, sulla quale occorre intervenire con apposite disposizioni. Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative che potranno corrispondere all'esigenza prospettata.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), in qualità di relatore mette in evidenza due profili appena dai primi interventi in discussione generale. Il primo concerne l'opportunità di individuare con chiarezza quali siano le norme capaci di dispiegare effetti di deterrenza contro il proliferare degli scritti diffamatori pubblicati mediante ogni mezzo di comunicazione di massa. Un secondo approfondimento merita di essere compiuto per fornire protezione al diritto all'oblio che da gran parte della dottrina è riconducibile ad uno dei limiti oggettivi alla libertà di manifestazione del pensiero, protetta dall'articolo 21 della Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1081) ***BARANI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1115) ***BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20 e 21, congiunzione con l'esame dei disegni di legge n. 1081 e 1115 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1081 e 1115, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 20 e 21 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 15 ottobre.

Il presidente PALMA, propone di esaminare in forma congiunta anche i disegni di legge nn. 1081 e 1115.

Conviene la Commissione.

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra il disegno di legge n. 1081, d'iniziativa del senatore Barani, che prevede, all'articolo 1, l'ambito di applicazione dell'amnistia.

In particolare, l'amnistia si applicherebbe ai reati la cui pena massima non ecceda il limite di sei anni e con riferimento a fatti commessi entro il 30 settembre 2013; i disegni di legge nn. 20 e 21 invece limitano l'amnistia ai reati puniti nel massimo con una pena edittale non superiore a quattro anni. Inoltre, il testo di iniziativa del senatore Barani, derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 151 codice penale, estende l'amnistia anche ai recidivi. Tuttavia gli effetti della legge non si applicherebbero ai condannati per delitti di particolare pericolosità sociale elencati all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Del pari, l'amnistria non troverebbe applicazione qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame disciplina le modalità attraverso le quali deve essere computata la pena ai fini dell'applicazione dell'amnistia, con precisi riferimenti alla recidiva e alle circostanze aggravanti. In particolare, non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa. Si tiene conto, invece, dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, o dalle circostanze ad effetto speciale. Rilevano altresì le circostanze attenuanti di cui all'articolo 98 del codice penale e le circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 4) e 6) del codice penale per i reati contro il patrimonio. Infine, si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace.

L'articolo 3 disciplina l'indulto, che è invece concesso nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive e non superiore ad euro 12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. Inoltre, l'indulto è concesso nella misura non superiore a otto anni ai collaboratori di giustizia, anche se condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della citata legge n. 354 del 1975 o ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale. Tuttavia, per i collaboratori di giustizia, sono previste particolari limitazioni dell'articolo 5 del disegno di legge.

Infine gli articoli 6 e 7 elencano i casi di esclusione o revoca dell'indulto. In particolare, l'indulto è revocato se il beneficiario commette entro cinque anni un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a tre anni. Per gli stranieri la revoca è prevista qualora, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, avvenga il rientro illegale nel territorio dello Stato.

Il disegno di legge n. 1115, d'iniziativa dei senatori Buemi e altri, stabilisce la concessione

dell'amnistia differenziando i limiti di applicabilità. Infatti, per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2012 l'amnistia si applica ai delitti per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni. Invece, per tutti gli altri reati, una condizione per l'applicabilità dell'amnistia è rappresentata dal limite di pena non superiore, nel massimo, a sei anni.

Nel disegno di legge è prevista un'articolata disciplina dei casi di esclusione dall'amnistia, mentre il computo della pena è effettuato in modo analogo a quello dettato dalle disposizioni del disegno di legge n. 1081 dianzi illustrato.

Per quanto riguarda l'indulto, il disegno di legge n. 1115 prevede la possibilità di cui all'articolo 174, primo comma, del codice penale, della commutazione del residuo di pena detentiva, pari o inferiore a quattro anni, in lavoro sostitutivo di pubblica utilità. E' prevista anche la commutazione parziale della pena fino a sei anni in lavoro sostitutivo con riferimento ai delitti contro il patrimonio, purché ricorrano determinate condizioni. In questo caso, le cause di esclusione dell'indulto sono le stesse dell'amnistia. Tuttavia, occorre dare conto che l'indulto per commutazione si applica anche ai recidivi, in quanto il disegno di legge esclude dall'ambito di applicazione la clausola di salvaguardia di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale la quale, in verità, sarebbe relativa all'amnistia.

Da ultimo, la relatrice si dichiara comunque scettica sull'opportunità di condurre ad approvazione un provvedimento di amnistia, ritenendo che esso possa essere preso in considerazione solo nel quadro di un più complessivo intervento volto a attenuare l'emergenza carceraria. Ciò premesso, si dichiara disponibile sin da ora a rimettere l'incarico di relatore.

Il presidente PALMA invita la senatrice Ginetti a valutare, nel seguito dei lavori, se non vi siano le condizioni per mantenere, per il momento, il ruolo di relatrice insieme con il senatore Falanga, dal momento che il disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, nel testo già approvato dalla Commissione, potrà essere auspicabilmente esaminato in tempi brevi dall'Assemblea. Alla luce dei tempi di esame di tale provvedimento, cui la senatrice Ginetti sembra collegare le proprie riserve sul merito dei disegni di legge di amnistia e indulto, la stessa relatrice potrà valutare se mantenere l'incarico.

La senatrice GINETTI (*PD*) accoglie l'invito rivoltole dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA GIA' PREVISTA PER DOMANI

Il presidente PALMA informa che in seguito alle modifiche al calendario dei lavori del Senato per la settimana corrente, deliberate dalla Conferenza dei Capigruppo, la seduta della Commissione, già prevista per le ore 14 di domani, si terrà alle ore 16 di oggi con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 10/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013
70ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 4 dicembre.

La senatrice GINETTI (*PD*) richiamandosi all'analisi comparata degli istituti che regolano la responsabilità civile dei magistrati nei principali Paesi europei, rileva che, nella grande maggioranza dei casi, tale forma di responsabilità è solo a titolo di dolo o di colpa grave. In tal senso, dunque, la legge n. 117 del 1988, la cosiddetta "legge Vassalli", regola la materia in modo conforme a quella delle principali democrazie continentali. Quanto alle scelte di politica giudiziaria, auspica che si concentri l'attenzione su iniziative volte a rendere effettiva la responsabilità disciplinare, sgravando così il tema dell'illecito civile derivante dall'attività giurisdizionale da eccessive aspettative di

rendimento. Per altro verso, considera decisivo predisporre interventi integrati e coerenti volti a garantire uno smaltimento dei carichi pendenti e una riduzione omogenea dei ruoli delle controversie a carico degli uffici della magistratura giudicante. In questo senso la Commissione dovrebbe fornire il proprio apporto di conoscenza e indirizzo per condurre definitivamente a regime il processo di informatizzazione dei fascicoli di udienza, nonché elaborare ulteriori misure di riduzione del contenzioso in sede civile e penale e di quello avanti le altre magistrature. Ribadisce il nesso tra i tempi di definizione delle controversie e la riduzione dei rischi di errori giudiziari che espongano gli appartenenti all'ordine giudiziario alla responsabilità per fatto illecito. Da ultimo, a suo giudizio, occorre fugare ogni equivoco sui termini della responsabilità italiana per il mancato rispetto del diritto dell'Unione europea che sarebbe determinato, secondo alcuni, dalla disciplina recata dalla legge n. 117 del 1988. Infatti, la procedura d'infrazione attivata dai competenti organi dell'Unione europea non implica affatto una ridefinizione dei titoli di responsabilità di cui rispondono i magistrati, né tanto meno impone l'introduzione di una responsabilità diretta a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario. Si tratta, piuttosto, di consentire che i profili di responsabilità nell'esercizio dell'attività giurisdizionale possano estendersi anche al mancato rispetto del diritto dell'Unione europea e non solo al danno ingiusto causato dalla violazione di norme di diritto interno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 4 dicembre.

Il presidente PALMA rende noto che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi, che reca norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti *on line*. Propone che i relatori, senatori Caliendo e Filippin, prendano visione del testo e, dopo averne illustrato i contenuti alla Commissione possano eventualmente proporne la congiunzione dell'esame con i disegni di legge in titolo.

Nessuno avanzando osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che si debba valutare il testo approvato dalla Camera dei deputati senza ritenerlo intangibile, ma prendendo comunque atto che esso è riuscito a risolvere non poche delle questioni che, già dalla scorsa legislatura, sono all'attenzione delle Camere in materia di sanzioni

penali derivanti da reati di diffamazione a mezzo stampa. Naturalmente, vi è da ricercare un equilibrio tra l'esercizio al diritto all'informazione, situazione giuridica soggettiva in continua evoluzione per via dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, e la tutela dell'onore dei singoli, cui deve essere garantita un'effettiva forma di tutela mediante una pluralità di istituti. In proposito, ritiene che l'ipotesi di una depenalizzazione dell'intero novero delle condotte diffamatorie minerebbe alla base l'impostazione della proposta legislativa approvata presso l'altro ramo del Parlamento. Di quel testo ritiene apprezzabile l'opzione di fondo, volta ad escludere in radice l'applicabilità delle pene detentive e a sostituirle con quelle pecuniarie. In proposito, non gli appare eccessiva, la misura di 60 mila euro per la pena più severa per il reato di diffamazione. Altro profilo di rilievo attiene al rapporto tra editore e giornalista, ridefinito nei termini generali delle aspettative di responsabilità. Se è vero, da un lato, che la posizione del giornalista, specialmente per i periodici e i quotidiani, non è semplicemente da considerare come servente un indirizzo di testata riconducibile all'editore, è altrettanto vero che l'esercizio della libertà di stampa implica l'attribuzione di puntuali responsabilità che non possono essere indebitamente attribuite solo all'uno o all'altro dei due soggetti coinvolti nella pubblicazione. Di qui la doverosa attenzione che la Commissione dovrà prestare alle sanzioni derivanti dalla consumazione in prima persona dei reati diffamatori e a quelle che discendono dagli obblighi di vigilanza, in capo agli editori e ai direttori di giornale. Rileva, quindi, che il tema - più volte evocato - delle sanzioni per le diffamazioni consumate in rete implica un impegno notevole per regolare le diverse fattispecie riconducibili alle attività dei *blog* e dei *social network.* In proposito, annuncia sin da ora di convenire sulla proposta, avanzata dal presidente Palma, che i relatori possano valutare il contenuto del disegno di legge n. 903 ed eventualmente proporne l'esame congiunto con i disegni di legge in titolo. Più in generale, ritiene che la scelta legislativa adottata dalla Camera dei deputati e contenuta nell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, come riformulato, possa essere suscettibile di modifiche, mediante emendamenti che non si limitino a disciplinare le pene per la diffamazione compiuta mediante testata giornalistica *on line*. Precisa, infine, che ogni iniziativa volta a comprendere nelle fattispecie incriminatrici alcune modalità di esercizio della libertà di espressione su *internet,* non dovrà comunque risolversi in forme surrettizie o implicite di censura.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma specificamente sulle sanzioni penali previste dalla legge n. 47 del 1948, come modificata dal disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene condivisibile l'opzione normativa volta a sostituire le pene detentive con quelle pecuniarie. Tuttavia, si domanda se non sia opportuno disciplinare con maggior rigore l'ammenda o la multa da comminare contro gli autori delle diffamazioni reiterate, fenomeni particolarmente odiosi che espongono l'onore del singolo a un danno spesso irreversibile, ponendolo in condizioni di minorata difesa di fronte ad autentiche campagne mediatiche condotte da più giornalisti o persino da più testate giornalistiche. Avverso tali reiterati atti diffamatori, il diritto alla rettifica o al risarcimento del danno si rivelano spesso privi di qualunque effettività e capacità di ristoro.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), con riferimento alle ipotesi di inasprimento sanzionatorio, prospettate dal senatore Giovanardi con riguardo alle condotte plurime integranti diffamazioni reiterate, osserva che la disciplina generale del codice penale sulla recidiva e sul concorso omogeneo di reati preservano la possibilità di un'idonea azione deterrente. Esprime invece rilievi critici sul termine breve di prescrizione del diritto di rettifica. Tale termine, di due giorni, previsto ai sensi di una nuova disposizione che si vorrebbe introdurre all'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, per la pubblicazione in rettifica nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni, decorrerebbe dalla richiesta e appare particolarmente gravoso, non tenendo conto, in particolare, della varietà dei tempi di pubblicazione delle dichiarazioni su *internet,* semprelegate al tipo di mezzo di comunicazione impiegato. Raccomanda quindi estrema prudenza a chi intenda allargare le fattispecie incriminatici, previste nel disegno di legge n. 1119, anche alle modalità di espressione su *internet*,diverse dalle testate giornalistiche *on line.* Infatti, le implicazioni normative connesse con l'estensione dell'ambito di

applicazione delle sanzioni penali anche ai *blog* e ai *social network* sono tali da non consentire una modalità univoca di redazione delle norme che accomuni le condotte diffamatorie consumate con tutti i modi di comunicazione attivi sulla rete.

Il senatore AIROLA (*M5S*), nel concordare con le opinioni espresse dal senatore Buccarella, ricorda che, anche nel corso del recente incontro svoltosi con l'Alto Commissario Onu per i Diritti umani, Frank La Rue, è stato affrontato il tema delle norme di contrasto contro le diffamazioni consumate, secondo varie modalità, attraverso la rete. È del resto noto che occorre prestare attenzione al problema dei *server*, che implica anche una regolazione sovranazionale delle sanzioni da comminare avverso i reati contro l'onore commessi in rete. Ne discendono poi complessi problemi per l'individuazione del foro di competenza, la qualificazione delle condotte, la riconducibilità della responsabilità penale e quindi della sanzione ai gestori di rete. Sottolinea altresì che l'introduzione di sanzioni penali squilibrate rispetto a quelle irrogate in altri ordinamenti, determina rischi per l'effettiva fruizione della libertà di espressione e genera autentiche incoerenze nell'intero sistema repressivo delle condotte diffamatorie. Conclude richiamando l'esigenza che le sanzioni previste dal disegno di legge n. 1119 siano tali da non creare squilibri nell'esercizio dei mezzi di tutela del proprio onore, tra le personalità pubbliche e i singoli cittadini, ai quali è necessario garantire un eguale ed efficace accesso a mezzi di tutela come la rettifica e i rimedi risarcitori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore GIOVANARDI (*NCD*) illustra lo schema di decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 e riguarda il diritto all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali. La delega conferita al Governo è prevista dalla legge 6 agosto 2013, n. 96. E' noto che, nell'ordinamento italiano, il diritto all'assistenza dell'interprete per la persona sottoposta a procedimento penale che non conosca la lingua del processo trova fondamento costituzionale nell'articolo 111, primo e terzo comma. Del resto, l'esercizio dei diritti processuali nel pieno contraddittorio tra le parti non può logicamente prescindere dal diritto dell'accusato a comprendere i termini dell'imputazione e dell'addebito e a seguire e compiere gli atti del procedimento di cui è parte. Già la sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale aveva riconosciuto valore generale all'articolo 143 del codice di procedura penale il quale, nel disciplinare la nomina dell'interprete in favore dell'imputato che parla una lingua diversa da quella italiana, stabilisce le finalità per le quali l'interprete stesso assiste l'imputato. Ciò al fine di metterlo "a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltre che delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa".

Le norme recate dal decreto legislativo tendono a rendere effettivo tale diritto processuale

conferendo altresì diretta attuazione agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6, lettera *e)*, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In tale prospettiva, il ruolo assolto dall'interprete assume contorni in parte diversi da quelli delineati nella tradizione processuale italiana, venendosi a configurare non più come un ausiliario dell'autorità giudiziaria, ma quale figura tecnica che coadiuva la difesa a tutela dei diritti costituzionali dell'accusato.

Quanto alle modifiche che incidono sul codice di procedura penale, si introduce, all'articolo 104, un quinto comma, che garantisce, agli imputati sottoposti a restrizione della libertà personale, l'ausilio di un interprete per poter avere colloqui con il proprio difensore. L'articolo 143 sarebbe interamente sostituito, anche al fine di regolare gli oneri dovuti per l'assistenza dell'interprete. In particolare, ribadito il principio che tale diritto all'assistenza è gratuito, si stabilisce che la spesa anticipata dallo Stato non è ripetibile nel caso in cui l'imputato subisca una condanna, il che deriva direttamente dal dettato della direttiva in recepimento. Del pari, il principio è stato esteso all'articolo 5 del testo unico delle spese di giustizia, in modo tale da escludere la ripetibilità di quelle relative agli interpreti e ai traduttori nominati in base allo stesso articolo 143. In definitiva, si introduce il principio per cui lo Stato si impegna a garantire gratuitamente il diritto all'assistenza dell'interprete e del traduttore, indipendentemente dall'esito del processo. A riguardo, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca le disposizioni finanziarie e la copertura degli oneri, valutati in circa sei milioni di euro l'anno, per il prossimo triennio.

Il comma 2 dello stesso articolo 143 prevede l'indicazione degli atti processuali per i quali è puntualmente garantito il diritto alla traduzione. Si tratta di atti accomunati dal fatto che contengono tutti il capo dell'imputazione e l'indicazione dei diritti spettanti per la difesa processuale. Inoltre, un'ulteriore categoria di atti processuali consente l'assistenza per quelli che, sulla base di una valutazione del giudice, siano ritenuti essenziali al fine di garantire un'effettiva tutela al diritto di difesa. La decisione assunta dall'autorità giudiziaria di tali ulteriori atti è sempre motivata ed è impugnabile con la sentenza, in coerenza con la disciplina prevista dall'articolo 586 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo introduce infine, negli albi dei periti istituiti presso ogni tribunale, la figura professionale degli interpreti e dei traduttori, recependo così la disposizione contenuta nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/UE. A tal fine, si interviene sull'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Conseguentemente, all' articolo 68 delle disposizioni di attuazione è stabilito che il comitato competente per deliberare sulle richieste di iscrizione e cancellazione dall'albo dei periti, quando è chiamato ad esprimersi per la categoria degli interpreti e dei traduttori, sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione. Va precisato che, al momento, non risultano ordini o collegi professionali di interpreti e traduttori.

In via generale, il recepimento della direttiva è un progresso ulteriore per il rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati e degli imputati, secondo il programma di Stoccolma del 2009 il quale, tra l'altro, consentirà di intensificare la cooperazione giudiziaria e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale, aventi presupposti o effetti sopranazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(548) ***CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace***
(630) ***SCILIPOTI. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 548, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 630 e rinvio.)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 548, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge n. 630, a firma del senatore Scilipoti. Il testo propone l'istituzione del ruolo dei magistrati di complemento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, purché prestino servizio al momento dell'entrata in vigore della legge. Precisa che l'impianto del disegno di legge, come si evince dall'articolo 2, tende all'immissione in ruolo a tempo indeterminato, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice, presso procure e tribunali, a condizione che tali soggetti siano in possesso dei requisiti di accesso alla magistratura e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età. Rileva che il disegno di legge persegue un obiettivo in parte diverso da quello del rinnovo delle proroghe del personale di magistratura ordinaria, di volta in volta effettuato a scadenza, e propone che la Commissione ne prosegua l'esame congiuntamente a quello del disegno di legge n. 548, a sua prima firma.

Conviene la Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia che sarà presto assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1056, a propria firma, che reca disposizioni per la riforma della magistratura onoraria, il riordino degli uffici giudicanti di primo grado e ulteriori interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente.
Auspica quindi che la Commissione, una volta presa cognizione del contenuto di tale proposta legislativa, la esamini congiuntamente ai disegni di legge n. 548 e 630. Chiede dunque al Presidente di poter svolgere il proprio intervento in discussione generale in una prossima seduta.

Il presidente PALMA auspica che la Commissione, una volta avviata l'opportuna interlocuzione con il Governo e, se del caso, dopo aver svolto un breve ciclo di audizioni, possa addivenire ad una condivisa soluzione normativa per le questioni connesse con il ruolo e le funzioni ricoperte dai magistrati onorari. Assicura quindi al senatore Lumia che, non appena il disegno di legge di sua iniziativa sarà assegnato alla Commissione, se ne potrà disporre l'esame congiunto con i disegni di legge n. 548 e 630, in caso di oggetto comune.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI AMNISTIA E INDULTO

Sul seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 21, 1081 e 1115, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo aver ribadito la propria contrarietà - già più volte pubblicamente espressa - all'approvazione di un nuovo atto di clemenza, dopo quello già entrato in vigore nel corso della XV legislatura, rileva che il Presidente della Repubblica, anche in seguito al messaggio trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, è tornato più volte a richiamare la responsabilità di tutte le formazioni politiche sulla situazione di sovraffollamento carcerario che rende disumana l'espiazione della pena in Italia. Auspica, quindi, che la Commissione possa valutare attentamente i tempi di esame e i margini di consenso sull'insieme delle proposte di legge di amnistia e di indulto assegnate alla Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) precisa che l'orientamento ufficiale del proprio Gruppo, circa il seguito dell'esame delle iniziative di legge in materia di amnistia e di indulto sarà definito in breve. Ricorda, tuttavia, che le priorità sono comunque rappresentate dall'approvazione dei disegni di legge n. 925 e connessi, che auspica sia presto posto all'esame dell'Assemblea, e dalle altre iniziative legislative volte ad incidere in via strutturale sul sovraffollamento carcerario e sulle condizioni di espiazione delle pene detentive nell'ordinamento italiano. Solo conducendo a definitiva approvazione tali disegni di legge, si potrà ottenere una riduzione significativa del numero di persone sottoposte a pene detentive.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ribadisce l'opinione contraria della sua parte politica all'adozione di atti normativi di clemenza che si rivelerebbero comunque inefficaci a sortire effetti duraturi e strutturali sul sovraffollamento carcerario e le condizioni di esecuzione delle pene detentive.

Il presidente PALMA, dopo aver ricordato che la presentazione dei disegni di legge di amnistia e di indulto ha fatto seguito al messaggio del Presidente della Repubblica rivolto alle Camere, rileva che, al di là dell'orientamento che ciascun Gruppo parlamentare può aver maturato sull'opportunità di approvare una legge di concessione di amnistia o indulto, è opportuno che la Commissione acquisisca l'orientamento del Ministro della giustizia sul complesso delle iniziative volte a far fronte all'emergenza carceraria. Per tale ragione, auspica che il Ministro possa intervenire in Commissione al fine di illustrare, tra l'altro, il proprio indirizzo sul seguito dell'esame dei disegni di legge n. 925 e connessi, già definiti dalla Commissione. Inoltre, si potrà acquisire l'avviso del Ministro della giustizia sugli effetti di una legge di amnistia o di indulto, nel più ampio quadro delle iniziative che il Governo intenderà adottare. Propone, quindi, che il Ministro sia invitato ad intervenire in Commissione, nella giornata di giovedì 19 dicembre.

Conviene la Commissione.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Dopo un breve intervento del senatore LO GIUDICE (*PD*), volto a ribadire l'opportunità di proseguire la discussione generale sui disegni di legge nn. 15, 204 e 393, il presidente PALMA, rilevata una generale convergenza sull'opportunità di proseguire l'esame della Commissione sulle iniziative di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, anche nell'interesse di un buon andamento dei lavori, chiede che tutti i Gruppi parlamentari facciano conoscere per le vie brevi il proprio avviso su modalità e tempi per procedere all'esame dei disegni di legge in questione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (pom.) dell'11/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2013
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 15, 204 E 393 IN MATERIA DI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il presidente PALMA chiede ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione di rendere noto il proprio orientamento circa i tempi per proseguire l'esame dei disegni di legge n. 15, 204 e 393, in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso, anche tenendo conto dell'andamento dei lavori sui disegni di legge 197, 239, 314, 14 e 909, recanti disciplina delle coppie di fatto.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, afferma l'urgenza di colmare il vuoto normativo nella materia in esame, per cui ritiene necessario accelerare l'esame dei relativi disegni di legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che, anche tenendo conto dei dubbi di legittimità costituzionale che riguardano l'ipotesi di riconoscere la facoltà di contrarre matrimonio a persone dello stesso sesso, non ravvisa le condizioni per pervenire ad una sollecita conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 15, 204 e 393.

Concordano i senatori BARANI (*GAL*) e ALBERTINI (*PI*). i quali ritengono preferibile lasciare priorità d'esame ai disegni di legge in materia di coppie di fatto.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo a proseguire prioritariamente l'esame dei disegni di legge n. 197, 239, 314, 14 e 909, in materia di disciplina delle coppie di fatto.

Alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni dei rappresentanti dei Gruppi, il presidente PALMA chiede al senatore Lumia di far conoscere quanto prima l'orientamento definitivo del Gruppo del Partito democratico, al fine di definire i tempi per lo svolgimento della discussione sui disegni di legge n. 15, 204 e 393, dopo la pausa delle festività natalizie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore, senatore Giovanardi, a sottoporre quanto prima all'attenzione della Commissione una proposta di parere, che sarà posta in votazione una volta pervenute le osservazioni delle altre Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA

Il presidente PALMA auspica la sollecita assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 1056, a prima firma del senatore Lumia, sulla riforma della magistratura onoraria, al fine di poter disporre la congiunzione dell'esame con quello delle altre proposte legislative in materia, già all'ordine del giorno della Commissione. Una volta assegnato il citato disegno di legge, potrà proseguire la discussione generale.

Ribadisce quindi l'invito affinché, conformemente a quanto deciso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, siano avanzate le richieste per un prossimo ciclo di

audizioni, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche connesse all'attività e al ruolo della magistratura onoraria.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
- e della petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene opportuno che la Commissione svolga tutti gli approfondimenti necessari, al fine di valutare con prudenza il tenore di eventuali modifiche da apportare alla legge n. 117 del 1988, la cosiddetta legge Vassalli. Nei disegni di legge all'esame della Commissione sono presenti due diversi orientamenti di fondo: l'uno è volto a introdurre una disciplina di responsabilità diretta a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario; l'altro tende ad apportare limitate modifiche al procedimento atto ad accertare e sanzionare la responsabilità dello Stato per gli errori nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, salvo il diritto di rivalsa. In sintonia con quanto già sostenuto dalla senatrice Ginetti nell'intervento svolto nella seduta precedente, ribadisce che i principali ordinamenti europei prevedono forme di responsabilità indiretta e non a caso anche la legge Vassalli segue la medesima impostazione. Cita quindi gli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel corso del 2010, da cui si evincono principi chiari. In particolare, i giudici non possono essere chiamati a rispondere per il semplice caso di revisione delle sentenze. Inoltre, le indicazioni provenienti dal Comitato sono favorevoli alla tutela del libero convincimento avverso forme eccessive di responsabilizzazione e conseguente esposizione a pretese risarcitorie incongrue. Infine, traspare evidente il favore per il mantenimento di forme di responsabilità indiretta. Pur tenendo presenti questi rilievi di fondo, non manca la possibilità di apportare modifiche selettive alla legge n. 117 del 1988, con particolare riferimento agli effetti e al funzionamento del cosiddetto filtro di ammissibilità delle domande risarcitorie. Il rendimento di tale istituto, infatti, non può dirsi del tutto soddisfacente.

Segue quindi una breve interlocuzione tra lo stesso senatore LUMIA (*PD*) e il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale ritiene si debba a maggior ragione valutare se mantenere in vigore l'istituto del filtro alle domande risarcitorie, qualora si opti per il mantenimento di forme di responsabilità indiretta.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire gli ulteriori nominativi dei senatori che intendano prendere parte alla discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione dei relatori, Caliendo e Rosanna Filippin, su alcune questioni che, a suo avviso, meritano un approfondimento e preludono alla presentazione di apposite proposte emendative al testo del disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. In primo luogo, occorre valutare attentamente se possa considerarsi adeguata la pena pecuniaria prevista dal nuovo articolo 13 della legge n. 47 del 1948, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Inoltre, con riferimento alla diffamazione che si concretizza in un danno all'immagine, è opportuno riconsiderare il limite minimo e il limite massimo della pena pecuniaria, prestando attenzione, contestualmente, all'indennizzo conseguente al danno alla reputazione, previsto dal secondo comma dell'articolo 11-*bis,* della legge n. 47 del 1948.

Prospetta altresì l'opportunità di intervenire sulla violazione dei segreti procedimentali, cioè sulla divulgazione di notizie o fatti in corso di accertamento; un tema, che in particolare lega la disciplina delle sanzioni per il reato di diffamazione e l'indebita pubblicazione delle intercettazioni telefoniche eseguite nell'ambito di procedimenti penali. Infine, auspica che possano predisporsi emendamenti volti a delineare particolari sanzioni per i reati di diffamazione consumati attraverso la rete e, segnatamente, sui *blog.* Dato il vuoto di tutela della persona offesa dalle diffamazioni *on-line,* diverse da quelle compiute per mezzo di testate giornalistiche, ribadisce l'esigenza di prendere in considerazione la congiunzione agli altri disegni di legge in esame, della proposta n. 903, d'iniziativa del senatore Torrisi, e volta a regolare specificamente la materia delle diffamazioni commesse con ogni genere di scritto *on line*.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che il problema della funzione e della responsabilità imputabile ai gestori dei *server* comporta la necessità di una regolazione internazionale, di difficile attuazione. Tuttavia, il disegno di legge n. 1119 prevede una specifica disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on-line,* che potrebbe, forse, essere estesa anche ai *blog.*

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), riferendosi ad alcuni dei rilievi svolti dal presidente Palma, ritiene che il tema degli effetti lesivi indiretti conseguenti alla pubblicazione di atti in violazione di segreti procedimentali, e in particolare del contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia estraneo alla materia trattata dal disegno di legge n. 1119. Introducendo disposizioni che riferite a sanzioni o vincoli verso le indebite pubblicazioni di notizie riservate, si finirebbe per confondere il rilievo del diritto alla comunicazione riservata con la libertà di stampa, il primo riconducibile all'articolo 15 della Costituzione, il secondo, invece, fondato sull'articolo 21.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, coinvolgendo anche esperti di comunicazione telematica e giuristi particolarmente sensibili ai problemi dei profili giuridici connessi all'uso della rete.

Il presidente PALMA anticipa che sottoporrà tale proposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in una prossima riunione.

Secondo il senatore CASSON (*PD*) l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna, pur non costituendo condizione ostativa per proseguire i lavori della Commissione, rischia di rendere meno agevole il confronto e di affievolire l'importanza della discussione, specialmente dopo l'intervento del Presidente, che ha indicato alcune disposizioni del disegno di legge n. 1119, sulle quali potrebbe essere utile acquisire l'orientamento del Governo.

Annuncia che, qualora l'assenza dei rappresentanti del Governo in Commissione si dovesse ripetere nel corso dell'esame di altri disegni di legge e, in particolare, di quelli in materia di responsabilità civile dei magistrati, non esiterebbe a chiedere la sospensione immediata dei lavori.

Il senatore BARANI (*GAL*) chiede al Presidente di disporre una breve sospensione per consentire al rappresentante del Governo di poter assistere al seguito degli interventi in discussione generale. Si associa il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il presidente PALMA stigmatizza le ripetute assenze del Governo ai lavori della Commissione, accoglie la proposta avanzata dal senatore Barani e sospende la seduta per verificare se un Sottosegretario di Stato sia disponibile a seguire i lavori fino alle ore 16, ora in cui è convocata l'Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,40.

Il senatore LUMIA (*PD*), richiamandosi alle considerazioni già svolte nel suo intervento in discussione generale nella seduta di ieri, chiede di poter fornire alcune precisazioni, la cui opportunità è stata sollecitata dagli elementi richiamati dal presidente Palma.

Il presidente PALMA considera utile acquisire le ulteriori indicazioni annunciate dal senatore Lumia.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il senatore LUMIA (*PD*) quindi osserva che nel testo del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati, non mancano disposizioni che regolano il bilanciamento tra il diritto di cronaca esercitato su testate giornalistiche *on line* e il diritto all'onore dei singoli, tutelato mediante appositi istituti e tra questi, in particolare, la rettifica. Consapevole delle implicazioni derivanti da una

estensione alle notizie propalate in rete della disciplina giuridica della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché della disciplina del Codice penale, ritiene che i punti di equilibrio cui è pervenuta la Camera dei deputati siano una valida base di discussione, rispetto alla quale, tuttavia, il proprio Gruppo manterrà un atteggiamento aperto alla predisposizione di proposte emendative.

In particolare, sui rilievi svolti dal Presidente, ritiene che l'esigenza di offrire un'effettiva tutela della reputazione e dell'onore contro gli atti diffamatori compiuti in rete, meriti la ricerca di una convergenza su queste ipotesi di modifica del testo all'esame della Commissione.

Anche il senatore BARANI (*GAL*) intende raccogliere gli elementi utili contenuti nell'intervento svolto dal presidente Palma, del quale apprezza l'invito a concentrarsi su alcuni aspetti rilevanti del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati. È sua opinione che molte delle problematiche di maggior rilievo che circondano l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e, più in generale, della libertà di espressione, riguardanola pubblicazione indebita del contenuto di intercettazioni telefoniche, effettuate nell'ambito di procedimenti penali. Infatti, la pubblicazione di conversazioni captate - che sovente riguardano dati sensibili - determina effetti particolarmente gravi, giacchè il singolo individuo resta privo di ogni tutela effettiva di o di ristoro per il danno all'immagine o alla reputazione. Se a ciò si aggiunge che si tratta di intercettazioni spesso irrilevanti per il procedimento penale, ritiene che si debba provvedere con proposte emendative al testo del disegno di legge n. 1119, affinché se ne possa migliorare il valore di garanzia. Menziona, in particolare, la procedura volta alla pubblicazione delle rettifiche, la cui disciplina dovrà essere improntata al rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità nell'impiego del mezzo di diffusione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede al sottosegretario Ferri, sopraggiunto in seguito alla sospensione dei lavori, se da parte del Governo, sarà dato seguito alla richiesta di ottenere i dati relativi all'attivazione della responsabilità civile dei magistrati richiesti dal presidente Palma, a nome della Commissione, nel corso di una precedente seduta.

Il sottosegretario FERRI assicura che i rilievi statistici richiesti dalla Commissione saranno resi disponibili non appena raccolti.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 17/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2013
72ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra e i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 15.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 197,14, 239, 314 E 909 IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 15, 204 E 393 IN MATERIA DI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta dell'11 dicembre aveva chiesto di conoscere l'orientamento definitivo del Gruppo del Partito Democratico per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge nn. 15, 204 e 393, anche tenendo conto dell'andamento dei lavori dei disegni di legge nn. 197, 14, 239, 314 e 909.

Il senatore LUMIA (*PD*) ribadisce che l'orientamento del proprio Gruppo muove dal rilievo che da un lato va considerata l'opportunità di disciplinare la condizione delle coppie di fatto, dall'altro occorre valutare se vi siano le condizioni per l'estensione della disciplina del matrimonio, o di altre singole disposizioni attributive di facoltà e diritti, in favore delle coppie composte da persone dello stesso sesso. Del resto, in diversi ordinamenti stranieri le coppie omosessuali possono accedere all'istituto matrimoniale, oppure dispongono comunque di un istituto che ne regola l'unione, in forza di puntuali richiami alla disciplina civilistica del matrimonio. Con riferimento, dunque, al seguito procedurale auspicabile per i due gruppi di disegni di legge, conferma che, per il suo gruppo, nulla osta a

proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 15, 204, 393, fermo restando che potrà altresì avere seguito la disamina dei disegni di legge nn. 197, 14, 239, 314 e 909. In particolare, precisa che la posizione del proprio Gruppo è favorevole alla regolazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, secondo un modello simile a quello in vigore nella Repubblica Federale di Germania. Naturalmente, le singole disposizioni che disciplineranno i nuovi istituti dovranno essere oggetto di confronto con gli altri Gruppi, sia che appartengano alla maggioranza che sostiene il Governo, sia che si collochino all'opposizione, nonchè con lo stesso Esecutivo. In proposito, ritiene che tale confronto potrà realizzarsi oltre che in sede di discussione generale, anche mediante l'esame di apposite proposte emendative, che potranno anche ridefinire in modo significativo i testi dei disegni di legge in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ribadisce, a nome del proprio Gruppo, l'orientamento favorevole affinchè prosegua prioritariamente l'esame dei disegni di legge nn. 15, 204 e 393, in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Il senatore BARANI (*GAL*) sottolinea che alla luce degli interventi svolti, sembra ormai formarsi una maggioranza favorevole all'esame prioritario dei disegni di legge volti all'introduzione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Si tratta di una maggioranza numerica in Comissione che non corrisponde a quella che sostiene attualmente l'azione di Governo. Invita il Presidente a tenere tale dato politico nel debito conto per l'organizzazione dei lavori.

I senatori GIOVANARDI (*NCD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*) intervengono per ribadire, a nome dei rispettivi Gruppi, che - in forza degli orientamenti che si desumono dalla recente giurisprudenza costituzionale - non è consentita l'introduzione del matrimonio tra persone appartenenti allo stesso sesso nell'ordinamento italiano, se non previa revisione dell'articolo 29 della Costituzione. Pertanto, ritengono inopportuno conferire priorità d'esame ai disegni di legge nn. 15, 204 e 393.

Il presidente PALMA, preso atto dell'orientamento di tutti i Gruppi rappresentati in Commissione, fa notare che non si registra identità di vedute per il seguito dei lavori sui due distinti ambiti, della disciplina delle coppie di fatto e del matrimonio tra persone dello stesso sesso. In particolare, Gruppi parlamentari appartenenti alla maggioranza che sostiene il Governo si sono espressi in favore della priorità d'esame dei disegni di legge nn. 197, 14, 239, 314 e 909, volti a regolare la prima delle due materie. Ritiene dunque opportuno che prosegua la discussione generale sui disegni di legge in materia di matrimoni tra omosessuali, in modo tale da verificare, in un secondo momento, come la Commissione potrà procedere sull'uno e sull'altro gruppo dei disegni di legge.

In risposta ad richiesta del senatore LUMIA (*PD*), il presidente PALMA, rinvia a una prossima seduta il seguito della discussione generale sui disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto. Ricorda, inoltre, che i relatori, senatrice Cirinnà e senatore Falanga, faranno pervenire entro il 28 gennaio un testo unificato sul quale procedere, o l'indicazione del disegno di legge cui potranno in seguito riferirsi le proposte emendative.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Non essendovi senatori che intendono prendere parte alla discussione generale, il presidente PALMA chiede al relatore Giovanardi di illustrare la propria proposta di parere. Informa che sono pervenute, da parte della 1a Commissione permanente, osservazioni non ostative, per quanto di competenza, sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il relatore GIOVANARDI (*NCD*), richiamandosi alle considerazioni esposte in sede di relazione illustrativa, propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) osserva che la direttiva n. 36 del 2011 è volta a rafforzare la prevenzione e la repressione del reato di tratta di essere umani, il quale, spesso compiuto da associazioni criminali organizzate, comporta una violazione diretta dei diritti fondamentali ed è esplicitamente vietato, in ogni forma, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani costituiscono una priorità per l'Unione europea che, attraverso la direttiva in questione, esorta gli Stati membri ad adeguare le legislazioni nazionali per svolgere un'efficace azione di contrasto a tale fenomeno. Inoltre, la direttiva si colloca nell'ambito di un'azione generale contro la tratta che coinvolge anche Paesi terzi, riconoscendo altresì la specificità di genere del fenomeno. Infatti, la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso finalità criminose diverse. In questo contesto, oltre alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorda anche il piano dell'Unione europea sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, nonché il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo. Inoltre, il contrasto al fenomeno della tratta costituisce un obiettivo fondamentale della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, e del protocollo ONU del 2000, allegato alla Convenzione delle Nazioni

Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

Un contributo di assoluto rilievo per la lotta alla tratta e per la protezione delle vittime di tale reato è giunto anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ricorda, tra le altre, la sentenza "Cowen" (causa C-187/87) e la sentenza "Pupino" (causa C-105/03), in cui la Corte ha sancito il diritto delle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e seguenti del codice penale italiano, a essere adeguatamente protette dagli ordinamenti nazionali.

La direttiva n. 36 del 2011 prevede che, nella lotta alla tratta di esseri umani, gli Stati membri adeguino non solo il proprio diritto penale, ma facciano ricorso anche ad altri strumenti come le politiche di sensibilizzazione e informazione, anche tramite *internet*.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede, all'articolo 1, che sia effettuata, dalle amministrazioni competenti, una valutazione individuale delle vittime di tratta di esseri umani, tenendo conto della specifica situazione delle persone vulnerabili. L'articolo 2 prevede specifiche modifiche al codice penale, il quale già prevede come fattispecie di reato la tratta di donne e minori commessa all'estero (articolo 537), la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600), la tratta di persone (articolo 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (articolo 602), nonché la specifica ipotesi del fatto commesso all'estero (articolo 604). Sono quindi previste modifiche agli articoli 600 e 601 del codice penale, al fine di potenziare lo strumento punitivo. In particolare, all'articolo 600 del codice penale, è stato aggiunto, al primo comma, tra le attività cui può essere costretta la vittima di tratta, il prelievo di organi e qualunque prestazione illecita. Attraverso la modifica apportata al primo comma dell'articolo 601, sono state specificate le condotte attraverso le quali si consuma la tratta, includendovi, in attuazione della direttiva, anche il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza e la cessione d'autorità, mentre resta invariata la pena detentiva prevista, da otto a venti anni.

Inoltre, all'articolo 601 è stato aggiunto un secondo comma che prevede, in conformità alla direttiva, che qualora la vittima della tratta sia una persona minore di età, sussiste il reato anche se questo non è compiuto con le modalità di cui al primo comma e cioè mediante frode, inganno, minaccia, dazione di denaro.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 398 del codice di procedura penale, relativo ai provvedimenti in materia di incidente probatorio: estende, in sede di esame, la tutela già prevista per le vittime minori di età o maggiori di età ma infermi di mente, a tutte le vittime maggiorenni che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità. Si richiama così una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013, contro la "violenza di genere".

L'articolo 4 reca disposizioni volte a rafforzare la tutela delle vittime anche mediante una corretta informazione sui diritti di cui dispongono.

Gli articoli 5 e 10 si collocano nella medesima prospettiva di miglioramento dei sistemi informativi e dei percorsi di formazione nell'ambito delle amministrazioni competenti sulle problematiche connesse al fenomeno della tratta.

L'articolo 6 disciplina il diritto all'indennizzo delle vittime della tratta, modificando l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, così da estendere, anche a quell'indennizzo, le finalità cui è attualmente destinato il Fondo per le misure anti-tratta, alimentato con i proventi derivanti dalla confisca dei beni a seguito di sentenza di condanna penale. L'indennizzo è stato stabilito nella misura fissa di 1.500 euro. Tuttavia, sono previste condizioni per l'accesso al Fondo al fine di garantire che lo stesso soccorra soltanto coloro che effettivamente non possono ottenere altre forme di risarcimento. Il diritto all'indennizzo è riconosciuto anche quando non sia possibile risalire all'autore del reato. La Presidenza del Consiglio dei ministri è competente per l'istruttoria delle domande di concessione dell'indennizzo.

L'articolo 7, recependo l'articolo 19 della direttiva, attribuisce al Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compiti di indirizzo, coordinamento e "monitoraggio" in materia di tratta degli esseri umani.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico sull'immigrazione e prevede che, per i cittadini extra-comunitari, nonché per i cittadini di Stati membri che si trovino in una situazione di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di assistenza e integrazione sociale, tale da unificare i programmi già previsti dalla legislazione vigente, al fine di migliorare la protezione delle vittime.

L'articolo 9 modifica l'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e stabilisce che sia adottato, con delibera del Consiglio dei ministri, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni. Il Piano, che ha natura programmatica, è diretto a coordinare e a rendere più efficaci le azioni delle diverse amministrazioni interessate.

L'articolo 11 reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede che i relatori possano dare indicazioni circa il rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalla legge di delegazione, che, in particolare, non sembra implicare puntualmente l'effetto di apportare modifiche alle fattispecie incriminatici già previste dal codice penale. Proprio in virtù dell'assoluto rilievo assunto dall'introduzione di norme penali, per le quali vige il principio costituzionale di tassatività e determinatezza, ritiene si debba aver cura di non valicare i limiti imposti dalla legge di attribuzione del potere delegato per materia e oggetto determinati, nonché secondo precisi principi e criteri direttivi.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si richiama all'opportunità che ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea assicuri l'abrogazione di qualsiasi disciplina discriminatoria che stabilisca una distinzione tra l'età del consenso per gli atti penalmente rilevanti tra persone dello stesso sesso e tra eterosessuali. Più in generale, si dovrebbe abrogare, o quantomeno applicare in modo compatibile con il principio di non discriminazione, qualsiasi disposizione di diritto penale che possa, per la sua formulazione, dar luogo a un'applicazione discriminatoria. I due principi evocati sono enunciati anche nella raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa, sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere. Ritiene, pertanto, che tali indicazioni possano essere utili per il parere sullo schema di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (n. 46)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) rileva preliminarmente che la direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, del Consiglio, è diretta a rafforzare la tutela dei minori contro fenomeni che, comunque, già sono puniti dal nostro sistema penale. Le misure di recepimento della direttiva riguardano soprattutto la disciplina delle circostanze aggravanti.

Lo schema in esame prevede, all'articolo 1, alcune aggravanti e aumenti di pena. All'articolo 600-

quater del codice penale, relativo alla detenzione di materiale pornografico, viene inserito un apposito incremento della sanzione principale per i casi in cui informazioni o dati sulla pedopornografia siano stati occultati mediante l'utilizzo di appositi strumenti informatici,. All'articolo 602-*ter* del codice penale, con riferimento ai reati di prostituzione minorile (articolo 600-*bis*), pornografia minorile (articolo 600-*ter*), pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1), turismo volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinquies*), qualora tali reati siano commessi da più persone riunite, ovvero da persone che fanno parte di associazioni per delinquere, o anche quando tali reati siano commessi con violenze gravi che causino gravi danni al minore, è previata una puntuale ridefinizione dei fatti per i quali vi è aggravamento di pena. All'articolo 609-*ter* del codice penale, relativo alle aggravanti per il reato di violenza sessuale (articolo 609-*bis*), è introdotto un ulteriore aumento di pena se la violenza è commessa da persone che fanno parte di associazioni a delinquere o quando dalla violenza derivino al minore gravi pregiudizi. All'articolo 609-*quinquies*, che prevede il reato di corruzione di minorenni, si introduce l'aggravante determinata dal fatto che gli autori sono parte di associazioni per delinquere, o anche qualora tali reati sono commessi con violenze gravi che causano danni gravi al minore. Inoltre, è aggiunto l'articolo 609-*duodecies,* che prevede un aumento di pena nei casi i cui i reati di violenza sessuale (articolo 609-*bis*) e violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies*), ovvero gli atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*), o anche la corruzione di minori (articolo 609-*quinquies*), nonché l'adescamento di minori (articolo 609-*undecies*), sono commessi mediante strumenti che impediscono l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale, mediante l'introduzione di un articolo 25-*bis*. Questo impone a chiunque intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con minori, di visionare il certificato penale del casellario giudiziario al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati contro i minorenni.

L'articolo 3, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, estende anche all'ipotesi di adescamento di minori (articolo 609-*undecies* del codice penale) il catalogo dei reati con riferimento ai quali è possibile configurare la responsabilità dell'ente a vantaggio del quale l'illecito può essere commesso.

L'articolo 4 reca una modifica all'articolo 266, comma 1, lettera f-*bis*), del codice di procedura penale, includendo anche il delitto di adescamento di minori, di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale, tra i reati per i quali è consentito l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche o telematiche.

Infine, l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

Il presidente PALMA rende noto che il correlatore D'Ascola, non potendo partecipare ai lavori odierni della Commissione, svolgerà la propria relazione in una prossima seduta.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) precisa altresì che i rilievi svolti dal senatore Caliendo sullo schema di decreto legislativo n. 51 possono essere riferiti anche all'Atto del Governo in esame. Infatti, lo schema di decreto legislativo in titolo, all'articolo 1, prevede la riformulazione degli articoli 600-*quater*, 602-*ter*, 609-*ter*, 609-*quinquies* e l'introduzione di un articolo 609-*undecies*, nel codice penale. Trattandosi di norme incriminatrici e di fattispecie che introducono circostanze aggravanti, occorre che la Commissione svolga un controllo attento sulla piena corrispondenza tra l'articolato e i principi e i criteri direttivi previsti dalle disposizioni di delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell' 11 dicembre.

Continua la discussione generale.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) si sofferma preliminarmente sugli effetti che le querele per diffamazione possono sortire per i periodici di non grandi dimensioni. Infatti, le spese legali per sostenere un procedimento per diffamazione, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, implicano esborsi che spesso sono difficilmente sostenibili per le testate giornalistiche locali e per quelle che si occupano principalmente di fatti di cronaca. Rileva poi che ne seguono danni non marginali occupazionali, dal momento che il pagamento delle spese processuali, al di là dell'eventuale risarcimento in favore della persona offesa, possono spingere l'editore a compiere scelte di conduzione e di impiego sfavorevoli per i dipendenti e, in particolare, per i giornalisti. Rilievi ulteriori concernono l'istituto della rettifica. Talvolta, infatti, l'esperienza consente di constatare che le rettifiche possono rivelarsi false esse stesse. Tale fenomeno trae origine dalla cattiva pratica, in cui incorrono gli editori oltre che i giornalisti, di non effettuare controlli approfonditi sulle richieste di rettifica, al fine di sfuggire comunque ai rischi di querela per diffamazione, prospettata da chi richiede la rettifica. Occorre approfondire anche i profili problematici concernenti l'opponibilità del segreto professionale, quando si chieda al giornalista di rivelare la fonte della notizia asseritamene diffamatoria. In definitiva, ritiene che l'opponibilità del segreto professionale sia invocabile soltanto per casi peculiari e in favore della protezione di beni giuridici di assoluto rilievo, come quello della sicurezza dello Stato. La materia, particolarmente sensibile nell'ambito del cosiddetto giornalismo investigativo, potrà essere oggetto di eventuali modifiche normative, attraverso proposte emendative da riferire all'articolo 4 del disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. Conclude soffermandosi sull'opportunità di regolare con attenzione la sanzione interdittiva conseguente alla condanna per diffamazione. Infatti, dalla prospettiva del giornalista condannato, l'interdizione implica direttamente la perdita della fonte primaria, e talvolta esclusiva, di sostentamento. Ne discende, dunque, che la durata eccessiva della sanzione accessoria dell'interdizione può riflettersi persino sul pluralismo informativo e sull'esercizio della professione da parte dei singoli giornalisti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (pom.) del 18/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2013
73ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (n. 46)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che nel testo della direttiva n. 2011/93/UE sembra mancare una disposizione corrispondente alla norma prevista dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, con la quale si intende introdurre un aggravante che determina un incremento di pena in caso di occultamento di dati sulla pedopornografia, mediante utilizzo di appositi strumenti informatici. Si sofferma, inoltre, sulla difficoltà di rinvenire nella direttiva una disposizione corrispondente all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto legislativo. Quest'ultima norma introduce ulteriori aumenti di pena qualora taluni reati siano commessi mediante strumenti che impediscano l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Auspica,quindi, che di tali rilievi

possano farsi interpreti i relatori nel predisporre la proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) rileva che uno dei punti di maggior rilievo, dal punto di vista della tecnica di redazione delle norme, attiene al concetto di subalternità, riferito alla vittima del reato di tratta. Il termine è forse riconducibile a quanto chiarì la Corte costituzionale in una sentenza del 1985. Il giudice delle leggi si soffermò sulle incerte sfumature di significato riconducibili alla posizione di soggezione in cui si veniva a trovare la parte offesa nel reato di plagio. In via generale, la posizione di vulnerabilità può derivare dalle condizioni di età, di maturità psichica, o dalla presenza di rapporti talmente intensi da determinare soggezione nella vittima di talune condotte criminose. In questo caso, il concetto di subalternità dovrebbe misurarsi con la tradizione giuridica italiana che, da questo punto di vista, risulta piuttosto lontana da quella cui sembra far riferimento la direttiva n. 2011/36/UE per delineare la situazione che qualifica la condotta della tratta.

In definitiva egli ritiene che su questo specifico profilo debba soffermarsi il parere da rendere al Governo. Quanto alle restanti norme recate dallo schema di decreto legislativo, si richiama all'illustrazione già svolta dall'altra relatrice, senatrice Capacchione.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si unisce alla considerazioni svolte dal senatore Caliendo nel corso della seduta precedente, circa la necessità di definire i limiti che incontra l'esercizio della potestà legislativa delegata da parte del Governo. Infatti, il testo dello schema di decreto legislativo modifica ampiamente non poche norme incriminatrici recate dal codice penale e, talvolta, estende il novero delle condotte sanzionabili facendo ricorso a una terminologia non del tutto conforme a quella tradizionalmente impiegata dal diritto penale interno.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede ai relatori di valutare con attenzione la definizione del concetto di vulnerabilità prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE, che lo schema di decreto legislativo intende recepire integralmente nell'ordinamento italiano. La disposizione citata sembra riferirsi a una posizione di intrinseca soggezione in cui il soggetto passivo del reato non dispone di altra scelta effettiva e accettabile, se non quella di cedere all'abuso. Inoltre, precisa che, con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, non sembra rinvenirsi, nel testo della direttiva, una specifica disposizione che imponga di predisporre un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale da porre in correlazione con il procedimento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Osserva, tuttavia, che la portata delle norme previste dall'articolo 8 è forse riconducibile, tra le finalità di protezione delle vittime della tratta. Si

sofferma, quindi, sull'articolo 2, comma 1, lettera *a),* dello stesso schema di decreto, che prevede tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima di tratta, il prelievo di organi e, soprattutto, il generico compimento di attività illecite. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva non sembra far riferimento a quest'ultima formula di cui, peraltro, egli segnala l'eccessiva vaghezza.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*), nel ringraziare il Presidente per il supplemento di riflessione cui è stato richiamato, fa notare che la definizione di "vulnerabilità" in cui versa la vittima del reato di tratta, sembra paragonabile ai concetti di coercizione e coazione, noti al lessico del diritto penale e civile italiano. Appare dunque confermata l'opportunità di conferire un significato proprio e non equivoco ai termini impiegati per il recepimento della direttiva e, se del caso, proporne la sostituzione con altra formula conforme al lessico del codice penale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara concorde con quanto rilevato dal senatore Falanga e da altri senatori intervenuti nel corso della seduta di ieri. Inoltre, i rilievi terminologici su cui si sono soffermati il presidente Palma e il relatore D'Ascola confermano la necessità di un fermo controllo affinchè il testo dello schema di decreto legislativo non valichi i limiti imposti dalla legge di delegazione. Del resto, il ricorso disinvolto all'istituto previsto dall'articolo 76 della Costituzione ha sovente determinato notevoli problemi sistematici, sia con riguardo alle disposizioni del codice penale, sia con riferimento alla disciplina processual-penalistica.

La senatrice GINETTI (*PD*) rileva che l'esigenza di recepire la direttiva trova il suo fondamento nel cosiddetto "terzo pilastro", che instaura e rafforza l'area di collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e implica una convergenza delle normative nazionali nel settore della giustizia e degli affari interni. D'altra parte, l'oggetto, la materia, i principi e i criteri direttivi che vincolano l'attività normativa del Governo sono chiaramente indicati nella legge di delegazione, che specifica anche gli obiettivi e le finalità della direttiva. Nel recepire definizioni e singole disposizioni, il legislatore nazionale dispone comunque di margini di discrezionalità sui quali la Commissione potrà esprimere i propri rilievi.

Dopo una precisazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente PALMA riassume i termini del dibattito svolto sul concetto di vulnerabilità riferito alla vittima del reato di tratta. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, chiede ai relatori di predisporre una proposta di parere: questa potrà essere posta in votazione, solo quando sarà sciolta la riserva, apposta dalla Presidenza del Senato, in mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) rileva che la tutela penale contro la diffamazione integra uno dei limiti principali all'esercizio del diritto di cronaca e della libertà di stampa. Se è vero che la posizione dell'Italia nella graduatoria internazionale relativa allo stato della libertà di espressione non induce all'ottimismo, è necessario riconoscere che una ridefinizione di sanzioni e fattispecie incriminatici delle condotte diffamatorie appare ormai indifferibile. Richiamandosi a recenti casi di cronaca che sembrano imporre la sostituzione delle sanzioni detentive con quelle pecuniarie per la repressione e la prevenzione dei reati di opinione, precisa che l'orientamento seguito dal proprio Gruppo implica che la pena detentiva per la condanna conseguente alla responsabilità dai reati di diffamazione sia esclusa dall'ordinamento italiano. Sul profilo critico della rettifica ritiene indispensabile tenere presente la posizione di tutti i soggetti coinvolti: l'editore, l'autore del singolo articolo, il titolista e il direttore di testata. Si tratta di definire con esattezza prerogative e responsabilità, anche nell'ambito del procedimento di rettifica. Infatti, occorre chiarire chi sia chiamato a rispondere della notizia rivelatasi falsa ma non rettificata, qualora ad opporsi alla richiesta sia stato proprio l'editore. Ancora sul tema della rettifica, ritiene suscettibile di modifica la disposizione, recata dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 1119, che non ammette il commento o la replica alla rettifica. In linea generale, si dovrà aver cura di limitare i casi di responsabilità oggettiva o per *culpa in vigilando*. Simili problemi, a suo giudizio, si pongono per la posizione dei cosiddetti titolisti, ovvero per coloro che definiscono il titolo degli articoli di stampa pur non essendone gli autori. Il solo titolo dell'articolo, infatti, assai spesso si rivela di elevato potenziale diffamatorio. Ulteriori motivi che devono indurre a un'attenta opera di modifica del testo del disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, riguardano le norme sulla lite temeraria. Vi è da optare per l'inserimento di una disciplina molto dissuasiva, volta ad evitare la presentazione di querele temerarie, oppure affidarsi alla disciplina generale del processo civile in tema di azioni temerarie. Infine, si sofferma sul tema della tutela penale per gli atti diffamatori propalati in rete. L'articolo 1 del disegno di legge n. 1119 estende la disciplina generale alle testate giornalistiche che operano in rete, purché siano registrate. Mette in evidenza che l'onere di registrazione garantisce la presenza di un editore e, di fatto, postula la presenza di un'organizzazione editoriale minima, garantendo così la possibilità di ricondurre gli articoli diffamatori a persone determinate. Rilevate dunque tali criticità, annuncia che ad esse si potrà far fronte mediante la presentazione di apposite proposte emendative.

Il senatore CASSON (*PD*) premette che un corretto equilibrio tra l'esercizio del diritto di cronaca e la tutela dell'onore dei consociati, implicherebbe un'opera generale di depenalizzazione degli atti diffamatori. Questo indirizzo, alla base del disegno di legge n. 734 a sua prima firma, si esplicherebbe nella sostituzione della sanzione penale con la forza dissuasiva e inibitoria della tutela civile e della responsabilità disciplinare. Con particolare riferimento al testo del disegno di legge n. 1119, anch'egli ritiene un errore prevedere la pubblicazione della rettifica senza diritto di commento o replica. Più in generale, occorre predisporre adeguate forme di tutela non solo alla singola persona del giornalista, ma anche alla verità del fatto, inteso in senso oggettivo e verificabile. In coerenza con questo assunto di fondo, ritiene che le responsabilità per la mancata rettifica richiesta da chi si ritiene diffamato, possano

essere addebitate solo a quanti siano a conoscenza della richiesta. Di qui, l'opportunità di prevedere appositi obblighi di informazione che consentano a tutti i soggetti, coinvolti a vario titolo nella pubblicazione delle rettifiche, di poter conoscere pienamente le pretese e le doglianze dei potenziali diffamati. Circa il tema generale delle sanzioni, l'ammontare delle pretese risarcitorie deve essere ragionevolmente regolato, non solo con un limite fisso, ma con tecniche di quantificazione che tengano conto della dimensione e delle vendite della testata giornalistica sulla quale è stato pubblicato l'articolo diffamatorio. Del pari, ritiene rilevante la condizione economica e patrimoniale della persona offesa. Passa quindi a svolgere considerazioni critiche sull'inserimento nel disegno di legge di un riferimento alle notizie "consapevolmente false". Tale avverbio, infatti, appare incongruo, poiché rischia di preludere allo svolgimento di un'indagine sulle intenzioni del soggetto che ha commesso la diffamazione, il che implica non pochi inconvenienti sia dal punto di vista sostanziale sia da quello processuale. Sotto il profilo delle sanzioni penali accessorie, ritiene di preminente importanza la tutela disciplinare demandata ai consigli dell'ordine professionale. L'introduzione, dunque, di specifiche pene accessorie, che si cumulano alle sanzioni disciplinari e incidono sull'esercizio della professione, appare ridondante e rischia di sortire effetti irrazionali e non voluti. D'altra parte, è ineludibile la questione delle cosiddette querele intimidatorie, la dannosità delle quali pare suggerire l'opportunità di una disciplina specifica per le condotte diffamatorie non limitandosi a fare affidamento sulla disciplina processualistica generale, che prevede istituti di dissuasione verso la lite temeraria non sempre efficaci. Anche in quest'ambito, infine, ritiene che si debba legare la quantificazione delle spese derivanti dall'accertamento delle lite temeraria a criteri di computo percentuali e non a rigide quantificazioni che prevedano solo un minimo e un massimo. Conclude precisando che, in base ai singoli elementi critici appena esposti, egli presenterà puntuali proposte emendative.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si unisce alle opinioni già espresse sull'inopportunità di prevedere la pena detentiva per i reati di opinione. Per quanto concerne la diffamazione a mezzo stampa, anch'egli ritiene che si debba costruire una rete di responsabilità che coinvolga editore, direttore, giornalista e titolista, facendo corrispondere la posizione di ciascuno all'attività e alle prerogative cui assolve. Tale obiettivo corrisponde all'esigenza di evitare la responsabilità oggettiva, le ambiguità nella responsabilità penale e nella ripartizione degli oneri di tutela in forma specifica in favore del diffamato. A suo giudizio, da tale impostazione discende il valore determinante della garanzia di un effettivo e rapido diritto di rettifica. In proposito, il disegno di legge n. 1119 può essere migliorato, per singoli aspetti, al fine di offrire celerità di rettifica e, soprattutto, equivalenza tra gli spazi informativi ove è stata consumata la diffamazione e in cui deve trovare ristoro il diffamato. Si dichiara poi consapevole del rischio di una diffusa impunità per le attività diffamatorie in rete, per le quali l'esigenza di predisporre una disciplina specifica implica conseguenze di assoluto rilievo ma anche soluzioni normative non agevoli. Dopo alcuni cenni sull'esigenza di una proporzione effettiva tra il risarcimento e l'indennizzo derivanti da condotte diffamatorie e il danno arrecato dalle condotte illecite, osserva che meritano particolare attenzione le peculiari azioni di reiterata diffamazione a bassa intensità, che pure si risolvono in una insidiosa e dannosa menomazione del diritto alla reputazione e dell'onore dei singoli.

Il presidente PALMA annuncia che in una prossima seduta potrà concludersi la discussione generale. Nella medesima seduta i relatori Caliendo e Filippin potranno valutare se proporre alla Commissione la congiunzione del disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bortone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il presidente PALMA, premesso che sono pervenuti nel termine di giovedì 12 dicembre ventitré proposte emendative, propone che nella seduta odierna ne abbia luogo l'illustrazione e che si proceda con le votazioni in una prossima seduta utile.

Conviene la Commissione.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra l'emendamento 1.1, che intende precisare meglio l'elemento soggettivo e di dolo di chi procura per sè i voti o ne ottiene la promessa, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità. La condotta, in base alla proposta emendativa, dovrà accompagnarsi alla piena consapevolezza che i soggetti con i quali l'autore del reato si accorda fanno parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. In coerenza con questa proposta, nel primo comma dell'articolo 416-*ter*, nel testo che risulterebbe dall'approvazione della proposta emendativa a sua firma, è esplicitamente punita la condotta di chi si renda disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Infine, si sofferma sulla clausola di salvaguardia prevista nel secondo periodo dell'emendamento. Sottolinea che incriminando la condotta di chi si intromette procurando i voti, si consente di far ricadere nella fattispecie un nutrito numero di attività che, altrimenti, rischierebbero di rimanere in una zona d'ombra fuori dal contributo concorsuale ai sensi dell'articolo 110 del codice penale e al di là della condotta incriminabile di chi direttamente procura i voti.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.2, che intende corrispondere a molte delle problematiche applicative poste dall'articolo 416-*ter* nel testo vigente. La fattispecie prevista nell'emendamento punisce l'accordo con cui due persone, in occasione di consultazioni elettorali, ottengono o si adoperano per far ottenere, per sè o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale. Ribadisce che l'intenzione è quella di sanzionare lo scambio elettorale politico mafioso comunque esso abbia luogo o si perfezioni.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che l'emendamento 1.8, di identico contenuto all'emendamento 1.3, a firma del senatore Cappelletti, si propone di estendere la punibilità dello scambio elettorale politico mafioso a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, anche quando ciò accada in cambio di un'utilità diversa dall'erogazione di denaro.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra gli emendamenti 1.8, 1.19 e 1.7, che offrono tre diverse alternative per riformulare la fattispecie incriminatrice della condotta di scambio elettorale politico mafioso. Le diverse opzioni normative previste dai tre emendamenti potranno essere valutate dalla Commissione, giacchè ciascuna di esse consente di definire meglio l'attività criminosa e di stabilire con chiarezza i contorni della punibilità.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), illustra l'emendamento 1.3 e auspica che al riguardo possa registrarsi la convergenza del senatore Caliendo, il quale aveva mostrato di condividerne la finalità, quando esso era stato presentato nel corso della discussione già svolta in sede deliberante.

Il senatore ALBERTINI (*PI*) illustra gli emendamenti 1.11 e 1.20: il primo prevede esplicitamente la consapevolezza della qualità di partecipanti alle associazioni di tipo mafioso, di coloro dai quali il soggetto attivo accetta i voti procacciati; il secondo, invece, introduce come elemento di scambio del procacciamento di voti la disponibilità a soddisfare gli interessi delle associazioni mafiose.

Non essendosi altri senatori che intendono intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il presidente PALMA annuncia che, in seguito alle modifiche apportate al calendario dei lavori da parte della Conferenza dei Capigruppo, la seduta della Commissione già prevista per le ore 14 di domani non avrà luogo. La Commissione è nuovamente convocata venerdì 20 dicembre, alle ore 11.30, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1119 e congiunti (diffamazione) e nn. 315 e congiunti (responsabilità civile dei magistrati), per il seguito dell'esame degli atti del Governo nn. 46 (sfruttamento sessuale minori) e 51 (tratta esseri umani), nonchè per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 948 e congiunti (scambio elettorale politico-mafioso). La seduta proseguirà, alle ore 14,30, con l'audizione del Ministro della giustizia.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 948

Art. 1

1.1

D'ASCOLA, TORRISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter.* 1. Chiunque, accordandosi con altri che sa essere associati, procura per se i voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*, o ne ottiene la promessa in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità, ovvero si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione, è punito con la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis*, diminuita di un terzo.

2. Fuori dei casi di concorso, alla stessa pena soggiace chi si intromette procurando i voti di cui al primo comma ovvero ottenendone la promessa, in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità, ovvero si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*."».

1.2

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*"».

1.3

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità"».

1.8

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità ».

1.4

CARDIELLO, FALANGA, PAGNONCELLI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* Chiunque accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.5

FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.6

CARDIELLO, FALANGA, PICCINELLI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* Chiunque accetti il procacciamento di voti, consapevole dell'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

1.9

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis», con le seguenti:* «Chiunque ottiene, o si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*».

Conseguentemente, nel medesimo capoverso "art. 416-ter", sopprimere il secondo comma.

1.10

SUSTA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente il procacciamento di voti*» con le seguenti:* «Consapevolmente ottiene, o si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti e ne accetta il procacciamento».

1.11

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente*» con le seguenti:* «Accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo, localmente denominate, con la consapevolezza della loro qualità soggettiva».

1.12

RUVOLO

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente*» con le seguenti:* «Accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore».

1.13

RUVOLO

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente*» con le seguenti:* «Accetti, con accertata consapevolezza».

1.14

RUVOLO

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente» *con le seguenti:* «Accetti, con dimostrata consapevolezza».

1.15

RUVOLO

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente» *con le seguenti:* «Accetti, con manifesta consapevolezza».

1.16

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sopprimere la parola:* «consapevolmente».

1.17

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, dopo la parola:* «consapevolmente», *inserire le seguenti:* «, per se o per altri,».

1.18

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*», *con le seguenti:* «la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*».

Conseguentemente, nel secondo comma del medesimo capoverso "art. 416-ter*",sostituire la parola:* «procaccia», con la seguente: «promette».

1.19

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) *dopo le parole:* «il procacciamento» *inserire le seguenti:* «o la promessa»*;*

b) *sostituire le parole:* «reclusione da quattro a dieci anni»*con le seguenti:* «con la stessa pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis*'».

1.20

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, dopo le parole:* «altra utilità'» *inserire le seguenti:* «e comunque in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi delle associazioni mafiose di cui all'articolo 416-*bis*».

1.21

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, dopo le parole:* «o di altra utilità», *aggiungere le seguenti:* «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

1.22

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma sostituire le parole:* «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «è punito con la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis*».

1.23

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da sette a dodici anni».

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 20/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2013
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Berretta.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***
(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***
(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 1067, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 903 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) osserva che la linea di confine per effettuare un corretto bilanciamento tra l'esercizio della libertà di espressione e la tutela dell'onore e della reputazione non può essere mantenuta salda soltanto attraverso la sanzione penale, ma mediante un effettivo rispetto dei limiti imposti dalla deontologia professionale dell'attività giornalistica e, non ultimo, dalla vocazione alla verità storica. In proposito, si può ritenere che l'esame del disegno di legge n. 1119 si risolve in un'attenta disanima dei problemi sociali che coinvolgono l'attività giornalistica. Si sofferma, quindi, sulla profonda mutazione del linguaggio impiegato nella cronaca giornalistica, sulla tendenza inarrestabile a valicare i limiti della continenza nella parola scritta e, infine, sull'evoluzione dei toni nel confronto dialettico e politico, che ormai appaiono diffusamente nella coscienza collettiva. Ritiene si debba discernere tra il diritto pieno e assoluto alla manifestazione del pensiero con la satira, le forme di pensiero artistiche e letterarie, e, invece, la necessità di ricavare limiti puntuali per l'attività di cronaca politica e di critica sociale. Conclude con un accenno ai limiti massimi delle sanzioni pecuniarie, auspicando che si valuti l'ipotesi di un irrigidimento del quadro sanzionatorio previsto per i reati a mezzo stampa.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e invita la relatrice Filippin a illustrare il disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra il disegno di legge n. 903, a prima firma del senatore Torrisi, che reca norme in materia di reati commessi con il mezzo di scritti *on -line*. La senatrice, anche a nome dell'altro relatore, senatore Caliendo, propone che l'esame del disegno di legge possa essere svolto, per le prossime fasi di trattazione, congiuntamente ai disegni di legge n. 1119, 734, 845 e 1067. In tal caso, si intende che la discussione generale, già congiunta, abbia compreso anche i motivi del disegno di legge n. 903. Quest'ultimo, infatti potrà costituire una sorta di completamento normativo degli altri, giacchè si propone di estendere parzialmente alla disciplina della stampa in rete alcuni degli istituti che presidiano la tutela della reputazione dei singoli consociati contro gli atti diffamatori.
Propone altresì di individuare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene su entrambe le proposte.

Il presidente PALMA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per martedì 14 gennaio, alle ore 12.

Non avanzandosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che in nessun Paese occidentale di tradizione giuridica, simile a quella italiana sono previsti istituti di responsabilità diretta degli appartenenti all'ordine giudiziario. Ritiene che tale tratto, che accomuna l'impianto di fondo della disciplina dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali in Europa, dipende dall'ovvio rilievo che la chiamata in causa diretta del magistrato avrebbe effetti dirompenti sull'attività giurisdizionale. Ciò premesso, ritiene si debbano valutare senza pregiudizi le carenzee i limiti di rendimento che hanno evidenziato, in 25 anni di applicazione, taluni istituti previsti dalla cosiddetta legge Vassalli. Peraltro, l'attenzione della Commissione si dovrebbe concentrare sull'istituto del filtro all'attivazione della responsabilità civile, prevista dalla legge del 1988, sulla rivalsa dello Stato nei confronti del singolo magistrato e, infine, sulla percentuale di risarcimento cui quest'ultimo può essere condannato. In fase emendativa, si potranno tenere nel debito conto i profili di responsabilità che gravano sull'Italia per violazione della disciplina dell'Unione europea. Come già rilevato da altri senatori, dalle istituzioni comunitarie non giunge un invito a introdurre la chiamata diretta in giudizio, ma a considerare le modalità di attribuzione della responsabilità, anche per violazione del diritto europeo. Il tema va affrontato con particolare attenzione per le magistrature superiori e comunque dovrà considerare le differenti modalità con le quali il singolo plesso giurisdizionale esercita le funzioni. Conclude osservando che l'eventuale approvazione di una nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati non deve essere improntata a intenti punitivi nei riguardi dei singoli, sia che essi esercitino funzioni giudicanti ovvero requirenti, ma dovrà perseguire il buon andamento del sistema di giustizia.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) premette che ogni disegno di legge incidente sulla responsabilità civile dei magistrati non dovrà limitarne l'autonomia e l'indipendenza nell'esercizio delle funzioni. Tuttavia, questa premessa non consente di ammettere forme di estesa impunità per le condotte e i casi di cattivo esercizio delle funzioni che si risolvono in un danno ingiusto. Il rispetto di queste due esigenze implica, a suo giudizio, un'attenta rimeditazione dei singoli istituti previsti nella legge n. 117 del 1988, alla quale sono rivolte le critiche dagli operatori del sistema giustizia e dalle istituzioni comunitarie.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) rileva che l'udienza "filtro" prevista dalla legge n. 117 del 1988 ha sempre lasciato motivi di profonda insoddisfazione, tanto che può dirsi, oggi, che essa merita di essere eliminata e che il giudizio di responsabilità debba tenersi secondo le regole ordinarie. Si dichiara contrario, poi, a una disciplina che attivi la responsabilità in via diretta, giacchè essa si risolve in una vera e propria rivendicazione nei confronti del singolo magistrato, in conseguenza dell'esercizio di decisioni o atti giurisdizionali sfavorevoli a una parte del processo. Ai fini della redazione di una disciplina migliorativa degli istituti della responsabilità dei magistrati, occorre distinguere tra la colpa che nasce da un'errata valutazione degli elementi di prova e quella che discende dagli errori interpretativi. Sotto il primo profilo, vi sarebbe utile ricorrere al concetto di "travisamento del fatto"; una formula, questa, già conosciuta dalla giurisprudenza degli anni '30 del secolo scorso e che ha trovato nuova fortuna di recente, come vizio deducibile nel giudizio di Cassazione. Più complesso è il tema della responsabilità sull'errore di interpretazione in cui incorre il magistrato che si discosta dall'orientamento giurisprudenziale dominante, senza tuttavia darne conto nella motivazione del suo provvedimento. Conclude rilevando che non vi sono eccessive difficoltà nel definire e tipizzare le fattispecie di responsabilità caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo giacchè esse implicano la consumazione di specifici reati previsti dal codice penale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si dichiara concorde sul rilievo che una responsabilità diretta dei magistrati non è compatibile con l'impianto generale dell'ordinamento. Non a caso la legge n. 177 del 1988 era improntata all'attivazione della responsabilità in via sussidiaria, mediante la rivalsa. In proposito, rileva che l'unico modo per rendere effettiva la tutela in favore di chi ha subito un danno dall'esercizio, con dolo o colpa grave, delle funzioni giurisdizionali, postula la soppressione dell'udienza filtro alle azioni risarcitorie e, del pari, la previsione di un processo che vede il privato in causa contro lo Stato e insieme contro il giudice.

Il senatore ALBERTINI (*PI*), in un breve intervento integrativo, precisa alcuni dei rilievi già svolti, con particolare riferimento all'esigenza di rafforzare l'effettività della responsabilità disciplinare dei magistrati e di abolire il filtro alle domande risarcitorie che ha di fatto vanificato l'efficacia della legge n. 117 del 1988.

Il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BARANI (*GAL*), d'intesa con l'altro relatore Buemi, propone di adottare come testo base, il disegno di legge n. 1070.

Conviene la Commissione.

Il presidente PALMA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 19 del 23 gennaio.

Non avanzandosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il presidente PALMA, constatato che non vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale, chiede ai relatori Rosaria Capacchione e D'Ascola, se intendano illustrare la proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*), anche a nome dell'altro relatore, D'Ascola, sottopone all'attenzione della Commissione una proposta di parere, favorevole con osservazioni, allegata al resoconto, che recepisce le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente PALMA rende noto che non è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e non sono state ancora rese le osservazioni della 1a Commissione permanente, che dispone ancora del termine per pronunciarsi. Per tali ragioni annuncia che la proposta di parere potrà essere sottoposta al voto della Commissione in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (n. 46)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*), d'intesa con l'altra relatrice, Capacchione, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce i rilievi avanzati da più parti nel corso delle sedute precedenti, con particolare riguardo ad alcune discrasie tra il testo della direttiva n. 2011/93/UE e talune delle norme inserite nello schema di decreto legislativo.

Non essendovi senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto, il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il sottosegretario BERRETTA interviene sul complesso degli emendamenti, auspicando che prima di procedere alle votazioni si possa tenere conto di alcune esigenze prioritarie sottese alla modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale. In primo luogo, è considerato ormai patrimonio acquisito l'esigenza di anticipare la soglia della punibilità al momento della promessa di denaro o altra utilità, senza che vi sia bisogno del perfezionamento di un patto di scambio politico-mafioso. Inoltre, sembra condivisibile l'inserimento, accanto all'ipotesi di dazione di una somma di denaro, anche del riferimento ad "altra utilità". Infine, occorre stabilire una sanzione penale anche nei riguardi del procacciatore, così come disposto nel secondo periodo dell'articolo 416-*ter,* come riformulato dal disegno di legge n. 948, già approvato dalla Camera dei deputati. Più complesso appare il tema relativo all'elemento psicologico del reato, rispetto al quale è oggetto di problematicità, anche in dottrina, l'ipotesi di prevedere la necessaria conoscenza dell'appartenenza a un'associazione di stampo mafioso, da parte del soggetto che procaccia i voti.

Il presidente PALMA invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) invita al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.6, 1.7, 1.9, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22 e 1.23, precisando che altrimenti il proprio parere sarà contrario. Dichiara, quindi, il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.5, a firma del senatore Falanga, a condizione che sia riformulato, introducendo, oltre al solo procacciamento, anche la promessa di voti e inserendo, quale corrispettivo dello scambio, la disponibilità a soddisfare le esigenze delle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*.

Infine, con riferimento ai restanti emendamenti 1.4, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.20, dichiara di apprezzarne il contenuto, chiedendone però il ritiro nel caso in cui il senatore Falanga accolga la riformulazione dell'emendamento 1.5.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) auspica il ritiro di tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 1.7, del quale chiede una riformulazione, volta a correggere il riferimento alla promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, giacchè non del tutto corrispondente alla portata della fattispecie incriminatrice.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) dispone quindi una breve sospensione per consentire ai presentatori degli emendamenti che lo vorranno di riformularne il testo.

La seduta sospesa alle ore 12, 50, riprende alle ore 13.

Il senatore LUMIA (*PD*) presenta l'emendamento 1.7 (testo 2) che accoglie la riformulazione richiesta dal relatore Buemi.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) sottopone alla Commissione l'emendamento 1.5 (testo 2), che recepisce le indicazioni del relatore Caliendo.

Sono ritirati, quindi, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

Gli emendamenti 1.10, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) e i senatori CAPPELLETTI (*M5S*), GIARRUSSO (*M5S*), AIROLA (*M5S*), DE PIN (*Misto-GAPp*) e ALBERTINI (*PI*) dichiarano di aggiungere, con l'assenso del senatore Lumia, la rispettiva firma all'emendamento 1.7 (testo 2).

Si procede quindi alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.5 (testo 2), che non è approvato. In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti anche gli emendamenti 1.4 e 1.6.

Sull'emendamento 1.7 (testo 2) interviene il senatore CASSON (*PD*), che rileva come l'ultimo periodo determini rischi di duplicazione, nel prevedere l'incriminazione della condotta di chi prometta di procurare i voti. Tuttavia, annuncia il proprio voto favorevole, anche nell'auspicio che siano apportate eventuali modifiche migliorative nel corso dell'esame d'Assemblea.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto contrario, rilevando come la formulazione proposta dall'emendamento 1.7 (testo 2) rischi di introdurre un eccesso di discrezionalità in capo al giudice.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) manifesta il proprio orientamento contrario sull'emendamento 1.7 (testo 2).

L'emendamento 1.7 (testo2) che sostituisce l'articolo unico del disegno di legge, è quindi messo in votazione e approvato.

Si procede quindi alla votazione del mandato per riferire in Assemblea.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo, così come risultante dall'emendamento 1.7 (testo 2), costituisce un regresso negli strumenti normativi di cui dispone lo Stato nella lotta contro le associazioni criminali di stampo mafioso. Pertanto, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BARANI (*GAL*) concorda con l'orientamento del senatore Caliendo e ritiene che l'emendamento 1.7 (testo 2) sortisca effetti negativi sull'efficacia dissuasiva e sulla portata

incriminatrice dell'articolo 416-*ter* del codice penale. Per tale ragione annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Il testo reca contenuti migliorativi rispetto alla proposta proveniente dalla Camera dei deputati e introduce puntuali e utili modifiche al vigente articolo 416-*ter* del Codice penale. Il rilievo della sola promessa che diviene di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa, l'esplicita menzione di "altra utilità" come oggetto dello scambio politico - mafioso, appaiono altrettanti elementi qualificanti della nuova formulazione. Questa costituirà un utile strumento sanzionatorio contro le condotte criminali delle associazioni mafiose e le attività illecite di procacciamento di voti in cui sono coinvolte.

Anche il senatore GIARRUSSO (*M5S*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. La nuova disciplina incriminatrice dello scambio politico - mafioso anticipa la soglia della punibilità e reprime condotte illecite che, sino ad ora, erano con difficoltà riconducibili al concorso esterno nell'associazione mafiosa. Per tali ragioni, la nuova disposizione approvata dalla Commissione rappresenta una fattispecie penale di grande efficacia per il contrasto alle mafie.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Buemi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 948, come risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e di proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva che i dati trasmessi dal sottosegretario Ferri, circa i reati connessi con i fenomeni di omofobia e transfobia, non consentono ancora di comprendere in modo chiaro e definito i legami tra i fatti criminosi e le discriminazioni per le quali sembra diffondersi un allarme sociale non sempre giustificato. Auspica, quindi, che si possano ottenere ulteriori rilievi statistici concernenti la consumazione di reati commessi per discriminazioni sessuali, nonché i dati concernenti i suicidi motivati dalle medesime ragioni di discriminazione.

Il senatore CASSON (*PD*) auspica che, alla ripresa dei lavori, dopo la pausa di fine anno, la Commissione possa proseguire l'esame del disegno di legge n. 398, concernente il regime dei beni pubblici, del quale era già stato avviato l'esame.

Il presidente PALMA assicura che darà seguito alle richieste avanzate da entrambi i senatori intervenuti. In particolare, precisa che inoltrerà, ai responsabili dei Dicasteri competenti, una nuova richiesta di integrazione dei dati in materia di omofobia e transfobia.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della giustizia sugli indirizzi del Governo relativi alle iniziative legislative in materia di amnistia e indulto, ad altre misure volte a fronteggiare l'emergenza carceraria, nonchè in materia di magistratura onoraria

Il PRESIDENTE rivolge un saluto al ministro Anna Maria Cancellieri e introduce i temi oggetto della discussione.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI si sofferma innanzitutto sull'orientamento del Governo in merito al disegno di legge n. 925 e ai disegni di legge connessi, in stato di relazione per l'Assemblea e ai potenziali effetti di una legge di amnistia, disgiunta o associata a misure di indulto. Dopo aver chiarito che il disegno di legge in materia di pene detentive non carcerarie e di messa alla prova costituisce parte integrante di una più ampia strategia volta a ridurre l'impatto del sistema penale sull'ordinamento penitenziario, considera condivisibile ogni iniziativa che si proponga di ridurre il ricorso alla pena detentiva in carcere al minimo effettivamente indispensabile. Auspica, quindi, un celere esame del disegno di legge citato, specialmente perché esso è stato ulteriormente arricchito, grazie all'apporto di disegni di legge concorrenti, da disposizioni volte a una generale riforma del sistema sanzionatorio e a forme di depenalizzazione dei reati minori.

Illustra, quindi, il potenziale impatto di un provvedimento di amnistia e di indulto, prendendo a riferimento le indicazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato trasmesso al riguardo alle Camere. Muovendo dalla stima, che conta, tra i processi penali pendenti in Italia, nella misura di un milione circa quelli non destinati all'archiviazione in fase di indagini preliminari, si può valutare che un provvedimento di amnistia per tutti i reati punibili con pena edittale massima fino a tre anni determinerebbe un abbattimento delle pendenze effettive tra il 25 e il 30 per cento. Soffermatasi nel dettaglio su questi dati, aggiunge che, con una riduzione di presenze in carcere di circa 20 mila persone, il sistema penitenziario tornerebbe in equilibrio rispetto alla capienza regolamentare. Passa

quindi a delineare le iniziative che, più in generale, il Governo ha intrapreso in relazione alla questione del sovraffollamento carcerario. Ricorda che il Consiglio dei Ministri ha adottato di recente un nuovo intervento normativo che si sostanzia in una serie di misure volte a rafforzare il sistema alternativo alla detenzione. Nel decreto-legge si ha cura di rinnovare l'affidamento terapeutico per il recupero socio-sanitario dei tossicodipendenti e degli alcooldipendenti. Si amplia poi l'ambito generale di accesso all'affidamento in prova e si concede un aumento di trenta giorni al periodo semestrale di liberazione anticipata.

Dopo aver fatto riferimento ad altre misure contenute nel medesimo decreto-legge, accenna agli ulteriori interventi volti a introdurre misure di riduzione del carico giudiziario, capaci di eliminare gli accertamenti che, per la modesta rilevanza degli interessi concretamente in questione, non meritano di accedere a un vaglio processuale. Si valorizzerà, dunque, l'obiettivo di sfruttare quanto più possibile la fase dell'udienza preliminare, che dovrebbe costituire il filtro del futuro ed eventuale dibattimento. Si sofferma, quindi, su ulteriori elementi qualificanti la riforma del processo penale citando, tra gli altri: il rafforzamento delle garanzie degli imputati in custodia cautelare e la previsione di una disciplina della prova dichiarativa, già assunta in dibattimento, nel caso in cui esso debba essere rinnovato per mutamento di giudice.

Accenna, quindi, al tema della giustizia civile, affrontato di recente in Consiglio dei Ministri, A riguardo il Governo si prefigge di migliorare la funzionalità della sequenza processuale, rendendola più veloce e agile. In proposito, illustra i contenuti di un disegno di legge che incide sul processo di cognizione e su quello di esecuzione, proponendosi l'obiettivo di rendere più agevole la tutela del credito. Quindi conferma l'esigenza di integrare, attraverso specifiche misure normative, le risorse da destinare all'incremento del personale della polizia penitenziaria e degli uffici giudiziari, che vivono in condizioni di grande disagio ma costituiscono lo strumento irrinunciabile per rendere effettive le riforme che saranno adottate. Si richiama infine ad una piena collaborazione tra Parlamento e Governo, nel comune obiettivo di garantire un'azione riformatrice che garantisca i diritti e i risultati attesi per il funzionamento della giustizia.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), con riferimento alle soluzioni prospettate per far fronte al sovraffollamento carcerario, si dichiara scettica sulle possibilità che tali iniziative abbiano effetti duraturi e risolutivi sulla consistenza della popolazione dei detenuti. Ritiene, comunque, che non si debba compromettere l'attività di repressione e di dissuasione di fronte al proliferare delle azioni e degli episodi di criminalità. Al fine di rispondere alle esigenze poste dalla ormai nota "sentenza Torreggiani", ritiene irrinunciabile l'attuazione del piano per l'edilizia carceraria. Manifesta, infine, le proprie perplessità sui vari istituti processuali civili e penali illustrati dal Ministro. In particolare, ritiene irrinunciabile una piena salvaguardia del principio costituzionale dell'onere di motivazione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, rispetto al quale ogni contrazione può risolversi in una limitazione dei diritti.

Il senatore LUMIA (*PD*) svolge alcuni quesiti circa l'opportunità di predisporre interventi volti a definire meglio la responsabilità e i criteri di giudizio cui deve attenersi la magistratura di sorveglianza, anche in ragione di alcuni recenti fatti di cronaca e comunque senza trascurare la funzione rieducativi della pena. Si sofferma, quindi, sul parere espresso di recente dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo volto a ridefinire la geografia degli uffici giudiziari, auspicando che quel parere, risultato di un accordo unanime, sia tenuto nel debito conto dal Governo.

Quindi, svolge ulteriori rilievi sulla necessità che i provvedimenti normativi illustrati dal Ministro possano assicurare un simultaneo incremento della sicurezza e delle garanzie sostanziali e processuali.

Svolge alcune considerazioni, infine, circa i dati relativi agli effetti della legge di indulto approvata nel 2006 e auspica che il Governo sostenga pienamente la celere approvazione dei disegni di legge nn. 925 e connessi, in materia di pene non detentive, messa alla prova e disciplina per i non reperibili.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sui profili giuridici connessi all'impiego del cosiddetto "braccialetto elettronico", che può essere uno strumento di controllo potenzialmente utile a un piano di progressiva diminuzione della popolazione carceraria. Rileva che, ancora oggi, permangono dubbi sulla necessaria acquisizione del consenso dell'interessato all'applicazione di tale dispositivo di controllo; propone, quindi, che qualora il consenso sia ritenuto onere imprescindibile perché costituzionalmente fondato, in caso di rifiuto, possano essere irrogate misure sanzionatorie senza accesso ai benefici.

Svolge, quindi, alcune considerazioni sull'opportunità di predisporre soluzioni normative celeri ed efficaci in favore del personale della magistratura onoraria e per tutti gli operatori che prestano la propria attività nel comparto della giustizia. Sottolinea, da ultimo, l'onere di offrire priorità alla soddisfazione delle aspettative dei lavoratori precari del settore.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) richiama l'attenzione del Ministro sul tema delle detenuti madri e sulla necessità di offrire loro tutela, garantendo così i diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono la condizione di un genitore che non può disporre della libertà personale. Ascoltando, di recente, il provveditore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, dichiara di aver maturato ancora le proprie preoccupazioni in proposito e chiede, dunque, che il Governo provveda al finanziamento delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata per le detenute madri. Conclude, rilevando l'opportunità che tutti gli istituti penitenziari e i luoghi di restrizione della libertà assumano dimensioni e capienza ridotte. Al contrario, si rischia di favorire il proliferare di autentiche istituzioni totali che annientano la personalità di chi vi è ristretto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce l'opportunità che, anche al fine di garantire la dignità delle condizioni dei detenuti, si proceda all'aumento di organico della polizia penitenziaria. Un intento, questo, che era stato alla base della proposizione di un emendamento al disegno di legge di stabilità per il 2014, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. Si richiama, quindi, alla necessità che il Governo tenga nel debito conto il parere della Commissione sul decreto legislativo volto a ridefinire la geografia degli uffici giudiziari. Conclude rilevando che Governo e Parlamento devono garantire interventi effettivi e rapidi nel settore della giustizia. Si tratta di un impegno ineludibile, confermato dal fatto che i più volte citati disegni di legge nn. 925 e connessi, che auspica siano posti al più presto all'esame dell'Assemblea del Senato, contengono disposizioni la cui elaborazione risale finanche al 2010.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) muove dal rilievo che la legge di indulto approvata dalle Camere nel corso del 2006 ha sortito esiti fallimentari. Nel corso di due anni i dati della popolazione carceraria sono tornati agli stessi livelli allarmanti alla base dell'adozione del provvedimento di clemenza. Più in generale, il ricorso alle leggi di amnistia o di indulto impone di assicurare comunque la certezza della pena e la generale consapevolezza dell'effettività dei regimi sanzionatori previsti dall'ordinamento. Per questo, il suo Gruppo considera prioritario ricorrere ad altre iniziative, come una disciplina per l'esecuzione delle pene all'esterno, norme che garantiscano la ragionevole durata dei processi penali, nonché la stipulazione e la ratifica di accordi internazionali, al fine di consentire celeri espulsioni di cittadini stranieri che possano scontare la pena negli istituti carcerari dei paesi di origine.

Dopo aver ribadito l'importanza di ampliare la capienza degli istituti penitenziari, auspica che il Governo possa far fronte anche ai numerosi atti di sindacato ispettivo, depositati in Senato e ancora in attesa di trovare svolgimento sia in Aula sia in Commissione. Infatti, solo attraverso una piena conoscenza dei dati reali e delle condizioni di vita nell'universo penitenziario il Parlamento potrà predisporre le opportune misure legislative.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si sofferma sugli istituti del processo civile e del processo penale cui il Ministro ha accennato nel proprio intervento. In particolare, chiede la ragione dell'insistenza sull'introduzione di norme volte a contrarre l'apparato motivazionale delle pronunce giurisdizionali, al fine di ottenere effetti deflattivi. Dichiarandosi scettico sulla razionalità e sugli effetti positivi di misure simili, si dice perplesso anche sull'ipotesi di introdurre la responsabilità solidale per lite temeraria che legherebbe la posizione della parte sostanziale e dell'avvocato che la rappresenta in giudizio. Afferma anche di non condividere l'ipotesi di introdurre il giudice monocratico di appello in luogo dei collegi giudicanti.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma sul tema dei detenuti tossicodipendenti, rilevando che la popolazione carceraria dedita all'uso di stupefacenti è, in realtà, diminuita dopo l'entrata in vigore della riforma di cui egli è stato coautore ed estensore insieme all'allora vice presidente del Consiglio Fini. Ritiene, comunque, che al di là di ogni equivoco, alimentato da campagne d'informazione spesso ingannevoli, non vi siano molti detenuti in esecuzione pena che abbiano subito restrizioni della libertà personale per il solo possesso di sostanze stupefacenti. E' tuttavia imprescindibile garantire l'avvio dei progetti di recupero subito dopo la convalida dell'arresto o del fermo, per i reati connessi all'impiego e alla vendita di stupefacenti. Soltanto attraverso i fondi che possono alimentare tali progetti di recupero dei tossicodipendenti che incorrono in misure provvisorie privative della libertà personale si potrà garantirne pieno successo e, al contempo, alleviare di conseguenza il sovraffollamento carcerario.

Il senatore BARANI (*GAL*) ricorda che la frequenza dei provvedimenti di clemenza prima della riforma dell'articolo 79 della Costituzione corrispondeva a una sostanziale condivisione della necessità di reiterati atti di amnistia in favore della popolazione carceraria.

In generale, ritiene che l'emergenza carceraria, così come la drammatica condizione dei processi civili e penali che li rendono interminabili, debbono essere oggetto di un ripensamento che muova anche dalla revisione dei principi costituzionali in materia. In particolare, rileva che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, radicato in Costituzione, costituisca un'eccezione rispetto a tutti gli altri paesi di tradizione giuridica simile. Infine, ribadisce l'esigenza imprescindibile di riconsiderare lo *status* dei magistrati e le condizioni di esercizio delle funzioni giurisdizionali. Le prerogative di cui godono i magistrati, infatti, gli appaiono ormai sempre più come insostenibili privilegi che consentono loro di allontanare ogni forma di responsabilità.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) accoglie con favore la preannunciata istituzione del Garante dei detenuti e dichiara il suo ottimismo sulla efficacia che potrebbe sortire una celere approvazione dei disegni di legge sulla messa alla prova e sulle misure volte all'esecuzione della pena all'esterno degli istituti carcerari. L'ambizioso obiettivo di consentire la fuoriuscita di 20 mila detenuti dalle carceri italiane entro la prossima primavera potrà essere perseguito soltanto con l'adozione di misure strutturali e dagli effetti permanenti. Questo quadro potrà propiziare anche l'approvazione di provvedimenti di clemenza.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si dichiara contrario alle misure volte a incidere in vario modo sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, così come conferma il proprio dissenso da ogni ulteriore aumento del contributo unico sugli atti processuali, i cui effetti deflattivi sono sempre stati scarsi. Ribadisce anche l'esigenza che il Governo presti piena attenzione al contenuto del parere espresso dalla Commissione, in materia di geografia degli uffici giudiziari.

Il presidente PALMA, nel ringraziare il Ministro, ritiene di potersi limitare ad alcune richieste di dati utili all'attività della Commissione. Auspica che il Governo possa far conoscere i dati analitici circa gli effetti dei provvedimenti di recente entrata in vigore, volti a ridurre il sovraffollamento carcerario. In

particolare, chiede di sapere se gli effetti conseguenti al primo periodo di applicazione si siano poi stabilizzati o, viceversa, siano stati rapidamente assorbiti dai nuovi ingressi di detenuti. Infine, ritenendo che non si debba mai cedere alla tentazione di legiferare alla luce di pur clamorosi episodi di cronaca, rileva che i fatti di questi ultimi giorni - che hanno visto due persone sottrarsi all'esecuzione della pena, una volta usciti temporaneamente dal carcere - devono indurre a una valutazione attenta sull'istituto dei permessi premio, anche in favore dei recidivi.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per i loro interventi ricchi di occasioni di riflessione e si riserva di rispondere in forma scritta a tutte le richieste di dati e di informazioni.

Il presidente PALMA dichiara conclusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che la Commissione è convocata per lunedì 23 dicembre, alle ore 10, per l'esame dei documenti di bilancio, al fine di rendere il prescritto rapporto alla 5a Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 46

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
considerato in particolare l'articolo 15 della direttiva n. 2011/93/UE che regola, tra l'altro, le misure necessarie per assicurare gli efficaci strumenti investigativi alle autorità competenti degli stati membri;
considerato altresì l'elenco delle singole circostanze aggravanti previste dall'articolo 9 del testo della medesima direttiva;
tenuto conto dei considerati numeri 12, 18, 19 e 21, della stessa direttiva in recepimento, secondo cui occorre predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale

favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
preso atto in particolare che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, introduce una circostanza aggravante per la condotta di occultamento di dati sulla pedopornografia, mediante utilizzo di appositi strumenti informatici;
richiamata l'esigenza di un puntuale rispetto dei principi di frammentarietà ed eccezionalità nel ricorso alle sanzioni penali, desumibile dall'articolo 25 della Costituzione e ritenendo che tali principi debbano tradursi in un limitato ricorso all'irrigidimento delle risposte sanzionatorie;
acquisite le osservazioni svolte dalla 1a Commissione permanente e volte a valutare, nel rispetto delle esigenze di tassatività delle fattispecie penali incriminatrici, se nella direttiva possa rinvenirsi una base normativa idonea a giustificare l'introduzione di tutte le circostanze aggravanti previste nel testo del decreto legislativo in titolo;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo se mantenere nel testo del decreto legislativo la previsione della circostanza aggravante e del conseguente aumento di pena, previsti dall'articolo 1, comma 1, con cui si introduce nell'articolo 600-*quater*, l'incremento di pena "nel caso in cui il contenuto pedopornografico di informazioni o dati sia stato occultato mediante l'utilizzo di appositi strumenti tecnologici o programmi informatici";
analoghe perplessità si esprimono sul mantenimento, nel successivo comma 5 dello stesso articolo 1 della norma che prevede ulteriori aumenti di pena, qualora taluni reati "siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che all'articolo 600 del Codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, "il compimento di attività illecite";
con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische, al fondo per le misure antitratta;
con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nel testo della direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità delle protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 948

Art. 1

1.5

FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.5 (testo 2)

FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento o la promessa di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

1.7 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI, RANUCCI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, DE PIN, ALBERTINI, D'ASCOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) dell'08/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014
76ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(471) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione***
(596) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione***
(730) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 471 adottato come testo base.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, volto a modificare la durata della pena della reclusione, riducendola da due anni ad un anno. Con l'emendamento 1.6 si intende evitare potenziali squilibri nel sistema sanzionatorio, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale. Anche l'emendamento 1.14 introduce modifiche all'impianto sanzionatorio previsto dal disegno di legge, mentre l'emendamento 1.24 assume particolare rilievo, poiché riguarda il delicato tema della confisca delle attrezzature appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi incidenti sulla misura delle sanzioni pecuniarie in cui incorre chi commette il reato di esercizio abusivo di una professione. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 inseriscono, invece, la clausola di salvaguardia che si rivela particolarmente opportuna per evitare la sovrapposizione di norme incriminatrici e i conseguenti dubbi di interpretazione che sempre derivano dal concorso apparente, anche solo di norme penali. L'emendamento 1.10 qualifica meglio la posizione del concorrente nel reato, presupponendo, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio abusivo, la consapevolezza del professionista che collabora con chi esercita la professione medesima. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti, soffermandosi infine sull'emendamento 1.19 che tende ad espungere il riferimento alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.5, 1.26 e 1.27, tutti volti a migliorare la coerenza del complessivo apparato sanzionatorio previsto per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni. In particolare, l'emendamento 1.5 si fa carico di evitare potenziali aporie, con particolare riguardo alle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale. L'emendamento 1.16 è volto, invece, ad eliminare la previsione dell'interdizione perpetua, quale sanzione accessoria - a suo giudizio sproporzionata e comunque eccessiva - in capo al professionista che collabora con il soggetto attivo del reato. In proposito, ritiene si debba prestare particolare attenzione all'articolo 31 del codice penale che prevede, in caso di condanna per delitti commessi con abuso di una professione, l'interdizione temporanea. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.22, che propone un espresso richiamo a disposizioni generali in materia di pene accessorie, nonchè sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere la previsione dell'aggravante nel caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifizi o raggiri o con l'induzione all'errore.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) si sofferma sulla proposta emendativa 1.7, volta a ridurre la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 348 del codice penale, sia al fine di mantenere un pieno coordinamento con le pene principali previste in altre fattispecie incriminatrici - e in particolare con l'articolo 347 del codice penale -, sia per modulare meglio la forza dissuasiva delle norme che incriminano la condotta di chi esercita abusivamente la professione e di chi che presta la propria collaborazione. Anche gli emendamenti 1.11 e 1.18 concernono la modifica delle sanzioni penali. Con particolare riferimento all'emendamento 1.18, annuncia la contrarietà del proprio Gruppo al mantenimento della previsione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione; si tratta di una sanzione sproporzionata alla rilevanza penale della condotta del professionista che si limita a collaborare con il soggetto che commette il reato.

Il presidente PALMA si riserva di valutare in un secondo momento l'ammissibilità degli emendamenti aggiuntivi volti ad introdurre specifiche ipotesi di pena minima e massima o comunque a regolare l'esercizio di alcune professioni, comminando altresì puntuali sanzioni amministrative in caso di attività svolta abusivamente. Consente, tuttavia, che intanto i presentatori possano svolgerne l'illustrazione.

Nessuno chiedendo di intervenire sulle proposte emendative aggiuntive all'articolo 1, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) illustra l'emendamento 2.0.5, volto a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 348 del Codice penale a coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti negli appositi ruoli. Poiché con la proposta emendativa si intende sostituire l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, in sede di dichiarazione di voto, sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame norme espressamente riferibili alla tutela penale contro l'esercizio abusivo della mediazione. Si tratta infatti di una professione che presenta peculiari profili di delicatezza, dovendosi tra l'altro tenere in particolare riguardo l'articolo 2231 del codice civile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia***, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) ***MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia***

(404) ***LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere***

(1089) ***MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso***

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 3 dicembre.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra il complesso delle proposte emendative a propria firma riferite all'articolo 1. Osserva in proposito che nessuno degli emendamenti potrebbe essere tacciato di intenti ostruzionistici. Le sole norme del disegno di legge che trovano una loro giustificazione si rinvengono nell'articolo 2, il cui tenore tuttavia dimostra quanto non vi sia alcun bisogno di introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'impianto delle leggi n. 654 del 1975 e n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto legge n. 122 del 1993. Muovendo da tale presupposto critico, la proposta 1.1 è volta ad introdurre definizioni di omofobia e transfobia che consentano di superare la concezione originaria del disegno di legge; questa tende ad attribuire rilevanza penale ai soli orientamenti culturali e di pensiero. Sulla scorta dell'assoluta contrarietà alla portata dell'articolo 1, gli emendamenti 1.3 e seguenti intendono sopprimere le disposizioni con le quali si intende punire condotte non tipizzate, così da creare gravi disfunzioni nel sistema penale. Si tratta di conseguenze illogiche e irragionevoli che, già nel corso della discussione generale, il proprio Gruppo ha avuto

modo di prospettare esaustivamente. Tutte le proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 1 tendono ad evitare che si introducano nuovi reati di opinione e si creino molte difficoltà nello svolgimento dei processi conseguenti alle incriminazioni per reati solo vagamente riconducibili a fenomeni di transfobia e omofobia. Ribadisce, poi, che alcuni ordinamenti stranieri che sanzionano penalmente presunte attività discriminatorie in base agli orientamenti sessuali, hanno visto prendere forma veri e propri comportamenti liberticidi. Cita in proposito scioglimenti di riunioni e fermi di polizia cui si è assistito, anche di recente, in Francia, a causa della impropria incriminazione di pacifici cittadini che si limitavano a manifestare in favore della famiglia tradizionale. Più in generale, gli emendamenti da lui presentati si ispirano all'intento di evitare che nuove forme di reato limitino l'esercizio della libera manifestazione del pensiero e la libertà di opinione, in nome di malintese esigenze di protezione degli orientamenti sessuali dei singoli.

La stessa strategia per la comunicazione contenuta nelle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, dimostra come la via per vincoli o prescrizioni puntuali per la comunicazione istituzionale di massa al fine di proteggere gli omosessuali e i transessuali da potenziali discriminazioni, si risolve in forme improprie di censura preventiva e in un'infinita serie di equivoci che, comunque, sfociano soltanto in implicite limitazioni alla libertà di comunicazione. Tutti gli emendamenti a sua firma sono animati dal comune intento di definire almeno le condotte che il disegno di legge finirebbe per incriminare in modo incerto ed ambiguo. Infine, si sofferma brevemente sull'emendamento 1.0.1.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, tutti finalizzati a porre rimedio ad autentici errori di prospettiva alla base del testo già approvato dalla Camera dei deputati. Oltre alla soppressione dell'articolo 1, le sue proposte emendative sono volte a definire meglio le fattispecie che andrebbero ad integrare la già criticabile disciplina recata dalla legge Reale e dalla legge Mancino. D'altra parte, anche dai dati fatti pervenire dal Governo in seguito alle richieste avanzate dalla Commissione, si evince che i fenomeni di omofobia e transfobia non sono facilmente riconoscibili come vera e propria causa di suicidi, omicidi e fatti di sangue denunciati o di cui si sia accertata la responsabilità. Spesso solo un'analisi approssimativa della condizione alla base di aggressioni, atti criminali ed episodi suicidari, può portare alla imprecisa conclusione che essi dipendano da atti e comportamenti omofobici o transfobici. Muovendo dunque dal convincimento che non vi sia alcuna emergenza che giustifichi l'introduzione di norme penali dagli effetti limitativi dei diritti di libertà, gli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 1 ne migliorano almeno la determinatezza e la tassatività delle condotte incriminate e pongono rimedio alla grave e riprovevole tendenza ad allargare la soglia della punibilità dei soli orientamenti di pensiero. In particolare, gli emendamenti all'articolo 1 sono volti a prevenire che si graduino le sanzioni penali in base alle qualità o agli orientamenti sessuali delle persone offese. Più in generale, circa gli esiti sortiti dai surrettizi tentativi di limitare la libertà di espressione, si dice pienamente concorde con quanto rilevato a titolo esemplificativo dal senatore Malan, circa le "linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT", adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Conclude, precisando che la soluzione migliore consisterebbe nell'accoglimento della proposta emendativa 1.2 volta a sopprimere l'intero articolo 1.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, tutti accomunati dall'intento di porre rimedio a una grave contraddizione che si realizza quando per un verso si annuncia la volontà di depenalizzare il sistema delle sanzioni e, per l'altro, si introduce una larga congerie di norme che incriminano meri orientamenti di opinione. Sono le condizioni di frammentarietà del diritto penale e la necessità di ridurre il carico dei procedimenti penali e delle persone sottoposte all'esecuzione della pena detentiva, a suggerire che non si introducano norme penali speciali dagli effetti distorsivi e dai contorni indeterminati. Egli si unisce alle parole del senatore

Giovanardi nel rilevare che non vi sono i presupposti per incriminare ulteriori condotte, per di più incidendo su impianti legislativi già molto criticati in dottrina e in giurisprudenza, quali quelli contenuti nella legge Reale e nella legge Mancino. Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 lasciano spazio all'ipotesi di prevedere apposite circostanze aggravanti a singole condotte puntualmente definite, di cui si intende reprimere la particolare gravità, se motivate da intenti discriminatori omofobici e transfobici. Conclude auspicando che tutte le proposte emendative a sua firma vengano prese nella debita considerazione, al fine di scongiurare il rischio di introdurre nel sistema penale gravi incongruenze in sede di commisurazione della pena, di determinare inutili aggravi dell'emergenza carceraria e di favorire un incerto passo verso un sistema penale che discerne la gravità della sanzione in base alla qualità della vittima del reato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), nel concordare con quanto rilevato in sede di illustrazione degli emendamenti dai senatori D'Ascola, Giovanardi e Malan, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo all'introduzione di nuovi reati di opinione. Gli emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1, sono ispirati all'intento di evitare inutili irrigidimenti sanzionatori, e di soddisfare l'esigenza di porre rimedio a una legislazione che rischia di essere motivata dall'emotività del momento. Non a caso, gli emendamenti presentati intendono trasformare le norme contenute nell'articolo 1, al fine di predisporre puntuali e definite circostanze aggravanti alle fattispecie incriminatrici già presenti nel codice penale. A tal fine, ritiene che, anche condividendo l'esigenza di offrire tutela penale a garanzia degli orientamenti sessuali dei singoli, gli emendamenti 1.9 e 1.10, sono largamente da preferire all'impostazione seguita nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), nel ribadire la propria generale perplessità sull'impianto della legge n. 654 del 1975 e della legge n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 1993, illustra l'emendamento 1.25, con il quale si intende sopprimere l'incriminazione della sola condotta di istigazione a commettere i reati previsti nella prima delle due leggi citate. La stessa proposta emendativa è volta a introdurre una nuova condizione di non punibilità dei comportamenti fondati sulla libera espressione sull'opinione, preferibile a quella prevista al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 1.25 consentirebbe, invece, di arretrare la incongrua estensione delle pretese punitive attualmente rinvenibili nel testo e scongiurare, per altro verso, l'introduzione nell'ordinamento di nuovi reati di opinione dai contorni quanto mai incerti. La proposta emendativa 1.255 è volta ad apportare lievi ma rilevanti correzioni al testo del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993. L'emendamento aggiuntivo 1.0.2, in coerenza con l'illustrata proposta 1.25, è volto a modificare l'articolo 414 del codice penale, in modo da ridurre la pena della reclusione per il reato di istigazione pubblica.

Il senatore AIROLA (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, rilevando come essi perseguano tre linee di modifica sul testo già approvato dalla Camera dei deputati. Un primo gruppo di proposte emendative si prefigge di definire meglio i fenomeni di omofobia e transfobia che dovrebbero essere alla base delle condotte incriminate con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge Reale e alla legge Mancino. Inoltre, si intende sopprimere il comma 3-*bis* che introduce nell'articolo 3 della legge Reale, una causa di non punibilità dall'incerta formulazione. La terza linea perseguita dagli emendamenti riferiti all'articolo 1 è volta a favorire una nuova cultura della tolleranza verso tutti gli orientamenti sessuali, nel presupposto che, alla base dei fenomeni che si vogliono reprimere, vi sia un elevato livello di arretratezza culturale; quest'ultimo determina, tra l'altro, vasti fenomeni di discriminazione di cui sono vittima gli omosessuali e i transessuali.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) nell'illustrare gli emendamenti 1.53, 1.54, 1.57, 1.145 e 1.173, manifesta il proprio pieno dissenso per l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi dei dati

dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), trasmessi alla Commissione da parte del Governo. Una lettura non preconcetta delle statistiche e dei rilievi trasmessi, induce soltanto a concludere che l'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'interno, non può e non deve censire gli atti criminali o discriminatori in base alle motivazioni di chi li compie, il che sarebbe del resto incongruo. Venendo alle singole proposte emendative, rileva che il disegno di legge in esame non intende punire l'omofobia in quanto tale, ma alcune condotte illecite poste in essere con dolo specifico e volte a favorire il propagarsi di fenomeni discriminatori odiosi nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Non si tratta, come da altri è stato sostenuto, di introdurre reati di opinione, ma di prevedere fattispecie chiaramente identificabili - e quindi punibili - di incitazione e compimento di atti discriminatori. In proposito, l'emendamento 1.53 interviene sulle definizioni previste nell'articolo 1, introducendo l'esplicito riferimento alla tutela dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. L'emendamento 1.57 incrimina le condotte realizzate, tra l'altro, attraverso mezzi telematici. Infine, gli emendamenti 1.145 e seguenti sono in prevalenza orientati a riformulare la ormai nota clausola di non punibilità prevista dal comma 3-*bis*- che si vorrebbe introdurre nell'articolo 3 della legge Reale. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra l'emendamento 1.142 il quale, identico ad altre proposte avanzate dai senatori Giovanardi, Airola, Lo Giudice e De Cristofaro, intende sopprimere il comma 3-*bis* riferito all'articolo 3 della legge Reale. La clausola di non punibilità ivi prevista presenta un contenuto indeterminato e ambiguo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) si sofferma brevemente sull'articolo 2 che l'emendamento 2.1 intende sopprimere, giacché nel prevedere una verifica dell'applicazione del disegno di legge in esame, costituisce un'evidente inversione logica tra l'esigenza di valutare se introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'ordinamento e la verifica degli effetti che si determinano facendo eccessivo ricorso alle sanzioni penali. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 2.

Il senatore CASSON (*PD*), con particolare riferimento all'emendamento 2.0.3, rileva che le proposte emendative a propria firma sono volte a migliorare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. In proposito, si avverte l'esigenza di introdurre tale disciplina, al fine di offrire protezione contro precise condotte volte a favorire odiose forme di discriminazione verso gli orientamenti sessuali. Non a caso l'iniziativa ha incontrato il favore di numerosi deputati, appartenenti a Gruppi e sensibilità politiche diversi. Precisa quindi che, a prescindere da ogni legittima opinione sull'impianto originario della legge Reale e della legge Mancino, queste prevedono pur sempre fattispecie incriminatrici volte a punire comportamenti e condotte qualificate dal dolo specifico. Muovendo da tale presupposto, mentre gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1 sono per lo più volti a precisare alcune definizioni, il citato emendamento 2.0.3 reca disposizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, discriminazioni e odio di matrice xenofoba, omofobica e transfobica, attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti. Da ultimo, suggerisce, con riferimento a taluni emendamenti, tra i quali la proposta 1.8, a firma del senatore Giovanardi, che se ne valuti una riformulazione dal momento che essi recano il termine "pedofobia", quanto meno da ritenersi improprio.

Il vice ministro GUERRA, in risposta a quanto rilevato e non condividendo l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi e dal senatore Malan in merito alle linee guida per un'informazione

rispettosa delle persone LGBT, adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, annuncia che risponderà quanto prima ad atti di sindacato ispettivo presentati sia alla Camera che al Senato, sull'oggetto e le finalità di tale documento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA, dando seguito alle richieste pervenute informalmente da parte degli esponenti di Gruppi in Commissione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, sia posticipato alle ore 14 di giovedì 16 gennaio.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la richiesta che sia quanto prima posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 811, recante disposizioni sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio e volto a rendere più celeri i procedimenti di divorzio.

Al riguardo, il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge di sua iniziativa.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), anche con riferimento a un suo specifico quesito rivolto al Ministro della giustizia nel corso di una recente procedura informativa in Commissione, auspica che possano trovare svolgimento i numerosi atti di sindacato ispettivo rivolti all'indirizzo di quel Dicastero. Questi, sino ad oggi, sono stati trascurati. Inoltre, chiede che possano trovare risposta tutti i quesiti rivolti al Ministro nel corso della citata seduta del 20 dicembre 2013.

Nel fornire rassicurazioni ai senatori intervenuti, il presidente PALMA annuncia che le richieste avanzate potranno essere discusse nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che avrà luogo nella giornata di domani, al termine della seduta già convocata per le ore 14,30.

Preannuncia che a causa delle modifiche del calendario dei lavori dell'Assemblea, approvate dalla Conferenza dei Capigruppo, la citata seduta della Commissione plenaria potrà essere eventualmente sconvocata, nel corso della mattinata di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 471

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - *(Esercizio abusivo di una professione)*. ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro».

1.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *primo comma sostituire le parole:* «reclusione fino a due anni», *con le seguenti:* «reclusione fino ad un anno».

1.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 1, le parole:* «e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «o con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *le parole:* «da 10.329 euro a 51.646 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.5

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348» *sopprimere il comma 2.*

1.6

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348» *sopprimere il secondo comma.*

1.7

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «da dieci a diciotto anni», *con le seguenti:* «da cinque a dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo comma dell'Articolo 348 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «da tre a dodici anni», *con le seguenti:* «da uno a sei anni».

1.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 2, dopo le parole:* «diciotto anni», *inserire le seguenti:* «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 2, dopo le parole:* «dodici anni», *inserire le seguenti:* «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 3, dopo la parola:* «collabora», *aggiungere la seguente:* «consapevolmente».

1.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1 , capoverso «Art. 348» *, terzo comma, le parole:* «è punito con la reclusione fino a due

anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro».

1.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 3, le parole:* «con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «o con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 3, le parole:* «da 10.329 euro a 51.646 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «5.000 euro a 25.000 euro».

1.14

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *terzo comma, sostituire le parole:* «reclusione fino a due anni», *con le seguenti* «reclusione fino a sei mesi».

1.15

STEFANI, BITONCI

Al comma1, capoverso «Art. 348», *comma 3, le parole:* «due anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «un anno».

1.16

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *al comma 3, sopprimere le parole:* «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.17

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *al comma 3, sopprimere le parole:* «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.18

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *terzo comma, sostituire le parole:* «l'interdizione perpetua», *con le seguenti:* «l'interdizione da sei mesi a due anni».

1.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 3, sopprimere la parola:* «perpetua».

1.20

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *sopprimere il comma 4.*

1.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *sopprimere il comma 4.*

1.22

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *al comma 5, dopo la parola:* «comporta», *inserire le seguenti:* «, l'interdizione prevista dall'articolo 30 del codice penale».

1.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *al comma 5, dopo le parole:* «del materiale destinato», *inserire le seguenti:* «degli strumenti e attrezzature destinate».

1.24

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente:* «In caso di

condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».

1.25

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 348-*bis*. - *(Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra)* ? Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito ai sensi del precedente articolo 348. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale"».

1.26

PALMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni"».

1.27

PALMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 589 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. La pena di cui al comma 3 si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria"».

1.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1-*bis*.

(*Effetti delle sentenze di condanna per il reato di cui all'articolo 348, sugli esercizi farmaceutici*)

Per condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La relativa sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».

1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 443 del codice penale le parole "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».

1.0.2

MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 443 del codice penale le parole "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».

Art. 2

2.1

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 141», *le parole:* «2582 euro a 5164 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «da 2500 euro a 7500 euro».

2.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102 ? Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

2.7

MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. ? Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

2.0.1

CROSIO, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 1luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento dell'attività e delle funzioni attribuite dai soggetti di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, il relativo titolare o dipendente, abilitato ai sensi del comma 1, che autentichi una sottoscrizione non apposta in sua presenza o ricevuta, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della Giustizia, al di

fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, nonché chiunque contribuisca alla messa in atto di tali fattispecie, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

1-*ter*. La Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sui soggetti di cui al comma 1-*bis* può sospendere in via cautelare la funzione di autenticazione ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa. In ogni caso una sospensione cautelare da quattro a otto mesi della funzione, che si estende a tutti gli abilitati appartenenti alla medesima struttura, è sempre obbligatoria se le indagini riguardino i casi individuati allo stesso comma 1-*bis*, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale"».

Conseguentemente il titolo del disegno di legge 8471 diventa «Modifiche all'articolo 348 del codice penale, all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di esercizio abusivo di una professione e di espletamento di funzioni pubbliche».

2.0.2

MANDELLI, CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.4

GASPARRI, CARDIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. ? A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

2.0.5

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1.L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. ? A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile; essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

2.0.6

BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

"*1*. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito ai sensi dell'articolo 348, commi 1, 3 e 4, del codice penale, nonché dell'articolo 2231 del codice civile ed è tenuto alla restituzione, alle parte contraenti, delle provvigioni percepite.

2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1052

Art. 1

1.1

MALAN

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - *(Definizioni)*. ? 1. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo il quale le persone che tengono comportamenti omosessuali o transessuali o lo appaiono devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza o che comunque sono giustificabili intimidazioni, persecuzione o violenza nei confronti di tali persone.».

1.2

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

1.3

MALAN

Sopprimere l'articolo.

1.4

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

1.5

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(*Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)*

1. All'articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere *a)* e *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non

di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'e religiose', sono aggiunte le seguenti: "ovvero fondata sull'omofobia o transfobia" con le parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole 'o religioso', sono sostituite dalle seguenti 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti"».

1.6

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere *a)* e *b)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'o religiose' sono aggiunte le seguenti: "ovvero fondata sull'omofobia o transfobia" con le parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé"».

1.7

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere *a)* e *b)* sono aggiunte in fine le seguenti parole:"o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali".

b) alla rubrica dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali".

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: " o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali"».

1.8

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere *a)* e *b)* sono aggiunge in fine le seguenti parole: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte in fine le seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole "o religiose" sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'omofobia; transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".
b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".
c) all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, le parole "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-*bis*. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti"».

1.9
STEFANI, BITONCI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 61 del codice penale "circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"11-*sexies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato".
2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.
3. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2, è soppresso».

1.10
STEFANI, BITONCI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"11-*sexies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato".
2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni».

1.11
STEFANI, BITONCI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*sexies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato"».

1.12

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*sexies*) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione fondate su distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione"».

1.13

SACCONI, GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11- *sexies*) l'avere commesso il fatto per motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

1.14

MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 1, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso".».

1.15

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *b)*, sono soppresse le seguenti parole: "istiga a commettere o";

al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "incitamento", sopprimere le seguenti: "alla discriminazione o"».

1.16

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero

l'incitamento all'odio e alla violenza personali nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo dopo le parole : 'o religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuale';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuali'.

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "religioso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.17

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero di distinzione di sesso";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero di distinzione di sesso";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano In un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo 1, dopo le parole : 'e religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti. «ovvero di distinzione di sesso».

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso'.

1.18

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera *c)* con la seguente:

«*c)* all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza".»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera *c)*.

1.19

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere *a)* e *b)* sopprimere le parole: "istiga a commettere o";

b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "incitamento", sopprimere le parole: "alla discriminazione o";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.20

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-*bis*): il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; oppure l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia».

sopprimere ilcomma 2.

1.21

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

aggiungere dopo la lettera b) la seguente:

b-bis) al comma 3, primo periodo, dopo la parola*:* «incitamento», sopprimere le parole: «alla discriminazione o»;

c) Sopprimere il comma 2.

1.22

MALAN

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo i quali coloro che sono o appaiono omosessuali o transessuali devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza».

1.23

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 1.

1.24

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.25

PALMA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 3, della legge n. 654 del 1975 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) sono soppresse le parole: «istiga a commettere o»; conseguentemente è soppressa la lettera b);

b) al comma 3, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico incitamento»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all'odio razziale, etnico, omofobico o transfobico ovvero alla violenza».

1.26

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole*: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole:* «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) alla lettera c), *sostituire le parole:* «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» *con le seguenti:* « religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della legge penale si intende per:

a) "Orientamento sessuale" l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) "Identità di genere" la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».

1.27

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole:* «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le*

seguenti: « ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) alla lettera c), *sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti:* «, religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della legge penale si intende per:

a) «Orientamento sessuale» l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».

1.28

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati da omofobia o transfobia»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati da omofobia o transfobia».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati da omofobia o transfobia»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole:* «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o motivati da omofobia o transfobia»;

c) alla lettera c), *sostituire le parole:* «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» *con le seguenti:* «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».

1.29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

1.30

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» è aggiunta la seguente: «apertamente»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

1.31

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere *a)* e *b),* dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

1.32

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere *a)* e *b),* dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

1.33

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere *a)* e *b),* dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

1.34

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere *a)* e *b),* dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto univoco e palese incitamento».

1.35

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere *a)* e *b),* dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

1.36

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere *a)* e *b),* dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco e palese incitamento».

1.37

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere *a)* e *b),* dopo la parola: «istiga» sono aggiunte la seguente: «apertamente»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».

1.38

MALAN

Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: ", anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione," sono soppresse».

1.39

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.40

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.41

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.42

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, sostituire la lettera *b),* con la seguente:

"*b)* con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o sessuali";».

1.43

MALAN

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «lettere *a)* e *b)».*

1.44

MALAN

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «lettere *a)* e *b)*» *con le seguenti:* «lettera *a)*».

1.45

MALAN

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «lettere *a)* e *b)*» *con le seguenti:* «lettera *b)*».

1.46

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) *e* b), *sopprimere le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 15.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6000 euro a 20.000 euro».

1.47

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) *e* b), *sopprimerele parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 10.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5000 euro a 12.000 euro».

1.48

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) *e* b), *sopprimere le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 12.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 4000 euro a 16.000 euro».

1.49

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) *e* b), *sopprimere le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 14.000 euro».

1.51

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma l, lettera *a)*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o», sono soppresse.

1.52

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.50

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) *e* b) *sostituire le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o dall'orientamento sessuale».

e conseguentemente:

al comma 2, alle lettere *a)* «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale»;

e conseguentemente:

al comma 2, alle lettere *b)* «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale».

1.53
LO GIUDICE
All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
«1-*bis*. Ai fini della legge penale, si intende per:
a) "orientamento sessuale": l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
b) "identità di genere": la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico».

1.54
LO GIUDICE
All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

1.55
MALAN
Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «o» *con la parola:* «e».

1.56
MALAN
Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «o» *inserire le seguenti:* «di discriminazione sessuale o».

1.57
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *inserire le seguenti:* «anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando le reti di telecomunicazione disponibili».

1.58
MALAN
Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «fondati» *con le seguenti:* «basati sulla superiorità di un sesso o».

1.59
MALAN
Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «omofobia» *con la seguente:* «eterofobia».

1.60
MALAN
Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «omofobia o» *inserire le seguenti:* «o sulla sodomofobia».

1.61
MALAN
Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «omofobia» *inserire le seguenti:* «, sull'eterofobia».

1.62
MALAN
Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «omofobia» *sostituire la parola:* «o» *con la parola:* «e».

1.63
MALAN
Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «sulla».

1.64
MALAN
Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola*: «sulla» *con le seguenti*: «che sostengono la superiorità della».

1.65
MALAN

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola*: «sulla» *inserire le seguenti*: «bisessuofobia o».

1.66

MALAN

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola*: «transfobia» *con la seguente*: «eterofobia».

1.67

MALAN

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola*: «transfobia», *aggiungere le seguenti*: «o sulla ermafroditofobia».

1.68

MALAN

Al comma 1 capoverso "articolo 3" aggiungere infine il seguente periodo: «; la presente lettera entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*;».

1.69

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque anche ad atti commessi attraverso mezzi di comunicazione che si trovino all'estero.»

1.70

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:

«a-*bis)* alla lettera *a)* le parole: "ad un anno e"» sono soppresse.

1.71

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *è inserita la seguente*:

«a-*bis)*alla lettera *a)* le parole: "e sei mesi"» sono soppresse.

1.72

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:

«a-*bis)*al comma 1, lettera a), le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "11 mesi"».

1.73

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:

«a-*bis)* al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "10 mesi"».

1.74

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:

«a-*bis)* Al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: "un anno e sei mesi" cono sostituite dalle seguenti: "9 mesi"».

1.75

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:

«*a-bis)* al comma 1, lettera *a)* le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "8 mesi"».

1.76

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:

«a-*bis)* al comma 1, lettera *a)* le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "7 mesi"».

1.77

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
a-*bis)* al comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "6 mesi"».

1.78
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
"a-*bis*) al comma 1, lettera *a)* le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "5 mesi"».

1.79
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)* Al comma 1, alla lettera *a)* le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "4 mesi"».

1.80
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)* al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "3 mesi"».

1.81
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)* Al comma 1, lettera *a)* le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "2 mesi"».

1.82
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)*. Al comma 1, lettera *a)* le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "1 mese"».

1.83
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)* al comma 1,lettera *a)* le parole: "sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "cinque mesi"».

1.84
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)*. Al comma 1, lettera *a)* le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «quattro mesi»

1.85
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)*. Al comma 1, lettera *a)* le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «tre mesi»

1.86
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)*. Al comma 1, lettera *a)* le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «due mesi»

1.87
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)* Al comma 1, lettera *a)* le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «un mese»

1.88
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)* al comma 1, lettera *a)* le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono soppresse.

1.89
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis*) al comma 1, lettera *a)* le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostitute dalle seguenti: "o con la multa fino a 5.000 euro".

1.90

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)*. Al comma 1, lettera *a)* le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostitute dalle seguenti: "o con la multa fino a 4.000 euro".

1.91

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)*. Al comma 1, lettera *a)* le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostitute dalle seguenti: "o con la multa fino a 3.000 euro".

1.92

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)* Al comma 1, lettera *a)* le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostitute dalle seguenti: "o con la multa fino a 2.000 euro".

1.93

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)*. Al comma 1, lettera *a)* le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostitute dalle seguenti: "o con la multa fino a 1.000 euro".

1.94

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)*. Al comma 1, lettera *a)* le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostitute dalle seguenti: "o con la multa fino a 500 euro".

1.95

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.96

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.97

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

1.98

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«a-*bis)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: *b)* con la reclusione da uno a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o basati sulla discriminazione sessuale».

1.99

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:
«*a*-bis) alla lettera b) la parola "etnici", è sostituita con le seguenti*:* sessuali, nazionali o religiosi,.

1.100

MALAN

Al comma 1, lettera b) *le parole da:* «primo periodo» *fino alla fine sono sostitute dalle seguenti:*

«secondo periodo, dopo le parole: "movimenti o gruppi," *sono aggiunte le seguenti:* "consapevole dei loro scopi,".

1.101

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* "o fondati sull'omofobia o sulla transfobia".

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole:«con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».

1.102

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole*:* «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «con la multa da 1000 euro a 9.000 euro».

1.103

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sopprimerele parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole*:* «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «con la multa da 1000 euro a 8.000 euro».

1.104

STEFANI, BITONCI

All'articolo 1, comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole*:* «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «con la multa da 1000 euro a 7.000 euro».

1.105

STEFANI, BITONCI

All'articolo 1, comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.106

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* «o fondati» *con le seguenti:* «e fondati».

1.107

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire la parola:* «fondati» *con le seguenti:* «basati sulla tesi della sopravvivenza del più adatto o».

1.108

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sopprimere le parole:* «sull'omofobia o».

1.109

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* «sull'omofobia» *con le seguenti:* «sull'eterofobia».

1.110

MALAN

Al comma 1, lettera b) *dopo le parole:* «sull'omofobia» *inserire le seguenti:* «, sulla teoria del genere».

1.111

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* «o sulla» *con le seguenti:* «, sull'incesto dinastico e sulla,».

1.112

MALAN

Al comma 1, lettera b) *dopo la parola:* «sulla» *inserire le seguenti:* «teoria del lesbismo militante come forma di lotta di classe o che praticano».

1.113

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire la parola:* «transfobia» *con le seguenti:* «misoginia o sulla misandria».

1.114

MALAN

Al comma 1, lettera b) *dopo la parola:* «transfobia» *aggiungere le seguenti:* «o comunque volti alla segregazione di persone in base al sesso».

1.115

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *a)*, le parole "con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o", sono soppresse».

1.116

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma l, dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*

«b-*bis).* al comma 1, lettera b) le parole: "con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da cinque mesi a tre anni"».

1.117

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*

«b-*bis)* al comma 1, lettera b), sostituire le parole "con la reclusione da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "con la reclusione da quattro mesi a due anni"».

1.118

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* al comma 1, lettera b), sostituire le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "con la reclusione da tre mesi a un anno"».

1.119

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostitute dalle seguenti: "con la reclusione da due mesi a un anno"».

1.120

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostitute dalle seguenti: "con la reclusione da un mese a un anno"».

1.121

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostitute dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».

1.122

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* All'articolo 3, al comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la

multa da 6000 euro a 20.000 euro».

1.123

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni"sono sostituite dalle seguenti: "con la milita da 3000 euro a 15.000 euro"».

1.124

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis) il comma 3 è soppresso.

1.125

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"».

1.126

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro anni"».

1.127

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni"».

1.128

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

1.129

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *b)* le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque mesi a quattro anni"».

1.130

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *b)* le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro mesi a quattro anni"».

1.131

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *b)* le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre mesi a quattro anni"».

1.132

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *b)* le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due mesi a quattro anni"».

1.133

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *b)* le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle

seguenti: "da un mese a quattro anni"».

1.134

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *b)* le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi"».

1.135

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *b)* le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni"».

1.136

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *b)* le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

1.137

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera *b)* le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a un anno"».

1.138

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis) è soppresso il comma 3.

1.139

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Non sono punibili l'espressione o l'opinione non accompagnate da specifica istigazione ad atti di discriminazione ovvero alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi religiosi, culturali o relativi all'identità sessuale. Non è considerato atto di discriminazione o di istigazione alla discriminazione la mera espressione od opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale».

1.140

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modificazioni, ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

1.141

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.142

BUEMI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.143

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.144

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.145

LO GIUDICE

Al comma 1, sopprimere lettera c).

1.146

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino apertamente alla violenza, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».

1.147

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c), *sostituire il capoverso* «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni come garantite dall'articolo 21 della Costituzione, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi alle leggi vigenti ed in particolare al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216».

1.148

MALAN

Al comma 1, lettera c*), capoverso "3-bis"sostituire le parole:* «della presente legge» *con le seguenti:* «del presente articolo».

1.149

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis,le parole da:* «espressione» *fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:* «manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».

1.150

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, le parole:* «la libera espressione» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'espressione».

1.151

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, dopo le parole:* «la libera espressione» *la parola:* «ne» *è sostituita dalle seguenti:* «o la».

1.152

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, dopo le parole:* «la libera espressione» *sono inserite le seguenti:* «del pensiero».

1.153

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, la parola:* «libera» *è soppressa*.

1.154

MALAN

Al comma 1, lettera c) , *capoverso 3-bis, le parole:* «e manifestazione» *sono soppresse*.

1.155

MALAN

Al comma l, lettera c) , *capoverso 3-bis, le parole:* «convincimenti od e manifestazione» *sono soppresse*.

1.156

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, le parole: «*convincimenti od» *sono soppresse.*

1.157

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c) , *capoverso 3-bis, le parole:* «e manifestazione» *sono soppresse*.

1.158

MALAN

Al comma 1, lettera c) , *capoverso 3-bis, le parole:* «di convincimenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «del pensiero».

1.159

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, le parole:* «od opinioni riconducibili» *sono sostituite dalle seguenti:* «riconducibile».

1.160

MALAN

Al comma 1, lettera c) , *capoverso 3-bis, la parola:* «od» *è sostituita dalla parola:* «ovvero».

1.161

MALAN

Al comma 1, lettera c) , *capoverso 3-bis, le parole:* «riconducibili al pluralismo delle idee» *sono soppresse*.

1.162

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis,le parole:* «al pluralismo» *sono sostituite dalle parole:* «alla libertà».

1.163

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis,le parole:* «delle idee» *sono sostituite dalle parole:* «delle opinioni».

1.164

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, dopo le parole*: «delle idee», *sono inserite le seguenti*: «, o al diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche,».

1.165

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, le parole*: «delle idee» *sono soppresse*.

1.166

SUSTA, DELLA VEDOVA

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3*-bis, *apportare le seguenti modificazioni*:

a) dopo le parole: «purché non istighino all'odio o alla violenza», *sono aggiunte le seguenti*: «, non incitino alla discriminazione o all'intolleranza e, in ogni caso, non siano manifestati mediante espressioni sconvenienti o offensive o che, comunque, denotino pregiudizi sessuali»;

b) le parole: «al diritto vigente ovvero» *sono sostituite dalle seguenti*: «ai principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana».

1.167

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis,dopo la parola*: «purché» *sono inserite le seguenti*: «, in modo esplicito,».

1.168

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis,dopo la parola*: «istighino» *è inserita la seguente*: «esplicitamente».

1.169

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, sonosoppresse le parole*: «all'odio o».

1.170

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis,dopo le parole*: «all'odio» *sono inserite le seguenti*: «, individuale o sociale,».

1.171

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, sono soppresse le parole da*: «né le condotte» *fino al termine*.

1.172

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, le parole*: «conformi al diritto vigente» *sono sostituite dalle parole*: «non vietate dalle norme vigenti».

1.173

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis,le parole*: «al diritto vigente» *sono sostituite dalle parole*: «alle leggi vigenti».

1.174

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c) *capoverso* «3-*bis*» *dopo le parole*: «diritto vigente» *sono soppresse le parole da* : «ovvero anche se» *fino alla fine del periodo*.

1.175

MANCONI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «3-*bis*», *sono soppesse le parole da*: «ovvero anche se», *fino alla fine del capoverso*.

1.176

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, èsoppressa la parola*: «ovvero».

1.177

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, èsostituita la parola*: «ovvero» *con una virgola*.

1.178

MALAN

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, èsoppressa la parola*: «se».

1.179
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, è soppressa la parola*: «attività».
1.180
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma l, lettera c), *capoverso 3-bis*, *è soppressa la parola*: «politica».
1.181
MALAN
Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis,dopo la parola*: «politica,» *è inserita la seguente*: «tradizionale,».
1.182
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, è soppressa la parola*: «sindacale».
1.183
MALAN
Al comma 1, lettera c), *capoverso 3-bis, è soppressa la parola*: «sindacale,».
1.184
MALAN
Al comma 1, lettera c), *capoverso «*3*-bis»,la parola: «*sindacale*» è sostituita con la seguente:* «categoriale».
1.185
MALAN
Al comma 1, lettera c), *capoverso «*3*-bis», dopo la parola:* «sindacale,» *è inserita la seguente:* «popolare».
1.186
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), *capoverso«*3*-bis», è soppressa la parola:* «culturale».
1.187
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), *capoverso«*3*-bis», è soppressa la parola:* «sanitaria».
1.188
MALAN
Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3*-bis», è soppressa la parola:* «sanitaria,».
1.189
MALAN
Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3*-bis», la parola: «*sanitaria*» è sostituita con la seguente:* «assistenziale».
1.190
MALAN
Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3*-bis», dopo la parola:* «sanitaria,» *è inserita la seguente:* «sportiva».
1.191
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), *capoverso«*3*-bis», sono soppresse le parole:* «di istruzione».
1.192
MALAN
Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3*-bis», sono soppresse le parole:* «di istruzione,».
1.193
MALAN
Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3*-bis», dopo le parole:* «di istruzione», *sono inserite le seguenti:*

«di studi genealogici».

1.194

MALAN

Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3-*bis», dopo le parole:* «di religione », *sono inserite le seguenti:* «, di pratica spirituale».

1.195

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), *capoverso«*3-*bis», sono soppresse le parole:* «o di culto».

1.196

MALAN

Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3-*bis», sono soppresse le parole da:* «relative all'attuazione» *fino alla fine*.

1.197

MALAN

Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3-*bis», le parole da:* «relative all'attuazione» *fino alla fine sono sostituite con le seguenti:* «nel rispetto della Costituzione e delle leggi».

1.198

MALAN

Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3-*bis», le parole da:* «all'attuazione dei» *sono sostituite con la seguente:* «ai».

1.199

MALAN

Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3-*bis», le parole da:* «di rilevanza costituzionale» *fino alla fine sono sostituite con la seguente:* «costituzionali».

1.200

MALAN

Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3-*bis», dopo le parole:* «di rilevanza costituzionale che» *sono inserite le seguenti:* «di fatto».

1.201

MALAN

Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3-*bis», sono soppresse le parole:* «che connotano tali organizzazioni».

1.202

MALAN

Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3-*bis», le parole:* «che connotano» *sono sostituite con la seguente:* «di».

1.203

MALAN

Al comma 1, lettera c) *capoverso«*3-*bis», in fine sono aggiunte le seguenti parole:* «; non costituiscono in ogni caso discriminazione o istigazione alla discriminazione ai sensi della presente legge, comportamenti e atti che siano l'esercizio dei diritti costituzionali, incluso il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche;».

1.204

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intende la irragionevole paura, con conseguente condotta aggressiva, nei confronti delle parole che iniziano per "orno" e "trans" e dei concetti, cose, azioni e qualità che esse indicano».

1.205

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini della legge penale, si intende per:

a) omofobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come omosessuali;

b) transfobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come transessuali».

1.206

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini della legge penale si intende per:

a) "omofobia" ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone omosessuali;

b) "transfobia" ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone transessuali o transgender"».

1.207

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 2.

1.208

MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.209

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 2.

1.210

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

«0a) il comma 2, dell'articolo 3, è soppresso».

1.211

MALAN

Al comma 2, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

«*0a)* al titolo è soppressa la parola: "razziale,"».

1.212

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

1.213

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.214

MALAN

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.215

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.216

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, lettera a), *le parole:* «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia», *sono soppresse.*

1.217

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» *con le*

seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia e transfobia».

1.218

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o sessuale».

1.219

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti:* «o sessuale».

1.220

MALAN

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero fondata» *con le seguenti:* «e fondata».

1.221

MALAN

Al comma 2, lettera a), *sostituire la parola:* «fondata» *con le seguenti:* «basata sull'eugenetica,».

1.223

MALAN

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «sull'omofobia o».

1.224

MALAN

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «sull'omofobia» *con le seguenti* «sull'eterofobia».

1.225

MALAN

Al comma 2, lettera a) *dopo le parole:* «sull'omofobia» *inserire le seguenti:* «, sulla partenofobia».

1.226

MALAN

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «o sulla» *con le seguenti:* «, sulla poliandrofobia e sulla,».

1.227

MALAN

Al comma 2, lettera a) *dopo la parola:* «sulla» *inserire le seguenti:* «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».

1.228

MALAN

Al comma 2, lettera a) *sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti:* «negazione del concetto di sesso degli individui».

1.229

MALAN

Al comma 2, lettera a) *dopo la parola:* «transfobia» *aggiungere le seguenti:* «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».

1.230

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) è soppressa la lettera *a)*».

1.231

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) è soppressa la lettera *b)*.

1.232

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) è soppressa la lettera *c)*.

1.233

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti: "fino a un decimo"».

1.234

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le parole: "fino a un quinto"».

1.235

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti*:* "fino a un terzo"».

1.236

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: "o fondati sull'omofobia o transfobia"».

1.237

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) alla lettera *b)*, sopprimere le parole: "ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia"».

1.238

MALAN

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.239

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.240

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.241

MALAN

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale, razziale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio".».

1.242

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.243

MALAN

Al comma 2, lettera b) *sostituire le parole:* «ovvero fondati» *con le seguenti:* «e fondati».

1.244

MALAN

Al comma 2, lettera b) *sostituire la parola* «fondati» *con le seguenti:* «basati sull'eugenetica».

1.245

MALAN

Al comma 2, lettera b) *sopprimere le parole:* «sull'omofobia o».

1.246

MALAN

Al comma 2, lettera b) *sostituire le parole:* «sull'omofobia» *con le seguenti:* «sull'eterofobia».

1.247

MALAN

Al comma 2, lettera b) *sostituire le parole:* «o sulla» *con le seguenti:* «, sulla poliandrofobia e sulla,».

1.248

MALAN

Al comma 2, lettera b) *dopo la parola:* «sulla» *inserire le seguenti:* «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».

1.249

MALAN

Al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* «sull'omofobia» *inserire le seguenti:* «, sulla partenofobia».

1.250

MALAN

Al comma 2, lettera b) *sostituire la parola:* «transfobia» *con le seguenti:* «negazione del concetto di sesso degli individui».

1.251

MALAN

Al comma 2, lettera b) *dopo la parola:* «transfobia» *aggiungere le seguenti:* «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».

1.252

MALAN

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio"».

1.253

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.254

MALAN

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.255

PALMA

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* All'articolo 3, comma 1, la parola: "o" tra le parole: "razziale" e "religioso" è sostituita con la parola: "e" e, dopo la parola: "religioso" sono inserite le parole: ", omofobico o transfobico"».

1.256

MALAN

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà"».

1.257

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 1, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte conformi al diritto vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni"».

1.258

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 1, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte costituenti espressione dei diritti di libertà costituzionalmente sanciti, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni"».

1.259

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.260

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"«.

1.261

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio nei confronti di coloro che manifestano il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.262

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.263

MALAN

Al comma 2, lettera c) *capoverso* «art. 3» *sostituire le parole:* «o religioso» *con le seguenti:* «, razziale o religioso».

1.264
MALAN
Al comma 2, lettera c) *capoverso* «art. 3» *sostituire la parola:* «religioso », *nel secondo caso in cui ricorre, con le seguenti:* «, di classe, religioso o».
1.265
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *dopo la parola:* «religioso», *nel secondo caso in cui ricorre, inserire la seguente:* «, antidemocratico».
1.266
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *sostituire le parole:* «o fondati» *con le seguenti:* «, filosofico e».
1.267
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *sostituire la parola:* «fondati» *con le seguenti:* «basati sull'eugenetica».
1.268
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *sopprimere le parole:* «sull'omofobia o».
1.269
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *sostituire le parole:* «sull'omofobia» *con le seguenti:* «sull'eterofobia».
1.270
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *dopo le parole* «omofobia o» *inserire le seguenti:* «sull'ateismo materialistico obbligatorio che osteggi la».
1.271
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *dopo le parole:* «sull'omofobia» *inserire le seguenti:* «, sulla pneumofobia».
1.272
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *sostituire la parola:* «transfobia» *con le seguenti:* «sulla negazione del concetto di sesso degli individui».
1.273
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *sostituire le parole:* «o transfobia» *con le seguenti:* «, sulla poliandrofobia e sulla, ».
1.274
MALAN
Al comma 2, lettera c), *capoverso* «art. 3», *dopo la parola:* «transfobia» *aggiungere le seguenti:* « o sulla segregazione di persone in base al sesso».
1.275
MALAN
Al comma 2, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la

pena è aumentata fino alla metà."».

1.276

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-*bis*) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Qualora si tratti di reati fondati sull'omofobia o transfobia, il reato è procedibile a querela. Il termine per proporre la querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile».

1.277

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

c-bis) all'articolo 5, comma l, primo periodo, la parola: «dispone» è sostituita con la seguente: «può disporre»;

c-ter) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «; il sequestro può essere disposto ove nell'immobile si rinvengano»;

c-quater) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Può essere altresì disposto il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile; il sequestro è obbligatorio se riguarda armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari o taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975; n. 110»;

c-*quinquies)* all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, le parole: «È sempre» sono sostituite dalle seguenti: «può essere».

1.278

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) *inserire le seguenti:*

c-*bis)* l'articolo 1, comma 1-*bis*, è soppresso;

c-*ter)* l'articolo 1, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quoter*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, è soppresso.

1.279

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) *inserire le seguenti:*

c-bis) all'articolo 6, comma 1, la parola: «in ogni caso» è soppressa;

c-ter) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora si tratti di reati fondati sull'omufobia o transfobia, il reato è procedibile a querela».

1.280

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) l'articolo 3, comma 2, è abrogato.

1.281

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai sensi della legge penale, si intende per «omofobia», quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006, che la definisce come condotta basata sul pregiudizio e sull'avversione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, analoghe al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifestano nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali, a titolo esemplificativo: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti. Tale definizione si applica anche alla «transfobia», intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o

transgender.

1.282

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per "omofobia" e "transfobia" si intende l'esternazione esplicita di convincimenti secondo cui persone dal comportamento omosessuale o transessuale vanno aggredite, ingiuriate o molestate».

1.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(*Misure contro la discriminazione e l'incitamento all'odio in ambito internazionale*)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera *b)* ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1. 3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l 'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

1.0.2

PALMA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 414 del codice penale*)

All'articolo 414, comma 1, n. 1, del codice penale le parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle parole: "a tre anni"».

1.0.100

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(*Modifiche al codice civile in materia di matrimonio*)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 107, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 108, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 143, primo comma, le parole: 'il marito e la moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'i coniugi'».

Art. 2

2.1

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MALAN

Sopprimere l'articolo.

2.3

MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera *b)* ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministero degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *c),* o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l 'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

2.5

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai fini» *fino a:* «politiche di prevenzione,».

2.4

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini» *fino a* «l'Istituto nazionale» *con le seguenti:* «La presente legge entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla presentazione della seconda rilevazione statistica di cui al periodo seguente. L'Istituto nazionale»

2.6

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini» *con la seguente:* «Prima»

2.7

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» *con le seguenti:* «dell'opportunità»

2.8

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» *con le seguenti:* «dell'opportunità»

2.9

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dell'applicazione» *inserire la seguente:* «effettiva».

2.10

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «della presente legge e».

2.11

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «della presente legge e» *con le seguenti:* «del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

2.12

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della progettazione».

2.13

MALAN

Al comma 1. sostituire le parole: «e della progettazione e» *con le seguenti:* «nell'ambito».

2.14

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «della progettazione» *con le seguenti:* «dell'elaborazione parlamentare».

2.15

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «progettazione» *con le seguenti:* «legislazione in materia di immigrazione».

2.16

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della realizzazione».

2.17

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole «e della realizzazione» con le seguenti «nell'ambito».

2.18

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole «della realizzazione di politiche di» *con la seguente* «del».

2.19

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di politiche di» *con le seguenti:* «effettiva del».

2.20

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «politiche» *con la seguente*: «iniziative».

2.21

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «contrasto della discriminazione e della».

2.22

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «contrasto della discriminazione e della» *con le seguenti*: «contrasto alla discriminazione e alla».

2.23

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «della discriminazione e».

2.24

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «discriminazione» *con la seguente*: «sopraffazione».

2.25

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della violenza».

2.26

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e della violenza» *con le seguenti*: «, dell'incitamento all'odio e della violenza».

2.27

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio» .

2.28

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica» *con le seguenti:* «in base al sesso».

2.29

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice».

2.30

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice» *con la seguente*: «ideologica,».

2.31

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «di matrice» *inserire la seguente*: «antidemocratica,».

2.32

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «xenofoba».

2.33

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma l, sopprimere la parola: «xenofoba».

2.34

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «xenofoba» *con la seguente*: «xenofobica».

2.35

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «xenofoba,» *inserire la seguente*: «, anticristiana,».

2.36

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «antisemita».

2.37

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola:«, omofobica».

2.38

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «omofobica».

2.39

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «, omofobica» *con la seguente*: «monogamofoba».

2.40

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «omofobica» *inserire la seguente:* «, calcistica».

2.41

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parole: «transfobica e».

2.42

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «transfobica».

2.43

MALAN

Al comma 1, sostituire la parole: «transfobica e» *con la seguente:* «eterofoba».

2.44

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «transfobica» *inserire la seguente:* «bisessuofobica».

2.45

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio delle politiche di prevenzione».

2.46

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio».

2.47

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e del monitoraggio» *con la seguente:* «contingente».

2.48

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «del monitoraggio».

2.49

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «del monito raggio» *con le seguenti:* «di attuazione».

2.50

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «monitoraggio» *con la seguente:* «risultato».

2.51

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle politiche».

2.52

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «delle politiche» *con le seguenti:* «conseguente alle iniziative».

2.53

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «politiche di» *con le seguenti:* «spese per la».

2.54

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di prevenzione».

2.55

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di prevenzione» *con le seguenti:* «dell'immigrazione».

2.56

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «prevenzione» *con le seguenti:* «indottrinamento».

2.57

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «politica di prevenzione» *inserire le seguenti:* «, in particolare sulla quantità di tempo dedicato alle relative iniziative nelle scuole, nonché sulla natura delle organizzazioni che le gestiscono e i relativi costi».

2.58

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Istituto nazionale di statistica» *con le seguenti:* «il Consiglio di Stato».

2.59

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «nazionale di statistica» *con le seguenti:* «poligrafico e zecca dello Stato».

2.60

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «statistica» *con le seguenti:* «archeologia e storia dell'arte».

2.61

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «Istituto nazionale di statistica» *inserire le seguenti:* «, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, sulla base di criteri stabiliti ?dalle commissioni parlamentari competenti».

2.62

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,».

2.63

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,» *con le seguenti:* «, con risorse da reperire attraverso sponsorizzazioni da parte di soggetti privati».

2.64

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «proprie risorse e competenze istituzionali,» *con le seguenti:* «risorse dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali».

2.65

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «risorse e».

2.66

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «competenze istituzionali».

2.67

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e competenze istituzionali» *con le seguenti:* «, se disponibili,».

2.68

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e competenze».

2.69

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui».

2.70

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «lo svolgimento di» *al termine con le seguenti:* «tiene conto, nel normale svolgimento delle sue indagini statistiche, delle menzionate matrici.».

2.71

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di».

2.72

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «rilevazione».

2.73

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulle discriminazioni e».

2.74

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le».

2.75

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con».

2.76

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno».

2.77

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «ne».

2.78

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «misuri le caratteristiche fondamentali e».

2.79

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «le caratteristiche fondamentali e individui».

2.80

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fondamentali e individui» *fino alla fine.*

2.81

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «fondamentali».

2.82

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, in fine, sopprimere la parola: «fondamentali».

2.83

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e individui» *fino alla fine.*

2.84

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «più esposti al rischio» *fino alla fine.*

2.85

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, alla fine, sopprimere la parola: «più».

2.88

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con cadenza» *fino alla fine.*

2.86

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «rischio con cadenza almeno».

2.87

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «con cadenza almeno».

2.89

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «almeno quadriennale».

2.90

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quadriennale» *con le seguenti:* «mensile».

2.91

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» *con la seguente:* «triennale».

2.92

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale » *con la seguente:* «biennale».

2.93

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» *con la seguente:* «annuale».

2.94

MALAN

Alla rubrica, premettere le parole: «Rilevazioni e».

2.95

MALAN

Sostituire la rubrica con il seguente: «Indagine sull'eventuale utilità di una legge contro omofobia e transfobia».

2.96

MALAN

Alla rubrica, sostituire la parola: «Statistiche» *con la seguente*: Rilevazioni».

2.97

MALAN

Alla rubrica, dopo la parola: «Statistiche» *inserire le seguenti*: «e rilevazioni».

2.98

MALAN

Alla rubrica, sostituire le parole: «sulle discriminazioni» *con le seguenti*: «sugli atti di discriminazione».

2.99

MALAN

Alla rubrica, sostituire la parola: «discriminazioni» *con le parole*: «caratteristiche degli atti di discriminazione».

2.100

MALAN

Alla rubrica, sopprimere le parole: «e sulla violenza».

2.101

MALAN

Alla rubrica, sostituire le parole: «e sulla violenza» *con le seguenti*: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica».

2.102

MALAN

Alla rubrica, sostituire la parola: «violenza» *con le seguenti*: «prevenzione».

2.103

MALAN

Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» *inserire le seguenti*: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».

2.104

MALAN

Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» *inserire le seguenti*: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».

2.0.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art.2-*bis.*

(Attività non retribuita in favore della collettività)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis.*

(Attività non retribuita in favore della collettività)

1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni.; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgenden la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;

4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 2, lettera *c)*, del presente articolo.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la lettera *a)* del comma 1-*bis* e i commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* sono abrogati».

2.0.2

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI,

NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.2-*bis.*

(Programmi di educazione)

1. Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Regioni e le Province autonome, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione, elabora appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Disposizioni di prevenzione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove negli istituti scolastici interventi di contrasto al bullismo, alle discriminazioni, all'odio e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica anche attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.

L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, "a suonare il campanello al presidente Palma", lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, oltre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.

Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati

necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.

Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.

Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642;. 580 (demolizione di opere abusive); nn.110, 111, 113 e 666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale - scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.

La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.

Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione. La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corruttele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruttela e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di "corruzione percepita", che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorsi in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruttela non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di

introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo sistema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) ***PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se

ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.

Anche il senatore LUMIA (*PD*) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***

(595) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni

giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo - nel corso della scorsa legislatura - a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perchè si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicchè si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura

residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.

Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1081) ***BARANI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1115) ***BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
- e della petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di "umanizzazione" delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti

istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolatodi misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi nè prioritari nè davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiazione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena.

Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (pom.) del 04/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014
85ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E 811

Il presidente PALMA informa che è pervenuta dalla Presidenza del Senato una lettera relativa alla richiesta di attivazione delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In proposito, la Commissione giustizia della Camera dei deputati segnala di aver avviato l'esame su disegni di legge in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il 27 giugno 2013, prima dell'avvio della trattazione dei citati disegni di legge n. 82 e connessi da parte della Commissione del Senato.

Nell'invitare i componenti della Commissione a manifestare il proprio orientamento in ordine a tale questione, ritiene che non si debbano trascurare considerazioni di ordine sistematico, che richiedono di esaminare nella stessa sede provvedimenti vertenti su materie riconducibili, seppur sotto profili diversi, alla normativa in materia di famiglia. In proposito, ricorda che la Commissione ha avviato la discussione di iniziative di legge volte alla istituzione del cosiddetto tribunale della famiglia; alla disciplina delle unioni civili e alla regolazione degli istituti che offrono tutela alle unioni e ai matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Dopo brevi interventi dei senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*) e BARANI (*GAL*) , la Commissione concorda con il Presidente sulla esigenza di ribadire l'importanza di un approccio sistematico alla materia, tale da giustificare la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge nn. 82 e

connessi presso il Senato della Repubblica.

SULLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI CHE SI TERRA' AD ATENE IL PROSSIMO 16 E 17 FEBBRAIO

Il presidente PALMA informa che è pervenuta alle Presidenze delle Commissioni affari costituzionali e giustizia un invito a partecipare, nell'ambito degli incontri interparlamentari abitualmente organizzati dal Paese che detiene la Presidenza semestrale dell'Unione europea, alla Riunione della Conferenza dei Presidente delle Commissioni giustizia e affari interni, che si terrà ad Atene il 16 e il 17 febbraio. Nella missiva si invitano i Presidenti a designare i componenti della delegazione assicurando la rappresentatività dei Gruppi parlamentari. All'uopo fa presente che la Presidente della 1a Commissione, senatrice Finocchiaro, ha delegato il senatore Gotor, del Partito democratico, a prendere parte alla riunione. Per tale ragione, rimette la designazione del rappresentante della Commissione giustizia alle intese tra i membri dei Gruppi parlamentari di opposizione.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA

Il senatore LUMIA (*PD*) sollecita l'esame del disegno di legge n. 1056, da svolgere congiuntamente a quello degli agli altri provvedimenti all'ordine del giorno sulla riforma della magistratura onoraria.

Il presidente PALMA avverte che appena il provvedimento sarà deferito alla Commissione, il relatore procederà alla integrazione della relazione perché se ne disponga la congiunzione la congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 548 e 630. Ricorda inoltre che il relatore Cucca si era riservato di predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione.

Il senatore CUCCA (*PD*), relatore sui disegni di legge in questione, nel preannunciare che non potrà prendere parte ai lavori pomeridiani di domani, per concomitanti impegni presso il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, si riserva quanto prima di integrare la relazione con l'illustrazione del disegno di legge n. 1056 e di presentare il testo unificato nel corso di una seduta successiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***
(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***
(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, nel ricordare che lo scorso 16 gennaio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1119 adottato come testo base, avverte che sono state presentate 69 proposte emendative (pubblicate in allegato). Nel proporre che l'illustrazione degli emendamenti abbia luogo in una prossima seduta, fa presente che il prossimo giovedì si svolgerà, presso la Sala Zuccari del Senato, un incontro dal titolo "Diffamazione: tutela della reputazione e libertà di stampa", al quale prenderanno parte il Presidente del Senato, alcuni senatori, rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa, della Federazione degli editori e delle Associazioni Articolo 21, Libera Informazione, Ossigeno per l'informazione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 398 SUL REGIME DEI BENI PUBBLICI

Il senatore CASSON (*PD*) sollecita l'integrazione della relazione da parte del senatore Giovanardi sul disegno di legge n. 398, recante delega al Governo per la modifica del codice civile in materia di beni pubblici.

IN SEDE REFERENTE

(1232) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali***, approvato dalla Camera dei deputati
(380) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali***
(944) ***SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che si è conclusa la discussione generale congiunta e che lo scorso giovedì è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1232, adottato come testo base. Fa presente inoltre che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori. Tenuto conto degli impegni informalmente assunti con la Presidenza della Camera dei deputati e dell'imminente trasmissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, ritiene che i lavori della Commissione debbano essere organizzati in modo da assicurare la conclusione dell'esame del provvedimento entro la settimana. Propone pertanto di avviare nella seduta odierna la trattazione delle proposte emendative, procedendo con le votazioni non appena saranno pervenuti i citati pareri.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, riprodotti in allegato.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che reintroduce nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 274 del codice di rito, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini, inopinatamente soppresso dal disegno di legge. Dà conto poi dell'emendamento 6.1, che, attraverso la soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge, conserva la vigente formulazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di scelta delle misure cautelari con riguardo ai reati di particolare gravità. Illustra quindi l'emendamento 12.6, che, per alcuni reati, eleva a quaranta giorni il termine entro il quale deve essere depositata in cancelleria l'ordinanza del tribunale, pena la perdita di efficacia della misura cautelare,. Analoghi interventi sono apportati dagli emendamenti 13.4 e 15.6, con riguardo ai termini previsti nei giudizi di appello e di cassazione contro le ordinanze che dispongono misure cautelari personali.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo aver illustrato l'emendamento soppressivo 1.2, si sofferma sull'emendamento 7.4: tale proposta modifica l'articolo 276 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel caso in cui le trasgressioni al divieto di allontanamento dalla propria abitazione da parte dell'imputato siano di lieve entità, possa evitare di disporre la revoca degli arresti domiciliari e la conseguente applicazione della custodia in carcere. Analoga *ratio* è sottesa all'emendamento 8.3.

Illustra poi gli emendamenti 12.11 e 15.7, che impediscono la rinnovazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, salvo che ricorrano eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate. Si sofferma quindi sull'emendamento 15.0.2, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 2006, qualificando quale illecito disciplinare anche i casi di tardivo deposito delle ordinanze ai quali consegue la revoca della misura cautelare.

Dopo un breve intervento del presidente PALMA , il senatore CASSON (*PD*) riformula gli emendamenti 12.6 e 13.4 in un testo 2, pubblicati in allegato.

Il senatore BARANI (*GAL*) illustra gli emendamenti 7.0.1 e 8.0.3, che recano una vera e propria "rivoluzione copernicana" attribuendo alla cognizione del giudice collegiale ogni competenza in ordine alla misura cautelare della custodia in carcere. Infine dà conto brevemente dell'emendamento 7.0.2.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.5, volto a modificare la lettera b) dell'articolo 274 del codice di procedura penale, inserendovi il richiamo alla figura dell'imputato. Dà poi conto degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, volti al mantenimento degli obblighi scaturenti dagli articoli 276, comma 1-*ter* e 284, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale. Svolge infine talune considerazioni critiche sull'emendamento 15.0.2, esprimendo dubbi sull'opportunità di prevedere nuovi illeciti disciplinari.

Dopo alcune precisazioni del presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) e del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sulle problematiche sottese all'emendamento 15.0.2, la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra il complesso degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Nel ribadire il suo giudizio molto critico sul provvedimento, dà conto dell'emendamento soppressivo 1.4 e degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Si sofferma poi sull'emendamento 7.3, che modifica l'articolo 276 del codice di rito consentendo al giudice di derogare all'obbligo di revoca della misura degli arresti domiciliari nel caso in cui la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari sia di lieve entità. Conclude illustrando l'emendamento 12.3 con il quale si estende anche agli imputati la disciplina relativa al riesame presso il tribunale della libertà.

Il presidente PALMA invita il relatore a compiere una ricognizione delle norme processuali che trovano esplicita applicazione con riguardo sia agli imputati che agli indagati.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) illustra gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2, volti a rimediare ad alcune oscillazioni giurisprudenziali sorte per via dell'interpretazione dell'articolo 289, comma 2 del codice di procedura penale, in relazione alla applicazione dell'istituto dell'interrogatorio dell'imputato con riguardo alle misure cautelari interdittive. Dà conto, infine, dell'emendamento 11.3 relativo alla durata delle misure interdittive.

Il senatore CUCCA (*PD*) riferisce sull'emendamento 11.1, che modifica i termini di durata delle misure interdittive.

Il senatore LUMIA (*PD*) dà conto degli emendamenti 2.2 e 3.2, con i quali si prevede un "doppio binario" per la valutazione delle esigenze cautelari, con riguardo ai reati previsti dall'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario.

Dopo una breve precisazione del presidente PALMA, il senatore LUMIA (*PD*) riformula gli

emendamenti 2.2 e 3.2 in testi 2, pubblicati in allegato.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 70)

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si riserva di valutare con particolare attenzione il testo della proposta di parere; questo, infatti, si riferisce anche alla riduzione dei compensi per i patrocini a spese dello Stato. In generale egli ritiene che si debba prestare riguardo alle misure che, nel ridurre i compensi di chi esercita la professione forense, possono determinare effetti indiretti sul sistema giudiziario. Egli aveva già avuto modo di stigmatizzare, infatti, gli effetti derivanti dalla riduzione dei compensi professionali liquidati in favore dei dipendenti pubblici, tra cui anche gli avvocati dello Stato, disposti dalla legge di stabilità per l'anno 2014. In particolare, auspica che si possano evitare eventuali effetti cumulativi di quelle riduzioni dei compensi, con gli ulteriori contenimenti delle tariffe e degli emolumenti determinati dallo schema di decreto in titolo.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nell'affermare la propria contrarietà a ulteriori contrazioni dei compensi in favore di chi esercita il gratuito patrocinio, ritiene quanto mai opportuno evitare che gli effetti delle disposizioni già entrate in vigore, in seguito all'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, siano ulteriormente aggravati dalle norme recate dallo schema di decreto in titolo. Ricorda che il proprio Gruppo aveva ripetutamente proposto, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, la soppressione della norma che stabiliva la riduzione, di quasi un terzo, dei compensi per lo svolgimento del gratuito patrocinio. Disposizioni di questa natura infatti, si risolvono in un'aperta violazione del terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione, che assicura a non abbienti i mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA, tenuto conto della concomitante riunione del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, del quale fanno parte numerosi componenti della Commissione, propone di destinare la seduta pomeridiana di domani alla sola discussione generale dei disegni di legge nn. 20 e connessi in materia di amnistia e indulto - in relazione ai quali ritiene peraltro opportuno conoscere l'orientamento del Governo - e alla illustrazione degli emendamenti presentati ai disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati e di diffamazione. Per quanto concerne l'esame del disegno di legge n. 1232, non essendo pervenuti i prescritti pareri, propone di sconvocare la seduta notturna convocata per oggi per l'esame di tale provvedimento.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PALMA comunica che l'ordine del giorno delle sedute che avranno luogo nella settimana in corso è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1056, in materia di magistratura onoraria, assegnato in data odierna alla Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che

- lo schema di decreto ministeriale in esame concerne lo schema di regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- il decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante norme sul "Nuovo ordinamento della professione forense" disciplina le modalità di adozione del regolamento che reca tali parametri, prevedendo che esso venga emanato con decreto del Ministro della giustizia ogni due anni su proposta del Consiglio nazionale forense;
- la proposta del Consiglio nazionale forense al Ministero della giustizia è pervenuta il 24 maggio 2013 unitamente a una relazione che indica quali obiettivi principali quelli di: superare la imprevedibilità dei costi del servizio legale; prevedere una determinazione del compenso svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi o di udienze, così da stimolare la celerità del giudizio; porre i destinatari nella condizione di svolgere una valutazione dei costi e dei benefici dell'azione legale;
- lo schema di regolamento preserva l'impostazione della proposta del Consiglio nazionale forense e in gran parte il contenuto; se ne discosta parzialmente per quanto riguarda la necessità di coordinamento con il decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, relativo ai compensi degli altri professionisti e sottolinea alcune caratteristiche necessarie quali: il carattere residuale dei parametri rispetto all'accordo fra le parti, criterio principale di determinazione della tariffa; il principio di proporzionalità del compenso rispetto all'importanza dell'opera; la previsione per cui le fattispecie non considerate andranno compensate con riguardo alle fattispecie analoghe;
- il Consiglio nazionale forense e il Consiglio di Stato si sono espressi favorevolmente sullo schema di regolamento, raccomandando tuttavia il recepimento di alcune osservazioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si valuti di non ridurre eccessivamente i compensi relativi alle fasce di minor valore, come le azioni di fronte al giudice di pace o le procedure esecutive, così da non penalizzare i professionisti più giovani;

b) nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, sarebbe opportuno prevedere un obbligo specifico di motivazione per il giudice che liquida le spese legali, anche a tutela delle azioni e dei ricorsi potenzialmente forieri di modifiche e innovazioni degli orientamenti giurisprudenziali;

c) si valuti l'opportunità di ripristinare il compenso per prestazioni nella fase post - decisionale, alla luce del rischio di un aumento degli oneri del cliente, a fronte della necessità di considerare l'attività successiva alla conclusione del processo come oggetto di ulteriore mandato;

d) si stabilisca, come suggerito dal Consiglio di Stato, che il rimborso forfetario per spese generali, sia fissato al 15 per cento e non affidato alla discrezionalità del giudice;

e) si ritiene opportuno esplicitare che la riduzione del 30 per cento dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, a fronte della riduzione di un terzo già contenuta nella legge di stabilità nonché della riduzione del 50 per cento precedentemente prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 140 del 2012, non può essere cumulata con gli effetti di altre riduzioni;

f) si segnala la necessità di apportare le correzioni di ordine formale, segnalate nel parere reso dal Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento cui la Commissione si riporta integralmente.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119

Art. 1

1.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alla legge sulla stampa)

1. L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *Definizione di prodotto editoriale ? 1.* Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti discografici o cinematografici e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge non si applica:

a) al giornale murale a copia unica;

b) al giornale murale in tutto manoscritto;

c) ai *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica *internet*, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;

d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on line*, registrate ai sensi dell'articolo 5.".

2. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Indicazioni obbligatorie) ? 1.* Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma l, indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell'editore o del *webmaster* . Nel caso di prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio dello stampatore.

2. Il prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma l, reca altresì l'indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, laddove si tratti di prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche radiotelevisive, le testate giornalistiche *on line* ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.

3. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.".

3. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Direttore responsabile). ? l.* Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, ha un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1 è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative dell'impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può

delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo al vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 57 del codice penale. L'atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni esemplare del prodotto editoriale, con l'indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell'articolo 57 del codice penale:

a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente contrarie a verità, se non accertano:

1) l'esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l'attribuzione;

2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione dell'attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;

b) nei confronti del fotografo o *fotoreporter* che produce immagini lesive della dignità dei terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l'eterogeneità della materia trattata;

d) nei confronti del titolista, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto marginale".

4. L'articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Proprietario). ? l.* Il proprietario dell'azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

2. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti dal legale rappresentante.

3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell'azienda.".

5. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Registrazione). ? 1.* Nessun prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

d) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l'iscrizione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico.".

6. L'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Dichiarazione dei mutamenti). ? 1.* Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione

da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

2. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 5. 3. L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.".

7. L'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *Decadenza della registrazione. ? 1.* L'efficacia della registrazione di cui al comma 5 cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 non sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera *b)*, ovvero si sia verificata nella pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno".

8. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Risposte e rettifiche). ? 1.* Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:

a) nella loro interezza;

b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;

c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:

a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]";

b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;

c) per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, nei limiti di cui all'articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica;

d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;

e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all'articolo 2, comma 2, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

6. Nel caso di cui al comma 4, lettera *a)* dell'articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da

lui delegato ai sensi dell'articolo 3 informa della richiesta l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia conoscenza. In caso di rifiuto dell'autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica e, se questa è effettuata secondo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque responsabilità in ordine all'attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti l'articolo 58-*bis*, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1,2 e 3.

7. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa.".

9. L'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Pubblicazione obbligatoria di sentenze). ? 1.* Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice ordina in ogni caso, a norma dell'articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue gratuitamente la pubblicazione.".

10. L'articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. ? *Giornali murali) ? 1.* Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza del primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.".

11. L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. ? *(Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico). ? 1.* Le testate giornalistiche *on line*, registrate ai sensi dell'articolo 5, sono assoggettate alla presente legge limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle rispettive redazioni.

2. Nessuno dei commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all'articolo 1, comma 3 produce responsabilità a carico dell'azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge, anche se si tratta di operatori che forniscono servizi di *social networking*, di fornitori di servizi *on line*, di contenuti, di piattaforme *User Generated Content* e *social network*, purché essa aderisca a modelli contrattuali che contemplano:

a) a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza, la rimozione del contenuto offensivo, eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata

sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri l) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alla lettera *a)* in veste anonima;

c) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui.".

12. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. ? *(Risarcimento del danno). ? 1.* Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.".

13. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - *(Pene per la diffamazione ? 1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:

a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;

c) in ogni caso, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.

3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all'articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l'articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-*bis* e 597 del codice penale.

8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari

previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561.".

14. L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *(Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza). ? 1.* Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate.".

15. L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - *(Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante). ? 1.* Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale".

16. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - *(Stampa clandestina). ? 1.* Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo periodo, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.".

17. L'articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. ? *(Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati). ? 1.* Salvo quanto è disposto dall'articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino ad euro diecimila.".

18. L'articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - *(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6). ? 1.* Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino ad euro venticinquemila.".

19. L'articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - *(False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali). ? 1.* Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale.".

20. L'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - *(Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su supporto cartaceo). ? 1.* Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima.".

21. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - *(Competenza e forme del giudizio). ? 1.* La cognizione dei reati commessi col mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. È fatto obbligo:

a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione disciplinare.

4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.".

22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sulla stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione"».

1.2

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», *inserire le seguenti:* «e ai siti *Internet* che ospitano inserzioni a pagamento».

Conseguentemente:

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», *inserire le seguenti*: «e al sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», *inserire le seguenti*: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», *inserire le seguenti*: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capoverso: «Art. 13», *nel terzo comma, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 5», *inserire le seguenti*: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5«,capoverso: Art. 13», *nel quarto comma, dopo le parole*: «ai sensi dell'articolo 5 della presente legge», *inserire le seguenti*: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

1.3

MUCCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5, », *inserire le seguenti:* «nonché agli altri mezzi di comunicazione *on line*, ».

1.4

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Indicazioni obbligatorie)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

1) il luogo e l'anno della pubblicazione;

2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;

3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;

4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le

condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

1.5

MUCCHETTI

Al comma 2, sostituire la lettera a), *con la seguente:* «*a)* Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: "Il direttore o, comunque, il responsabile, è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica"».

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «e senza commento».

1.7

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore o"», *con le seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva"».

1.8

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «non oltre due giorni dalla ricezione», *con le seguenti:* «entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento».

Conseguentemente, alla lettera d), *ultimo periodo, sostituire le parole:* «La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e », *con le seguenti:* «La pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata sul sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta ovvero».

1.9

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole da:* «con le stesse caratteristiche grafiche», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *on line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono».

1.10

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis*) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva"».

1.11

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, lettera d), *primo periodo, dopo le parole:* «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», *inserire le seguenti:* «o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».

1.12

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera d)*, primo periodo, dopo le parole:* «incriminazione penale» *aggiungere le seguenti:* «, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di

tali soggetti».

1.13

BUCCARELLA, FUCKSIA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera d)*, secondo periodo sostituire le parole:* «entro due giorni dalla richiesta», *con le seguenti:* «entro sette giorni dalla richiesta».

1.14

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, lettera d)*, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Nel caso non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale».

1.15

MALAN

Al comma 2, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona"».

1.16

CALIENDO

Al comma 2, sostituire la lettera f)*, con la seguente:*

«*f)* dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

"Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza"».

1.17

MALAN

Al comma 2 sostituire la lettera g)*, con la seguente:*

«*g)* il sesto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata"».

1.18

MALAN

Al comma 3, capoverso «Art. 11-*bis*»*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Esso non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all'articolo 8».

1.19

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 3, capoverso «Art. 11-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al

limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno».

1.20

CASSON

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 471 sostituire le parole: ", oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le seguenti parole:«il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».

1.21

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 5, capoverso «Art. 13», *nel primo comma, dopo le parole:* «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa»*, inserire le seguenti:* «, di testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5».

1.22

DE PIN

Al comma 5, capoverso «Art. 13»*, nel primo comma, sostituire le parole:* «5.000 euro a 10.000 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro a 30.000 euro».

1.23

CAPACCHIONE

Al comma 5, capoverso «Art. 13» *nel primo comma, sostituire le parole:* «da 5.000 euro a 10.000 euro» *con le seguenti:* «fino a 10.000 euro» *e sostituire le parole:* «da 20.000 euro a 60.000 euro» *con le seguenti:* «fino a 30.000 euro».

1.24

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 5, capoverso «Art. 13» *nel primo comma sostituire le parole:* «la pena della multa da 5.000 euro» *con le seguenti:* «la pena della multa da 1.000 euro».

1.25

MALAN

Al comma 5, capoverso «Art. 13» *nel primo comma, sostituire le parole:* «la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» *con le seguenti:* «la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito».

1.26

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 5, capoverso «Art. 13» *nel primo comma, sostituire le parole:* «da 20.000 euro a 60.000 euro» *con le seguenti:* «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.27

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 5, capoverso «Art. 13» *nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.28

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 5, capoverso «Art. 13» *nel secondo comma, sopprimere le parole:* «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.29

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 5, capoverso «Art. 13»*, sostituire il terzo comma con i seguenti:*

«3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;

b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;

c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

3-*bis*. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

3-*ter*. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».

1.30

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, capoverso «Art. 13»*, nel comma terzo, in fine, aggiungere,il seguente periodo:* «Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l'autore del reato la riduzione della pena di cui al comma l della metà».

1.31

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 5, capoverso «Art. 13»*, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. L'autore dell'offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, non può essere querelato».

1.32

CALIENDO

Al comma 5, capoverso «Art. 13»*, nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma del comma quinto *bis* dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa».

1.33

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. ? L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».

1.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 6, capoverso «Art. 21»*, sostituire le parole:* «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa»*, con le seguenti:* «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito dall'articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

1.35

CASSON

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"».

1.36

MUCCHETTI

Al comma 6, capoverso «Art. 21», *sostituire le parole:* «di residenza della persona offesa», *con le seguenti:* «di registrazione della testata giornalistica; nel caso il delitto di diffamazione sia commesso su mezzi di comunicazione non registrati è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

1.37

MALAN

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo della sua prima rilevazione riportata all'autorità giudiziaria».

1.38

MALAN

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per i reati di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 commessi attraverso la rete telematica il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa».

1.0.1

CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito».

Art. 2

2.1

BUEMI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche al codice penale)* ? 1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o divulgazione o diffusione)*. ? Fatta salva la responsabilità dell'autore, e fuori dei casi di concorso, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale reato, ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista".

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 594. *(Ingiuria)*. ? Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia

commessa in presenza di più persone".

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 595. *(Diffamazione)*. ? Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà"».

2.2

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo periodo, dopo le parole:* «autore della pubblicazione», *inserire le seguenti:* « , quando esso sia noto o identificabile, ».

2.3

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde», *inserire le seguenti:* « a titolo di colpa»;

b) *dopo le parole:* «della violazione dei doveri di vigilanza», *inserire le seguenti:* «e controllo».

2.4

TORRISI, D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *aggiungere, in fine, il seguente:*

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.5

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.6

DE PIN

Al comma 2, capoverso «Art. 594» *primo periodo, sostituire le parole:* «fino a euro 5.000», *con le seguenti:* «fino a euro 50.000 e comunque per una somma non inferiore a euro 10.000».

2.8

DE PIN

Al comma 3, capoverso «Art. 595», *primo periodo, sostituire le parole:* «da euro 3.000 a euro 10.000», *con le seguenti:* «da euro 10.000 a euro 30.000».

2.9

MALAN

Al comma 3, capoverso «Art. 595», *al terzo comma sostituire le parole:* «aumentata della metà», *con la seguente* «raddoppiata».

2.10

MALAN

Al comma 3, capoverso «Art. 595», *dopo il terzo comma inserire i seguenti:*

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

2.11

MALAN

Al comma 3, capoverso «Art. 595»*, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».

2.12

MALAN

Al comma 3, capoverso «Art. 595»*, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

2.13

MALAN

Al comma 3, capoverso «Art. 595»*, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al medesimo episodio».

2.14

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596. ? *(Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione)*. ? Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo"».

2.15

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola "non" è soppressa.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione"».

2.16

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo "596-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596-*bis*. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa"».

2.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso

nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti *internet* e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti *internet* e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.2

CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

b) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica».

Art. 3

3.1

MALAN

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). ? 1.* Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-*ter*. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

3.3

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale). ? 1.* Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Quando si tratta del reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

3.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile

per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

3.5

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».

3.6

CAPACCHIONE

Al comma 1, capoverso «3-*bis*» *sostituire le parole:* «da 1.000 euro a 10.000 euro» *con le seguenti:* «da 5.000 euro a 20.000 euro».

3.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Giurì per la correttezza dell'informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 65-*bis*. ? *(Giurì per la correttezza dell'informazione). ? 1*. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 4

4.1

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «3», *sopprimere le seguenti parole:* « Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

4.0.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-*bis*. *? (Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione)*. Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della

reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati"».

4.0.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-*bis*. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare ? anche parzialmente ? la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata"».

4.0.3

MANCUSO, TORRISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, dopo le parole: "degli atti", aggiungere le seguenti: "estrarne copia"».

4.0.4

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Ulteriori disposizioni in materia di giustizia)

1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. È conseguentemente ripristinata l'organizzazione e la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.

3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio».

4.0.5

MANCUSO, TORRISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

Al comma 1, articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115,

dopo la parola "punite", aggiungere le seguenti: " , se determinati ai fini dell'ottenimento del beneficio,"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1232

Art. 1

1.1

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sopprimere l'articolo.

1.2

CALIENDO, BARANI

Sopprimere l'articolo.

1.3

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

1.4

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

1.5

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, dopo la parola: "imputato" sono aggiunte le seguenti: "la persona sottoposta alle indagini"».

Art. 2

2.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

2.2 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» *con le seguenti:* «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le situazioni».

2.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» *con le seguenti:* «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».

2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la parola: «non» *e conseguentemente sostituire la parola:* «esclusivamente» *con la seguente:* «anche».

Art. 3

3.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

3.2 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» *con le seguenti*: «Fuori dai casi in cui si procede per

delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le situazioni».

3.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» *con le seguenti*: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

Conseguentemente, sostituire la parola: «esclusivamente» *con la seguente:* «anche:».

3.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» *inserire le seguenti:* «titolo di».

Art. 4

4.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

4.2 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «2-*bis*» *sostituire le parole:* «Non può essere» *con le seguenti:* «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, non può essere».

4.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «2-*bis*» *sostituire le parole:* «Non può essere» *con le seguenti:* «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può essere».

4.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «2-*bis*», *sopprimere le parole: «*o quella degli arresti domiciliari».

4.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «2-*bis*», *sopprimere le parole:* «o se ritiene che all'esito del giudizio di esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».

Art. 5

5.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sopprimere l'articolo.

6.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 575» *e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola* «575» *e le altre:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 600-*bis*, primo comma» *e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole* «600-*bis*, primo comma» *e le*

altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 600-*ter*, escluso il quarto comma» *e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole* «600-*ter*, escluso il quarto comma» *e le altre:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 600-*quinquies*» *e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola* «600-*quinquies*» *e le altre:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» .

6.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 609-*bis*» *e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola* «609-*bis*» *e le altre:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 600-*quater*» *e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola* «609-*quater*» *e le altre:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 609-*octies*» *e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola* «609-*octies*» *e le altre:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 624-*bis*» *e conseguentemente sopprimere le parole:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.11

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 628» *e conseguentemente sopprimere le parole:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 624-*bis*».

6.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-*bis*» *con le seguenti* «, 416-*bis* e 628».

6.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «codice penale» *inserire le seguenti:* «nonché ai delitti previsti all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309» *e conseguentemente sopprimere le parole:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.14

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*, 624-*bis* e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

6.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e 609-*octies* del codice penale» *con le seguenti:* «, 609-*octies*, 624-*bis* e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» *e conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1.*

6.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-*octies*» *con le seguenti:* «, 609-*octies* e 624-*bis*» *e conseguentemente sopprimere le parole:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-*octies*» *con le seguenti:* «, 609-*octies* e 628» *e conseguentemente sopprimere le parole:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-*octies*» *con le seguenti:* «, 609-*octies* e 624-*bis*».

6.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-*octies*» *con le seguenti:* «, 609-*octies* e 628».

6.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» *inserire:* «nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» *e conseguentemente sopprimere le parole:* «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» *inserire le seguenti:* «nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

6.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.23

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 3.

Art. 7

7.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

7.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

7.3

STEFANI, BITONCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità"».

7.4

CALIENDO, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. All'articolo 276, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto sia di lieve entità,"«.

7.0.1

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Sulla sola applicazione della custodia cautelare valuta se provvedere un collegio composto di tre giudici presieduto da quello che procede o, prima dell'istruzione dibattimentale, dal giudice per le indagini preliminari"».

Conseguentemente:

Agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, le parole: «il giudice», *ogni qual volta compaiano, sono sostituite con le seguenti:* «il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».

All'articolo 291, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «giudice competente», *sono aggiunte le seguenti:* «o, in caso di custodia cautelare, al collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».

All'articolo 292, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «il giudice», *sono aggiunte le seguenti:* «o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».

7.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale, la parola: "quattro" è sostituita con la seguente: "cinque"».

Art. 8

8.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

8.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

8.3

CALIENDO, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

- 1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo le parole: "per il quale si procede" sono aggiunte le seguenti: "salvo che il giudice possa formulare, sulla base di specifici elementi o della condanna per fatti di lieve entità, una diversa valutazione della personalità dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini e ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura"».

8.0.1

CAPACCHIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294"».

8.0.2

CAPACCHIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

All'articolo 289, al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Qualora la richiesta di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia richiesta cumulativamente dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294"».

8.0.3

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente o, in caso di custodia cautelare, dal collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate"».

8.0.4

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate"».

Art. 9

9.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

9.4

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

9.2

BARANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, può rigettarla o procedere con ordinanza.».

9.3

BARANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice può rigettarla o procedere con ordinanza."».

9.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».

9.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».

Art. 11

11.1

CUCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? *1.* Il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi 6 mesi dall'inizio della loro esecuzione. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* primo comma e 320 del codice penale, il giudice può disporre la rinnovazione delle misure interdittive per un periodo sino a 6 mesi, decorso il quale la misura perde efficacia".

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato».

11.2

CALIENDO, BARANI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. L'articolo 308, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal comma 1 e dalla prima parte del presente comma."».

11.3

CAPACCHIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dall'articolo 303, comma 4, lettera *a)*"».

Art. 12

12.1

BARANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ", salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero"».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,».

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.

12.2

BARANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ", salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero"».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1,».

12.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente» *con le seguenti:* «e la persona sottoposta alle indagini e l'imputato possono chiedere di comparire personalmente».

12.4

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le parole da: «o non contiene» *fino alla fine del comma;*

b) sopprimere il comma 5.

12.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, capoverso «9-*bis*», *dopo le parole:* «giustificati motivi.» *inserire le seguenti:* «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

12.6 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

12.6

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 306, 416, 416-*bis* del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni."».

12.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» *con le seguenti:* «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».

12.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «quarantacinque».

12.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «quaranta».

12.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «venticinque».

12.11

CALIENDO, BARANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "perde efficacia" sono inserite le seguenti: "e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata"».

12.12

STEFANI, BITONCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis Dopo il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"10-*bis*.Nel caso l'ordinanza di cui al comma 10 abbia perso di efficacia per i motivi indicati al comma precedente, il Presidente del tribunale cura che gli atti siano inviati, per il tramite del primo Presidente della Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare"».

Art. 13

13.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

13.2

BARANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,"».

Conseguentemente:

Il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.

13.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» *con le seguenti:* «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».

13.4 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» *inserire le seguenti:* «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

13.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» *inserire le seguenti:* «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 306, 416, 416-*bis* del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni».

13.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «quarantacinque».

13.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «quaranta».

13.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «venticinque».

Art. 14

14.1

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sopprimere l'articolo.

Art. 15

15.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

15.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «*5*-bis»*, sostituire le parole* «trenta giorni dalla decisione» *con le seguenti:* «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, la Corte di Cassazione può indicare un termine più lungo comunque non superiori di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».

15.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «*5*-bis»*, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente:* «quarantacinque».

15.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «*5*-bis»*, sostituiare la parola:* «trenta» *con la seguente:* «quaranta».

15.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «*5*-bis»*, la parola:* «trenta» *con la seguente:* «venticinque».

15.6

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «*5-bis*» *dopo le parole* «giorni dalla decisione.» *inserire le seguenti:* «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 306, 416, 416-*bis* del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni».

15.7

CALIENDO, BARANI

Al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 3», *aggiungerele seguenti:* «e salvo eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata».

15.0.1

STEFANI, BITONCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale è aggiunto il comma 6: "Nel caso l'ordinanza di cui al comma precedente abbia perso di efficacia per i motivi indicati nel medesimo comma, il primo Presidente della Corte di Cassazione cura che gli atti siano inviati al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare"».

15.0.2

CALIENDO, BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera "*q)*" è inserita la seguente: "*q-bis)* la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale;";

b) all'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, dopo le parole "ed *f)*" sono inserite le seguenti: "e *q-bis)* "».

15.0.3

DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 21-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o al figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità";

b) al comma 1, dopo le parole: "anche non convivente,", sono inserite le seguenti: "ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.";

c) al comma 1, dopo le parole: "a visitare l'infermo", sono inserite le seguenti: "o il figlio affetto da *handicap* grave";

d) al comma 2, dopo le parole: "anche se con lei non convivente," sono inserite le seguenti: "o di figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992,"».

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2014
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. COM (2013) 821 definitivo)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che la relatrice Cirinnà ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rileva che, essendo in corso la seduta del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, cui partecipano molti senatori appartenenti alla Commissione, non si è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, in materia di diffamazione. Del pari, non ritiene opportuno procedere alla illustrazione delle proposte emendative presentate ai disegni di legge n. 1070 e connessi, in materia di responsabilità civile dei magistrati, a causa dell'assenza del relatore Buemi.

Sull'atto del Governo n. 51, relativo alla disciplina della tratta di esseri umani, la Commissione non può procedere alla votazione della proposta di parere, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni. Con riguardo ai disegni di legge n. 1232 e connessi, in attesa dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, la Commissione non può procedere alla votazione degli emendamenti.

Anche per quanto riguarda le votazioni sulle proposte emendative presentate sui disegni di legge n. 1052 e connessi, la Commissione è tenuta ad attendere che pervengano i pareri della Commissione bilancio.

Quanto, poi, ai disegni di legge n. 548 e 630, il relatore Cucca potrà illustrare e proporre la congiunzione del disegno di legge n. 1056 nel corso di una prossima seduta nella quale, se del caso,

potrà altresì presentare la proposta di testo unificato sul complesso dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria. Con riguardo al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, il Presidente ricorda che avevano chiesto di intervenire in discussione generale i senatori Giarrusso, Malan, Casson, Buemi e Cardiello; in loro assenza, non rimane che rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, pur dovendosi prendere atto che i tempi di discussione sui disegni di legge si stanno dilatando oltre i tempi originariamente previsti. Al riguardo, il Presidente avvisa i senatori che intendono intervenire in discussione generale che, anche al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, è opportuno che i senatori iscritti a parlare svolgano effettivamente i propri interventi in una delle prossime sedute. Con riguardo, infine, ai disegni di legge n. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, non sono presenti i senatori Casson, Lumia, Stefani e Barani, che avevano chiesto di intervenire. Il senatore Airola aveva fatto conoscere anticipatamente la propria indisponibilità a intervenire nella seduta pomeridiana di oggi, perché impegnato in una concomitante seduta della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Anche su questi disegni di legge la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossime sedute.

Interviene il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) per chiedere al Presidente che per l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, si possa quanto prima procedere completamento della discussione generale.

Il PRESIDENTE replica al senatore Cappelletti che si atterrà scrupolosamente alle determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; ritiene comunque corretto consentire a tutti i senatori iscritti tempestivamente a parlare di poter svolgere il proprio intervento, dovendosi peraltro anche tener conto che, tra questi, vi sono senatori appartenenti al Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Su richiesta della senatrice CIRINNA' (*PD*) che rileva la concomitanza dei lavori della Commissione con una riunione cui prenderanno parte i senatori del Gruppo del Partito Democratico, il presidente PALMA propone che la seduta di oggi, prevista per le ore 21, non abbia luogo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO A.C. (COM(2013)821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali,
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,
rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte- tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga,
considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha contemporaneamente segnalato l'esigenza di un contemperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona,
considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere,
considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la Direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la Direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la Direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;
considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale,
considerato che il Capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento,
esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO (COM(2013). 822 DEFINITIVO) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

Considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di capire i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinchè gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinchè i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. La disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline concernenti le notificazioni nel processo minorile; delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO A.C. (COM(2013)824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013)824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo,
preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,
rilevato che,
la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali,

in conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,
considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,
ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,
osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1288) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che il decreto-legge in conversione al fine di ovviare al problema del sovraffollamento carcerario introduce disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari e sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario.
Inoltre, il provvedimento introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi. Il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.
Passando alla disamina delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, si

sofferma su quella all'articolo 275-*bis,* in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui ha disponibilità la polizia giudiziaria. Nel testo previgente dell'articolo 275-*bis*, l'applicazione di quelle procedure di controllo aveva luogo se il giudice lo avesse ritenuto necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora, l'applicazione della norma viene ampliata, poiché si introduce il principio presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo "salvo che il giudice lo ritenga non necessario".

Sul punto, il Relatore precisa che l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza si procede mediante opposizione.

La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, si tratta dell'introduzione di un doppio canale procedimentale per la sorveglianza.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni. L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. E' da notare che mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che comprende le condotte di lieve entità in ragione dei mezzi, della modalità o della circostanza dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, reca nuovi limiti di pena per i reati connessi alle sostanze stupefacenti. Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, segnala l'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale, cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma come è evidente, è l'intento di abolire un limite che avrebbe potuto trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva, per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della condizione psico-fisica di dipendenza.

Da ultimo, il Relatore rileva che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche di coordinamento riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h)* del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, a coordinare l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto di reclamo nonché alla procedura giurisdizionale di garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali: in primo luogo, si intende garantire un'effettiva garanzia dei diritti del detenuto a ottenere tutela, con celerità e certezza, avverso le modalità di espiazione della pena detentiva; inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza. L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame

presso la Camera dei deputati: i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia, nonché ai presidenti della Giunta regionale, al magistrato di sorveglianza e ai garanti dei detenuti e, infine, al Capo dello Stato. Contro la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, il Relatore ricorda la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di una modifica concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Inoltre, con l'articolo 58-*quinquies*, è prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare insieme alla prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. L'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, potendosi provvedere anche nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irrogazione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il Relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale: essa si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale esclude comunque i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo osserva che tale disciplina configura una discutibile forma di "indulto permanente".

Sottolinea, inoltre, che la liberazione anticipata speciale estesa a 75 giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. L'ulteriore misura volta a ridurre il sovraffollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi. Il decreto-legge si limita a eliminare la natura provvisoria dell'esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione.

Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così, il testo originario del decreto-legge, estende il limite alle condanne per i delitti, concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta a indicare puntualmente i delitti, previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione, per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12 commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

E' altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono introdotte, infine, procedure che dovrebbero consentire una identificazione più agevole e celere degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica - che dura cinque anni - tendono a qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata a un successivo regolamento ministeriale. L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni e gli adempimenti di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonchè di collaborazione con i garanti territoriali.

L'articolo 8 reca una proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Il Relatore riferisce, ancora, sugli articoli 9 e 10, che recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Conclude esprimendo un giudizio critico sull'atteggiamento del Ministro della giustizia, il quale, se da un lato richiede alla Commissione di operare in un clima di collaborazione, dall'altro, però, mostra scarsa disponibilità ad accogliere le richieste dei suoi componenti. In proposito cita la persistente inottemperanza alle questioni sollevate in ordine alla revisione della geografia giudiziaria.

Il presidente PALMA propone di destinare i lavori della seduta notturna di oggi alla discussione generale del provvedimento e di fissare per domani, 12 febbraio 2014, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente PALMA informa la Commissione che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e che per tale ragione si può procedere alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2013).

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva la proposta di parere dei relatori.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. COM (2013) 821 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 46)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda alla Commissione che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione.

Tenuto conto che non vi sono richieste di intervento, il Presidente propone di procederne alla votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 47)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio, la relatrice Cirinnà ha illustrato

uno schema di risoluzione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 48)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione che, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1070 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 febbraio 2014.

Il senatore LUMIA (*PD*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma, osserva che tali proposte modificano la disciplina dettata dalla legge del 1988 e salvaguardano la responsabilità

indiretta, ma rimuovono taluni ostacoli che hanno impedito la effettiva applicazione della normativa. Conclude rilevando l'ampia convergenza emersa nel corso del dibattito circa l'esigenza di intervenire su alcuni profili problematici della disciplina.

Il senatore BARANI (*GAL*) illustra l'emendamento 2.0.2: esso prevede che l'esecutività delle sentenze di condanna, nei casi in cui siano stati sollevate questioni inerenti all'applicazione delle norme della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia automaticamente sospesa nell'ipotesi di ricorso individuale proposto innanzi la corte di Strasburgo.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito democratico.

La Commissione conviene quindi di fissare per lunedì 17 febbraio alle ore 18 un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(657) ***LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio***
(711) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio***
(846) ***AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio***
(847) ***CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio***
(851) ***GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente CASSON (*PD*) ricorda che sui disegni di legge in titolo è ancora in corso la discussione generale congiunta.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rinuncia al proprio intervento in discussione generale al fine di assicurare una più rapida conclusione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E CONNESSI IN MATERIA DI DIVORZIO BREVE

La relatrice FILIPPIN (*PD*) chiede chiarimenti alla Presidenza sullo stato delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, avviate con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il presidente PALMA, nel ricordare il tenore della missiva inviata in proposito al Presidente del Senato, informa che non è ancora pervenuta risposta.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***
(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***
(1067) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge 1119 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente).

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.2 con il quale si conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un intervento auspicato anche in sede internazionale ed europea in quanto le sanzioni previste appaiono fortemente lesive della libertà di espressione. Ricorda inoltre che il diffuso sentimento "giustizialista" ha impedito, nel corso della passata legislatura, l'approvazione di provvedimenti volti a garantire una maggiore proporzionalità delle sanzioni, in un più equilibrato bilanciamento fra le esigenze di tutela delle vittime e quelle di protezione della libertà di stampa e di manifestazione del

pensiero. Al fine di assicurare una tutela adeguata alle vittime dei reati, alla depenalizzazione deve comunque accompagnarsi il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e una puntuale disciplina della rettifica.

Quanto agli emendamenti 1.10 e 1.11, essi intervengono sulla disciplina della rettifica al fine di evitare che, in tale sede, possano essere riportate notizie palesemente false e al fine di garantire una corrispondenza quantitativa con la notizia ritenuta lesiva. Illustra poi l'emendamento 1.0.1, che prevede la possibilità per la parte lesa di avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.27, che esclude, nel caso di recidiva, l'applicazione specifica della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi e l'applicazione delle pene accessorie previste dal sistema generale del codice penale. Infine, l'emendamento 2.3, riafferma un orientamento ormai consolidato e chiarisce che nel reato previsto dall'articolo 57 del codice penale il direttore del giornale risponde. a titolo di colpa, dell'omesso controllo sul contenuto della pubblicazione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) svolge alcune considerazioni critiche sulla formulazione dell'articolo 1 che altera la legge sulla stampa e ne estende l'ambito oggettivo di applicazione anche alle testate giornalistiche *on line* registrate. Illustra quindi l'emendamento 1.16, che impone al giudice di comunicare il provvedimento anche al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si sofferma poi sull'emendamento 1.32, che esclude la punibilità anche per il giornalista che abbia richiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica nei termini indicati dalla parte offesa. Conclude illustrando l'emendamento 2.0.1, che interviene sulla questione assai critica, oggetto peraltro di iniziative legislative a livello comunitario, del cosiddetto diritto all'oblio.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.1, che riformula l'articolo 1 del disegno di legge con un più ampio ambito di applicazione soggettivo, con l'inclusione delle condotte perpetrate da fotografi e titolisti, e quello oggettivo, considerando anche le testate giornalistiche *on line*.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.6 e 1.9, sulla rettifica. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.13 che estende da 2 a 7 giorni il termine entro il quale, nel caso di testate giornalistiche *on line,* deve essere pubblicata la rettifica, si sofferma sull'emendamento 1.28, relativo alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione giornalistica. Ritira quindi l'emendamento 4.0.1, riservandosi di presentare una riformulazione per l'Assemblea e dà conto infine dell'emendamento 1.33, che esclude la rivalsa dell'editore sul collaboratore non assunto.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.14: esso prevede che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito *internet*, la rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.30: esso prevede che la sanzione comminata all'autore del reato sia ridotta della metà nel caso di rifiuto di pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche da parte del direttore o del vice direttore responsabile.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLE COMUNICAZIONI INVIATE DAL PRESIDENTE PALMA AL PRESIDENTE DEL SENATO, AI CAPIGRUPPO E AD ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI DEL SENATORE GIARRUSSO

Il senatore BARANI (*GAL*) chiede chiarimenti in ordine alla lettera inviata in via telematica, lo scorso 4 febbraio, al Presidente del Senato, ai Capigruppo e ad alcuni membri della Commissione dal presidente Palma. In tale missiva si riferisce che il senatore Giarrusso, sia in sede parlamentare che extra-parlamentare, avrebbe espresso un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori di esame dei disegni di legge di riforma dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in ragione della sussistenza di rapporti collusivi con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Conclude chiedendo le ragioni per le quali, nonostante la posizione espressa dal Gruppo Grandi Autonomie e Libertà in sede di voto finale sui provvedimenti in titolo, la lettera non sia stata inoltrata anche al presidente Ferrara.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell' esprimere viva riprovazione per il contenuto delle dichiarazioni del senatore Giarrusso, ribadisce l'assoluta infondatezza di tali accuse che risultano lesive del rispetto che merita ogni parlamentare nell'esercizio del proprio mandato.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ritiene inaccettabili le accuse di collusione con la criminalità organizzata formulate con riguardo al legittimo esercizio delle prerogative parlamentari. Si tratta a ben vedere del tentativo di svilire e condannare le opinioni divergenti. Fa presente, inoltre, che recentemente analoghe accuse sono state rivolte anche dall'onorevole Farina, in relazione alla posizione di contrarietà assunta da alcuni deputati verso le iniziative legislative volte alla legalizzazione delle droghe leggere. In proposito, osserva che tale contrarietà è stata ed è condivisa anche da autorevoli magistrati, quali Paolo Borsellino e l'attuale procuratore nazionale antimafia, evidentemente insospettabili di attitudini collusive con la criminalità organizzata. Si domanda infine quale titolo abbia il senatore Giarrusso per poter ergersi a giudice dei voti e delle opinioni degli altri senatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che le dichiarazioni del senatore Giarrusso siano il segnale di un orientamento, purtroppo storicamente radicato in alcune realtà di partito, secondo il quale deve essere condannata ogni opinione non in linea con le direttive dettate dal vertice di quel partito medesimo. Conclude auspicando che siano intraprese, nelle varie sedi, le più appropriate misure per condannare siffatte condotte.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) ritiene che le dichiarazioni formulate dal senatore Giarrusso risultino fortemente lesive della libertà di opinione e di espressione che spetta a ciascun parlamentare. Infatti, accusando di atteggiamenti collusivi i senatori che hanno manifestato posizioni divergenti rispetto alle sue, in ordine alle modifiche al reato di cui all'articolo 416-*ter,* il senatore Giarrusso lede il diritto di ciascun parlamentare di sostenere liberamente opinioni o orientamenti in sede di politica legislativa.

Il presidente PALMA ricorda al senatore Giarrusso che, in seguito a quanto sta per dichiarare, lo stesso senatore Giarrusso potrà servirsi dell'istituto di cui all'articolo 88 del Regolamento del Senato, che prevede la possibilità per ogni senatore di richiedere un "Giurì d'onore" nel caso in cui si senta gravemente offeso nel corso di una discussione. Ciò premesso egli sostiene che il senatore Giarrusso

ha dichiarato il falso quando ha affermato che egli stesso e altri senatori avrebbero avanzato critiche al testo approvato dalla Commissione sulla modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, solo perchè a ciò indotti da asseriti datori di lavoro, e cioè persone palesemente o indirettamente indicati come appartenenti alla criminalità organizzata. Il presidente Palma aggiunge che il senatore Giarrusso ha detto altresì il falso quando ha affermato che egli stesso avrebbe rinviato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di modifica dell'articolo 416-*ter* a venerdì 22 dicembre (in verità al 20 dicembre), al solo fine di far mancare il numero legale. Sul punto, il presidente Palma si richiama al testo della relazione allegata alla citata missiva del 4 febbraio. Dichiara inoltre che il senatore Giarrusso ha anche dichiarato il falso quando ha affermato che, il giorno della votazione degli emendamenti, egli stesso si sarebbe incontrato con l'onorevole Cesaro, in quanto quest'ultimo era interessato al voto sulla modifica della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. Il presidente Palma si duole del fatto che il senatore Giarrusso ha dimenticato che, all'epoca dei fatti, egli era coordinatore regionale della Campania per il suo partito e l'onorevole Cesaro era a sua volta coordinatore provinciale di Napoli.

Il presidente Palma rivolge nuovamente al senatore Giarrusso l'invito a chiedere la nomina di un Giurì d'onore qualora ritenga non veritiere le smentite appena rese avanti la Commissione, riservandosi di adire a sua volta le ordinarie vie legali per difendere la propria reputazione.

Invita quindi i senatori che intendono intervenire sulla questione di prendere la parola in una prossima seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il presidente PALMA, tenuto conto del numero degli iscritti a parlare in discussione generale sul disegno di legge n. 1288, avverte la Commissione che sarà anticipato l'orario di inizio della seduta, già convocata per le ore 21, alle ore 19,30 e comunque non appena conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N . 51

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che

all'articolo 600 del codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, "il compimento di attività illecite";
con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische al fondo per le misure antitratta;
con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nella direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità delle protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc*. XVIII, n. 46)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;
rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte - tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga;

considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha segnalato l'esigenza di un contemperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona;

considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere;
considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale;
considerato che il capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento;
esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2013) 822 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc*. XVIII, n. 47)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario n. COM (2013) 822 definitivo, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di comprendere le fasi e i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione, che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole,

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinchè gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinchè i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. Infatti, la disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline

concernenti le notificazioni nel processo minorile, delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc*. XVIII, n. 48)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013) 824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo,
preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,
rilevato che,
la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali, in conformità a quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,
considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,
ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,
considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,
osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 1

1.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

1.2

SUSTA, DELLA VEDOVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1.* Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », *nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».

1.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma sopprimere il terzo periodo.*

1.6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal

pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sopprimere le seguenti: «e terzo»

b) sostituire le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2

2.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire centro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-*bis* nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», *nel secondo comma sostituire le parole:* «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», *con le seguenti:* «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, la lettera* a), *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* la inescusabilità dell'errore di diritto».

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, alla lettera* b), *la parola:* «incontrastabilmente» *è soppressa.*

2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, alla lettera* c), *la parola:* «incontrastabilmente» *è soppressa.*

2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2» *il comma 3-bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis.* Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera *a)* del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"».

2.0.1

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione ? se negativa ? della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3

3.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a) *premetterre la seguente:*

«*0a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» *sono inserite le seguenti:* «e contro il magistrato».

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», *alle lettere* a) *e* b), *la parola:* «tre» *è sostituita dalla seguente:* «quattro».

Art. 4

4.1

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», *la parola:* «volontariamente» *è soppressa.*

Art. 5

5.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

STEFANI, BITONCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica alla Commissione gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri per la programmazione dei lavori.

In quella sede si è convenuto, di proseguire, nella seduta di martedì, la trattazione dei disegni di legge n. 1119 e connessi in materia di diffamazione e n. 315 e connessi in tema di responsabilità civile dei magistrati, con l'acquisizione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo. Si è deciso, altresì, di avviare, nella medesima seduta, l'esame degli Atti Senato n. 1253, relativo al recupero del credito per conto di terzi; n. 1209, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie e, ove assegnato in tempo utile, n. 1344, recante il divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. Con riguardo a quest'ultimo provvedimento, qualora vi sia l'accordo unanime dei gruppi, si potrà valutare di chiederne l'eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Relativamente poi al disegno di legge n. 398, sul regime dei beni pubblici il relatore Giovanardi ha fatto sapere di non voler svolgere nessuna relazione integrativa; per tale ragione, qualora non vi fossero ulteriori richieste di intervento, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Con riguardo, poi, ai disegni di legge n. 194 e 595, relativi al tribunale della famiglia, si è deciso di proseguire la discussione generale con gli interventi dei senatori Lumia e Lo Giudice.

Per quanto concerne i disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, poiché il disegno di legge n. 1231 è stato assegnato alla Commissione in data odierna, la relatrice Cirinnà si è riservata

di integrare la relazione e di procedere, successivamente, alla predisposizione di un testo unificato da proporre alla Commissione.

Relativamente poi ai provvedimenti in materia di amnistia ed indulto, i relatori Ginetti e Falanga sono stati incaricati di elaborare, per martedì 25 marzo, un testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Con riguardo alle proposte in materia di divorzio breve il presidente PALMA informa che non si conosce ancora comunicato l'esito della procedura di intesa avviata con l'altro ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Nel corso dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto infine di svolgere, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nella giornata di lunedì 17 o di martedì 18, le audizioni del consigliere Garofoli e del dottor Greco, che hanno guidato, rispettivamente, i lavori della Commissione sulla trasparenza e la corruzione nella pubblica Amministrazione e il gruppo di studio sul reato di autoriciclaggio.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori LUMIA (*PD*), CASSON (*PD*) e il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) , sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, dovendosi tenere conto delle riserve manifestate dai componenti del Gruppo del Partito Democratico sulla ipotesi di varare provvedimenti di clemenza.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza si era deciso di procedere altresì all'audizione del professor Fiandaca, presidente della Commissione per gli interventi in tema di criminalità organizzata.

Il senatore CASSON (*PD*) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1345, in materia di delitti contro l'ambiente, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia opportuno procedere, dapprima, all'audizione del consigliere Garofoli e del dottor Greco e, successivamente, del professor Fiandaca.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1232) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali***, approvato dalla Camera dei deputati

(380) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali***

(944) ***SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali***

(1290) ***COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva con unica votazione gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Risulta quindi precluso l'emendamento 1.5.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 2.1, il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 2.2 (testo 2) riservandosi di valutarne la ripresentazione per l'esame in Assemblea.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l' emendamento 2.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.1e 3.3.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 3.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore CASSON (*PD*) riformula l'emendamento 3.4, al fine di coordinare la proposta in questione con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all'articolo 280 del codice di procedura penale.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 3.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'Assemblea.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.1, l'unico riferito all'articolo 5.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 5.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.2.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 7.3, nel quale intervengono la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il presidente PALMA , il relatore D'ASCOLA (*NCD*) e il sottosegretario FERRI modificano in senso favorevole il parere già espresso sull'emendamento 7.3.

L'emendamento 7.3 è, quindi, posto ai voti e approvato. Risulta assorbito l'emendamento 7.4.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 7.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) e la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Dopo un breve dibattito, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 8.3, riservandosi di riproporlo per l'esame in Assemblea.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritira gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

I senatori CAPPELLETTI (*M5S*) e STEFANI (*LN-Aut*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.1 e 9.4.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato gli emendamenti 9.5 e 9.6, non essendo stati proposti emendamenti all'articolo 10, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si apre un breve dibattito sugli emendamenti 11.1 e 11.2, nel quale intervengono il senatore CUCCA (*PD*), il sottosegretario FERRI e il presidente PALMA .

I senatori CUCCA (*PD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), riservandosi di valutare la predisposizione per l'Assemblea di una proposta emendativa che ne recepisca il contenuto complessivo, ritirano gli emendamenti 11.1 e 11.2.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritira l'emendamento 11.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Dopo che i senatori STEFANI (*LN-Aut*) e AIROLA (*M5S*) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 12.3 e 12.4, il senatore LUMIA (*PD*) riformula l'emendamento 12.5, così da espungere dal testo della proposta emendativa il riferimento "alla rilevante quantità del materiale probatorio", che appare non del tutto adeguato alla terminologia impiegata nel codice di procedura penale.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il presidente PALMA , il senatore CASSON (*PD*) riformula ulteriormente l'emendamento 12.6 (testo 2), il quale, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e risulta approvato. L'emendamento 12.11 è dichiarato assorbito.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 13.1, è dichiarato decaduto l'emendamento 13.2, per assenza del proponente.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 13.

In esito a un breve dibattito il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 13.4 (testo 2), riservandosi di ripresentarne una più puntuale riformulazione per l'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) e il rappresentante del Governo modificano in senso favorevole il parere espresso sull'emendamento 14.1, il quale, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritira l'emendamento 15.1.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 15.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 15.6, riservandosi un'ulteriore valutazione sulla proposta in questione per l'esame in Assemblea.

Risulta invece approvato l'emendamento 15.7.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 15.0.1, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.02.

La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15.40.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 15.0.2. Pur essendo nel merito condivisibile la *ratio* dell'intervento modificativo, egli ritiene che la mancata osservanza dei termini previsti in materia di misure cautelari con conseguente perdita di efficacia della misura stessa, costituisca, già in base alla legislazione vigente, ai sensi della lettera *g*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 109 del 2006, illecito disciplinare sanzionabile. Dunque, l'emendamento così formulato rischia di risultare ultroneo.

Il presidente PALMA ritiene che si tratti di una tipizzazione necessaria in ragione dell'intervento *de jure condendo* in tema di preclusione della rinnovazione dell'ordinanza cautelare. Ricorda peraltro che le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati sono state oggetto di modifica anche da parte dei disegni di legge n. 116 e connessi, discussi in Assemblea nel corso della mattinata.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 15.0.2 e sulle possibili proposte di riformulazione; vi prendono parte i senatori CASSON (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), CUCCA (*PD*), LUMIA (*PD*), il presidente PALMA e il sottosegretario FERRI.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), alla luce degli interventi svolti, ritira l'emendamento invitando i componenti della Commissione, anche tenuto conto dell'ampia convergenza riscontrata sul merito della proposta, a predisporre congiuntamente una riformulazione dell'emendamento, in vista dell'esame in Assemblea.

È infine dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.0.3.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1232 come emendato, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo, autorizzandolo a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1232

Art. 3

3.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, CASSON

Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» *inserire le seguenti:* «titolo di».

3.4 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, CASSON

Al comma 1, capoverso "art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e attuale» *sono inserite le seguenti*: «e, dopo le parole "non inferiore nel massimo a cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni";»

b) *dopo le parole*: «esclusivamente dalla gravità del» *sono inserite le seguenti*: «titolo di».

Art. 12

12.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, capoverso «9-*bis*», *dopo le parole:* «giustificati motivi.» *inserire le seguenti:* «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

12.5 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «*giustificati motivi.*» inserire le seguenti: «*Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio».

12.6 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

12.6 (testo 3)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(398) ***CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dichiara di condividere gli intenti sottesi al disegno di legge n. 398 con il quale si intende apportare modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di beni pubblici. Si tratta di un'iniziativa che segue l'impostazione della Commissione sui beni pubblici presieduta dal professor Rodotà e che fu istituita presso il Ministero della giustizia nel 2007, al fine di elaborare una proposta di legge di delega legislativa al Governo. Del resto, una simile iniziativa era già stata proposta nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito ritiene che se è condivisibile apportare modifiche al Titolo II del Libro III del codice civile nel presupposto di dover coordinare e codificare, alla luce delle problematiche giuridiche attuali, la delicata materia dei beni pubblici, non è opportuno, su tale materia, conferire delega al Governo; anzi, lo statuto giuridico della disciplina codicistica dei beni pubblici merita di essere esaminato

direttamente dalle assemblee parlamentari senza spogliarle in favore dell'Esecutivo di un potere normativo sui cui risultati di esercizio a poco varrebbe la sede consultiva delle competenti Commissioni parlamentari.

Con particolare riferimento a quanto affermato dal senatore Giarrusso, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia opportuno acquisire, ai fini di un'efficace attività istruttoria da parte della Commissione, le relazioni e il riassunto dei lavori svolti dai vari collegi e gruppi di studio istituiti presso il Ministero della giustizia in materia di beni pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e, dopo una breve replica del relatore GIOVANARDI (*NCD*), propone di fissare il termine per gli emendamenti, per le ore 18 del 15 aprile. Assicura, quindi, che si farà carico di chiedere al Governo di poter acquisire gli atti delle Commissioni istituite presso il Ministero della giustizia che hanno esaminato, negli ultimi anni, la disciplina e lo statuto dei beni pubblici.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, adottato come testo base, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 marzo.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.2, 1.101, 1.104, 1.3, 1.4, 1.106, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.102 e sull'emendamento 1.103; con riguardo all'emendamento 1.105 esprime parere favorevole alla condizione che il senatore Lumia provveda a riformularne il testo. Propone, al riguardo, di espungere il riferimento alle motivazioni manifestamente contraddittorie e di rafforzare la formula che fonda la responsabilità civile per mancanza di motivazione, nel caso in cui il magistrato si discosti dall'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Presenta quindi la proposta emendativa 1.300, in base alla quale al comma 2, capoverso *2-bis*, il secondo periodo viene soppresso.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore salvo che sull'emendamento 1.103 sul quale il parere del Governo è contrario; sull'emendamento 1.300 del relatore, il parere è favorevole.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira gli emendamenti 1.104, 1.3, 1.4, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8 e accoglie l'invito del relatore a riformulare l'emendamento 1.105 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con riferimento all'emendamento 1.105 (testo 2) il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), evidenzia come sia decisivo disciplinare anche gli oneri motivazionali necessari a discostarsi dagli orientamenti giurisprudenziali delle singole sezioni della Suprema Corte di Cassazione, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che si possa far ricorso alla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura in materia disciplinare per enucleare i criteri che legittimano il discostamento dalle decisioni e dagli argomenti della Corte di Cassazione, senza incorrere nelle conseguenze di responsabilità civile; infine, il senatore CASSON (*PD*) ritiene che la formulazione di una tale disposizione sia particolarmente ardua e rischi di determinare incertezze applicative e dubbi interpretativi che sarebbe bene evitare.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente PALMA dichiara improponibili gli emendamenti aggiuntivi 2.0.3, 2.0.4 per estraneità all'oggetto del disegno di legge.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, a eccezione dell'emendamento 2.106 sul quale il parere è favorevole, e degli emendamenti 2.107 e 2.111, sui quali si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 4.1 sul quale si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore; sull'emendamento 4.1, invece, esprime parere favorevole.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 5.0.100, sulla quale il parere è favorevole.

Il vice ministro COSTA esprime orientamento conforme ai pareri espressi dal relatore con la sola eccezione dell'emendamento 5.0.100, rispetto al quale auspica che esso sia posto in votazione per parti separate. In tal caso, esprime parere contrario sulla sostituzione dello Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dell'azione di rivalsa; esprime invece avviso favorevole sull'esplicito riferimento all'obbligo di esercitare l'azione di regresso.

Il presidente PALMA dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2, estraneo all'oggetto dei

disegni di legge in esame.

Sugli emendamenti 6.1, 6.100 e 6.101 il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il vice ministro COSTA esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 6.0.1 il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i proponenti a riformulare la proposta correggendo l'errato riferimento al comma 2, previsto nella prima parte della proposta emendativa. Con questa modifica, esprime parere favorevole.

Il vice ministro COSTA chiede a sua volta ai proponenti di modificare il testo dell'emendamento, sopprimendo la seconda parte, relativa ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Qualora la proposta emendativa fosse così modificata, si rimetterebbe alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(810) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) si dichiara senz'altro favorevole all'introduzione di norme con le quali si aggravano le pene per i reati di associazione di tipo mafioso, di usura e di estorsione. Si tratta, infatti, di un indirizzo di politica della pena che tende a individuare due fattispecie di reato che, se commesse da soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso, divengono funzionali alla creazione di un sistema di protezione economica per i vertici delle organizzazioni criminali; questi ultimi, come noto, in prima persona, non pongono in essere le condotte incriminate dagli articoli 644 e 629 del codice penale. Del resto, l'irrigidimento del trattamento sanzionatorio anche per il solo reato associativo consente di evitare che i componenti delle associazioni mafiose possano, una volta scontata la pena, tornare a delinquere e reintegrare la compagine dedita alle attività delittuose. Ne discende, dunque, che un sistema particolarmente severo di pene detentive quale quello previsto dal disegno di legge n. 810 avrebbe il pregio di costringere gli appartenenti alle organizzazioni mafiose a rinunciare alle regole dettate dal vincolo associativo: ciò potrebbe realizzarsi imponendo loro di sottomettersi alla sovranità dell'ordinamento statuale, senza la possibilità di sfuggirvi ricorrendo al reciproco aiuto; questo, infatti, viene oggi esercitato mediante gli accordi sulle condotte processuali e con il rispetto della logica del silenzio a protezione degli associati e in particolare dei capi. Con particolare riguardo al giudizio abbreviato, rileva che l'irrigidimento sanzionatorio previsto per le tre fattispecie citate consentirebbe di evitare eccessivi ridimensionamenti delle pene erogate in concreto. Da ultimo, ritiene che per l'articolo 416-*bis* possa ipotizzarsi persino un ulteriore aggravamento della pena prevista rispetto a quello previsto nel testo del disegno di legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che la propria parte politica ha sempre considerato con scetticismo e in termini critici le politiche che agiscono semplicisticamente sull'inasprimento sanzionatorio. Non solo si tratta di linee di intervento normativo che si rivelano quasi sempre inefficaci sia per capacità dissuasiva sia per concreti effetti sanzionatori, ma tali proposte si collocano anche in antinomia con lo spirito e con la lettera dell'articolo 27 della Costituzione quanto alla funzione rieducativa della pena; norme di tal genere non sfuggono neanche a rilievi tecnici da parte di chi correttamente insiste sulla distinzione tra il rigore formale del sistema sanzionatorio e l'effettività delle pene irrogate.

Anche il senatore GIOVANARDI (*NCD*) avanza serie perplessità su l'introduzione nel sistema penale di autentiche "norme manifesto" che trascurano il ben più rilevante problema del sistema di prevenzione: esso, infatti, dovrebbe tendere a porre le attività economiche e produttive al riparo dalle infiltrazioni mafiose. Invece, è proprio su questo fronte che le disposizioni antimafia possono risolversi in un ulteriore danno al tessuto produttivo, per via dell'applicazione di fattispecie di puro sospetto che finiscono per precludere o ostacolare l'attività di impresa. È questo un fenomeno che origina dal disordinato proliferare di norme sanzionatorie prive di effettività ma che al contempo sono di ostacolo alle attività di chi intraprende in piena trasparenza e senza alcun legame di sorta con le associazioni di stampo mafioso.

Anche a giudizio del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) il problema delle sanzioni per i reati consumati dagli appartenenti alle associazioni di tipo mafioso consiste nel precludere ai condannati di tornare a far parte dell'organizzazione o persino di fiancheggiarla o favorirla occultamente, nonostante l'irrogazione delle sanzioni detentive. Non si tratta comunque di elevare i minimi e i massimi di pena, ma di ideare un sistema sanzionatorio effettivo e capace di arrecare nocumento alle attività criminali, anche rivalutando, se del caso, misure repressive che incidano in modo efficace sui beni mobili e immobili di cui si servono le associazioni mafiose. Si dovrebbe valutare dunque, l'opportunità di riesaminare anche quegli istituti che, nel passato, hanno sortito esiti positivi incidendo sul diritto all'abitazione, sulla libertà di stabilimento e di circolazione delle persone associate sotto il vincolo di tipo mafioso.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, da un punto di vista di tecnica redazionale, le norme previste dal disegno di legge n. 810 devono pur sempre rispettare il criterio della coerenza sistematica dell'impianto sanzionatorio e il principio di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni, spesso evocato dalla giurisprudenza costituzionale quale parametro nel giudizio di legittimità delle leggi. Sotto entrambi i punti di vista, le disposizioni di irrigidimento sanzionatorio proposte dal disegno di legge finiscono per condurre i limiti massimi della pena per l'estorsione persino oltre il limite dei 24 anni, spingendosi oltre il confine generale delle pene detentive diverse dall'ergastolo. Non si sottrae poi a forti critiche il secondo comma dell'articolo 2, per la ridondanza di fattispecie che ne deriva . Al di là poi degli evidenti rischi di antinomia con gli articoli 25 e 27 della Costituzione, il testo non appare del tutto condivisibile anche sul piano della politica di contrasto alle associazioni mafiose, che vanno combattute con un'attenta disamina degli strumenti processuali di cui dispone l'ordinamento, rinforzando altresì il principio di certezza ed effettività delle sanzioni penali e non ricorrendo a mere "norme manifesto".

Il senatore LUMIA (*PD*), nell'accogliere gli spunti emersi nel dibattito, ritiene che il disegno di legge possa essere migliorato mediante un'attenta redazione delle proposte emendative. Tuttavia, l'impianto della proposta merita di essere discusso senza preconcetti, poiché tende a innestare il sistema del doppio binario sanzionatorio nell'impianto del diritto penale sostanziale. È questa una linea

di intervento normativo ormai risalente nel tempo e di grande efficacia; essa affonda le radici nella stessa formulazione del reato di cui all'articolo 416-*bis*, nell'opera di Giovanni Falcone e di molti altri magistrati e servitori dello Stato che hanno combattuto le mafie, senza sottrarsi all'ideazione di strategie generali di politica sanzionatoria. Tali disposizioni, inoltre, muovono da una ricostruzione concreta del fenomeno mafioso la cui forza sta proprio nel vincolo associativo e organizzativo, non già nel numero e nella reiterazione di singole condotte criminose. Ne discende, dunque, che si deve condurre un'offensiva efficace contro la forza protettiva del legame fra gli associati, così da punire anche con l'irrigidimento delle pene le strategie processuali comuni degli associati e le posizioni protette dei vertici delle organizzazioni criminali. Scoraggiare le attività delittuose poste in essere mediante i reati di usura e di estorsione è poi funzionale a smantellare la rete di protezione sociale che le organizzazioni mafiose si garantiscono con i proventi delle attività illecite connesse in forma capillare e reiterata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) (n. 19)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore ALBERTINI (*NCD*) rileva che la relazione della Commissione europea sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, analizza sinteticamente il livello di attuazione di ognuno degli articoli della stessa decisione quadro, evidenziando le lacune che ancora caratterizzano le varie legislazioni nazionali, nonostante il termine per l'adozione delle misure necessarie per conformarsi allo strumento del diritto dell'Unione europea sia decorso il 28 novembre 2010.

Dà conto della disamina che la Commissione, attraverso l'analisi delle fonti legislative nazionali, riserva all'ordinamento italiano.

L'articolo 1 della decisione quadro reca una serie di obblighi di criminalizzazione in capo agli Stati membri.

In particolare, l'articolo1 paragrafo 1, lettera a) obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata "l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica". La normativa italiana, nonostante punisca correttamente sia la condotta di "istigazione alla violenza", che quella di "istigazione all'odio", non reca alcun riferimento ai requisiti del "colore" e dell' "ascendenza".

La lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 1 impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia resa punibile "la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a), mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale". La disciplina italiana fa riferimento esclusivamente alla divulgazione di idee.

Con riguardo all'obbligo imposto dall'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), di adottare le misure necessarie

affinché sia resa punibile "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro", la Commissione individua due lacune nella normativa italiana. Infatti, risulta sanzionata solo l'apologia (non la negazione e la minimizzazione grossolana) e, inoltre, non è richiesto che questa condotta sia posta in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), infine,impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro". Tale previsione - che fa riferimento all'apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi dai principali criminali di guerra delle potenze europee dell'Asse - non trova alcun riscontro nella normativa italiana.

In proposito, ricorda il disegno di legge n. 54, sul reato di negazionismo, approvato dalla Commissione e rinviato, lo scorso 12 febbraio 2014, in Commissione.

L'articolo 2 obbliga gli Stati membri a punire le condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1. Dalla relazione emerge come in concreto nessuna legislazione nazionale abbia dedicato specifiche norme incriminatrici alle condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1, limitandosi a fare affidamento sulle corrispondenti norme di parte generale, che si applicano peraltro pacificamente anche alle condotte di cui all'articolo 1, in quanto specificamente incriminate.

Per quanto concerne, poi, gli obblighi imposti dall'articolo 4, secondo il quale per i reati diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena, l'ordinamento italiano appare pienamente adempiente, in seguito all'introduzione di tale circostanza aggravante, valida, tra l'altro, per qualsiasi tipologia di reati.

Critico, invece, appare il giudizio della Commissione con riguardo alla attuazione degli articoli 4 e 5 della decisione quadro, i quali fanno riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti in posizione direttiva (oppure perpetrati a causa di una omessa vigilanza) al loro interno, oltre che alle corrispondenti sanzioni (che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive).

Da ultimo, l'articolo 9 prevede che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in relazione ai comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati posti in essere: interamente o in parte sul suo territorio; da uno dei suoi cittadini; a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio. Nella legislazione italiana, se risulta soddisfatto il primo requisito altrettanto non può dirsi, con riferimento a questa tipologia di reati, per il secondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA rileva che, da una complessiva disamina dei lavori degli ultimi mesi, la Commissione ha affrontato prevalentemente tematiche connesse al diritto penale. Propone quindi che nelle prossime settimane si possa procedere con il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), di regime dei beni pubblici (Atto Senato 398), di tribunale della famiglia (Atti Senato 194 e 595), e di disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto (Atto Senato 14 e connessi).

In risposta alle domande rivoltegli rispettivamente dal senatore LO GIUDICE (*PD*) e dal senatore CUCCA (*PD*), il presidente PALMA precisa che, con riferimento a un'iniziativa del Governo in materia di giudici di pace, di cui si è avuta notizia dai mezzi di stampa, chiederà che il testo del provvedimento, non appena disponibile, sia trasmesso alla Commissione e che il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria (Atti Senato 548 e 630) avrà luogo dopo le comunicazioni alla Commissione del Ministro della giustizia; con riferimento al prosieguo dell'esame dei disegni di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), precisa che è pervenuto il parere della 1a Commissione sul testo base e sugli emendamenti; in una prossima seduta utile, si potranno acquisire i pareri del relatore e del Governo per procedere alle votazioni una volta pervenuto anche il parere della 5a Commissione. Anche con riferimento agli emendamenti riferiti ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia (Atto Senato 1052 e connessi), le votazioni potranno avere luogo una volta pervenuti i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 1

1.105 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti:* «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne specificamente le ragioni, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

1.300

BUEMI

Al comma 2, capoverso "2-bis" sopprimere il secondo periodo.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1 APRILE 2014
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(54-A) ***Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonchè di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra***, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014
(Esame e rinvio)
Il presidente PALMA ricorda che è stato deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento in titolo; ai fini dell'organizzazione dei lavori propone di acquisire l'orientamento dei Gruppi e dei componenti della Commissione.
Ricorda altresì che la settimana scorsa si è svolto un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Occorre ora valutare se proseguire con l'esame del provvedimento o se, per via delle differenze di orientamento su una materia oggettivamente dai profili assai complessi e delicati, sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

Ha per primo la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale auspica che la Commissione dia prova di saper pervenire ad un testo condiviso che possa, in seguito, raccogliere i più ampi consensi in sede di esame di Assemblea. Per tale ragione, esprime il proprio avviso in favore della ripresa dell'esame, nella prospettiva di redigere un testo coerente con le fonti internazionali pattizie in materia di tutela contro il negazionismo, senza che si dia vita ad indebite compressioni della libertà di espressione.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che è stato proprio il suo Gruppo ad attivarsi perchè l'esame non proseguisse in sede deliberante, scongiurando così i rischi di una frettolosa approvazione di un testo che, come spesso accade quando si verte in materia di reati di opinione, si deve far carico di fronteggiare non pochi problemi di ordine filosofico, giuridico e storico.

Il senatore ALBERTINI (*NCD*) ritiene opportuno che la Commissione torni ad esaminare il disegno di legge, per pervenire a una nuova formulazione del testo che possa anche incontrare larga condivisione in Assemblea.

Il senatore BARANI (*GAL*), invece, si dichiara contrario ad avviare un nuovo esame su una materia che suscita talmente tanti problemi da non consentire che si addivenga ad una soluzione normativa sufficientemente condivisa; inoltre troppo alto è il rischio che si determinino indebite limitazioni della libertà di espressione e della ricerca storica.

Anche secondo la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), la Commissione non dovrebbe tornare a soffermarsi sul disegno di legge, giacchè ogni sforzo per raggiungere formulazioni soddisfacenti per la tutela penale contro il negazionismo, rischierebbe di risolversi in una perdita di tempo o, ancor peggio, in una modifica peggiorativa della già discutibile impostazione delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

A giudizio del senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) il contesto in cui la Commissione giustizia può oggi tornare ad occuparsi del disegno di legge appare mutato rispetto agli equilibri riscontrati nel corso del primo esame che condusse all'approvazione del testo successivamente rinviato in Commissione. Pertanto, avendo cura di evitare soluzioni semplificatorie o insoddisfacenti che aumenterebbero il rischio di un'eccessiva latitudine applicativa di nuovi reati di opinione, auspica che la Commissione possa riprendere, quanto prima, l'esame sul testo.

Secondo la senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) insistere nella ricerca di una formulazione soddisfacente in materia di reati di opinione, stante la complessità del fenomeno culturale del negazionismo, non sembra opportuno nè foriero di risultati soddisfacenti.

Il presidente PALMA, sulla scorta degli orientamenti espressi dai Gruppi parlamentari, propone che la Commissione riprenda l'esame del disegno di legge, dando per acquisite le fasi della relazione e della discussione che già ebbero luogo nel corso della prima istruttoria e fissando un nuovo termine per le proposte emendative per le ore 18 del 22 aprile. Precisa che gli emendamenti saranno riferiti al testo del disegno di legge rinviato in Commissione, e cioè all'atto Senato n. 54-A.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1344) ***PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale***

(Esame e rinvio)

Il relatore LUMIA (*PD*) osserva preliminarmente che il disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone di estendere il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. È noto che nell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 sono previste talune fattispecie incriminatrici per la cui gravità è esplicitamente vietata la fruizione dei benefici di esecuzione della pena. Sebbene tra queste fattispecie sia ricompreso l'articolo 416-*bis,* che incrimina le associazioni criminali di tipo mafioso, nella norma citata non è stata mai introdotta la disposizione, di cui all'articolo 416-*ter,* che punisce lo scambio elettorale politico mafioso. È noto altresì che la formulazione di tale reato è oggetto di un disegno di legge, al momento all'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, e la cui approvazione definitiva renderà effettiva la tutela penale contro tali condotte. Pertanto si rende opportuno addivenire ad una celere approvazione del disegno di legge n. 1344, anche in virtù dei frequenti rinvii che richiamano la portata normativa dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, da ultimo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ragioni di politica criminale e di intrinseca coerenza del sistema di esecuzione della pena inducono dunque a condividere l'impostazione del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente PALMA propone che si fissi subito un termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge, per poi valutare, eventualmente, se ricorrano i presupposti per richiederne la riassegnazione in sede deliberante. L'andamento dei lavori dovrà naturalmente tener conto della definitiva approvazione del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico mafioso, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di martedì 15 aprile.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***

(1067) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in***

materia di diffamazione

- e della petizione n. 1091 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 (pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio).

La relatrice FILIPPIN (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.7 sulla quale il parere è favorevole a condizione che il presentatore acconsenta ad espungere l'ultima parte del testo che fa riferimento alla dimensione quantitativa della pubblicazione ritenuta lesiva; sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 il parere è del pari favorevole così come è favorevole sulla proposta emendativa 1.14. Anche sull'emendamento 1.15 il parere è favorevole purchè sia espunto il riferimento alla prova "della scarsa dignità della persona". Sull'emendamento 1.16 il parere sarebbe favorevole se il presentatore si limitasse a mantenere la sola seconda parte del testo. Sull'emendamento 1.18 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 1.23, il parere è favorevole a condizione che l'ammontare della sanzione ivi prevista, fino a 30 mila euro, sia riformulato indicando una cornice che va da 10 mila a 50 mila euro. L'emendamento 1.26, ispirato alla stessa *ratio,* dovrebbe dirsi assorbito dall'emendamento 1.23 ove quest'ultimo venisse riformulato. Sugli emendamenti 1.27 e 1.28, il parere è favorevole a condizione che sia riformulato il riferimento all'articolo 99 del codice penale, in materia di recidiva. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.32.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello dianzi illustrato dalla relatrice.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 1.33.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, il parere della RELATRICE è contrario con le seguenti eccezioni. Sull'emendamento 2.3 il parere è favorevole, a condizione che venga espunta la lettera *b)*. Sull'emendamento 2.4 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 2.5 il parere è favorevole. Sull'emendamento 2.0.1 la relatrice si riserva di prospettare una riformulazione.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, l'orientamento del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello espresso dalla relatrice.

Su tutte le proposte riferite all'articolo 3, il parere della RELATRICE è contrario salvo che sull'emendamento 3.4 su cui si riserva di proporre una lieve riformulazione, accolta la quale il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, con la sola eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale si rimette alla Commissione.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 i pareri della RELATRICE e del GOVERNO sono contrari.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA E TRANSFOBIA, NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E NN. 1070 E CONNESSI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente PALMA rileva che da molte settimane sono all'ordine del giorno della Commissione i provvedimenti in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia (A.S. 1052, 391, 404 e 1089), i disegni di legge in materia di diffamazione (A.S. 1119, 734, 845, 903 e 1067), nonchè i disegni di legge aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità civile dei magistrati (A.S. 1070, 315 e 374). Osserva che per ciascuno di tali procedimenti legislativi non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio. Ciò precluderebbe, in linea di massima, di procedere alla votazione e alla conclusione dell'esame. Tuttavia chiede che i componenti della Commissione valutino l'opportunità di attendere ancora qualche giorno, per poi esaminare gli emendamenti, invitando i proponenti al ritiro delle proposte emendative che non abbiano natura ordinamentale o che comportino, anche ad una sommaria valutazione, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Commissione attenderà poi un ulteriore intervallo di tempo prima di procedere al voto del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, così da poter eventualmente recepire i pareri in seguito espressi dalla Commissione bilancio.
Ritiene di poter procedere nel senso dianzi illustrato solo una volta acquisito il consenso unanime di tutti i Gruppi in Commissione; si farà carico, poi, di informarne il Presidente del Senato.

Sull'andamento dei lavori prospettato dal presidente Palma conviene unanime la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI IN MATERIA DI AMNISTIA E INDULTO

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), relatore sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto, chiede al Presidente indicazioni su come procedere, dal momento che era stata in precedenza stabilita una data per la predisposizione di un testo unificato, di comune accordo con la correlatrice, senatrice Ginetti. Trascorso invano tale termine, chiede delucidazioni sulla sorte dei provvedimenti.

La senatrice GINETTI (*PD*) ribadisce che la propria parte politica ha più volte manifestato un chiaro orientamento sul seguito dell'esame dei provvedimenti di clemenza; in proposito, ha già rilevato

come sia opportuno assumere decisioni sul punto, una volta che il Ministro della giustizia abbia reso le comunicazioni in Commissione sulle linee guida del proprio Dicastero.

Il presidente PALMA precisa che la senatrice Ginetti aveva già resa nota la richiesta di attendere che avessero luogo le comunicazioni del ministro Orlando in Commissione prima di proseguire con l'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto; osserva che tale richiesta appare comprensibile e logica. Ribadisce, quindi, che il Ministro è stato invitato ad intervenire in Commissione ma che, ad oggi, non è pervenuta conferma circa la data in cui potrà rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

Dopo brevi interventi dei senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*) e BARANI (*GAL*) che stigmatizzano la ritrosia del Ministro a intervenire in Commissione nonostante l'invito rivoltogli, ha la parola il senatore LUMIA (*PD*) per rassicurare che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione e che il ritardo evidenziato dai colleghi è dovuto alla recente trasferta a Strasburgo di cui si è avuto ampio risalto sui mezzi di stampa.

Il sottosegretario FERRI fornisce a sua volta rassicurazioni sul fatto che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione per rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (*PD*) chiede che possa essere avviato l'esame in Commissione del disegno di legge n. 735, recante delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) auspica che in occasione delle comunicazioni del ministro Orlando in Commissione si possa affrontare lo stato di emergenza in cui versano gli uffici giudiziari in molte aree del Paese. In particolare rileva la situazione critica venutasi a determinare presso il tribunale di Nocera Inferiore il cui accresciuto bacino di utenza non può essere gestito se non si provvede ad una opportuna integrazione delle risorse di personale.

In proposito, la senatrice CAPACCHIONE (*PD*) rende noto che anche la situazione degli uffici giudiziari presso il tribunale di Napoli nord-Aversa è di assoluta criticità. Pertanto, si riserva di evocare le dimensioni e la gravità di tale problema quando il ministro Orlando renderà comunicazioni alla Commissione.

Il presidente PALMA prende atto di quanto da ultimo osservato dai senatori Falanga e Capacchione e conferma che insisterà affinchè il Ministro intervenga quanto prima in Commissione. Da ultimo, rende noto che il 27 marzo è pervenuta in Commissione copia della Relazione illustrativa sulla conduzione gestionale e strategica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Tale documento, utile per fornire elementi di conoscenza, è a disposizione dei componenti della

Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 APRILE 2014
102ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore CASSON (*PD*) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché renda il prescritto parere sul disegno di legge n. 1119 e sui relativi emendamenti, in materia di diffamazione a mezzo stampa. A ben vedere si tratta di un intervento legislativo di indubbia importanza, la cui adozione è invocata anche a livello europeo e richiesta con urgenza dagli operatori dell'informazione.

Il presidente PALMA prende atto della richiesta.

IN SEDE REFERENTE

(948-B) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo il quale si compone di due articoli: l'uno relativo alla riformulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-*ter*, come noto concernente il reato di scambio elettorale politico-mafioso, e l'altro recante l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in modo tale da evitare i quindici giorni di ordinaria *vacatio legis*.

Si sofferma quindi analiticamente sulle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato. In primo luogo, l'altro ramo del Parlamento ha deciso di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Si può forse convenire sull'opportunità di eliminare la parola "qualunque", la quale, in una disposizione introdotta nel codice penale, poteva lasciare adito a qualche dubbio sia in ordine al necessario rispetto dei principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici sia, per altro verso, tenendo conto del riferimento ad utilità diverse nei cosiddetti reati contratto e anche nei delitti in cui la condotta è integrata dal conseguimento di un certo vantaggio. Tali fattispecie recano tutte un'espressione che è priva dell'aggettivo indeterminato "qualunque".

La seconda novità, di innegabile rilievo, consiste nell'espunzione della clausola che faceva riferimento alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Evidentemente, presso la Camera dei deputati si è ritenuto che lo scambio elettorale politico-mafioso non possa essere definito attraverso un riferimento in certa misura dai caratteri labili quale è quello della messa a disposizione e della soddisfazione degli interessi e delle esigenze dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*. Da un punto di vista sistematico, l'eliminazione di tale elemento definitorio dell'accordo di scambio, rende la fattispecie meno legata a quella prevista dal citato articolo 416-*bis* e quindi riduce le possibili sovrapposizioni con talune modalità di consumazione del concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Da ultimo si sofferma sulla modifica relativa alla risposta sanzionatoria la quale ora non è più equiparata a quella prevista per l'associazione mafiosa, ma è più limitata e consiste nella pena della reclusione da quattro a dieci anni, contro la precedente cornice edittale che prevedeva la detenzione da sette a dodici anni.

Conclude rilevando che in esito all'esame presso la Camera dei deputati è stata confermata la disposizione prevista nel secondo comma, secondo la quale la medesima pena trova applicazione anche nei confronti di chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Pertanto, è da ritenersi che la natura bilaterale simmetrica del reato risulta ormai oggetto di doppia valutazione conforme da parte delle Camere.

E ' quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva come il provvedimento in titolo, che giunge all'esame del Senato in quarta lettura, sia volto ad ampliare il campo di operatività dell'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. L?esigenza di intervenire su questa fattispecie appare legata alla diffusa presa d?atto dei deludenti esiti applicativi della disposizione codicistica,

largamente inferiori alle aspettative riposte su una norma volta a tutelare interessi vitali per la democrazia, perché afferenti ai rapporti tra azione giudiziaria e diritti politici di rango costituzionale, nel quadro della necessità di tutelare dal rischio di pericolosi inquinamenti le fasi genetiche del mandato di rappresentanza popolare. A ben vedere l?articolo 416-*ter*, introdotto per contrastare i fenomeni di contiguità politico - elettorale alla mafia in un contesto storico emergenziale, è stato oggetto sin da subito di delicate questioni interpretative, in particolare legate alla scelta legislativa di condizionare la punibilità della condotta di chi "ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell?articolo 416-*bis*" alla sola erogazione di denaro, con esclusione di tutte quelle altre prestazioni a favore della mafia che invece rappresentano forme di collusione non solo più diffuse ma anche ben più pericolose.

Il disegno di legge si propone di modificare l'articolo 416-*ter* così da assicurare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere politico- istituzionale.

Nel ripercorrere il lungo iter legislativo del disegno di legge osserva come la Camera dei deputati abbia in parte accolto le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura. In particolare la condotta illecita viene ora qualificata come accettazione della "promessa" di procurare voti mediante le modalità mafiose già definite dall'articolo 416-*bis*, terzo comma. Risulta quindi accolta la soppressione del riferimento alla consapevolezza dell'accettazione, riferimento questo ritenuto superfluo per un reato doloso nonché foriero di problemi interpretativi. L'altro ramo del Parlamento ha poi accolto le modifiche apportate dal Senato all'originaria formulazione del disegno di legge, relative alla soglia di punibilità del reato, la quale è anticipata in quanto legata a una condotta che precede l'azione, ovvero alla citata promessa da parte del mafioso di procurare voti. Esprime poi un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate dalla Camera con riguardo alle sanzioni. L'altro ramo del Parlamento ha, infatti, ritenuto di ripristinare i limiti edittali previsti dal testo approvato in prima lettura (reclusione da 4 a 10 anni), riportati, nel corso dell'esame in Senato, a quelli vigenti dell'articolo 416-*ter* (reclusione da 7 a 12 anni).

Talune perplessità desta ancora il disegno di legge, nella parte in cui non contempla più, quale contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Conclude osservando come, nonostante la presenza di alcune criticità, l'imminenza delle tornate elettorali per le elezioni europee ed amministrative, inducano a ritenerne auspicabile l'approvazione.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva come il testo licenziato dalla Camera rappresenti il frutto di un "compromesso al ribasso", nella parte in cui oltre alla soppressione del riferimento alla "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa",è stata introdotta una non irrilevante riduzione dei limiti edittali.

In merito alla prima modifica osserva come tale soppressione sia stata fortemente sollecitata dall' erronea interpretazione della norma offerta da alcuni magistrati, preoccupati in generale per la difficoltà pratica di isolarne un ambito applicativo davvero autonomo rispetto alle altre fattispecie destinate a convergere nella variegata casistica della contiguità politico - mafiosa. In proposito, osserva peraltro che tali condotte risultano già da tempo contemplate e sanzionate a livello giurisprudenziale.

Conclude sottolineando come, al di là delle criticità del testo, risulti prioritario garantire l'approvazione definitiva del disegno di legge, in considerazione dell'ormai imminente avvio della campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione i rilievi critici che aveva formulato nel corso della precedente lettura sul testo proveniente dalla Camera. In particolare in quella sede ricorda di avere insistito per la soppressione del secondo comma dell'articolo 416-*ter* nella parte in cui

àncora la sanzione per chi promette di procurare voti alla pena edittale prevista al comma 1 del medesimo articolo. Si tratta di una disposizione, immodificabile in ragione della presenza di una doppia deliberazione conforme da parte di ambedue i rami del Parlamento, ma sulla quale indirettamente finisce per incidere la modifica sanzionatoria apportata al primo comma dell'articolo 416-*ter*.

Conclude condividendo l'esigenza di giungere alla definitiva approvazione del disegno di legge prima della prossima tornata elettorale.

Il senatore SUSTA (*SCpI*), pur ritenendo il testo all'esame della Commissione foriero di criticità, osserva come, l'imminente avvio delle campagne elettorali per le elezioni europee e soprattutto amministrative, militi in favore di una rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente PALMA ricorda alla Commissione come il codice penale già contempli il reato di scambio elettorale politico-mafioso, la cui formulazione appare in larga parte coincidente con quella proposta nel disegno di legge in titolo. Il testo differisce dall'articolo 416-*ter* vigente quanto all'oggetto dello scambio, il quale può essere costituito oltre che dall?erogazione di denaro anche da altra utilità. In proposito rileva che parte della giurisprudenza ha ritenuto, già a legislazione vigente, di ravvisare il reato anche nei casi in cui la prestazione del politico avesse per oggetto non il denaro ma qualsiasi altro bene comunque dotato di un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame tradisca in concreto la originaria finalità di approntare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere istituzionale. A ben vedere il vigente articolo 416-*ter* sanziona il reato di scambio elettorale politico mafioso in modo ben più incisivo. Svolge quindi ampie considerazioni sulla genesi dell'articolo 416-*ter* e sul dibattito sorto, già all'epoca, sulla proposta di estendere l?oggetto della controprestazione del candidato a vantaggi diversi e ulteriori rispetto all?erogazione di denaro avesse incontrato ferme resistenze, da parte di coloro che temevano che una così estesa incriminazione consentisse di sanzionare *tout court* i comportamenti elettorali di tutta quella classe politica attiva nei più tradizionali luoghi di insediamento delle cosche mafiose. Si sofferma poi criticamente sul disegno di legge nella parte in cui diminuisce i limiti edittali per il reato di cui all'articolo 416-*ter*. L'abbassamento a quattro anni della pena detentiva minima comporta, tra l'altro, l'esclusione per il reato in questione dell'applicazione della misura accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il senatore CUCCA (*PD*) pur condividendo le critiche relative alla modifica del regime sanzionatorio, ritiene non fondati i rilievi del senatore Giarrusso secondo cui il testo costituirebbe un passo indietro nel contrasto ai fenomeni di scambio elettorale politico-mafioso.

Conclude sottolineando come l'avvicinarsi dell'inizio delle campagne elettorali per le elezioni europee e amministrative non possa che indurre a ritenere auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore BARANI (*GAL*) critica fortemente la considerazioni e le accuse formulate dal senatore Giarrusso, osservando come sia stata proprio l'opposizione della parte politica che oggi si mostra tanto critica ad impedire, nel corso della seconda lettura, la definitiva approvazione del testo del disegno di legge.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede al Governo di chiarire quale sia l'effetto dell'abbassamento dei limiti edittali sui processi in corso per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Dopo aver puntualmente riepilogato l'*iter* d'esame del disegno di legge osserva come non appaia comprensibile la posizione palesata da alcuni componenti della Commissione, i quali, pur riconoscendo le evidenti criticità del testo, ne caldeggiano comunque l'approvazione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene paradossale il tenore della discussione fin qui svolta sul testo, dato che, da un lato si prende atto delle criticità del testo, censurandone la riduzione del quadro sanzionatorio, e dall'altro, se ne auspica comunque l'approvazione. Svolge poi considerazioni sulle modifiche apportate alla Camera dei deputati con riguardo all'oggetto dello scambio ed in particolare sulla decisione di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ritiene inaccettabile che l'attività dell'altro ramo del Parlamento sia etichettata come sostanzialmente collusiva con gli interessi della criminalità organizzata. Nel merito, la formulazione dell'articolo 416-*ter* proposta dal disegno di legge si espone ad ampie e fondate critiche innanzitutto a cagione della sua evidente indeterminatezza, dalla quale può derivare il pericolo di una sua generalizzata applicazione anche a fatti irrilevanti sul piano della necessaria offensività.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) si sofferma criticamente sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento in materia sanzionatoria. Tale intervento rischia di affievolire la deterrenza della norma, ponendosi in netta controtendenza con le recenti misure di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. Si associa alla richiesta del senatore Cappelletti relativa alla valutazione dell'impatto di tale modifica sui giudizi pendenti. Conclude svolgendo considerazioni sull'*iter* legislativo del disegno di legge nel quadro dei più ampi rapporti tra Parlamento e Governo.

Dopo un breve intervento del senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), è dichiarata conclusa la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene in sede di replica osservando come al di là delle misure di carattere penale sia necessario intervenire con misure volte a contrastare gli ostacoli frapposti dalla burocrazia e, dirette a reprimere le diffuse forme di illegalità presenti nelle amministrazioni locali.

Il PRESIDENTE propone di fissare per domani alle ore 9 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alle ore 14 così da consentire, alla ripresa, alla relatrice Cirinnà di illustrare i testi unificati predisposti in materia di unione civili e coppie di fatto (Atti Senato nn. 14 e connessi) e alla Commissione di esaminare i disegni di legge nn. 1070 e connessi in materia di responsabilità dei magistrati e nn. 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia per il quali sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio.

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede alla Presidenza di rinviare a domani il voto sugli emendamenti relativi al disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati, in ragione della concomitante convocazione della Commissione bicamerale antimafia e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) contesta la decisione di procedere nella seduta odierna all'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, in quanto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori si era convenuto di destinare alla votazione di tali proposte la seduta già convocata per mercoledì, 9 aprile.

La seduta sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14, 10.

IN SEDE REFERENTE

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***
(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***
(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***
(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***
(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***
(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***
(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

La relatrice, senatrice CIRINNA' (*PD*) espone alla Commissione il contenuto di uno schema di testo unificato per i disegni di legge in materia di disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze

di fatto. Si tratta di una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314 e 909.

Il titolo I disciplina l'istituzione del registro dei patti di convivenza tra persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sono chiamate ad iscriversi ad uno specifico registro istituito presso l'ufficio dello stato civile di ogni Comune. L'articolo 2 reca il contenuto del patto, mentre l'articolo 3 ne disciplina le cause impeditive dell'iscrizione nel registro. Tra queste, la relatrice evidenzia la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto e altre ipotesi in parte coincidenti con quelle previste dal codice civile quali cause ostative al matrimonio. L'articolo 4 e l'articolo 5 prevedono, rispettivamente, la disciplina dell'assistenza sanitaria e penitenziaria in capo alle parti del patto di convivenza e la successione nel contratto di locazione in caso di morte. Di preminente rilievo sono le cause di scioglimento del patto di convivenza enumerate dal primo comma dell'articolo 6. Di tale elenco sottolinea, in particolare, la circostanza per cui il patto si scioglie qualora sopravvengano le nozze tra i contraenti. Gli articoli 7, 8 e 10 regolano profili quali l'obbligo alimentare, i diritti del convivente nell'attività di impresa e l'acquisto della residenza da parte del cittadino straniero che sia parte di un patto di convivenza con un italiano. Del pari sottolinea l'estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza che è regolata dall'articolo 11. La parte del patto di convivenza è poi considerata genitore dei figli nati in costanza del patto. Gli articoli 14 e 15 dispongono in materia di conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza, nonché di diritti di successione fra le stesse. Seguono quindi puntuali disposizioni in materia di esoneri, dispense e agevolazioni riconosciute ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in tema di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché in punto di inserimento nell'ambito di graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati. Chiude il Titolo II una specifica previsione riguardante i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro subordinato che, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, spettano anche alle parti del patto di convivenza. Il Titolo II dello schema di testo unificato reca la definizione e la disciplina della convivenza di fatto, con particolare riguardo all'assistenza in caso di malattia o ricovero, alle decisioni in materia di salute e per il caso di morte, al diritto di abitazione e, di nuovo, per quanto concerne la successione nel contratto di locazione. Della convivenza di fatto, l'articolo 21 offre una definizione che è quella della stabile convivenza protrattasi per almeno tre anni tra due soggetti maggiorenni non iscritti al registro dei patti di convivenza oggetto del Titolo I del disegno di legge.

La relatrice passa quindi ad illustrare lo schema di testo unificato in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 1 reca la disciplina del registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso che viene costituita, quando queste dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile. L'articolo 1 prevede altresì l'enumerazione delle cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale, nonchè gli effetti del sussistere di una di esse; ne consegue, in tal caso, la nullità della stessa unione civile.

L'articolo 2 introduce puntuali modifiche al codice civile e in particolare nell'articolo 86 nel cui testo viene inserita, di seguito alla parola matrimonio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile ne viene introdotto un ulteriore che consente alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di stabilire il cognome di famiglia, scegliendolo tra i loro cognomi.

Secondo l'articolo 3 il regime giuridico dell'unione civile si estende alle disposizioni previste per il matrimonio con l'eccezione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di adozione.

L'articolo 4 stabilisce i doveri di solidarietà del rapporto e i diritti successori. In particolare, le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale. Si determina poi l'estensione delle disposizioni in materia di successione legittima anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone del medesimo sesso. Conclude rilevando che l'articolo 5

disciplina l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre l'articolo 7 introduce una delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile mediante uno o più decreti legislativi di cui sono puntualmente indicati principi e criteri direttivi.

Il presidente PALMA propone che, al fine di poter svolgere un'approfondita disanima dei contenuti dei due schemi di testo unificato predisposti dalla relatrice Cirinnà, la Commissione possa esprimersi, nel corso di una prossima seduta, sul prosieguo dell'esame disgiunto dei due testi o, se del caso, decidere alternativamente di farli confluire in un solo testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(194) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***

(595) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Secondo il senatore LO GIUDICE (*PD*), il disegno di legge presenta contenuti meritevoli di condivisione poiché prevede una differente organizzazione degli uffici giudiziari in chiave di specializzazione degli appartenenti all'ordine della magistratura nella materia del diritto di famiglia, dei minori e delle questioni di stato. Si tratta di un ambito normativo che il Gruppo del Partito democratico si accinge a regolare con il disegno di legge n. 1238 di cui coglie l'occasione per auspicare la congiunzione con i provvedimenti in titolo. Rileva, tuttavia, che l'intento di predisporre l'esercizio di una funzione giurisdizionale specializzata a tutela delle questioni di famiglia e dei minori, potrebbe estendersi anche nella prospettiva di un'organizzazione degli uffici giudiziari con competenza funzionale estesa alle regiudicande che vedono come parte tutti i soggetti svantaggiati; si tratterebbe di predisporre un sistema di tutela effettiva delle loro situazioni giuridiche soggettive meritevoli di particolare riguardo. Sempre nell'ottica di garantire una funzione giurisdizionale caratterizzata da competenze professionali particolarmente qualificate, auspica altresì che si possa prendere in considerazione l'ipotesi di affiancare ai giudici togati anche degli estranei dotati di particolari competenze in materia psichiatrica, pedagogica e, in generale esperti nelle scienze dell'educazione, proprio per offrire una capacità di decisione del caso concreto particolarmente adatta ed efficace alle condizioni dei soggetti, che per varie ragioni, possono trovarsi in una condizione di minorità o svantaggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle 14,55, riprende alle ore 15.

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia***

(404) ***LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere***

(1089) ***MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso***

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), pur apprezzando la presenza del sottosegretario Scalfarotto, lamenta l'assenza di un sottosegretario o Viceministro che possano esprimere l'orientamento del Dicastero della giustizia. Precisa, peraltro, di essere consapevole che il provvedimento in esame non deve e non può essere considerato solo dall'ottica delle implicazioni di politica giudiziaria, afferendo esso a questioni di particolare rilievo che sempre si pongono quando si tenta di introdurre reati di opinione nel sistema di repressione penale.

Si passa alla votazione delle proposte emendative, riferite all'articolo 1, pubblicate in allegato al resoconto della seduta dell' 8 gennaio, sulle quali erano già stati espressi i pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Quest'ultimo ribadisce di rimettersi alla Commissione su tutte le proposte emendative.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 ha la parola il senatore GIOVANARDI (*NCD*) il quale rileva a nome del proprio Gruppo che l'emendamento è volto a introdurre definizioni di omofobia e transfobia tanto vaghe da rendere quanto mai evidente l'inopportunità di proseguire nell'esame di un disegno di legge che, se approvato, si risolverebbe nell'introduzione di una tutela penale rafforzata e particolarmente odiosa contro l'espressione di alcuni orientamenti di pensiero. Dal momento che l'emendamento 1.1 svolge l'implicita funzione di porre in piena luce le contraddizioni insite del disegno di legge nel suo complesso, annuncia il proprio orientamento contrario.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta non approvato.

Sulle identiche proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) la quale chiarisce che l'intento di sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge

rende manifesto l'orientamento del suo Gruppo, contrario alla scelta di fondo di rafforzare la tutela penale contro le mere espressioni di orientamento del pensiero, anche se queste si risolvono in contenuti non condivisibili o finiscono per favorire la propalazione di messaggi omofobi o transfobici. Aggiunge poi che il ricorso alle modifiche della legge n. 654 del 1975 non possono incontrare il favore della sua parte politica che anche in altre occasioni ha manifestato la propria contrarietà contro l'impianto generale delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

Gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, in seguito ad un'unica votazione, risultano respinti.

Sull'emendamento 1.5 interviene il senatore GIOVANARDI (*NCD*) dichiarando il proprio voto favorevole, ma chiedendo di apporre una correzione al testo della proposta emendativa, sopprimendo il riferimento contenuto nelle lettere *a), b)* e *c)* agli orientamenti pedofili; si tratta infatti di un errore di formulazione che, tuttavia, non sottrae valore all'emendamento volto a migliorare e rendere più coerente la disciplina di tutela della legge Mancino e della legge Reale come risultanti dall'estensione della tutela penale contro la transfobia e l'omofobia. Anche in questo caso, rileva che il disegno di legge così come formulato nel testo proveniente dalla Camera dei deputati presenta incongruenze logiche e determina paradossali effetti discriminatori a rovescio che sono il tipico effetto dell'introduzione, non sufficientemente meditata, di nuovi delitti di opinione solo sulla base di passeggeri e amplificati allarmi sociali.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) il quale annuncia il suo orientamento contrario sulla proposta emendativa della quale non può condividere la formulazione incerta che potrebbe condurre ad esiti applicativi discordi e non prevedibili.

L'emendamento 1.5 (testo 2), come riformulato dal proponente, non è approvato.

Per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 1.6 e 1.8, interviene il senatore LO GIUDICE (*PD*) che oltre ad annunciare il proprio orientamento contrario ne stigmatizza la formulazione, laddove si parla di orientamenti pedofili, il che implica o un grave errore di formulazione o un'imperdonabile tolleranza di condotte penalmente sanzionate.

Sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 interviene il senatore GIOVANARDI (*NCD*) per dichiarare che il proprio Gruppo intende, con tali proposte di modifica, porre rimedio alle particolari distorsioni applicative che deriverebbero dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, annuncia di voler ritirare l'emendamento 1.8 e dichiara di ritirare la propria sottoscrizione all'emendamento 1.7, sulla cui votazione annuncia di volersi astenere. Infine, precisa che in nessun caso il testo delle proposte emendative da lui sottoscritte può essere interpretato come tolleranza verso condotte criminali e riprovevoli che ricadono sotto il reato di pedofilia.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.7, del quale dichiara l'intento di porre rimedio alla particolare incongruenza dell'articolo 1 del disegno di legge, inserendo dei riferimenti alla concreta offensività delle condotte che si intende punire. Non manca di ribadire, tuttavia, che il disegno di legge nel suo complesso rimane viziato dall'adesione a orientamenti ideologici massimalistici e a una non condivisibile propensione al proliferare delle norme incriminatrici dell'espressione del pensiero.

Con riguardo all'emendamento 1.7 il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio

orientamento di astensione, giacché esso sortirebbe l'incongruo effetto di amplificare eccessivamente la qualificazione da parte dei giudici di condotte sfuggenti e non è conforme in alcun modo ai principi di tassatività e determinatezza alle fattispecie penali.

Posto in votazione l'emendamento 1.6, esso risulta respinto. Del pari non è approvato l'emendamento 1.7. L'emendamento 1.8 è ritirato.

Sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 intervengono in dichiarazione di voto la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), che ne chiarisce la portata volta ad introdurre un sistema di circostanze aggravanti specifiche piuttosto che a prevedere autonome fattispecie di reato, e il senatore GIOVANARDI (*NCD*) che annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, posti separatamente in votazione, non sono approvati.

Previa dichiarazione di voto del senatore GIOVANARDI (*NCD*) in senso favorevole agli emendamenti, vengono poste in votazione le proposte emendative 1.12 e 1.13 che sono entrambe respinte.

Sull'emendamento 1.14 interviene il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) che dichiara il proprio orientamento favorevole sul testo della proposta; questa tende a punire la condotta di chi esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso. Si tratta di una proposta capace di meglio calibrare la condotta incriminata e di far uscire il testo dell'articolo 1 del disegno di legge dall'orbita dei reati di opinione, peraltro di dubbia compatibilità con l'articolo 21 della Costituzione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANARDI (*NCD*) l'emendamento 1.14, posto ai voti, non è approvato.

Con riguardo all'emendamento 1.15, il senatore GIOVANARDI (*NCD*) annuncia di voler sopprimere la lettera *a)* prevista nel testo della proposta emendativa e dichiara il proprio voto favorevole sul testo così riformulato; è sua opinione che questo intervento normativo sarebbe in grado di ridurre il danno recato dal provvedimento in esame evitando di prevedere l'incriminazione di condotte ambigue e indefinibili quale l'incitamento alla discriminazione.

Posto ai voti l'emendamento 1.15 (testo 2) risulta respinto.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento a sua firma 1.25.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione convocata per oggi, alle ore 21,30, non avrà più luogo.

SU UNA POSSIBILE DATA PER L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE SULLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL DICASTERO

Il presidente PALMA rende noto che il Ministro della giustizia ha fatto conoscere la propria disponibilità a rendere comunicazioni in Commissione in una seduta da tenersi nella quarta settimana di aprile. Propone di indicare come possibile data orientativa quella di mercoledì 23 aprile alle ore 14, compatibilmente con la durata delle sedute dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
Disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze di fatto
(ddl nn. 14-197-239-314-909)

TITOLO I
Del patto di convivenza

Art. 1.
(Istituzione del registro dei patti di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti del patto di convivenza», possono iscriversi al registro dei patti di convivenza per organizzare la loro vita in comune.

2. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti di convivenza. Il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione dei patti di convivenza nel registro e alle relative eventuali annotazioni. La registrazione del patto di convivenza è

effettuata, su istanza delle parti, e in presenza di due testimoni maggiorenni.

3. Lo stato di parte di un patto di convivenza è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

4. Il patto di convivenza è certificato dal documento attestante lo «stato di parte di un patto di convivenza». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti del patto, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Esso contiene, altresì, i dati anagrafici di eventuali figli minori del patto di convivenza.

5. Il patto di convivenza è certificato dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati al comma 1, dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 3, nonché del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 10.

6. L'ufficiale di stato civile provvede altresì, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 5, a registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui comma 2.

7. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro dei patti di convivenza entro dieci giorni dalla loro ricezione. A richiesta dell'interessato l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Art. 2

(Contenuto del Patto di convivenza)

1. Con il patto di convivenza le parti assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuna in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

2. Con il patto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

3. Le parti possono stabilire nel patto:

1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;

4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre tre anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

4. Il regime patrimoniale scelto nel patto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 3, si presume scelto il regime di separazione legale.

5. I patti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un patto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita

pubblica e privata.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al patto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del patto di convivenza.

Art. 3.

(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive all?iscrizione al registro dei patti di convivenza:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o non sia stata omologata separazione consensuale;
b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altro patto di convivenza iscritto nel Registro di cui all'art. 1 della presente legge;
c) la minore età di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del patto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione del patto di convivenza di cui all'art. 1.

3. Il patto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 4.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del patto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito nel Patto di convivenza in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 5.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del patto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 6.

(Scioglimento del patto di convivenza)

1. Il patto di convivenza si scioglie per:
1) accordo delle parti;
2) recesso unilaterale;
3) matrimonio di uno dei contraenti;
4) morte di uno dei contraenti;
5) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

2. Lo stato di parti del patto di convivenza può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

3. Il patto di convivenza può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota per iscritto all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti del patto di convivenza sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e il patto di convivenza è ripristinato automaticamente.

4. La parte del patto di convivenza può contrarre un matrimonio con una persona diversa dall'altra parte del patto, dopo la dichiarazione consensuale di separazione di cui al comma 2, ovvero dopo un anno dalla presentazione della richiesta di cessazione in caso di recesso unilaterale.

5. Nei casi di separazione di cui al presente articolo, le parti procedono di comune accordo alla divisione, ove sussista, del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179 del codice civile, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194 del codice civile. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subìto.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina sui patti di convivenza introdotta dal presente Titolo.
7. Della cessazione del patto di convivenza di cui al presente articolo è dato atto dall'ufficiale di stato

civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratto tale patto, nonché con apposita annotazione nel registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Obbligo alimentare).

1. Nei casi di scioglimento di cui all'articolo 6, primo comma, numeri 1), 2) e 3), c'è l'obbligo di corrispondere al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del patto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

2. L'obbligo di cui al primo comma cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o un nuovo patto di convivenza.

Art. 8.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter*. - *(Diritti del convivente)*. -- Al convivente che abbia stipulato un patto di convivenza e solidarietà e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 9.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-*bis*. - *(Patti di convivenza)*. *1.* Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 10.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un patto di convivenza con un cittadino italiano, contestualmente alla certificazione dello stato di parte di un patto di convivenza, acquista la residenza in Italia.

Art. 11.

(Estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza)

1. Al Patto di convivenza sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge. Tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento.

2. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti del patto di convivenza, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 12.

(Diritti dei figli)

1. La parte del patto di convivenza è considerata genitore dei figli nati in costanza del patto o che si presumano concepiti in costanza di esso secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile.

2. La parte del patto di convivenza può adottare il figlio minore anche adottivo dell'altra parte del patto. A tali casi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, relative all'adozione da parte del coniuge dei minori figli anche adottivi dell'altro coniuge.

3. In caso di separazione delle parti del patto di convivenza ai sensi dell'articolo 6, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

Art. 13.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza».
2. Ciascuna delle parti del patto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quando previsto dall'articolo 404 del codice civile.
3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza,».

Art. 14.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti del patto di convivenza sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. La pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte del patto di convivenza è concessa quando il patto è stato stipulato da almeno dieci anni.
3. In caso di morte di una parte del patto di convivenza nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 6 e lo scioglimento del patto di convivenza, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

Art. 15.

(Diritti di successione fra le parti del patto di convivenza)

1. Nell'ipotesi in cui si ometta di stipulare il regime successorio di cui all'articolo 2, comma 3,

numero 4), si presume scelto il regime di cui al presente articolo.
2. La condizione di parte del patto di convivenza è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
3.. Nel libro secondo del codice civile, ogni riferimento al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferito anche alla parte del patto di convivenza o, rispettivamente, alle parti del patto di convivenza.
4. Nell'ipotesi in cui una delle parti del patto di convivenza succeda all'altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

Art. 16.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del patto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del patto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 17.

(Militari e forze dell'ordine)

1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione dell'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 18.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti del patto di convivenza.

Art. 19.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 20.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti del patto di convivenza godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.
2. La parte del patto di convivenza è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto

equiparata al coniuge.

TITOLO II
Della convivenza di fatto

Art. 21.
(Definizione)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, non iscritti al registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1 della presente legge, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da precedenti matrimoni.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 22.
(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 23.
(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 24.
(Diritto di abitazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

Art. 25.
(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

Art. 26.
(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(ddl nn. 1211-1231-1360)

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un?unione civile tra persone quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un?unione civile tra persone dello stesso sesso, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile.
Sono cause impeditive all?iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati o parti di un?unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
b) la minore età di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell?unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un?unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell?unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un?unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-*bis*. 1 -- *(Cognome dell?unione civile tra persone dello stesso sesso)*. -- Le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all?unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell?unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello

stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
d) sostituire ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti la parola «matrimonio» con l'espressione «matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque addottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (pom.) del 18/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014
122ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 4 giugno.

I relatori illustrano una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime talune perplessità sul merito della proposta, nella parte in cui non sembra prendere in considerazione le modalità di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Il presidente PALMA invita i relatori a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere illustrata con un rilievo concernente l'elettorato attivo dei giudici della Corte costituzionale. In

particolare sarebbe opportuno prevedere un ampliamento del corpo eligente al di là dei soli magistrati facenti parte delle magistrature superiori.

I relatori LUMIA (*PD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*) integrano la proposta di parere nel senso suggerito dal presidente Palma.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come da ultimo riformulata dai relatori, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***

- e petizione n. 1091 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla votazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1119, pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 1.1.

Dopo che i senatori Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) hanno sottoscritto rispettivamente gli emendamenti 1.2 e 1.3, per evitarne la decadenza per l'assenza dei proponenti, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa quindi proprio l'emendamento 1.5, il quale, posto ai voti, non è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.6, il senatore LUMIA (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.7 in un testo 2, del quale la Commissione dispone l'accantonamento.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive l'emendamento 1.8, che risulta respinto.

È invece approvato l'emendamento 1.9.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11, in esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.14.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 1.15, riformulandolo in un testo 2; tale proposta emendativa, posta ai voti, è approvata.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) accede alla richiesta della relatrice e riformula l'emendamento 1.16 in un testo 2, che risulta approvato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma quindi agli emendamenti 1.17 e 1.18.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.17, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.18.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) e il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrivono rispettivamente gli emendamenti 1.19 e 1.22 e 1.20.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Il senatore LUMIA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.23, riformulandolo in un testo 2 nel senso proposto dalla relatrice in sede di espressione del parere.

L'emendamento 1.23 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

Risultano assorbiti gli emendamenti 1.24 e 1.26.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.25.

Il senatore LUMIA (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.27 in un testo 2.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si riserva invece di accedere alla richiesta di riformulazione avanzata dalla relatrice con riguardo all'emendamento 1.28.

Su sollecitazione del vice ministro COSTA, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.27 (testo 2) e 1.28.

Dopo che la senatrice MUSSINI (*Misto*) ha sottoscritto e ritirato l'emendamento 1.29, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.30 e 1.31.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.32.

Dopo che il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 1.33, la relatrice FILIPPIN (*PD*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38, tutti relativi alla competenza territoriale e per materia sui reati di diffamazione.

La Commissione conviene sulla richiesta di accantonamento.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha respinto, in esito a distinte e successive modificazioni gli emendamenti 2.1 e 2.2, il senatore LUMIA (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 2.3 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è approvato.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.4, la Commissione approva infine l'emendamento 2.5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

(859) ***SCILIPOTI. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale***

(1357) ***FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali***

(1378) ***MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che i disegni di legge in esame sono volti ad introdurre la fattispecie di reato di omicidio stradale a titolo di colpa. Tale delitto, a ben vedere, è già prevista dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale, che disciplina l'omicidio colposo, prevedendo una pena da tre a dieci anni per i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questo quadro si domanda se sia ragionevole l'introduzione di una nuova fattispecie al solo fine di introdurre un aumento della pena che, secondo le proposte legislative in esame, potrebbe spingersi fino a diciotto anni di reclusione. Osserva, quindi, che il lavoro del relatore e della Commissione tutta potrebbe proficuamente incentrarsi sulle misure di prevenzione piuttosto che sull'inasprimento sanzionatorio.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede al rappresentante del Governo di conoscere i dati aggiornati concernenti le statistiche dei reati connessi alla circolazione stradale e riconducibili a uno stato di ebbrezza o di sottoposizione agli effetti derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il vice ministro COSTA prende atto della richiesta.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) ritiene che la creazione di un'autonoma fattispecie di reato come quella dell'omicidio stradale sulla base di un evento colposo costituisca un errore giuridico. Condividendo le perplessità già espresse dal senatore Caliendo, osserva che innanzitutto occorre coordinare le proposte legislative in esame con le norme generali del codice penale in materia di consumazione del reato in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ricorda infatti che l'ordinamento vigente, agli articoli 88 e 89 del codice penale, prevede, per i soggetti che guidano in stato di ebbrezza, la responsabilità dell'evento a prescindere dalla causa accidentale o meno che ha determinato il ridotto stato di coscienza e volizione. Pertanto, alla luce di una disciplina codicistica così rigorosa, desta perplessità l'ipotesi di introdurre disposizioni che possono risultare asistematiche sovvertendo la razionalità dell'impianto codicistico.

Osserva, infine, che in materia di omicidio stradale potrebbe essere semmai opportuna l'introduzione di una disciplina che incrimina la condotta a un titolo intermedio tra colpa e dolo; si tratta della cosiddetta "sconsideratezza", sull'esempio di quanto avviene già in alcuni ordinamenti di tipo anglosassone. In tale prospettiva varrebbe andrebbe considerata l'ipotesi, al limite, di tipizzare un profilo di particolare intensità della colpa.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) esprime forti perplessità circa l'ipotesi di introduzione del reato di omicidio stradale nell'ordinamento. Innanzitutto, si dichiara contrario alla previsione di un delitto caratterizzato soprattutto dal luogo e dalle circostanze in cui si verifica l'evento, nonché alla previsione di una pena di diciotto anni di reclusione per un reato che, di fatto, è di tipo colposo. E' noto infatti che l'ordinamento vigente prevede la pena massima di dieci anni per l'omicidio colposo. Inoltre, condividendo le perplessità già manifestate dal senatore Airola nel corso della seduta di ieri, osserva che non si può trascurare il problema della certezza della valutazione in ordine alla effettiva correlazione tra guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e stato di effettiva alienazione psico-fisica; a tale riguardo, non appaiono ancora disponibili strumenti sicuri di accertamento. Inoltre le proposte legislative in esame comportano il rischio di una notevole sproporzione tra la pena prevista per l'omicidio stradale e il fenomeno della pirateria stradale, non adeguatamente sanzionato dal legislatore.

In definitiva, è dubbio che il Parlamento debba assumersi la responsabilità di disciplinare l'omicidio stradale, inseguendo la forte indignazione dell'opinione pubblica e l'onda di una pur

giustificata emotività per recenti fatti di cronaca. E' altresì necessario riflettere sulla certezza della pena prevista dal testo dei disegni di legge in esame e, soprattutto, sull'ipotesi di configurazione di siffatto delitto, il quale, in ultima analisi, rischia di ingenerare confusione sia dal punto di vista giuridico che sociale.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), pur apprezzando le argomentazioni di ordine sociale e giuridico espresse dal senatore D'Ascola, ricorda che le proposte legislative in esame conseguono anche a recenti interventi giurisprudenziali i quali, con riferimento ad alcune circostanze, hanno configurato la fattispecie di omicidio stradale alla stregua di un omicidio volontario. Occorre acquisire piena consapevolezza del fatto che i soggetti che si mettono alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope pongono in essere una condotta dal forte disvalore sociale. Pertanto, l'ordinamento deve attribuire, in capo a tali soggetti, la responsabilità delle proprie azioni con tutte le conseguenze che ne derivano dal punto di vista sanzionatorio. Ritiene quindi fondata l'ipotesi di introduzione del reato di omicidio stradale nel codice penale, inquadrandola in una fattispecie ibrida che si colloca a metà strada tra l'omicidio colposo e l'omicidio volontario.

Il presidente PALMA, alla luce del dibattito testè svolto, osserva che vi è diffusa contrarietà sull'ipotesi di introdurre il reato di omicidio stradale nel sistema codicistico. Quindi invita il relatore a predisporre quanto prima un testo unificato ovvero a proporre un testo base cui potranno essere riferiti eventuali emendamenti, e invita tutti a valutare l'ipotesi di procedere allo svolgimento di un'attività istruttoria che possa fugare alcuni dei dubbi sollevati.

Il relatore CUCCA (*PD*) si sofferma preliminarmente sul problema del contemperamento degli opposti interessi e delle diverse circostanze che sottendono la fattispecie di reato in questione, osservando che, se, da un lato il legislatore,non deve lasciarsi condizionare da ondate di emotività, dall'altro deve necessariamente intervenire nella materia *de qua*. Quindi dichiara la propria disponibilità a predisporre un testo unificato che tenga conto dei diversi orientamenti manifestati sulla complessa materia in esame, avanzando nondimeno la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni con particolare riferimento agli aspetti di maggior impatto sociale riconducibili ai fenomeni in questione.

Il presidente PALMA accede alla richiesta del relatore, invitando i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a indicare quanto prima i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) ***Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) ***Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(1233) ***FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(1234) ***LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1504 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La correlatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) svolge alcune considerazioni di merito sulla proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati, volte a integrare quanto già chiarito dalla correlatrice Filippin nel corso della seduta di ieri. Ricorda in via preliminare che i tempi lunghi previsti dal nostro ordinamento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio hanno determinato, negli ultimi anni, il fenomeno del "turismo divorzile"; per effetto della normativa comunitaria che prevede il riconoscimento reciproco delle pronunce giurisdizionali di ciascuno Stato membro, numerose coppie si sono recate all'estero per ottenere in tempi brevi lo scioglimento del matrimonio celebrato. Peraltro, nel contesto europeo solo pochi Paesi come Polonia, Irlanda e Malta, prevedono una disciplina articolata su tempi lunghi per ottenere il divorzio. In particolare, solo le legislazioni irlandese e maltese stabiliscono l'obbligo della separazione prima di accedere al divorzio. Tale obbligo non è previsto in Paesi come la Francia e il Regno Unito, dove il tempo medio necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio ammonta a circa sei mesi. In Germania, dove pure è previsto il vincolo di separazione prima della sentenza giudiziale di divorzio, i tempi sono molto ridotti rispetto a quelli che si registrano in Italia sulla base della legislazione vigente. La normativa spagnola prevede poi tempi assai rapidi per pervenire allo scioglimento del matrimonio che, al ricorrere di certi presupposti, è addirittura alternativo rispetto alla separazione. Si registra, infine, che in alcuni Paesi del Nord Europa, quali Finlandia, Norvegia e Olanda lo scioglimento del vincolo coniugale è immediato. Ciò contribuisce al fatto che, sempre più frequentemente, coppie di cittadini italiani trasferiscono la propria residenza all'estero al solo fine di ottenere il divorzio in tempi brevi.

In questo quadro non vi è dubbio che il legislatore debba rivedere la disciplina del 1970, ormai obsoleta rispetto ai mutamenti dei costumi e della società. Tuttavia, la relatrice esprime alcune perplessità, soprattutto di ordine giuridico, sull'articolato approvato e trasmesso al Senato dall'altro ramo del Parlamento. Innanzitutto, rileva che la riduzione del termine da tre anni a dodici mesi dell'obbligo di separazione ai fini dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non è compatibile con i tempi degli uffici giudiziari, se davvero si vuole far decorrere tale termine - come prevede il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati - dalla notificazione della domanda di separazione. Esprime altresì forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 2 che novella l'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le disposizioni transitorie, attribuendo in capo allo stesso giudice la competenza sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sottolinea, quindi, le criticità che possono derivare dalla concreta applicazione della novella all'articolo 191 del codice civile, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, laddove tale norma prevede lo scioglimento della comunione, in caso di separazione, dopo l'autorizzazione del presidente del tribunale a condurre vita separata.

La relatrice auspica, infine, che insieme alla correlatrice Filippin e agli altri componenti della Commissione si possano apportare le necessarie modifiche al testo approvato dalla Camera, al fine di redigere, in materia di divorzio breve, una legge di immediata applicabilità e che non comporti involontari effetti distorsivi sui procedimenti civili in materia.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO volto a prospettare l'opportunità di chiarire

una volta per tutte se la separazione tra i coniugi debba considerarsi condizione procedimentale per pervenire al divorzio, o soltanto un elemento di accelerazione eventuale della procedura per lo scioglimento degli effetti del matrimonio, le relatrici propongono di proseguire l'esame del disegno di legge n.1504, congiuntamente con il seguito del procedimento legislativo sui disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNODI LEGGE N. 1429

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- la modifica dell'articolo 135 della Costituzione è tale da determinare una ripartizione dei cinque giudici di elezione parlamentare che li rende di estrazione differenziata, giacché tre sarebbero eletti dalla Camera dei deputati e due verrebbero individuati dal Senato della Repubblica. Se da un lato appare comprensibile l'intenzione di sottrarre alle competenze del Parlamento in seduta comune la funzione elettiva di un terzo dei giudici delle leggi, occorre tener presente che tale soluzione si riflette sull'individuazione dei sedici giudici aggregati per la messa in stato di accusa del Capo dello Stato ai sensi del medesimo articolo 135, ultimo comma.
La selezione dei sedici componenti integrativi della giurisdizione costituzionale chiamata a deliberare sulla messa in stato di accusa è effettuata "con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
La Commissione dunque richiama l'attenzione sull'esigenza di dar seguito a questa disposizione, oppure di provvedere alla modifica della citata ultima parte dell'articolo 135 della Costituzione.

- Con riferimento ai criteri di composizione della Corte costituzionale, di cui al secondo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la Commissione prospetta l'ipotesi di estendere la legittimazione elettorale attiva per i cinque membri di provenienza magistratuale anche agli appartenenti delle magistrature ordinaria e speciale diversi da quelli delle giurisdizioni superiori.

- Con riguardo all'elezione dei componenti laici del Consiglio superiore della magistratura, la Commissione osserva che il ridotto numero dei senatori rispetto a quello invariato dei deputati, potrebbe determinare una riduzione del ruolo e dell'incidenza di questa Assemblea, anche con riferimento ai quorum richiesti per la funzione elettiva demandata al Parlamento in seduta comune ai sensi dell'articolo 104, terzo comma, della Costituzione; tale rilievo, peraltro, può estendersi anche alle residue funzioni che rimarrebbero di competenza del Parlamento in seduta comune.

- La Commissione segnala altresì che la composizione ibrida del Senato e l'estrazione dei senatori non demandata a un sistema di elezione diretta potrebbero risolversi in una diversa

conformazione della funzione garantista delle riserve di legge che presidiano i diritti di libertà, specialmente con riguardo ai casi in cui il principio di legalità si rafforza vicendevolmente con le riserve di giurisdizione previste, tra gli altri, dagli articoli 13, 14, 15 e 21 della Costituzione. Tale rilievo, peraltro, ha generale riguardo all'esercizio della funzione legislativa negli ambiti in cui essa rimane di esercizio collettivo ma non paritetico delle due Camere secondo le disposizioni dell'articolo 70, primo comma, nel testo risultante dalla modifica recata dall'articolo 8 del disegno di legge di revisione costituzionale.

- La Commissione ritiene altresì opportuno segnalare che in materia di leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali sussiste l'esigenza di preservare, in capo al Senato, alcune delle competenze che riguardano gli accordi che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, nonché importano variazioni del territorio. Tale osservazione è supportata dal fatto che rimarrebbe invariato il vigente articolo 117, decimo comma, che prevede la competenza delle Regioni a concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato; per coerenza sistematica, sembrerebbe peraltro opportuno che anche tale ultima competenza legislativa fosse inserita tra quelle sottoposte ad esercizio collettivo delle due Camere.

- Si invita infine a valutare, nei limiti dei profili di competenza di questa Commissione, l'opportunità che il regime delle garanzie e delle prerogative attualmente previste dall'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazioni all'esecuzione degli arresti e delle altre misure limitative della libertà personale, nonché del regime di limitazione della libertà di comunicazione riservata, sia mantenuto in capo ai componenti del Senato delle autonomie. In particolare, le modifiche apportate dall'articolo 6 del disegno di legge costituzionale al secondo e al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, tendono a creare un sistema di prerogative differenziato tra i componenti del Senato delle autonomie e quelli della Camera dei deputati. Tale modifica determinerebbe comunque l'esigenza di un successivo intervento a livello di disciplina di rango primario sulla legge n. 140 del 2003 che attualmente regola la disciplina delle prerogative parlamentari anche con riguardo ai rapporti tra i membri del Parlamento e la magistratura ordinaria, nonché in relazione ai diritti dei soggetti terzi a vario titolo coinvolti nei procedimenti penali e civili che vedono come parte i componenti di entrambe le Camere.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119

Art. 1

1.7 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore o"», *con le seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "o non siano palesemente false"».

1.10 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis*) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano palesemente false"».

1.11 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, lettera d), *primo periodo, dopo le parole:* «non abbiano contenuto suscettibile di

incriminazione penale», *inserire le seguenti:* «o non siano palesemente false».

1.15 (testo 2)

MALAN, ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato"».

1.16 (testo 2)

CALIENDO

Al comma 2, sostituire la lettera f)*, con la seguente:*

«*f)* dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

"Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza"».

1.23 (testo 2)

CAPACCHIONE, LUMIA

Al comma 5, capoverso «Art. 13» *nel primo comma, sostituire le parole:* «da 5.000 euro a 10.000 euro» *con le seguenti:* «fino a 10.000 euro» *e sostituire le parole:* «da 20.000 euro a 60.000 euro» *con le seguenti:* «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.27 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 5, capoverso «Art. 13» *nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

Art. 2

2.3 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo periodo, dopo le parole*: «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde*», sono inserite le seguenti*: « a titolo di colpa»;

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***
(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***
(1067) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
- e petizione n. 1091 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte la relatrice FILIPPIN (*PD*), il vice ministro COSTA, la

senatrice CAPACCHIONE (*PD*), il senatore LUMIA (*PD*) e il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) la Commissione conviene che restino accantonati, in vista dell'esame di una prossima seduta, gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 1.18, 1.27, 1.28 e 2.4.

Si passa all'emendamento 2.6 che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente. Sono altresì dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Si passa quindi alle proposte emendative volte ad inserire ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

L'emendamento 2.0.1, posto ai voti, è approvato.

Dopo che il senatore Lumia ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 2.0.2 viene respinto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sull'emendamento 3.4 la relatrice insiste nel proporre una riformulazione che, qualora fosse accolta, la indurrebbe comunque a chiedere di poter soprassedere, nel corso della seduta odierna, alla votazione della proposta emendativa.

Il senatore LUMIA (*PD*) acconsente a riformulare l'emendamento 3.4 nel senso proposto dalla relatrice.

L'emendamento 3.4 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato, così come vengono accantonati gli emendamenti 3.5 e 3.6, concernenti la medesima materia delle conseguenze risarcitorie derivanti dalle querele temerarie.

L'emendamento 3.0.1, sul quale vi è parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è comunque dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa alle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Sulla proposta emendativa 4.1 si apre, quindi, un dibattito. La prima firmataria, senatrice CAPACCHIONE (*PD*) insiste perchè l'emendamento possa trovare accoglimento al fine di garantire la protezione delle proprie fonti al giornalista professionista o al pubblicista, evitando così che questi si trovi stretto nella contraddittoria posizione di incorrere o nella responsabilità penale per mancata ottemperanza ad un ordine del giudice, oppure alle conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione del dovere di riservatezza nella tutela delle proprie fonti di informazioni.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'emendamento 4.1, che intende sopprimere un mezzo di ricerca della prova del reato anche quando questo risulta indispensabile, non solo appare incongruo perchè manca di effettuare un bilanciamento tra la libertà di cronaca e il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni stato e grado del processo, ma anche perchè collide con la disciplina recata

dall'articolo 200 del codice di procedura penale.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene condivisibili le logiche sottese alla proposta emendativa la quale si prefigge di rimuovere la situazione di conflitto tra due disposizioni, entrambi recanti conseguenze sanzionatorie nei riguardi del giornalista; pertanto, auspica che un supplemento di riflessione possa indurre la relatrice e il rappresentante del Governo a rinvenire una soluzione congrua per incidere sul testo dell'articolo 4 del disegno di legge.

Il presidente PALMA rileva che, probabilmente, la soluzione ideale si rinverrebbe proprio nella modifica o nella soppressione della disposizione della "legge professionale" relativa ai giornalisti nella parte in cui, ponendosi in antinomia con l'obbligo di rivelare la propria fonte nelle circostanze eccezionali previste dall'emendamento 4.1, determina conseguenze disciplinari in capo al professionista.

Dopo che il vice ministro COSTA ha a sua volta posto in evidenza l'esigenza che la norma di cui all'emendamento 4.1 non si risolva in un'antinomia con l'articolo 200 del codice di procedura penale, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento.

L'emendamento 4.0.1 risulta ritirato, mentre l'emendamento 4.0.2 è decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 4.0.3 è anch'esso decaduto per l'assenza dei firmatari mentre l'emendamento 4.0.4, di cui il Presidente aveva anticipatamente prospettato taluni profili di improponibilità, viene ritirato dal senatore CAPPELLETTI (*M5S*), anche alla luce del fatto che sulla medesima proposta emendativa la Commissione bilancio si è espressa negativamente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.0.5 viene, infine, dichiarato anch'esso decaduto per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) ***Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) ***Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(1233) ***FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(1234) ***LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del***

matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) interviene con riferimento al testo del disegno di legge n. 1504, già approvato dalla Camera dei deputati; rileva che, anche alla luce di quanto illustrato dalle relatrici, il testo presenta alcune aporie che sembrano dimostrare come esso sia il frutto di un'approvazione affrettata presso l'altro ramo del Parlamento. L'impostazione di fondo del disegno di legge non dovrebbe comunque determinare il regresso del matrimonio ad un mero accordo di segno privatistico che lo trasformerebbe in istituto debole e pienamente esposto ai repentini e non meditati mutamenti di volontà dei coniugi. Si sofferma, quindi, sull'esigenza di conferire rilievo normativo al tempo intercorrente tra la separazione e il divorzio; ne discende l'opportunità di indurre le parti a tentare una conciliazione o una mediazione che riguardi quanto meno la gestione delle relazioni parentali. La possibilità di ottenere tempi più celeri per addivenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio potrebbe quindi trovare ingresso solo dopo aver esplorato i margini per una possibile riconciliazione tra i coniugi. Precisa che sarebbe da valutare l'ipotesi di sottrarre al presidente del tribunale il tentativo di conciliazione obbligatorio, demandandolo a figure professionali esperte quali i mediatori familiari, i conciliatori o i consulenti di consultorio. Svolge quindi brevi considerazioni sui piani genitoriali volti a tutelare maggiormente i minori coinvolti nella crisi familiare, garantendo una genitorialità condivisa e una compartecipazione educativa di entrambi i rami della famiglia. Sottopone quindi alle relatrici l'esigenza di evitare che la trattazione della causa di separazione o divorzio sia effettuata necessariamente dal medesimo magistrato chiamato a decidere sulle questioni patrimoniali tra i coniugi; ciò al fine di evitare fattori di considerevole incremento dei conflitti coniugali e genitoriali.

Il presidente PALMA interviene per chiedere se il senatore Giovanardi convenga sull'ipotesi di accelerare i tempi per pervenire allo scioglimento degli effetti del matrimonio qualora non vi siano figli coinvolti nella crisi derivante dalla separazione tra i coniugi.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ha precisato che la soluzione del problema posto dal Presidente può rinvenirsi soltanto nella redazione di disposizioni certe e garantiste circa il decorso del termine dilatorio per accedere al divorzio, interviene il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) , il quale rileva preliminarmente come sia indispensabile la fissazione di un termine certo per il computo dei tempi minimi per poter conseguire lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Sul piano dell'indirizzo generale in materia seguito dal proprio Gruppo di appartenenza, anticipa che la forza politica di cui fa parte non mancherà di offrire un contributo positivo alla redazione di una disciplina che, in fondo, si pone in linea di continuità con gli esiti del quesito referendario che mantenne in vita l'istituto del divorzio nel nostro ordinamento, nell'ormai lontano 1973. Non ritiene peraltro che sia significativo il dato percentuale secondo il quale il 40 per cento delle coppie separate non giungono poi a sciogliere gli effetti civili del matrimonio. Questo non implica certo che non vi sia una volontà di portare a compimento gli effetti dissolutori del vincolo matrimoniale, ma può, al limite, deporre proprio in senso contrario e cioè affinchè siano rimossi gli ostacoli che l'ordinamento ancora interpone all'accesso agevole all'istituto del divorzio. D'altra parte, l'abbattimento dei tempi che intercorrono tra separazione e divorzio può allentare l'aggravio sugli uffici giudiziari e, soprattutto, potrebbe favorire gli interessi dei minori in capo ai quali può presumersi si estendano i riflessi negativi della conflittualità protratta nella fase intermedia che precede il divorzio e segue la separazione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che l'occasione per porre rimedio alle imperfezioni

nella redazione compiute presso la Camera dei deputati testimonia le virtù del sistema bicamerale perfetto che, nel corso di queste settimane, sembra condannato al superamento in forza di argomenti non sempre meditati. L'articolo 2 del disegno di legge presenta, peraltro, un riferimento dubbio o impreciso all'articolo 189 delle disposizioni transitorie del codice di procedura civile e rischia di ingenerare effetti paradossali sui provvedimenti provvisori adottati nel corso del procedimento di separazione i quali, ovviamente, non può pensarsi siano in qualche modo posti in *non cale* dal ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In linea generale, richiamandosi ai rilievi svolti dalla relatrice Alberti Casellati, ricorda che la *ratio* alla base di un periodo di tempo minimo di separazione per poi pervenire al divorzio non è norma di ordine pubblico in senso stretto. Infatti, tale spazio di tempo non rileva come tale, ma integra semplicemente un periodo di riflessione supplementare il cui decorrere non può dunque farsi discendere dalla domanda ma, assai preferibilmente, dalla data di svolgimento dell'udienza presidenziale. Conclude precisando che solo l'integrazione di tale intervento legislativo con la predisposizione di norme volte ad introdurre nell'ordinamento il tribunale della famiglia potrà effettivamente porre rimedio al problematico iato tra separazione di fatto e definitivo scioglimento degli effetti del matrimonio, da cui possono discendere i danni più rilevanti per i coniugi e per la prole.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritiene che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati vada esaminato con un realistico intento riformista, al fine di introdurre modifiche migliorative all'attuale regime dell'istituto del divorzio, senza tuttavia cedere alla tentazione di recare stravolgimenti nel rapporto di presupposizione che intercorre tra separazione e cessazione degli effetti civili derivanti dal vincolo matrimoniale. Se si guarda agli interessi concreti delle coppie e delle famiglie e non alla prospettiva di accattivarsi una sempre cangiante simpatia dell'opinione pubblica, si dovrà provvedere alla correzione delle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati e approvare celermente il testo del disegno di legge n. 1504.

Interviene quindi la senatrice MUSSINI (*Misto*) secondo la quale non si deve eccedere in letture improprie o assolutistiche dell'istituto del divorzio. Può trattarsi, infatti, di un momento di liberazione dalla conflittualità tra i coniugi e quindi in un atto che risolve le contraddizioni che gravano sui figli. In linea generale il protrarsi dei tempi necessari affinchè la separazione tra i coniugi si risolva definitivamente nella cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere letto come uno svantaggio per l'insieme dei legami relazionali tra i componenti della famiglia. Al fine di tener conto di questi problemi e di un insieme di questioni socialmente assai complesse, occorre che la Commissione tenga presente l'esigenza di approvare norme che valorizzino le facoltà di scelta e non impongano oneri e vincoli che possono ridondare in inutili irrigidimenti.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) interviene per precisare che dall'esperienza di chi svolge attività di consulenza e di assistenza legale nei procedimenti che seguono la crisi del rapporto matrimoniale, si evince che talvolta il momento di passaggio tra la separazione e il divorzio si dimostra rilevante anche nell'ambito delle relazioni parentali e, talvolta, finanche negli esiti dell'affido che, anche se condiviso nella fase di separazione, può poi divenire oggetto di ulteriori pretese, conflitti o aspettative. Infine, sottopone alla Commissione l'esigenza di prestare la dovuta attenzione a norme che rendano vincolata e rigida l'individuazione della competenza sul procedimento che conduce alla cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, anche a tale riguardo, può ben darsi che nel periodo di tempo che va dalla separazione al ricorso per ottenere il divorzio, si verifichino gli eventi più vari quali, ad esempio, il cambiamento della residenza di uno o di entrambi i coniugi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PALMA approfitta della presenza della senatrice Mussini e della senatrice Montevecchi, che si sono mostrate particolarmente interessate all'esame del disegno di legge in titolo, per sottoporre a tutti i componenti della Commissione l'esigenza di riflettere sul regime delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalle fattispecie incriminatrici delineate nel disegno di legge in esame. Osserva, infatti, che taluni inasprimenti sanzionatori sia per il reato di espianto degli organi a fini di cessione lucrativa o di alienazione a terzi, sia per il delitto commesso in forma associativa sembrano chiaramente sproporzionati alle esigenze di razionalità e coerenza del complessivo impianto sanzionatorio del codice penale.

Consegue a questa analisi anche la necessità di prestare attenzione al coordinamento normativo con la capacità incriminatrice di altre fattispecie di reato già previste dal codice penale, con particolare riguardo all'opportunità di distinguere i casi in cui all'espianto di organi consegua l'evento della morte o se, la cessione di organi si determina in esito al vilipendio di cadavere. In via generale, è necessario definire con chiarezza le condotte penalmente rilevanti per far fronte ai problemi di assorbimento, continuazione e concorso materiale tra atti delittuosi.

Dopo un breve intervento della senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) che ringrazia il Presidente per le delucidazioni offerte, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI

Anche in forza di una richiesta avanzata dal senatore GIOVANARDI (*NCD*), la senatrice CIRINNA' (*PD*) relatrice sui disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231 e 1360, in materia di disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili, rende noto alla Commissione che nel corso della prossima seduta procederà ad illustrare il disegno di legge n. 1316, di iniziativa del senatore Sacconi, al fine di proporne la connessione con i disegni di legge citati. In quella stessa seduta conferma che depositerà la proposta di testo unificato, per la redazione della quale terrà conto senz'altro del contenuto normativo del disegno di legge da ultimo citato.

SUL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER IL DIFFERIMENTO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) interviene per chiedere al Presidente delucidazioni sul momento dal quale si intende far decorrere il termine regolamentare per la sospensione dell'esame sui disegni di legge nn. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione. Infatti, il Governo sembra aver reso noto in varie sedi, e peraltro non sempre in termini chiari e coerenti, il proprio intendimento di presentare un'iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto riguardato dai disegni di legge in titolo. Ne consegue un'incertezza circa il momento da cui decorre il limite massimo di un mese per il quale la Commissione può differire lo svolgimento dell'istruttoria legislativa ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE, preso atto dei dubbi esposti dal senatore Cappelletti, rileva che in realtà la Commissione ha deliberato il differimento dell'esame in base all'applicazione dell'articolo 51, comma 2, sulla base di un esplicito riferimento operato dal rappresentante del Governo circa l'intenzione di presentare una proposta di legge da parte dell'Esecutivo in materia di lotta alla corruzione. Pertanto, non sembra vi debbano essere questioni aperte circa il prosieguo dei lavori, dato anche il fatto nuovo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nella giornata di ieri, ha modificato il calendario dei lavori dell'Assemblea, espungendovi l'esame in Aula dei disegni di legge nn. 19 e connessi, in precedenza previsto per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119

Art. 3

3.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

3.4 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente

di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLE REITERATE MINACCE RICEVUTE DALLA SENATRICE CAPACCHIONE

Il presidente PALMA esprime la propria solidarietà e vicinanza alla senatrice Capacchione per i persistenti e reiterati messaggi di contenuto offensivo e di carattere minatorio ricevuti.

Alle parole del Presidente si associano unanimi i componenti della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

- e petizione n. 1091 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente PALMA avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti accantonati e in particolare dalla proposta 1.7 (testo 2).

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra un'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2).

Sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2) ed in particolare sull'opportunità di escludere l'obbligo di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni "non documentalmente false" si apre un dibattito al quale prendono parte il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), i senatori CAPACCHIONE (*PD*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il viceministro COSTA.

Il senatore CASSON (*PD*), primo firmatario dell'emendamento, si riserva di valutare la proposta di riformulazione.

La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

Il senatore CASSON (*PD*) firmatario dell'emendamento 1.7, accoglie la nuova proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Dopo che il vice ministro COSTA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.7 (testo 3) è posto ai voti ed è approvato.

Su proposta della relatrice sono altresì riformulati in un testo 3 gli emendamenti 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), i quali, posti ai voti, risultano approvati.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento 1.18.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 1.18.

Sull'emendamento 1.27 (testo 2) e sulla questione delle pene accessorie per il reato di diffamazione a mezzo stampa, si apre un dibattito nel quale prendono la parola i senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) e il

viceministro COSTA.

Il senatore CASSON (*PD*), alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritira l'emendamento 1.27 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento da ultimo ritirato.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti altresì gli emendamenti da 1.34 a 1.38, precedentemente accantonati, tutti vertenti sulla questione della competenza per il reato di diffamazione.

Risulta altresì respinto l'emendamento 2.4, accantonato nel corso della precedente seduta.

Il PRESIDENTE ricorda, quindi, che nel corso dell'ultima seduta era già stato approvato l'emendamento 2.0.1 in materia di misure a tutela del soggetto diffamato o leso nella reputazione.

Sull'emendamento 3.4 (testo 2) ed in particolare sull'introduzione dell'istituto della lite temeraria, anche con riguardo ai giudizi di risarcimento danno per diffamazione, si svolge un'ampia discussione alla quale prendono parte i senatori CASSON (*PD*), ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), FALANGA (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e LUMIA (*PD*).

Il vice ministro COSTA si rimette, quindi, alla Commissione sull'emendamento 3.4 (testo 2).

Su proposta della relatrice FILIPPIN (*PD*), la Commissione conviene sul mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritira l'emendamento 4.1, riservandosi di valutarne la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (n. 97)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta testé illustrata, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Con riguardo alla questione concernente l'occupazione dei detenuti e degli internati, sottolinea l'esigenza di favorire il reinserimento dei detenuti incentivando l'espletamento di attività lavorative presso gli enti locali.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), pur non essendo in linea di principio contraria alle misure a sostegno dell'impiego dei detenuti e degli internati, ritiene che sia più opportuno favorire, attraverso incentivi fiscali o contributivi, l'occupazione di altre categorie deboli ed in particolare dei giovani. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un importante contributo a sostegno del reinserimento dei detenuti e degli internati. Dopo aver sottolineato i positivi effetti e gli ottimi risultati conseguiti attraverso il ricorso all'istituto del credito d'imposta, replica alla senatrice Stefani osservando come analoghe misure di incentivazione all'occupazione e, in particolare, di quella giovanile siano state già intraprese dall'attuale Esecutivo. Conclude annunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata, con l'avvertenza che vi saranno allegate le osservazioni rese dalla 6a Commissione permanente.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA

Il presidente PALMA fa presente al sottosegretario Scalfarotto di non aver mai espresso né contrarietà né una posizione di favore nei confronti dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia. Il rallentamento dell'*iter* d'esame di tali provvedimenti deve essere, a ben vedere, ricondotto alla opposizione manifestata da alcuni componenti del Gruppo del Nuovo Centro Destra.

IN SEDE REFERENTE

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***

(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***

(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***

(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***

(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***

(1316) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili***

(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1316 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) illustra il disegno di legge n. 1316 che, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, offre una visione della famiglia quale formazione sociale il cui rapporto con la società è tale per cui nella vita delle persone vi deve essere il minimo impatto di regolazione. Il disegno di legge fa espresso riferimento alla sentenza n. 166 del 1998 citandone il passaggio in cui viene affermato, dalla Corte costituzionale, che la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: ne deriverebbe che l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione dei principi di libera determinazione tra le parti.

Conseguentemente, l'articolo 1, del disegno di legge, che reca come rubrica la tutela della famiglia, ribadisce il legame tra matrimonio e formazione sociale familiare, richiamando espressamente gli articoli 29 e 31 della Costituzione. Alla famiglia vengono riservate in via esclusiva le provvidenze, le agevolazioni sociali e quelle economiche. L'articolo 2 disciplina invece i diritti individuali dei conviventi e i doveri da assolvere quando la convivenza ha luogo tra due maggiorenni, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni. Qualora, viceversa, vi siano figli, la convivenza cui si riferisce la disciplina del disegno di legge è di un anno. Il comma 2 regola l'obbligo alimentare, qualora cessi la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno. Il comma 3 stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 4 prevede il diritto di abitazione nell'immobile di comune residenza in favore del convivente superstite: il diritto cessa in caso di matrimonio o di successiva convivenza. Il comma 5 stabilisce la successione nel contratto di locazione del convivente, dopo che vi sia stata revoca da parte dell'altro. Sul comma 6, una certa vaghezza nella formulazione sembra alludere al diritto di visita nei luoghi di cura a favore del convivente. Il comma 7, inoltre, garantisce la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 53 del 2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a suo carico. L'articolo 8 attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, a meno di disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o

autografa. Il comma 9, infine, reca una disposizione attributiva di un legato in favore del convivente, ma proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

Su proposta della relatrice, che precisa di aver ampiamente tenuto conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1316 ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene che l'esame del citato disegno di legge venga congiunto al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) deposita quindi la proposta di testo unificato pubblicata in allegato.

Il presidente PALMA propone che l'illustrazione e l'adozione del testo unificato come base per il prosieguo dei lavori possano essere rinviate ad una prossima seduta.
Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(859) ***SCILIPOTI. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale***
(1357) ***FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali***
(1378) ***MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che alcune delle voci critiche emerse nel corso della discussione generale sull'ipotesi di formulare un'autonoma fattispecie incriminatrice per il reato di omicidio stradale, si pongono in contraddizione con quanto dichiarato dal Presidente del consiglio dei ministri che, anche nel corso del suo intervento per richiedere la fiducia alle Camere, aveva prospettato l'intenzione di introdurre questo autonomo delitto nel codice penale. I dubbi in proposito non sono irrilevanti e si notano anche dal confronto tra i disegni di legge in esame che seguono impostazioni assai diverse tra loro. La proposta legislativa a sua firma introduce l'articolo 586-*bis* nel codice penale, non a caso prevedendo un nuovo delitto che segua quello attualmente previsto dall'articolo 586 che punisce il fatto della morte o delle lesioni come conseguenza di altro delitto. Ritiene che la propria proposta sia più equilibrata delle altre sia per il quadro sanzionatorio che introduce, sia per la completezza e definizione delle condotte incriminate. Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa soltanto nel caso in cui cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia. Per i due casi principali, naturalmente, si procede d'ufficio e la condotta punita copre sia i casi in cui ci si pone alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, sia commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-*bis* del codice della strada, cagionando la morte di un uomo. Conclude rilevando come nella varietà di opzioni normative

rappresentate dai disegni di legge all'esame, occorra tener presente l'esigenza di un quadro sanzionatorio coerente e non sproporzionato, la necessità di definire con esattezza l'elemento psicologico del reato, nonché l'opportunità di corredare la definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale con un sistema di circostanze aggravanti tassativamente determinate.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che non si debba introdurre nella definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale l'elemento dell'eccesso di velocità come qualificazione della condotta. Più in generale, non ci si può nascondere che, nell'affrontare il delicato problema delle morti sulla strada, si deve perseguire la massima concretezza e trovare la via per massicce e diffuse campagne di informazione e prevenzione. Quanto poi all'idea di farsi attrarre dal richiamo emotivo che pure pare pervenire dall'opinione pubblica per l'introduzione di un'autonoma fattispecie delittuosa, può condividersi l'iniziativa soltanto se essa non si risolve in qualunquistiche pretese punitive, ma nella concreta enucleazione di una condotta illecita tecnicamente compatibile col sistema penale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si limita a precisare, a beneficio della discussione, che l'elemento dominante da tenere presente rimane quello dell'elemento soggettivo che caratterizza l'integrazione del reato di omicidio stradale. Dato che si tratta di una responsabilità a titolo colposo, rileva chiedersi perché sottrarla al novero dei reati di omicidio che sono delitti di evento a condotta libera. In sostanza, qualificare un'autonoma fattispecie incriminatrice solo perché vi è un richiamo, sia pure autorevole, sull'opportunità di minacciare sanzioni detentive particolarmente aspre, non gli appare un'idonea risposta agli indiscutibili pericoli connessi con la circolazione stradale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene che molti dei dubbi sollevati dai senatori intervenuti nel corso della discussione dovrebbero indurre ad una attenta considerazione dell'elemento soggettivo del reato, sia per quanto riguarda la condotta di chi si pone al volante in condizioni di alterazione per via dell'assunzione di alcool o psicofarmaci, sia per i casi in cui il soggetto attivo del reato compie violazioni del codice della strada talmente gravi da ledere le più elementari logiche di precauzione.

Si unisce alle considerazioni e ai dubbi sollevati dai senatori dianzi intervenuti, il senatore GIARRUSSO (*M5S*), il quale richiama l'attenzione del relatore e della Commissione tutta, sugli accenni svolti dal senatore D'Ascola all'ipotesi di delineare un particolare tipo di condizione soggettiva di consumazione del reato, quale "la sconsideratezza", presente in alcuni sistemi penali di diritto anglo-americano.

Il presidente PALMA ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti i senatori sui problemi evidenziatisi nella definizione di un'autonoma fattispecie di reato, denominata, piuttosto ellitticamente,"omicidio stradale".

Si tratta di valutare con attenzione ogni ipotesi di definizione di un'autonoma condizione soggettiva di consumazione del reato, poiché si rischia di incidere sulla sistematica della parte generale del codice penale. E' questo un rischio, diretto o indiretto, in cui è bene non incorrere per non mettere a repentaglio la tenuta dell'intera struttura codicistica del fatto reato. L'esigenza di delineare compiutamente le fattispecie induce anche a chiedersi se operare sulla definizione di un autonomo delitto o se agire sul sistema delle circostanze dei delitti contro la persona. Non ci si può infine nascondere la questione della complessiva razionalità delle risposte sanzionatorie che devono mantenersi congrue a quelle previste dall'intero Titolo XII del codice, rubricato"dei delitti contro la persona".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) ***Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello e d altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) ***Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(1233) ***FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(1234) ***LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Interviene il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) per rilevare che i disegni di legge in questione e, in particolare, quello già approvato dalla Camera dei deputati, costituiscono l'occasione per porre rimedio ad un errore concettuale di non piccolo conto. In effetti, si continua a ingenerare una certa confusione tra separazione giudiziale e consensuale. Si tratta di procedimenti diversi, di una differente natura degli atti introduttivi delle due sequenze procedurali, non ultimo confermata da un'alternativa concettuale che caratterizza l'atto giudiziario che definisce i due procedimenti. Pertanto, si tratta di non insistere su previsioni normative che alludono alla trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale. Oltre alla correzione di questo equivoco terminologico, già presente nella disciplina attualmente in vigore, si tratta anche di porre rimedio, nella fase emendativa, alle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati. Queste riguardano certamente il momento del computo del termine per la decorrenza del necessario periodo prima di pervenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; del pari significativa gli appare l'incertezza che grava sull'articolo 3 del disegno di legge, riguardo al momento della cessazione degli effetti della comunione tra i coniugi. Dal punto di vista pratico, poi, la prassi e i procedimenti giudiziari di separazione suggeriscono che il termine che intercorre tra l'introduzione del procedimento e la comparizione delle parti è ben maggiore di sei mesi; pertanto, la struttura della norma approvata presso l'altro ramo del Parlamento o determina effetti incongrui, oppure dovrebbe essere in grado di incidere, quasi come un acceleratore normativo, sull'andamento nel tempo delle procedure di separazione tra i coniugi.

Secondo il presidente PALMA occorre tenere nel debito conto quanto è emerso in questa prima fase della discussione generale e conviene, al riguardo elencare gli snodi problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 1504. Prima di tutto occorre chiedersi se la separazione possa ancora costituire un elemento pregiudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; poi vi è da riflettere sul momento da cui decorre il termine annuale e semestrale previsto dall'articolo 1 del disegno di legge; vi è, infine, da determinare un eventuale regime transitorio in vista dell'entrata in vigore della riforma, nonché verificare se sia congruo discernere i casi di separazione che vedono

coinvolti gli interessi della prole e i casi in cui questi non vengano in rilievo, disponendo una distinzione normativa fondata sul termine necessario di separazione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che le relatrici valutino le ragioni attuali che sottenderebbero la necessità di mantenere un termine dilatorio necessario prima di poter pervenire alla cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. Salvo voler conferire rilievo a questioni ideologiche, ritiene che questa scelta debba fondarsi esclusivamente sull'esigenza dell'ordinamento di dare certezza ai rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione e alla evidente necessità di tutelare gli interessi, anche affettivi, dei figli nati nel matrimonio in via di dissoluzione.

Dopo un breve intervento del senatore CUCCA (*PD*), volto a ribadire i termini del rapporto tra i procedimenti di separazione tra i coniugi e gli effetti della separazione stessa sulle convenzioni patrimoniali prescelte, il presidente PALMA invita i senatori che intendano intervenire a segnalarlo alla Presidenza per poter poi chiudere la discussione generale, procedere con l'individuazione del testo base e con la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1344 IN MATERIA DI DIVIETO DI BENEFICI PENITENZIARI IN FAVORE DEI CONDANNATI PER ALCUNI DELITTI

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiede di poter sottoscrivere il disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici penitenziari in favore dei condannati per alcuni delitti, d'iniziativa del presidente Palma, data la piena condivisione dei contenuti della proposta di legge da parte dei senatori del proprio Gruppo presenti in Commissione.

Il PRESIDENTE invita il senatore Giarrusso a meditare attentamente su tale richiesta, anche perché l'*iter* di alcuni disegni di legge che ha avuto luogo nei mesi scorsi ha mostrato come le posizioni politiche manifestate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in materia, si sono rilevate talvolta molto diverse dalle proprie. Inoltre, non sono mancati episodi nei quali le sue opinioni e gli atti parlamentari sottoscritti sono stati oggetto di strumentalizzazioni o di aspre critiche politiche.

SU ALCUNE RICHIESTE RIVOLTE AL GOVERNO IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA GEOGRAFIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il senatore AIROLA (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di far conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dell'Esecutivo sull'esercizio della delega conferita dalla Camere al Governo in materia di depenalizzazione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene a sua volta per chiedere che il Governo, attraverso l'intervento diretto in Commissione del ministro Orlando, possa rispondere ai quesiti svolti dai senatori a seguito delle comunicazioni rese nel corso della seduta pomeridiana del 23 aprile. In particolare, auspica che possa definitivamente chiarirsi l'indirizzo governativo in punto di geografia giudiziaria, un profilo, questo, su cui la Commissione ha manifestato grande sensibilità e sul quale gli utenti del sistema giustizia manifestano forti elementi di sofferenza.

Si associa alle parole del senatore Buemi anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) .

Anche il senatore LUMIA (*PD*) si sofferma sulla delicatezza dei temi evocati dai colleghi Airola, Buemi e Caliendo, e ribadisce in particolare che le criticità della geografia giudiziaria dovranno essere risolte con il fattivo intervento della Commissione, la quale, del resto, non ha mancato di far pervenire il proprio apporto nel corso dei mesi passati, ribadendo tra l'altro l'esigenza di garantire un'effettiva giustizia di prossimità.

Il presidente PALMA rende noto che è pervenuta la relazione illustrativa delle risultanze degli incontri tenuti dal Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, presieduto dalla dottoressa Anna Maria Palma Guarnier. Il documento sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione.

Quanto al seguito delle risposte del ministro Orlando ai quesiti svolti dai senatori intervenuti in sede di comunicazioni del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sarà sua cura acquisirne la disponibilità affinché questi possa nuovamente intervenire prima della sospensione estiva e compatibilmente con il carico di lavoro della Commissione, che si annuncia assai gravoso per le prossime settimane.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto delle osservazioni trasmesse dalla 11a Commissione permanente e fatte proprie le osservazioni favorevoli con rilievi della 6a Commissione che vengono di seguito allegate per intero, così da intendersi pienamente recepite, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 1, comma 2, concernente l'ipotesi di assunzione (da parte di imprese) di detenuti semiliberi, prevede che la misura del credito d'imposta sia pari a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili; a tal fine appare opportuno definire in termini chiari se l'ipotesi si applichi anche all'assunzione degli internati, dal momento che anche tale categoria di soggetti può essere ammessa al regime di semilibertà;
- allo stesso articolo 1, il comma 4 prevede che le suddette misure dei crediti d'imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso instaurati alla data del 1° gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni; a quest'ultimo riguardo, appare opportuno definire in termini più chiari se il termine minimo di 30 giorni decorra dal 1° gennaio 2013, dal 2 gennaio 2013 o, al limite, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro;
- la Commissione invita altresì a valutare l'ipotesi di innalzare a 600 euro mensili l'ammontare del credito d'imposta per il lavoro svolto all'interno degli istituti di esecuzione della pena, stante il particolare valore rieducativo e di riqualificazione sociale sotteso alle attività lavorative intramurarie;
- l'articolo 2, nel prevedere, in favore delle imprese, crediti d'imposta identici a quelli di cui all'articolo 1, qualora ricorra una delle fattispecie indicate, dovrebbe esplicitamente chiarire se, nella prima di tali fattispecie, si intenda in realtà far riferimento anche agli "internati" ammessi alla semilibertà (oltre che ai "detenuti" in tale condizione); potrebbe altresì chiarirsi la natura degli effetti che deriverebbero da una cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso del periodo minimo in oggetto, eventualmente distinti anche a seconda della causa della cessazione;
- all'articolo 2, comma 1, lettera a) inserire una clausola che consenta di accedere al beneficio anche nel caso in cui l'assunzione di individui in esecuzione intramuraria, che segue il periodo di formazione, risulti di necessità inferiore al termine temporale del triplo, in ragione del periodo residuo di detenzione;
- con riferimento all'articolo 4, si valuti l'opportunità che nel secondo periodo, dopo le parole "il credito d'imposta di cui all'articolo 1", le parole: "è utilizzabile" siano sostituite dalla seguente "spetta". Infatti, sembra più opportuno elidere il riferimento all'utilizzabilità in concreto del credito d'imposta e di inserire un esplicito riferimento proprio al presupposto per la sua spettanza al datore di lavoro;
- in relazione all'articolo 6, commi 5, 6 e 7, si valuti se le funzioni affidate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non esulino o eccedano dalle competenze proprie di quell'articolazione del Ministero giustizia;
- con riguardo all'articolo 5, si consideri la possibilità di non prevedere limiti massimi dei benefici da concedere a ciascuna impresa, poiché ciò limiterebbe le facoltà di assunzione e i possibili effetti virtuosi sul sistema occupazionale, dei benefici fiscali volti a favorire l'impiego di detenuti e internati, previsti dal decreto in titolo secondo i limiti stabiliti dalla disciplina di rango primario;

- quanto all'articolo 8, infine, si valuti se la previsione nel comma 1 di una riduzione della contribuzione valida fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale sia conforme alla disciplina di rango legislativo, che prevede una cadenza biennale nell'emanazione dei decreti; inoltre si invita la Commissione di merito a dare risalto alle cooperative di natura sociale, quanto meno assegnando ad esse la precedenza nell'accordare i benefici.

OSSERVAZIONI DELLA 6a COMMISSIONE (FINANZE)

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo, considerato il valore sociale delle misure a favore dei detenuti e dell'obbiettivo del loro reinserimento nella società, formula osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi, riferiti all'articolo 6:

commi 2 e 8: in riferimento ai costi sostenuti nell?anno 2014, si rileva una discrasia tra le disposizioni recate dall?articolo 6, comma 2 (che prevede che le istanze sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in oggetto), e dal successivo comma 8 (che prevede che per l?anno 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento). Al riguardo, premesso che le due disposizioni sembrano escludersi a vicenda, occorre chiarire se per l?anno 2014 occorre presentare l?istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito (seppur rispettando i termini diversi legati alla pubblicazione del decreto), oppure se, come per l?anno 2013, si applica tout court la procedura previgente;
al comma 2: al fine di chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d?imposta per l?anno successivo possono presentare le istanze «preventive» sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati che in riferimento a nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno, occorre integrare il comma 2, aggiungendo, dopo le parole «per cui si chiede la fruizione del beneficio, un?istanza», le seguenti parole «relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare»;
al comma 4: si ritiene necessario esplicitare, secondo la seguente formulazione, che il credito d?imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua «maturazione», cioè dell?effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili: «4. Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell?avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell?importo del credito d?imposta complessivamente concesso e dell?importo maturato mensilmente sulla base dell?effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. »;
al comma 8: il riferimento all?anno 2013 contenuto nell?ultimo periodo del comma 8, va sostituito con «2014», in coerenza con le modifiche già apportate al primo periodo del medesimo comma.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I
Delle unioni civili

Art. 1.
(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un?unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un?unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile. Sono cause impeditive all?iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un?unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
b) la minore età di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell?unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un?unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell?unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.
(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un?unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome dell?unione civile tra persone dello stesso sesso*). -- Le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.
(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all?unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell?unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.
(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.
(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte

dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.
3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.
(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»
e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.
3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque addottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II
Della disciplina delle convivenze

Art. 8.
(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.
(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.
(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.
(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 11-*bis*.
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma1.

Art. 12.
(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 13.
(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 14.
(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le

parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'articolo 13.
3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 15.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.
3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 16.
(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 17.
(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
1) accordo delle parti;
2) recesso unilaterale;
3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
4) morte di uno dei contraenti.
2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.
4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 15.
(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter*. - (*Diritti del convivente*). - Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 16.
(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-*bis*. - *(Contratti di convivenza)*. 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 17.
(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».
2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quando previsto dall'articolo 404 del codice civile.
3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 18.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119

Art. 1

1.7 (testo 3)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il

direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: 'Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)', nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica."»

1.10 (testo 3)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis*) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano documentalmente false"».

1.11 (testo 3)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, lettera d), *primo periodo, dopo le parole:* «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», *inserire le seguenti:* «o non siano documentalmente false».

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (pom.) del 25/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA informa la Commissione che, accedendo ad una richiesta pervenutagli per le vie brevi da una senatrice appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, si riserva di acquisire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, dal Ministero della giustizia informazioni con riguardo alle attività artistiche e teatrali svolte dai detenuti negli istituti di pena.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede al Governo di chiarire alla Commissione se sia vero quanto si apprende da notizie di stampa in ordine al divieto, illogico oltre che inumano, per i detenuti di poter disporre in cella di un massimo di due libri.

Il presidente PALMA osserva come il regime penitenziario contempli restrizioni che, a volte, applicate ai casi concreti, rischiano di rivelarsi inique ed illogiche. In proposito ricorda di essersi imbattuto, nel corso della propria esperienza alla guida del Ministero della giustizia, in un caso in cui ad un detenuto sottoposto al regime penitenziario *ex* articolo 41-*bis* era stato vietato di abbracciare il proprio nipote neonato e gravemente malato.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***

(1067) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

- e petizione n. 1091 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva disposto il mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) insiste affinché sia approvato l'emendamento 3.4 come riformulato.

Il vice ministro COSTA ribadisce le perplessità di ordine tecnico e sistematico poste dagli emendamenti 3.4 (testo 2) e 3.5.

Sulle proposte in esame e sulle problematiche connesse all'istituto della lite temeraria si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BARANI (*GAL*), LUMIA (*PD*) e il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*).

Intervengono altresì per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2), la senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), e favorevole, il senatore CAPPELLETTI (*M5S*).

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 3.4 (testo 2).

Il presidente PALMA esprime perplessità sulla disciplina recata dall'emendamento 3.5 che, modificando l'articolo 427 del codice di procedura penale, verrebbe a regolare l'istituto della lite temeraria.

Sull'emendamento 3.5 si apre quindi un breve dibattito, nel quale prendono la parola i senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il presidente PALMA

(*FI-PdL XVII*).

Il senatore CASSON (*PD*) riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2.

Il vice ministro COSTA, pur comprendendo in linea di principio la *ratio* dell'emendamento, ribadisce le proprie perplessità sulla proposta, sulla quale, comunque, si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.5 (testo 2) è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che l'emendamento 3.6 è stato dichiarato decaduto per assenza della proponente, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1119, come modificato nel corso dell'esame e autorizzandola ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie. Risultano pertanto assorbiti i connessi disegni di legge, nonché la petizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente PALMA domanda al relatore Buemi se intende illustrare i nuovi emendamenti presentati con riferimento all'articolo 2. Si tratta degli emendamenti 2.1000, 2.1001 e 2.1002 cui sono state presentate ulteriori proposte subemendative. Tutti i nuovi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che la prima delle sue proposte emendative riguarda la parte di disciplina della legge Vassalli relativa al titolo della responsabilità civile dei magistrati e al limite della risarcibilità del danno, anche biologico; inoltre, l'emendamento 2.1001 concerne i presupposti di esclusione della responsabilità magistratuale; infine, l'emendamento 2.1002 tipizza i casi di colpa grave sanzionabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della stessa legge n. 117 del 1988. Consapevole della complessità delle questioni poste e avendo preso conoscenza dei subemendamenti presentati, auspica che si possa svolgerne un esame approfondito al fine di rendere effettiva la responsabilità civile degli appartenenti all'ordine giudiziario, pur circondandola di adeguate garanzie.

Non essendovi senatori che intendono illustrare le proposte subemendative, il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio orientamento sui nuovi emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro COSTA sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.1000 volto ad introdurre la risarcibilità del danno biologico anche al di fuori dei casi di indebita restrizione della libertà personale per atto gravemente colpevole o persino doloso compiuto da un magistrato. Per tale ragione, e anche alla luce delle numerose implicazioni sottese agli ulteriori emendamenti 2.1001 e 2.1002, chiede che la Commissione possa differire le votazioni per un ulteriore approfondimento sulla portata dei testi in esame.

Il senatore LUMIA (*PD*) auspica che la richiesta del Governo possa trovare accoglimento; non sfugge a nessuno il rilievo sistematico delle tre proposte emendative del relatore riferite all'articolo 2; in particolare è condivisibile l'esigenza di un supplemento di riflessione sulla portata dell'emendamento 2.1000 e sui relativi subemendamenti.

Il senatore SUSTA (*SCpI*) conviene sull'opportunità di accedere alla richiesta avanzata dal vice ministro Costa.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma sulla portata applicativa dell'emendamento 2.1000; anticipa, quindi, che l'ipotesi di estendere i presupposti per la risarcibilità anche al danno biologico diverso da quello che causato nell'evenienza di un'illecita restrizione della libertà personale per atto gravemente colposo doloso del giudice, non lo trova pregiudizialmente contrario; ritiene anch'egli che si possa convenire sulla richiesta di approfondimento avanzata dal vice ministro Costa.

Secondo il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) occorre che il supplemento di istruttoria sui tre emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2 si risolva in un'attenta meditazione della portata di tali norme sul complessivo sistema di risarcibilità per danno da attività giudiziaria; non deve trattarsi, invece, di un rinvio motivato da intenti dilatori.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) avanza perplessità sulla richiesta del vice ministro Costa, tanto più che le proposte emendative erano note già da tempo e non si comprende perchè si debba reagire con un rinvio alla votazione inaspettata con la quale, presso la Camera dei deputati, è stato recentemente approvato un emendamento in materia di responsabilità civile dei magistrati, nel corso dell'esame della legge europea per l'anno 2013. In definitiva, sarebbe il caso di procedere senz'altro con le votazioni sugli emendamenti.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, ma è sua opinione che essa non abbia nulla a che fare con gli esiti della votazione cui si riferiva la senatrice Alberti Casellati e che riguarda un procedimento parlamentare del tutto diverso e che concerne un disegno di legge che non è all'esame della Commissione.

Il senatore BARANI (*GAL*) ricorda ai componenti della Commissione e al rappresentante del Governo che l'esigenza di pervenire alla celere approvazione della riforma in materia di responsabilità civile dei magistrati trova le sue radici nel referendum abrogativo approvato molti anni fa e il cui esito, in realtà, è stato costantemente eluso. Tale precisazione è d'obbligo specialmente in una contingenza storica in cui ci si richiama, secondo convenienza, a una presunta necessità di interpretare e assecondare desideri

e bisogni dell'opinione pubblica.

Il presidente PALMA, preso atto dell'avviso espresso dai rappresentanti dei Gruppi, preannuncia che le votazioni sugli emendamenti avanzati dal relatore e sui subemendamenti ad essi riferiti avranno luogo nel corso della prossima seduta di martedì 1 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(859) ***SCILIPOTI. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale***

(1357) ***FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali***

(1378) ***MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono altri senatori che intendono intervenire in discussione generale e, dopo un breve intervento della senatrice GINETTI (*PD*) che preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge a sua firma concernente la disciplina del delitto di omicidio stradale, dichiara chiusa la discussione generale e invita il relatore Cucca a predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione. Tutti i componenti della Commissione sono invitati a far pervenire le eventuali richieste di audizione che potranno aver luogo in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) ***Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) ***Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi***

di scioglimento del matrimonio

(1233) ***FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(1234) ***LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati costituisce un equilibrato punto di mediazione e se è vero che occorre porre rimedio ad alcune incertezze nella redazione dell'articolato già poste in evidenza dalle relatrici, occorre anche concentrare l'attenzione sugli elementi salienti connessi con la disciplina tendente ad accelerare l'accesso allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vi è innanzitutto da chiarire se vi sia ancora effettiva necessità di mantenere il procedimento di separazione quale presupposto per pervenire al divorzio. Vi è poi il tema, certamente non irrilevante, della natura e della durata del necessario termine dilatorio perché i coniugi possano far cessare gli effetti civili del rito matrimoniale. Sulla durata di questo termine, il momento della sua decorrenza a seconda che vengano in gioco gli interessi della prole, è opportuno che la Commissione ricerchi il massimo livello di condivisione per poi addivenire a puntuali modifiche della legislazione del 1970.

Il senatore AIROLA (*M5S*) si limita a rilevare quanto sia anacronistico l'istituto che condiziona l'accesso al divorzio al previo esperimento del procedimento di separazione tra i coniugi. Non si vede come si possa sperare che un termine di decantazione possa far desistere la coppia dal proposito di risolvere il vincolo matrimoniale, il che, peraltro, tradisce una venatura ideologica sottesa al tentativo di preservare sempre e comunque la stabilità degli effetti dello stesso istituto del matrimonio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) precisa che il divorzio non ha affatto la natura di una sanzione morale, giuridica o sociale, ma è soltanto un istituto della legislazione speciale che presuppone il previo esperimento di un ulteriore procedimento che ne integra, al momento, una vera e propria condizione di procedibilità. L'alterazione di questo schema giuridico, per quanto lo si possa ritenere discutibile, deve essere presa in attenta considerazione per non generare incertezze procedimentali e incongruenze che potrebbero riflettersi sull'intero novero dei rapporti regolati dal diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), facendosi anche interprete di alcune considerazioni condivise con il senatore Romani, primo firmatario del disegno di legge in titolo, chiede che possano essere offerte delucidazioni sulle critiche rivolte alle sanzioni penali previste per i delitti che si intende introdurre nel sistema penale. Infatti, è stato da più parti rilevato, nel corso delle precedenti sedute, come occorra rendere coerente e sistematicamente equilibrato il quadro delle pene previste per i delitti di traffico di organi destinati al trapianto, nonché per il reato associativo finalizzato al compimento di tali condotte illecite.

Dopo una breve precisazione del PRESIDENTE, che rileva come sul punto si potrà intervenire sia in fase di illustrazione degli emendamenti che nel corso della loro successiva discussione, viene dichiarata chiusa la discussione generale. Il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 922 è fissato per le ore 18 di giovedì 10 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEI DISEGNI DI LEGGE DI AMNISTIA E INDULTO

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) rende noto di aver concluso il lavoro di predisposizione di una proposta di testo unificato sui disegni di legge nn. 20, 21, 1081 e 1115, in materia di amnistia e indulto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.1001/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2»*, nella lettera* a) *sopprimere le seguenti parole:* «ed *e)*».

2.1001/2

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2»*, nella lettera* a) *sopprimere le parole:* «ed *e)*».

2.1002/1

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* la violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile».

2.1002/2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, alle lettere* b) *e* c) *sopprimere le seguenti parole:* «, o di una sua circostanza rilevante».

2.1002/3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, o di una sua circostanza».

2.1002/4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, lettera* c)*, sopprimere le seguenti parole:* «, o di una sua circostanza».

2.1002/5

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, sopprimere la lettera* e).

Conseguentemente all'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2»*, nella lettera* a) *sopprimere le parole:* «ed *e)*».

2.1002/6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002, al capoverso «3»*, sopprimere la lettera* e).

2.1002/7

ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

«*e)* l'interpretazione di norme di diritto in contrasto con quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, a condizione che detta interpretazione si fondi su motivazioni già valutate dalle sezioni unite della Corte di cassazione ovvero su motivazioni abnormi ovvero su motivazioni apparenti».

2.1002/8

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e)*, sostituire le parole:* «senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione» *con le seguenti:* «senza specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».

2.1002/9

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e), *sopprimere la seguente parola:* «adeguata».

2.1002/10

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e), *sopprimere la seguente parola:* «adeguata».

2.1002/11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002/12

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, purché non sussista contrasto interpretativo».

Art. 5

5.0.1000/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ai due quinti di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».

5.0.1000/2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».

5.0.1000/3

ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8» nel comma 3, sostituire le parole: «non può superare la», con le seguenti: «coincide con la», e il comma 4 dell'articolo 8 della legge del 13 aprile 1988 n. 117 è soppresso.

5.0.1000/4

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», *nel comma 3, sostituire le parole:* «al quinto», *con le seguenti:* «non inferiore al quinto e fino ad un terzo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119

Art. 3

3.5 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 845
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione
Titolo breve: *Diffamazione*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 67 (pom.) 16 settembre 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rimesso alla commissione** Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903 Parere destinato all'Assemblea Esito: **Rimesso alla commissione su emendamenti**
N. 197 (pom.) 18 settembre 2014	Esito: Non ostativo Esito: Non ostativo **su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 290 (ant.) 9 ottobre 2014	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.1067, S.903 Parere destinato all'Assemblea

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2014
67ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1119, 734, 845, 903 e 1067-A) ***Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1594) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013***, approvato dalla Camera dei deputati
(1595) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede che l'esame dei provvedimenti in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1167) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto***
(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1558) ***Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri
(Parere all'11a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 18/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
197ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
MORRA

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato, per Confindustria, Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale, per R.E.T.E. Imprese Italia, Roberto Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per l'Italia, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA, per la UIL, Antonio Foccillo, Segretario Confederale, e per la CISL, Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla***

maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 4.1000 riferito al disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato. Rileva, in particolare, l'eccessiva indeterminatezza dei principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevista dall'emendamento 4.1000. Sottolinea, inoltre, che l'introduzione, per le nuove assunzioni, di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti potrebbe determinare una difformità di trattamento dei lavoratori in relazione all'anzianità di servizio.

Propone, pertanto, di formulare un parere contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

La proposta di parere alternativo, formulata dal senatore Endrizzi, è quindi preclusa.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario. A suo avviso, infatti, il ricorso alla decretazione d'urgenza appare inopportuno, in quanto amplifica la frammentarietà degli interventi normativi relativi al processo civile. Al contrario, sarebbe necessaria una riforma strutturale, che richiederebbe approfondimenti ulteriori e l'adozione di norme di coordinamento, in ragione della complessità del sistema della giustizia civile.

Pur ritenendo condivisibile - al fine di ridurre l'arretrato in materia di processo civile e deflazionare il contenzioso - l'introduzione di modelli alternativi di composizione delle controversie, mediante il ricorso all'arbitrato e alla negoziazione assistita da un avvocato, sottolinea l'assenza del requisito dell'urgenza, soprattutto considerando che, per alcune disposizioni, è prevista una efficacia differita, a partire dal 2015.

Rileva, infine, l'incertezza della copertura finanziaria, in quanto si opera una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta, pertanto, di risorse eventuali, reperite attraverso il contenimento della spesa.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni della senatrice Bernini, ritiene che

la riforma del sistema processuale civile dovrebbe essere attuata attraverso un intervento normativo più ampio e meditato. Il ricorso alla decretazione d'urgenza, invece, rischia di determinare una situazione di incertezza, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, e non consente, peraltro, i necessari adeguamenti a livello organizzativo.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*) esprime perplessità sulla effettiva portata deflattiva del provvedimento. A suo avviso, infatti, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, si determinerà una situazione di incertezza, con un ulteriore aggravio dell'arretrato in materia di processo civile. Sarebbe opportuno, al contrario, riformare il settore in modo organico, mediante distinti disegni di legge relativi a specifiche materie. Dopo aver sottolineato l'insussistenza del requisito dell'urgenza, annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Torrisi, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1613) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il decreto-legge n. 109 del 2014, che prevede la proroga, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; reca, inoltre, disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES).

In particolare, il Capo I prevede le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, necessarie alla proroga della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali che si svolgono in Europa, Asia e Africa. Inoltre, reca norme riguardanti il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale, nonché la disciplina in materia penale e contabile.

Il Capo II riguarda, invece, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

Infine, gli articoli 11 e 12 recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Dopo aver sottolineato che il termine per il finanziamento delle missioni è scaduto il 30 giugno scorso e che le consultazioni per il rinnovo dei COMITES devono svolgersi entro il 31 dicembre 2014, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che il provvedimento abbia un carattere disomogeneo e sia privo

dei requisiti di necessità e urgenza. A suo avviso, peraltro, le missioni oggetto di proroga hanno un carattere che sembra contrastare con il principio sancito all'articolo 11 della Costituzione. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) critica il ricorso reiterato, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza, nonostante le assicurazioni fornite inizialmente in senso contrario. Inoltre, si tratta di provvedimenti dal contenuto non omogeneo e carenti dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.
Rileva inoltre che tale prassi, unita ad un incremento significativo della legislazione delegata, finisce per comprimere significativamente le prerogative del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(803) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine***
(1307) ***SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1337) ***BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***
(1412) ***MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il relatore CRIMI (*M5S*) propone di adottare il disegno di legge n. 1307 come testo base per il seguito dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e accolta.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 25 settembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n.1307, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA

(1119, 734, 845, 903 e 1067-A) ***Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MARAN (*SCpI*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito sul disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al capoverso "Art. 601-*bis*", primo comma, lettera *b)*, sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

(1167) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto***

(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1558) ***Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(Parere all'11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato.

Intervengono per porre questioni e formulare osservazioni i senatori ENDRIZZI (*M5S*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), LANZILLOTTA (*SCpI*) e CRIMI (*M5S*).

Successivamente, per Confindustria, svolge un intervento Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente.

Intervengono dunque per porre questioni e formulare osservazioni i senatori PAGLIARI (*PD*) e DEL BARBA (*PD*).

Hanno quindi la parola, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale.

Per R.E.T.E. Imprese Italia, prende quindi la parola Roberto Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per l'Italia.

Intervengono, quindi, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) e il senatore COCIANCICH (*PD*).

Successivamente, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, intervengono Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA.

Ha la parola, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*).

Prende dunque la parola, per la UIL, Antonio Foccillo, Segretario Confederale.

Infine, per la CISL svolge il suo intervento Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

Ha dunque la parola il relatore PAGLIARI (*PD*), per porre questioni e formulare osservazioni.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

RESOCONTO STENOGRAFICO

La seduta termina alle ore 17,10.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI ENDRIZZI, CRIMI E MORRA SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

La 1ª Commissione (Affari Costituzionali),

in sede di esame dell'emendamento 4.1000 al disegno di legge n. 1428,
valutata, sotto il profilo generale, l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi della delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, che comporta una palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione;
considerato che la assoluta vaghezza dei criteri di delega attanaglia l'intero impianto normativo del disegno di legge 1428, a cui si somma una violazione in più parti degli ambiti competenziali di cui all'articolo 117, della Costituzione vigente;
considerato, inoltre, che:
la Carta costituzionale - laddove parla, nell'ambito dei "principi supremi", di una Repubblica «fondata sul lavoro» - va ben oltre il mero assunto simbolico nel porre, concretamente, il lavoro quale fondamento della dignità e della libertà della persona. Da tale base derivano tutti gli altri articoli che direttamente riguardano la tutela del lavoro e del lavoratore;
l'emendamento 4.1000 configura, alla luce dei rilievi esposti, una lesione dell'articolo 3, comma secondo della Costituzione, in base al quale la Repubblica deve rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economia e sociale del paese", dell'articolo 4, "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto" e dell'articolo 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni";
in virtù della genericità della delega conferita al Governo da tale articolo - in contrasto con il disposto dell'articolo 76 Cost. - ne può derivare una violazione, per i soggetti interessati dal progetto di modifica delle tutele, degli articoli 36 e 37 (in materia retributiva), 38 (tutela previdenziale e sicurezza sociale), 39 e 40 (contratto collettivo e diritti sindacali). Pertanto la disposizione in oggetto è suscettibile, sia nella discrezionalità della delega conferita, che nella sua applicazione concreta una volta eventualmente approvata, di porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost) e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost), privando taluni lavoratori di strumenti di tutela attualmente riconosciuti;
l'articolo 4, comma 1, lettera c), nell'ambito della disciplina delle mansioni ed in assenza, nei criteri di delega, di garanzie di invarianza retributiva, rischia di affievolire, notevolmente, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma della Costituzione, secondo cui «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
con riferimento, inoltre, all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, riferito alla disciplina dei controlli a distanza pare assai preoccupante una sua «revisione», preso atto che le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori già perseguono l?obbiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e, a tal fine, introducono una serie di limiti all?esercizio del potere direttivo, del potere disciplinare e, dunque, anche del potere di controllo del datore di lavoro, senza mutare la struttura formale di tali poteri e con essa il relativo assetto normativo, così come delineato dal Codice civile (artt. 2086-2106 C.c.),
esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 922 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al

capoverso "Art. 601-*bis*", primo comma, lettera *b)*, sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 290 (ant.) del 09/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1119, 734, 845, 903 e 1607-A) ***Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.
In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.100 (identica all'emendamento 3.0.1, su cui era stato espresso una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso alla Commissione di merito), mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al Relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore BROGLIA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

In merito alle proposte emendative relative all'articolo 1, il presidente AZZOLLINI concorda con la segnalazione del relatore circa gli emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme. Successivamente, formula un avviso non ostativo sull'emendamento 1.6, mentre segnala la sussistenza di profili di criticità nella proposta 1.0.2.

Il PRESIDENTE rileva come l'emendamento 1.0.2 non presenti elementi di onerosità.

Successivamente, il vice ministro MORANDO formula un avviso non ostativo sull'emendamento 2.8 e concorda, altresì, circa la valutazione di onerosità delle proposte 3.39 e 3.40.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede quali siano i motivi dell'onerosità della proposta 3.40.

Il PRESIDENTE avverte come tale emendamento introduca un credito d'imposta, senza la quantificazione dell'onere e, oltretutto, coperto sul bilancio a legislazione vigente.

In seguito, il vice ministro MORANDO formula un avviso contrario sugli emendamenti 3.23 (limitatamente alla lettera *c)*), 3.36, 3.37 e 3.41, che ampliano la possibilità di ricorso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Prospetta, invece, la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulle proposta 3.27, 3.43 e 3.44, che estendono l'ambito applicativo del ricorso alla procedura di negoziazione assistita.
Si esprime, quindi, in senso conforme al Relatore, circa l'onerosità delle proposte 5.4, 5.9, 9.0.2 e 9.0.3, mentre rileva come l'emendamento 10.0.1 non determini direttamente maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone di esprimere una valutazione di contrarietà semplice sull'emendamento

10.0.1, che introduce un potenziamento degli strumenti di contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio.

Il rappresentante del GOVERNO conviene, quindi, sull'onerosità delle proposte 11.0.1, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.5 e 16.0.6.

Rileva l'assenza di onerosità dell'emendamento 12.7, mentre si esprime in senso contrario sulla proposta 16.0.3, riguardante la proroga dei giudici di pace, per la cui valutazione sarebbe necessario acquisire apposita relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, nel concordare con le valutazioni del rappresentante del Governo, sospende la seduta, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10,10.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, quindi, sugli emendamenti all'articolo 17, concordando con la richiesta di relazione tecnica sulla proposta 17.0.2. Invece, sugli altri emendamenti segnalati dal relatore a tale articolo, esprime un avviso di nulla osta.

Nel concordare, poi, con il relatore, circa la segnalazione degli emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali si richiede la relazione tecnica, riferiti agli articoli 18, 19, 20 e 21, si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 19.4 e prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 19.7.

Il relatore LAI (*PD*) chiede un approfondimento sull'emendamento 19.0.1.

Il vice ministro MORANDO fa presente come, secondo la Ragioneria generale dello Stato, non sussistano profili di criticità finanziaria su tale proposta, che è volta ad evitare il sequestro di somme destinate da Paesi stranieri all'attività istituzionale delle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari con sede in Italia, adeguandosi così alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni ed evitando il protrarsi di un contenzioso che, il più delle volte, vede soccombere lo Stato italiano.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) paventa il rischio che con tale emendamento la destinazione per finalità istituzionali di somme accreditate presso ambasciate e consolati sia suffragata da una semplice autocertificazione della sede diplomatica interessata, anziché da un accertamento giurisdizionale.

Il vice ministro MORANDO osserva come tale emendamento risponda ad un principio generale del diritto internazionale peraltro seguito anche dalle sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Il PRESIDENTE propone l'approvazione, sull'emendamento 19.0.1, di un parere di semplice contrarietà, al fine di segnalare il possibile rischio che ne derivino condotte sleali o elusive.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.41, 1.45, 1.47, 1.48, 1.0.1, 1.1, 1.46, 1.0.3, 01.1 (già 1.0.4), 3.39, 3.40, 3.23 (limitatamente alla lettera c)), 3.36, 3.37, 3.41, 5.4, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.1, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.41, 19.43, 19.39, 19.40, 19.42, 19.46, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.5, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.27, 3.43, 3.44, 10.0.1, 19.7 e 19.0.1. Su tutte le altre proposte esprime, infine, parere non ostativo.".

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE annuncia l'intenzione di prendere gli opportuni contatti con la Presidenza del Senato, per chiedere la posticipazione alla seduta antimeridiana di mercoledì prossimo, 15 ottobre, dell'esame in Assemblea della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, quest'anno particolarmente complessa, in modo da garantire a questa Commissione un congruo lasso temporale per l'esame di un documento contabile di estrema importanza, posto che in esso sono determinati i saldi di finanza pubblica a cui il Governo si dovrà attenere in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2015 e per consentire ai senatori un attento esame delle memorie che saranno sicuramente consegnate nelle audizioni congiunte, che si svolgeranno lunedì prossimo presso la Camera dei deputati.

Il senatore SANTINI (*PD*) condivide l'opportunità di avanzare una richiesta di posticipo dell'esame in Assemblea della Nota di aggiornamento del DEF, sottolineando, tuttavia, la necessità di programmare i lavori della Commissione bilancio in modo da permettere un attento esame del documento contabile entro la giornata del 14 ottobre.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) condivide a sua volta la necessità che la Commissione possa esaminare con la dovuta attenzione la Nota di aggiornamento, e, facendo altresì presente che lo spazio temporale che l'Assemblea dedicherà all'esame di tale documento contabile sarà, in ogni caso, abbastanza contenuto, dichiara, pertanto, di aderire alla proposta del Presidente.

Conviene infine la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,35.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 845
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione
Titolo breve: *Diffamazione*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 308 (pom.) 10 settembre 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 15 settembre 2014 alle ore 17:00
N. 328 (ant.) 9 ottobre 2014	**Discussione generale** Discusso congiuntamente: S.1119, S.734, S.845, S.1067, S.903 Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta. Adottato come testo base il DDL **S. 1119 testo della Commissione**.
N. 340 (pom.) 28 ottobre 2014	**Discussione generale** *Repliche del relatore e del Governo* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 5 (approvati emendamenti agli artt. 1 e 4)*. **Voto finale** **Dichiarazioni di voto**
N. 341 (ant.) 29 ottobre 2014	**Voto finale** Esito: **approvato con modificazioni** (assorbito da S.1119) *Titolo ddl trasmesso diverso da quello riportato in resoconto, a seguito del coordinamento.* Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 170, contrari 10, astenuti 47, votanti 227, presenti 228. Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 308 (pom.) del 10/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

308a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2014

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che oggi pomeriggio è stato nuovamente convocato il Parlamento in seduta comune, per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. La chiama dei senatori avrà luogo dopo quella dei deputati.

A seguito di tale decisione, la Conferenza dei Capigruppo ha ridefinito il calendario dei lavori approvato ieri.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge di delegazione europea 2013 e legge europea 2013 è rinviato a martedì 16 settembre, al termine dell'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulle linee di attuazione del programma di Governo.

Fatte salve ulteriori convocazioni del Parlamento in seduta comune, resta confermata la seduta antimeridiana di domani, che avrà inizio alle ore 10,30, con all'ordine del giorno l'informativa del Ministro dello sviluppo economico sull'impatto economico per le imprese nazionali, in relazione alle sanzioni commerciali della Federazione Russa nei confronti dell'Unione europea.

Restano fermi gli altri argomenti previsti dal calendario dei lavori per le prossime settimane, salvo l'anticipo della discussione dei documenti di bilancio interno e rendiconto del Senato rispetto all'esame dei disegni di legge in materia di diffamazione.

Preannuncio infine che, ove l'odierna votazione del Parlamento in seduta comune non desse esito, la prossima seduta sarà domani alle ore 9,30. In tal caso, la prevista informativa del Ministro dello sviluppo economico non avrà luogo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposte di modifica

Giovedì	11	settembre	ant.	h. 10,30	- Informativa del Ministro dello sviluppo economico sull'impatto economico per le imprese nazionali, in relazione alle sanzioni commerciali della Federazione Russa nei confronti dell'Unione europea
Giovedì	11	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	16	settembre	pom	h. 15-20	- Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle linee di attuazione del programma di Governo - Seguito discussione congiunta: - Disegno di legge n. 1519 - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale);* - Disegno di legge n. 1533 - Legge europea 2013-*bis (Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegni di legge nn. 1594 e 1595 - Rendiconto 2013 e Assestamento 2014 (*Approvati dalla Camera dei deputati) (Votazioni finali con la presenza del numero legale)* - Documenti VIII, nn. 3 e 4 - Bilancio interno e rendiconto del Senato - Disegno di legge n. 1119 e connessi - Diffamazione *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	17	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	18	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	18	settembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro della difesa

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1594 e 1595 (Rendiconto 2013 e Assestamento 2014) e al disegno di legge n. 1119 e connessi (Diffamazione) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 15 settembre.

Martedì	23	settembre	pom	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. ... decreto-legge n. 109 - Proroga missioni internazionali *(Scade il 3 ottobre 2014) (Ove approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1428 e connessi - Delega lavoro (*Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	24	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	25	"	ant.	h. 9,30-14	

Giovedì	25	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n.109, proroga missioni internazionali) e al disegno di legge n. 1428 (Delega lavoro) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta del disegno di legge n. 1519
(Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre)
e del disegno di legge n. 1533
(Legge europea 2013-*bis*)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		42'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		29'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 1594 e 1595
(Rendiconto 2013 e Assestamento)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 109 - proroga missioni internazionali)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	..6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ribadisco quanto ho detto in Conferenza dei Capigruppo: non siamo d'accordo su questa variazione del calendario e chiediamo ufficialmente di tornare al calendario originario e di cominciare immediatamente a lavorare secondo il calendario che doveva essere in vigore.

Questo per il motivo che ho ribadito in Conferenza, e cioè che riteniamo impensabile che i lavori dell'Aula vengano bloccati ancora per tornare a votare e molto probabilmente, per l'ennesima volta, non ci sarà l'accordo.

Chiediamo una maggiore responsabilità ai vari Gruppi parlamentari, in modo di andare a votare una volta sola nel momento in cui ci sarà l'accordo, senza far perdere ulteriore tempo al Parlamento con convocazioni in seduta comune che poi non danno risultato. Non vogliamo fare i veggenti, ma dato che durante la Conferenza dei Capigruppo di oggi era già nell'aria che si sarebbe andati a domani, il rischio c'è.

A questo punto, chiediamo che troviate un accordo, visto e considerato che lo avete cercato tra i soliti pochi noti. Se non riuscite a mettervi d'accordo tra voi, soliti pochi noti, vi chiediamo di riunirvi un'altra volta e di dirci quali sono i nomi che dovete votare, e poi andiamo al voto convocando una sola volta il Parlamento in seduta comune, senza sedute fiume come quelle svolte fino ad ora. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo preso nota delle comunicazioni che ha dato. Se ho capito bene, il Presidente del Consiglio, quando arriverà in Aula, si presenterà per un'informativa. Ebbene, chiediamo all'Assemblea, se fosse possibile senza alterare la giornata o il calendario, che l'informativa sia trasformata in comunicazioni.

Conosciamo la differenza: sull'informativa il dibattito è finito, mentre almeno sulle comunicazioni può svilupparsi un dibattito e c'è la possibilità del Parlamento di dare qualche indirizzo al Governo.

PRESIDENTE. Colleghi sono state avanzate due proposte di modifica del calendario.

Metto ai voti la prima, del senatore Centinaio, che prevede il mantenimento dell'ordine del giorno previsto, e quindi la discussione nella seduta di oggi della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, e della legge europea 2013-*bis*, e il non

rinvio a martedì 16.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta del senatore Divina che, pur mantenendo il calendario inalterato rispetto alla proposta dei Capigruppo, tradurrebbe l'informativa del Presidente del Consiglio in comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per segnalare un increscioso episodio occorso avantieri pomeriggio al Ministero dello sviluppo economico dove, alle ore 16, si doveva discutere della proroga del regime di essenzialità in favore della centrale elettrica di Ottana, denominata Ottana Energia.

A tale scopo erano stati convocati il rappresentante dell'azienda, il presidente di Confindustria di Nuoro, tutti i rappresentanti dei sindacati, tre sindaci dei territori interessati e il presidente della Provincia di Nuoro, i quali avevano tutti chiesto ai parlamentari del territorio di essere presenti, anche in considerazione del fatto che almeno da due anni essi si stavano occupando di questa materia.

Sta di fatto che, poco prima dell'inizio della riunione, cominciata con circa un'ora e un quarto di ritardo, i due parlamentari presenti, il sottoscritto e l'onorevole deputato Roberto Capelli, siamo stati invitati dal Vice Ministro presente ad allontanarci, in quanto il capo di gabinetto del Ministro avrebbe emanato una circolare che, con decorrenza 1° settembre 2014, porrebbe un divieto ai parlamentari di partecipare a riunioni di quel genere in quanto organi politici. Faccio presente che non si trattava di un tavolo tecnico, ma di un tavolo politico.

Alla mia richiesta di spiegazioni, facendo presente che i sindaci presenti e il Presidente della Provincia erano comunque organi politici, mi è stato risposto che questi erano rappresentanti delle istituzioni del territorio, così affermando implicitamente che i parlamentari non sono, in buona sostanza, istituzioni altrettanto rappresentative del territorio.

Ovviamente, per non alimentare ulteriori polemiche, che avrebbero potuto compromettere il buon esito della riunione, abbiamo preferito allontanarci, pur nella consapevolezza dell'assurdità di tale comportamento, palesemente lesivo del ruolo, delle prerogative dei parlamentari e persino della loro dignità, considerato che questo è accaduto davanti a 25 rappresentanti del nostro territorio.

Chiedo quindi l'autorevole intervento della nostra Presidenza, a cui indirizzerò una lettera per segnalare ancora l'episodio, affinché lo stigmatizzi e intervenga presso il Governo per impedire che esso possa ripetersi, a tutela anche dell'istituzione che ella rappresenta. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buccarella)*.

PRESIDENTE. Credo, senatore Cucca, che ciò sia anche meritevole di un atto di sindacato ispettivo, perché una circolare del genere vorrei sapere chi l'abbia scritta e soprattutto chi l'abbia firmata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 11 settembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 16,45)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, D'Onghia, Marton, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Stefano, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Fazzone e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Pepe Bartolomeo, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Longo Eva, Capacchione Rosaria, Casaletto Monica, Bocchino Fabrizio, Bencini Alessandra, Gambaro Adele, Esposito Giuseppe, Campanella Francesco, Bignami Laura, Romani Maurizio

Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e urgenti misure per la pianificazione di Protezione civile nell'area flegrea e vesuviana (1606)

(presentato in data 10/9/2014) ;

Senatore Manconi Luigi

Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (1607)

(presentato in data 09/9/2014) ;

Senatore Manconi Luigi

Disciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica (1608)

(presentato in data 09/9/2014) ;

Senatore Manconi Luigi

Norme per la promozione dei diritti delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva (1609)

(presentato in data 09/9/2014) .

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 settembre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (110).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 novembre 2014. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 20 ottobre 2014.

Interpellanze

NUGNES, CAPPELLETTI, MANGILI, AIROLA, CRIMI, BUCCARELLA, DONNO, MORONESE, BOTTICI, LEZZI, TAVERNA, CIOFFI, BLUNDO, CASTALDI, SERRA, MOLINARI, BERTOROTTA, LUCIDI, MARTELLI, SANTANGELO, COTTI, GAETTI, VACCIANO, FATTORI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, MONTEVECCHI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTO, FUCKSIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 14 agosto 2014 in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi a Napoli, precisamente nel quartiere di Bagnoli, organizzata per sancire la firma dell'accordo quadro per il completamento della bonifica del Sin (sito interesse nazionale) di Bagnoli-Coroglio e per la ricostruzione della "Città della scienza", si sono verificati fatti gravissimi a danno di alcuni cittadini che manifestavano il proprio dissenso nei confronti delle politiche governative e delle decisioni riguardanti la ricostruzione della Città della scienza;

come documentato da un video amatoriale inviato alla Prefettura di Napoli e pubblicato dalla testata giornalistica "l'Espresso" *on line*, oltre che come riportato da numerose testate giornalistiche locali il 15 agosto, un gruppo di manifestanti, dopo essere stato spinto indietro da un cordone della Guardia di finanza che gli ha impedito di avvicinarsi alla Città della scienza, è stato violentemente ed immotivatamente caricato da alcuni agenti di Polizia in tenuta antisommossa. Come si vede chiaramente nel video i manifestanti erano pochi e protestavano pacificamente il proprio dissenso quando sono stati, a parere degli interroganti, vergognosamente aggrediti con manganellate rivolte verso cittadini inermi e privi di qualsiasi protezione fisica;
come si apprende dai mezzi di stampa anche un giornalista de "l'Espresso" *on line* è stato aggredito, il suo cellulare è stato gettato a terra e il video che aveva appena girato è stato distrutto;
a giudizio degli interroganti la gravità di quanto accaduto avrebbe richiesto un immediato intervento del Ministro in indirizzo, che al momento non risulta essersi verificato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
da chi sia stato impartito l'ordine di caricare il gruppo di manifestanti pacifici e quali siano le ragioni a fondamento della decisione;
quali iniziative intenda intraprendere, qualora non risultino motivate ragioni all'intervento delle forze dell'ordine, nei confronti dei poliziotti coinvolti relativamente al comportamento violento e antidemocratico assunto;
se e quali misure di propria competenza intenda assumere per evitare che episodi gravissimi come questo possano ripetersi;
se abbia assunto o intenda adottare iniziative in merito al raggiungimento dell'obiettivo dell'identificabilità degli agenti mediante esposizione visibile di numero di matricola.
(2-00193*p. a.*)

Interrogazioni

MARTON, BERTOROTTA, FUCKSIA, AIROLA, CAPPELLETTI, SERRA, DONNO, MORONESE, SANTANGELO, CRIMI, MANGILI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI, ENDRIZZI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dispone: "Al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa";
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con il dispaccio di prot. n. M_D GMIL2 VDGM V 0215719 del 31 luglio 2013 ha riportato la determinazione del capo di Stato maggiore della Difesa datata 10 maggio 2013 recante l'aggiornamento, al 31 dicembre 2011, dell'elenco delle zone di intervento;
i periodi prestati dai militari nelle zone di intervento per conto dell'ONU, secondo il dicastero, non hanno riflessi sul trattamento stipendiale e previdenziale di tutti i militari;
il I Reparto personale - Ufficio trattamento economico dello Stato maggiore della difesa, con il dispaccio di prot. n. M_D SSMD 0045672 del 14 aprile 2014, "ritiene necessaria una rivalutazione interpretativa dei contenuti della legge n. 1746/1962 (…) in relazione alla costante giurisprudenza della Corte dei conti che vede il Ministero della difesa condannato per il mancato riconoscimento *erga omnes* dei benefici combattentistici",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente emanare le disposizioni conformi alla volontà manifestata dal legislatore nonché allineate ai dettami della magistratura contabile.
(3-01197)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERRA, BERTOROTTA, PAGLINI, MORONESE, MANGILI, VACCIANO, TAVERNA, DONNO, PUGLIA, CASTALDI, MOLINARI - *Ai Ministri della difesa e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel 1990 il maresciallo dei Carabinieri Antonio Cautillo sporge denuncia per reati commessi da alcuni suoi commilitoni e da allora comincia per lui un calvario che dura oramai da più di 20 anni: deve affrontare 12 processi penali, viene sottoposto ad oltre 50 procedimenti disciplinari, subisce trasferimenti coatti, punizioni, umiliazioni continue e viene costantemente denunciato per ipotetiche mancanze durante il servizio;

in data 28 maggio 2014 è stato comminato l'ennesimo procedimento disciplinare nei confronti del maresciallo col seguente assunto: "aver trasmesso al Presidente della Repubblica e al Ministro della difesa due esposti";

la vicenda prende le mosse da una *e-mail* inviata dal gabinetto del Ministro della difesa che, ricevuti gli esposti, probabilmente nell'intenzione di tutelare il militare, li ha trasmessi al comando generale dei Carabinieri, ma l'intervento ha sortito l'effetto opposto aggiungendo un ulteriore procedimento disciplinare ad un militare che stava difendendosi da una reiterata serie di procedimenti disciplinari;

il maresciallo si è difeso presentando un esposto, il n. 38, al Ministro della giustizia, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, indicando nel confezionamento dell'inchiesta specifiche ipotesi di reato che vanno dal falso, all'abuso d'ufficio, al rifiuto di atti d'ufficio, agli atti persecutori, alle molestie, al favoreggiamento, segnalando, inoltre, gravi episodi di corruttela;

dopo aver segnalato possibili atti illeciti o irregolarità dall'interno di un sistema pubblico, invece di essere protetto e messo al riparo da qualsiasi ritorsione, il maresciallo rischia il proprio posto di lavoro considerato che l'ufficiale inquirente, esente da ammende, continua a comminargli gravi provvedimenti, tra cui una sanzione disciplinare ed un giudizio caratteristico "inferiore alla media", difforme da professionalità e rendimento profusi;

per questa azione il maresciallo si è difeso presentando un esposto, il n. 37, al Ministro della giustizia, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, riferendo: «Il tenente colonnello (*omissis*), protagonista delle epiche gesta in esposti n. 35 e n. 36 al ministro della Giustizia, dopo il loro deposito, bava alla bocca, inasprisce le pene. Mi dice, il 30.4.14, soli nel suo ufficio, che dovevo ringraziarlo per avermi giudicato "inferiore alla media" anziché "insufficiente", altrimenti sarei stato subito licenziato, avvalendosi strumentalmente della superiorità in grado o, se accertato, mercificando il potere che gli dà la legge, trasfigurano, in concorso, uno tra i più esperti e diligenti militari in una pezza da piedi, trasformando uno dei migliori nel peggiore di tutti. Qui agiscono con particolare abiezione, vigliaccamente, sanno di andare lisci come l'olio: i precedenti giudizi in cui, a torto, vengo tratteggiato come Totò Riina, portati alle autorità giudiziarie ordinarie, militari ed alla gerarchia, non hanno sortito sanzioni. Bassezze sistematiche, vigliaccherie, abusi che ti fiaccano»;

per di più nell'esposto n. 37 il maresciallo segnala gravissimi episodi di corruttela;

considerato che:

la suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 29211 del 2 agosto 2005, ha stabilito che l'atto recante note caratteristiche sul conto dell'inferiore gerarchico è da considerare atto pubblico, con tutte le conseguenze di legge che redigere un atto pubblico falso comporta;

la legge n. 190 del 2012 stabilisce che il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;

sulla vicenda che riguarda il militare sono stati presentati dagli interroganti 2 precedenti atti di sindacato ispettivo (4-01366 e 4-00975) che ad oggi non hanno ricevuto risposta così come i numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nel corso della XVI Legislatura,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, i Ministri in indirizzo intendano assumere per accertare la veridicità di quanto segnalato dal maresciallo Cautillo, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento nonché valutare

se vi sia stata una specifica intenzione di discriminare e vessare il militare e, di conseguenza, determinare le eventuali responsabilità disciplinari e le auspicabili soluzioni;
se intendano adottare tute le opportune misure al fine di offrire al maresciallo le dovute tutele riconducendo l'intera vicenda entro quei canoni di correttezza e trasparenza che devono essere posti a fondamento dell'amministrazione militare interessata.
(4-02661)
RANUCCI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il Comune di Roma capitale ha adottato norme più restrittive in tema di occupazione del suolo pubblico e di violazione, da parte di bar e ristoranti, degli spazi assegnati e delle norme sul decoro urbano;
dopo il *blitz* ed i provvedimenti della Polizia municipale avvenuti il 3 settembre 2014 a piazza Navona e nelle zone limitrofe di via dell'Anima, via di Tor Millina, S. Agnese in Agone nel cuore del rione Parione, i commercianti sono in rivolta ed hanno manifestato il loro disaccordo, dando vita, sotto gli occhi allibiti dei turisti, a forme di dissenso facinorose ed aggressive;
a seguito della violenta protesta dei commercianti contro alcuni ufficiali della Polizia municipale in divisa, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha dichiarato che "non è possibile che chi sta infrangendo la legge si possa prendere la libertà di insultare o di tirare oggetti o uova alle forze dell'ordine";
secondo gli investigatori, dietro la protesta dei ristoratori potrebbero esserci personaggi legati alla criminalità organizzata della camorra e della 'ndrangheta, che controllerebbero, attraverso dei prestanome, diversi locali del centro della capitale;
sono già una cinquantina i provvedimenti di rimozione dei tavolini abusivi notificati ai commercianti e sono in corso accertamenti su cessioni d'azienda e cambi di ragione sociale avvenuti poco prima dell'intervento della Polizia municipale;
giovedì 11 settembre 2014 è prevista davanti alla sede del Comune una manifestazione dei commercianti contro l'amministrazione comunale e contro l'operato dei vigili urbani;
già nell'estate 2013 una *task force*, composta da vigili urbani e carabinieri, controllò tutte le occupazioni di suolo pubblico a Campo de' Fiori e strade limitrofe ed il 95 per cento di ristoranti e bar risultarono fuori norma e furono sanzionati: lo spazio occupato abusivamente superava spesso i 50 metri quadrati, ma c'era anche chi arrivava ad occupare oltre 150 metri;
dal 1° gennaio 2014 in alcune vie del centro storico sono attivi i "piani di massima occupabilità" che ridisegnano lo spazio che i tavolini all'aperto possono occupare; pochi, però, sono coloro che li rispettano;
"i piani di massima occupabilità - spiega Orlando Corsetti, consigliere capitolino e presidente della commissione commercio - sono uno strumento utile alla città e indispensabile anche per gli imprenditori, permettono di capire quanto spazio puoi avere a disposizione. Ci sono tanti operatori onesti che li rispettano, ma poi vengono danneggiati da altri che sfacciatamente se ne infischiano delle regole";
per le vie del centro storico si assiste ad una duplice realtà: di primo mattino gli spazi antistanti agli esercizi commerciali risultano liberi consentendo ai turisti e ai romani di godere appieno delle bellezze della città, mentre all'ora di pranzo e di cena, quando il flusso delle comitive dei turisti si intensifica, l'occupazione del suolo fuori da tutti i ristoranti diventa abusiva e le vie più belle del centro vengono inondate con tavoli e sedie; camerieri e titolari degli esercizi di ristorazione assumono le vesti di "pubbliche relazioni" ed iniziano ad intercettare i turisti proponendo un pasto all'aria aperta; c'è addirittura chi sposta segnali stradali e transenne pur di collocare in bella vista i tavolini della propria attività commerciale;
i controlli dei vigili urbani proseguiranno e si estenderanno anche in altre aree prestigiose del centro storico; "l'ordinanza del Tar - dichiara Marta Leonori, assessore per le attività produttive di Roma capitale - riconosce piena validità alla decisione dell'Amministrazione capitolina di applicare i Piani di massima occupabilità, che tra l'altro prevedevano di ridimensionare il numero dei tavolini all'aperto di alcuni locali di piazza Navona; siamo convinti che il dialogo tra esercenti e amministrazione,

nell'equilibrio tra esigenze imprenditoriali e rispetto della città, possa sostituirsi sempre più al ricorso alla giustizia amministrativa",
si chiede di sapere:
quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per scongiurare il ripetersi di queste situazioni incresciose che rischiano di compromettere l'immagine del nostro Paese, danneggiando uno dei pochi settori ancora produttivi della nostra economia qual è il turismo;
se non intenda intervenire con opportune iniziative al fine di supportare il Comune di Roma capitale ed il corpo della Polizia municipale nel ripristino del decoro urbano al fine di scongiurare l'occupazione abusiva del suolo pubblico da parte di coloro che non autorizzati trasformano, deformandola, l'immagine scenografica dei luoghi e delle piazze più prestigiose impedendo a turisti e romani di passeggiare nei luoghi più affascinanti di Roma;
quali siano le azioni che intenda attuare, anche tramite un tavolo comune in sinergia con Roma capitale, al fine di accertare se dietro la protesta dei ristoratori ci siano o meno personaggi legati alla criminalità organizzata.
(4-02662)
SCAVONE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
durante la discussione, sia in Commissione che in Aula, per la conversione del decreto-legge n. 58 del 2014, recante "Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, è tornata alla luce la peculiare situazione che si è venuta a determinare a carico dei dirigenti scolastici siciliani, che con l'approvazione della legge n. 202 del 2010, recante "Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004", sono stati destinatari di disposizioni che prevedevano la rinnovazione concorsuale, essendo già intervenute le sentenze definitive della magistratura che sancivano l'annullamento del concorso bandito nel lontano 2004;
con il decreto-legge n. 104 del 2013, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, all'articolo 17, comma 1, si è prevista la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico nelle Regioni per le quali si è esaurita la graduatoria. Il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale;
il giorno 29 agosto 2014 l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha convocato i candidati inclusi nella graduatoria di merito del concorso di cui al decreto del direttore generale 22 novembre 2004 rinnovato per effetto della legge n. 202 del 2010, per la stipula del contratto individuale di lavoro per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, riservandosi di pubblicare l'elenco dei vincitori non appena sarà giunta l'autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. A livello nazionale sono circa 1.200 gli istituti senza dirigente scolastico titolare;
la recente riforma della pubblica amministrazione ha ulteriormente danneggiato il sistema scolastico bloccando la proroga del mantenimento in servizio di circa 180 presidi che avevano avanzato istanza, purtroppo senza esito positivo, per poter restare in servizio per un altro anno,
si chiede di conoscere:
se, a fronte di questa preoccupante situazione che vede coinvolti i dirigenti scolastici del concorso espletato nel lontano 2004 e che vede tantissimi istituti scolastici senza una guida stabile il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire affinché venga emesso urgentemente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della legge n. 202 del 2010 per concludere il percorso concorsuale con le idonee modalità loro riservate così da procedere alle nomine anche in corso di anno scolastico, come previsto dal decreto-legge sulla scuola n. 104 del 2013 ("decreto Carrozza");
se non ritenga utile e necessario, a seguito della grave carenza di dirigenti scolastici sul territorio nazionale, più di 1.600 unità, predisporre un affidamento temporaneo della direzione delle scuole

scoperte a dirigenti (circa 470 scuole sottodimensionate con meno di 600 alunni) che comunque sono in possesso di tutti i titoli e delle competenze utili a ricoprire tale ruolo, fino all'espletamento della procedura concorsuale loro riservata, ciò allo scopo di perequare tutte le categorie previste dalla legge;
se non reputi altresì giusto che detto affidamento possa essere considerato, così come è stato per i vincitori del concorso del 2011, come corso di formazione;
se corrisponda al vero che la Commissione europea ha invitato l'Italia ad attivarsi in tempi brevi affinché non ci siano più, come oggi, 1.049 scuole affidate in reggenza a dirigenti che si occupano di più istituti, situazione ritenuta anomala ed unica in Europa.
(4-02663)

FASANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il dottor Giuseppe Ferraro, con decreto del presidente della Giunta regionale della Campania Stefano Caldoro n. 199 del 29 settembre 2011, in esecuzione della determinazione di Giunta n. 468 del 26 settembre 2011, è stato nominato direttore generale della Asl Napoli 2 Nord;
la Asl, con sede a Pozzuoli, è stata costituita *ex* art. 2, comma 1 lettera *a)*, della legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008 con l'accorpamento della ex ASL Napoli 2 (Pozzuoli), della ex Asl Napoli 3 (Frattamaggiore) e parte della ex Asl Napoli 4 (distretti sanitari di Acerra e Casalnuovo), subentrando in tutti i rapporti giudici, attivi e passivi, facenti capo alle aziende disciolte;
al momento dell'accettazione della nomina, il direttore generale è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
il dottor Ferraro, all'atto della nomina e dell'immissione nelle funzioni in data 3 ottobre 2011, era a giudizio dell'interrogante in situazione di incompatibilità e conflitto di interessi ed ha reso dichiarazione non corrispondente al vero, attesa la pendenza: 1) di un giudizio di appello (recante R.G. n. 6921/2009) promosso dallo stesso dottor Giuseppe Ferraro, innanzi alla Corte di appello di Napoli sezione lavoro (previdenza e assistenza - II Unità - 2° collegio), in danno alla Asl Napoli 2 Nord. Il giudizio di appello è stato discusso e definito alla udienza del 16 gennaio 2014, e dunque in piena vigenza di mandato del dottor Ferraro, con la lettura del dispositivo della sentenza n. 305/2014: la parte appellante è Giuseppe Ferraro e la parte appellata, costituita in giudizio, è la Asl Napoli 2 Nord, nella persona del direttore generale legale rappresentante che è il medesimo dottor Giuseppe Ferraro. Dunque, il dottor Ferraro ha agito contro la stessa Asl della quale è direttore generale; 2) di un giudizio di appello innanzi alla Corte di appello di Napoli sezione Lavoro promosso sempre dal dottor Giuseppe Ferraro, in data 24 maggio 2011, contro la Regione Campania e la Asl Napoli 2 Nord, giudizio recante n. R.G. n. 4516/2011 (consigliere: dottoressa Flora Scelba) udienza fissata per il prossimo 28 ottobre 2014. Anche in relazione a detto giudizio il dottor Ferraro ha rilasciato a giudizio dell'interrogante dichiarazioni non corrispondenti al vero e agisce, ancora una volta, contro la stessa Asl della quale è direttore generale,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti quanto descritto;
se sui 2 giudizi il dottor Ferraro abbia dato mandato, quale direttore generale, legale rappresentante della Asl all'ufficio legale della stessa azienda e se abbia utilizzato il personale e le risorse della Asl Napoli 2 Nord per far difendere la Asl dalle azioni giudiziarie da lui stesso intentate;
se risulti che siffatte circostanze fossero note agli uffici della Regione Campania e allo stesso presidente Caldoro;
quali iniziative ed azioni di competenza siano state intraprese e/o intendano intraprendere per ripristinare una situazione di legalità all'interno della Asl Napoli 2 Nord;
se il Ministro della salute intenda attivare tutte le procedure utili, d'intesa con il presidente della Regione Campania, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per dichiarare l'immediata decadenza dalla funzione di direttore generale della Asl Napoli 2 Nord del dottor Giuseppe Ferraro, trattandosi di soggetto già di fatto decaduto a seguito dei gravissimi comportamenti tenuti e perpetrati.
(4-02664)

FASANO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
con nota, prot. 0024866, del 1° settembre 2014, il presidente del Consiglio comunale di Afragola (Napoli), in attuazione di quanto disposto dai commi 6 e 7 dell'art. 22 del regolamento di contabilità dell'ente, ha attivato le procedure previste per pervenire all'approvazione della proposta del bilancio di previsione per il 2014;
con nota prot. 0025244 del 4 settembre, inoltrata al presidente del Consiglio comunale, al segretario generale dell'ente, al collegio dei revisori dei conti, al prefetto di Napoli e all'Autorità anticorruzione (ANAC), i consiglieri comunali di Afragola De Stefano, Caiazzo, Acri, Castaldo, Pannone, Giacco, Fusco e Baia hanno sollevato una serie di illegittimità che avrebbero interessato l'adozione degli atti obbligatori per la proposta di bilancio preventivo, invitando il presidente del Consiglio a sospendere la procedura di approvazione all'esito della verifica delle contestazioni effettuate;
a giudizio dell'interrogante appaiono sistematici la mortificazione e lo stravolgimento delle disposizioni legislative previste nel testo unico per gli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in particolare per quanto attiene all'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche;
nel merito della proposta di adozione del citato piano triennale, approvata con atto di Giunta municipale n. 19 del 14 marzo 2014, c'è da registrare la verifica all'uopo effettuata dal collegio dei revisori dell'ente, giusto verbale n. 20 del 17 luglio 2014, con il quale si contesta una serie di irregolarità alla norma prevista per la compilazione del piano triennale, così come previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Irregolarità sostanziali che di fatto renderebbero l'atto nullo e illegittimo;
nella richiamata nota dei consiglieri comunali di Afragola, si evidenzierebbe un vizio sostanziale che risulterebbe insuperabile: atterrebbe alla negligenza che l'ente avrebbe manifestato circa il rispetto dei tempi improrogabili ed insostituibili di pubblicazione della proposta di piano triennale;
in evidente contrasto ed in spregio alla disposizione legislativa vigente, recepita in una norma specifica del regolamento di contabilità dell'ente (art. 16, comma 6) e richiamata come elemento insuperabile nella procedura di adozione della proposta di bilancio di previsione da una specifica deliberazione, la n. 332 del 27 settembre 2001, dell'ANAC, la delibera di Giunta comunale con la quale si è adottata la proposta di piano triennale, al punto 3 del dispositivo di deliberazione, avrebbe stabilito: "di demandare al Dirigente del Settore A.T. e LL.PP., la pubblicazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016, nonché dell'elenco annuale 2014 per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente in attuazione della normativa vigente in materia";
tale necessaria obbligatoria pubblicazione non sarebbe stata effettuata dal dirigente all'uopo delegato dalla Giunta municipale;
tale manchevolezza, sostanziale, ossia la mancata pubblicazione della proposta per 60 giorni consecutivi, renderebbe di fatto incompleta, parziale e illegittima la procedura sino ad oggi adottata per attivare l'approvazione del bilancio preventivo per il 2014;
la richiamata nota dei consiglieri comunali, nell'evidenziare e sottolineare queste gravissime ed illegali anomalie, avrebbe sollecitato il presidente del Consiglio comunale a riattivare le procedure previste dai commi 6 e 7 dell'art. 22 del citato regolamento di contabilità, all'esito della necessaria nuova adozione della proposta del piano triennale delle opere pubbliche da formulare anche in considerazione dei rilievi evidenziati dal collegio dei revisori dei conti e nel rispetto delle procedure di pubblicazione previste dalla legislazione vigente;
nonostante le puntuali ed inoppugnabili contestazioni avanzate dai consiglieri comunali, a giudizio dell'interrogante con un atto di improvvida arroganza, su pressione dello stesso sindaco di Afragola, il presidente del Consiglio comunale si appresterebbe a convocare l'assemblea stessa per procedere, a forza di numeri, all'approvazione illegittima del bilancio di previsione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che sia necessario attivare tutte le iniziative utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza amministrativa nella gestione del Comune di Afragola, richiamando, in proposito, il prefetto di Napoli ad esercitare il suo ruolo di controllo e di vigilanza, sanzionando e attivando la doverosa procedura prevista per addivenire allo scioglimento del Consiglio

comunale, per le gravi inadempienze denunciate che, di fatto, impedirebbero l'approvazione, in ossequio a procedure corrette e legittime, del bilancio di previsione nei termini fissati del 30 settembre 2014.

(4-02665)

MANCONI - *Al Ministro dell'interno* -

(4-02666)

(*Già* 3-00583)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente(Difesa):

3-01197, del senatore Marton ed altri, sul trattamento stipendiale e previdenziale dei militari impiegati nelle zone di intervento per conto dell'ONU.

1.5.2.2. Seduta n. 328 (ant.) del 09/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

328a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 330 del 14 ottobre 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi ironici del senatore Morra)*.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Sul 51° anniversario del disastro del Vajont

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, cortesemente le chiedo un attimo di attenzione.

Ricordiamo oggi il 51° anniversario della triste ricorrenza della catastrofe del Vajont. Oggi, da bellunese, essendo vicina a quei luoghi, sento il dovere di dare memoria alle 1.910 vittime del cieco egoismo di uomini che hanno anteposto l'interesse economico, il profitto al rispetto della vita umana.

Alle 22,39 del 9 ottobre 1963 un'onda di piena dell'altezza di oltre 200 metri, causata dallo scivolamento di 260 milioni di metri cubi di roccia dal monte Toc nell'invaso artificiale del Vajont, spazzava un'intera comunità: bambini, donne e uomini, tutte vittime innocenti. Devastazione e dolore per una popolazione e un territorio che, ancora oggi, alzando lo sguardo, guarda quella diga intatta sovrastare il silenzio del ricordo, delle mille domande, del dolore.

Lo scorso anno, in quest'Aula, ho chiesto alle istituzioni un segno di concreto rispetto in quanto c'era e c'è un infinito dolore per quelle lapidi bianche che, allineate nel cimitero monumentale di Fortogna, nel Longaronese... *(Brusio)*.

Signora Presidente, le chiedo un po' di silenzio, perché credo che sia dovuto rispetto a queste persone. Diversamente, mi rifiuto di proseguire.

PRESIDENTE. Senatrice, ha perfettamente ragione. Prego i colleghi di fare silenzio e di abbassare il volume delle loro chiacchiere.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ripeto. Lo scorso anno, in quest'Aula, ho chiesto alle istituzioni un segno di concreto rispetto per questo infinito dolore, per quelle lapidi bianche che, allineate nel cimitero monumentale di Fortogna, nel Longaronese, ci conducono all'elenco senza fine di nomi di uomini, donne e bambini scolpiti all'interno della cappella.

Per quel cimitero avevo chiesto il riconoscimento di un contributo annuale, presentando un emendamento alla legge di stabilità, necessario per conservare con la dignità e il rispetto dovuti il ricordo dei nostri morti ai superstiti che ancora li piangono. L'emendamento, però, è stato, come

sempre, purtroppo, non considerato. Lo ripresenterò, perché il Governo deve colmare la sua assenza, deve avere un minimo di rispetto per la mia gente: morirono 1.910 persone, di cui la gran parte nei Comuni di Longarone, Codissago, Castellavazzo, Erto e Casso e 200 originarie di altri Comuni nel Bellunese.

Non voglio fare polemica, ma, lo scorso anno, nel 50° anniversario, a parole, i rappresentanti delle istituzioni presenti alle celebrazioni ufficiali, dal presidente Grasso, all'ex Presidente del Consiglio Letta (ma mi rivolgo anche all'attuale presidente del Consiglio Renzi), avevano dato la loro disponibilità a reperire le risorse, poche, richieste, ma ad oggi ancora nulla.

Nemmeno l'invito rivolto al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di andare a onorare i luoghi della memoria, per portare quelle scuse che ancora troppo pochi hanno ad oggi sentito il dovere di esprimere, ha avuto risposta.

Mi rivolgo alle istituzioni, a chi le rappresenta, con quella forza del dolore silenzioso che distingue noi gente di montagna: non dimenticate, non dimenticateci, ed abbiate rispetto di chi ha subito questa enorme tragedia e ingiustizia perché non dobbiate più provare quel senso di vergogna che attualmente troppi devono ancora sopportare.

Un minuto di silenzio è dovuto, ma chiedo anche un impegno concreto perché ad oggi il silenzio non basta più. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza - ma credo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea - si associa al ricordo delle vittime della tragedia del Vajont.

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, convocazione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con la Presidente della Camera dei deputati, la delegazione italiana presso 1'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea è convocata mercoledì 15 ottobre 2014, alle ore 8,30, presso il Senato della Repubblica per procedere all'elezione del Presidente.

Discussione dei disegni di legge:

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti*** **on-line**

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*** **(ore 9,41)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, onorevole senatrice e senatori, il disegno di legge al nostro esame nasce dall'Atto Camera n. 925, approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e assegnato alla Commissione giustizia il successivo 30 ottobre.

Si tratta di un complesso di norme che apporta modifiche alla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, in materia di ingiuria e di condanna del querelante.

Il provvedimento affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa cercando di coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con il diritto del cittadino a non essere diffamato. Da un lato vi è il diritto alla libertà di espressione e di critica e, dall'altro, l'esigenza di assicurare, sempre e comunque, un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio.

L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) stabilisce che «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione, la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche e televisive. 2, l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre sottolineato il ruolo esercitato dagli organi di stampa, per la funzione che esercitano nel riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico di giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto. Un'ingerenza che diviene legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto.

Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa e di cronaca, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, può dunque essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti: la verità della notizia pubblicata, ovvero la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e alla rilevanza dei fatti narrati e nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti dell'obiettività.

Solo la mancanza di questi requisiti fa rivivere in tutta la sua pienezza il diritto all'onore del singolo, rendendo illecita la manifestazione del pensiero e integrando gli estremi del reato di diffamazione.

Nella sentenza del 2 aprile 2009 la Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni». La Corte ha inoltre sottolineato che «la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitamento alla violenza».

Il disegno di legge in esame conferma sostanzialmente l'impianto già votato alla Camera, escludendo la pena detentiva e predisponendo una serie di strumenti diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata, con la nuova disciplina della rettifica. La rettifica, alle condizioni descritte nel disegno di legge, consente la non punibilità dell'autore e dei responsabili per l'offesa.

La Commissione giustizia ha provveduto a congiungere l'esame di numerosi altri disegni di legge e di una petizione, delle quali si propone l'assorbimento nel testo del citato disegno di legge, cui pure sono state apportate rilevanti integrazioni.

L'articolo 1 reca le modifiche alla già menzionata legge sulla stampa. Il tratto saliente introdotto all'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 risiede nel fatto che le disposizioni di tale normativa sono estese anche alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o messi in rete. La latitudine applicativa della legge si estende, peraltro, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive. Tale norma generale, che giunge all'Assemblea del Senato nel testo identico a quello deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è seguita da una riscrittura dell'articolo 8 della suddetta legge che riguarda invece la rettifica. Rettifica che deve essere pubblicata gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo e con chiaro riferimento all'articolo reputato diffamatorio. La complessità di tale tematica, sulla quale la Commissione ha raggiunto un punto di intesa, può essere esplicata facendo riferimento a tre punti salienti.

In primo luogo, vi è espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non debbono essere pubblicate e ciò accade quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.

In secondo luogo, si è stabilito che il direttore o il responsabile hanno l'obbligo di informare l'autore dell'articolo o del servizio dell'avvenuta richiesta di rettifica. In tale modo della procedura di rettifica (e delle sue conseguenze, come la condizione di non punibilità) può avvalersi l'autore dell'offesa anche nei casi di inerzia dello stesso direttore.

In terzo luogo, è fissato tale obbligo solo nel caso in cui l'articolo oggetto di rettifica sia firmato.

La lettera *b)* ha introdotto rilevanti modifiche concernenti le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche *on line*. Anche qui, inoltre, viene ribadita l'eccezione all'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche qualora esse risultino documentalmente false.

Di minor rilievo sono poi le modifiche apportate dalla Commissione alla disciplina della rettifica per la stampa non periodica. Aggiunge completezza al sistema di tutela l'esplicito riferimento al caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione sul sito Internet. In tale evenienza la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite due norme riguardanti rispettivamente la richiesta di rettifica, che deve essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto altresì di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza.

In materia di risarcimento del danno la Commissione non ha modificato il nuovo articolo 11-*bis* della legge sulla stampa (inserito dalla Camera dei deputati), mentre si è limitata a rimodulare, con una leggera attenuazione, le pene per la diffamazione contenute nel nuovo articolo 13 (anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati). La Camera, infatti, ha accorpato in questo solo articolo - abrogando l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 - le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.

Sempre ad un emendamento approvato in Commissione si deve l'introduzione di una specifica causa di non punibilità secondo la quale l'autore dell'offesa non risulta punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

Venendo alle modifiche apportate al codice penale, che costituiscono la seconda parte qualificante dell'intero disegno di legge, la Commissione ha tendenzialmente confermato l'impianto dell'articolo 57 del codice penale, come riformulato dalla Camera dei deputati, riguardo ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.

È stato tuttavia specificato il titolo della responsabilità di cui risponde il direttore o il vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri

di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La scelta di esplicitare che tale forma di responsabilità è assunta a titolo di colpa sembra preferibile rispetto all'idea di mantenere un certo regime di ambiguità. L'aggiunta di un secondo comma, al testo dell'articolo 57 del codice penale, è sembrata poi particolarmente utile, giacché attribuisce la responsabilità per i delitti commessi con il mezzo della stampa al direttore o al vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica nel caso in cui gli scritti o le diffusioni non risultino firmate.

Quanto ai reati di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, rispettivamente in materia d'ingiuria e diffamazione, non sono state apportate modifiche alle nuove formulazioni predisposte dall'altro ramo del Parlamento. Ricordo peraltro che la legge 28 aprile 2014, n. 67, ha affidato al Governo la delega per la depenalizzazione di alcuni reati minori, tra i quali anche quello di cui all'articolo 594, ovvero l'ingiuria.

Un'ultima, ma assai rilevante novità, introdotta dalla Commissione, risiede nell'articolo 3 del disegno di legge, che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni dai risvolti applicativi sicuramente complessi, ma che per la prima volta regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti Internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

Due specifici commi regolano la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o dell'inibizione della diffusione, nonché la facoltà di esercizio di questi mezzi di tutela in favore degli eredi, in caso di morte dell'interessato.

Infine, risultano confermate nel testo conforme a quello approvato dalla Camera dei deputati le modifiche agli articoli 427 e 200 del codice di procedura penale.

Concludo evidenziando due temi sui quali l'intervento del legislatore, a mio parere, è urgente e che sono stati solo sfiorati dalla discussione in Commissione su questo disegno di legge.

Il primo riguarda l'uso a scopo intimidatorio della giustizia. È un fenomeno ben conosciuto nel campo dell'informazione quello della querela temeraria o delle richieste di abnormi risarcimenti per il preteso danno subito. La Commissione non ha ritenuto di accogliere le proposte emendative, che miravano a penalizzare la temerarietà dell'azione civile o penale contro l'autore dell'articolo. Tuttavia, una riflessione più organica e completa su questo problema della nostra giustizia, che non è limitato solo al settore dell'informazione, è ormai indifferibile.

L'altro tema è il *web*, la rete, un mondo estremamente complesso, ma che non può restare terra di nessuno e sfuggire ad ogni regola. Forse la collega, senatrice Capacchione, avrà modo d'intervenire per raccontare alcuni episodi di cui è stata, suo malgrado, protagonista e vittima. Tutti noi vogliamo tutelare la piena libertà della rete, ma nel contempo riteniamo che anche il cittadino debba essere tutelato, sia esso un giornalista che racconta i fatti di cui viene a conoscenza, sia magari una ragazzina ferita da un gioco perverso di insulti diffamatori in un *social* e che decide di porre fine alla sua esistenza.

Non oggi, non qui, ma è tempo per un dibattito serio e maturo e per una legge che regoli quel mondo. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Bencini)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)* Signora Presidente, il rapporto tra libertà di stampa e diritto di ogni cittadino alla tutela della propria riservatezza ed onorabilità è tra i più complicati per quanto riguarda il necessario equilibrio da trovare tra l'interesse del singolo e quello collettivo. Parlo d'interesse collettivo perché è la nostra stessa Carta costituzionale, nella parte iniziale, in particolare all'articolo 21, ad indicare la libertà di stampa e la libertà di espressione del proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, come diritti fondamentali, non soltanto a tutela del singolo individuo, ma come principi istituzionali che devono essere garantiti dallo Stato e da ogni istituzione.

Ora, noi ci siamo cimentati ripetutamente negli ultimi anni, anche nel corso di questa legislatura, con diversificate proposte che cercavano di trovare il giusto punto di equilibrio tra questi due interessi

costituzionalmente protetti e che, spesso, possono anche confliggere.

Nelle passate legislature siamo arrivati al punto di approvare una normativa nuova e riformatrice dell'impostazione del codice penale che risale a molti anni fa, e peraltro ci siamo sempre fermati di fronte e quelle che in alcuni casi sono state definite resistenze ingiustificate e ingiustificabili all'interno delle Aule parlamentari.

Sappiamo che quello della libertà di stampa è uno dei gradienti che vengono utilizzati per misurare il cosiddetto grado di civiltà di un Paese, e, se dobbiamo stare a quello che dicono gli organismi internazionali che ripetutamente sono intervenuti anche nei confronti dell'Italia (o per condannarla o per sollecitarla a modifiche normative), ci rendiamo conto che il grado di libertà di stampa all'interno del nostro Paese non è certamente tra i più elevati del mondo occidentale, in particolare delle democrazie moderne. Sono infatti numerosi gli interventi e le sollecitazioni che sono stati rivolti in questo senso da più parti. Ricordo innanzitutto il commissario per i diritti umani, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Article 19 e, da ultimo, anche il Committee to protect journalist di New York. Tutti quanti rappresentavano la necessità di un intervento innanzitutto per eliminare la previsione del carcere per quanto riguarda i giornalisti e la libertà di stampa, ma soprattutto per adeguare la normativa italiana agli *standard* europei.

È indubitabile che il disegno di legge che viene presentato all'esame di questo Senato, così come approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, rappresenti un passo in avanti soprattutto perché finalmente viene cancellata la previsione del carcere per i giornalisti: questo direi che risponde proprio alla necessità di cambio di passo giuridico e sociale. Ci sono però altre sfide e altri punti che dovrebbero essere affrontati e che, com'è stato segnalato anche dalla relatrice, si potranno discutere in quest'Aula.

Prima di passare a due indicazioni specifiche, ricordo che, circa un paio di anni fa, ci eravamo trovati all'ultimo caso scottante, incandescente in certi momenti, il caso Sallusti, che riproponeva alla nostra attenzione la vicenda, appunto, del carcere per i giornalisti. Ebbene, era dovuto intervenire nel 2012 il Presidente della Repubblica per risolvere quel caso perché, ancora una volta, il Parlamento non era stato in grado di dare una soluzione urgente e coerente rispetto alle sollecitazioni e agli inviti internazionali. Ricordo che in quel caso, con una misura *extra ordinem*, fu utilizzato il potere di grazia con la commutazione della pena detentiva in una multa e, contemporaneamente all'uso di questo potere straordinario del Presidente della Repubblica, ci fu una richiesta al Parlamento di modificare le norme sulla diffamazione senza indugio e tenendo soprattutto conto di quelli che erano i richiami europei.

Ora, ci arriva dalla Camera dei deputati questo testo, che abbiamo ampiamente discusso e affrontato in Commissione tra tutte le forze politiche insieme al Governo, però siamo convinti che ci sia ancora la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti.

Mi limiterò a dare un'indicazione, sulla scia di quello che diceva poco fa la relatrice, per quanto riguarda il nodo che in questo momento forse diventa fondamentale, cioè quello delle liti temerarie, sia nel settore civile che in quello penale. Prima di passare a questa illustrazione, però, credo vada segnalato un aspetto che ci viene posto dagli organismi internazionali che ricordavo, cioè la necessità di pensare se non sia proprio il caso, in materia di libertà di stampa e di diffamazione, di eliminare totalmente gli aspetti di natura penale: questo non per non dare tutela al cittadino o a coloro che si possano sentire diffamati o ingiuriati ingiustamente, ma per riportare questa materia nel giusto contorno e per dare un giusto equilibrio. In questo senso è stata presentata la proposta di affidare al Governo una delega per eliminare il delitto di diffamazione, ferma restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno secondo determinati principi che sono chiaramente illustrati all'interno del primo emendamento proposto.

Mi rendo conto che la nostra società, il nostro Parlamento non è ancora arrivato al livello di decidere una modifica così perentoria, così netta, eliminando la prospettazione penale relativa al delitto di diffamazione. Ricordo però che questo Senato, così come l'intero Parlamento, soltanto pochi mesi fa (lo scorso anno), ha votato, con ampia maggioranza, una legge che riguardava il sistema penale nel suo insieme e conteneva un invito al Governo, con delega, alla depenalizzazione di tutta una serie di reati.

Questo sarebbe uno dei modi per poter arrivare a una razionalizzazione del nostro sistema penale, che è ancora basato sull'impostazione del codice Rocco-Mussolini e che sarebbe ora di portare a un livello di civiltà maggiore.

Ora, ripeto, mi rendo conto che il passo che propongo è forse più lungo della gamba, perché invito questo Senato e il Parlamento a cancellare gli aspetti penali relativi a questa materia, però credo sia giunto il momento di portare anche il Parlamento ad una discussione in merito che in ambito sociale e civile tale è già in corso da parecchio tempo. Sostanzialmente, e in via generale, si tratta di cercare di eliminare la materia penale per determinate situazioni, concentrando l'interesse di natura penalistica dello Stato, dell'ordinamento, delle Forze di polizia e della magistratura sui veri nodi, sui veri problemi che generano allarme di natura sociale all'interno del nostro Stato.

L'altro punto che voglio semplicemente ricordare è stato citato nella parte finale dell'intervento dalla nostra relatrice e fa riferimento ad una situazione che si vive continuamente, da anni, nel Paese e che riguarda in profondità la libertà di stampa, soprattutto dei giornalisti, e di quelli che lavorano per i piccoli giornali in particolare, che un po' per tutta la nostra penisola, quando si verificano scandali e fatti gravi di cronaca che magari hanno a che fare con l'uno o l'altro potente, con l'una o l'altra forza politica, non si lasciano intimidire preventivamente e, proprio per adempiere al loro dovere di comunicare e di informare, corrono dei rischi seri non soltanto di natura fisica - come talvolta abbiamo visto perché qualche giornalista è stato anche ammazzato - ma anche da un punto di vista processuale, civilistico e penale. Certe volte, purtroppo in qualche caso molte volte, sono stati vittime di intimidazione i giornalisti, in particolar modo della stampa territoriale, che hanno voluto parlare di grandi scandali, magari addirittura in anticipo rispetto alle indagini degli inquirenti, della magistratura e si sono visti recapitare tra capo e collo citazioni in sede civilistica con richieste di risarcimento danni per milioni di euro o addirittura per procedimenti penali con richieste di arresto.

Cito un solo caso che in questo periodo è, per così dire, agli onori, o meglio ai disonori della cronaca: quello che riguarda il consorzio Venezia Nuova e lo scandalo MOSE. Proprio in questo caso specifico ci sono stati giornalisti della stampa locale ma anche nazionale che hanno subito citazioni per milioni di euro nel tentativo di intimidirli.

Io credo, invece, che a coloro che scrivono fatti veri e riscontrati andrebbe data una medaglia e non dovrebbero essere sottoposti a liti in sede civile oppure a querele temerarie proprio per tutelare quella libertà di stampa di cui dicevo all'inizio e per trovare un punto di equilibrio tra il diritto di pensare e di scrivere e la tutela dell'onorabilità delle persone. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, questo provvedimento si inserisce in un quadro di interventi necessari in relazione al mutare del tempo: le nuove tecnologie, le nuove modalità di comunicazione e di informazione impongono di intervenire per disciplinare situazioni prima sconosciute al legislatore del 1948 e che ora vengono individuate in modo specifico dalla nuova normativa.

Mi riferisco, in particolar modo, alle testate giornalistiche *on line* che ormai da tempo aspettano di essere disciplinate.

La libertà di manifestazione del pensiero, tutelata *in primis* dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 21, non può non tenere conto della tutela della persona e della sua reputazione, bene giuridico protetto dalle norme penali di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, modificate con questo disegno di legge.

Tra le maggiori novità di questo provvedimento c'è l'abolizione della pena detentiva per i reati di diffamazione e di ingiuria. Il disegno di legge, infatti, modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa portando fino a un massimo di 10.000 euro la pena pecuniaria prevista per tale reato, eliminando, contestualmente, la pena detentiva precedentemente prevista.

Tale elemento permetterà, sicuramente, di allineare la nostra legislazione alla maggior parte delle democrazie mature e liberali in tema di reati di opinione. Non solo: anche la giurisprudenza della Corte

europea dei diritti umani ci impone questa modifica. Secondo quanto infatti evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è incompatibile con il dettato costituzionale la previsione di una pena detentiva per tali reati.

Mi riferisco alla sentenza del 2 aprile 2009 (Kydonis contro Grecia). La Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni», sottolineando che «la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare, quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitazione alla violenza».

Secondo il citato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione e tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Questo mio intervento, però, vuole essere un intervento in favore del grandissimo lavoro svolto in Commissione dai miei colleghi: un plauso va a loro che, sul testo in arrivo dalla Camera, hanno introdotto importanti novità, come, ad esempio, il superamento delle ambiguità sul titolo della responsabilità da attribuire al direttore responsabile che non abbia svolto il suo lavoro di vigilanza sugli articoli pubblicati.

Il riferimento è alla modifica dell'articolo 57 del codice penale e al superamento delle cosiddette ambiguità che avevano portato varie dispute dottrinarie e giurisprudenziali.

Volevo concludere dicendo che, se l'estensione apportata dall'articolo 1 di questo disegno di legge in tema di applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche *on line* e radiotelevisive è una cosa che andava fatta da tempo, è ora altrettanto necessario concentrare la nostra attenzione su un altro fronte affine: mi riferisco, in particolare, al disegno di legge sul cyberbullismo - il disegno di legge n. 1261, di cui sono firmataria - che nei prossimi giorni sarà in discussione proprio in quest'Aula e che introdurrà misure per contrastare un fenomeno che sempre più sfrutta i *social network* come via privilegiata di offesa alle giovani vittime. A causa della provenienza, dell'orientamento sessuale e di qualsiasi altra cosa che vede nella diversità un elemento negativo anziché una ricchezza, molti adolescenti diventano vittime di insulti che sfociano nella prostrazione psicologica, nella depressione e, nei casi più gravi (così come la cronaca ci ha fatto purtroppo conoscere), anche nel suicidio.

Nel confermare il sostegno a questo provvedimento sulla diffamazione, spero, in conclusione, che anche le misure contro il cyberbullismo diventino legge dello Stato e, quindi, patrimonio di tutti. Grazie per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, il testo che andiamo a discutere e a votare oggi è stato ampiamente illustrato dalla relatrice, sia nella sua struttura di fondo, sia nelle modifiche apportate dal lavoro della Commissione giustizia del Senato; non tornerò pertanto sui criteri fondanti di questa norma. Mi limiterò ad una riflessione rispetto al ruolo che una legge di questo genere può avere nel rapporto difficile che più volte, anche in questo mandato, ci siamo trovati a discutere fra la libertà di espressione e la necessità di tutelare da eventuali abusi di questa libertà chi può trovarsi a diventarne

vittima.

Vorrei partire citando l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione», che include «la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee» senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. È un principio di fondamentale civiltà giuridica, che parla in maniera particolare a quei Paesi in cui la libertà di espressione è conculcata da un potere dello Stato che impedisce il libero dispiegarsi delle opinioni, delle posizioni politiche e del dibattito culturale all'interno dei confini di un Paese. Dopodiché, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo entra nel merito di quello che deve necessariamente essere un anticorpo rispetto all'abuso della libertà di espressione, nel caso in cui possa esserci un danneggiamento nei confronti di altri. Continua quindi al secondo comma dicendo che l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Si tratta quindi di una serie di limitazioni; però, soprattutto per quanto riguarda il tema della libertà di stampa, quindi l'espressione libera del pensiero attraverso gli organi di comunicazione, non solo cartacei, ma anche radiotelevisivi o cinematografici, la Convenzione stabilisce delle eccezioni solo in alcuni casi, fortemente delimitati e fortemente motivati. In particolare, le circostanze eccezionali che vengono enucleate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono la lesione di altri diritti fondamentali e la diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza.

In questa difficile ricerca di un equilibrio sta il lavoro svolto dalla Commissione su questa proposta, che meritoriamente decarcerizza il reato di diffamazione, per un motivo che è stato enucleato in precedenza dalla relatrice, ovvero per il fatto che la pena detentiva rappresenterebbe un insopportabile elemento di deterrenza rispetto alla libera espressione della libertà di stampa. Voglio citare per esempio il caso della Francia, che in maniera consona a quanto stabilito dalla Convenzione e dalla Corte europea dei diritti umani, stabilisce solo delle pene pecuniarie, delle ammende per la diffamazione, tranne che nel caso in cui essa abbia un contenuto direttamente discriminatorio, cioè riguardi la razza, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la condizione di disabilità della vittima. Quindi, l'ordinamento francese distingue in modo chiaro una sanzione solo pecuniaria per la diffamazione in senso lato, ma interviene in maniera specifica laddove venga messa in atto una discriminazione sulla base delle condizioni personali della vittima.

C'è un altro aspetto da evidenziare e un altro elemento di equilibrio importante, che con la proposta oggi all'attenzione del Senato ci si è sforzati di trovare, oltre a quello fra la libertà di espressione e la difesa del cittadino da un danneggiamento conseguente ad un abuso della libertà di espressione: si tratta della questione del rapporto fra l'intervento limitatorio della libertà di espressione, nei casi eccezionali previsti dalla legge, e quella realtà relativamente nuova, non sul piano culturale, ma dal punto di vista degli interventi normativi, che è il mondo di Internet. Fino a pochi anni fa, se parlavamo di libertà di stampa, accanto al cartaceo, ci limitavamo a parlare al massimo della diffusione radiotelevisiva e cinematografica. Oggi sappiamo che la rete è diventata il luogo privilegiato, enormemente maggioritario, per qualsiasi forma di espressione e di comunicazione. È quindi necessario inserire - come stiamo facendo - anche all'interno di questo provvedimento di legge un riferimento specifico alla libertà di stampa a mezzo Internet e alle limitazioni di tale libertà.

Su questo però, colleghe e colleghi, dobbiamo anche prendere atto di un limite dell'azione legislativa svolta fino ad oggi, nel senso che gli interventi normativi che fino ad oggi hanno riguardato la sfera di Internet sono stati interventi normativi specifici, frammentati, frazionati, che non danno conto della grande sfida che questo nuovo fenomeno pone, anche dal punto di vista normativo. Oggi interveniamo con un elemento limitativo della libertà di espressione della rete, nel momento in cui inseriamo,

all'interno di una proposta di legge contro l'estendersi della diffamazione, anche la possibilità di agire sul *web*. Fatemi dire però che lo facciamo in modo approssimato rispetto all'obiettivo, nel senso che, per esempio, la nostra previsione di eliminare dal *web* un contenuto diffamatorio, lesivo dell'onore di una persona, potrà forse avvicinarsi all'obiettivo, ma con grande difficoltà riuscirà a raggiungerlo, dati il carattere difficilmente individuabile e arginabile della diffusione velocissima delle informazioni su Internet e del rimbalzo velocissimo delle informazioni fra un sito e l'altro. Ad ogni modo, stiamo intervenendo con un elemento di limitazione e dunque sarà molto importante che il Parlamento, agendo sia pur meritoriamente, a buon motivo, con azioni limitative rispetto all'espressione su Internet, si preoccupi contemporaneamente di affrontare questa realtà, cercando di creare una legislazione favorevole affinché questo strumento possa esprimere al massimo livello le sue potenzialità.

Quindi, con la proposta di oggi andiamo ad affrontare una serie di questioni molto importanti che torneranno ad occupare l'azione del nostro Parlamento, con la consapevolezza che tanto lavoro c'è ancora da fare per definire in modo migliore quei due nodi di cui ho prima parlato: mi riferisco al rapporto fra libertà di espressione e sua limitazione in caso di danni a terzi e al rapporto fra libertà di espressione su Internet e la necessaria collocazione anche del *web* fra quegli strumenti di comunicazione su cui è necessario che la norma ponga limiti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, parliamo dunque di diffamazione.

Ebbene, solo qualche giorno fa un importante esponente politico di questa maggioranza ha dichiarato, proprio parlando di diffamazione, quanto segue (cito letteralmente): «Noi sull'orlo del baratro non ci andiamo per l'articolo 18. Ci andiamo per il metodo Boffo, perché se uno dice la sua, deve poterla dire senza che gli venga tolta la dignità». L'autore di questa dichiarazione è l'onorevole Bersani e il destinatario dell'accusa è il presidente del Consiglio Renzi, cioè colui che «controlla», direttamente e indirettamente, tutta l'informazione che transita quotidianamente nei tre principali canali della RAI. Come molti di voi ben ricordano, RAI 1 era dominio assoluto della Democrazia Cristiana, RAI 2 del Partito Socialista e RAI 3 del PC-DS. Ora tutti questi tre canali sono controllati da «lui». E per «lui» non intendo certo Berlusconi, ma un suo emulo, Renzi, il quale transita quotidianamente sulle tre principali reti RAI e, con il patto del Nazareno, si è garantito l'«allineamento» alla propria linea politica anche del principale *network* televisivo privato italiano. Una potenza di fuoco straordinaria.

E in effetti si vede. Questo *weekend* si svolgeranno le votazioni per le Province ma, se lo chiedete agli italiani, vi risponderanno che non è vero e non è possibile, perché le Province sono state abrogate da Renzi. Avete abbassato le pene ai mafiosi o, peggio, ai politici che si fanno eleggere grazie ad accordi della mafia, nel sostanziale silenzio dei *media*. State stravolgendo la legge sull'autoriciclaggio e neanche un autoriciclatore avrebbe potuto fare meglio. E ancora silenzio nelle TV.

Candidate alla Corte costituzionale un «saggio» smemorato sulla trattativa Stato-mafia che, però, ben ricorda che la legge Severino è incostituzionale. Ma se ne ricorda solo quando viene applicata a Berlusconi.

Ecco, nelle centinaia di interviste al vostro amato *Premier*, notoriamente più presente in televisione che a Palazzo Chigi, guarda caso c'è mai stata una domanda su questi argomenti.

Ora, immaginiamo che questa «informazione», che annulla fatti reali ed inconfutabili e che dal nulla crea fatti inesistenti, possa venire consapevolmente, scientificamente e reiteratamente manipolata per danneggiare o addirittura distruggere la dignità e la reputazione di uno o più soggetti. In Italia questa pratica assurge addirittura al ruolo di metodo e ha conquistato addirittura un nome proprio, il ben conosciuto «metodo Boffo», per l'appunto.

Il «metodo Boffo» è una campagna diffamatoria fatta di mezze verità mescolate a bugie, con l'unico intento di screditare l'avversario «politico» utilizzando l'informazione, o meglio, manipolando l'informazione. Metodo che sappiamo essere stato sdoganato da Berlusconi, o meglio dai suoi sodali, e che ora, a quanto asserisce l'onorevole Bersani, è stato fatto proprio da Renzi.

L'informazione e la libertà di stampa sono i pilastri della democrazia e su questo credo che nessuno

possa avere dei dubbi; ma è bene ricordare che stampa e informazione in Italia sono liberi solo parzialmente e di questo non possiamo non tenere conto, affrontando l'argomento diffamazione.

Occorre, infatti, bilanciare due diritti contrapposti: da un lato, la libertà di espressione del pensiero come bene primario costituzionalmente garantito e, dall'altro, i diritti della personalità, quindi dignità e reputazione, anch'essi garantiti costituzionalmente. La libertà di manifestazione del pensiero è anche un diritto fondamentale dell'uomo; è riconosciuto, tra l'altro, dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani ed è una pietra angolare su cui poggiano tutti gli altri diritti e libertà fondamentali.

Sebbene la comunicazione sia profondamente mutata in questi ultimi anni e vi sia stata una provvidenziale moltiplicazione dei *media*, rimane una differenza sostanziale: al mondo della TV, della carta stampata e, più in generale, delle testate giornalistiche registrate è riconosciuta una credibilità rafforzata o addirittura una sorta di ufficialità. Questi mezzi hanno dunque la capacità di influenzare l'opinione pubblica in maniera molto incisiva, determinante, oserei dire micidiale.

Non è dunque possibile sanzionare allo stesso modo un giornalista professionista che scrive sulla prima pagina di un quotidiano nazionale e un cittadino che scrive magari i propri pensieri *on line*, magari indirizzati a una propria ristretta cerchia di amici.

Con riferimento al *web* e alle testate giornalistiche *on line*, argomento dal quale non mi voglio certo sottrarre, ebbene questo specifico punto è previsto addirittura dall'articolo 1 del disegno di legge che stiamo discutendo. La prevista registrazione delle testate presso il tribunale garantisce l'esistenza di una effettiva struttura dietro al sito Internet e ci trova dunque ben d'accordo. Corretta è anche l'esclusione dalla responsabilità per la pubblicazione di eventuali commenti dei lettori di un articolo, commenti dal contenuto che potrebbe essere diffamatorio (mi riferisco alla responsabilità oggettiva, naturalmente). Questo è in linea con la giurisprudenza della Cassazione. Infatti, chi scrive un articolo non può essere ritenuto responsabile dei commenti raccolti.

Tutto ciò premesso, siamo dell'opinione che, benché la diffamazione possa essere sistematica e consapevole, addirittura scientifica ed elevata a rango di metodo e quindi obiettivamente molto grave, specialmente in un Paese, come il nostro, nel quale, come ho ricordato, la stampa e l'informazione sono fortemente manipolati, sia ora di finire di punire la diffamazione con il carcere. Dello stesso avviso è anche la Corte di Strasburgo, secondo la quale le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione, perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare, con effetti negativi sulla collettività, che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni».

In fondo - e concludo - chi fa della diffamazione, scientifica, reiterata e consapevole, un'arma di lotta politica è sicuramente molto sensibile anche al proprio portafoglio e soprattutto timoroso di dover ristabilire la verità dei fatti, piuttosto che incline alla tutela della propria reputazione. Ed è lì che questa norma deve andare ad intervenire. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signora Presidente e colleghi, il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera e modificato in sede referente al Senato, affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa e cerca di coniugare l'esigenza di tutela della libertà di informazione e di espressione con l'inviolabile diritto del cittadino a non essere diffamato e leso nella sua reputazione.

Il provvedimento è frutto di un'attenta riflessione e di un adeguato approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, grazie anche alle numerose audizioni svolte che hanno contribuito a chiarire alcune delle problematiche connesse all'applicazione concreta della disciplina vigente, con particolare riferimento alla spinosa questione della responsabilità oggettiva del direttore. Esso rappresenta, senza dubbio, un importante passo per affrontare con serietà e responsabilità il problema del delicato bilanciamento di due diritti fondamentali costituzionalmente tutelati e spesso in tensione.

La questione fu ampiamente affrontata nella passata legislatura quando alcuni eventi noti a tutti (casi Mulè e Sallusti) portarono all'attenzione mediatica e soprattutto politica il contrastato tema della libertà di stampa e dei suoi limiti e l'opportunità di modificare una legge risalente al 1948 che aveva

come corollario applicativo una diffusione dell'informazione caratterizzata dal mezzo della stampa e le disposizioni del codice penale in materia di reato di diffamazione che, così come formulato, non è più attuale.

Il corollario applicativo del principio della libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione) per il momento storico in cui fu scritto vedeva infatti nella stampa il luogo ove questa libertà poteva esplicarsi al meglio, ponendosi in netta cesura rispetto al periodo previgente caratterizzo da un controllo preventivo da parte del regime, con possibile sequestro prima che lo stampato vedesse la diffusione. È il 15 aprile 1947 quando all'ordine del giorno dell'Assemblea costituente fu posto l'articolo 16 della Carta che diventerà successivamente il nostro articolo 21. I Padri costituenti avevano ben presente come solo per il tramite di una libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero si poteva fare quel salto democratico verso la nuova Repubblica.

Nel corso degli anni lo stampato ha lentamente ceduto il passo a nuove forme di comunicazione, dapprima con il sistema radiotelevisivo e, in tempi più recenti, tramite le diverse piattaforme *web*. Aumenta, quindi, la capacità diffusiva di uno scritto tramite un ventaglio sempre maggiore di mezzi di comunicazione. Questo ha evidenti conseguenze anche sul piano della possibilità che da quella manifestazione del pensiero, qualunque sia il mezzo di diffusione, derivi come conseguenza anche la lesione dell'onorabilità della persona, come ricordava la relatrice nella sua relazione introduttiva.

Dal punto di vista dell'impianto complessivo, l'intervento normativo risponde a un'istanza generalizzata e condivisa, per larga parte, dalla maggioranza delle forze politiche di introdurre nel nostro ordinamento alcune misure indispensabili volte ad assicurare un'informazione più libera e, al contempo, più responsabile.

È anche giusto fare un confronto con quello che avviene in altre parti d'Europa e del mondo rispetto a un tema in cui ancora spesso si sente dire della profonda differenza che esiste tra l'Italia e il resto del mondo. Non deve essere così e quello che stiamo facendo ci avvicina al resto del mondo. In Germania, ad esempio, è contemplata la pena detentiva, ma di fatto non è mai stata praticata. Ma il contesto culturale e sociale estremamente diverso, con un equilibrio di convivenza, fa sì che, se ci fosse una diffamazione a mezzo stampa di fatto calunniosa, perché si diffama quando si sa di mentire, ciò verrebbe considerato un suicidio pubblicistico da parte degli stessi giornali per la perdita di autorevolezza e di autorità che avrebbero sul piano morale nei confronti del pubblico.

In Francia forse c'è ancora più severità che da noi e, anche se non è contemplata la pena detentiva, molto più forte è il diritto di replica e la tutela dei cittadini e della loro *privacy*: mai sarebbe pubblicabile in Francia l'insieme dei verbali di interrogatorio di una persona sottoposta ad indagine.

In Inghilterra, ad esempio, la diffamazione a mezzo stampa è stata depenalizzata solo nel 2009, ma anche in questo caso molto forte è la tutela per il cittadino in termini di rettifica, di risarcimento del danno e di riparazione.

In Spagna è ancora prevista la pena detentiva, ancorché non sia mai stata inflitta, se non nei casi in cui attraverso la stampa si incitava in qualche modo al terrorismo e alla violenza, soprattutto nelle aree condizionate dal terrorismo basco.

Negli Stati Uniti, ancora, non esiste un reato federale di diffamazione, ma anche lì esistono forti forme di riparazione e 17 Stati federali contemplano anche una pena detentiva.

Di certo stiamo ponendo in essere un'azione di adeguamento e di allineamento che cerca faticosamente di contemperare il diritto alla libertà di espressione da parte dei giornali e della manifestazione del pensiero di editori, direttori e giornalisti, con il diritto di tutelare l'onorabilità delle persone. In un contesto, però, in cui assistiamo all'esasperazione costante del modo di rapportarsi anche tra di noi, nella degenerazione di una convivenza civile che non trova più il comune denominatore delle ragioni della convivenza, lo sbattere il mostro in prima pagina è stato spesso lo strumento per distruggere persone, avversari politici, e credo che questo meriti un'attenta osservazione ben al di là della ridefinizione delle fattispecie penalmente perseguibili e delle sanzioni ad esse collegate.

Certo, rivedere la disciplina della rettifica, stabilendo tra l'altro che essa deve essere pubblicata

gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione che si tratta di una rettifica riferita ad un certo articolo, individuato con la data della pubblicazione e con il nome dell'autore, è estremamente importante, molto più di quanto avvenuto fino adesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla stampa. Vi è un espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni e le rettifiche non sono pubblicabili, vale a dire quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false. Vi è la modifica delle sanzioni amministrative, mentre è sicuramente da condividere l'eliminazione della pena della reclusione: questo sì è estremamente importante, come abbiamo visto e constatato tutti nel corso della discussione sul caso Sallusti.

Credo tuttavia, come si diceva peraltro nella conclusione della relazione, che ci si debba preoccupare molto di quello che è oggi il rapporto che abbiamo con un *web* che deve rimanere libero, ma che spesso viene mal utilizzato: la diffusione della conculcazione dell'onorabilità delle persone, della diffamazione e della calunnia, senza che vi siano particolari conseguenze, è un problema che ci dobbiamo porre tutti.

Insomma, con questa legge certamente noi andiamo nella direzione di adeguarci ad un ordinamento comune assolutamente indispensabile in un mondo in cui la libera circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e delle idee è il caposaldo del nuovo modo di vivere nella competizione e nel mondo globale. Ci stiamo adeguando ad una normativa che è diffusa negli altri Stati. Nello stesso tempo, dobbiamo porci il problema di come tutelare le persone rispetto ad un utilizzo sbagliato che il *web* oggi consente a chiunque, cosicché chiunque si sente in diritto di poter colpire chicchessia.

Tutto questo comporterà una revisione della normativa vigente. Per ora credo che l'obbligo di eliminazione dai siti Internet, dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge sia un fatto estremamente positivo, utile a ricostruire un equilibrio che è stato spesso alterato.

Anticipo, quindi, che esprimeremo un voto favorevole a questo provvedimento con queste motivazioni, riservandoci, alla luce del dibattito che seguirà, di intervenire in sede di dichiarazione di voto. *(Applausi del senatore Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa, che si è tentato invano di approvare nella scorsa legislatura soprattutto dopo il caso Sallusti, è una priorità che ci è imposta anche dalla sempre più incisiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il punto di equilibrio fissato oltre mezzo secolo fa, però, necessità di aggiustamenti anche per quanto riguarda la struttura stessa del mezzo con cui il reato viene commesso. Già da un decennio le pandette conoscono la più evoluta nozione di prodotto editoriale per cui è incomprensibile che il precetto di importanti previsioni sanzionatorie rimanga attestato sulla definizione di «stampato» che risale al 1948. Il principio di tipicità dell'illecito penale giustamente ha impedito, finora, che la giurisprudenza vi provvedesse in via interpretativa, ma è giunto il momento che il legislatore equipari tutti i prodotti cartacei a quelli su supporti informatici, telematici e comunque su piattaforme virtuali. A questo tendiamo con il nostro emendamento all'articolo 1 per riscrivere la legge sulla stampa, fermo restando che un secondo e miglior livello di tutela è quello che deriva dalla compresenza dell'elemento divulgativo.

Non sfugge la delicata problematica dei prodotti collocati sulla rete Internet da privati. Se si considerano i casi di *mail bombing* che si ripetono contro pubblici ufficiali per addivenire a pericolose alterazioni della loro libertà di determinazione si comprende quanto urgente sia un intervento legislativo in materia. Il disegno di legge contro l'anonimato sul *web*, preannunciato nella scorsa primavera dagli onorevoli Moretti e Speranza su «l'Unità», va accolto come un importante progresso contro l'agnosticismo informatico della sinistra che sin qui tante imboscate ha consentito ai cecchini della rete Internet. L'emendamento 1.1, a nostra firma, anche a questo tende perché garantisce meccanismi sanzionatori che, mutuati dall'accordo stipulato dal vice ministro Catricalà con le ditte informatiche, consentono di far venir meno l'anonimato nei casi in cui si attenti all'onore delle persone con un «cinguettio» o con un *post* informatico. Con esso, infatti, intendiamo incentivare le clausole

contrattuali che i principali *server*, anche a livello internazionale, stipulano (il più delle volte per adesione) con l'utente, in ordine al loro diritto di rimozione dei contenuti offensivi apparsi sul *web* o sulla moderazione dei contenuti, ciò specialmente quando trattasi di contributi coperti da anonimato, suscettibili di condivisioni virali che rendono anche solo difficile risalire a chi lo ha detto per primo. Questo è un fenomeno di particolare gravità e la nostra attenzione dovrebbe essere più alta e circostanziata sulla diffusione di vere e proprie bufale sul *web*. Anche in questi giorni abbiamo constato ripetutamente l'utilizzo di tale strumento che altera costantemente la realtà.

Queste clausole vanno considerate ed incentivate, sia per deflazionare il contenzioso sia, soprattutto, per una miglior e più celere tutela (come già tentato per il cyberbullismo, quando il Ministero dello sviluppo economico ha stipulato un'intesa con le principali ditte informatiche del settore).

Dal testo approvato nell'autunno 2013 dalla Camera dei deputati il nostro emendamento principale attinge, per buona parte delle delimitazioni delle responsabilità delle redazioni dei giornali *on line*, nonché per l'esercizio del diritto di rettifica (compreso il formato predeterminato della relativa pubblicazione, con spazi adeguati e senza chiose redazionali) e per l'eliminazione delle pena pecuniaria aggiuntiva al risarcimento del danno. Non si ritiene, invece, di alterare troppo incisivamente la fattispecie dell'articolo 57 del codice penale al di là dell'ovvia eliminazione di ogni carattere di responsabilità oggettiva del direttore. Infatti, è la legge sulla stampa la sede propria per determinare con precisione la catena delle responsabilità, anche colpose, a partire dal direttore, passando per il delegato redazionale, per arrivare anche al titolista, che spesso arreca un danno maggiore del giornalista, enfatizzando impropriamente elementi minori o addirittura assenti nell'articolo. Questa pratica, signori colleghi e signora Presidente, è particolarmente invalsa in certi giornali scandalistici, che hanno come obiettivo l'aumento del numero delle vendite e anche un'azione di attacco politico nei confronti dei concorrenti. Qui si propone una migliore definizione della responsabilità di vigilanza e controllo del direttore, anche sotto il profilo del rispetto dei canoni deontologici di controllo incrociato della pluralità delle fonti, né si tralascia di considerare i rapporti di connivenza che si possono instaurare tra le grandi firme ed il loro direttore, valorizzando il ruolo autonomo di quest'ultimo, grazie all'opportunità - che gli si offre in seguito alla richiesta di rettifica - di sottrarsi a qualsiasi tipo di responsabilità, se l'articolista non accoglie la sua richiesta di autocertificazione della verità di quanto sostenuto.

Anche sul fronte del diritto di critica, oltre che su quello di cronaca, gli interventi che si propongono valorizzano l'autonomia dell'apporto professionale della categoria giornalistica. Al direttore incombe di vigilare contro la metodologica dissacrazione quotidiana, ribattezzata *character killing,* sempre più stigmatizzata anche nelle sedi deontologiche più autorevoli. L'assenza dell'elemento di novità, che è proprio di qualsiasi campagna giornalistica, rende la leggera diffamazione ricorrente sempre più simile al malcostume che portò a filmare i calzini pervinca di un giudice milanese (servizio che, mandato in onda in prima serata, ha giustamente guadagnato ai suoi autori la sospensione dall'Ordine).

In linea di massima, sotto il profilo sanzionatorio, la proposta delineata dalla Camera è soddisfacente. Semmai andrebbe aggiunta, per il solo autore della diffamazione, anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che ha un effetto deterrente anche più forte rispetto all'ipotizzata riproposizione della carcerazione detentiva.

Infine, si propone una regolamentazione dell'azione civile sempre più riconducibile alla regola generale dell'articolo 2043 del codice civile, sia pure con la peculiarità della possibile responsabilità solidale sopra delineata. Essa però è del tutto scissa dalla necessità di previo esperimento della querela penale ed anzi valorizza la possibilità di un'autonoma adozione di misure cautelari soltanto civilistiche come l'inibitoria provvisoria. Del resto, la lite temeraria, nei casi di marchiana sproporzione tra danno lamentato e contenuto riconosciuto in sentenza, merita l'esclusione di qualsivoglia compensazione (ed anzi merita un'apposita sanzione aggiuntiva da destinare alla Cassa delle ammende).

In conclusione, signora Presidente, colleghi, senza l'emendamento 1.1 che proponiamo, si rischia seriamente di protrarre quel Far West informatico dentro cui si nascondono seminatori di odio che attecchiscono nel degrado sociale e morale del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV,*

PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD e della senatrice Silvestro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, questo provvedimento interviene su una materia non certo facile né facilmente intellegibile. In un momento storico come quello attuale, infatti, parlare di comunicazione significa riferirsi a quasi tutta la conoscenza che si può avere di una materia.

Siamo in un momento in cui i grandi processi si fanno sui giornali prima ancora che dentro le aule, perché ciò che si subisce è quello che effettivamente viene conosciuto, quindi questa componente riguardante la libertà di manifestazione di un pensiero, dal diritto di cronaca al diritto di essere informato, a volte provoca lesioni di un interesse assoluto di chi vuole salvare e rendere sempre stabile la propria onorabilità.

Questo disegno di legge attualmente all'esame, come approvato dalla Camera dei deputati, trova anche noi della Lega Nord favorevoli su alcuni aspetti. Tra l'altro, un altro provvedimento aveva avuto un lungo *iter* in queste Aule ma senza arrivare poi ad un esito positivo.

Con il testo approvato dalla Camera dei deputati, e modificato in Commissione giustizia al Senato, finalmente possiamo prendere anche le distanze da Paesi come il Ruanda, l'Iran, il Vietnam, il Burundi, la Corea del Nord, il Sudan, il Laos e la Siria dove - ricordiamo - sono detenuti quasi 150 giornalisti. Infatti, la grande innovazione contenuta in questo disegno di legge è proprio l'esclusione della reclusione nel caso di reati di diffamazione a mezzo della stampa per i giornalisti. Come approdo definitivo di civiltà è infatti fondamentale l'abolizione del carcere per i giornalisti, che però non è il solo passaggio importante di questo provvedimento. Infatti, nella proposta di modifica dell'attuale assetto normativo cadono in realtà due capisaldi e retaggi del fascismo: la galera per i giornalisti e l'ipotesi aggravata dell'offesa arrecata al corpo politico, amministrativo e giudiziario. In Italia, infatti, è ancora prevista un'aggravante per quanto riguarda l'offesa a chi rappresenta lo Stato.

In questo contesto bisognerà parlare della problematica che riguarda quella libertà di opinione che può sfociare in un reato. Ricordiamo, in particolare, visto che ci siamo fatti portatori di grandi perplessità nei confronti della legge Mancino, che anche in questa norma sono previste sanzioni per chi esprime opinioni che possono essere anche dure, difficili, ma la libertà di espressione, di opinione, non riguarda solo chi fa informazione o chi si occupa di comunicazione, ma tutti i cittadini quale diritto di tutti. Tuttavia, la libertà è un diritto ma è fondamentalmente un dovere. Sotto questo profilo, essere liberi di esprimere le proprie opinioni è fondamentale, e i mezzi di comunicazione non sono nient'altro che veicoli della nostra comunicazione, della nostra libertà di opinione. Però, è necessario sottolineare quanto difficile sia proprio il rapporto della comunicazione nei confronti della verità delle situazioni, tenendo anche conto di com'è strutturato e della natura stessa del mezzo di comunicazione dei nostri giorni, che è molto immediato: delle volte necessita di tempi talmente brevi che è difficile anche effettuare un'analisi, una sincera verifica della verità della notizia.

Quindi, quando in questo provvedimento si parla del ruolo della rettifica, che è fondamentale, e che viene analizzato, spiegato, meglio svolto, dobbiamo però ricordare che la rettifica potrebbe anche non ripristinare un diritto negato. Infatti basta già una notizia che balza alle cronache per creare delle serie difficoltà, oltre alla seria difficoltà, poi, di riuscire a ripristinare la propria onorabilità.

Agatha Christie, in uno dei suoi tantissimi libri, diceva che dove c'è fumo si sospetta sempre che vi sia anche l'arrosto. Magari è solo un fumo ma, secondo l'opinione comune, se se ne parla vuol dire che probabilmente c'è sotto qualcosa. Dunque la rettifica è sì fondamentale ma ricordiamo che il problema è a monte perché nel momento stesso in cui viene espressa, palesata, comunicata una falsa notizia o una notizia denigratoria, una notizia diffamante, ciò può creare problemi veramente serissimi, soprattutto in un contesto come quello attuale dove i processi, come ho detto prima, si fanno spesso sui *media* prima che nelle aule.

Noi riteniamo, però, che questo provvedimento già faccia un notevole e importantissimo passo avanti, ripeto, non solo per l'eliminazione del vecchio retaggio che prevedeva la reclusione per i giornalisti, ma perché vuole analizzare, prendere in considerazione, discutere il problema della comunicazione.

Sotto questo profilo è stata inserita anche quella componente, frutto dell'evoluzione tecnologica nel campo della comunicazione, che riguarda la comunicazione *on line*. Non facile anche questo ma proprio per evitare che tutto quello che viene scritto resti scolpito e cristallizzato nella rete occorre predisporre un sistema per poter eliminare e rettificare tutte le componenti eventualmente diffamatorie. Anche questo è un contesto estremamente delicato e per questo è stato proposto un emendamento nel quale si parla dell'identificazione dell'autore del reato, ad esempio, per una notizia diffamatoria pubblicata su un *blog*, cosa non semplice ma già il fatto stesso che la Commissione si sia impegnata su tale tema dimostra quanto sia delicato e sensibile il problema.

Si è parlato poi del ruolo del ruolo e della responsabilità del direttore e della difficoltà per un direttore di controllare e verificare tutte le notizie che vengono pubblicate.

Alla fine dei conti, comunque, quello che vogliamo sottolineare fondamentalmente è anche un appello per noi che ci occupiamo di politica, perché possiamo cercare di risolvere il difficile contemperamento di interessi fra la libertà di espressione e i limiti della stessa nella comunicazione mediatica. Credo che tutti dovremmo sempre ricordarci che tutti i lavori che svolgiamo, dalla politica al giornalismo, agli addetti stampa e quant'altro, sono seri e da prendere con estrema serietà perché le conseguenze del proprio operato possono essere anche gravi.

Per questo, come ricorderemo anche in dichiarazione di voto, sul provvedimento al nostro esame noi esprimeremo un voto favorevole. Abbiamo proposto alcuni emendamenti che consideriamo migliorativi. Probabilmente, come si dice, l'ottimo lo potremmo raggiungere con chissà quale altra ulteriore analisi, ma questo è un importante passaggio. Ringrazio anche la relatrice per quanto ha fatto, per il lavoro che ha svolto, non certo facile. Noi della Lega Nord daremo tutto il nostro contributo affinché il testo possa essere anche ulteriormente migliorato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, il testo legislativo al nostro esame ponendo una soluzione che esclude la pena detentiva, costituisce una sostanziale adesione ad un percorso che altri Stati dell'Unione europea hanno già intrapreso e quindi ci pone in una posizione di perfetta simmetria con le legislazioni degli altri Paesi.

È chiaro che la legge pone un problema serio di bilanciamento tra due diritti entrambi costituzionalmente garantiti: quello alla libera manifestazione del pensiero, ma anche quello concernente la tutela di diritti personalissimi, come il diritto all'onore e alla reputazione. In merito, mi permetto di anticipare quello che è il mio pensiero: la bontà della struttura del testo legislativo noi potremo valutarla allorquando, una volta che esso troverà applicazione, avremo effettiva contezza della circostanza che esso effettivamente riesce nell'intento di tutelare entrambi i versanti dei quali noi sinora abbiamo discusso, quindi la libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto vista con riferimento alla eliminazione di una prospettiva carceraria per il giornalista che abbia commesso delitti con il mezzo della stampa, ovvero per coloro i quali abbiano offeso la dignità e la reputazione di altri nel contesto dei tradizionali delitti di ingiuria e diffamazione e, per altro verso, la tutela effettiva dell'onore, aspetto in ordine al quale certamente non possiamo essere in alcun modo indifferenti.

Giusto per dare un'indicazione che in questa fase di discussione generale può essere maggiormente utile e si differenzi da quanto poi si dovrà dire in fase di dichiarazione di voto, la legge di ciò si fa carico, avendo degli aspetti di utilità sul versante dell'estensione della responsabilità penale, perché sostanzialmente include l'articolo 1, all'interno dell'intera disciplina, non soltanto le testate *on line* ma anche quelle radiotelevisive, quindi determinando una parificazione legislativa sul piano della responsabilità penale della stampa intesa in senso tradizionale, quindi dei periodici su carta, rispetto a quella che poi è forse oggi il maggiore strumento diffusivo delle notizie e cioè le testate *on line*, ovvero le testate radiotelevisive, che forse rispetto alla carta stampata rivestono un carattere di maggiore diffusività e quindi di maggiore pericolosità, con riferimento alla commissione di delitti di diffamazione.

Certo il corpo più rilevante sul versante del contrasto ai delitti tradizionali commessi con il mezzo della stampa è la rettifica e da qui si dipana un discorso, a mio parere molto impegnativo, che in

Commissione certamente è stato sviluppato, perché la rettifica costituisce effettivamente lo strumento sanzionatorio di maggiore rilevanza e persuasività congiuntamente alle altre sanzioni di diritto amministrativo. Trovo difficile poter credere che la pena pecuniaria costituisca un effettivo strumento di contrasto alla commissione di delitti di diffamazione, non potendo nessuno seriamente percepire la specificità penalistica della pena pecuniaria nel contesto, appunto, del contrasto alla commissione di delitti commessi con il mezzo della stampa. A questo proposito, apro una parentesi che chiudo immediatamente: la pena pecuniaria è, semmai, indice della natura amministrativa dell'illecito. Forse, nel compiere il passo che il Parlamento si appresta a fare, si sarebbe dovuti essere più coerenti e anche in un certo senso più coraggiosi. Se si ritiene di punire soltanto con la pena pecuniaria, forse sarebbe stato meglio passare alla depenalizzazione e quindi all'esclusiva rilevanza nell'ambito dell'ordinamento punitivo di diritto amministrativo di questi fatti. Così facendo, graviamo sulle strutture punitive tradizionali dello Stato, quindi sugli uffici di procura della Repubblica, per poi dover dire che se eventualmente un fatto di diffamazione vi è stato, questo fatto merita l'intervento di una pena pecuniaria che l'autorità amministrativa avrebbe potuto direttamente applicare.

Quindi, il contesto di questa legge, per un verso, replica le soluzioni adottate dai Paesi della UE e prevalentemente si inserisce nel solco di una giurisprudenza delle giurisdizioni sovranazionali, ma di certo essa dovrà ancora essere sperimentata quanto alla sua effettiva efficacia nel contrastare la commissione di delitti commessi con il mezzo della stampa e, su un altro piano, se ne dovrà forse successivamente valutare l'opportunità in contesto di depenalizzazione. Se lo strumento amministrativo che fa da sponda alla pena pecuniaria è sufficientemente in grado di contrastare la tendenza alla commissione di reati siffatti, lasciare all'ordinamento penale la gestione di pene soltanto pecuniarie onestamente sembrerebbe una contraddizione. Quindi, il testo legislativo merita ovviamente la massima considerazione; esso si inserisce - come ho già più volte detto - in un quadro di conformità alla legislazione europea, al quale nessuno oggi può pensare di sottrarsi, però ovviamente si tratta di un testo che dovrà poi essere valutato, ove mai entrasse in vigore, proprio con riferimento a due aspetti peculiari, che ho richiamato: la sua capacità di neutralizzare i fatti di diffamazione e, secondariamente, l'utilità della sua permanenza all'interno del sistema penale, per l'ovvia ragione - che ripeto con assoluta chiarezza - che le pene pecuniarie, ancorché previste dal codice penale (e nessuno potrebbe seriamente negarlo), sono però rivelatrici della natura amministrativa dell'illecito. Ovviamente, tutte le volte in cui ci si confronta con pene soltanto pecuniarie, occorre riflettere sull'opportunità di lasciare quel determinato illecito in un ambito che invece può prevedere le pene pecuniarie con serietà solo se congiunte alle pene detentive. Le pene pecuniarie, da sole, non hanno un serio diritto di ingresso in un sistema penale. Peraltro il rifiuto della pena detentiva non necessariamente implica il ricorso alle cosiddette pene pecuniarie; di mezzo ci sono le pene non detentive ma non necessariamente carcerarie.

Ci sono poi delle perplessità di natura tecnica, ma sono cose che credo siano state valorizzate in un certo senso inutilmente; penso al riferimento all'articolo 57 del codice penale, che risolverebbe i problemi del titolo dell'imputazione. Se si tratta di fatti effettivamente colposi (mi riferisco a quelli commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile nel non impedire la pubblicazione di fatti diffamatori) ovvero se si tratta di fatti dolosi, che sono puniti soltanto *quoad poenam* a titolo di fatti colposi, ad onor del vero il Parlamento deve con chiarezza saperlo: sono problemi ormai superati per lo meno da decine d'anni. Anzi, il testo replica l'espressione «a titolo di colpa» che è stata proprio quella che ha ingenerato il dubbio di una punibilità di fatti effettivamente colposi, che sarebbero stati meglio selezionati da un'espressione concessiva («se colposi»), anziché di fatti dolosi puniti soltanto con riferimento alla pena a titolo di colpa, ma strutturalmente dolosi. Parlo di fatti certamente superati dalla dogmatica, come anche dalla giurisprudenza, se si tiene conto del fatto (ripetuto nel testo della norma replicata nell'attuale disegno di legge) che comunque il direttore o il vice direttore responsabile rispondono del fatto commesso da altri a titolo di concorso, qualora agiscono a titolo di dolo. Quindi, se il direttore o il vice direttore rispondono ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, qualora abbiano agito con dolo, è chiaro che la punibilità nei casi diversi, ossia nei casi in cui costoro non abbiano agito con dolo, è soltanto dovuta ad una responsabilità a titolo di colpa. Quindi, su questo versante onestamente il disegno di legge non introduce alcuna novità alla quale il percorso interpretativo della

dottrina, ma anche della giurisprudenza, non siano già giunti.

Conclusivamente, lasciando le ulteriori riflessioni al dibattito e all'arricchimento che dovrà eventualmente intervenire nel corso di questo dibattito, si tratta certamente di un testo impegnativo, che risolve il problema del bilanciamento tra questi due opposti emisferi: alla relatrice va dunque il ringraziamento non solo mio personale, che varrebbe poco, ma dell'intera Commissione, per il modo in cui i lavori sono stati condotti. Lo ripeto: sarà la sperimentazione di questo testo legislativo a dire se effettivamente riusciremo a centrare il doppio obbiettivo di garantire la libertà di manifestazione del pensiero senza mortificare il diritto alla dignità e all'onore dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

CIRINNA' *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, intervenire nel dibattito su questo testo, che ci ha visto lavorare che per moltissimo tempo in Commissione giustizia, per me è certamente un motivo di interesse rispetto alla mia attività di senatrice. Voglio per questo ringraziare in particolare la relatrice Filippin e i colleghi della Commissione giustizia, che come ha detto il collega D'Ascola hanno approfondito moltissimo questo tema.

Tra le mille attività che ho svolto, sono stata assistente del professore Cordero alla cattedra di procedura penale all'università La Sapienza di Roma. Questa esperienza mi ha insegnato a cercare sempre di conoscere la parte storica di tutto ciò che viene introdotto nella novellazione dei codici, sia quello penale che quello di procedura penale. Per questo, prima di entrare nell'analisi specifica del testo, ho svolto una ricerca storica su cosa è stata la diffamazione nel corso dei secoli e degli anni nei vari contesti giuridici. Per fare ciò ho utilizzato un libro, che voglio citare, anche per rispetto agli autori: «Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso», scritto da Caterina Malavenda, Carlo Melzi d'Eril e Giulio Vigevani. In questo libro c'è un bellissimo capitolo, in cui si ricostruisce storicamente cosa è accaduto nel corso dei secoli al reato di diffamazione. Gli autori dicono che: «Vivere con lo scrivere è difficile e anche pericoloso», ma che lo è sempre stato nel corso dei secoli. «Le XII tavole di romana e lontana memoria prevedevano, per le diffamazioni più gravi, la pena capitale e la fustigazione». Quindi, nel diritto romano c'era addirittura la pena di morte per chi diffamava. In età medioevale le cose sono cambiate e in caso di ingiuria era previsto il taglio della lingua. Chi di voi ha seguito le ordalie, i giudizi di Dio e tutto ciò che veniva attuato dall'Inquisizione sa che questo tipo di pene corporali, fisiche e violente venivano spesso attuate. Nel Medioevo, in caso di diffamazione, era contemplato il taglio della lingua.

«Da quando le notizie circolano con la stampa, le conseguenze per la "pelle" e per la vita di chi diffonde ciò che pensa o vede sono in genere meno drastiche». È evidente che la moderazione delle pene, con l'aumento della civiltà e del rispetto per le persone, è migliorata. Comunque gli autori del libro che sto citando affermano che: «I rischi di inciampare in una sanzione si sono tuttavia moltiplicati», e la cronaca di questi giorni ce ne ha dato notizia.

«Gli storici datano intorno agli inizi del Seicento la nascita del mestiere di gazzettiere» - ovvero il giornalista nell'età medievale e nella parte più storica delle nostre ricerche - «e subito molti di loro iniziano a conoscere i rigori della giustizia». Così, intorno alla metà del XVII secolo, cominciamo a trovare anche dei processi con dei nomi. «Giovanni Quorli subì arresti e sequestri a cagione della sua attività di "reportista" - da gazzettiere si passa quindi a reportista - sino a dover precipitosamente abbandonare la propria antica bottega veneziana» che era la sua redazione «e trasferirsi a Firenze», non si sa se su suggerimento, per non rischiare una condanna, o perché fuggì.

Personaggi storici e famosi sono entrati nelle cronache giudiziarie antiche per motivi di diffamazione, e «anche chi scriveva per diletto e non per mestiere poteva subire punizioni severe». Faccio l'esempio di Michelangelo Merisi da Caravaggio, ben noto alle cronache artistiche anche per la vicinanza dei suoi meravigliosi quadri a questo Senato, che nel 1603 fu trascinato in giudizio, insieme ad altri maestri romani dell'epoca, da Giovanni Baglione, per aver redatto dei libelli, ossia piccoli scritti, con «rime licenziose» e «versi infamatori». Fu, quindi, incarcerato a Tor di Nona prima ancora del processo, all'esito del quale venne condannato. Il Caravaggio, che morì - come tutti sappiamo - sulle

spiagge dell'Argentario, in Maremma, subì anche un processo per diffamazione. Solo grazie all'intercessione dell'ambasciatore di Francia, che evidentemente apprezzava la sua arte, poté scontare la pena agli arresti domiciliari.

Ricercando ancora situazioni storiche rispetto alla diffamazione, che ci servono per capire come si è evoluto nel tempo questo reato, «la censura generalizzata, prima della diffusione di uno stampato e la previsione di severe sanzioni penali tra i trasgressori sono gli strumenti utilizzati dai regimi illiberali per limitare la circolazione di idee scomode e dissenzienti.

Gli archivi conservano numerose tracce di processi che, prima del riconoscimento della libertà di stampa, si conclusero con draconiane condanne di giornalisti, solitamente rei di aver corrotto i costumi o vilipeso l'autorità civile o religiosa». Molto spesso, in passato, è stato proprio il vilipendio dell'autorità e di figure importanti che ha trascinato, in regimi illiberali - come abbiamo già detto - i giornalisti o reportisti sui banchi dei tribunali.

«Talvolta l'uso eccessivo della forza ha condotto ad esiti antitetici rispetto ai *desiderata* dei governanti», perché - come abbiamo sottolineato in precedenza, e nel testo in esame si è oramai compreso che il carcere è in assoluto la misura più sbagliata - l'effetto deterrente non è scattato, specie dopo grandi dibattiti come - per esempio - nel '700 sulla libertà di espressione che, dopo la libertà di stampa, era già da lungo tempo affermata almeno in Inghilterra in alcune carte.

«Un esempio di non scarso interesse nel restrittivo clima della restaurazione - parliamo ormai dei primi anni dell''800 - è il caso del giornalista Magalon. Il plateale modo con cui venne condotto in prigione, a piedi, incatenato, lungo le vie di Parigi, per aver pubblicato un opuscolo antigovernativo, suscitò una tale reazione dell'opinione pubblica, che l'intenzione punitiva, invece di spengere una voce contraria al potere, produsse un'amplificazione delle istanze libertarie». È proprio qui il punto che va sottolineato e che dal '700 ad oggi è stato compreso: il maglio, la catena, il carcere, la gabbia comunque non chiudono la bocca ai pensieri di libertà e, quindi, anche la diffamazione va sì punita, ma non con questi sistemi.

Non mi dilungo ulteriormente. Arriviamo addirittura allo Statuto albertino nel quale si comincia a parlare di libertà di opinione. C'è poi una parte finale, che è stata recepita e percepita in quasi tutti gli statuti precedenti al nostro attuale codice penale - vi ricordo che è ancora datato 1930, benché ormai completamente novellato - e il dato comunque resta chiaro. Il dato che attraversa secoli e regimi fa capire che la penna è potente e dunque fonte di pericoli, per l'autorità, per il potere, per i singoli cittadini che possono essere lesi in un loro diritto. Ma è potente anche per chi - e sono felice che dopo di me l'intervento più pregnante per il Partito Democratico sarà fatto dalla collega Capacchione, nota penna libera di questo Paese - proprio di penna vive, usandola per esprimere le proprie convinzioni e per proiettare sulla realtà, spesso, una luce che vuole essere tenuta spenta.

Concludo dicendo che in Commissione abbiamo molto lavorato per ricercare un equilibrio - quello di cui ha parlato prima anche il collega D'Ascola - tra l'esercizio al diritto d'informazione, situazione giuridica soggettiva in continua evoluzione per via dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, e la tutela dell'onore dei singoli, cui deve essere sempre garantita un'effettiva protezione mediante una pluralità di istituti.

È, di fatto, ormai apprezzata da tutti coloro che hanno parlato - lo vedrete poi nel lungo lavoro che affronteremo sugli emendamenti - l'opzione di fondo che il testo al nostro esame ha garantito: l'esclusione in radice dell'applicabilità delle pene detentive e la loro sostituzione con quelle pecuniarie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Disegni di legge (624, 872, 904, 906, 983, 1018, 1148, 1189, 1268, 1339, 1384, 1493, 1498, 1514, 1574 e 1597) fatti propri da Gruppo parlamentare

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in riferimento all'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, indicando all'Assemblea l'elenco dei disegni di legge che il Gruppo Movimento 5 Stelle fa propri a partire dalla data odierna: Atti Senato nn. 624, 872, 904, 906, 983, 1018, 1148, 1189, 1268, 1339, 1384, 1493, 1498, 1514, 1574 e 1597.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e ne darà comunicazione alle Commissioni competenti ai fini dall'applicazione dell'articolo 79 del Regolamento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903e 1067 (ore 11,26)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la libertà di stampa è sicuramente un patrimonio fondamentale per un Paese civile, a maggior ragione per un Paese democratico. È giusto occuparsi del problema delle condanne al carcere di giornalisti per diffamazione. È giusto intervenire su questo aspetto e trovare delle alternative a questo tipo di condanne, che tra l'altro, pur essendo pochissime, sono la principale causa della classificazione dell'Italia in posizioni non particolarmente esaltanti nell'ambito della libertà di stampa.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,27)**

(*Segue* MALAN). Tuttavia, la libertà di stampa si esercita, come ogni altra libertà civile, nell'ambito della certezza del diritto. *(Applausi del senatore Marino Luigi)*. E la certezza del diritto deve essere una delle preoccupazioni; pertanto, va benissimo ridurre le pene e trovare delle alternative.

Tuttavia, bisognerebbe sapere cosa è la diffamazione. Su questo non c'è un intervento. Siamo d'accordo che, parlando a livello accademico, tra i giuristi che abbiamo sentito e che sentiremo, le idee sono chiare; ma poi vediamo l'applicazione nella pratica, ciò che avviene nei tribunali e riscontriamo delle abnormità. Vediamo che valutazioni personali, anche garbate, presentate come opinioni, vengono punite, così come, a volte, vediamo che l'attribuzione di fatti specifici, anche gravi, viene ritenuta un diritto di critica e, magari, chi ha sostenuto l'azione di risarcimento viene condannato a pagare decine di migliaia di euro per aver osato tutelare la propria onorabilità. Infatti, una delle richieste che avanzo negli emendamenti è quella di evitare che la diffamazione diventi un settore produttivo. Faccio un esempio: se pubblicando notizie di fatto diffamatorie su un giornale o su un sito Internet riesco a vendere molte copie o molte inserzioni pubblicitarie guadagnando 100.000 euro e questo mi costa 10.000 euro di multa, svolgo un'attività proficua, molto più remunerativa di tante altre che francamente riterrei più oneste che quella di distruggere la reputazione della gente. Per questo ho presentato un emendamento che prevede di commisurare la quantità del danno, introdotto nell'articolo 11-*bis*, dove si dice, giustamente che: «Una determinazione del danno derivante da diffamazione (...) il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa». Faccio due esempi, senza fare nomi, per buone ragioni.

Un giornalista anni fa è stato condannato a pagare 250.000 euro di risarcimento, oltre a diversi mesi di reclusione che, per fortuna, essendo incensurato, non ha dovuto scontare, per aver diffuso un comunicato stampa neppure pubblicato - è girato solo nelle redazioni di alcuni giornali di una piccola area d'Italia - dove si definiva non particolarmente solerte - queste erano le parole - una procura della Repubblica nel trattare una certa denuncia che, infatti, andò in prescrizione. Le parole «non particolarmente solerte» gli sono costate 250.000 euro di multa. Non si sa come si sarebbe potuta definire, ma sta di fatto che andò in prescrizione senza che si abbia avuto notizia di indagini.

In un altro caso anche abbastanza noto di pochi anni fa un'alta carica dello Stato, che si era visto attribuire collaborazione con mafiosi nella sua attività professionale precedente al suo impegno

politico, ha ottenuto sì la condanna di chi aveva scritto, ma ben 17.000 euro di risarcimento. Ti danno pubblicamente del mafioso e ricevi 17.000 euro di risarcimento. In pratica forse si è pagato l'avvocato. Che questo possa essere ritenuto un risarcimento anche solo del danno familiare e a livello di relazioni personali mi sembra davvero ridicolo. Si deve avere maggior chiarezza di cosa è e cosa non è la diffamazione.

Dobbiamo difendere in ogni modo la libertà del giornalista, ma anche del non giornalista di dire le proprie opinioni, anche in modo forte, polemico e aggressivo. Non possiamo consentire però che si faccia strame della verità, che si distruggano delle persone usando la diffamazione magari facendone un *business* politico, costruendo cioè consenso sulla base di queste cose, commerciale o mediatico per cui si allestisce un sito, si fanno delle diffamazioni sistematiche e poi, se capita, si paga la multa, altrimenti, il più delle volte, ti diranno che è nell'ambito del diritto di critica.

Per quanto riguarda l'attribuzione di fatti specifici falsi, potremmo raccogliere decine di aneddoti tra le persone che hanno frequentato questa Aula, cui sono stati attribuiti fatti specifici che costituiscono reato, che non solo non hanno ottenuto nessun risarcimento, ma che sono state anche condannate a pagare le spese della controparte. Parliamo di decine di migliaia di euro, che è un forte deterrente a tutelare i propri diritti.

Mi soffermo sull'articolo 13 del testo proposto dalla Commissione dove si dice che: «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa e con la radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro». Poi si aggiunge che: «Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro». Ma che cosa vuol dire «consapevolezza della sua falsità»? Vuol dire che, immaginandomi un giornalista senza scrupoli o che comunque ho un sito non registrato come testata giornalistica, ma che magari raccoglie pubblicità - al quale comunque la disciplina di questa legge non si applicherebbe, ma lasciamo stare questo caso estremo - potrei pubblicare a casaccio tutte le voci che mi arrivano (tizio è pedofilo, quell'altro è mafioso, quell'altro ancora picchia i bambini, quell'altro ruba ai vicini e così via). Non sono sicuro che queste notizie siano vere, ma neanche che siano false.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,34)**

(*Segue* MALAN). Naturalmente le accuse le faccio nei confronti di persone note; incasso un sacco di pubblicità o addirittura vendo abbonamenti e poi, proprio male che vada, pago 10.000 euro, salvo che non si applichi il comma 4 dell'articolo 13 sempre del testo proposto dalla Commissione, in cui si dice che: «L'autore dell'offesa non è punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa». Francamente lo trovo sconcertante.

Negli Stati Uniti, ad esempio, i personaggi pubblici - non certo quelli privati, per cui funziona esattamente al contrario - non possono sostanzialmente avviare un'azione di risarcimento per diffamazione nei loro confronti perché la critica nei confronti di un personaggio pubblico, in particolare di un politico, deve essere libera. In altre parole, un Adolf Hitler redivivo non potrebbe dire: «Non potete parlare male di me» e quindi è giusto il fatto di poter dire di lui qualunque cosa. Il problema è che non puoi saperlo prima, per cui devi poter dire di lui qualunque cosa. C'è però un piccolo fatto: negli Stati Uniti il direttore di un mezzo di informazione che abbia diffuso una notizia falsa, specie a danno di una persona famosa, si dimette e, se non si dimette, viene buttato fuori dal suo giornale e comunque, una volta dimesso, non va certamente a dirigere un'altra testata guadagnando qualche altra decina di milioni di euro. Non lavora più in quell'ambito e deve sperare di trovare un lavoro manuale e umile a cinque dollari all'ora. Questa è la realtà.

Da noi non funziona così e depenalizziamo il reato di diffamazione. Pregherei di fare attenzione a questo, anche se vedo che la relatrice è impegnata su altri fronti. Vi prego di prestare attenzione a questo, lo ripeto, perché non siamo nella condizione di poter liberalizzare la diffamazione o prevedere una diffamazione *low cost*, che ha però un alto rendimento dal punto di vista dei frutti che se ne traggono, col rischio di fare un pessimo giornalismo, che dovrebbe essere il più grande nemico dei

buoni e coscienziosi giornalisti, che sono convinto siano la maggioranza della categoria. È chiaro però che, se diventa più redditizio fare il diffamatore di professione, scoraggiamo proprio costoro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Marino Luigi e Maran).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi auguro - mi rivolgo alla relatrice, appellandomi anche al presidente della Commissione giustizia, senatore Palma, che ben conosce la materia - che il dibattito odierno non sia l'evento ulteriore, tipo il mostro di Loch Ness, visto che in quest'Aula ogni tanto fa la sua comparsa la discussione sul disegno di legge riguardante la diffamazione, salvo poi scomparire, proprio come il famoso mostro che si presumeva vivesse in quel lago scozzese; tra l'altro è tempo che non se ne parla più e chissà come sta.

Noi vorremo che si arrivasse dunque ad una conclusione. Lo dico perché avendo anche personalmente insistito per la calendarizzazione di questo disegno di legge - lo dico ovviamente anche al Governo che, per così dire, ha meno colpe in questo caso, visto che si tratta più che altro di una vicenda parlamentare del Senato - non vorrei che accadesse quello che è successo nella scorsa legislatura. Mi riferisco al fatto - pochi sono in realtà i parlamentari presenti in questo momento che erano al Senato nella scorsa legislatura - che impiegammo settimane intere di discussione sulla previsione o meno dell'arresto o della multa, giudicando la multa troppo bassa e la rettifica troppo corta. Sappiamo quanto sia complessa la questione, ma, da persona che ha svolto la professione giornalistica ed è giornalista professionista ma che svolge anche una funzione pubblica, ho vissuto il problema dall'uno e dall'altro lato.

La rettifica, in particolare, che già oggi alcune leggi vigenti prevedono, non viene poi mai fatta nelle forme, negli spazi e in una collocazione editoriale simili alla notizia diffamatoria. Oggi le rubriche dei giornali sono piene, a pagina 804 (soprattutto nei settimanali molto voluminosi) di lettere di rettifica di smentita che però non hanno la stessa evidenza degli articoli diffamatori che occupano le prime pagine.

Il problema dell'alternativa al carcere, che auspico, deve quindi essere compensato da un ristoro adeguato sotto il profilo economico o dell'immagine e della reputazione che per chiunque, ma soprattutto per chi svolge una funziona pubblica, ha un significato importante.

Il mio appello è che la legge venga approvata. Adesso cosa accadrà, colleghi (in questo senso l'appello è rivolto anche alla relatrice, al presidente Palma e a tutti i Gruppi parlamentari)? Oggi si svolgerà la discussione (non credo che passeremo all'esame degli emendamenti); martedì è poi previsto l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, poi ci saranno i disegni di legge di conversione di decreti-legge (che non mancano mai e che hanno la precedenza), per cui questa questione si inabisserà di nuovo e il mostro di Loch Ness tornerà sott'acqua. E che fine farà?

Il mio intervento è più sull'ordine dei lavori che sul merito: auspico che questa questione sia portata a compimento perché sono varie legislature che ne parliamo. Ci sono dei cittadini che non vedono garantito in maniera adeguata il ripristino della propria onorabilità e, al contempo, ci sono giornalisti che rischiano il carcere con una sproporzione di pene evidente.

Il testo in esame è frutto di un dibattito che dura da molti anni e mi auguro venga approvato. In questo momento la relatrice e il presidente della Commissione giustizia stanno esaminano gli emendamenti che peraltro non sono tantissimi. Dobbiamo impegnarci, tenendo conto che i decreti-legge hanno la precedenza e di tutto ciò che le procedure parlamentari impongono (conosco bene le regole), perché si possa arrivare all'approvazione di questo testo. Permettetemi di sollevare un'altra questione.

Ho presentato un disegno di legge sulla famosa questione del vilipendio per abolire il relativo reato che corrisponde all'Atto Senato n. 1421.

So che il presidente della Commissione giustizia Palma - che ringrazio - ha calendarizzato questa proposta (ma ce ne sono altre presentate da altri Gruppi) e mi auguro che la Commissione la discuta. Nel frattempo però ho presentato un emendamento al disegno di legge sulla diffamazione abbastanza semplice (perché propone di abrogare una norma). Non lo faccio perché voglio lasciare la possibilità a

ciascuno di vilipendere il Presidente della Repubblica (peraltro, nell'ultima votazione, per la prima volta nella mia lunga esperienza parlamentare, l'ho anche votato, non avendo mai votato i Presidenti eletti nelle volte precedenti). Vorrei ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica il 16 ottobre 2009, quindi cinque anni fa disse, proprio perché vi erano polemiche rispetto ad alcune vicende che, per quanto riguarda l'articolo 278 del codice penale (non toccato peraltro dalla riforma dei reati di opinione di pochi anni fa), chiunque abbia titolo per esercitare l'iniziativa legislativa ne può liberamente proporre l'abrogazione. Ed ha concluso affermando: «Giudichino i cittadini che cosa è libertà di critica e cosa non lo è, nei confronti delle istituzioni, che dovrebbero essere tenute fuori dalla mischia politica e mediatica».

Non che l'opinione del presidente della Repubblica Napolitano sia decisiva: le leggi le approva il Parlamento. Tuttavia, da una persona che svolge da tempo un'intensa attività istituzionale era quasi una sorta di esortazione all'iniziativa legislativa, che io ho assunto, non da solo (anche altri Gruppi lo hanno fatto). Ho assunto questa iniziativa anche perché tra qualche giorno - non voglio fare leggi *ad personam*, ma sono cinque anni che se ne parla - avrà luogo il processo all'exsenatore Francesco Storace per vilipendio, per una frase tutto sommato abbastanza banale sulla quale si è chiarito con il Presidente della Repubblica attuale (che era, all'epoca del chiarimento, quello che abbiamo rieletto). Quindi c'è stato anche un superamento dell'astio e del contenzioso personale. Però per Storace per il vilipendio fu autorizzata la procedura visto che per questo reato è necessaria l'autorizzazione del Ministro della giustizia. Ogni giorno invece leggiamo insulti, anche di parlamentari, di giornali, nei confronti del Capo dello Stato e non so se il ministro Orlando o chi lo ha preceduto frequenta le Aule, legge i giornali, ma non ho visto autorizzazioni. Quindi, vi è una *impar condicio* fra una persona che rischia tra qualche giorno una condanna e altri che possono vilipendere tutti i giorni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Pertanto, il disegno di legge che ho presentato per abrogare il reato di vilipendio servirebbe anche a ricreare una *par condicio* (ci sarebbero comunque anche le norme sulla diffamazione e tutto il resto, per cui uno non potrebbe offendere il Presidente della Repubblica, chiunque esso sia, a proprio a piacimento).

In conclusione, signor Presidente, mi auguro che questo provvedimento vada avanti, si riesca a mantenerne la trattazione in calendario, nonostante i numerosi decreti che hanno la precedenza, e si arrivi alla conclusione del suo *iter*. Auspico anche l'approvazione dell'emendamento che ho presentato in special modo sull'abolizione del reato di vilipendio e, in subordine, chiedo alla «Corte» che possa essere discusso ed approvato il disegno di legge sull'abrogazione del reato di vilipendio in Commissione giustizia.

L'occasione è importante, però, perché questo dibattito sulle norme relative alla diffamazione dura da diversi anni ed il Senato potrebbe addirittura non sopravvivere alla sua durata. Cerchiamo dunque di realizzare questa riforma prima che il Senato passi ad esercitare altre funzioni con altre composizioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. Presidente Gasparri, ovviamente non posso essere io a suggerirglieli, ma ci sono gli strumenti regolamentari, nel caso in cui si voglia andare al voto: se ne convince altri sette, può farcela.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, l'intervento del collega Gasparri ha sottolineato ancora una volta la complessità della materia, che del resto il collega D'Ascola aveva precedentemente illustrato in maniera magistrale. Tutto questo mi ricorda la vecchia battuta sul figlio di un magistrato, che, sentendo il papà ascoltare e dare ragione ad una parte, salvo poi sentirlo parlare e dare ragione anche all'altra, quando gli fece notare di aver dato ragione ad entrambe, nonostante avessero detto cose contrapposte, si sentì rispondere: «Hai ragione anche tu, figlio mio».

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,45)**

(*Segue* GIOVANARDI). E qui si inserisce tutta la storia della libertà d'informazione e della necessità che in un Paese democratico la stampa sia libera e possa esercitare la sua funzione di critica, cose su

cui non si discute, perché sono costituzionalmente garantite. Dall'altra parte, però, abbiamo l'onore ed il prestigio delle persone, che non possono essere lesi, soprattutto nel momento in cui i *media* possono distruggere la reputazione di una persona, che paga duramente anche per le calunnie che possono essere rivolte nei suoni confronti. Da anni siamo qui a cercare una mediazione che possa mettere assieme e coniugare le due esigenze contrapposte.

È vero, ne abbiamo parlato a lungo nella scorsa legislatura, senza cavare un ragno dal buco, perché poi si verificano le emergenze, come quella di un giornalista che rischia di finire in carcere in base ad una normativa che lo prevede ancora per la diffamazione a mezzo stampa o addirittura per i direttori che non hanno esercitato il loro controllo. Quindi, sempre sull'onda dell'emergenza, si cerca di trovare un equilibrio che viene però inquinato dal fatto che la fattispecie, essendo rivolta anche ad un fatto singolo, è politicamente discutibile. Anche qui, il collega Gasparri, quando ha richiamato il caso Storace per la fattispecie del vilipendio, ha ricordato anche un'altra questione su cui si sta discutendo, che rischia di far deragliare la discussione sul vilipendio.

Ricordo infatti all'Aula, come ho già fatto in Commissione, che viviamo in un sistema nel quale la bestemmia verso la divinità viene sanzionata con un'ammenda, mentre il vilipendio alla persona del Capo dello Stato costa il carcere. Mi rendo conto che, in un mondo laico, la pena per aver bestemmiato dio possa essere stata derubricata ad una semplice ammenda, ma che rimanga invece il carcere per chi vilipende un uomo è uno squilibrio della nostra legislazione difficilmente comprensibile. Per quanto riguarda il vilipendio, dunque, ritengo anch'io che bisognerebbe fare di tutto per cercare di allineare la normativa a quella di cui stiamo parlando adesso, per creare un sistema che non abbia queste enormi disomogeneità, soprattutto nell'applicazione.

Anche qui, richiamo una cosa che intelligentemente ha detto il collega D'Ascola: ci affatichiamo a cercare equilibri e scriviamo norme - che la relatrice ha illustrato - che ci appaiono sostanzialmente equilibrate, ma che saranno i fatti successivi e le applicazioni giurisprudenziali a dimostrare se quest'equilibrio siamo riusciti a trovarlo o meno. Naturalmente occorre tener conto anche di tutte le questioni che il collega Malan ha illustrato rispetto ai due pesi ed alle due misure che vengono, purtroppo, messi in campo a seconda di chi siano le persone che si sentono lese dalla diffamazione: se si tratta di un magistrato, ahimè, la legge e la sua applicazione finora sono state inflessibili ed i risarcimenti sproporzionati. Se si tratta di un politico, viceversa, viene utilizzato un criterio sostanzialmente opposto a quello che riguarda il magistrato: siamo effettivamente all'interno di una situazione totalmente contraddittoria.

A proposito di questo, senza ripetere le osservazioni già esposte dal collega D'Ascola, vorrei però ricordare - lo anticipo già da adesso in discussione generale - un emendamento che abbiamo presentato, a firma dei senatori D'Ascola, Giovanardi, Torrisi e Compagna, che riguarda una fattispecie innovativa rispetto alla vecchia diffamazione a mezzo stampa, ovvero il problema di chi si trova gravemente diffamato o calunniato su un *blog* o su un sito Internet, modalità che negli ultimi anni si è moltiplicata a dismisura.

C'è stata una forte discussione in Commissione, non risolta, su che cosa accade nel momento in cui il cittadino si trova nella situazione di essere stato diffamato mediante uno di questi strumenti. Secondo il Ministero della giustizia, dovrebbe essere il cittadino a farsi carico di monitorare le migliaia e migliaia di siti esistenti, tutti quelli che sono stati registrati, ovvero formalizzati, e che quindi hanno anche una persona fisico-giuridica che ne risponde, per verificare se in qualche sito è comparsa qualche affermazione calunniosa o diffamatoria nei suoi confronti.

A me sembra - e lo dico ai colleghi - una cosa lunare, perché mi chiedo come faccia un cittadino a conoscere se in un sito sono comparsi fatti determinati attribuitigli in una certa maniera. Peraltro, tra le altre cose, questi fatti se non vengono contestati, si consolidano, perché chiunque può leggere in un sito un'affermazione calunniosa nei confronti di una persona e dire: «Ma come? Sono mesi che è pubblicata e nessuno l'ha contestata». D'altra parte, è impossibile farlo se non se ne viene a conoscenza.

Nell'emendamento che abbiamo presentato diciamo una cosa molto semplice: poiché questi siti o *blog*

hanno un responsabile, persona fisica o giuridica, e i responsabili di ciascuna di queste strutture sanno benissimo quello che viene scritto nel loro sito o quello che vi viene inserito anche da terze persone, saranno loro a farsi carico, entro ventiquattrore, della cancellazione delle frasi calunniose o diffamatorie. In questo senso sì che il cittadino viene tutelato, perché ha la garanzia che le frasi calunniose o diffamatorie che vengono scritte devono essere rimosse; c'è un responsabile della rimozione, e se non vengono rimosse anche posteriormente c'è qualcuno che paga di questa grave lesione del diritto all'onorabilità di ogni cittadino.

Se l'emendamento non dovesse passare è evidente che, con la moltiplicazione di questi sistemi di comunicazione moderni, che tante volte ormai sostituiscono il cartaceo, nessuno sarebbe in grado di difendersi da questo tipo di aggressione. Riteniamo che l'Assemblea debba accogliere favorevolmente questa nostra proposta, anche perché, per la verità, né dal Governo né da eventuali oppositori abbiamo ancora capito i motivi per i quali questo non dovrebbe accadere. Quindi, ribadiamo il giudizio positivo dell'equilibrio che speriamo sia stato raggiunto da questa normativa, rimandando però - richiamo ancora una volta il collega D'Ascola - all'esperienza successiva, a quando la legge sarà approvata (in questo senso concordo con il collega Gasparri sulla necessità e l'urgenza che questo testo venga approvato, perché quando il Parlamento per anni e anni continua a discutere di un argomento senza mai arrivare ad una conclusione non fa che peggiorare la situazione), sperando che tale equilibrio sia suffragato da una giurisprudenza che riesca a trovare una conciliazione tra la tutela di grandi principi, costituzionalmente garantiti, e la necessità che si soddisfino le diverse esigenze. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, proprio lei ha ricordato poc'anzi che questo provvedimento nasce da un dibattito svolto in quest'Assemblea nella passata legislatura, al punto tale che, in gran parte, il testo votato dalla Camera riprende commi e articoli che erano stati votati al Senato. Alcuni aspetti non erano stati inseriti nel testo e pertanto in Commissione abbiamo apportato una serie di correzioni per determinare, per quanto è possibile, un equilibrio tra due esigenze: da un lato, quella di non incidere sulla libertà di informazione e, dall'altro, quella di garantire una effettiva tutela all'onorabilità dei cittadini.

C'è però qualcosa che ancora non funziona, e mi rivolgo essenzialmente alla relatrice e al Governo. È stato un errore non riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti perché questo testo è stato votato a luglio, poi in effetti è stato calendarizzato a settembre, e la situazione, ovviamente, è sfuggita a molti di noi. Teniamo conto che è un testo che nasce dall'iniziativa del Popolo della Libertà e, nonostante questo, come vedete, presenta sempre necessità di modifiche.

Comincio da alcune osservazioni. All'articolo 1, comma 5, del disegno di legge al nostro esame, che si riferisce all'articolo 13 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, nel caso l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso si prevede una pena - ne ha fatto riferimento il senatore Malan - da 10.000 a 50.000 euro. La pena prevista dall'articolo 595 del codice penale dovrebbe essere la stessa, tanto è vero che nella parte non relativa all'aggravante del fatto determinato, rendendo più pesante la previsione dell'articolo 13 della legge sulla stampa, si prevede una multa da 3.000 a 10.000 euro, anziché da 1 a 10.000 euro. Per l'attribuzione di un fatto determinato prevediamo invece una multa fino a 15.000 euro, e quindi abbiamo due norme che confliggono tra di loro pur riferendosi allo stesso fatto, considerato che la pena della multa prevista dall'articolo 13 della legge sulla stampa si riferisce al reato di diffamazione e non ad un un'ipotesi di sanzione disciplinare.

Vengo ora alla sanzione disciplinare. Sono sincero: in questa materia essendomi occupato per anni, come magistrato, delle libere professioni, e in particolare dei giornalisti, ho sempre ritenuto che la sanzione penale o la sanzione civilistica non abbiano un grande valore deterrente - dico questo con cognizione di causa - al punto tale che nella passata legislatura avevo proposto che tutte le clausole di manleva inserite nei contratti giornalistici fossero dichiarate nulle. Ciò per avere un maggiore rispetto della professione dei giornalisti. Quella proposta, però, fu equivocata: si ritenne che io avessi proposto quell'emendamento per colpire una determinata giornalista, della quale, invece, ignoravo che avesse la

totale manleva dall'azienda pubblica.

Il problema però resta. Se eliminiamo le sanzioni disciplinari e il rischio della sanzione civilistica attraverso la manleva, di fatto risulta che il giornalista non abbia nulla da temere. Allora mi domando: siamo proprio convinti che la sanzione disciplinare vada tolta, ad esempio, per il direttore responsabile? Non mi si può rispondere che l'abbiamo prevista, come è attualmente, a titolo di colpa, perché a titolo di colpa noi sanzioneremo anche la responsabilità civile dei magistrati - e mi auguro che faremo al più presto quella legge - e però, anche in quel caso, a titolo di colpa abbiamo poi la responsabilità disciplinare. Allora mi domando: è coerente escludere la responsabilità disciplinare e non piuttosto modularla in relazione alla gravità del fatto?

Si badi, è quella l'unica vera deterrenza per un giornalista serio, per noi che abbiamo rispetto di quella professione, ed esaltarla significa fare proprio questo nei confronti di chi esercita una professione che è nell'interesse generale della società, perché rappresenta un anello di congiunzione tra il singolo cittadino e lo Stato, la società.

Bisogna allora individuare sanzioni disciplinari coerenti, non cervellotiche, che abbiano la loro capacità di deterrenza rispetto a determinati comportamenti.

Non so se la relatrice e il Governo si faranno carico di queste osservazioni per presentare degli emendamenti, ma vi prego di valutare, laddove all'articolo 2 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 57 del codice penale, si afferma che: «Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista», la possibilità di altre sanzioni disciplinari che non siano necessariamente l'interdizione: si può accedere a una serie di provvedimenti alternativi come la sospensione o la censura, oltre a quello cui ho fatto riferimento per il fatto determinato.

La norma di cui all'articolo 3, che riguarda il cosiddetto diritto all'oblio, e come sapete ormai vi è una giurisprudenza della Corte europea sulla necessità di garantire tale diritto, è stata approvata all'unanimità dalla Commissione così come l'avevo scritta, con la manifestazione dell'intenzione, da parte del Governo e della relatrice, di predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, un emendamento. Per il rispetto dovuto a entrambi, non ho preparato un emendamento di questo tipo.

Vi segnalo tuttavia che questa norma si pone correttamente il problema della necessità di garantire il diritto all'oblio e si ragiona nei seguenti termini: ove vi sia una violazione, il giudice, richiesto, potrà ordinare la cancellazione. Non è però corretto non sanzionare il comportamento di colui che, così come abbiamo previsto per la rettifica, richiesto di procedere alla correzione - ovviamente documentando la necessità della correzione stessa - non si adegui per ristabilire la altrui onorabilità. Si costringe quindi il soggetto a rivolgersi ai giudici e a sopportare una spesa per avere un risultato legittimo che gli spetta.

È vero che all'articolo 4 si prevede, correttamente, la possibilità per il giudice di condannare il querelante al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (cioè vogliamo un po' scimmiottare quanto previsto per la lite temeraria per le persone che facciano denunce ai giornalisti che non hanno fondamento), come *pendant*, però, proprio per necessità di equilibrio, dobbiamo necessariamente prevedere che, nell'ipotesi in cui per il diritto all'oblio non venga rispettata quella determinata prescrizione, è vero che sarò costretto a rivolgermi al giudice per ottenere la cancellazione ma, avendo dovuto sopportare queste spese, credo sia giusto porre un freno, una deterrenza nei confronti di colui che ha la possibilità di disporre quella cancellazione evitando il giudizio. Se per ipotesi il soggetto si adegua, la sanzione non viene applicata, e quindi si attiva solo nel caso di rifiuto o di impossibilità a farlo.

In conclusione, credo che complessivamente questo provvedimento abbia una sua struttura che va condivisa.

Occorre apportare queste modifiche per garantire che ci sia effettivamente un equilibrio in modo che all'esterno il provvedimento venga percepito come una soluzione giusta: non si tratta di depenalizzare, ma di irrogare una sanzione che possa essere percepita come corretta ai fini dell'equilibrio degli interessi in gioco. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, in effetti il collega Malan ha fatto un grande intervento prima, perché, pur dicendo che questo è un provvedimento necessario, ne ha anche illustrato i limiti. Se noi avessimo una magistratura obiettiva, preparata e corretta, non ci sarebbero problemi. Ma - ohimè - ormai so che l'anamnesi non è questa (sono un medico). Noto che la relatrice, signor Presidente, è impegnatissima a chiacchierare con il Sottosegretario e non si accorge nemmeno che mi sto rivolgendo a lei.

Il fatto che la magistratura sia malata ormai è assodato; tale malattia sta costando il 2 per cento del PIL di spese annuali (si parla di 32 miliardi) e il malato non ha alcuna intenzione di farsi curare. Ma noi ce la mettiamo tutta per curarlo, e questo disegno di legge di modifica di una legge del 1948 (la n. 47) è un primo passo. Auspicava il collega Gasparri, nel suo intervento, che il provvedimento non diventasse come il mostro di Loch Ness, che ogni tanto si vede, emerge e poi scompare per anni.

Ebbene, colleghi, vorrei riprendere, come esempio, quello dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Questo disegno di legge è infatti come le terapie *ex adiuvantibus*. Le grandi scoperte della medicina, come la penicillina, sono avvenute perché si è dovuto provarla; dopo averla provata, si è visto che curavano le infezioni e le polmoniti, a quel tempo mortali, per l'80-90 per cento. Si è ritenuto quindi che fossero giuste.

Il collega D'Ascola ha detto che andranno valutati gli effetti della norma quando questa verrà applicata. Si tratta di una legge che deve coniugare la libertà di stampa con i diritti di riservatezza e di *privacy* dei cittadini. La libertà di stampa è un interesse costituzionalmente garantito dall'articolo 21. Ne sanno qualcosa i cittadini e gli abitanti di quei Paesi dove ci sono state le più crudeli dittature comuniste, come in Cina, come ai tempi di Pol Pot, come a Cuba, dove per prima cosa è stata tolta la libertà di stampa. Però la libertà di stampa, come diceva il collega Malan (mio omonimo Lucio), non può sfociare in una diffamazione e in un danno ad un cittadino che viene risarcito in maniera irrisoria, rivelandosi invece un vantaggio economico per la testata che dà una notizia consapevolmente falsa.

È tutto qui. Noi sappiamo che esiste la *lobby* dei giornalisti radiotelevisivi. Faccio un esempio per tutti: «Report» è una grande *lobby* che fa solamente delle notizie spazzatura, per avere alti consensi economici da chi ovviamente dà queste notizie. Se poi ogni tanto pagano qualche euro, il *gap*, il guadagno è sicuramente un grosso affare.

Vedo sempre il sottosegretario Ferri e la relatrice impegnati a parlare: speriamo che concludano qualcosa di buono. Comunque, buon lavoro!

PRESIDENTE. Daranno certamente seguito alle sue parole, senatore Barani.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, torno all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, norma che i socialisti riformisti hanno voluto nel 1970, anche contro il volere dei comunisti di quel tempo. Tale norma non ha funzionato perché la magistratura del lavoro non l'ha applicata come doveva, ma ha data sempre torto agli imprenditori e ragione ai lavoratori fannulloni, incapaci e burocrati. É tutta qui la ragione di questo fallimento. Se avessimo una magistratura competente ed efficiente, che con giusto equilibrio irrogasse le giuste pene, non avremmo questa burocrazia, non avremmo la tutela dei fannulloni, ma avremmo i meriti e i bisogni, che sono il principio cardine.

Il collega Malan, che non finirò mai di ringraziare per il suo intervento, mi ha aperto degli scenari che non conoscevo, quando ha spiegato che, comunque, negli Stati Uniti la libertà di stampa ci deve essere: la notizia deve essere data. Ma se il giornalista o il direttore non la danno correttamente, saranno obbligati ad andare a fare un altro mestiere. Vi porto ad esempio il caso di Strauss-Kahn. I colleghi ricorderanno che c'è stato un pubblico ministero che lo ha incarcerato sulla base di una grave accusa (ovviamente per non farlo diventare Presidente della Francia: c'era infatti un disegno internazionale), ma quel pubblico ministero, nel giro di un mese lo ha assolto. In Italia, il caso Pacciani, il mostro di Firenze, ha rappresentato la fortuna del giudice Vigna, che ha fatto carriera con quella bugia, durata per anni. In Italia si va sempre dietro a fatti del genere non ci si ravvede. È per questo che sostengo ci sia la necessità di questo disegno di legge, in materia di diffamazione, di

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione (la radiotelevisione o i siti Internet), di ingiuria e di condanna del querelante. C'è però bisogno anche del giusto equilibrio da parte degli organi giudicanti.

La senatrice Cirinnà, nel suo intervento, è partita molto da lontano e ha parlato del Caravaggio: ciò mi ha fatto capire perché in quest'Aula c'è molta conflittualità. Forse perché Caravaggio è vissuto qui, e vi ha lasciato lo spirito della conflittualità, soprattutto nei banchi al centro dell'emiciclo, come abbiamo visto ieri. Quindi, il presupposto di partenza per approcciare il tema della diffamazione a mezzo stampa è certamente la constatazione che i *media*, oggi molto più di ieri, rappresentano un vero e proprio potere, che, in quanto tale, al pari degli altri, va adeguatamente regolamentato e aggiornato. Sono i *media* che decidono chi sarà il Presidente del Consiglio, chi dovrà fare il Ministro e chi sarà il Presidente di una Regione, proprio perché iniziano ad inculcarlo nella mente dei cittadini, e quando vogliono eliminare qualcuno fanno un'ingiuria, dando una notizia falsa. Poi magari la relativa smentita viene pubblicata in ultima pagina e, in questo caso, vige il postulato di Giulio Andreotti, per cui una notizia smentita è una notizia data due volte.

Non sfugge a nessuno che l'avvento della rete Internet ha stravolto i canoni dell'informazione a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa. Da qui nasce la necessità di adeguare la legislazione vigente alle nuove realtà mediatiche, sviluppatesi sempre più con il diffondersi di Internet.

L'altro presupposto da tenere sempre bene a mente è che l'informazione deve essere necessariamente responsabile, e non potrebbe essere altrimenti. Al diritto di fare informazione e a quello di essere informati segue di pari passo il dovere a che l'informazione sia completa, non distorta, non clamorosa a tutti i costi e comunque rispettosa.

Certo, noi siamo di cultura socialista e, quindi, siamo per la depenalizzazione dei reati nel campo dell'informazione - non era giusto che Sallusti andasse in carcere - ma anche in altri campi, come quello medico. Non è possibile infatti incarcerare i medici perché hanno commesso un errore operatorio o non riescono ad assicurare la vita eterna ad una persona (comunque, prima o poi, il Padreterno ha stabilito che dobbiamo morire).

Abbiamo quindi bisogno di rivedere tutto il codice e soprattutto di portare avanti altre depenalizzazioni per non essere uno Stato repressivo. Noi siamo per uno Stato democratico dove le libertà siano a disposizione di tutti.

Signor Sottosegretario, l'unico appello che le rivolgo è il seguente: se sbagliano i giornalisti, vanno allontanati; se sbagliano i medici, vanno allontanati; se sbagliano i magistrati, devono fare un altro mestiere. *(Applausi dei senatori Malan e D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(NCD)*. Signor Presidente, la normativa in esame affronta un argomento delicato, come è stato più volte ribadito negli interventi che ho ascoltato, tutti molto centrati ed appropriati. Si tratta di coniugare una esigenza tipica della nostra società democratica, la libertà di informazione, con il diritto del singolo cittadino a non essere diffamato.

Mi viene in mente una frase, che spesso cito per argomenti anche personali, di Indro Montanelli, il quale diceva: «La verità non trionfa quasi mai, ma i suoi oppositori soccombono sempre».

Mi piace pensare che questa normativa tende a coniugare i due tronconi del tema, e cioè la soccombenza degli oppositori della verità con il ristabilimento della verità medesima. Infatti, il fulcro di equilibrio del bilanciamento tra il diritto alla libertà all'informazione e il diritto alla reputazione è basato sull'affermazione del vero, tant'è che viene amplificata enormemente la portata - per così dire - risarcitoria, dal punto di vista non solo dell'applicazione della componente patrimoniale del risarcimento, ma anche della riparazione del danno, con l'affermazione della verità. La rettifica viene ampliata come condizione di non punibilità ove venga riconosciuto che l'affermazione fatta, ritenuta appunto diffamatoria perché non vera, sia smentita.

Un altro elemento encomiabile di questa normativa, che fa superare al Paese i trascorsi di una dittatura che imponeva il controllo dei mezzi di informazione, è la cancellazione della pena del carcere per i

giornalisti. Si attua una sorta di modifica dei confini della rilevanza penale: la sanzione prevista è, appunto, pecuniaria e non afflittiva della libertà e si esclude la pena detentiva. Alcuni interventi che ho ascoltato indicavano addirittura la strada del confinamento di questa fattispecie nel campo delle sanzioni amministrative e non di quelle penali. Ma su questo potremo tornare in un altro momento.

Il fondamento della democrazia del nostro Paese è certamente basato sulla libertà di comunicare, di esprimere idee e anche di criticare, ove questo esercizio sia naturalmente fatto con il criterio dell'oggettività e dell'equilibrio. La libertà di stampa non è la libertà di diffamare a mezzo stampa. Non è la libertà di insultare o di ingiuriare un avversario o semplicemente una persona, un'area politica, un contenuto di comunicazione con cui non si è d'accordo. Tuttavia è chiaro che questo aspetto (quello concernente la libertà di stampa) ha, in questa nuova normativa, un'affermazione più marcata.

Soccorre in questa indicazione una sentenza storica del 1984 della Corte di cassazione, che afferma, con un'assertività e una coerenza implacabili, che l'esercizio del diritto di cronaca può essere considerato una causa di giustificazione sulla base del'articolo 51 del codice penale, secondo cui l'esercizio di un diritto consente la giustificazione di quanto avviene, esercitando quel diritto, ancorché lesivo di qualche altra utilità per altri soggetti. Il tutto è riconducibile alla superiorità gerarchica della norma costituzionale, esattamente dell'articolo 21 della Costituzione.

Deve essere anche detto - e nella normativa in esame si sviluppa tale argomento con analitica visione - che questo diritto può essere esercitato anche quando vi sia la lesione di una reputazione altrui, ma solo e in quanto questo avvenga con alcune basi fondamentali. Intanto, il primo argomento (e mi richiamo alla citazione di Montanelli) è: la verità della notizia pubblicata o diffusa e la corrispondenza tra i fatti narrati e quelli accaduti; poi, la rilevanza e l'attualità dell'informazione che si vuole divulgare, ancorché con connotati critici, come si diceva, che possono anche ledere la reputazione; ma se l'informazione è fatta con obiettività e soprattutto se non travalica nei termini dell'ingiuria (viene richiamato il concetto di continenza), tutto questo è ammesso.

Ma quando vi è la carenza anche di uno solo di questi tre elementi, ecco che la tutela della propria reputazione, del proprio onore, della propria rispettabilità, compressa dall'affermazione del diritto a conoscere, ad esprimere una critica e a manifestare il proprio pensiero, ritorna ancora nella sua pienezza; pertanto, il diritto di cronaca non è più configurabile come tale in senso assoluto, perché diventa, di fatto, una diffamazione.

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla base dell'articolo 10 della Convenzione, trae argomenti interessanti su questo punto e afferma che ogni persona ha il diritto alla libertà di espressione, a ricevere e comunicare informazioni, anche al di fuori dei propri confini territoriali, senza che vi sia un'ingerenza ostativa da parte delle autorità; ma questo diritto alla libertà di comunicare, essendo un diritto delicatissimo, perché può collidere con altri diritti (quelli, appunto, alla rispettabilità e al proprio onore), deve essere condizionato, come di fatto è, da alcune restrizioni. Le norme che equilibrano i due diritti devono essere espresse e previste dalla legge e devono muoversi con finalità di piena legittimità, che riguardino i valori fondanti di uno Stato di diritto: la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, nonché, nel caso si tratti di informazioni riservate inerenti allo sviluppo di attività istruttorie e di indagine, la riservatezza e la segretezza delle indagini medesime.

La Corte europea, nelle sue varie articolazioni ed espressioni, ha spesso ribadito questo diritto centrale delle società democratiche all'informazione. Gli organi di stampa sono, di fatto, come spesso vengono definiti con un'immagine suggestiva, il «cane da guardia» della democrazia. Dunque, la funzione di riferire al pubblico quello che non si ritiene appropriato, anche del funzionamento delle istituzioni, viene considerato un valore da salvaguardare. Ecco perché a carico dei giornalisti le sanzioni devono essere modulate e attentamente considerate, a fronte del diritto della comunità e della società di conoscere i fatti.

La Corte ritiene legittima l'ingerenza sanzionatoria dell'autorità pubblica nei riguardi della comunicazione, ove sia prevista dalla legge, ove sia ritenuto un metodo necessario per finalità legittime e ove questo intervento sia proporzionato al fatto.

Mi viene in mente che il progredire di questa formulazione legislativa è stato particolarmente approfondito e accurato attraverso le audizioni di direttori di giornali e di esponenti qualificati della associazione degli editori e dei giornalisti, proprio perché è un argomento di grande sensibilità e di grande delicatezza. Attraverso questa ampia audizione non solo nelle sedi parlamentari, ma anche in una complessa e ampia attività di convegni, audizioni, confronti e dibattiti in sedi esterni alle istituzioni ha trovato una sintesi in quello che è il costrutto finale, che riassumo in conclusione di questo mio intervento, soffermandomi in particolare sull'eliminazione della pena detentiva, quale conquista giuridica della libertà di informazione e della democrazia del nostro Paese, e sull'estensione dell'ambito d'applicazione della legge sulla stampa a testate giornalistiche anche extracartacee.

Volevo infine ribadire il particolare significato della rettifica come criterio riparatorio per la ricostituzione della verità, considerato elemento di non punibilità delle affermazioni, ove questo avvenga nei termini appropriati. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore D'Anna. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'opinione pubblica è tutto: con l'opinione pubblica niente può fallire il bersaglio; senza di essa niente può avere successo; di conseguenza, chi plasma la pubblica opinione va più a fondo di chi decreta statuti o annuncia decisioni. Fa sì che i decreti e le decisioni non vengano adottate. Non lo dico io, ma Abramo Lincoln molti anni fa. Questo fa sì che il tema che oggi trattiamo si è prestato ad un dibattito annoso e che non ha mai trovato una soluzione adeguata.

Il disegno di legge nella sua originaria formulazione e l'obiettivo che il proponente, l'onorevole Costa, si poneva con esso erano da noi condivisi o, meglio, auspicati, spinti e sollecitati. Il senatore Caliendo ha ricordato che il disegno di legge venne proposto da Forza Italia e poi abbandonato nelle precedenti legislature. È evidente quindi che c'è una condivisione di base sugli obiettivi che si intendevano realizzare almeno nell'immaginazione del presentatore, onorevole Costa.

Gli obiettivi erano tentare di realizzare un soddisfacente equilibrio tra la tutela della libertà di espressione e di critica del giornalista in buona fede - talvolta, bisogna dire, anche esposto a strumentali aggressioni anche intimidatrici - e l'altrettanto importante protezione dell'onore delle persone offese da notizie diffamatorie, spesso realmente devastanti.

Come dicevo, credo che tutta l'Aula possa condividere queste finalità.

Devo però anche dire che questo disegno di legge non realizza appieno queste ambizioni e manifesta gravi criticità, che si pongono in aperto e stridente contrasto con gli obiettivi indicati dallo stesso proponente.

Mi riferisco, in particolare, al punto centrale e caratterizzante del progetto costituito - credo che sia evidente a tutti - dalla riforma della norma incriminatrice, di cui all'articolo 13, della legge n. 47 del 1948, riforma oggi realizzata con l'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame. Nel sistema originario del 1948, infatti, l'articolo 13 si limitava a stabilire pene più gravi e detentive per il caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa e con l'attribuzione di un fatto determinato. Nel mentre, quindi, gli elementi costitutivi del delitto restavano quelli fissati dalla norma del codice penale sulla diffamazione, ovvero l'articolo 595 del codice penale.

Questo disegno di legge interviene sotto vari aspetti: in primo luogo, interviene sulla qualificazione della condotta della diffamazione a mezzo stampa, che consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità.

Condivido il fatto che vi sia un rafforzamento dell'elemento del dolo, con un'incisività maggiore del profilo della volontarietà del fatto. C'è da dire che sotto questo profilo la mia convinzione è coerente nel tempo: in effetti sono sempre stato favorevole a questo rafforzamento rispetto a tutti i provvedimenti che ho esaminato. Devo dire, invece, che non riscontro e non registro la stessa coerenza tra le forze della sinistra.

Mi piace infatti ricordare che, quando si voleva rafforzare l'elemento del dolo e della volontarietà nell'ambito del disegno di legge sul voto di scambio politico-mafioso, si parlò della necessità che il

politico avesse la consapevolezza che il soggetto con il quale stipulava l'accordo era criminale. Si disse allora - ricordo gli interventi dei più autorevoli esponenti della sinistra, sia in Commissione che in Aula - che non vi era la necessità di far riferimento alla consapevolezza, perché l'elemento del dolo era di per sé già sufficiente a chiarire che vi doveva essere la necessità della conoscenza.

Oggi, invece, si aggiunge espressamente il riferimento alla necessità della consapevolezza della falsità del fatto da parte di chi lo ha diffuso. Prendo atto, con soddisfazione, che gli autorevoli esponenti della sinistra si rendono conto che ci sono casi in cui forse l'elemento del dolo deve essere ulteriormente rafforzato con il riferimento espresso alla consapevolezza.

Che cosa succede?

Si introduce un'ulteriore specificazione dell'elemento psicologico del reato originariamente non richiesta. Si pone questa novità in stridente contrasto con gli assetti interpretativi consolidati in decenni in giurisprudenza.

Chi non ricorda - vi ha fatto cenno poc'anzi il senatore Albertini - la sentenza cosiddetta decalogo della Cassazione che negli anni Ottanta individuava una serie (per l'appunto un decalogo) di elementi per la configurazione dell'ipotesi di reato?

Ebbene, colleghi, per uscire dai tecnicismi, oggi la pubblicazione di una notizia offensiva per l'altrui onore e reputazione per essere giustificata, oltre alla verità del fatto esposto, deve presentare ulteriori requisiti, anch'essi importanti e oggetto di estesi approfondimenti in casistica, ma che possiamo così sintetizzare: che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità e utilità sociale; rispondenza ad un interesse sociale all'informazione (cosiddetto requisito della pertinenza). Questi erano parte degli elementi, di cui al decalogo della Corte di cassazione; inoltre, l'informazione venga mantenuta nei limiti giusti della più serena obiettività, rispetto della riservatezza e onorabilità altrui, ovvero correttezza formale della notizia o della critica.

In altri termini ci sono notizie che, anche se vere per l'assenza di questi ulteriori elementi, non debbono poter essere divulgate impunemente.

Ecco allora che l'articolato di oggi, sotto questo aspetto, lungi dal garantire quell'equilibrio che l'autore del testo si era prefissato, si registra al contrario un significativo arretramento sul piano della tutela dell'onore e della reputazione dei cittadini; ed è tanto più grave perché realizzato - diciamocelo in forma surrettizia - con l'inserimento di un inciso messo lì quasi per caso, tra l'altro interrompendo la perfetta sincronia strutturale tra diffamazione ordinaria ed a mezzo stampa.

Altrettanto ingiustificato a me pare l'automatismo introdotto con il comma 4 del riformato articolo 13 della legge n. 47 del 1948 tra pubblicazione della rettifica ed esclusione della punibilità. Praticamente se il giornalista con una notizia diffamatoria, ancorché consapevole della falsità della notizia nei tempi e nelle modalità indicate da questa legge, rettifica la notizia, tale azione lo purifica e diventa esimente, non può più essere condannato. Peraltro, mi rivolgo al relatore, questa rettifica non è stato oggetto di modifiche.

Non abbiamo avuto molto tempo perché questo provvedimento ci è caduto addosso durante l'esame della riforma costituzionale in cui ci venivano dati tempi fulminei. Questo provvedimento ci è caduto lì e non abbiamo avuto il tempo per approfondire ma il relatore può sempre, in ogni momento, presentare emendamenti che aggiustino la norma.

Signora senatrice relatrice, le voglio far notare che è molto difficile che una rettifica contenuta in 30 righe possa far recuperare l'onore di una persona offesa con un articolo di stampa. Le voglio ricordare, senatrice, il caso specifico del professor Schillaci, non so se lo ricorda: a sua figlia di appena due anni portata in ospedale le venne diagnosticato un esito da violenza sessuale.

Due anni aveva la sua bambina, e il professor Schillaci su tutta la stampa nazionale fu presentato come quel padre che l'aveva violentata. Si accertò poi che quella diagnosi era sbagliata e che non si trattava di un esito di violenza sessuale, bensì di un tumore, sicché la bambina morì di lì a poco.

Qualcuno in Aula - e lei, relatrice - pensa che con 30 righe si possa ridare l'onore al professor Schillaci? Io penso di no, anche se qualcuno mi potrebbe rispondere che la stampa, generosamente,

potrà dare ulteriore risalto alla falsità della notizia pubblicata. Ma lei pensa che l'onore di una persona sia negoziabile con la generosità di un giornalista che in coscienza potrà eventualmente pubblicare la rettifica su un più ampio spazio? Ebbene non affiderei a questa generosità il recupero dell'onore di una persona. Ritengo che la rettifica, quando si è offesa gravemente una persona, debba quantomeno occupare gli stessi spazi occupati dalla notizia diffamatoria.

L'articolo 2 del testo in esame modifica l'articolo 57 del codice penale, precisando che la responsabilità del direttore sussiste soltanto nel caso in cui il delitto sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Si tratta di una precisazione che peraltro recepisce i contenuti della giurisprudenza ormai prevalente; quindi siamo d'accordo. Questo è un provvedimento e la nostra onestà intellettuale, da questa parte, è tale per cui abbiamo il coraggio di dire quali punti condividiamo.

Meno condivisibili invece sono la riduzione della pena e, soprattutto, l'esclusione per il direttore, anche per i casi di recidiva, dalla pena accessoria dell'interdizione della professione, laddove la responsabilità di un direttore, nel perseguire e realizzare forme di giornalismo potenzialmente aggressivo dell'onore e della riservatezza, è certamente analoga se non addirittura maggiore, di quella dell'autore del singolo pezzo, proprio perché si traduce nella linea editoriale di un'intera redazione.

La pena accessoria dell'interdizione, in questo caso, venendo meno quella detentiva, diventa la pena vera, altro che accessoria: quella è la pena seria, ossia l'interdizione per il giornalista che ha commesso un fatto che ha leso l'onore altrui. Noi invece cosa facciamo con questo provvedimento? Diciamo che non si applica neanche questa pena accessoria, nel caso in cui il soggetto non sia recidivo.

Non credo che quest'ultima e finale disposizione possa essere condivisa.

Forza Italia, il mio Gruppo, nelle linee generali del provvedimento, condivide l'esclusione della detenzione del giornalista, un sistema antico e fascista, ma vorrebbe che il provvedimento risolvesse questioni altrettanto importanti, che alla fine possono rendere un prodotto più apprezzato, attuale e condivisibile da tutti.

Signori, la società di massa non ha né un pubblico in senso proprio, né un'opinione pubblica relativamente autonoma, rispetto alle grandi fonti d'informazione massificate. Se siamo bravi, dobbiamo realizzare al meglio quell'equilibrio che aveva immaginato l'onorevole Costa, autore del testo, al quale va il mio ringraziamento per la sua iniziativa parlamentare. Lo possiamo fare, siamo ancora in tempo, e faccio appello al relatore di questo provvedimento che spero si possa insieme licenziare da quest'Aula.

Ho apprezzato molto l'intervento del senatore D'Ascola che condivido che consiglia di aspettare gli effetti. Non affidiamo alla giurisprudenza, senatore D'Ascola, la corretta interpretazione della norma però; cerchiamo come legislatori di renderla più chiara e puntuale possibile. Non aspettiamo che siano i giudici a farlo; abbiamo le qualità, le capacità ed il potere di rendere la norma chiara sicché un giudice, con propria sentenza, non dovrà fare altro che applicare in maniera tecnica e strettamente perfetta la norma che oggi licenziamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, in effetti è ora di intervenire in questa norma.

Ricordiamo tutti il periodo di tangentopoli, l'epoca dei grandi eccessi e delle grandi denunce da cui partirono anche le prime proposte. Mi riferisco a quella a firma Gargani, presentata dopo che scoppiò il caso dei due suicidi del socialista Sergio Moroni e del *manager* Gabriele Cagliari. A quel punto ci si sensibilizzò verso la possibilità dei danni che possono comunque derivare dalla diffusione di fatti al limite ancora non veri. Nello specifico, si propose addirittura di impedire la pubblicazione delle notizie sulle indagini. La tesi di partenza era che appunto un avviso di garanzia, filtrato attraverso quotidiani e televisione, facesse apparire l'indagato come di fatto già indubbiamente colpevole. Dunque l'unico rimedio poteva essere quello di evitare la pubblicazione *tout court*.

Tuttavia, la proposta di legge giustamente incassò la reazione contraria dei giornalisti e di alcuni parlamentari fino ad arrivare ad una mediazione per cui si arrivò a pensare che fosse possibile

pubblicare le notizie delle sentenze soltanto alla fine delle indagini preliminari.

Di fatto, negli interventi di oggi è stato sottolineato come anche un'eventuale rettifica spesso non colmi doverosamente il danno. Comunque questo viene anche oggi per contro utilizzato male. Mi riferisco, ad esempio - ed è oggetto di un'interrogazione parlamentare che attende risposta da mesi - all'oscuramento di alcuni articoli pubblicati sul sito Tuttoggi.info di una testata umbra, intervenuto in merito al caso di un'indagine sulla Banca popolare di Spoleto, pur essendo ormai pubbliche le indagini e quindi fuori dai tempi delle indagini preliminari.

Cosa dobbiamo quindi legiferare oggi? Dobbiamo al tempo stesso rispettare, cautelare e far salvo il diritto sacrosanto alla libera informazione, dando piena attuazione all'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il principio per cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione, ma nello stesso tempo cautelare quei beni giuridici, nella fattispecie la stima e la tutela della reputazione, sanciti in particolare dagli articoli 594 (delitto di ingiuria) e 595 (diffamazione) del codice penale.

Con questa legge noi interveniamo anche sulla legge quadro della stampa, cioè la legge n. 47 del 1948, nello specifico affrontando l'articolo 8 di questa legge, ovvero il diritto di rettifica che viene ripresa anche nell'articolo 2 della legge n. 69 del 1963 (istituzione dell'ordine dei giornalisti). La Corte di cassazione si è più volte espressa e ha ribadito e sottolineato come sia importante - allo stesso modo per cui è importante tutelare la vita e quindi è necessaria una norma penale che sanzioni chi lede questo bene giuridico, o la proprietà contro chi ruba - intervenire penalmente, con una norma precisa, e sanzionare chi lede l'onore che non è soltanto, nella *ratio*, una stima diffusa nell'ambiente sociale e che riguarda il decoro professionale acquisito, ma è anche un bene imprescindibile minimo di ogni individuo. Quindi, secondo me, è giusto intervenire sulla materia, nel modo più organico possibile e per quanto è possibile quando si interviene non attraverso un testo unico ma accorpando diverse proposte di diverse leggi che prevedono modifiche.

Oggi, con il disegno di legge n. 1119, modifichiamo di fatto l'atto della Camera n. 925 approvato nell'ottobre dello scorso anno e il 30 ottobre scorso è arrivato in Commissione giustizia al Senato. Dopo diversi mesi torna in Aula e viene detto che i tempi giusti per approfondire il tema di fatto non ci sono stati. Quindi riproponiamoci sempre questa difficoltà a legiferare bene per un discorso di procedure e di regolamenti che forse potremmo anche rivedere.

È tanto importante intervenire perché, signori miei, siamo al quarantunesimo posto in materia di libertà di stampa. Lo dice l'organizzazione non governativa internazionale Freedom House. Siamo dopo il Niger, dopo Haiti, dopo il Ghana, dopo la Namibia e la Giamaica, tanto per capire la portata del problema.

Da questo punto di vista, reputo fondamentale garantire sempre e comunque la libertà di cronaca ma d'altra parte è necessario dotare i cittadini degli opportuni mezzi per tutelare il soggetto che ingiustamente viene leso da notizie diffamatorie.

Un punto di partenza, a mio avviso, potrebbe essere quello di migliorare l'istituto della rettifica che, se ben utilizzato, può rappresentare uno strumento celere ed efficace per venire incontro a chi si reputi leso da notizie non vere. Per questo motivo vi anticipo che ho presentato un emendamento che prevede che nelle prime pagine dei giornali, testate *on line* e radiotelevisive si dovrà indicare il nominativo di un responsabile delle rettifiche che prenda in carico le richieste e provveda, ove queste risultino fondate, alla correzione in un tempo breve, diciamo sette giorni. Se poi la testata giornalistica non pubblica la rettifica, l'emendamento deve prevedere che vi sia una procedura più celere e semplificata, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, che dia la possibilità di rivolgersi immediatamente e gratuitamente all'Agcom che svolgerà un ruolo di arbitro circa la fondatezza delle richieste di rettifica.

In pratica, con questo emendamento propongo di dare un ruolo all'Agcom su cui ci sarebbe molto da dire e poco di bello, a partire dal fatto della congruità delle spese, di quanto ci costa rispetto a quanto noi otteniamo.

Ricordo, ad esempio, che ha due sedi, una a Napoli e una a Roma e questo, in tempo di crisi, può anche considerarsi uno spreco. Consideriamo che poi la spesa è sempre a carico dei cittadini. Sarebbe necessario, poi, approfondire sull'efficienza di questa Authority che, nonostante le agenzie internazionali abbiano relegato l'Italia ai posti che conosciamo nelle graduatorie relative alla libertà dei *media*, nella sua ultima relazione annuale, nel pieno del semestre di Presidenza europea, non si è nemmeno preoccupata di chiedere conto al Governo della mancata soluzione del conflitto di interesse o delle interferenze dei partiti nelle nomine dei consigli di amministrazione della RAI o delle stesse autorità di garanzia del settore. Ebbene, con questo intervento si conferirebbe finalmente a questo ente una funzione concreta, che consentirà di avere risposte veloci ai soggetti che si ritengono lesi da quanto riportato da un organo di stampa o anche altra via di comunicazione: radio, TV, Internet. Sarebbe un modo per ridurre il carico dei tribunali perché in molti potrebbero scegliere questa via alternativa, più celere e meno costoso. Non so se vi è mai capitato, ma ho fatto esperienza diretta in questo senso nel corso della campagna elettorale nel 2013 per le affermazioni non vere che mi erano state attribuite: ho provato a contattare il direttore o l'autore dell'articolo, ma è un'impresa tale per cui ad un certo punto si rinuncia, se gli argomenti non sono poi così determinanti.

Si propone quindi anche di inserire, analogamente a quanto succede in Francia, una semplificazione di queste procedure. Sarebbe importante, ad esempio, che tutte le testate (pagine di giornale, testate *on line* o radiotelevisive) riportassero bene in evidenza, in prima pagina, il nominativo del responsabile delle rettifiche, che prende in carico le richieste e che provvede, laddove queste risultino fondate, alla correzione. *(Applausi dei senatori Mancuso e Sacconi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Capacchione. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE *(PD)*. Signor Presidente, devo confessare che mi sento un po' a disagio nel constatare che in quest'Aula è stata raccontata, una professione che ho frequentato per oltre tre decenni, in una maniera che non conoscevo. Si impara sempre qualcosa. Ho scoperto che c'è un mondo fatto di ricattatori, diffamatori specializzati, delinquenti che tramano, complottano e ordiscono contro tutto e tutti, mentre in realtà la professione del giornalista, per quanto pesantemente gravata dalla crisi finanziaria, è tutt'altra cosa, senza nascondere che purtroppo esistono delle derive che non voglio tacere, di comportamenti che sono gratuiti e gravissimi e che andrebbero sanzionati forse anche in maniera più pesante di quanto stiamo prevedendo con questa norma.

Vorrei però ricordare che fermare un giornalista serio giornalista normale oggi, in tempo di crisi economica, con il comparto dell'editoria che è pesantemente gravato dalle difficoltà finanziarie, in realtà è un gioco da ragazzi.

Basta una querela, che si presenta gratuitamente in un qualunque ufficio di Polizia, una lettera di diffida nella quale è sufficiente far intravedere la possibilità di un ricorso in sede civile con la richiesta di un risarcimento milionario, una qualunque forma di pressione sulla direzione o anche semplicemente sulla segreteria di redazione di un giornale per bloccare un'inchiesta insidiosa, un approfondimento imbarazzante, una denuncia importante, anche se documentata e vera.

Per andare avanti, lo so per esperienza diretta, bisogna avere le spalle forti, un direttore coraggioso e un editore che può permettersi di sostenere le spese legali di un giudizio: condizioni che riguardano, ormai, una sparuta minoranza dei giornalisti italiani.

Questo disegno di legge, pur contenendo notevoli elementi di novità positive e pur affrontando, come evidenziato dalla relatrice e da altri colleghi, il tema della necessità di depenalizzare la materia, non riesce a superare del tutto pregiudizi e diffidenze che riguardano l'attività giornalistica, con il diritto-dovere di informare i cittadini, pur garantito dalla Carta costituzionale; diritto che, voglio ricordarlo, appartiene al cittadino e non al giornalista, che è e resta un tramite tra il fatto ed il cittadino, non tra il cittadino ed il potere, come pure ho sentito dire.

Risente, infatti, questa concezione del giornalista, dell'opinione sempre più diffusa anche nella *vulgata*, che i giornalisti siano i servi del potere, falsari della verità, esponenti privilegiati di una casta autoreferenziale, diffamatori per professione, soprattutto che siano ricchi. Non si spiega altrimenti la difficoltà di introdurre nel provvedimento una norma che salvaguardi i giornalisti dalle liti temerarie,

dal ricorso sempre più frequente all'azione giudiziaria quale forma di censura preventiva e la pretesa di imporre multe di importo pari al doppio dello stipendio annuale di un cronista medio, laddove giustamente (penso ai magistrati) per altre categorie si sta scegliendo la strada di una percentuale notevolmente inferiore al reddito annuo. Per i magistrati si è detto che una pretesa superiore sarebbe un paletto che andrebbe a limitarne l'attività e la libertà d'azione. Per i giornalisti lo è altrettanto; per i giornalisti *free-lance*, privi di ogni tutela lo è ancora di più.

Non è mia intenzione - lo ribadisco - difendere quella parte di giornalisti che utilizza la professione per favorire altri interessi, tanto meno tutelare chi utilizza la diffamazione quale arma sistematica di discredito. «Nessuno intende sottovalutare» - ricordava qualche giorno fa Vincenzo Vita, che della materia si è occupato lungamente nelle passate legislature - «la sacrosanta tutela delle persone (a partire dai cittadini senza potere), ma l'abuso della querela porta ad un'obiettiva censura, essendo coloro che scrivono di argomenti difficili - dagli appalti alla criminalità organizzata - spesso colpiti da attacchi in sede civile piuttosto che nei tribunali penali». Sono comportamenti che fanno molto male alla professione e che concorrono ad alimentare il pregiudizio; comportamenti che dovrebbero essere severamente sanzionati anche dall'ordine professionale, innanzitutto in sede regionale, prima ancora che venga attivata da terzi una richiesta di intervento.

Voglio ricordare qui che il testo di cui stiamo discutendo interviene, per la parte relativa alle rettifiche, in una fase preventiva dell'eventuale giudizio, quindi con una previsione di ipotesi di reato che non è stata formulata da nessuna magistratura. Quindi bisogna essere particolarmente attenti nella pubblicazione di una rettifica che potrebbe rivelarsi cosa diversa dalla rettifica di una notizia falsa, trattandosi bensì di un'opinione intimidatoria o censoria nei confronti di un giornale che ha pubblicato una notizia vera. Questo naturalmente comporta, ancora una volta, una riflessione sulla necessità di intervenire con una riforma strutturale dell'ordine dei giornalisti anche perché il mondo dell'informazione sta mutando in maniera visibile, dinamica e non prevedibile.

Quando parliamo di diffamazione, pensiamo sostanzialmente a ciò che avviene sulla carta stampata e in parte sulla televisione, ma in realtà il mondo dell'informazione si sta spostando quasi integralmente sul *web*, dove esistono tutte altre dinamiche. La collega Filippin ha prima fatto riferimento ad una vicenda che mi ha riguardato di persona, in tempi recentissimi, e che porto a vostra conoscenza perché ritengo che possa essere di interesse pubblico proprio per le ripercussioni che ha avuto nelle dinamiche di accertamento dell'identità dell'autore di quello che da noi è un reato. Espongo brevemente il fatto: dopo un intervento in sede politica su una questione che riguardava un Comune infiltrato dalla camorra, sciolto per infiltrazioni camorristiche e dove bisognava andare a votare, un *nick* su Facebook (notoriamente riferibile ad un collaboratore di giustizia) si rivolge a me, commentando l'intervento che avevo fatto in un'interrogazione parlamentare con termini irriferibili in quest'Aula ed anche altrove e palesemente diffamatori. Più per la personalità dell'autore e per il contesto in cui ci stavamo muovendo che per altro (non attribuendo molta importanza a ciò che avviene sui *social network*), ho fatto una querela. Questa querela ha seguito il suo corso. Vi leggo la risposta che è stata ricevuta dal pubblico ministero quando ha chiesto l'attribuzione dell'identità di quel *nick*, che era uno pseudonimo, perché è ciò di cui stiamo parlando e di cui parleremo da qui a qualche mese: «Siamo spiacenti di comunicarle che non ci è stato possibile eseguire la richiesta in oggetto perché le affermazioni contenute nella pagina Facebook risultano protette dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti sulla libertà di parola, che negli Stati Uniti gode di un regime privilegiato. Nessuno è perseguibile per l'esercizio di tale libertà, a prescindere da quanto possa essere sgradevole, offensivo e molesto il contenuto veicolato». Questo è il mondo di oggi e quello che sarà nei prossimi giorni.

Quando parliamo della diffamazione dobbiamo sapere che, quello che domani mattina non sarà pubblicabile su qualunque giornale, nelle forme contenute dalla nostra legislazione, è sufficiente postarlo su un qualunque profilo più o meno anonimo di un *social network*, per godere di privilegi e impunità da noi inammissibili. Quindi, andando a legiferare, dobbiamo sapere che il nemico, se così lo vogliamo definire - mi dispiace di non vedere in Aula il senatore Falanga - non è il povero giornalista che pubblica la notizia, tristissima e purtroppo vera, dell'incriminazione di un padre innocente,

accusato di aver violentato una bambina malata di cancro. Si tratta di un fatto spiacevolissimo, ma che non riguardava la responsabilità dei giornalisti, ma di chi aveva fatto quell'accertamento. Non è dunque di questo che stiamo parlando, ma della possibilità di diffamare impunemente e sistematicamente sulle nuove piattaforme, sui nuovi binari su cui si muove l'informazione, mentre andiamo a cercare il cavillo per bloccare eventualmente inchieste serie e approfondite su temi che riguardano la gestione di grandi affari o di grande appalti o infiltrazioni malavitose, in Regioni che pagano prezzi altissimi per queste ragioni.

Vorrei concludere dicendo che non so quanti colleghi giornalisti oggi avrebbero saputo resistere a una richiesta di risarcimento danni di 600 miliardi di lire dell' epoca e quante persone avrebbero accertato, ovviamente nel timore di perdere, una transazione su un fatto che era vero, accertabile e successivamente accertato in sede di giudizio. Credo che nemmeno le grandi testate italiane oggi potrebbe reggere l'urto di una richiesta di questo genere, che pure è stata fatta e che anche con il provvedimento in esame non verrebbe in nessun caso sanzionata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Di richieste temerarie in materia di diffamazione ne vengono fatte tante, alcune sono anche state discusse in quest'Aula e ne discuteremo ancora.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Informativa del Governo sulle misure di prevenzione per il *virus* Ebola e conseguente discussione (ore 13,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Governo sulle misure di prevenzione per il *virus* Ebola».

Ha facoltà di parlare il ministro della salute, onorevole Lorenzin.

LORENZIN, *ministro della salute*. Signor Presidente, gentili senatori, sono qui per fornire a nome del Governo e congiuntamente con il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiornate informazioni - e anche una sintetica rappresentazione dell'evolversi del *virus*, sin dalla sua comparsa - in ordine al quadro, peraltro in continua evoluzione, relativo all'epidemia del *virus* Ebola ed in particolare alle ulteriori iniziative che il Governo intende adottare al fine di contrastare la diffusione dello stesso *virus*.

Come molti ormai sanno, il 21 marzo del 2014 il Ministero della salute della Guinea ha notificato all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'epidemia a rapida evoluzione causata dal *virus* Ebola. Già in data 4 aprile, l'Italia, tra i primissimi Paesi al mondo - se non il primo - ha emanato una circolare per richiamare agli obblighi e alle procedure connesse per il trattamento e la prevenzione delle malattie emorragiche virali. Questo è avvenuto, ovviamente, anche allertando i nostri uffici di frontiera e inoltre attivando immediatamente riunioni di coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte.

L'epidemia ha presso avvio nella *Forest region*, ai confini con gli Stati della Sierra Leone e della Liberia e ha coinvolto successivamente la capitale Conakry. Il primo caso in Liberia è stato notificato il 30 marzo e in Sierra Leone il 25 maggio del presente anno.

Deve aggiungersi che dal dicembre del 2013, quando l'epidemia avrebbe avuto effettivamente inizio, sono stati riportati dall'Organizzazione mondiale della sanità, alla data 8 ottobre, cioè la giornata di ieri, dati dell'ultimo *report* dell'OMS, 8.011 casi probabili, confermati e sospetti, inclusi 3.857 decessi, con un tasso di letalità di circa il 46 per cento, in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Tali dati - come è facile intuire - sono soggetti a continue variazioni.

In Nigeria, dove il *virus* Ebola è stato introdotto nel mese di luglio dalla Liberia, sono stati registrati 20 casi e 8 decessi. Oltre al caso indice, si sono verificati casi secondari e terziari e, dopo il focolaio iniziale di Lagos, un *cluster* di casi è stato registrato a Port Harcourt, con tre casi confermati. In

Senegal è stato registrato un solo caso di importazione dalla Guinea, senza ulteriori casi secondari.

Sia in Nigeria che in Senegal è stato completato il periodo di sorveglianza sanitaria di 21 giorni, senza evidenza di nuovi casi di malattia, fatto molto importante visto l'alto numero della popolazione e i grandi legami commerciali tra i due Paesi. Pertanto, entro pochi giorni, se la situazione resterà stabile, sia la Nigeria che il Senegal potranno essere rimossi dall'elenco dei Paesi da tenere sotto osservazione in relazione all'epidemia del *virus* Ebola. In ogni caso, si precisa che l'OMS non considera questi due Paesi tra quelli con ampia ed intensa trasmissione.

Il focolaio attualmente in corso nella Repubblica Democratica del Congo, con 70 casi (di cui l'ultimo isolato il 25 settembre) e 43 decessi (dati aggiornati a ieri), è del tutto indipendente da quelli dei Paesi dell'Africa occidentale. Anche in Congo vengono messe in atto misure di sorveglianza nei confronti dei soggetti che sono venuti in contatto con i casi di malattia che, in gran parte, hanno già superato il periodo di osservazione di 21 giorni senza sviluppare sintomi sospetti.

In merito alla manifestazione del *virus,* come sapete, il periodo di incubazione del *virus* è mediamente di 8-10 giorni, con un *range* di 2-21 giorni. Preciso che 21 giorni è il periodo considerato massimo per scongiurare qualsiasi tipo di comparsa della malattia. Al momento non è possibile identificare i pazienti infetti durante il periodo di incubazione, in quanto si presenta in modo asintomatico, neanche con i *test* molecolari.

In merito alle modalità di trasmissione (argomento che reputo estremamente importante anche per fare chiarezza tra i nostri cittadini), le informazioni scientifiche disponibili, desunte dalle pregresse epidemie di Ebola, evidenziano come il *virus* Ebola si trasmette attraverso il contato diretto per via cutanea o mucosale, con sangue o altri liquidi, materiali biologici (saliva, feci, vomito, sperma), incluse le secrezioni salivari, nonché con il contatto indiretto, per via cutanea o mucosale, con oggetti contaminati con sangue o altri liquidi biologici (ad esempio gli aghi). Non vi sono evidenze di trasmissione del *virus* per via aerea.

Le probabilità di trasmissione del *virus* cambiano nel corso dalla malattia con l'evolversi delle manifestazioni cliniche. All'inizio, quando è presente solo febbre in assenza di vomito o diarrea o di manifestazioni emorragiche, il rischio di trasmissione è basso. Nelle fasi tardive, quando compaiono manifestazioni emorragiche, il rischio è significativamente più elevato e rimane molto elevato anche dopo la morte. Per questo motivo le precauzioni di isolamento raccomandate sono incrementate in relazione alla fase del percorso assistenziale, in ragione della valutazione del rischio, cioè alla probabilità che il paziente sia stato effettivamente esposto ad un malato di Ebola, stadio e decorso clinico della malattia.

Quindi, possiamo dire che l'attuale epidemia in Africa occidentale è causata da un ceppo del *virus* Zaire, Ebola *virus*, ed è la prima epidemia da *virus* Ebola che interessi l'Africa dell'Ovest, la più estesa mai registrata per numero di casi e diffusione geografica e la più complessa in termini di gestione e controllo. Inoltre, si tratta della prima volta che tale epidemia coinvolge grandi città.

Successivamente parleremo anche di come l'epidemia si è evoluta nell'ultimo mese e di come, a seguito di questo, l'Italia sia stata interessata (oltre alle commissioni di sicurezza europee, abbiamo partecipato al GHSA e, quindi, siamo ormai all'interno di un coordinamento mondiale per quanto riguarda il contrasto alla diffusione del *virus*).

Ci tengo a ribadire che tutte le organizzazioni e gli analisti hanno affermato che il *virus* si è trasmesso ed è cresciuto a causa di un'incapacità dei Paesi in cui è scoppiato di mettere in atto misure sanitarie che per noi sarebbero basiche: rintracciare le persone contaminate ed effettuare il risanamento. Purtroppo questo ha portato a una crescita esponenziale, su cui oggi bisogna assolutamente intervenire, per evitare che questo *virus* si trasformi, non soltanto in una grandissima e ulteriore tragedia sanitaria, ma anche in una tragedia umanitaria, anche con conseguenze geopolitiche di cui parlerà, sicuramente meglio di me, dopo, il vice ministro Pistelli.

Per quanto riguarda il rischio, abbiamo evidenziato che il rischio di essere infettati è ovviamente più elevato per gli operatori sanitari e per il personale delle organizzazioni umanitarie che forniscono

assistenza e cure mediche nelle zone colpite. A loro è consigliato di indossare indumenti protettivi, comprese maschere, guanti, camicie e presidi di protezione per gli occhi e di mettere in atto le misure adeguate di prevenzione e controllo delle infezioni.

Confrontandoci anche questa mattina con la Croce rossa, è emersa la necessità di un forte *turnover* di questi operatori, che ovviamente sono sottoposti ad un grandissimo *stress*, avendo adottato anche misure cautelari maggiori rispetto a quelle previste per la protezione dei pazienti: non hanno contatti fisici tra loro, non c'è scambio di mani, abbracci, contatti di alcun genere, proprio per escludere qualsiasi tipo di contaminazione tra gli operatori.

Inoltre, ieri, nella riunione che abbiamo avuto con la Cooperazione internazionale, ci siamo occupati di un'altra questione: le ONG già applicano al proprio interno misure di *moral suasion*, nel senso che si tende a non far partire gli operatori prima di 21 giorni. Dovremo probabilmente immaginare, insieme alla Cooperazione, di realizzare *in loco* zone di compensazione prima del rientro in Europa.

Per quanto riguarda la presenza del *virus* nei Paesi extracomunitari, gli Stati Uniti d'America hanno registrato un caso di importazione. Si tratta di un cittadino liberiano che ha sviluppato sintomi compatibili con la malattia da *virus* Ebola il 24 settembre 2014, circa quattro giorni dopo essere giunto negli Stati Uniti d'America. Tale soggetto si è rivolto per la prima volta ad un servizio di pronto soccorso della città di Dallas il 26 settembre ed è stato messo in isolamento il 28 settembre. Il soggetto è purtroppo deceduto nella giornata di ieri, 8 ottobre. Poiché la persona era asintomatica durante il viaggio, le persone che erano a bordo degli stessi aeromobili sui quali era imbarcato il predetto soggetto non corrono rischi; sono, invece, in corso attività di *contact tracing* e di sorveglianza nei confronti delle persone che sono venute in contatto con la persona mentre era sintomatica, ovvero nei due giorni intercorrenti tra il momento in cui il soggetto si era presentato al pronto soccorso e quello in cui è stato messo in isolamento.

Proprio tale caso dimostra come il pericolo di diffusione della malattia da *virus* Ebola possa essere scongiurato solo attraverso il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, che nel caso americano non sono stati rispettati, atteso che la persona, pur presentando i sintomi di un possibile contagio, non è stata immediatamente isolata al primo accesso alla struttura ospedaliera, il che ha comportato, con ogni probabilità, per non dire certezza, che la predetta persona sia venuta in contatto con altri soggetti, per l'individuazione dei quali sono in corso, come sopra evidenziato, delle attività di ricerca e sorveglianza sanitaria, per poter disporre immediatamente il ricovero in idoneo ambiente ospedaliero al manifestarsi dei primi sintomi sospetti.

Sempre negli Stati Uniti, un secondo caso si è verificato nello Stato del Nebraska. Si tratta di un operatore di ripresa che ha lavorato nelle zone colpite dall'epidemia in Africa occidentale.

Anche il continente europeo ha registrato, proprio nei giorni scorsi, il primo caso di soggetto infettato. Si tratta di un'infermiera non professionale, cioè ausiliaria, che avrebbe contratto la malattia nel prestare assistenza sanitaria o comunque nell'occuparsi di un paziente, un volontario di un'organizzazione umanitaria, che aveva contratto la malattia in uno dei Paesi africani ed era stato riportato nel proprio Paese d'origine. Anche questo caso, come quello americano, si sarebbe verificato, per come sembra emergere dalle prime risultanze dell'indagine amministrativa disposta dal Ministero della salute spagnolo tuttora in corso, a causa della mancata rigorosa applicazione delle misure di sicurezza. Nella specie, l'infermiera avrebbe utilizzato non correttamente gli strumenti di protezione, il che evidenza la necessità che il personale sanitario e, più in generale, tutti coloro che forniscono cura e assistenza ai soggetti affetti dal *virus* di Ebola siano compiutamente formati nelle tecniche di utilizzo degli indumenti protettivi, comprese maschere, guanti, camici e presidi di protezione per gli occhi.

Ci auguriamo, ovviamente, che il caso spagnolo rimanga isolato, anche se l'OMS non esclude la possibilità di casi sporadici in Europa. Comunque, le autorità spagnole hanno provveduto ad individuare e a porre immediatamente in isolamento i soggetti con i quali l'infermiera è venuta in contatto. Gli altri casi riguardano soggetti volontariamente «importati» (come si suol dire) perché evacuati dai Paesi interessati dall'epidemia: uno già ricordato in Spagna, che purtroppo è deceduto; uno nel Regno Unito con condizioni cliniche stabili; due in Germania, un senegalese e un ugandese,

cooperanti rispettivamente per l'OMS ed Emergency, dalle condizioni stabili; uno in Svizzera, operatore sanitario australiano della Federazione internazionale della Croce rossa, considerato come persona da sottoporre ad indagini, ma non come un caso sospetto probabile.

In Italia le numerose segnalazioni dei casi sospetti - abbiamo avuto numerosissime segnalazioni che si sono intensificate nei mesi di luglio e agosto dovute anche a un sistema di allerta attivato nel Paese - pervenute sino ad oggi al Ministero della salute sono state oggetto di apposite indagini epidemiologiche e di approfondimento diagnostico, come previsto dalle circolari emanate, e hanno avuto tutte esito negativo.

Presso l'istituto Lazzaro Spallanzani è al momento ricoverato in osservazione un medico italiano impegnato per l'organizzazione non governativa Emergency in Sierra Leone, che aveva avuto un'esposizione considerata a bassissimo rischio con un caso di Ebola attualmente ricoverato in Germania. La persona in questione era del tutto asintomatica al momento del ritorno in Italia, avvenuto il 3 ottobre con un percorso da Freetown (Sierra Leone) a Casablanca (Marocco) a Fiumicino. Ad oggi è del tutto asintomatica. Il periodo di osservazione terminerà il ventunesimo giorno successivo a quello del contatto con il caso, avvenuto il 26 settembre 2014. La relazione che ci ha mandato il responsabile di Emergency ci conforta in modo molto esaustivo. La persona era stata un giorno e mezzo prima ad un rinfresco di addio con altri medici, tra cui questo dottor Michel, che poi è stato portato in Germania, però non c'era stato nessun contatto fisico tra le persone. Nel soccorso diretto o indiretto con la persona che poi si è ammalata lo *staff* italiano presente non ha avuto nessun tipo di contatto diretto. Quindi, quella che è in corso allo Spallanzani è una misura di precauzione, che è opportuna e ci auguriamo finisca nei tempi corretti.

L'incremento dell'epidemia nel West Africa è stato confermato dai dati epidemiologici dell'OMS ed è stato più volte rappresentato nelle ultime settimane con una curva epidemica di cui si pensa che dopo Natale possa avere un picco di 20.000 casi. Sono intervenute e stanno intervenendo numerosissime organizzazioni internazionali, oltre a esponenti delle forze militari. Pensiamo a 3.000 persone mandate dall'esercito degli Stati Uniti, ai 750 inglesi. Anche i giapponesi e altri gruppi di cooperazione mondiale stanno intervenendo evidentemente per bloccare l'epidemia prima che superi una certa soglia. Ciò ci porta a individuare delle iniziative più forti per prevenire la diffusione del *virus* avendo nel contesto migliaia e migliaia di persone occidentali e ci impone l'assunzione di ulteriori iniziative che debbono andare ad aggiungersi e ad integrare quelle assunte già negli scorsi mesi e che in parte sono già state citate.

A questo proposito ricordo che il coordinamento delle misure sanitarie a livello europeo è sotto l'egida dell'Health security committee dell'Unione europea che, oltre ad avvalersi della consulenza tecnica del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), si basa sulle raccomandazioni fornite dall'OMS. Le raccomandazioni temporanee, emanate dal Comitato di emergenza del Regolamento sanitario internazionale dell'8 agosto 2014, sono state in tal senso reiterate lo scorso 22 settembre. Altre forme di coordinamento per gli aspetti umanitari e per quello di sicurezza fanno rispettivamente capo alla DG ECHO, cioè alla cooperazione umanitaria, e al Comitato politico per la sicurezza (CPS).

Il Ministero della salute ha fornito, con la circolare del 4 aprile 2014 e con quelle successive (rispettivamente in data 8 aprile, 8 agosto e 1° ottobre), dettagliate disposizioni per il rafforzamento delle misure di sorveglianza nei punti di ingresso internazionali (porti e aeroporti), presieduti dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, cosiddetti USMAF.

Noi abbiamo 12 USMAF centrali in Italia e 25 uffici territoriali. Gli USMAF sono situati all'interno di porti ed aeroporti e costituiscono un filtro contro le malattie. Sono le prime strutture chiamate a fare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario. Negli USMAF lavorano al momento 448 persone, di cui 79 medici (a Fiumicino abbiamo 6 medici e a Malpensa 7).

L'USMAF ha attivato indispensabili collegamenti operativi con i servizi di emergenza sanitaria territoriale, tanto del Servizio sanitario nazionale, quanto dei servizi sanitari aeroportuali e delle navi.

Per consentire il rafforzamento delle misure di sorveglianza in corrispondenza dei punti di ingresso

internazionali sono state date specifiche indicazioni perché il rilascio della libera pratica sanitaria alle navi che nei 21 giorni precedenti abbiano toccato uno dei porti dei Paesi colpiti avvenga solo dopo verifica, da parte dell'USMAF, della situazione sanitaria a bordo, mentre per ciò che concerne gli aeromobili è stata richiamata la necessità dell'immediata segnalazione di casi sospetti a bordo per consentire il dirottamento dell'aereo sugli aeroporti sanitari designati ai sensi del Regolamento sanitario internazionale del 2005.

Gli USMAF degli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa, designati come aeroporti sanitari, hanno emanato specifiche ordinanze aeroportuali per disciplinare gli interventi in caso di segnalazioni di casi sospetti di malattie infettive a bordo di aeromobili provenienti direttamente o indirettamente dalle aree infette. L'Ente nazionale aviazione civile e il Comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera sono stati invitati a prestare la loro indispensabile collaborazione per l'efficacia e completa realizzazione di queste raccomandazioni.

Da ultimo, con la circolare del 1° ottobre sono state fornite indicazioni, non solo sui centri di riferimento nazionali e sui centri clinici a livello delle Regioni e Province autonome in cui possono essere gestiti casi, sospetti o confermati, di infezioni da *virus* Ebola, ma anche circa le modalità di stratificazione del criterio epidemiologico in base al rischio di esposizione, la valutazione iniziale e la gestione di casi sospetti o confermati di malattia da *virus* Ebola, le modalità per il trasporto, le precauzioni da adottare per la protezione degli operatori sanitari, le misure nei confronti di coloro che vengono a contatto con casi di malattia.

Tali misure, se sono sicuramente idonee ad individuare e trattare i casi che presentano un quadro sintomatico di una possibile infezione da *virus* Ebola, non sono invece sufficienti nei riguardi di coloro che manifestano tale sintomatologia solo dopo il loro arrivo nel continente europeo.

Si precisa che al momento l'Italia è destinataria di voli diretti soltanto dalla Nigeria, Paese che, com'è stato detto, ha avuto un focolaio di casi secondari e terziari legati ad un unico caso importato nel luglio 2014 e che a breve, permanendo la situazione di assenza di nuovi casi, potrà essere rimosso dall'elenco dei Paesi affetti. Tali voli diretti arrivano con cadenza trimestrale all'aeroporto di Fiumicino, dove l'USMAF è pronta ad intervenire in caso di segnalazione di casi sospetti, come del resto per qualsiasi altra provenienza.

Tutti gli altri Paesi colpiti (Guinea, Libera, Sierra Leone), sono collegati all'Italia solo mediante voli indiretti, che fanno scali in *hub* europei (Bruxelles, Madrid, Lisbona, Parigi ed altri) o del Nord Africa. Ne consegue che viaggiatori provenienti dalle aree colpite potrebbero arrivare in Italia attraverso voli con provenienza comunitaria o non comunitaria.

Le misure che vorremmo adottare per rafforzare il sistema sono le seguenti: rafforzare e potenziare le procedure per l'individuazione dei soggetti che potrebbero essersi infettati già nei Paesi africani colpiti dall'epidemia prima del loro imbarco sugli aeromobili con destinazione in uno degli aeroporti continentali (ciò rende necessaria la cooperazione dei Paesi implicati e di tutte le ONG presenti, ma al riguardo riferirà meglio il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale); l'individuazione degli stessi soggetti al momento dello sbarco, al fine di fornire agli stessi compiute informazioni attraverso l'installazione negli aeroporti di cartelloni informativi e la distribuzione di opuscoli informativi che già ci sono, ma che devono essere ancora più evidenti e più capillari sui comportamenti da tenere nell'ipotesi in cui nei giorni successivi al loro arrivo si manifestano i sintomi di una possibile infezione. A questo proposito evidenzio che, in considerazione del ruolo di coordinamento di tutti i Ministri della salute europei che mi compete in questo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, ho già assunto iniziative perché la predetta campagna informativa sia svolta con modalità omogenee in tutti i Paesi dell'Unione europea convocando nella giornata di ieri una Health security committee, sostenuta in questa azione anche dall'attuale commissario europeo per la salute Borg.

Per quanto riguarda invece l'operazione Mare nostrum, che desta preoccupazione dal punto di vista epidemiologico, la partecipazione del Ministero della salute, con i propri medici, all'attività della Marina militare (che abbiamo cominciato ad effettuare dal 21 giugno e da allora ad oggi abbiamo

effettuato più di 80.000 controlli sanitari a bordo delle navi, un numero enorme, e di questo ringrazio i medici della Marina militare e i medici del Servizio sanitario nazionale che stanno prestando un lavoro straordinario) è volta proprio a consentire, quando ancora i migranti sono a bordo e prima dello sbarco sul territorio italiano, i controlli sanitari per accertare la presenza di segni e sintomi sospetti di malattie infettive, ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'OMS.

Ad oggi la possibilità che attraverso questo canale arrivino persone affette dalla malattia di Ebola, per i termini di incubazione di cui parlavamo prima, è veramente molto bassa.

In caso di mancanza del medico del Ministero della salute a bordo, i controlli vengono effettuati a terra. Vogliamo dunque sottolineare che ci sono due controlli: a bordo viene effettuata la maggior parte dei controlli; se non c'è un medico del Servizio sanitario nazionale, il controllo viene effettuato a terra, prima dello smistamento dei migranti verso i vari centri di accoglienza.

Abbiamo già richiesto, in data 12 settembre, uno specifico stanziamento aggiuntivo, a valere sulla legge di stabilità, per rafforzare l'acquisto di dispositivi di protezione individuali. Appare infatti necessario dotare il predetto personale che compie tutte queste operazioni di ulteriori strumenti, che consentano di individuare casi sospetti, quali: misuratori a distanza della temperatura corporea, mascherine, guanti ed altro, al fine di consentire il trattamento degli stessi con tutte le conseguenti precauzioni di sicurezza.

Tutte queste iniziative richiedono, come vi ho già riferito, alcune risorse aggiuntive, sia in termini di personale che economici, per l'eventuale messa in atto di *screening* d'ingresso (al momento considerati dal Centro europeo controllo malattie di dubbio costo-efficacia ed utilità rispetto invece agli *screening* in uscita dalle zone affette), sia per la distribuzione di materiale informativo.

A tale proposito, oltre all'inserimento nel disegno di legge di stabilità di una proposta di norma per il potenziamento del personale medico presso gli uffici periferici del Ministero della salute per le attività di profilassi internazionale, in data 11 settembre 2014 è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze una integrazione sul capitolo di bilancio destinato non solo all'acquisto di materiale profilattico, medicinali di uso non ricorrente, vaccini per attività di profilassi internazionale, ma anche alla pubblicazione e diffusione dei dati e materiali per la prevenzione delle malattie infettive, inclusi dispositivi di protezione individuale.

A livello comunitario, dopo le conclusioni adottate dal Consiglio europeo straordinario del 30 agosto scorso, sono in corso molteplici attività di sostegno ai Paesi interessati, che coinvolgono gli Stati membri e le strutture della Commissione, *in primis* le direzioni generali ECHO (cooperazione umanitaria) e DEVCO (Cooperazione e sviluppo), che stanno lavorando per coordinare gli interventi *in loco* di cui parlerà l'onorevole Pistelli. Ritengo che queste iniziative siano la principale via da percorrere per sostenere i Paesi colpiti nel contrasto all'epidemia e nello sforzo di ricostruire i sistemi sanitari collassati da quest'emergenza.

Gli organismi europei lavorano anche con le Nazioni Unite, le sue agenzie e le organizzazioni non governative operanti nell'area. Il presidente della Commissione europea Barroso ha parlato della questione nel suo recente intervento all'Assemblea delle Nazioni Unite.

Siamo peraltro consapevoli che è di difficile implementazione un meccanismo condiviso da tutti, finalizzato all'evacuazione medicalmente assistita, ad alto biocontenimento, dei cittadini europei colpiti dalla malattia. A tal proposito, va precisato che sono pochissimi i Paesi in Europa, tra i quali l'Italia, a possedere tutte le risorse necessarie per tale evenienza (mezzi aerei adeguati, ambulanze e barelle speciali, materiali di protezione individuale, *équipe* specializzate di personale formato e strutture di ricovero in isolamento). L'Italia è uno dei pochissimi Paesi in Europa che possono garantire l'evacuazione dei propri cittadini, dalla presa in carico del paziente nell'area di contesto al caricamento a bordo in pieno isolamento, al trasferimento in assoluto isolamento in ospedale (in questo caso, l'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma), al trattamento in strutture ad altissimo livello di biocontenimento.

La disponibilità globale di posti letto di diverso livello di isolamento nell'Unione europea è di 244

unità (anche se sono considerati di diverso livello e grado, secondo i nostri *standard*). Di questi, 21 unità, peraltro ad alto isolamento, si trovano in Italia. Solo 6 Paesi, ai quali si aggiungerà presto anche la Svezia, hanno mezzi aerei adeguati per l'evacuazione, 9 Paesi hanno attrezzature per il trasporto in isolamento, cioè barelle, e *staff* medici specificamente preparati per tali attività.

A parte i problemi d'interoperabilità tra le attrezzature di diverso tipo, acquisite dai diversi Stati membri, l'ipotesi di metterle a disposizione di cittadini non connazionali deve tener conto del fatto che si tratta di un numero assolutamente modesto di risorse in tutta Europa. Riteniamo quindi veramente molto importante poter lavorare *in loco*, cioè in West Africa, nella realizzazione di strutture capaci di soccorrere anche gli operatori. A queste criticità stanno lavorando diverse strutture comunitarie, in particolare il Centro di coordinamento di risposta all'emergenza (ERCC), che fa capo alle strutture comunitarie di Protezione civile.

Del ricorso ai velivoli militari si sta occupando il Comitato politico di sicurezza, che proprio in questi giorni ha raccolto ulteriori informazioni circa la disponibilità dei Paesi membri.

In tale quadro, l'Italia, in occasione della recente riunione informale dei Ministri della salute a Milano, il 22 e 23 settembre, ha ritenuto opportuno promuovere un dibattito sul tema. Vi anticipo che i Ministri presenti hanno ribadito la volontà di coordinare le risposte e di lavorare tutti insieme ad un meccanismo di azione efficace e rapido.

A quanto sopra, aggiungo che, proprio in queste ore, si sta valutando la possibilità d'inviare strutture sanitarie mobili nelle zone colpite dall'epidemia, oltre a quelle già presenti, dello Spallanzani, debitamente attrezzate per il trattamento dei pazienti, nonché personale volontario sanitario che sia disposto a recarsi nei predetti Paesi, al fine di prestare la propria attività.

Concludo questa mia relazione, che spero sia stata esaustiva, ringraziando anche tutti gli operatori e i cooperatori italiani presenti in questo momento in West Africa, che stanno lavorando da mesi in condizioni veramente eroiche, perché grazie al loro intervento sono state salvate centinaia di vite umane. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve, semplicemente integrativo, perché il quadro esposto dal ministro Lorenzin è stato assolutamente ampio, esaustivo e dettagliato e ha fatto spesso riferimento anche ad interventi che sono stati operati dal sistema delle ONG italiane nel contesto internazionale.

Peraltro, io e il ministro Lorenzin siamo stati proprio alla prima riunione straordinaria convocata a Bruxelles per rispondere alla crisi del *virus* Ebola il 15 settembre, cioè la settimana che ha preceduto la riunione informale dei Ministri della salute, cui il Ministro ha fatto riferimento. Dico questo per testimoniare quanto il Governo italiano, assieme agli altri, sia preoccupato della gravità dell'emergenza Ebola e che la segua con attenzione, in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private che possono portare un qualche valore aggiunto nella lotta contro la diffusione del *virus*.

Ci tengo a far notare, poiché siamo presenti in quei Paesi con molte nostre proiezioni, che l'emergenza in corso non è solo di tipo sanitario, in quanto essa impatta molto pesantemente sul tessuto economico dei Paesi colpiti, con dei segni meno di recessione molto importanti, sulla loro prospettiva di crescita, sulla loro coesione sociale e sul loro ordine pubblico. Per questa ragione è indispensabile che il nostro lavoro risponda ad una pluralità di strumenti e ad una logica integrata, mai abbandonando i Paesi in questione dopo la fase di più acuta difficoltà, come quella attuale, ma cercando anche di accompagnare, con gli strumenti del sostegno allo sviluppo, le fasi successive.

Faccio tre considerazioni. Quanto alla prima, in sede europea e nel contesto delle Nazioni Unite abbiamo sostenuto con convinzione l'istituzione di una missione sanitaria internazionale, così come proposto ed auspicato dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Come appena detto, infatti, riteniamo che un approccio che mira al coordinamento degli sforzi sia l'unico in grado di contrastare efficacemente una crisi sanitaria che, altrimenti, nelle sue proiezioni peggiori, assume una

complessità e una dimensione senza precedenti. In sistemi che tendono, se lasciati da soli, a collassare, anche la gestione delle informazioni e degli sforzi fa parte della risposta che stiamo mettendo in piedi.

Come ha ricordato il ministro Lorenzin, il nostro Paese - diciamocelo quando serve e quando è possibile - è nell'assoluta avanguardia nel campo del biocontenimento. L'Aeronautica militare dispone di due assetti strategici per il trasporto in sicurezza di pazienti eventualmente affetti dal *virus* e il già più volte menzionato istituto Spallanzani, non da solo, è comunque un centro di eccellenza a livello mondiale per la cura delle malattie infettive di questo genere ed è in grado di accogliere fino a dodici malati. Abbiamo mandato già due laboratori mobili del medesimo istituto in Guinea Conakry e Liberia e, come sapete, c'è un certo numero di ONG italiane che sono attive, già da prima, in questo momento in Africa occidentale, in particolar modo in Sierra Leone. Complessivamente parliamo, in questo momento preciso, di circa qualcosa di più di 50 operatori nei tre Paesi particolarmente colpiti.

Proprio su questo tema, cioè la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori sanitari e umanitari, desidero rassicurare che l'Italia è disponibile - ed ha anche le capacità - a sostenere operazioni di evacuazione medica per il personale internazionale e nazionale eventualmente contagiato. Quello che voglio dire, e che abbiamo ribadito in sede europea, è che le molte criticità operative - vedasi alla voce «interoperabilità», come ha menzionato il Ministro - e finanziarie (ogni singolo intervento è estremamente costoso) ci hanno fatto assumere una posizione di valutazione caso per caso nell'ipotesi - malaugurata - di una richiesta e abbiamo evitato che ci fossero facili automatismi europei quando non siamo sicuri che la interoperabilità sia garantita ai livelli di sicurezza e *standard* di efficacia che noi siamo in grado di garantire.

La seconda questione è quella degli interventi della cooperazione italiana. Sul fronte della risposta, fin da questa estate, la cooperazione ha avviato un programma di un importo complessivo iniziale di circa 1,7 milioni di euro, articolato in due contributi: uno sull'OMS (che ovviamente è l'organizzazione capofila di livello regionale) per un valore di 440.000 euro, ed un'iniziativa bilaterale di 1,2 milioni per il finanziamento delle attività di cura, prevenzione e informazione - tutte e tre assolutamente di pari importanza - condotte dalle ONG italiane presenti nella regione e l'invio di personale medico italiano proveniente dall'istituto Spallanzani di Roma. Grazie al cosiddetto decreto missioni (secondo semestre 2014), saremo in grado di far salire questo montante di risorse fino a cinque milioni di euro, tenendo conto dell'evolversi della situazione sul terreno. Si è già detto da parte del ministro Lorenzin come alcuni ceppi, come quello in Congo, siano stati isolati e come la situazione in Nigeria, che rappresenterebbe il caso assolutamente più problematico, viste le dimensioni del Paese e anche il numero dei connazionali presenti, sia in corso di soluzione. Quindi agiamo su contesti specifici mano a mano che il *virus* si manifesta e si muove. In più, noi lo possiamo fare lavorando attraverso le basi umanitarie delle Nazioni Unite, sia quella che ospitiamo a Brindisi, dove abbiamo finanziato per circa 20.000 euro (sembrano poca cosa ma contano tanto) spedizioni in Sierra Leone di materiale e attrezzature mediche di facile consumo che erano destinate alle due ONG più attive nel Paese, cioè ENGIM ed Emergency.

Come Presidenza di turno del Consiglio stiamo accrescendo anche il nostro sforzo per l'*advocacy* di nuove risorse e per il coordinamento a livello europeo alla risposta all'epidemia, e cerchiamo di favorire, mantenendo standard elevati, risposte comuni e coerenti con le linee guida che l'OMS ci ha affidato nei mesi scorsi. Da questo punto di vista voglio soltanto risottolineare l'impegno dei due Ministeri dello sviluppo e della salute che si sono riuniti più volte nelle scorse settimane esattamente con l'obiettivo di coordinare ed integrare questo grande sforzo organizzativo e finanziario della Commissione. Traduco questo secondo punto, se volete, in uno *slogan* di facile comprensione: più noi facciamo e più noi spendiamo adesso e con capacità mirata, minore sarà il potenziale impatto successivo. Quindi la velocità e la nostra capacità di avere una *quick response* sul terreno, chiaramente, contenendo, arginando e selezionando, impedisce che dei vari scenari che l'OMS ci propone si verifichino quelli peggiori. Più facciamo adesso, meno faremo dopo.

Consentitemi, ma non per una vocazione globale ma per una constatazione della realtà sul terreno, di esprimere la mia e la nostra solidarietà ai Paesi colpiti che sono messi a durissima prova da questa

drammatica emergenza e stanno veramente dimostrando una grandissima determinazione e coraggio, così come mi associo, assieme al Ministro, al ringraziamento per le centinaia di operatori sanitari e di volontari, anche internazionali non solo quelli italiani, che rischiano ogni giorno la loro vita in condizioni spesso difficilissime perché, ripeto, c'è chi lavora sui pazienti, c'è chi lavora nei villaggi per diffondere consapevolezza e informazione sui comportamenti da adottare, c'è chi fa addirittura lavori di estremo rischio come i *burial team* che sono impiegati, appunto, nel seppellimento delle vittime. È personale veramente straordinario e di vari Paesi. Le nostre principali ONG stanno lavorando in tutti questi settori.

Il terzo punto, infine, riguarda le iniziative intraprese dall'unità di crisi che, come sapete, è un po' la nostra unità dedicata davanti a questo tipo di emergenze. Noi abbiamo monitorato fin dal primo momento, cioè fin da quando la notizia non era così evidente nella comunicazione pubblica, le sedi diplomatiche e consolari ubicate nei Paesi maggiormente colpiti e soprattutto abbiamo monitorato singolarmente i connazionali presenti in Liberia, in Guinea, in Nigeria, nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in Senegal e in Sierra Leone. Ripeto: in alcune circostanze parliamo di comunità numerose, penso agli oltre 1.000 connazionali che abbiamo in Congo o agli oltre 2.000 che abbiamo in Nigeria, mentre nel caso dei tre Paesi più colpiti, appunto Liberia, Guinea e Sierra Leone, la somma non arriva a 150 e comunque sono quasi tutti o operatori militari o religiosi che stanno nelle missioni già da molti anni.

Abbiamo, in sinergia con gli altri Paesi dell'Unione europea, provveduto a tenere costanti gli avvisi di sicurezza e sanitari presenti sui siti istituzionali, pensate a «www.viaggiaresicuri.it», suggerendo sostanzialmente ai nostri connazionali, come potete verificare, di evitare, salvo casi di assoluta necessità, i viaggi nei tre Paesi principalmente colpiti dalla pandemia (Guinea, Liberia e Sierra Leone).

Il ministro Lorenzin vi ha dato utilissime informazioni, invece, con riferimento al comportamento delle compagnie aeree e dei circuiti che stiamo monitorando, quando si può arrivare in quei Paesi soltanto triangolando con altre capitali europee o nordafricane.

Stiamo inoltre provvedendo a pubblicare un *focus* approfondito sull'epidemia sempre dell'unità di crisi, fatto con l'ausilio del Medical intelligence, che è il reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della Difesa ed è stato inviato a tutte le sedi diplomatiche interessate un *vademecum*, fatto insieme a questo reparto, con tutte le norme comportamentali di precauzione, per evitare di contrarre, in qualsiasi forma, il *virus*, che è stato distribuito, ovviamente, a tutti i connazionali lì presenti. Nei prossimi giorni metteremo le stesse informazioni sul sito «www.viaggiaresicuri.it» per chiunque avesse solo necessità costringenti di andare nei medesimi Paesi.

Infine, dicevo, stiamo portando avanti la mappatura degli italiani nell'area, sia in termini di collocazione geografica che di tipologia della presenza. Apro una parentesi molto breve: molti di questi Paesi, che sono piccoli comparati ad altri Paesi africani, sono però, in assoluto, Paesi molto grandi, quindi quando parliamo anche di focolai di epidemia, parliamo di focolai che sono ben localizzati in alcune aree di quel Paese, il che vuol dire che si può stare in quel Paese per altre ragioni magari stando a 2.000 chilometri di distanza. Questo per mettere nella giusta dimensione quei Paesi rispetto al nostro. Questa mappatura, comunque, è condivisa con tutte le Direzioni generali competenti del Ministero della salute e, ovviamente, con tutti gli altri *partner* comunitari, perché in caso di evacuazione le informazioni siano pienamente condivise.

Da ultimo, *e-mail* di allerta e mappatura telefonica delle nostre presenze e invio di materiale medico presso le sedi diplomatiche e consolari in Nigeria (ambasciata ad Abuja e consolato generale a Lagos) quali misure di precauzione anche per il personale presente.

Si tratta di una sfida estremamente insidiosa, il Governo italiano l'ha presa come doveva prenderla, cioè giustamente sul serio e il nostro ruolo di Presidenza del semestre europeo ci ha messi anche nelle condizioni di incentivare ulteriormente le forme di collaborazione e cooperazione con gli altri *partner*.

Non va generato alcun effetto panico, ma non va sottovalutato quello che abbiamo davanti ed è importante agire con molta velocità e con molta prontezza perché quello che in più facciamo oggi ci impedirà di avere conseguenze sgradite domani. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e PI).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, ringrazio il ministro Lorenzin ed il vice ministro Pistelli per le esaurienti informazioni che ci hanno offerto, che hanno approfondito in maniera molto puntuale la tematica sia sotto il profilo epidemiologico-sanitario sia per quanto riguarda la visione integrata, che condividiamo del tutto, che ci ha sottolineato il Vice Ministro.

Credo che questa sia l'unica strada che possiamo percorrere, fermo restando che ci sono due aspetti che sottoporrei alla vostra attenzione.

Il primo aspetto è quello di un maggiore accompagnamento e vicinanza nei confronti di quei centri che svolgono ricerca attualmente per quanto riguarda soprattutto lo sviluppo nella produzione di eventuali vaccini, che credo siano un aspetto molto particolare da prendere in considerazione, in quanto possono dare una risposta di grande utilità alla prevenzione della patologia stessa, anche perché dobbiamo tener conto del fatto che o giochiamo in termini di prevenzione primaria, insieme alla prevenzione secondaria, o facciamo soltanto prevenzione secondaria, ma in questo caso, anche perché la ricerca in questo campo ci sta dando i primi, timidi risultati, faremmo evidentemente un'opera impropria.

Chiedo quindi che ci sia una vicinanza assoluta e concreta - chiedo al ministro Lorenzin di prestare un po' di attenzione a questo passaggio, a noi particolarmente caro - soprattutto a quei centri di ricerca che stanno sviluppando in maniera molto approfondita, e sono in fase avanzata, l'elaborazione di vaccini che possono tornare estremamente utili.

Un'altra criticità è quella del periodo di latenza, laddove qualsiasi intervento di ordine preventivo, ce lo dobbiamo dire con estrema chiarezza, è pressoché inutile, perché nell'ambito di quegli otto, dieci giorni la patologia è asintomatica, quindi non abbiamo nessuna possibilità di individuare dei *marker* che ci consentano di definire il soggetto non solo a rischio, ma eventualmente portatore della patologia.

Un aspetto che sottopongo all'attenzione del vice ministro Pistelli, che comunque lo ha già trattato, è quello di svolgere un'azione soprattutto *in loco*, perché, in ragione anche della immediatezza dei rapporti e dei contatti a livello internazionale, qualsiasi tentativo, per quanto rigoroso, possa essere espletato a livello delle varie Nazioni europee non credo possa dare una risposta piena se non a fronte di quel programma che lei ha sottoposto alla nostra attenzione, e che condividiamo del tutto, di intervento a livello locale, soprattutto in quelle aree che sono ad alto indice di rischio. Soltanto così, attraverso un aiuto che non è soltanto economico, ma preventivo-sanitario, possiamo dare una risposta compiuta.

Una sola cosa io temo a livello sanitario: che, qualora gli interventi non siano così celeri e rapidi come sono stati individuati da entrambe le relazioni, si possa andare incontro ad una temibile mutazione del *virus*, le cui conseguenze, evidentemente, sono a dir poco drammatiche, perché passeremmo da una visione epidemica ad una visione pandemica e credo che questo sia un ulteriore aspetto.

Il vice ministro Pistelli - mi avvio rapidamente alla conclusione - ha richiamato la possibilità di portare dei dati che siano facilmente fruibili da tutti sul sito «viaggiare sicuri». Chiederei che sul sito si possano riportare, integrando questa giusta collaborazione con il Ministero della salute, anche i dati inerenti all'epidemiologia e i centri di riferimento o di eccellenza che in Italia possono essere di aiuto nell'ambito delle consultazioni da parte di tutti i medici. Infine, non da ultimo evidentemente, auspico una maggiore diffusione dei dati sui *media*, in versione cartacea e non solo, perché tutti ne siano a conoscenza - così come richiamava il ministro Lorenzin poc'anzi - in maniera ancora più capillare e così che tutti possano avere in tempo reale e concreto le informazioni. Molte volte, infatti, in un *mare magnum* di informazioni, sappiamo che troppe informazioni corrispondono a nessuna informazione. *(Applausi dai Gruppi PI e PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, non mi soffermerò sugli aspetti della questione trattata dal vice ministro Pistelli, quanto piuttosto su quelli trattati dal Ministro della salute, per chiedere alcune

semplici cose. Vorrei premettere che, da biologo, posso affermare che questo è un *virus* terribile, che ha una virulenza e un grado di diffusione altissimi, per cui il semplice contatto con superfici sulle quali il *virus* abbia attecchito comporta la trasmissione della malattia. Non si tratta quindi dell'aviaria, che, per quanto temibile, era un *virus* molto meno contagioso. Il Ministro ha fatto delle circolari, ha allertato ed ha fatto tutta una serie di cose serie ed opportune. Però io, non per fare le veci del Ministro, stamattina ho fatto un paio di telefonate ad amici che ho in giro in alcuni ospedali del Sud Italia ed ho ricevuto da tutti la stessa risposta: la circolare è stata data loro in visione e ne erano edotti, ma l'unica cosa che avevano percepito è che, nel caso di un paziente sospetto di affezione al*virus* Ebola, avrebbero dovuto chiamare l'ospedale Spallanzani. Non mi sembra un filtro particolarmente efficace, soprattutto in quelle zone di frontiera (vedi Lampedusa ed altre zone della Sicilia) dove sbarcano o si ammassano centinaia, se non migliaia, di persone (in ventiquattro ore l'altro giorno ne sono arrivate 3.200) che possono essere potenziali incubatrici della malattia.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'informazione, mi permetto di sottolineare al Ministro che il sito del Ministero è tuttora sguarnito di qualsiasi indicazione o informazione in proposito. Il sito del Ministero della salute americano, ad esempio, ha già diffuso una serie di semplici informazioni sulle vie di trasmissione del *virus* e sull'attenzione elementare che ciascun cittadino, nel caso in cui si trovasse in una situazione similare, deve opportunamente seguire. Sarebbe opportuno informare anche la gente non avveduta e non a conoscenza; non tutti leggono i giornali e non tutti sanno cos'è un *virus* e cos'è un'epidemia. Sarebbe opportuno spiegare quali sono i veicoli di trasmissione e quali le elementari norme igieniche che possono tamponare questo tipo di diffusione della malattia.

Si tratta quindi di fare in modo che nell'ospedale Spallanzani o presso altri ospedali (immagino il Cotugno di Napoli e posso immaginare che anche in Sicilia vi siano ospedali che trattano malattie infettive) si possano organizzare più posti, perché, nella dannatissima ipotesi che noi dovessimo essere fonte o veicolo di contagio, credo che dobbiamo prepararci al peggio e penso quindi che dodici posti non siano una grande quantità.

Per cui, se fosse possibile, visto che sono soldi ben spesi, chiedo se si possono attrezzare altri ospedali: ho fatto il caso del Cotugno di Napoli e penso anche a qualche altro ospedale ubicato in Sicilia. Faremmo bene, infatti, a dotare questi ospedali delle strutture adeguate.

Vorrei ricordare al Ministro un'altra cosa. *(Richiami del Presidente)*. Signor Presidente, ho concluso. Per curare questa affezione, si parla di un vaccino sperimentale figlio della ricerca di alcuni ricercatori e biologi italiani, che è prodotto dalla GlaxoSmithKline, la quale, essendo un'impresa privata, guarderà ovviamente ai profitti, come è giusto che sia. Signor Ministro, in quest'Aula stiamo attendendo, con grande pazienza, l'approvazione dei percorsi giuridico-scientifici per la sperimentazione clinica. Se sarà possibile approvarli nel corso di questa legislatura, ci doteremo anche noi di quei percorsi che ci consentiranno, non solo nei casi come Stamina o Di Bella, ma anche in casi come quello in oggetto, di attivare delle procedure cui lo Stato potrà presiedere senza scopo di lucro o di guadagno.

Un'ultima considerazione e concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. Deve necessariamente concludere, senatore D'Anna.

D'ANNA *(GAL)*. Ho finito, Presidente. Abbiamo la sanità militare e, in particolare, un gruppo in cui io stesso ho militato, ovvero il Nucleo biologico chimico dell'Esercito. Mi chiedo perché non lo usiamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, forse l'informativa del Ministro voleva essere rassicurante, ma di fatto i dati reali non lo sono affatto. Le previsioni dicono che l'epidemia si aggraverà, i decessi stanno aumentando, il contagio non si arresta e si cominciano a registrare i primi casi accertati in Europa e i primi casi sospetti in Italia. Il quadro non è certamente dei più rassicuranti.

Non è sufficiente che siano efficaci i protocolli sanitari nei porti e negli aeroporti, dove crediamo che dai Paesi oggetto del contagio arrivino poche decine o centinaia di persone nel tempo. La verità è che la maggior parte dei potenziali infetti arrivano in Italia grazie al vostro Mare nostrum e non certamente attraverso aerei e o navi. Il personale militare e civile addetto al primo contatto con i clandestini ha

effettivamente ricevuto un'adeguata formazione? Si era detto che l'aveva ricevuta nei tempi passati in cui era iniziata questa procedura; in realtà, sappiamo che molti degli addetti e dei nostri militari hanno poi contratto delle malattie contagiose, come la tubercolosi o la scabbia. Quali garanzie abbiamo che lo stesso non possa avvenire anche per una malattia ben più grave, come l'Ebola? Se le profilassi nei confronti delle malattie che ho citato non hanno funzionato, perché dovrebbero funzionare per l'Ebola? Mi sembra che i dati dicano che siamo a rischio ed è un rischio molto alto.

Riteniamo che questi circa 150.000 clandestini che arrivano in un anno, al ritmo di circa 500 al giorno, non possono essere controllati in modo efficace. È poco credibile che con pochi medici si possa controllare la situazione sanitaria e la loro condizione di salute, nelle fasi molto concitate di questi sbarchi. Volete rassicurarci, ma di fatto le visite risultano assolutamente sommarie e inadeguate; questo è un dato di fatto, che volete forse nascondere, ma che è inevitabile. Successivamente queste persone vengono spedite su tutto il territorio nazionale, senza alcuna precauzione. Non rimangono nei luoghi dove arrivano per un tempo sufficiente per accertare che non siano effettivamente contagiati, ovvero per i venti o trenta giorni di cui parlavate. Vengono poi utilizzati mezzi di trasporto pubblico per portarli negli alberghi e nei centri di accoglienza. Sappiamo che le prefetture precettano le aziende locali di trasporto e di fatto sequestrano i mezzi, che sono gli stessi poi utilizzati durante il servizio di linea nelle nostre Province e città e, quindi, senza alcuna precauzione.

Al di là dei costi per la collettività, dov'è la sicurezza sanitaria in questa procedura? Sono tanti i soldi, migliaia di euro, spesi nell'ambito di Mare nostrum e sembra, anche dalle vostre parole, che il flusso di denaro aumenterà inesorabilmente e costantemente nei prossimi mesi ed anni.

Come potete garantire che nessuno dei clandestini che arriva sulle nostre coste sia malato di Ebola? Come potete garantire l'accertamento della provenienza dei clandestini? Sapete esattamente da dove arriva ognuno di loro? Li trattenete per un numero di giorni sufficiente a garantire che non siano malati?

A queste domande dovevate dare una risposta, ma non l'avete fatto. Mi sembra stiate affidando questa grave e preoccupante vicenda alla fortuna e alla buona sorte. Questo non è - a nostro avviso - un modo di agire corretto da parte di un Governo responsabile. Le lacune dell'informativa odierna, quelle risposte che non ci avete dato non ci rassicurano e non ci convincono per niente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei parlare in questo mio intervento più da medico che da senatore e devo dire che, come medico, mi ritengo molto soddisfatto da quanto ho sentito. Sono all'opposizione ma, quando sento affermare cose giuste che può dire chiunque, ritengo che non dobbiamo sempre e per forza strumentalizzare le situazioni. In questo campo, l'Italia, per fortuna, è riconosciuta uno dei Paesi più all'avanguardia.

A mio giudizio, dovremo agire su due aspetti. Il primo è quello dell'informazione, che tende forzatamente a creare un panico inutile o comunque a sviare l'informazione in funzione della parte politica nella quale ci si trova a militare.

In merito al fatto che siano aumentati di molto i casi, dobbiamo tenere presente che l'Ebola esiste dal 1976 e il numero dei casi è sempre stato intorno a 400-500. Quando sei o sette mesi fa mi si chiedeva se c'era da preoccuparsi di Ebola, rispondevo negativamente, perché in realtà la diffusione del *virus* era limitata a villaggi molto isolati, dove non vi era una grande comunicazione. Dobbiamo specificare che la grossa diffusione non avviene attraverso gli emigranti, ma soprattutto dal fatto che molti cinesi vanno a disboscare nelle zone interessate dal *virus*, si nutrono di pipistrelli ed antilopi e lavorano anche nelle aziende minerarie, dando origine a quella che si chiama *bushmeat*, che comporta la diffusione del *virus* dall'animale all'uomo. Tra l'altro, ho letto che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, al 1° ottobre, i casi di Ebola erano 7.492, di cui 3.439 sono i morti. Ma ricordo che stiamo parlando di quasi tutti i casi verificatisi in Africa.

Se devo credere a quanto mi avete detto - e non vedo per quale motivo non ci dovrei credere in questa

fase, visto che è così - vuol dire che c'è un'organizzazione che funziona. Ricordo che l'ospedale Spallanzani è un'eccellenza a livello mondiale, non solo italiana. Sappiamo che esistono trasporti aerei in sicurezza, che abbiamo quasi solo noi. Infine, dobbiamo tenere presente che, se dobbiamo fare prevenzione ed organizzazione, dobbiamo farla nei Paesi d'origine. Di fronte a tre miliardi e mezzo di passeggeri aerei è impensabile preoccuparsi dei barconi di emigranti. È vero che non abbiamo aeroporti diretti, per cui potremo venire a contatto con persone che hanno preso il *virus* in altre Nazioni.

Dobbiamo, però, chiarire anche un altro concetto: se è presente dal 1976 e non è cambiato, non dobbiamo nemmeno pensare che il *virus* di Ebola sia come un *virus* influenzale. Il *virus* di Ebola non si trasforma come il *virus* influenzale, anno dopo anno, è sempre lo stesso e speriamo che rimanga lo stesso. L'unico consiglio che vorrei dare al ministro Lorenzin è questo: visto che pare che noi siamo molto vicini nella ricerca a trovare un vaccino (c'era stato anche lo *scoop* che forse lo avevamo trovato), destiniamo un po' di soldi a questa ricerca ed innovazione. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Mussini e Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Ne ha facoltà.

ANITORI *(Misto)*. Signor Presidente, visto che la situazione non può essere gestita come ordinaria, ma come straordinaria, il Ministro ha richiesto un aumento dei fondi nella legge di stabilità destinati all'USMAF e al controllo dei porti e degli aeroporti. Nel caso non vi fosse l'aumento dei fondi da lei richiesto, ne sono previsti altri *ad hoc*, oppure l'Unione europea fornirà un ulteriore apporto economico?

PRESIDENTE. Senatrice Anitori, non vi è possibilità di replica da parte del Ministro, che quindi risponderà in seguito o attraverso altri canali.

È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signor Presidente, ringrazio il ministro Lorenzin e il vice ministro Pistelli per l'informativa che hanno reso, puntuale, esaustiva e che a mio avviso coglie perfettamente nell'obiettivo, che è quello di tranquillizzarci.

Il *virus* suscita in tutti noi una grande preoccupazione, anche a livello mondiale, alimentata dagli organi di stampa e dai *media* che riportano notizie, talvolta allarmanti, sui livelli che questa epidemia sta raggiungendo. Devo, però, dire che, ascoltando la relazione, posso affermare che il nostro Paese sta certamente facendo tutto quello che è necessario e tutto quello che un fenomeno di portata così straordinaria richiede, anche e soprattutto nel coordinamento che ho inteso dal vice ministro Pistelli.

Mi ha colpito il caso del medico di Emergency ricoverato presso l'ospedale Spallanzani, al quale auguro, a nome di tutto il Gruppo, che il caso non sia poi reale e venga smentito e che, a seguito del completamento del protocollo, possa essere dichiarato fuori pericolo. È chiaro che ciò che ascoltiamo ci dimostra, purtroppo, che i dati sono in continua evoluzione, come anche nel caso dell'infermiera della Spagna. È questo che ingenera il grande timore che, se l'epidemia dovesse raggiungere le grandi metropoli, sarebbe poi difficile l'isolamento.

Capisco anche l'intervento dei colleghi della Lega, che cercano di strumentalizzare il fatto che il nostro Paese si trovi in una particolare situazione nel Mediterraneo, che dipende dalla collocazione geografica. Tuttavia, ringrazio anche il ministro Lorenzin per il puntuale riferimento alla situazione, che vede gli ingressi nel Mediterraneo sotto controllo e non destare preoccupazione.

Nonostante tutte le cose che ho ascoltato, dalle quali prendo atto che il Governo sta adottando ogni necessaria iniziativa e precauzione per ridurre i rischi, e nonostante tutte le misure di prevenzione previste dai protocolli internazionali, comunque sento di rivolgere a nome del Gruppo un accorato appello ad entrambi i Ministri, al Ministro della salute e al vice ministro Pistelli, e a tutto il Governo, in generale, affinché questo livello di attenzione, questo impegno costante nel monitoraggio della situazione e nelle misure da adottarsi prosegua incessante.

Mi unisco anche io, come hanno fatto i Ministri, all'orgoglio di avere dei nostri connazionali così fortemente impegnati, che mettono così enormemente a rischio la propria incolumità, per prevenire il

diffondersi della malattia e per portare il contributo ai Paesi che sono in così grande difficoltà.

Questo ci rende orgogliosi del nostro Paese e della nostra Nazione. *(Applausi del senatore Esposito Giuseppe)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Simeoni. Ne ha facoltà.

SIMEONI *(M5S)*. Colleghi senatori, ringrazio il gentile Ministro per essere finalmente venuto a riferire su questo gravissimo problema, visto che la prima interrogazione è stata presentata ad aprile quando l'epidemia era ancora circostanziata.

Quando feci il mio primo intervento in Aula su questo argomento i morti erano 80, i contagiati 300; oggi siamo a 3.500 morti ed i contagiati aumentano al ritmo di 200 nuovi ogni giorno.

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha lanciato l'allerta nonostante la sua Nazione si trovi al di là dell'oceano ed ha inviato risorse e truppe in Africa per aiutare le associazioni umanitarie che stanno strenuamente tentando di contrastare il *virus*. La direttrice dell'OMS ieri ha dichiarato che sono abbastanza inevitabili nuovi casi di Ebola nel vecchio continente. Vorrei sottolineare che qui non siamo di fronte alla solita psicosi in stile mucca pazza o influenza aviaria; stiamo parlando di un *virus* aggressivo mutageno che ha già mietuto migliaia di vittime ed ha un tasso di mortalità del 90 per cento. Il rischio è reale, più vicino a noi, che a tutti gli altri Paesi occidentali. Oltre ai controlli in aeroporto, infatti, ricordiamo che attraverso l'Italia arrivano flussi migratori dall'Africa e, quindi, la nostra Nazione, che è la porta dell'Europa, è particolarmente a rischio.

So che lei Ministro ha predisposto dei protocolli di sicurezza aggiuntivi per fronteggiare la minaccia Ebola. Ma i protocolli di sicurezza sono attuati? La mia collega della Camera, la deputata Spadoni, le ha chiesto stamattina quali misure state prendendo per tutelare gli operatori di volo. Io, invece, in quanto infermiera, le chiedo quali sono le misure, mi auguro eccezionali ed urgenti, che state prendendo per tutelare il personale medico delle strutture ospedaliere. Le ricordo che in Spagna è stata proprio un'infermiera la prima vittima del contagio del *virus* Ebola; ciò è avvenuto, pare, a causa della scarsa preparazione formativa e delle insufficienti misure che erano state adottate nell'ospedale spagnolo.

Se fossi in lei, Ministro, andrei personalmente nei porti e negli aeroporti a controllare che i protocolli di sicurezza siano attuati: va verificato che in ciascun aeroporto gli operatori siano preparati e le attrezzature le più idonee. Nei grandi porti ed aeroporti ci dovrebbero essere delle esercitazioni per confermare la preparazione degli operatori. Per eliminare il rischio di diffusione del *virus* sarebbe opportuno predisporre un periodo di osservazione di tutti i viaggiatori che arrivano dai Paesi ad altissimo rischio, anche perché sappiamo bene che il nostro sistema sanitario è in ginocchio e difficilmente sarebbe capace di gestire un'epidemia estesa.

Queste sono le nostre proposte. La prevenzione è l'unica cosa che possiamo fare per evitare scenari disastrosi visto che non ci sono vaccini sicuri. Se continuiamo a trattare questa epidemia con sufficienza e non ci impegniamo al 100 per cento rischiamo davvero una catastrofe.

L'Ebola ha dai due ai ventuno giorni di incubazione ed il *virus* è molto aggressivo e non abbiamo sicurezze al 100 per cento che non vi sia una mutazione delle vie di trasmissione anche nel periodo di incubazione. Non vogliamo essere allarmisti, ma dobbiamo prepararci seriamente ed in modo rigoroso, con la prevenzione in tutti i porti ed aeroporti. Per questo suggerisco l'istituzione di un numero verde apposito per l'Ebola, come in passato è stato fatto per altre patologie infettive. Quando abbiamo accettato il mandato ci siamo presi la responsabilità di dare sicurezza ed informare i cittadini. Per questo ripeto: prevenzione, prevenzione, prevenzione.

Ministro, concludo l'intervento con una battuta napoletana: «Io speriamo che me la cavo». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, mi rendo conto che abbiamo tutti - Governo e Parlamento - l'obbligo di mantenere alta la guardia per non trovarci impreparati dinanzi ad un'emergenza di tal fatta. Dall'altra parte, vi è anche la necessità di

evitare che si produca uno stato di allarme sovradimensionato rispetto all'effettiva portata del fenomeno. Si tratta quindi di trovare un punto di equilibrio, anche se naturalmente, come sempre capita, raggiungerlo è particolarmente complicato. La controindicazione è la confusione e parto allora proprio dalla confusione, che dobbiamo contrastare.

La crisi provocata dal *virus* Ebola è una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale: non solo un'emergenza sanitaria, ma una vera e propria crisi umanitaria, economica e sociale. A sostenerlo è stata Margaret Chan l'8 agosto. In quello stesso giorno il commissario europeo per la salute Borg, ha detto: «C'è un basso rischio di essere contagiati. Nell'Unione europea la situazione non è particolarmente a rischio. È molto improbabile che il *virus* raggiunga l'Europa». Siamo sempre all'8 agosto: abbiamo dunque un comunicato *hard* ed un comunicato *soft*. Un altro comunicato *hard* è stato diffuso il 7 ottobre scorso, quando il ministro Lorenzin ha detto che la situazione è grave e che sono necessari più controlli su Mare nostrum. Il Ministro della salute, nel corso di un'audizione, ha fatto il punto, evidenziando la necessità di rafforzare i sistemi di controllo delle frontiere.

Quindici giorni prima, un altro comunicato *soft*: «Nessun rischio da immigrazione». Il Ministro assicura che «non c'è nessun rischio per Ebola legato all'immigrazione». E poi aggiunge: «In questo momento l'Italia è sorvegliata al più alto livello, come riconosciuto da tutti. Da questo punto di vista possiamo stare sereni». Mi rendo conto che per chi fa parte del Governo Renzi lo «stare sereni» abbia assunto un significato esattamente opposto a quello che l'espressione suggerisce, ma mi pare che da queste dichiarazioni lo «stare sereni» non ci consenta di abbassare la guardia.

Oggi il presidente della Banca mondiale, Jim Yong Kim, che a Washington, nell'ambito di un *weekend* organizzato specificamente sul problema della diffusione del *virus*, ha aperto i lavori affermando che sul problema Ebola abbiamo fallito miseramente. Avremmo dovuto fare tante cose di più e che andrebbero fatte molte cose (infrastrutture, prevenzione e quant'altro). Un monito a tutti i Paesi.

Vorrei fare allora alcune piccole considerazioni che riassumo qui in cinque punti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore, ma le rimangono solo 40 secondi.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Sarò rapidissimo.

Tracciatura dei viaggiatori. Gli USMAF sono 11: si possono potenziare? Possiamo aumentare gli organici dei medici che mi sembrano inadeguati?

Centri nazionali di riferimento: sono due, l'ospedale Spallanzani di Roma e l'ospedale Sacco di Milano. Da Roma in giù si può fare qualcosa? Serve? Forse sì.

Ancora nessuna terapia. Sui vaccini non c'è nulla di registrato. Pensiamo di sostenere la ricerca in questo settore e dare un sostegno serio e concreto?

Abbiamo intenzione di usare la sanità militare?

Da ultimo, ho apprezzato, sia l'intervento del Ministro che del Vice Ministro. C'è sicuramente molta buona volontà. Dobbiamo fare un po' di ordine e farci trovare preparati. Credo che sia assolutamente necessario, soprattutto nel semestre europeo, un processo di maggiore armonizzazione dei livelli legislativi e regolatori sovranazionali come traguardo per creare una condizione nella quale realmente in Italia - ove mai fossimo bravi, ma purtroppo non lo siamo - si possa essere in grado di fronteggiare da soli quella che si conclama come una vera e propria emergenza, alla quale, con l'aiuto di tutti e senza la speculazione di nessuno, dobbiamo arrivare preparati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villari. Ne ha facoltà.

VILLARI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, Ministro, Vice Ministro, colleghi, il tema dell'informazione su questa materia è cruciale.

La relazione che abbiamo ascoltato, sicuramente esauriente per molti aspetti, è però carente sotto un aspetto che ritengo importante e che credo invece vada recuperato.

Le modalità di trasmissione di questo agente patogeno relativamente nuovo includono anche quella che avviene attraverso i liquidi biologici e la via parenterale, cosiddetta inapparente.

Sento poco parlare della bonifica degli impianti di aria condizionata, e questo è un punto che ci tengo a

segnalare. Ricordo infatti che alla fine degli anni Settanta, inizi degli anni Ottanta scoppiò la legionellosi che si diffuse attraverso l'impianto di areazione dell'albergo in cui i legionari soggiornavano. Lo ricordo perché studiammo questo caso in quanto si trattava di agenti patogeni nuovi e perché quello è un veicolo di bassa trasmissione - e noi dobbiamo evitare psicosi - ma è da considerare. Vale per le compagnie aeree e i nosocomi.

Credo che ciò vada segnalato all'attenzione del Governo affinché se ne faccia portavoce. I rischi - lo ripeto - sono bassi, ma vanno considerati. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare la ministra Lorenzin e il vice ministro Pistelli non soltanto per la qualità della risposta, ma anche per la celerità con cui hanno accettato di venire a riferire in Aula, anche se penso che il lavoro migliore sia quello che affronteremo in Commissione dove monitoreremo insieme l'andamento di questa vicenda per molti versi drammatica, ma per altri non inattesa.

Mi viene da dire che ora che può toccare all'Occidente, l'Occidente si sveglia. Permettetemi una considerazione che nasce un po' dalla nostra storia.

Contemporaneamente, posso anche dire con orgoglio (che vorrei fosse considerato poi quando si fanno i bilanci dello Stato in questi campi) che l'Italia sta rispondendo e può rispondere bene, che può essere utile a livello mondiale in quei Paesi dove è presente l'epidemia perché ha una buona sanità pubblica, quella che manca in Africa, in quei Paesi dove il rapporto fra il medico e i cittadini è pazzesco (si dice che il rapporto sia uno a 100.000), dove non ci sono le strutture igieniche, dove non ci sono gli ospedali. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Parliamo di situazioni che non conosciamo, di luoghi dove ci sono credenze popolari, una delle quali è, ad esempio, che sia lo Stato a portare il *virus*. Penso che i commenti siano piuttosto inutili, lo dico con grandissimo rispetto per quelle popolazioni, ma è lì il nodo dello sviluppo distorto del nostro mondo. È lì che c'è l'abbandono massimo ed è lì oggi che dobbiamo assolutamente intervenire.

Quindi colgo con grandissimo favore quanto ci è stato comunicato oggi e il comune intento di intervenire non in modo solitario, come Italia, ma come Europa in collegamento con altri organismi internazionali, innanzitutto per fermare lì l'epidemia. Sappiamo infatti perfettamente che se l'epidemia verrà circoscritta minore sarà la possibilità del contagio in altri Paesi. Il *virus* paradossalmente sarà infatti meno mutageno perché circoscritto.

Il secondo punto è quello che riguarda la sicurezza. Anche da questo punto di vista mi permetto di dire che c'è sempre un'ambivalenza. La sicurezza è un valore fondamentale del mondo, ma può anche essere la limitazione delle persone, della loro libertà individuale. Quindi sono fino in fondo d'accordo con il Governo sul fatto di non produrre un allarmismo ingiustificato quanto da quattro soldi. I dati dell'OMS sono infatti molto chiari. È evidente che ci vuole un controllo sull'ingresso dei migranti, come è del tutto ovvio, ma sappiamo anche che la percentuale di rischio relativa ai migranti è molto più bassa di quella relativa alla circolazione normale delle merci e delle persone, come dimostra il fatto che sono persone bianche, occidentali, quelle che sono state contagiate e che quindi, evidentemente, non è un problema legato - ancora una volta - al colore della pelle. Scusate se lo dico, ma credo si possa evitare di usare anche questo per fare razzismo.

Con riferimento alla sicurezza, che ho menzionato, va benissimo il rafforzamento dei controlli degli aeroporti e dei cittadini extraeuropei. Il Ministro ne ha parlato e condivido le sue parole fino in fondo, perché in Italia non abbiamo voli diretti, ma solo indiretti, e questo è uno dei grandi problemi, ossia la creazione di un cordone sanitario di monitoraggio, prevenzione, controllo e gestione del rischio.

Sono d'accordo inoltre con il fatto che non si possono fare le nozze con i fichi secchi e che la prevenzione ed il controllo richiedono finanziamenti che devono arrivare, esattamente come devono arrivare quelli per la ricerca. Sono orgogliosa di vivere in un Paese in cui vi sono due centri d'eccellenza - l'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e l'ospedale Luigi Sacco di Milano - e sono orgogliosissima che si stia studiando il vaccino in Italia, qui vicino, a Pomezia, oltre che in altri centri.

Qualche volta sarebbe bene che valorizzassimo anche questa nostra capacità a livello internazionale e riuscissimo a promuovere la buona ricerca e la buona sanità, magari puntando anche su questo.

L'ultima cosa che voglio dire riguarda gli operatori: credo vi sia un rischio per i cittadini e quello più grande - com'è stato detto, e lo condivido - è proprio per gli operatori del mondo sanitario e delle organizzazioni non governative.

PRESIDENTE. Senatrice, dovrebbe concludere il suo intervento, grazie.

DE BIASI *(PD)*. Sono d'accordo sulla necessità di seguire fino in fondo i protocolli di sicurezza, per cui è inutile spostare i malati dal luogo in cui si trovano, perché questo potrebbe causare una diffusione virale che si può benissimo evitare. Gli operatori, però, sono le prime persone a cui bisogna prestare soccorso e dare la possibilità di fare prevenzione, com'è ovvio, altrimenti, se si ammalano anche loro, la situazione peggiorerà.

PRESIDENTE. La invito nuovamente a concludere, senatrice, grazie.

DE BIASI *(PD)*. Un'ultima cosa mi lasci dire, signor Presidente, tanto l'Aula mi sembra vuota, quanto attenta, per chi c'è.

PRESIDENTE. È un problema di tempi, non di attenzione, come per gli altri colleghi, quindi concluda.

DE BIASI *(PD)*. Certo, ma non si può rinviare il problema delle condizioni di salute in Africa e la responsabilità della salute dell'Unione europea - mi permetto di dirlo nel semestre - ha una pecca, ossia il rischio che tutta l'attenzione si sposti solo sul settore industriale. Ritengo invece che dovremmo puntare molto su quello sanitario: ancora una volta, a maggior ragione con Ebola, è del tutto evidente che lo sviluppo è libertà, ma il destino dell'umanità è davvero uno e uno solo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, non è obbligatoria la vostra presenza, però è vietato il mugugno.

Ha facoltà d'intervenire, senatore Giovanardi. *(Brusio)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Colleghi, se ve ne andate mi fate un favore, tanto non capite quello che dico.

Signor Presidente, domenica scorsa, in decine di piazze italiane, si sarebbero dovuti svolgere pacificamente gli incontri e le manifestazioni delle cosiddette Sentinelle in piedi. Si tratta di persone che si riuniscono per un'ora in rigoroso silenzio a leggere un libro, al fine di testimoniare in difesa della libertà d'opinione e della libertà di esprimere il proprio pensiero. Nello specifico ciò avverrebbe relativamente al disegno di legge Scalfarotto che, com'è noto, limiterebbe questa libertà in ordine a questioni particolarmente importanti, ed anche al fine di garantire il diritto di tutti ad esprimersi, senza alcuna forma di odio o boicottaggio degli altri, ma anzi sostenendo i diritti di tutti e la non discriminazione nei confronti di chiunque.

Purtroppo, però, a Bologna, Torino, Napoli, Rovereto, Pisa, Trieste, Trento, Genova, Aosta e Parma, le Sentinelle sono state accolte con insulti, sputi, bestemmie, calci e pugni, come i video stanno a testimoniare, e sono state brutalmente aggredite - lo sottolineo - con contromanifestazioni organizzate in parte da centri sociali e in parte da associazioni di *gay* militanti, che hanno cercato d'impedire fisicamente il semplice fatto di testimoniare un'opinione. Ora, la loro opinione poteva essere diversa da quella dei manifestanti, ma giustamente il Parlamento potrà dirimere la questione: ve ne sono infatti diverse, molto delicate - come quella su cui si concentra la legge Scalfarotto o come quella sulle unioni civili e il matrimonio *gay*, che dovranno essere democraticamente risolte dopo che un altrettanto libero dibattito si sia potuto svolgere nel Paese.

Desidero sottolineare questo aspetto perché non risulti che in Senato passa inosservato il fatto che alcuni cittadini italiani, in tantissime città, sono stati aggrediti fisicamente nel momento in cui

cercavano di esercitare un loro dritto costituzionale. Desidero inoltre sollecitare il Governo a rispondere prontamente alle interpellanze ed alle interrogazioni presentate al riguardo, anche per garantire in futuro che persone come quelle che domenica scorsa - vi erano anziani, mamme e bambini - erano andati in piazza per rendere una testimonianza del tutto pacifica, non vengano più coinvolte in scene e vicende che possano creare un trauma.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi, cittadini, intervengo per porre alla vostra attenzione e di chi ci segue il fatto che in questi giorni è ripreso, presso il tribunale di Napoli, un processo, denominato Carosello (nome attribuito dagli inquirenti per via del giro di bolle con il quale venivano nascosti i traffici di rifiuti tossici provenienti dal Nord verso le discariche abusive e legali dell'agro acerrano e della zona flegrea, quindi nel Napoletano).

Dopo aver visto l'accusa di disastro ambientale richiesta dal pubblico ministero decadere per effetto della prescrizione e dopo che la sentenza di primo grado si è conclusa con condanne lievi per reati gravissimi, ci appelliamo ai magistrati e ai giudici, nella speranza che si possa avere un giusto processo in tempi celeri per evitare che possa scattare ancora la prescrizione e che tutti i fatti presentati possano avere la giusta attenzione che meritano.

Signor Presidente, comprenderà cosa vuol dire per i cittadini della Terra dei fuochi, che vedono ogni giorno i propri cari morire davanti ai loro occhi di tumore e cancro, subire anche la prescrizione per reati così gravi come il traffico di rifiuti tossici. È insopportabile e inaccettabile.

Il Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge, a prima firma del collega Cappelletti, che prevede la sospensione della prescrizione sin dal momento del rinvio a giudizio, che insieme al disegno di legge Micillo approvato alla Camera e fermo in Commissione qui in Senato, che finalmente equipara il reato ambientale al delitto, risolverebbero, se approvati, il problema della prescrizione per tali gravissimi reati. Potremmo così consentire uno svolgimento più sereno di processi così delicati e complessi ed assicurare una maggiore giustizia a chi oggi, invece, si sente vittima proprio di essa.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, senatori, il 28 maggio 2014, in quest'Aula, è stato approvato il disegno di legge n. 1176 recante: «Istituzione del giorno del dono», a prima firma del collega Ciampi, riconoscendo nel 4 ottobre di ogni anno il Giorno del dono. Il provvedimento in oggetto, denominato alla Camera Atto Camera n. 2422, è ancora in discussione in Commissione affari sociali, in attesa di essere deliberato.

La mancanza di istituzionalizzazione (scusate la parola un po' difficile) per legge non ha comunque evitato che ugualmente fosse celebrata la giornata. Anzi, l'Istituto italiano della donazione ha organizzato vari eventi itineranti a partire dal 30 settembre a Roma, il 2 ottobre a Milano e il 4 ottobre a Torino.

Vorrei ringraziare tutti coloro che donano tempo e/o denaro a fini sociali. Ringrazio tutti coloro che, in questo inizio di anno scolastico, si sono impegnati a rendere le scuole più vivibili. Ad esempio, nel mio Comune - a Scandicci - alcuni genitori e nonni hanno imbiancato e pulito le aule della scuola, rendendo l'ambiente più confortevole. In altri Comuni alcuni genitori, anche senatori, hanno donato un nuovo arredamento per la scuola. Ringrazio i tanti di voi senatori che si impegnano nel sociale, donando tempo e denaro. Ringrazio le varie personalità dello sport e dello spettacolo che si impegnano in tal senso.

Ringrazio anche la popolazione di Lampedusa che ha donato e continua a donare tempo e cose ai tanti profughi, migranti e viaggiatori della speranza. Era un anno fa quando 400 persone provenienti dalla Libia hanno perso la vita durante il cosiddetto viaggio della speranza. Ringrazio, quindi, i milioni di semplici cittadini che ogni giorno si impegnano nel volontariato andando a completare un servizio che in altro modo non avrebbe possibilità di esistere. *(La senatrice Bencini si commuove).* Scusate, ma

ogni volta che parlo di donazione mi commuovo.

Infine ringrazio, ma non ultimo, chi decide in pieno benessere di vita, di donare gli organi in caso di morte, o chi anche non decide, ma la famiglia di fronte ad un evento drammatico opta per la donazione.

Si dice che per ognuno di noi per quanto riguarda la vita ci sia un unico passaggio dal via. Ecco, in questo caso chi dona e soprattutto chi riceve ha la possibilità di ripassare dal via. La donazione di organi rimane uno dei gesti più nobili e altruisti, ma ovviamente deve essere un dono e non un *business*, non deve esistere la donazione a fine di lucro, perché, anche se può sembrare inverosimile, ciò accade. Vorrei quindi fare un *endorsement* al presidente della Commissione giustizia Palma, molto sensibile all'argomento, affinché venga esaminato in Commissione il disegno di legge n. 922 a prima firma del senatore Maurizio Romani e sottoscritto anche da me.

Ricordo che proprio il nostro Paese ospiterà, sabato 11 ottobre, a Roma, la 16a edizione della Giornata europea per la donazione degli organi, evento promosso annualmente dal Consiglio d'Europa, insieme al quale l'Italia in questo momento detiene la presidenza del comitato per i trapianti di organi e tessuti.

Grazie per l'attenzione e la sensibilità che dimostrerete.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, mi dispiace che il ministro Lorenzin sia andato via, perché avrei potuto rivolgere un accorato appello a lei direttamente.

Lo scorso 5 ottobre «Report» ha mandato in onda una puntata sconvolgente, denunciando una grave negligenza da parte dell'Istituto superiore della sanità, relativamente ai *test* e alle conseguenti certificazioni del corretto funzionamento dei *pacemaker*.

La conduttrice stessa, Milena Gabanelli, si è addirittura augurata che si trattasse di una allucinazione, preferendo addirittura di essere radiata dall'Albo dei giornalisti, pur di essere smentita su quanto stava denunciando.

La Gabanelli non è stata radiata, anzi è notizia di oggi che Pietro Bartolini, del laboratorio nel quale si sarebbero dovuti fare questi *test*, si sia dimesso.

La ministra Lorenzin invece si è attivata con un'indagine amministrativa.

Ecco, noi siamo qui oggi a rilevare l'ennesimo ritardo e l'ennesima attestazione di incompetenza della nostra Ministra, che noi con una mozione di sfiducia invitiamo volentieri a tornare alla sua brillante carriera di parlamentare e a lasciare il Dicastero in mano a qualcuno capace di assumersi le grandi responsabilità che guidare un Dicastero come questo impone.

La ministra Lorenzin, nei confronti della quale abbiamo presentato una mozione di sfiducia già a giugno, a seguito della vicenda Avastin-Lucentis (vicenda che la Ministra con un decreto non ha assolutamente risolto), si è distinta per non essere intervenuta tempestivamente e non aver dimostrato la propria competenza sia a luglio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sulla fecondazione eterologa, delegando le Regioni ad emettere le nuove linee guida, e quindi abdicando ed aggirando un obbligo che invece le compete, che in merito alla vicenda Ebola per la quale mi pare non si sia distinta per tempismo.

Ora, per quanto riguarda la vicenda dei *pacemaker*, siamo di fronte ad un conflitto di interesse grosso come una casa, poiché c'è un direttore del Ministero della salute chiamato a controllare un alto funzionario dell'Istituto superiore della sanità, che, guarda caso, è il marito, quindi il controllato è il marito di chi dovrebbe controllare, questo in barba ad una direttiva europea. Vi è poi un caso di scandalosa malasanità che ha già causato una vittima ed un invalido.

Qui rinnovo a questa Presidenza e a tutti, anche se purtroppo molti sono assenti, la calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin. *(Applausi della senatrice Bertorotta).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 14,43)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bianconi, Bottici, Bubbico, Cassano, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fedeli, Formigoni, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rizzotti, Sangalli, Serafini, Serra, Stucchi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcucci, per attività della 7a Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Caleo, Marinello, Martelli e Piccoli, per attività della 13a Commissione permanente; Compagna, Divina e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per partecipare ad incontri internazionali.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (n. 99-*bis*), la 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 6a Commissione in tempo utile affinché quest'ultima possa esprimere il parere entro il termine assegnato del 16 ottobre 2014.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia
Ministro interno
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (1637)
(presentato in data 09/10/2014)
C.2616 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bianconi Laura, Chiavaroli Federica
Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (1636)
(presentato in data 03/10/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 1° e 2° riunite
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (1637)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.2616 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 09/10/2014).

Affari assegnati

È stato deferito alla 13a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche ambientali che interessano la centrale ENEL di Cerano in Brindisi e le conseguenti ricadute nella Penisola salentina (Atto n. 385).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 - la proposta di nomina del dottor Antonio Agostini a Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) (n. 42).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alle Commissioni riunite 10a e 13a, per l'espressione del parere parlamentare entro il termine dell'8 novembre 2014.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consigli dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto, nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLXXV, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera pervenuta in data 9 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)", relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CCVI, n. 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. LII, n. 2).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Collina ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01260 della senatrice Idem ed altri.

I senatori Arrigoni, Bignami, Micheloni e Rizzotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02755 del senatore Di Biagio.

I senatori Battista, Fravezzi, Palermo, Panizza, Anitori, Bignami, Liuzzi, Pepe, Valentini e Zizza hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02757 dei senatori Buemi e Fausto Guilherme Longo.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 all'8 ottobre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 58

BATTISTA ed altri: sul servizio di trasporto aereo per le truppe impegnate in missioni internazionali (4-01400) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

CASALETTO ed altri: sulla ristrutturazione e gestione del complesso monumentale della villa reale di Monza (4-00741) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE PETRIS ed altri: sulla rimozione di Giuseppe Scopelliti da commissario straordinario per il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria (4-02239) (risp. LANZETTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*)

DE PIETRO, BATTISTA: sulla bonifica dell'arsenale militare di La Spezia (4-01198) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

MANCONI, COMPAGNA: sui rapporti commerciali dell'Enel con due società condannate per gravi violazioni dei diritti umani ed ambientali (4-02544) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, ZUFFADA, D'ANNA, AIELLO, BILARDI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA - Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli;

il decreto legislativo specifica anche la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione (articolo 35) e la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" di ciascuno specializzando (articolo 37) predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;

la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale ad un'ampia categoria di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);

l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e delle altre equipollenti è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 1° agosto 2005 ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

considerato che:

la formazione specialistica per i laureati in medicina richiede un percorso identico a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

i laureati in medicina e i laureati in altre differenti classi di specializzazione accedono alle scuole di specializzazione di area sanitaria esclusivamente tramite concorso pubblico;

tuttavia i laureati specializzandi non medici che accedono alle scuole di specializzazione godono di uno *status* contrattuale ed economico differente rispetto a quello dei laureati in medicina;

i laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché della copertura previdenziale e della maternità;

i laureati non medici, allo stesso modo vincitori di concorso, non hanno, al contrario, né la medesima posizione contrattuale né lo stesso trattamento economico, ma sono, invece, tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

considerato, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa comunitaria che prevede un contributo economico in favore della formazione medica *post* laurea (direttive75/362/CEE e 75/363/CEE emendate dalla direttiva 82/76/CEE e poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e fissa un trattamento economico-normativo ovvero una remunerazione in favore degli specializzandi (articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e Allegato I alla direttiva 93/16/CEE, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE);

considerato, tuttavia, che:

ad oggi, nonostante i riferimenti alla previsione normativa, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie dei medici e dei non medici, in quanto detti riferimenti non comportano in termini espressi ed inequivoci il diritto dei laureati ammessi ad una scuola di specializzazione ad ottenere un trattamento economico-normativo del tutto analogo a quello dovuto ai laureati in medicina anch'essi ammessi ad un scuola di specializzazione;

la tutela della posizione giuridica dei laureati ammessi alle scuole di specializzazione dovrebbe, invece, prevalere sulla disparità di trattamento tra le 2 categorie di specializzandi della medesima area sanitaria per i quali è previsto l'accesso alle scuole di specializzazione esclusivamente per concorso;
in tale prospettiva appare decisivo il riferimento alla normativa di riassetto delle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005 attraverso il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto seguire anche il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria con l'emanazione dei nuovi ordinamenti didattici;
considerato, infine che:
in data 8 settembre 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha depositato dinanzi al Tar Lazio la relazione illustrativa in adempimento all'ordinanza istruttoria n. 3381/2010 del Tar Lazio, sez. 3-*bis*;
tale ordinanza è stata resa sul ricorso prodotto da Codacons contro l'università di Roma "La Sapienza", registro generale n. 5393/2010;
ai sensi di detta ordinanza, il tribunale ritiene che: "ai fini del decidere sia necessario acquisire la seguente documentazione: relazione illustrativa, corredata di tutti gli atti procedimentali, con la quale siano forniti dettagliati chiarimenti (al fine di accertare nella specie l'esatta linea di demarcazione tra le posizioni di diritto soggettivo e quelle di interesse legittimo) sull'esercizio del potere autoritativo ex D. M. 1° agosto 2005 nei confronti degli specializzandi in possesso di laurea in medicina con discrimine rispetto agli specializzandi in possesso di laurea diversa da medicina nei corsi del tirocinio di specializzazione";
preso atto che:
la *ratio* del citato decreto ministeriale 1° agosto 2005, ad oggi non riconosciuta, dovrebbe risiedere proprio nella necessità di individuare il diritto all'inquadramento dell'attività svolta da soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico;
il mancato riconoscimento di tale *ratio* rischia di consentire la specializzazione solo a pochi privilegiati e, in conseguenza, di limitare la libera scelta e le attitudini di ciascuno;
rilevato che:
l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato agli Stati il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla medesima ovvero per remunerare le attività di formazione dei medici specialistici;
lo Stato italiano ha recepito tale ultima direttiva con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ovvero con un decennio di ritardo e solo in seguito alla condanna della Corte di giustizia europea del luglio 1987;
lo Stato italiano, inoltre, aveva condizionato l'applicazione della citata normativa ai soli medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione a far data dall'anno accademico 1991/92; detta parziale e tardiva attuazione della direttiva in questione aveva causato la mancata remunerazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni tra il 1982 e il 1991;
con la sentenza n. 17350/11 la Corte di cassazione ha stabilito il diritto al risarcimento di tutti quei medici specializzandi che, negli anni accademici dal 1983 al 1991, non avevano ricevuto il pagamento delle borse di studio stabilendo che il diritto al risarcimento resta in vita anche se lo Stato risulta inadempiente nel recepire una direttiva;
detta sentenza consente ai medici ex specializzandi di richiedere quanto loro spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della salute e a quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
nella sentenza si legge, in particolare, che l'Italia non ha mai dato applicazione integrale alle direttive comunitarie; tale inadempienza non dispensa, tuttavia, il nostro Paese dal provvedere alla questione poiché l'obbligo avrebbe potuto essere adempiuto integralmente soltanto se lo Stato italiano, nell'introdurre una disciplina attuativa della direttiva e conforme ad essa, avesse disposto non solo per l'avvenire, cioè in relazione alle situazioni dei singoli riconducibili ad essa dopo la sua entrata in

vigore, ma anche prevedendo la retroattività di detta disciplina;
rilevato, infine, che:
la preparazione professionale per gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;
le figure sanitarie non mediche che prestano la loro attività lavorativa all'interno del Servizio sanitario nazionale sono obbligate, al pari delle figure mediche, ad essere in possesso del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione;
sarebbe opportuno evitare che il nostro Paese possa, in futuro, incorrere in nuove sanzioni in quanto inadempiente nel recepire le direttive comunitarie o nel trasporle tardivamente nell'ordinamento italiano,
impegna il Governo:
1) ad individuare gli strumenti normativi idonei a garantire il trattamento economico di cui agli articoli 37, 38, 39, 40 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai soggetti non medici specializzandi in discipline dell'area sanitaria in conformità con quanto previsto per i laureati in medicina iscritti ad analoga scuola di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000;
2) a promuovere l'adeguamento della citata normativa agli articoli 3, 34, 35, 36, 97 e 117 della Costituzione.
(1-00320)

Interrogazioni

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
secondo un articolo pubblicato dal "Corriere della sera" il 6 ottobre 2014 sulla sanità, e secondo elaborati dalla "Bicocca" di Milano, l'ospedale "Caldarelli" di Napoli detiene il *record* nazionale, con 17.583 euro, dei costi di pulizia per posti letto utilizzati, più del doppio del "Sant'Orsola" di Bologna che spende 6.518 euro. La media nazionale è di 7.957 euro;
tale dato costituirebbe un ulteriore segnale degli sprechi e delle inefficienze della sanità nazionale;
in un momento in cui il Governo persegue una politica di revisione della spesa per fare fronte alla difficile situazione economica del Paese occorre monitorare con maggiore attenzione il comparto sanitario per evitare, ad invarianza di risorse disponibili, di penalizzare, diminuendoli, i servizi essenziali per i cittadini,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla questione e se non ritenga opportuno perfezionare gli strumenti attualmente utilizzati dal Ministero per rilevare simili inaccettabili disfunzioni e il cattivo utilizzo di risorse pubbliche.
(3-01277)

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in Italia 16.211 persone soffrono della sindrome di Sjogren, una malattia rara autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile che può attaccare tutte le mucose dell'organismo (occhi, bocca, naso, apparato respiratorio) nonché reni, pancreas, cuore, fegato, apparato cardiocircolatorio e osteo articolare. Tali gravi problematiche acuiscono il disagio e la sofferenza dei malati, per i quali al momento non esistono farmaci curativi e mancano centri polispecialistici per il monitoraggio e la prevenzione;
un malato di media gravità spende mensilmente circa 2.000 euro per farmaci di fascia "c": a tali somme andrebbero aggiunte le spese di assistenza e trasporto;
per evitare discriminazioni a livello regionale di farmaci di fascia "c" e parafarmaci che sono vitali per tali persone è necessario che tale sindrome venga inserita nei LEA e nel registro delle malattie rare, una decisone che porterebbe risparmi economici alle persone affette e l'opportunità per loro di lavorare e vivere in condizione più umane,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere l'inserimento, quanto prima, della sindrome di Sjogren nei LEA e nel registro delle malattie rare.
(3-01278)

MONTEVECCHI, SERRA, GIROTTO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO, MORONESE, SANTANGELO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
da notizie di stampa pubblicate sul "Corriere della Sera" del 1° ottobre 2014, si apprende che il dirigente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Roberto Rocca, durante il passaggio di consegne tra il Ministro *pro tempore* Bray e l'attuale Ministro, sia stato investito di una nomina che sembra eccedere la quota prevista per i direttori generali e che la delega al turismo gli sia stata affidata tramite un contratto di consulenza successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte dei conti. Inoltre, si viene a conoscenza che i tempi per rimuovere il dirigente dall'incarico sarebbero stati biblici, in quanto il Ministero ha impiegato 6 mesi per indire un concorso per il posto di direttore generale, ricoperto senza titolo da Roberto Rocca;
ben 165 milioni di euro sono rimasti congelati dalla nomina illegittima di Rocca, ma nel frattempo, pur inibito dalla facoltà di impegnare denaro pubblico, il direttore generale, illegittimamente nominato, non si è astenuto dal firmare il contratto di Andrea Babbi alla direzione generale dell'ENIT, l'Agenzia nazionale del turismo, ente che ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorire la commercializzazione dell'Italia nel mondo;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
la nomina di Andrea Babbi è avvenuta in violazione dei criteri della *spending review* ed ora risulterebbe sotto indagine per danno erariale da parte della Corte dei conti e per il reato di abuso di ufficio da parte della Procura della Repubblica. A seguito dell'inchiesta, Babbi ha presentato le dimissioni e sta trattando le modalità di uscita dall'ENIT;
a seguito della "congiuntura economica" che interessa l'economia mondiale ed in particolare il nostro Paese, anche nell'ottica della particolare visibilità che avrà l'Italia durante l'Expo 2015 di Milano, gli interroganti si chiedono come possano restare bloccati 165 milioni di euro per 6 mesi a seguito di una nomina illegittima di un funzionario, soldi che peraltro includono anche gli stanziamenti per il portale "Italia.it", una "sbandierata vetrina per attrarre stranieri" come si legge nell'articolo citato;
considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti, l'ENIT produce passività che ammontano a milioni di euro. Peraltro, nei mesi scorsi, lo stesso ente è stato investito del potere di controllo di Promuovitalia, che è un ente di promozione del Ministero, anch'esso assurto agli onori della cronaca per altre 2 inchieste che hanno coinvolto i *manager* che introducevano dei correttivi al proprio trattamento di fine rapporto ed alle buste paga mediante accessi abusivi al sistema informatico dell'ente. Sotto inchiesta risulterebbe il dirigente Francesco Montera,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative abbia adottato o intenda adottare relativamente alle azioni illegittime poste in essere da Roberto Rocca nonché alla somma di 165 milioni di euro destinata all'ENIT o se diversamente non voglia considerare la possibilità della destituzione dell'ENIT stessa, a parere degli interroganti ormai un "inutile carrozzone" non più in grado di promuovere il turismo italiano nel mondo;
se e quali azioni intenda intraprendere nei confronti dei responsabili di tali inefficienze dell'amministrazione, in ragione del principio dell'efficienza, della trasparenza e della pubblicità, *ex* decreto legislativo n. 33 del 2013.
(3-01280)

TOMASELLI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
una violentissima grandinata ha interessato nella giornata del 7 ottobre 2014 la provincia di Brindisi, in particolare l'area compresa tra i Comuni di Fasano e Ostuni e, in parte, anche la Valle D'Itria;
la grandinata è risultata di inusitata gravità, avendo causato accumuli al suolo che hanno raggiunto l'altezza di 40 centimetri;
la Polizia municipale e i volontari della Protezione civile hanno lavorato per svariate ore e con il supporto di diverse pale meccaniche per ripulire le strade e liberare i veicoli rimasti bloccati dal ghiaccio, gran parte del quale è stato ammassato, in enormi cumuli, ai bordi delle strade;

i danni all'agricoltura sono stati ingenti tant'è che sono andate distrutte interamente le colture orticole, quali cavoli bianco e verde, rape, broccoli, sedano, fagiolini, bietole, finocchi, insalate, melanzane, zucchine, cicorie, e la campagna olivicola è stata fortemente danneggiata;
gli agricoltori, secondo una prima stima, prevedono danni all'agricoltura pari al 100 per cento per gli ortaggi e al 50 per cento per il settore olivicolo;
tali danni nel comparto agricolo rischiano di essere definitivi e permanenti in quanto tutte le primizie già piantate e quasi mature per la raccolta, risultano completamente distrutte;
gli uliveti secolari, che rappresentano la caratteristica del territorio interessato, potrebbero risentire per anni degli effetti di questo evento atmosferico, oltre al fatto che l'imminente raccolta annuale delle olive risulterà gravemente compromessa, così come la successiva produzione di olio;
è indispensabile che i territori rurali coinvolti da così straordinari fenomeni climatici vengano tutelati con efficacia ed immediatezza rispetto alle gravi conseguenze e danni di eventi di tale eccezionalità,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per il riconoscimento dello stato di emergenza dell'area interessata dall'ondata di maltempo di eccezionale gravità e per tutelare la stagione agricola, limitando i danni per gli operatori dei territori colpiti.
(3-01281)
MORONESE, NUGNES, PUGLIA, CIOFFI, MARTELLI, DONNO, FUCKSIA, CASTALDI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, LEZZI, GIROTTO, SANTANGELO, PAGLINI, SERRA, VACCIANO, MANGILI, BUCCARELLA, TAVERNA, BOTTICI, SCIBONA, MONTEVECCHI, SIMEONI, BLUNDO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
sono trascorsi venti anni dal 1994, anno in cui attraverso apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, Carlo Azeglio Ciampi, fu dichiarato lo stato di emergenza relativo allo smaltimento ordinario dei rifiuti solidi urbani in Campania, a seguito della grave situazione ambientale che si era venuta a creare in varie località campane per effetto dell'anomala saturazione di gran parte degli impianti e discariche presenti sul territorio regionale;
con lo stesso decreto fu istituito anche il commissariato di Governo per la gestione di tale emergenza, individuando nel prefetto di Napoli l'organo cui affidare i cosiddetti poteri commissariali straordinari con i quali sostituire gli enti locali nella gestione dei rifiuti;
a fronte di una durata che doveva essere di pochi mesi, lo stato di emergenza è passato attraverso un numero imprecisato di proroghe e di commissari che si sono alternati in una gestione catastrofica dei rifiuti in Campania, per chiudersi ben quindici anni dopo con un apposito decreto-legge che sanciva la fine dell'emergenza e del relativo commissariamento in data 31 dicembre del 2009 (decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010);
a parere degli interroganti il saldo palesemente negativo tra fondi impiegati in epoca commissariale e risultati ottenuti nella gestione della fase emergenziale, al netto di alcune rare eccezioni, ha evidenziato l'incapacità dei vari organi politici e istituzionali, sia locali che centrali, nel gestire la crisi dei rifiuti in Campania, che per tanti anni è stata al centro dell'attività amministrativa nelle sue varie articolazioni;
è noto a tutti ormai che prima e, cosa più grave, durante il periodo emergenziale, come testimoniato da diversi riscontri giudiziari relativi ad inchieste tuttora in corso, si è consumato un vero e proprio attentato all'ambiente e alla salute pubblica attraverso il sotterramento di milioni di tonnellate di rifiuti tossici industriali provenienti da ogni angolo d'Italia e d'Europa, i quali grazie al meccanismo criminale del cosiddetto "giro di bolla" per anni hanno viaggiato mischiati ai rifiuti solidi urbani per finire poi nelle profondità di cave e discariche campane, autorizzate e non, compromettendo seriamente terreni e acque fondamentali per l'economia di un territorio che ha fatto e fa ancora oggi dell'agricoltura il principale settore trainante regionale;
il protrarsi della gestione emergenziale e del fenomeno dei traffici illeciti e con essa il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sia nazionali che europee in termini di gestione dei rifiuti, oltre al gravissimo prezzo che i cittadini campani hanno dovuto pagare in termini di ricadute sulla salute, ha determinato e causato una lunga serie di procedure di infrazione europee e altrettante

sanzioni milionarie che hanno contribuito solo a peggiorare una situazione già di per sé critica come quella della gestione rifiuti in Campania;
attualmente manca sul territorio campano quell'adeguata rete di infrastrutture dedicata al trattamento delle varie frazioni di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, inserita nella direttiva europea 2008/98/CE e recepita con il decreto legislativo n. 205 del 2010, la quale stabilisce che i rifiuti siano recuperati e smaltiti, senza compromettere la salute umana, vietandone l'abbandono o lo smaltimento incontrollato e stabilendo un'adeguata e strutturata rete di installazioni impiantistiche che assicurino l'efficienza dell'intero ciclo di gestione;
nell'ambito della carenza impiantistica suddetta (impianti di riciclo dei materiali), una delle criticità più gravi, a parere degli interroganti, è sicuramente quella relativa alla mancanza di impianti di compostaggio destinati al trattamento della frazione umida che rappresenta oltre il 30 per cento dei rifiuti solidi urbani, che i comuni campani sono costretti a inviare per lo più fuori regione con costi molto elevati che si ripercuotono sui cittadini in forma di tasse sempre più elevate;
considerato che:
la risoluzione delle criticità richiamate che in questi anni non hanno consentito di realizzare un cosiddetto ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti, negli ultimi mesi non ha incontrato neanche il favore dei Governi sia regionale che nazionale, palesemente orientati verso politiche obsolete come quella basata sull'incenerimento dei rifiuti tal quale, che oltre a rappresentare un vero e proprio freno al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata, che la nostra stessa normativa ci impone (legge n. 123 del 2008 e decreto legislativo n. 152 del 2006), è in antitesi con le norme europee che sono orientate verso l'abbandono di tale soluzione (come risulta dall'ultima proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2014)397 DEF. del 2 luglio 2014) per il trattamento dei rifiuti, nel rispetto delle politiche di riduzione e riciclaggio che hanno importanza sempre maggiore, e nel rispetto degli impegni internazionali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti;
il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) della Campania, approvato nel 2012, pur perseguendo il miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata e nel complesso di riduzione dei rifiuti in ottemperanza alle normative richiamate, sconta il fatto che, come per gli *iter* avviati nei mesi scorsi per la realizzazione di nuove discariche nel napoletano e di 2 nuovi inceneritori a Giugliano (Napoli) in Campania e in provincia di Salerno, nessuna misura concreta risulta adottata per potenziare la rete di trattamento della frazione organica la quale attualmente finisce solo in minima parte in alcuni impianti prevalentemente di tipo anaerobico dislocati sul territorio regionale, creando, tra l'altro, non pochi disagi alle popolazioni che abitano in quelle zone costrette spesso a subire gli effetti di trattamenti realizzati non a perfetta regola d'arte;
la rete per il trattamento della frazione organica, secondo quanto riportato nelle Linee di Piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani in Campania, si componeva tra impianti realizzati e in corso di realizzazione e/o ampliamento di ben 11 siti così dislocati tra le 5 province campane: Teora (Avellino), Molinara (Benevento), San Tammaro (Caserta), Pomigliano D'Arco (Napoli), Napoli, Caivano (Napoli), Giffoni Valle Piana (Salerno), Vallo della Lucania (Salerno), Eboli (Salerno), Polla (Salerno) e Salerno;
la capacità complessiva di trattamento definita "attuale" all'epoca era di circa 250.000 tonnellate l'anno con un *deficit* nei confronti della produzione di rifiuti organici stimata a tutto il 2013 in circa 460.000 tonnellate l'anno di circa 210.000 tonnellate l'anno, da coprire evidentemente con l'ampliamento della capacità impiantistica;
alcuni degli impianti destinati al trattamento della frazione organica e già realizzati in passato, come accaduto per quello presente nel Comune di San Tammaro (Caserta), nel corso del periodo emergenziale sono stati addirittura utilizzati per lo stoccaggio di balle e/o addirittura di rifiuti tal quale, decisione che oltre a determinarne il sequestro e la conseguente inattività non ha fatto altro che peggiorare la già grave situazione;
al momento la maggior parte di questi impianti, quando non presenti solo sulla carta, risultano in totale stato di abbandono, come nel caso del sito di San Tammaro, e ciò rischia di compromettere

ulteriormente la gestione dei rifiuti su questo fronte;
il carico inquinante palesemente non più sostenibile che ad oggi sono costretti a subire i cittadini campani, e in particolar modo quelli che abitano nell'area compresa tra le province di Napoli e Caserta meglio nota alle cronache come "Terra dei Fuochi", impone, a giudizio degli interroganti, l'abbandono di qualsiasi soluzione che in qualche modo possa aggravare oltre modo tale carico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo la propria area di competenza, siano a conoscenza della grave criticità descritta che, a fronte dell'apparente tranquillità sul piano della gestione dei rifiuti in Campania, rappresenta un forte elemento di debolezza capace di far riesplodere da un momento all'altro la crisi;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivare una collaborazione con gli enti locali preposti volta a definire un quadro chiaro ed esaustivo delle infrastrutture attualmente presenti in Campania per il trattamento dei rifiuti organici, ma anche di altre categorie merceologiche al fine di chiarire quale sia l'attuale rapporto tra infrastrutture esistenti e fabbisogno impiantistico "sostenibile" per coprire il *deficit*;
quale sia l'attuale stato di funzionamento di tutti gli impianti di trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani indicati ed inseriti nelle linee di Piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani della Regione Campania, incluse le loro capacità lavorative in termini di tonnellate al giorno;
se risulti a quanto ammonti il costo di realizzazione e di funzionamento dalla progettazione alla messa in opera ed i costi relativi di mantenimento per ogni impianto di trattamento della frazione umida in Campania, operante e non, considerando anche gli impianti non ancora partiti e le relative date di previsione di messa in funzione degli stessi;
se intendano adoperarsi, nei limiti delle proprie prerogative, per accelerare la messa in funzione di impianti non ancora partiti, ma previsti e se intendano favorirne la costruzione di nuovi;
quale risulti essere, in via definitiva, il totale degli impianti attivi e se questi siano giudicati sufficienti per la gestione rifiuti in Campania, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;
se intendano, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché le strategie del Governo Renzi e degli enti locali preposti risultino aderenti al cosiddetto Principio dell'azione ambientale, secondo il quale la tutela ambientale e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, regola la politica della Comunità in materia ambientale.
(3-01282)
MARTON, SANTANGELO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, il 2 ottobre 2014, ha emesso all'unanimità le sentenze "Matelly vs Francia" (ricorso n. 10609/10) e "ADEFDROMIL vs Francia" (ricorso n. 32191/09), relative al divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi, ritenendo che vi erano state violazioni dell'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
la Corte ha rilevato, in particolare, che mentre l'esercizio del diritto di libertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale di formare o aderire ad un sindacato usurpa l'essenza stessa di questa libertà ed è quindi vietato dalla Convenzione;
la Corte ha sottolineato che le disposizioni dell'articolo 11 non escludono alcuna attività professionale o di ufficio dal suo ambito di applicazione, ma che queste si limitano a porre una condizione, in particolare per i membri delle forze armate, riguardo alle "restrizioni legislative" che potrebbero essere imposte dagli Stati;
ha ribadito che queste "restrizioni legislative" devono essere interpretate rigorosamente ed essere limitate all'"esercizio" dei diritti in questione, e non devono invece mettere in pericolo l'essenza stessa

del diritto di organizzarsi in sindacati; a questo proposito, la Corte ha precisato che il diritto di formare e aderire ad un sindacato è uno degli elementi essenziali della libertà in questione;
la Corte ha anche osservato che lo Stato francese ha istituito organismi di rappresentanza militare e procedure per tener conto delle necessità del personale militare, ma ha tuttavia ritenuto che tali istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale militare, una libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di aderirvi;
la Corte ha, quindi, concluso che, a norma dell'articolo 11 della Convenzione, le restrizioni, anche quelle importanti, potrebbero essere imposte sulle forme di azione ed espressione di una associazione professionale a condizione però che tali restrizioni non privino il personale militare del diritto generale di associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari;
in sostanza, secondo i giudici di Strasburgo, il divieto generale di formare o aderire a un sindacato usurpa l'essenza stessa della libertà di associazione e non può essere considerato proporzionato e non è quindi "necessario in una società democratica", costituendo pertanto una violazione all'art. 11 della Convenzione;
con una conseguente dichiarazione, il Ministro della difesa francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che valuterà con precisione la decisione e le ragioni indicate dalla Corte, per identificare quali cambiamenti nel prossimo futuro la legge francese dovrà porre in essere al fine di garantire la sua conformità con gli obblighi dei trattati internazionali;
il divieto assoluto ai militari di costituire sindacati, posto dalla normativa francese e sanzionato dalla Corte europea, è sostanzialmente identico a quello attualmente previsto dalla legge italiana;
risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo abbia dichiarato a "il Nuovo Giornale dei Militari": "Anche l'ordinamento italiano consente al personale militare di costituire associazioni e moltissimi sono i militari che ne fanno parte. Diverso è il discorso se parliamo di associazioni con finalitá sindacali o di sindacati veri e propri ai quali non è consentito iscriversi. Questo però non significa che i diritti dei nostri militari non siano tutelati: per tale motivo infatti esiste la rappresentanza militare ed è sempre alta l'attenzione che il Governo riserva alle istanze che provengono dal Comparto. Altre ipotesi saranno, ritengo, vagliate dal Parlamento in sede di esame dei progetti di legge dei quali stavamo poc'anzi parlando";
sono all'esame della IV Commissione permanente (Difesa) della Camera alcune proposte di legge in tema di riforma del sistema di rappresentanza dei militari, tra le quali quella presentata dal MoVimento 5 Stelle volta a introdurre la libertà sindacale anche per tale categoria di personale, abolendo pertanto il divieto assoluto sanzionato dalla Corte europea;
risulta agli interroganti che nei mesi scorsi 400 militari della Guardia di finanza si sarebbero rivolti alla stessa Corte di Strasburgo contro tale divieto; analogo ricorso sarebbe stato presentato anche da altri militari delle Forze armate italiane, nonché dall'associazione ASSODIPRO;
il chiaro indirizzo giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo minaccia di concretizzarsi in una sicura condanna anche per l'Italia, nonché in ulteriori e costose controversie davanti a tale tribunale internazionale, qualora non si provveda prima ad eliminare il divieto normativo oggetto della censura dei giudici di Strasburgo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ed onde prevenire una, a parere degli interroganti sicura, condanna internazionale, intenda favorire l'approvazione di un testo di legge che abolisca definitivamente il divieto assoluto di costituire sindacati da parte dei militari italiani.
(3-01283)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la trasmissione televisiva "Report", nella puntata del 5 ottobre 2014, ha denunciato che il laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, unico organismo notificato italiano autorizzato ad effettuare la certificazione dei dispositivi impiantabili attivi (come i *pacemaker* e i defibrillatori), ai sensi della direttiva 90/385/CEE, presenta carenze tali da poterlo considerare non esistente, o comunque non

funzionante, con macchinari rotti ed inutilizzabili;
dalla documentazione in possesso della trasmissione di Rai3 emerge che l'Istituto (commissariato nel mese di luglio 2014 a "causa della situazione di disavanzo finanziario registrato in bilancio per due esercizi consecutivi") era a conoscenza che il laboratorio non funzionava già dal settembre 2010, quando un ingegnere incaricato di migliorare l'efficacia dei controlli sulla sicurezza dei *pacemaker* rinunciò all'incarico "in quanto il laboratorio, a causa delle condizioni in cui è ridotto, di fatto non esiste";
è ipotizzabile che le certificazioni siano state rilasciate senza che ci fosse la possibilità oggettiva di effettuare i *test* prescritti dalla direttiva europea al fine di garantire la sicurezza del dispositivo e quindi del paziente;
per quanto riguarda la certificazione dei dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto superiore di sanità è stato notificato dal Governo italiano alla Commissione europea in data 14 febbraio 1995. La notifica ha riguardato la designazione a svolgere in Italia, per un periodo di validità illimitato, compiti di certificazione: nello specifico, la certificazione di dispositivi medici in accordo con le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva europea, attività per cui sono stati incaricati, all'interno dello stesso Istituto, il dipartimento TESA (Tecnologie e salute) e il centro Ondico (organismo notificato per i dispositivi medici e la valutazione dei cosmetici);
ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, e di attuazione della direttiva 93/42/CEE il Ministero della salute designa e controlla gli organismi notificati su territorio nazionale ed autorizza ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i dispositivi medici; l'autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata;
al Ministero spetta il compito istituzionale di sorvegliare il mercato dei dispositivi medici in Italia e con questa finalità, dal 2002, vengono pianificate ed organizzate verifiche ispettive presso le aziende impegnate nelle attività di fabbricazione e distribuzione di dispositivi medici. Gli *audit* a decorrere dal 2008 sono svolti da personale tecnico e da consulenti esperti in servizio presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;
è attivo in Italia il corso di laurea in Ingegneria biomedica il cui piano di studi prevede specifici corsi volti all'apprendimento e alla comprensione dei contenuti delle direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE;
a quanto risulta all'interrogante, il direttore del centro Ondico, dottor Carmine Guarino, è il marito della dottoressa Marcella Marletta, direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero,
si chiede di sapere:
quali siano i risultati delle visite di sorveglianza che il Ministero, in qualità di autorità di designazione e controllo, ha effettuato nei vari settori che operano all'interno dell'Istituto superiore di sanità in qualità di organismo notificato 0373, e quale sia la periodicità delle visite di sorveglianza, nonché la data dell'ultima visita eseguita;
quale sia il motivo per cui le autorizzazioni rilasciate agli organismi notificati che non siano l'Istituto superiore di sanità abbiano durata quinquennale mentre quella rilasciata allo stesso istituto abbia validità illimitata;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale situazione sia discriminante e metta l'Istituto in una posizione privilegiata rispetto agli altri organismi notificati e se non ritenga che la stessa durata illimitata possa essere stata una delle cause per cui il Ministero dal 2010 ad oggi non abbia rilevato le gravi mancate conformità del laboratorio di prova;
se sia a conoscenza del fatto che in un settore dell'organismo notificato 0373, il centro Ondico, opera personale in quiescenza che rilascia la marcatura CE ai dispositivi medici secondo la direttiva 93/42/CEE e che effettua ispezioni, a titolo oneroso, presso i fabbricanti di dispositivi medici anche autodesignandosi o designando personale con cui ha legame di parentela, non garantendo la terzietà e l'indipendenza del ruolo svolto;
quali misure intenda adottare al fine di eliminare il conflitto di interessi consolidato tra controllore e

controllato, ovvero tra i coniugi dottor Carmine Guarino e dottoressa Marcella Marletta;
quale sia il motivo per il quale non sia stato previsto per la marcatura CE dei dispositivi medici l'accreditamento degli organismi notificati da parte dell'organismo unico di accreditamento nazionale, garanzia di terzietà ed indipendenza, così come auspicato dal regolamento (CE) 765/2008, ma, secondo l'articolo 5, comma 2, dello stesso, si sia preferito assumere l'onere di fornire alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le prove documentali necessarie per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità;
se siano stati definiti in modo preciso i requisiti professionali minimi che un ispettore per la sorveglianza e vigilanza del mercato dei dispositivi medici debba possedere e se sia stato previsto un *iter* di formazione specifico. Se non ritenga opportuno, in caso contrario, regolamentare in modo preciso la figura, tenendo presente che esiste lo specifico corso di laurea in Ingegneria biomedica.
(3-01279)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, LIUZZI, PERRONE, IURLARO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che:
le immatricolazioni con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015 stanno creando numerosi disagi sia per gli studenti sia per i numerosi atenei coinvolti;
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione III *bis*), a questo proposito, ha adottato numerose ordinanze cautelari nell'ambito di giudizi volti all'annullamento della graduatoria nazionale di merito per l'acceso ai due corsi di laurea per l'anno accademico 2014/15;
l'ateneo maggiormente colpito è quello di Bari che conta più di 500 casi in cui studenti hanno opposto ricorso e ottenuto un provvedimento cautelare per potersi immatricolare pur non avendo superato il *test*;
il 5 agosto 2014, con avviso pubblicato sul sito dell'università degli studi di Bari, è stata autorizzata l'immatricolazione ai ricorrenti, entro il termine del 6 ottobre 2014 alle ore 12: la mancata immatricolazione nei termini comporta la rinuncia alla stessa e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
il 22 settembre 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato una nota disponendo che i ricorrenti venissero immatricolati nelle sedi ove lo scarto fra il punteggio ottenuto dal primo in graduatoria e quello ottenuto dal ricorrente fosse minimo;
da notizie giunte agli interroganti, in data 3 ottobre, i ricorrenti che hanno perfezionato la procedura di immatricolazione, con il pagamento della tassa di immatricolazione entro il 22 settembre, sono immatricolati a tutti gli effetti, pur in attesa della sentenza di merito, presso la prima sede universitaria opzionata, mentre i ricorrenti che hanno completato la procedura di immatricolazione *online* entro il 22 settembre e che hanno saldato la tassa di immatricolazione dopo tale data sono stati immatricolati "con riserva" presso la sede di prima scelta e il loro elenco nominativo sarà trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
i ricorrenti che non hanno avviato alcuna procedura entro il 22 settembre non possono immatricolarsi automaticamente presso l'università inserita come prima opzione fra le sedi all'atto dell'iscrizione al *test*, bensì risulta possibile l'immatricolazione presso la sede, in ogni caso inserita fra le preferenze, ove è minimo lo scarto fra il punteggio riportato dal ricorrente e il primo in graduatoria;
è dunque evidente sia stata creata un'enorme disparità fra ricorrenti oggetto delle medesime sentenze in seguito all'emanazione della nota ministeriale citata;
a giudizio degli interroganti l'unica soluzione percorribile potrebbe essere quella di ritirare la nota ministeriale del 22 settembre 2014 e conseguentemente riaprire i termini per l'immatricolazione in favore di coloro che ancora non l'hanno effettuata, qualora sia loro consentita l'immatricolazione nella prima sede opzionata,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e,

conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione delle immatricolazioni con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria;
se il Ministro dell'istruzione non ritenga opportuno ritirare la nota ministeriale del 22 settembre 2014;
se non ritengano di dover espletare quanto disposto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
(4-02806)

MANASSERO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:
il colle di Tenda è un valico internazionale situato nelle Alpi occidentali tra le regioni del Piemonte e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e divide la valle della Roia a sud con quella della Vermenagna a nord, segnando il confine tra Italia e Francia;
tale importante collegamento internazionale è da qualche mese oggetto di lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo *tunnel* come previsto dall'accordo di Parigi del 12 marzo 2007;
considerato che:
già nella prima fase dei lavori si è verificata una serie di inconvenienti che hanno comportato la sospensione o la limitazione della circolazione all'interno della galleria; l'ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi a causa di un allagamento al suo interno della galleria che ha comportato la sospensione in entrambi i sensi di marcia nel fine settimana del 13-14 settembre 2014; inoltre, sono state previste altre chiusure notturne e, dal 1° ottobre al 30 novembre, la chiusura totale dalle ore 19 del martedì alle ore 7 del venerdì per un totale di 2 giorni e 3 notti consecutivi a settimana;
inoltre si registrano problemi anche per l'altro valico internazionale del colle della Maddalena che collega la valle Stura in Italia con la val d'Ubaye in Francia che è, nei mesi invernali, oggetto di chiusure per le precipitazioni nevose e, anche, per la mancata assunzione di responsabilità tra le autorità che dovrebbero essere preposte a mantenere il collegamento aperto anche in condizioni di tempo avverso;
il blocco, totale o parziale, di questi collegamenti ha creato disagi particolari alle aziende del cuneese che, spesso, puntano proprio sull'*export* delle merci per migliorare i propri conti in questo difficile tempo di crisi, oltre a difficoltà per i movimenti delle persone in un'area fortemente turistica, in modo particolare nei mesi più freddi con gli impianti sciistici aperti,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di farsi carico di un'attività di monitoraggio della situazione per evitare che un territorio ampio e ricco di insediamenti industriali e commerciali possa venire privato del diritto alla mobilità;
se, a questo proposito, non ritengano di interessare il prefetto di Cuneo in modo tale che, per il tramite dell'ufficiale di Governo, enti locali e associazioni di categoria possano essere messe in condizioni di partecipare alle decisioni su blocchi e chiusure dei valichi. Si eviterebbero così situazioni verificatisi nell'inverno 2013-2014 con autorevoli esponenti di associazioni datoriali pronti a presentare denunce alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Si intende, in questo modo, non già cancellare i disagi, inevitabili per lavori come quelli del colle di Tenda, ma tendere il più possibile a un percorso condiviso per minimizzarli.
(4-02807)

CERONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
le direttive 96/82/CE (Seveso II) recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, 2003/105/CE (Seveso II *bis*) recepita in Italia con decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, e 2012/18/UE (Seveso III) in vigore dal 4 luglio 2012 che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015, costituiscono la regolamentazione europea atta alla prevenzione ed al controllo dei rischi di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose mediante specifici obblighi per i gestori degli stabilimenti in cui tali sostanze siano o possano essere presenti, in quantitativi superiori a specifici limiti di soglia stabiliti dalle direttiva stesse;
la direttiva 2004/35/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha dettato una

disciplina quadro per la prevenzione e la riparazione dei danni all'ambiente;
la direttiva 2013/30/UE che modifica la precedente, è in fase di recepimento dal Parlamento italiano e stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni marine inerenti al settore degli idrocarburi o per limitarne i danni;
considerato che:
i Paesi del nord Europa hanno saputo coniugare un notevole sviluppo industriale, economico e sociale con un'attenzione fortissima verso i temi della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente;
la società ENI SpA ha investito, negli ultimi 5 anni, circa 2 milioni di euro per l'acquisto dei sistemi di monitoraggio e controllo delle perdite lungo la sua rete di oleodotti, ma ne ha fatti attivare solo alcuni, apparentemente rinunciando all'utilizzo di quanto acquistato ed installato;
tali sistemi di monitoraggio sono inoltre tutti forniti da una stessa società italiana il cui prodotto consolidato è presente in numerose installazioni anche all'estero;
da notizie giunte all'interrogante risulterebbe che ENI SpA stia utilizzando gli oleodotti del Nord-Ovest (facenti capo al nodo della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Pavia) ed altri oleodotti del Centro Italia senza proteggerli attraverso un sistema di monitoraggio in grado di evidenziare rapidamente perdite che sarebbero catastrofiche per l'ambiente, data la tipologia altamente inquinante dei prodotti trasportati,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;
se risulti per quali ragioni gli oleodotti vengano utilizzati senza che sia operativo un sistema consolidato di monitoraggio delle perdite;
se siano noti i motivi per cui è stato compiuto un ingente investimento per l'acquisto di sistemi di monitoraggio e controllo delle perdite sulla rete di oleodotti e non è stato messo a regime;
se risulti come mai, nel caso in cui ENI SpA stesse sperimentando tecnologie differenti da quella sopra riportata, non operi con quanto ha già a propria disposizione;
quali siano i criteri che hanno portato all'utilizzo dei sistemi citati soltanto in alcuni oleodotti della rete.
(4-02808)

TOSATO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
in tutta Europa le aziende omologhe sono da sempre tutelate e da sempre hanno la possibilità di crescere, produrre ed investire;
in Italia l'attività di modifica ed aggiornamento dei veicoli, in mancanza del nulla osta del costruttore del veicolo stesso, è vietata in modo a giudizio dell'interrogante tanto perentorio quanto immotivato sotto l'aspetto tecnico-normativo e della sicurezza;
il Parlamento nel 2009 ha finalmente rimosso l'istituto del nulla osta, da sempre l'impedimento principale a questa attività;
nei quasi 4 anni trascorsi, l'autorità incaricata ha emanato un unico decreto attuativo (in 2 versioni limitate, per le auto e le moto), tralasciando tutte le altre casistiche;
le aziende non chiedono finanziamenti o aiuti allo Stato, ma solo la possibilità di lavorare, al pari di quanto avviene negli altri Stati europei;
l'auspicata rimozione del divieto imposto dalla mancanza della normativa porterebbe a notevoli aumenti di fatturato ed occupazione sul territorio, con conseguente aumento del gettito fiscale, il tutto a costo zero per lo Stato;
la Federazione italiana customizer ed AEMI, Associazione esperti motorizzazione italiana, hanno promosso una raccolta firme da parte degli operatori, utilizzatori e/o appassionati del settore al fine di ottenere, dopo anni di disinteresse da parte delle autorità ministeriali, la dovuta attenzione per un settore produttivo di primaria importanza per il tessuto industriale nazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga necessario provvedere all'emanazione di un decreto che permetta l'applicazione della normativa europea riservata ai costruttori per le omologazioni in serie, nel caso di

modifiche di singoli veicoli (nuovi o già circolanti) con la procedura dell'"unico esemplare", senza la necessità di attendere l'emanazione di decreti ministeriali;
se per l'elaborazione di tale decreto intenda considerare le caratteristiche del tessuto produttivo locale, con particolare attenzione per la comparazione alle direttive nazionali degli altri Stati membri, in modo da garantire la possibilità per i produttori italiani di colmare il divario attuale, nel pieno rispetto del diritto comunitario;
se non ritenga opportuno coinvolgere gli uffici periferici del Ministero (centri prova degli autoveicoli) nello studio e nella definizione dei decreti, sfruttando così la profonda conoscenza che questi ultimi hanno del territorio, delle realtà produttive e delle rispettive necessità ed esigenze di tutte gli operatori coinvolti;
se in occasione dell'elaborazione di questa normativa intenda sottrarre l'esclusività in materia, attualmente riconosciuta al centro superiore di prove e ricerche degli autoveicoli e dispositivi di Roma, in maniera tale da rispondere efficacemente alla richiesta di tutela delle piccole e medie aziende, degli artigiani, dei professionisti e degli utenti operanti nel settore del trasporto (moto, auto e veicoli industriali ed agricoli).
(4-02809)
CONTE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'istituzione di sezioni di liceo musicale rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel quadro della rivisitazione della formazione liceale con la inclusione, per la prima volta nella storia del nostro Paese, della musica tra i percorsi di base per la costruzione della persona di cultura;
i licei musicali sono giunti quest'anno (2014/2015) al loro quinto anno di vita, completando di fatto il percorso del quinquennio;
a luglio 2015 si avranno i primi diplomati;
dopo 4 anni dalla sua istituzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora definito le classi di concorso delle discipline musicali (tutti gli strumenti, Storia della musica, Tecnologia musicali, Teoria e Composizione, Musica d'insieme);
fino ad oggi il Ministero ha gestito il corpo docente in questione attraverso le "utilizzazioni" del personale a tempo indeterminato, con disposizioni continuamente modificate, e il reclutamento di precari attraverso bandi degli stessi istituti, formulati su indicazioni e tempistica annualmente soggetta a modifiche da parte dello stesso Ministero;
la nota ministeriale n. 6870 del 7 luglio 2014 relativa alla presentazione delle domande di utilizzazione per l'anno scolastico 2014-2015, ha dato luogo a interpretazioni diverse, in special modo sulla materia relativa alle precedenze, su cui vi sono dei ricorsi in atto;
sulle utilizzazioni va evidenziato che trattasi di docenti di ruolo alle scuole secondarie di primo grado che chiedono l'utilizzo al liceo musicale, creando situazioni di forte disagio nelle scuole di provenienza, soprattutto quando l'utilizzo non è per l'intera cattedra ma solo per alcune ore;
per la copertura dei posti con personale a tempo determinato, per i passati anni scolastici, il Ministero, di solito nel mese di agosto, dettava disposizioni agli istituti per la formulazione di un apposito bando, sistematicamente integrato con novità, che portavano alla presentazione di una nuova domanda da parte dei docenti aspiranti (precari), con la presentazione di vari titoli artistici, che comportava il coinvolgimento di una apposita commissione costituita con docenti del Conservatorio di musica;
la disponibilità negli anni si è sempre più affievolita, vista l'enorme mole di lavoro e la gratuità della prestazione;
l'elevato numero di domande e le difficoltà sopra richiamate nella valutazione dei titoli portava ad elaborare graduatorie interne d'istituto, sempre ad anno scolastico abbondantemente avanzato, con tutto il disagio che questo comporta nel procedere alla sostituzione degli insegnanti in corso d'anno;
con decreto ministeriale del 22 maggio 2014 il Ministero ha cercato di snellire le operazioni sopra richiamate (annullamento del bando da parte dei licei musicali), creando un meccanismo di formulazione di appositi elenchi per i licei musicali (compilazione modello B1), da ottenersi mediante la trasposizione del punteggio nelle rispettive graduatorie (1ª- 2ª e 3ª fascia), nelle classi di concorso

A031 - A032 - A077;
tale meccanismo presenta non poche difficoltà di compilazione visto che prende in esame classi concorso non presenti nei licei;
si tratta di graduatorie/elenchi ad oggi non realizzati dagli istituti, per il ritardo con cui il Ministero dell'istruzione ha adottato il decreto per il rinnovo delle stesse graduatorie;
constatato che le procedure di reclutamento, utilizzo e scorrimento graduatorie del personale a tempo determinato, entrambe gravate da clausole di precedenze e accantonamenti, portano alla paradossale situazione in cui a fronte di 15, 18, 20 ore della medesima disciplina, si hanno anche 3 o 4 insegnanti. (esempio un primo insegnante di vecchio utilizzo con diritto al mantenimento delle ore dell'anno/ anni precedente/i, un secondo insegnante con rapporto a tempo determinato in quanto ha diritto all'accantonamento delle stesse ore di cui risultava essere titolare di contratto precedentemente, un terzo insegnante di ruolo tenuto al completamento in quanto titolare su classe di concorso in esubero, e un quarto che chiede l'utilizzo da fuori provincia),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia in programma di definire classi di concorso, strumento indispensabile per poi arrivare alla stabilizzazione del personale delle discipline in questione, in tempi stretti e comunque compatibili con l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 garantendo nel contempo la continuità didattica per gli studenti;
se intenda fornire indicazioni precise circa il numero di ore di strumento da assegnare nelle diverse classi, riscontrandosi che in istituti diversi, anche all'interno della stessa Regione, vengono assegnati monte ore diversi.
(4-02810)
GUERRA, LO GIUDICE, AMATI, CASSON, Elena FERRARA, FORNARO, GIACOBBE, IDEM, MASTRANGELI, ORELLANA, PAGLIARI, PALERMO, VALENTINI, ZANONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in Africa l'omosessualità viene punita con la pena di morte in Mauritania, Sudan, Somalia, Benin; con pene che vanno dai 14 anni di reclusione al carcere a vita in Uganda, Tanzania, Zambia, Sierra Leone; con pene fino ai 14 anni in Marocco, Tunisia, Algeria, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroon, Repubblica Centroafricana, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Burundi, Angola, Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Botswana; Namibia, Lesotho, Swaziland applicano delle pene detentive legate all'orientamento sessuale delle persone la cui durata non sembra essere precisata nei loro ordinamenti; Ciad, Libia ed Egitto hanno delle legislazioni che non contengono disposizioni direttamente criminalizzanti l'orientamento sessuale o di genere, ma facilmente interpretabili come tali;
il 20 dicembre 2013 il Parlamento ugandese ha approvato un provvedimento che criminalizza l'omosessualità; la disposizione introduce per i recidivi il carcere a vita e configura come reato la discussione in pubblico delle tematiche relative all'omosessualità, anche tra i gruppi di attivisti per i diritti civili; è inoltre prevista la detenzione per chi non denuncia le persone omosessuali alle autorità; dal testo è stata esclusa *in extremis* la pena di morte, che invece figurava nelle intenzioni del legislatore quando il progetto di legge fu presentato in Parlamento nel 2010;
il 24 febbraio 2014, il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, dopo le resistenze iniziali, ha firmato la controversa legge che prevede l'ergastolo per gli omosessuali; l'annuncio è stato dato dalla sua portavoce, Sarah Kagingo, che lo ha definito "un passo storico";
la comunità LGBT ugandese vive da decenni in condizioni di clandestinità, subendo atti di discriminazione, violenza e aggressione gravissimi: numerosi sono i casi di omicidio, stupro o violenza fisica nei confronti degli attivisti LGBT ugandesi, come l'assassinio, nel gennaio 2011, del *leader* del movimento LGBT David Kato Kisule;
la Corte costituzionale ugandese nel luglio 2014 ha dichiarato illegittima la norma contro l'omosessualità a causa di un vizio procedurale nella fase di approvazione parlamentare;
la sentenza è giunta dopo le forti reazioni di sdegno della comunità internazionale;

considerato che:
l'agenzia Associated Press ha diffuso nei giorni scorsi la notizia dell'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del Gambia, dove l'omosessualità è già passibile di pene che arrivano ai 14 anni di reclusione, di una legge contro l'omosessualità che ricalca quella ugandese e che prevede come aggravanti punibili con l'ergastolo la recidività, l'esser sieropositivi, l'aver avuto rapporti con minorenni, disabili o persone che abbiano fatto uso di droghe proibite; la legge deve ancora essere promulgata dal Presidente del Gambia Yahya Jammeh;
è in attesa di essere promulgata in Ciad una disposizione che introduce esplicitamente nel nuovo codice penale pene dai 5 ai 20 anni di reclusione per i "colpevoli di omosessualità",
si chiede di sapere:
se il Governo intenda manifestare ai Governi del Gambia e del Ciad la sua ferma protesta per la criminalizzazione dell'omosessualità e le persecuzioni subite dalle rispettive comunità LGBT, sia in sede di relazioni bilaterali che attraverso i fori e le organizzazioni internazionali e regionali;
se non ritenga necessario rivedere gli aiuti allo sviluppo nei confronti del Ciad e del Gambia, vincolandoli al rispetto dei diritti umani fondamentali;
se intenda portare la questione all'attenzione dell'Unione europea ed in particolare al Consiglio degli affari esteri dell'Unione europea;
se intenda vincolare gli aiuti allo sviluppo e alla cooperazione internazionale al rispetto dei diritti umani ed in particolare dei diritti e alla tutela della sicurezza delle minoranze più facilmente esposte a discriminazioni e violenza;
se intenda, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche, commerciali e di aiuto allo sviluppo rivolte al continente africano, porre il tema dei diritti umani delle persone LGBT, sia nelle relazioni bilaterali che in quelle multilaterali attraverso i fori e le organizzazioni internazionali, regionali e *sub*-regionali dell'area.
(4-02811)
PAGLIARI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
nel mese di aprile 2014 è stato bandito un nuovo concorso a 35 posti di segretario di legazione in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie speciale dell'11 aprile 2014;
in questo modo il Ministero degli affari esteri non ha provveduto allo scorrimento delle graduatorie vigenti previamente allo svolgimento di un nuovo concorso, così come imposto dal decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;
inoltre, con il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, il legislatore ha inteso rendere lo scorrimento attività vincolata non solo per le pubbliche amministrazioni statali ma ora anche per gli enti locali, e non si comprende come possa il Ministero (unico tra tutti) sottrarsi a tale previsione, definita nel titolo del decreto-legge anche come urgente;
ciò costringe gli idonei presenti nella graduatoria del precedente concorso pubblicata nel mese di novembre 2013 ad una lunga e costosa battaglia legale, mentre il periodo di vigenza triennale della graduatoria si riduce. Viene fatto rilevare che in passato, quando non vi era alcun obbligo di scorrimento, il Ministero ha proceduto, negli anni 2008 e 2010, ad uno scorrimento delle graduatorie,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare una corretta applicazione della normativa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
(4-02812)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente(difesa):
3-01283, dei senatori Marton e Santangelo, sulla rappresentanza militare;
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01280, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla nomina illegittima del direttore generale del MIBACT e sulla irregolare gestione dell'ENIT (Agenzia nazionale del turismo);

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01277 e 3-01278, della senatrice Rizzotti, rispettivamente su sprechi ed inefficienze nell'uso delle risorse nel settore della sanità e sull'inserimento della sindrome di Sjorgen nel registro malattie rare;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01282, della senatrice Moronese ed altri, sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania.
Avviso di rettifica
Nel resoconto stenografico della 326a seduta pubblica dell'8 ottobre 2014, nell'intervento del senatore Arrigoni, a pagina 32, alla terza riga del settimo capoverso, sostituire le parole: "ma ci solo" con le seguenti: "ma ci sono solo".
Nel resoconto stenografico della 327a seduta pubblica dell'8 ottobre 2014, a pagina 13, sostituire l'orario di Martedì 14 ottobre ivi indicato come: "(h. 16,30-20)"con il seguente: "(h. 16,30)".

1.5.2.3. Seduta n. 340 (pom.) del 28/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

340a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014

_____

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 ottobre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,33)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha integrato il calendario di questa settimana con l'esame congiunto delle relazioni della Commissione antimafia sulle candidature alle elezioni europee

e nazionali, sulla lotta alla criminalità mafiosa in ambito europeo ed extraeuropeo, sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia. Inoltre, nella seduta antimeridiana di giovedì 30 l'Assemblea discuterà la Relazione del Governo sugli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Ciascun Gruppo potrà intervenire in discussione generale e in dichiarazione di voto per un tempo complessivo di dieci minuti. L'orario di chiusura della seduta sarà stabilito in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune.

Nella seduta pomeridiana di *question time* il Ministro dell'interno risponderà a quesiti sulla gestione dei flussi migratori e sulle risorse e 1'organizzazione delle Forze di polizia.

Il calendario della prossima settimana prevede l'esame del decreto-legge sulla ripresa delle attività produttive, nonché dei disegni di legge in materia dì responsabilità civile dei magistrati, ove conclusi dalla Commissione.

Nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 novembre si svolgerà nell'Aula del Senato la riunione interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Pertanto in tali date l'Assemblea non terrà seduta.

Dall'11 al 13 novembre proseguirà l'esame degli argomenti non conclusi. Saranno inoltre discussi il disegno di legge recante divieto di benefici ai condannati ai sensi dell'articolo 416-*ter* del codice penale, nonché le mozioni sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni e sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale con la Sardegna.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 12 si procederà alla votazione a scrutinio segreto mediante schede per 1'elezione di un senatore Segretario.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014:

- Documento XXIII, n. 2 - Relazione sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea

- Documento XXIII, n. 4 - Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia

- Disegno di legge n. 1344 - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 13 novembre 2014:

Martedì	28	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1119 e connessi - Diffamazione *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Discussione congiunta dei documenti: - *Doc*. XXIII, n. 2 - Relazione Commissione antimafia su semestre Presidenza italiana UE e lotta a criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea; - *Doc*. XXIII, n. 3 - Relazione Commissione antimafia su liste candidature elezioni europee e nazionali; - *Doc*. XXIII, n. 4 - Relazione Commissione antimafia su sistema protezione testimoni di giustizia - Disegno di legge n. 1167 e connessi - Delega riforma

Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13	codice nautica da diporto *(Voto finale con la presenza del numero legale)* - Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 ***(giovedì 30, ant.)***
"	"	"	pom	h. 16,30-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	30	ottobre	pom	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'interno su: - gestione dei flussi migratori; - risorse e organizzazione delle forze di polizia

Martedì	4	novembre	pom.	h. 17	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 133, ripresa attività produttive *(Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade l'11 novembre)* - Disegno di legge n. 1070 e connessi - Responsabilità civile dei magistrati *(Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 133, ripresa attività produttive) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1070 e connessi (Responsabilità civile magistrati) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Giovedì 6 e venerdì 7 novembre l'Aula del Senato sarà impegnata per una riunione interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Martedì	11	novembre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1344 - Divieto di benefici ai condannati *ex* articolo 416-*ter* codice penale - Votazione per l'elezione di un senatore segretario *(Votazione a scrutinio segreto mediante schede)* ***(mercoledì 12, pom.)*** - Discussione della mozione n. 300, Rossi Gianluca, sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni - AST - Discussione della mozione n. 284, Uras, sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale della Sardegna
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	13	novembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1344 (Divieto di benefici ai condannati *ex* articolo 416-*ter* codice penale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 10 novembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 133 - Ripresa attività produttive)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'

LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere, non approvando questo calendario, la calendarizzazione, come già esplicitato, a questo punto nella settimana dall'11 al 13 novembre, che mi sembra sia la prima utile, sia del pacchetto anticorruzione, che giace in Commissione giustizia, essendo quello uno degli argomenti che riteniamo più importanti per il nostro Paese, e su cui avevamo già chiesto una procedura di urgenza che poi si era fermata nell'attesa di un disegno di legge del Governo che però non è mai arrivato, sia del nostro disegno di legge, il n. 624, l'istituzione di una Commissione parlamentare sul dissesto finanziario dell'istituto di credito del Monte dei Paschi di Siena. Lo chiedo perché è notizia di oggi che l'MPS versi in gravissime condizioni, nonostante l'abbondante finanziamento ricevuto, sia dal Governo Monti sia successivamente, quando si chiedevano agli italiani grossi sacrifici e ci siamo trovati a dare quasi 4 miliardi al Monte dei Paschi. Inoltre chiederei - magari per giovedì o venerdì - la possibilità di un'informativa del Ministro in merito appunto alla situazione attuale dell'MPS.
Siccome bisogna anche salvaguardare i piccoli risparmiatori che in questa vicenda bancaria potrebbero avere la peggio, per rassicurare l'Aula, propongo un'eventuale seduta segreta, come previsto nell'articolo 57 del Regolamento, per evitare un turbamento dei mercati. Tale richiesta, che può essere avanzata da un certo numero di senatori, potrebbe essere provvidenziale perché la questione è veramente importante, soprattutto in considerazione del lasso di tempo trascorso in cui abbiamo creduto che l'istituto bancario si potesse risollevare, mentre invece affonda.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori, presentata dal senatore Airola.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, nel corso dell'approvazione del calendario, soprattutto in riferimento alle modifiche intercorse a causa del fatto che sono cambiati i saldi e che quindi la Nota di aggiornamento del DEF deve essere discussa nuovamente, nella riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tutte le opposizioni hanno fatto rilevare che l'autorizzazione al discostamento dovrebbe essere votata di nuovo con maggioranza assoluta. Lo dico perché si tratta di una questione certamente non secondaria.
Mi era sembrato che la Presidenza volesse approfondire per poi comunicare all'Aula le relative determinazioni. Vorrei pertanto capire, signor Presidente, qual è la proposta se, cioè, intende procedere con la votazione a maggioranza semplice o votare l'autorizzazione al discostamento, premesso che noi - come lei sa - riteniamo che essendo intervenuta una modifica rispetto alla risoluzione che è stata votata a maggioranza assoluta, sia necessario votare l'autorizzazione al discostamento.
Ho preso inoltre la parola, signor Presidente, perché credo che quest'Aula, al di là della riunione dei Capigruppo, dovrebbe non dico discutere ma certamente fare mente locale su quello che avviene in riferimento al decreto-legge cosiddetto sblocca Italia. Tale provvedimento sarà presumibilmente votato dalla Camera dei deputati, con la conclusione della procedura di fiducia, nella mattina di giovedì 30 ottobre, ma poiché scade l'11 novembre il Senato non avrà modo non solo di svolgere una discussione

un pochino approfondita, ma neanche di osare pensare di proporre delle modifiche.
Inoltre, ripetendo in Aula la questione sollevata nel corso della riunione dei Capigruppo (vedo che sono presenti molti colleghi della Commissione ambiente che credo concorderanno con me), ritengo assolutamente necessario che il decreto-legge sia deferito non soltanto all'esame della Commissione lavori pubblici, ma anche della Commissione ambiente. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.
ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, riallacciandomi all'intervento della senatrice De Petris, intervengo anch'io in riferimento alla richiesta avanzata nella riunione dei Capigruppo di avocare a sé stesso, alle proprie competenze di Presidente, la decisione circa il voto a maggioranza assoluta dei componenti rispetto allo scostamento che è stato preannunciata dalla lettera che il Governo italiano ha inviato al commissario Katainen. Rimane comunque il problema legato ad uno scostamento pur in vigenza del termine comunemente noto come MTO, cioè dell'obiettivo di medio termine.
Nel momento in cui il Governo le presenterà la Nota di aggiornamento, ci auguriamo che lei decida perché quest'Aula si possa esprimere esattamente nei termini in cui si è già espressa, ovvero con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Con riferimento invece al provvedimento sblocca Italia, ritengo che la senatrice De Petris abbia correttamente posto il problema. Ci troviamo ancora una volta a subire il fatto che la Camera agisce come fossimo in un sistema monocamerale per cui avremo pochissimi giorni a disposizione per esaminare un provvedimento fondamentale, dei tanti annunciati come tali dal Governo Renzi, che noi riteniamo sia autenticamente fondamentale, come, appunto, lo sblocca Italia.
La discussione su questo provvedimento, con tutta probabilità, sarà svolta essenzialmente in Commissione e pochissimo in Aula, non avendo la Camera il tempo necessario per esaminare le eventuali modifiche apportate dal Senato.
Penso però che con un po' di buona volontà degli spazi si possano trovare. Abbiamo anche dato la nostra disponibilità al Governo a presentare poche modifiche. Non vorremmo che su un provvedimento tanto importante la decisione, la discussione, il voto e l'approfondimento fosse svolta in una sola delle due Camere dell'attuale Parlamento.
Anche su questo punto, quindi, la preghiamo di fare una riflessione che contenga tutti gli elementi riferiti al ruolo fondamentale di questo ramo del Parlamento, in modo tale che non venga penalizzato, com'è già accaduto in passato e come non vorremmo che succedesse in questa occasione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.
ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, anche noi naturalmente ci rimettiamo a quelle che saranno le sue decisioni sulle modalità di svolgimento della discussione e sulle modalità di voto del documento che, come lei ha annunciato, verrà portato la prossima settimana all'esame dell'Aula. Ovviamente ci asteniamo dal fare qualsiasi previsione, perché sappiamo bene che le condizioni del voto saranno molto diverse a seconda del contenuto del documento, perché è chiaro che, se i saldi andranno a migliorare rispetto a quelli che il Senato ha approvato con la prescritta maggioranza, è un conto; se andranno invece a peggiorare, è un altro.
Sono certo, Presidente, che lei deciderà tenendo conto dei contenuti della Nota che verrà trasmessa al Senato.
PRESIDENTE. Come ho già anticipato nel corso della Conferenza dei Capigruppo, dobbiamo prima vedere la Nota di aggiornamento, dopo di che verrà audito, questa sera stessa, il ministro Padoan, che penso in sede di Commissione potrà chiarire il punto sulla variazione. Domani decideremo poi di conseguenza.
Per quanto riguarda i tempi di trasmissione dei decreti-legge in genere e del cosiddetto sblocca Italia, in particolare, ho già detto in Conferenza dei Capigruppo - e lo ribadisco - che invierò una mia nota

alla Presidente della Camera. Naturalmente tutti i tempi possibili saranno utilizzati per poter eventualmente procedere alle necessarie discussioni o ad eventuali variazioni. Sarà poi l'Aula, come sempre, ad essere sovrana su questo punto.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti*** **on-line**

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*** **(ore 16,46)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

Nella seduta antimeridiana del 9 ottobre la relatrice ha integrato la relazione scritta e ha avuto inizio la discussione generale.

Annuncio all'Aula che la relatrice, senatrice Filippin, ha presentato un emendamento all'articolo 1, che recita come segue: «*Sostituire il comma 6 con il seguente*: "6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"».

Concedo a partire da questo momento il termine di 30 minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento della relatrice.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, con la votazione degli emendamenti - cui mi auguro seguirà l'approvazione - ci apprestiamo ad entrare nel vivo dell'esame di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si interviene sul reato di diffamazione. E questo reato, colleghi, deve essere valutato attentamente, cercando di coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con l'altro importante diritto del cittadino a non essere diffamato.

Spesso questi due beni importanti sono posti in conflitto. Spesso il conflitto è rovinoso. Spesso questo conflitto si scarica a danno, da una parte, dei cittadini e, dall'altra, della stessa democrazia. Ecco perché finalmente il Parlamento ha il coraggio d'intervenire ed ecco perché fa bene il Parlamento ad intervenire. Dobbiamo avere, infatti, la capacità e la maturità di evitare e disinnescare un conflitto che fa solo danno alla vita civile e democratica del nostro Paese e relega, nello stesso tempo, il nostro Paese ai margini delle grandi democrazie avanzate.

Non è facile tutelare la libertà di informazione unitamente al diritto del cittadino a non essere diffamato. Nel passato il Parlamento ci ha provato, ma tutte le proposte, i disegni di legge, tutti i tentativi si arenavano lungo il lavoro delle Commissioni e spesso, anche quando si superava l'ostacolo della Commissione, tutto poi si bloccava nei lavori d'Aula.

Questa volta non deve essere così. La Camera ce l'ha fatta e ha varato un testo. In Commissione giustizia al Senato si è fatto un lavoro attento, per provare a migliorare il testo della Camera. Adesso, siamo chiamati qui in Aula ad approvare tale testo.

Colleghi, noi facciamo riferimento a un grande aspetto, contenuto nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nella Convenzione, colleghi, si dice con

chiarezza che «ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

Naturalmente si sostiene, sempre all'articolo 10, che questo «non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive». Inoltre, si sostiene sempre all'articolo 10 che «l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale», e poi, ecco il punto, «alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Nella sua giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata sempre attenta a sottolineare il ruolo esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto.

La Corte europea ritiene tale ingerenza legittima, colleghi, solo a tre condizioni, che la relatrice, nel suo intervento iniziale, aveva sottoposto all'attenzione dall'Aula, e che io voglio richiamare: che sia prevista dalla legge; che sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che sia proporzionata al fatto.

C'è stata una sentenza del 2 aprile 2009 in cui la Corte di Strasburgo ha condannato la Grecia al risarcimento di un giornalista. In questa importante sentenza la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le pene detentive non sono in linea di massima compatibili con la libertà di espressione, perché il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che, a sua volta, ha diritto a ricevere informazioni. Inoltre, sempre in questa sentenza, si sottolinea che la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica garantita dall'articolo 10 della Convenzione che prima richiamavo, se non in circostanze eccezionali. In particolare, non è compatibile quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza.

La stessa giurisprudenza della Corte europea ha offerto in molti precedenti diversi criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito delicato della proporzione. Insomma, non navighiamo a tentoni. Abbiamo questa consolidata giurisprudenza della Corte europea e siamo quindi in grado di ancorare nella legislazione sia il diritto all'informazione sia il diritto alla tutela dei cittadini a non essere diffamati.

Sia alla Camera che qui in Senato confermiamo che non è prevista la pena detentiva e predisponiamo una serie di strumenti diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata con la nuova disciplina della rettifica. La rettifica alle condizioni descritte nella legge consente la non punibilità dell'autore e dei responsabili per l'offesa ottenuta. Ci sono anche diversi contributi che la Commissione giustizia ha accolto e che ci consentono di lavorare, qui in Aula, su un testo abbastanza maturo, equilibrato e pronto per essere varato.

Colleghi, faccio alcuni riferimenti importanti che possono attrarre la vostra attenzione, perché oggetto di discussione continua, non solo all'interno delle istituzioni, ma nella società civile.

Ad esempio, al comma 1 dell'articolo 1 si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line* registrate presso le cancellerie dei tribunali, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive.

Al comma 2, poi, come prima accennavo, la disciplina della rettifica prevede che essa debba essere pubblicata gratuitamente, senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione che si tratta di rettifica riferita ad un certo articolo individuato con la data di pubblicazione e il nome dell'autore.

Inoltre, la Commissione giustizia del Senato ha individuato i casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili, cioè quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false. Si è poi introdotta una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line*.

Inoltre, per i periodici la Commissione giustizia del Senato ha previsto che le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili quando sono documentalmente false. Per la stampa non periodica si stabilisce che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa, nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico, della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio o tv. Il direttore o comunque il responsabile, in caso di richiesta dell'autore, è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica.

Sempre in Commissione giustizia del Senato si è previsto che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione sul sito Internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre, quando siano trascorsi i termini per la pubblicazione della rettifica, colui che l'ha chiesta invano può rivolgersi al giudice affinché ne sia ordinata la pubblicazione. In particolare, la Commissione giustizia, sempre del Senato, ha previsto che la richiesta di rettifica debba essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.

Inoltre, la Commissione giustizia ha previsto che, nel caso in cui la pubblicazione sia ordinata dal giudice, questi ne dia comunicazione al prefetto ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione e trasmetta la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza.

Si è modificato, inoltre, l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica, portandolo a 8.000 euro nel minimo e a 16.000 euro nel massimo.

Onorevoli colleghi, ho voluto fare un dettagliato riferimento ai lavori della Commissione per far comprendere che si è cercato di non lasciare in sospeso quel tentativo di mettere in coerenza il diritto intangibile all'informazione con il sacro diritto a non essere diffamati e che, anzi, esso ha trovato, nella normativa che vi proponiamo, la possibilità di concrete forme di attuazione.

Onorevoli colleghi, anche per quanto riguarda la determinazione del risarcimento del danno in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si prevede che il giudice debba tener conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato. Deve tener conto anche della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica. L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in due anni. Cari colleghi, questo è un altro punto qualificante, che è stato oggetto di valutazione e di discussione e, poi, di decisione equilibrata e razionale.

Siamo pronti, pertanto, a fare in modo che il Parlamento possa finalmente intervenire.

Signor Presidente, sono diversi i disegni di legge che in questa legislatura siamo riusciti a portare a termine. Chi, come me, ha memoria dei lavori parlamentari, sa che spesso questo non è stato possibile e che il lavoro d'Aula, paradossalmente, diventava il cimitero di tutti i provvedimenti innovativi per quanto riguarda alcuni profili di cambiamento del nostro sistema giudiziario e di tutela dei moderni diritti di cittadinanza. Penso che oggi, invece, l'Assemblea possa diventare una risorsa, un'occasione non solo per riflettere e migliorare il testo delle Commissioni, ma anche per approdare, alla fine, ad una decisione, all'approvazione di un testo di legge. La Camera l'ha fatto, lo faremo noi qui in Aula, poi vi sarà una terza lettura, se così decideremo, alla Camera e finalmente il nostro Paese sarà dotato di un moderno sistema.

Il Partito Democratico ha contribuito anche con propri disegni di legge. Ci tengo a dirlo, perché anche noi abbiamo considerato la riforma del reato di diffamazione una priorità. Abbiamo presentato due disegni di legge: un disegno di legge del Gruppo del PD a prima firma del senatore Casson e un altro disegno di legge a prima firma del senatore Chiti, che aveva trovato il consenso e la firma di altri senatori, anche dell'opposizione.

Adesso ci siamo. Ringrazio anche la relatrice e quei parlamentari come la senatrice Capacchione: grazie alla sua esperienza, maturata sul campo, ci ha aiutato ad evitare errori e a fare in modo che l'equilibrato rapporto tra il valore dell'informazione e quello della tutela dei diritti dei cittadini potesse poi concretamente non inciampare nella realtà, ma anzi migliorarla e sbloccarla.

Per questo siamo pronti al concreto lavoro dell'Aula per l'esame degli emendamenti e a varare questo importante testo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi senatrici e colleghi senatori, vi chiedo scusa se in realtà non solo risponderò a voi ma anche a chi si è occupato di questo disegno di legge fuori da quest'Aula. Mi è capitato di leggere - forse sarà capitato anche a voi - alcuni articoli e definizioni di questo testo e una delle più gentili era del tipo: «Bavaglio all'informazione: la politica vuole di nuovo mettere a tacere la libera stampa.». Vediamo allora di definire con chiarezza quali sono i confini e i limiti di questo testo di legge. L'obiettivo principale è l'eliminazione della pena detentiva per i giornalisti, richiesta che ci è stata manifestata in tutti i modi da parte dell'Europa che considera ormai questa punizione nei confronti del giornalista che si renda responsabile del reato di diffamazione come arcaica e non più rispondente ai diritti di opinione e d'informazione esistenti nel mondo reale. Certo, la pena detentiva viene sostituita con una pena pecuniaria; anche su questo sono state espresse critiche. Ricordo a tutti che la pena pecuniaria prevista nel testo prevede un massimo di 10.000 euro, senza indicare un importo minimo di partenza. La determinazione della pena pecuniaria è lasciata alla discrezione del giudice che dovrà calcolarla sulla base della diffusione della notizia e delle conseguenze che essa ha avuto.

È prevista anche una pena pecuniaria con limite massimo di 50.000 euro, ma solo in un'ipotesi particolare che voglio citare: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Credo che un giornalista che si renda responsabile di questo, vale a dire di diffondere consapevolmente, volontariamente una notizia che sa essere falsa, quantomeno meriti di subire conseguenze sul suo patrimonio.

Quanto alla rettifica, essa è prevista senza risposta, senza commento e senza titolo; è vero, è pesante come conseguenza, ma la rettifica fatta ai sensi di questo testo consente una condizione di non punibilità. Quindi, l'autore dell'articolo che si suppone diffamatorio con la pubblicazione della rettifica non va più incontro ad alcuna conseguenza di carattere penale. In Commissione giustizia è stato espressamente previsto che la rettifica va esclusa, quindi il giornalista, il direttore o il vicedirettore responsabile possono non pubblicare la rettifica richiesta, qualora la dichiarazione sia documentalmente falsa.

La legge in esame, oltre ad avere quest'obiettivo, vale a dire sostituire la pena pecuniaria alla pena detentiva per i giornalisti, ne ha anche un altro: estendere l'applicazione della diffamazione a mezzo stampa, non solo alle testate giornalistiche che tutti siamo abituati a conoscere, vale a dire quelle cartacee, ma anche ai mezzi radiotelevisivi e alle testate giornalistiche *on line*, quelle registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa, quelle, per intendersi, che hanno registrato la propria testata presso un tribunale, con una sede certa. Ecco perché, avendo esteso la stessa materia (diffamazione a mezzo stampa) a tutte queste testate giornalistiche, come relatore ho presentato un emendamento per avere la stessa competenza (determinata sulla base del luogo di registrazione) per tutte queste testate, a prescindere che siano cartacee o *on line*.

Se questa legge ha come obiettivo la modifica delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, essa non può riguardare altre espressioni dell'opinione o della comunicazione. È questa la ragione per cui devo già annunciare il parere negativo che sono costretta a dare all'emendamento 2.105, presentato dai senatori Torrisi e D'Ascola. Per quale motivo? Perché estendere ai *blog* (questo è il tema) la responsabilità del direttore o del vice direttore responsabile, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, è un intervento complesso, che richiede una meditazione e un confronto e merita di essere valutato all'interno di una revisione o, meglio, di una legislazione complessiva della comunicazione e del

mondo di Internet, che è quantomai doverosa e non più rinviabile. A questo proposito, ricordo che è iniziato un percorso di condivisione, che è stato chiamato la *magna charta* di Internet, e che alla Camera dei deputati è iniziata una riflessione su questo tema, cioè sulle regole del mondo dei*blog* e di Internet, sulle regole che si possono dare alla rete, senza voler limitare la libertà di nessuno, ma dando precisi confini a questo mondo. Ciò deve essere fatto all'interno di un testo e di un lavoro organico, che richiede confronto, discussione e partecipazione di tutte le categorie e di tutti i soggetti interessati, e quindi non può essere fatto con un emendamento inserito in un testo concernente la diffamazione a mezzo stampa, che ha un altro obiettivo.

Poi abbiamo l'articolo 3, concernente il diritto all'oblio, inserito per la prima volta nel nostro ordinamento. Permettetemi di raccontarvi una storia: è la storia del signor Gonzalez. Il signor Gonzalez è un signore spagnolo che, ad un certo punto, ha delle traversie economiche. Bene, viene pignorato il suo patrimonio e i suoi beni vengono venduti all'asta o, meglio, viene pubblicato un avviso di vendita dei suoi beni all'asta. Sennonché il signor Gonzalez riesce a risollevarsi dalla sua condizione di difficoltà economica, riesce a pagare i suoi debiti e quindi i suoi beni non vengono più venduti. Ma a distanza di dieci anni, quando qualcuno digita il nome del signor Gonzalez su un motore di ricerca, chissà come mai salta fuori il bando di vendita dei suoi beni; quindi il signor Gonzalez continua, come dire, ad avere sul suo petto l'indicazione di un debitore non propriamente capiente. Cosa fa il signor Gonzalez? Chiede la rimozione di quell'avviso. Ma quell'avviso e quella notizia sono stati ormai agganciati da un noto motore di ricerca, che comincia per «go» e finisce con «gle»: Google. Quindi il signor Gonzalez chiede anche a Google di eliminare quell'avviso di vendita dei suoi beni, che non corrisponde più alla realtà, perché sono passati dieci anni e la sua situazione economica è cambiata. Il signor Gonzalez perde, ma le cose vanno avanti e nel maggio del 2014 arriva una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dice che il signor Gonzalez e qualunque altro cittadino degli Stati d'Europa - che speriamo diventino presto Stati Uniti d'Europa - ha il diritto di chiedere al motore di ricerca l'eliminazione delle notizie che sono state pubblicate in violazione del trattamento dei suoi dati personali o non più rispondenti alla situazione reale; ha diritto di chiedere, poi sarà un giudice, in caso di inottemperanza da parte del motore di ricerca, a ordinare la rimozione. Questo è l'articolo 3 di questo testo, che prevede il diritto all'oblio. Faccio a voi la domanda: un cittadino ha diritto prima o poi di chiedere a un motore di ricerca la cancellazione di una notizia non più rispondente al vero oppure che è stata agganciata o è nata dodici anni fa? Questa è la questione. Tutto ciò avviene, lo ripeto, attraverso il vaglio di un giudice.

Ritorno, infine, su un punto già da me trattato in sede di relazione: la giustizia incontra molte difficoltà, una in particolare è l'uso a scopo intimidatorio della giustizia stessa. Nel mondo della comunicazione, dei giornali, delle testate giornalistiche e dei giornalisti, questo è un tema molto sentito perché tutti hanno dovuto sopportare querele temerarie o azioni civili e temerarie dove venivano richiesti ammontari di risarcimento estremamente consistenti per paralizzare l'azione di informazione di quel giornalista. Io chiederò a questa Aula, proponendo la riformulazione di due emendamenti che sono stati proposti, di decidere se, di fronte a quello che è stato previsto in questo testo di legge, ovvero una rettifica senza commento, risposta o titolo, ci può essere come bilanciamento la punizione o comunque un'azione dissuasiva nei confronti di coloro che abusino della giustizia per proporre azioni civili temerarie o querele temerarie.

Onestamente credo che in Commissione giustizia abbiamo fatto un buon lavoro e ringrazio indistintamente tutti i partecipanti; sono convinta che questo migliorerà il mondo dell'informazione, lo stato dei giornalisti e che faremo un buon servizio a questo Paese e alla sua stampa. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho seguito il dibattito con interesse.

Ringrazio la Commissione giustizia del Senato, il Presidente, la relatrice e tutti i componenti perché è stato fatto un lavoro che certamente ha migliorato il testo. Come ha evidenziato la relatrice, sono state inserite delle modifiche importanti in tema di rettifica, perché ora, per esempio, è prevista la possibilità

per lo stesso giornalista e non solo per la persona offesa di chiedere al suo direttore di provvedere alla rettifica. Infatti, a fronte della concorrente responsabilità del direttore e del giornalista per il reato di diffamazione e della nuova introduzione della rettifica come causa di non punibilità, le posizioni e le responsabilità devono necessariamente essere trattate diversamente l'una dall'altra nel caso in cui solo uno dei due voglia procedere alla rettifica. Da questo punto di vista la Commissione giustizia del Senato ha inserito una novità significativa introducendo la norma che prevede espressamente la non punibilità dell'autore nel caso in cui abbia chiesto al direttore la rettifica, ma questi l'abbia rifiutata. Questo è sicuramente un aspetto che volevo evidenziare e che è condivisibile anche dal Governo.

Importanti sono, inoltre, le previsioni inserite nel testo in merito ai requisiti formali che deve avere la rettifica per poter operare come causa di non punibilità. La rettifica, in particolare, per determinare la non punibilità, non solo dovrà essere effettuata entro due giorni dalla richiesta della persona offesa, non essere accompagnata da commenti ed avere il medesimo risalto della precedente notizia diffamatoria, ma dovrà specificare con precisione a quale precedente articolo si riferisce riportandone il titolo, la data e il nome dell'autore.

A dette novità va poi aggiunto che l'applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche *on line* è prevista limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni. In questo modo si dovrebbe evitare il rischio di una responsabilità del direttore o del giornalista per i commenti inseriti dal lettore. È un aspetto molto importante, perché se il direttore o il giornalista gestiscono una rubrica *on line* di dialogo con i lettori, senza avere un'effettiva possibilità di controllare preventivamente e filtrare i commenti degli utenti, appare condivisibile che solo questi ultimi rispondano di quanto viene scritto, ma non anche il direttore o il giornalista, i quali saranno invece responsabili solo dei contenuti direttamente attribuibili alla redazione. Si tratta di una norma rilevante perché distingue e, quindi, esonera da responsabilità il direttore o il giornalista nei confronti dell'utente che si inserisce direttamente, con un messaggio potenzialmente diffamatorio, nella testata giornalistica *on line*. Si richiama, pertanto, l'utente ad una responsabilità che si distingue da chi non ha effettivamente un controllo.

Queste sono le modifiche più significative. Come ha poc'anzi detto la relatrice, il testo in esame è importante perché pone fine alla pena detentiva, e quindi al carcere, per questo tipo di reati, e la sostituisce con pene pecuniarie. Inoltre, prevede la rettifica come causa di non punibilità, che è un'altra novità, come lo è anche l'estensione alle testate giornalistiche *on line* delle norme previste dalla legge sulla stampa.

Un'altra particolarità che desidero sottolineare, e su cui il Governo è d'accordo, è l'istituto della delega di funzioni di cui potrà avvalersi il direttore del giornale, il quale potrà delegare ad un giornalista il controllo sugli articoli pubblicati sul giornale da lui diretto.

Un'ulteriore significativa novità introdotta dalla Commissione giustizia del Senato è la previsione dell'obbligo posto, a carico dei siti Internet e dei motori di ricerca di eliminare la notizia diffamatoria a richiesta dell'interessato. Si tratta di un obbligo che si aggiunge a quello della rettifica, rispetto al quale si prevede, in caso di inottemperanza, che l'interessato possa rivolgersi al giudice affinché ordini la predetta rimozione.

In ogni caso, il Governo è disponibile, anche nella fase emendativa, a dare il proprio parere favorevole ad alcuni emendamenti presentati, proprio perché ha interesse non solo ad un *iter* spedito del provvedimento, ma anche ad un suo miglioramento. Sull'articolo 3 - per esempio - sono stati accolti degli emendamenti dell'opposizione che hanno portato ad una nuova formulazione; la sua rubrica è ora: «Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione». Si era discusso in Commissione se prevedere anche una sanzione per chi veniva meno al dettato di questa norma.

Ho visto poi l'emendamento presentato oggi dalla relatrice, per il quale la Presidenza ha fissato il termine per la presentazione di subemendamenti. Il Governo è disponibile ad accogliere questa proposta emendativa e, come poi dirò nel corso dell'esame, anche rispetto ad altri emendamenti presentati dai senatori.

Non ho altro da aggiungere, salvo ringraziare nuovamente la Commissione giustizia per questo lavoro.

Ci auguriamo che presto questa norma sia approvata, anche perché per quanto riguarda il porre fine alla carcerazione, proprio al Ministero della giustizia abbiamo ricevuto anche la Commissione di Venezia, che come sapete è un organo di ausilio al Consiglio d'Europa, che ha richiamato l'attenzione del legislatore e del Governo su questo tema per cercare di porre fine alle pene detentive per questi tipi di reato, che rientrano fra i reati di opinione, per i quali occorre garantire il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno G100, che è preliminare rispetto all'esame degli emendamenti e sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, propongo ai presentatori dell'ordine del giorno, lasciando inalterate le premesse, la seguente riformulazione del dispositivo: «Il Governo si impegna a considerare l'adozione di misure idonee a superare le criticità evidenziate, riservandosi di valutare se sia opportuno rivisitare l'intero sistema ordinistico relativo a tutte le professioni che a tale regime si ispirano e non necessariamente soltanto a quello relativo alla professione giornalistica». Se la riformulazione viene accolta, il parere sul suo accoglimento è positivo.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accoglie la proposta di riformulazione?

BUCCARELLA *(M5S)*. No, signor Presidente, non accogliamo la proposta di riformulazione, in quanto la specificità della tematica evidenziata nell'ordine del giorno attiene evidentemente proprio all'Ordine dei giornalisti per le motivazioni che sono esplicitate nel testo dell'ordine del giorno stesso.

Chiedo inoltre che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole previa riformulazione, conformemente a quanto detto dalla relatrice.

PRESIDENTE. Il parere del Governo, quindi, è contrario.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Buccarella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1119, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 01.100, perché si pone in un'ottica completamente innovativa, in quanto accogliendo le indicazioni che sono state formulate da diversi organismi internazionali, tra cui il Commissario per i diritti umani, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Article 19 e, da ultimo, anche il Committee to protect journalists di New York, propone una depenalizzazione della materia.

Si tratta di una delega legislativa proposta per un'organica riforma dei delitti contro l'onore, basata in primo luogo sulla depenalizzazione dei reati di ingiuria e diffamazione secondo l'indirizzo di politica penale adottato con la legge n. 67 del 2014 che, al fine di deflazionare la giustizia penale e valorizzare sanzioni a volte addirittura più efficaci di quella penale, ha previsto la depenalizzazione di diverse fattispecie di reato contravvenzionali, ovvero di pericolo meramente astratto, prive di offensività a terzi o comunque lesive di beni giuridici meglio tutelabili con sanzioni quali quelle extrapenali che non

sono soggette a sospensione condizionale della pena, che non esigono un accertamento così complesso quale quello del processo penale, che hanno un'efficacia deterrente a volte addirittura maggiore perché più effettive. Si pensi come esempio alle misure interdittive.

Se dunque il nostro sistema penale sta finalmente accogliendo in linea generale un indirizzo minimalista, esso deve valere *a fortiori* nel campo dei reati di stampa, a volte addirittura reati di opinione, laddove, cioè, la sanzione penale rischia di colpire l'esercizio della libertà: di una libertà fondamentale tanto per il singolo (la libertà di espressione, il diritto di informazione) quanto per la collettività (il diritto di ciascun cittadino di essere informato).

La depenalizzazione dei delitti contro l'onore non comporterebbe poi ovviamente in alcun modo una diminuzione della tutela per il soggetto leso, tutt'altro: come prevederebbe l'emendamento 01.100, la valorizzazione di misure quali il risarcimento del danno, la responsabilità civile da illecito *ex* articolo 2043 del codice civile, un'adeguata rettifica, direttamente satisfattive per la persona offesa, determinerebbero semmai un innalzamento del livello di tutela accordatogli, secondo il paradigma della giustizia riparativa. In tal senso si è pronunziata, tra l'altro, quasi unanimemente da tempo la dottrina penalistica, rilevando come la sanzione penale nel campo dei reati di stampa sia ormai inappropriata, richiamando quale esempio significativo la specifica disciplina inglese che, sopratutto alla luce della nostra novella del 2013, finisce con l'assorbire nelle misure civilistiche di carattere risarcitorio e riparativo ogni tipo di reazione sanzionatoria dell'ordinamento. Significativamente, l'emendamento in questione prevede infatti, quali parametri per la determinazione giudiziale del risarcimento del danno, la gravità dell'offesa, anche desumibile dal grado di diffusione della testata, e l'effetto riparatorio della rettifica, suscettibile di richiesta anche da parte dello stesso giornalista, nel caso di inerzia del direttore, o comunque del responsabile della trasmissione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, illustro collettivamente alcuni emendamenti che si propongono semplicemente questo: che la diffamazione non risulti conveniente. Infatti, se la pena per la diffamazione in termini pecuniari - perché giustamente vogliamo abolire il carcere - risulta in alcuni casi inferiore al beneficio che una testata giornalistica, comunque registrata, ha in termini di maggiori ascolti, maggiori copie vendute, maggiori accessi nel caso di Internet, non mi pare che sia un approccio giusto.

Specificamente, mi soffermo sull'emendamento 1.25, che propone di modificare il comma 1 del nuovo articolo 13 della legge sulla stampa, dove si dice che la multa è fino a 10.000 euro per diffamazione commessa con mezzo della stampa e della radiotelevisione, e può superare i 10.000 euro solo se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Qualcuno dice che in casi del genere il dolo deve essere sempre previsto, ma qui siamo in presenza di una situazione particolare. Dire che qualcuno ha commesso un reato infamante - e ciascuno pensi al reato più infamante che possa immaginare, magari attribuito a se stesso - non è una cosa da poco; non è che uno lo può fare, a meno che non sia sicuro del contrario: dovrebbe farlo solo se è sicuro che quella persona ha commesso quel reato. Sarebbe come dire, passando dal giornalista al chirurgo, che il chirurgo che amputi un arto sano viene condannato solo se era consapevole che quell'arto era sano; se invece lo ha fatto per disattenzione, per incuria, o per chissà per quale altro bizzarro motivo, pazienza, ha amputato una gamba sana: d'altronde, non era proprio sicuro che fosse sana. Non mi sembra un approccio corretto da parte di un giornale prendere personalità famose della politica, dello spettacolo, dello sport attribuire loro un po' di reati (ma di quelli tosti, mica reati da poco!) per aumentare le proprie vendite, incassare centinaia di migliaia di euro e poi, siccome non si hanno certezze (magari il reato è stato commesso davvero), al massimo si mette in conto un costo di 10.000 euro ogni articolo. Non mi sembra un modo per incoraggiare il buon giornalismo e per tutelare la dignità delle persone. *(Applausi del senatore Alicata).*

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 1.4 e 1.33.

Con l'emendamento 1.4 si tende ad introdurre due novità di grande rilevanza in materia di diritto di rettifica. La prima prevede che si consenta al soggetto danneggiato di avvalersi del diritto di rettifica

potendo immediatamente sapere a chi e in che modo egli possa rivolgersi per esprimere tale diritto, in quanto ciò viene reso esplicito all'interno dell'apposita sezione «contatti» generalmente utilizzata che dovrà obbligatoriamente essere posta nella prima pagina dei giornali e nella *home page* dei siti *web* delle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5. Più nello specifico, nelle prime pagine dei giornali, testate *on line* e radiotelevisive dovranno indicare il nominativo di un responsabile delle rettifiche che prenda in carico le richieste e provveda ove queste risultino fondate.

Se poi la testata giornalistica non pubblica la rettifica allora ecco la seconda novità: viene introdotta una procedura più celere e semplificata che introduce la possibilità di rivolgersi immediatamente e gratuitamente all'AGCOM che svolgerà un ruolo di arbitro circa la fondatezza delle richieste di rettifica, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi. Grazie a questo intervento emendativo si conferisce finalmente a questo ente una funzione concreta che consentirà di avere risposte veloci ai soggetti che si ritengano lesi da quanto riportato da un organo di stampa. Il tutto in massimo sette giorni. Inoltre, sarebbe un modo per ridurre il carico dei tribunali perché molti potrebbero scegliere questa via alternativa più celere e meno costosa. Insomma, se proprio vogliamo tenere in piedi l'AGCOM che la si faccia lavorare di più e meglio.

Con l'emendamento 1.4 si bilanciano libertà di stampa e tutela dell'onorabilità di ognuno che significa anche avere una risposta celere alla richiesta di rettifica. Procedure del genere, d'altronde, sono previste in altri Stati, per esempio in Francia. Prendiamo esempio, per una volta, da chi prescrive nel proprio ordinamento delle buone pratiche e applichiamole anche in Italia!

Circa l'emendamento 1.33 invece, come si fa a reprimere le indagini e le inchieste di un giornalista e a impedire ai cittadini di sapere la verità? In Corea del Nord, a qualcuno di voi tanto cara, sanno come fare. Esistono però espedienti più moderni con cui attuare la censura preventiva e l'intimidazione. Si tratta di strumenti solo apparentemente meno perversi e repressivi. Uno di questi, ad esempio, può essere quello di intentare una causa nei confronti di una giornalista reclamando un risarcimento milionario per il solo fatto che una sua inchiesta ha voluto fare luce sugli affari non limpidi di una multinazionale. È quanto ha fatto, per esempio, il sesto gruppo petrolifero mondiale per giro di affari (l'ENI) che, con ben 145 pagine di querela, ha accusato Report, il programma di Milena Gabanelli, di aver danneggiato la propria immagine con un'inchiesta del dicembre 2012 chiedendo un risarcimento, addirittura, di 25 milioni di euro.

Sia ben chiaro, chi si sente diffamato ha tutto il diritto di tutelarsi, ma è chiaro che in alcuni casi l'obiettivo è un altro: un palese tentativo di intimidazione. Il termine tecnico è «querela temeraria», un'azione di sbarramento compiuta spesso in sede civile nei confronti di un giornalista per dissuaderlo dal proseguire il suo filone di inchiesta e, ovviamente, per disincentivare altri cronisti dall'occuparsi dello stesso tema. Ma questo non avviene solo nei confronti di giornalisti noti come la Gabanelli. È la sorte di molti giornalisti *freelance* o a contratto.

Per carità, lo ribadisco, semmai non si fosse inteso appieno: se un articolo ha contenuto diffamatorio, il responsabile deve renderne conto. Bisogna però sottolineare che molte sentenze di condanna evidenziano le responsabilità di chi ha titolato l'articolo e di chi ha deciso la sua collocazione in pagina, due cose che non competono a nessun collaboratore esterno alle redazioni, al quale tantomeno compete alcuna responsabilità circa l'inadeguatezza della rettifica tardivamente pubblicata.

Pertanto, reputo indispensabile introdurre meccanismi per scoraggiare la querela temeraria e le richieste spropositate di risarcimento danni, anche promosse direttamente in sede civile, che troppo spesso sono finalizzate ad intimidire i giornalisti.

Con l'emendamento 1.4 si esclude la possibilità per l'editore di rivalersi sul giornalista *freelance* o comunque non assunto e questo perché gli è dato tutto il tempo e il modo di visionare con ampio anticipo il contenuto del *reportage*, valutando la presenza di eventuali contenuti diffamatori. L'editore, d'altro canto, ha le spalle più robuste del singolo giornalista per affrontare eventuali querele temerarie. Insomma, una norma di buon senso e di tutela di una categoria debole e della libertà di informazione.

Mi auguro allora, con tutto il cuore, che accogliate questo emendamento e che magari, con questo piccolo passo di civiltà, quest'Aula aiuti il Paese a risollevarsi dal desolante 49° posto che, in materia

di libertà di stampa, l'Organizzazione non governativa internazionale Freedom House ci ha assegnato nel 2014. Vi ringrazio. *(Applausi del senatore Puglia)*.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare il subemendamento da me presentato all'emendamento 1.600 della relatrice, senatrice Filippin, del quale è stato dato annuncio pochi minuti fa in quest'Aula e nel quale si propone una diversa regolamentazione della competenza per il delitto di diffamazione commessa mediante comunicazione telematica.

Ebbene, credo che il relatore possa proporre e presentare emendamenti in Aula quando l'argomento non sia stato già discusso, licenziato e deciso in sede di Commissione. L'argomento di cui l'emendamento tratta, per la verità, è stato già oggetto di deliberazione della Commissione giustizia, con quella formulazione oggi all'esame dell'Assemblea ed adottata nel testo licenziato dalla Commissione stessa.

Credo che il relatore in Aula debba rappresentare la Commissione, per cui la senatrice Filippin non rappresenta qui se stessa, ma l'intera Commissione ed ha, a mio avviso, l'onere di presentare all'Aula ciò che la Commissione ha deciso, salvo appunto quegli emendamenti estranei alla discussione sviluppata e alle decisioni licenziate della Commissione stessa.

Mi rendo conto che con un subemendamento non posso chiedere la soppressione dell'emendamento della relatrice, perché me lo impedisce il Regolamento, ma è anche vero che, dopo aver già assunto a maggioranza in Commissione una determinata scelta, veniamo in Aula e ci ritroviamo con l'emendamento della senatrice Filippin annunciato poco fa e che, come ho detto, per Regolamento non possiamo sopprimere. Per questo ho presentato un subemendamento che in qualche modo lascia lo spazio alla tesi della senatrice Filippin dell'ultimo momento e, nel contempo, lascia spazio anche alle determinazioni della Commissione giustizia.

Ci tengo peraltro a dire che quanto da me previsto nel subemendamento - vale a dire la competenza alternativa tra il giudice del luogo di registrazione della testata e quello del luogo di residenza della persona offesa nel caso di diffamazione commessa mediante comunicazione telematica - mutua il principio dallo stesso articolo 18 del codice di procedura civile. È vero, mi si dirà che quell'articolo riguarda la materia civilistica, mentre nel caso che stiamo esaminando ci muoviamo nel campo penale, però è un principio generale che può essere tranquillamente mutuato. Noi sappiamo che l'articolo 18 del codice di procedura civile recita testualmente che quando il convenuto non ha residenza, né dimora, né domicilio in Italia, la competenza è quella del foro dell'attore. Ora, io mi chiedo: se una testata *on line* non è stata registrata in Italia e il soggetto offeso vive in Italia, come potrà mai costui far valere le proprie ragioni? Andando magari in America o in uno Stato straniero?

Nella ipotesi in cui non vi sia in Italia la registrazione di quella testata, con il mio subemendamento 1.600/1 io ho previsto che la competenza possa essere del foro della persona offesa. Ma resta, per la verità, prevalente la mia prima osservazione sulla possibilità, per la relatrice, di presentare un emendamento relativo ad una questione che è stata oggetto di discussione in Commissione ed è stata decisa con una determinata, precisa e puntuale scelta.

Io non credo che ciò sia nei poteri del relatore, che non dovrà mai dimenticare che in Aula rappresenta l'intera Commissione e non soltanto se stesso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, voglio solo invitare la relatrice, senatrice Filippin, a riformulare l'emendamento 1.600: già solo in base alle questioni meramente tecniche che il senatore Falanga ha testé enunciato, ma anche perché non si riesce a capire perché in esso si indichi il luogo di registrazione della testata e non già il luogo ove risiede la persona offesa.

Noi dobbiamo fare gli interessi dei cittadini, e non delle testate. È il cittadino che è offeso. Perché un cittadino che, ad esempio, risiede a Bolzano, se il giornale *on line* ha sede a Palermo o a Roma, deve

recarsi a Palermo e a Roma, sostenendo le relative spese? Che siano i giornalisti e le testate, con i loro avvocati, a spostarsi nel luogo dove risiede la persona offesa.

Ciò verrebbe a colmare anche quel *gap* di cui il senatore Falanga diceva poc'anzi. Se infatti la testata fosse registrata all'estero, l'offeso non avrebbe la possibilità di ricevere alcun tipo di soddisfazione e di giustizia. Se noi riformuliamo l'emendamento 1.600, aggiungendo alla fine, invece delle parole: «del luogo di registrazione della testata», le parole: «del luogo di residenza della persona offesa», faremmo l'interesse delle persone offese e non delle testate giornalistiche.

Mi rendo conto che forse in campo ci sono anche interessi diversi e che avere le testate giornalistiche amiche faccia piacere, ma noi siamo qui a legiferare per il popolo sovrano e non per le testate giornalistiche.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io non so se, sul piano regolamentare, il relatore possa o no presentare un emendamento in contrasto con i lavori della Commissione. Non trovo una risposta certa. Una risposta che, pero, può provenire dal complesso del nostro Regolamento.

Personalmente, ritengo che il relatore, e lo dico con molta umiltà, rappresenti la Commissione perché, ove ciò non fosse, si consentirebbe al relatore, in quanto singolo parlamentare, di presentare degli emendamenti singoli al di fuori del tempo che viene consentito a tutti gli altri parlamentari.

In altri termini, voglio dire che il relatore è facultato a presentare degli emendamenti fuori dal termine stabilito, in linea generale, proprio cercare, per un verso, di sopperire a determinati errori, ovvero di portare le novità che possono nascere da un dibattito all'interno della Commissione. Questo è un problema regolamentare che - devo dire la verità - potrà avere la sua importanza, ma che, dal mio personale punto di vista, può essere superato in maniera completamente diversa, con l'ausilio - evidentemente - della senatrice Filippin.

La senatrice Filippin sa perfettamente come su questo punto specifico ci si sia soffermati in Commissione e come sia prevalsa l'idea di confermare il testo che era stato licenziato dalla Camera, proprio per le motivazioni che sono state addotte prima dal senatore Falanga e - poi - dal senatore Barani. Si tratta di motivazioni che sono ancora più pregnanti nel caso delle comunicazioni telematiche rispetto a quelle delle testate giornalistiche. In primo luogo, perché, come è stato ricordato, il luogo della registrazione può essere diverso da quello tipicamente italiano e perché, a differenza dei giornali, difficilmente si trova il luogo della registrazione per le testate o quant'altro di simile si trova su Internet. Con questo si impone sostanzialmente alla parte offesa o a chi si ritiene leso da una comunicazione telematica, di attivare delle ricerche e - quindi - di affrontare delle spese economiche per far valere i propri diritti in sede di autorità giudiziaria.

Questa era la ragione per cui noi, ben consapevoli di quanto previsto per la legge sulla stampa, ma non anche per la legge sulla televisione, avevamo immaginato di confermare il disposto che ci proveniva dalla Camera. Mi riferisco al favorire, rispetto ad un qualcosa di molto astratto e fumoso, le esigenze del singolo cittadino ed anche la possibilità per il cittadino di adire le vie giudiziarie senza un eccesso di spesa ricadente sulle proprie possibilità economiche.

È per questo che mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin, indipendentemente dalle questioni regolamentari, di voler riflettere sulla possibilità di ritirare questo emendamento. In primo luogo perché, come la senatrice Filippin ben sa, esso è in netto contrasto con un punto che è stato trattato, sviscerato e votato in Commissione. In secondo luogo perché, come è facile comprendere a tutti quanti, consentire la tutela giudiziaria nella sede della persona offesa costituisce sicuramente, per la persona offesa, un minore aggravio di spesa rispetto al doversi difendere in una sede lontana dalla propria sede di residenza (si pensi agli avvocati e a tutto quello che da esso ne consegue). So bene che questa norma favorisce i titolari delle testate o similari che possono dar luogo a delle comunicazioni telematiche, ma devo dire la verità: nel bilanciamento degli interessi tra chi controlla la testata ed il soggetto che viene offeso da una comunicazione telematica, credo che il legislatore non possa che

privilegiare il singolo cittadino.

Queste sono le ragioni per cui, molto sommessamente, mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin di ritirare l'emendamento da lei presentato.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, anche questo punto è stato discusso in Commissione.

Per quanto riguarda i profili che prima venivano evidenziati, il nostro Gruppo ritiene che sia nelle prerogative del relatore tener conto della discussione che è stata fatta e fare in modo che l'Assemblea possa ritornare su alcuni argomenti. Diversamente, in Aula arriverebbero semplicemente quei testi che sono stati approvati attraverso emendamenti condivisi e basta. Devono arrivare anche in Aula delle discussioni aperte in Commissione e che si riproducono - anche qui - con una discussione che deve essere virtuosa e positiva, atta a rappresentare la sovranità dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il merito, invece, signor Presidente, la questione che è stata posta non è peregrina ed è stata valutata. Vorrei, però, che i colleghi soppesassero un'altra considerazione: le testate tradizionali vengono chiamate in causa nel luogo della pubblicazione. Onorevoli colleghi, ripeto: le testate tradizionali rispondono nel luogo dove esse vengono pubblicate. Creare, allora, un'Italia a diverse velocità e chiedere qualcosa di diverso alle testate *on line* registrate, che sono oggetto della nostra riflessione sul reato di diffamazione, costituisce una disparità che penso che il nostro Paese, moderno e avanzato, non debba più sopportare.

La proposta deve essere sicuramente valutata, ma mettere in linea le testate tradizionali e le testate *on line* mi pare costituisca un elemento comprensibile, logico, di giustizia di base nell'accesso alla giurisdizione, che, tra l'altro, presenta anche evidenti profili costituzionali che dovrebbero essere valutati. Il diritto alla tutela della persona offesa c'è e viene agito come viene agito nei confronti delle testate tradizionali.

Ecco perché, anche nel merito, questa è una proposta seria, che può essere accolta e può evitare un conflitto che penso non abbia ragion d'essere.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non credo sia una questione di merito, dal momento che lei ha avuto consapevolezza solo ora di come si sono svolti i fatti: si tratta di una norma, approvata dalla Camera dei deputati, discussa in Commissione e approvata nello stesso testo. Credo che sia sufficiente il Regolamento: il relatore può presentare in Aula degli emendamenti con l'autorizzazione del Presidente; penso che l'autorizzazione del Presidente non dovrebbe essere concessa in un'ipotesi, come questa, di conforme deliberazione della Commissione rispetto al testo licenziato dalla Camera, dopo una lunga discussione, come è stato richiamato dai senatori Lumia e Palma.

Chiederei pertanto che lei, signor Presidente, riprenda in considerazione l'ipotesi di non autorizzare l'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, l'emendamento 1.600 in realtà è già stato autorizzato e discusso.

Ritengo che rimanga una questione di opportunità.

Invito la relatrice, senatrice Filippin, a dire se intende confermare il proprio emendamento oppure no. Ridiscutere quello che è stato discusso in Commissione è comunque un diritto sovrano dell'Assemblea. Sotto questo profilo, quindi, ne faccio una questione di opportunità, su cui lascio alla relatrice e al Governo esprimere un parere.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, confermo che sul punto in Commissione giustizia si è svolta una discussione molto attenta e approfondita. Tuttavia, come relatore, ritengo che le motivazioni che mi hanno spinto a presentare questo emendamento, cioè non creare disparità di trattamento tra le testate giornalistiche tradizionali e quelle *on line*, che presumibilmente diverranno un mezzo di comunicazione e d'informazione sempre più importante, sia prevalente su ogni altra considerazione.

Mantengo, quindi, l'emendamento 1.600.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Saluto ad una delegazione indonesiana

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea ad una delegazione del Ministero dei trasporti indonesiano, accompagnata dal Presidente del Comitato per il coordinamento degli investimenti e dall'ambasciatore della Repubblica di Indonesia, che segue i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903e 1067 (ore 17,58)

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 01.100. Esiste già una legge, che abbiamo ricordato poc'anzi, la n. 67 del 28 aprile 2014, che ha già conferito delega al Governo per la depenalizzazione dell'ingiuria e di alcuni reati minori, tra i quali potrebbe tranquillamente estendersi anche la diffamazione. Ritengo, però, che il salto dall'eliminazione di una pena detentiva e la sua sostituzione con una pena pecuniaria, con la completa depenalizzazione, sia in questo momento prematuro.

PRESIDENTE. Quindi, in caso di mancato ritiro evidentemente il parere è contrario.

FILIPPIN, *relatrice*. Sì.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.100 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

FILIPPIN, *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti 1.101, 1.4, 1.102 e 1.6, perché si tratta sempre di richieste volte a mettere condizioni alla rettifica, che non posso accogliere per i motivi che ho spiegato in replica. Anche sull'emendamento 1.103 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, semplicemente perché la formulazione dell'emendamento da parte del senatore Caliendo aumenta i tempi per la rettifica portandoli complessivamente a 10 giorni, quando invece serve una rettifica completa.

Invito anche al ritiro dell'emendamento 1.104. Esprimo parere contrario e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.13, sempre perché la rettifica deve essere tempestiva. Anche sull'emendamento 1.105 c'è un invito al ritiro o un parere contrario, perché l'articolo 700 prevede già l'ordine di pubblicazione. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.106 o esprimo parere contrario, perché non è il giudice che applica la sanzione amministrativa; lo stesso parere vale per l'emendamento 1.18, perché in questo caso non si mettono limiti alla determinazione del possibile risarcimento del danno. La stessa motivazione vale l'emendamento 1.19; anche il parere è quindi lo stesso. Per l'emendamento 1.107 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.108 perché estende il termine della prescrizione. Invito il senatore Casson a ritirare l'emendamento 1.109, perché si tratta della ripetizione dell'articolo 185 del codice penale.

Sull'emendamento 1.21 esprimo parere favorevole.

Esprimo invece parere contrario e invito il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.25, perché il testo di base è più chiaro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.110 è stato ritirato.

FILIPPIN, *relatrice*. Sull'emendamento 1.28, identico all'emendamento 1.111, se i presentatori sono

d'accordo, proporrei la seguente riformulazione: «*Al comma 5, capoverso* "Art. 13" *al comma 2, sostituire le parole:* "e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice" *con le seguenti*: "e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma"». Spiego. Si tratta della duplicazione della sanzione accessoria dell'interdizione che sposterei, se i proponenti sono d'accordo ad accogliere questa riformulazione, ai casi di recidiva reiterata specifica.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.28?

BUCCARELLA *(M5S)*. Sì, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.111?

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, colgo l'occasione per intervenire su tre emendamenti da me presentati. Sull'emendamento 01.100 è stato espresso un invito al ritiro, che accolgo, pur rilevando che la legge delega 28 aprile 2014, n. 67, prevedeva e prevede la depenalizzazione di reati minori che però riguardano l'ingiuria e non la diffamazione. Peraltro, mi rendo conto delle perplessità e probabilmente della non sufficiente maturazione del Paese in ordine ad una depenalizzazione dell'intera materia della diffamazione, per cui accolgo l'invito della relatrice al ritiro.

Per quanto concerne l'emendamento 1.109, per il quale c'è un invito al ritiro, accolgo tale invito.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.111, per il quale è stata proposta una riformulazione, si tratta di una soluzione di compromesso. Piuttosto che ricadere nelle fattispecie, così come risultavano nel testo che è arrivato a quest'Assemblea per l'esame e per il voto, il relatore propone una via di mezzo. Quindi accetto questa come soluzione di mezzo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a concludere l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro, o altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.30, 1.112, 1.113, 1.33 e 1.114. Esprimo infine parere contrario sul subemendamento 1.600/1.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme alla relatrice, signor Presidente, anche per quanto riguarda le proposte di riformulazione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 01.100 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «e senza commento,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.102 e l'emendamento 1.6.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Caliendo, purtroppo c'è una votazione in corso.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Non fa nulla, signor Presidente. Si vede che il Regolamento vale solo per una parte.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Caliendo, annulliamo la votazione; lei parli e poi riprenderemo la votazione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il testo che è passato in Commissione dice che le rettifiche vengono fatte ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ora, di questo articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005 non viene nulla specificato, ma viene richiamato per intero. Io mi sono permesso di proporre, avendo presentato una serie di emendamenti su questo disegno di legge, che sono stati accolti in Commissione, di sostituire il testo con le seguenti parole: «secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 32-*quinquies* (...)» (come dice la norma). Dopodiché, non essendo stato previsto un termine per la rettifica, propongo di introdurre il termine di 10 giorni; entro 10 giorni deve essere fatta la rettifica. Non ho capito perché il parere è contrario: è la stessa norma approvata in Commissione, con una specificazione relativa ai presupposti richiamati nell'articolo 32-*quinquies*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «30.000 euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.19 e l'emendamento 1.107.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.109 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.110 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.111 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600/1.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire quanto già il senatore Lumia ha detto poco fa. L'emendamento 1.600 della relatrice serve per fare ordine al sistema. Unifica le competenze delle testate *on line* alla situazione già vigente per tutte le testate sia di carta stampata, periodici e

quotidiani. Riguarda le testate televisive e radiofoniche. Sarebbe molto disordinato dal punto di vista ordinamentale del sistema che ci fosse un'eccezione non giustificata per le testate di comunicazione telematica. Penso che sia utile votare a favore di quell'emendamento.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del presidente Zanda. Non so a quale tipo di ordine egli si riferisca. Penso che l'ordine principale al quale tutti noi dobbiamo rispondere sia l'interesse del cittadino. E l'interesse del cittadino è rappresentato certamente in modo più efficace da un impianto che gli garantisca l'accesso alla sua possibile difesa - è evidente - nel foro di competenza legato alla sua residenza, ovvero laddove per quel cittadino è più semplice andare a difendersi.

Diverso sarebbe accettare l'idea per testate giornalistiche o radiotelevisive aventi sede all'estero: se il foro competente è quello dell'estero, è chiaro che per quel cittadino sarà quasi impossibile - ritengo - potersi avvalere del ricorso alla giustizia; dovrebbe potere ottenerla nelle sedi competenti, che sono quelle del foro della propria residenza e della magistratura italiana.

Questo è quanto vorrei ribadire e che chiediamo di poter chiarire con il Governo grazie alla presentazione del nostro emendamento.

Penso sia importante che su questo tema si possa approfondire in modo migliore: ovviamente non pongo limiti di alcun genere alle eventuali composizioni e al fatto di ritornare a quel testo che la Camera aveva votato, il quale garantiva molto di più il diritto del cittadino e non quello delle testate considerato, tra l'altro, - questo è il tema di questo dibattito - il fatto che si apre lo scenario di Internet, nell'ambito del quale è ancora più difficile per il cittadino ottenere giustizia.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento dei senatori Falanga e Bonfrisco 1.600/1.

PRESIDENTE. Senatore Zin, la sua sottoscrizione è accettata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.600/1, presentato dal senatore Falanga e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti dal Gruppo FI-Pdl XVII. Il senatore Palma fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatore Palma, il sistema elettronico ha riportato come risultato che il Senato non approva. Ci sono dodici astenuti.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. È giusto, Presidente. Intendevo intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. Non avevo capito. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.600. Prego, senatore Palma.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Presidente, tutto è opinabile fuorché la matematica dei numeri. I numeri, però - come dire - segnano il rilievo della questione, se è vero come è vero che si è finiti a parità con 114 voti e che l'emendamento non è stato approvato in ragione degli astenuti.

Vorrei chiedere cortesemente all'Aula di prestare un po' di attenzione. Il senatore Lumia e il presidente Zanda hanno fatto il seguente ragionamento: abbiamo modificato la norma con riferimento alle comunicazioni telematiche per adeguarla a quanto è previsto per le diffamazioni attraverso i giornali. Noi apprezziamo questo sforzo di sintonia sistematica, ma né il senatore Lumia né il presidente Zanda ci hanno detto che la norma prevista per le diffamazioni a mezzo stampa è più giusta e corretta rispetto alla norma licenziata dalla Camera.

La giustezza e la correttezza di una norma si desumono, dal mio personale punto di vista,

dall'agevolazione che viene concessa ai cittadini, soggetti deboli in questo caso, di difendere i propri diritti a fronte di una aggressione che proviene da altri.

Allora, ai signori senatori vorrei fare una domanda semplice: nell'eventualità in cui uno di voi dovesse essere offeso da una comunicazione telematica, dovendo attivare delle ricerche, inevitabilmente private, per comprendere qual è il luogo di registrazione della testata produttiva di quella comunicazione telematica che si immagina lesiva del vostro interesse, sarebbe per voi più gravoso affidarvi alle cure del difensore che vive nel vostro stesso luogo di residenza, ovvero rivolgervi, per chi di voi vive ad esempio ad Agrigento, all'avvocato che per ipotesi stia a Trieste, perché chissà per quale strana ventura quella testata è stata registrata a Trieste?

Vi faccio questi esempi terra terra evidentemente non perché non abbia stima e considerazione delle vostre capacità, ma perché spesso proprio gli esempi terra terra manifestano in maniera lampante la giustezza o la non giustezza di una norma.

Prevedere che il soggetto passivo di una comunicazione telematica diffamatoria debba avere la possibilità di difendersi come per esempio capita, sia pure in modo alternativo, per i sistemi televisivi, presso il proprio luogo di residenza invece di dover armare tutto un impianto difensivo molto lontano da casa, con quello che ne consegue sotto il profilo delle spese, credo che sia una norma più giusta.

E non è un caso - lo hanno riconosciuto il presidente Lumia e la senatrice Filippin - che in Commissione questo punto sia stato trattato e sia stato risolto nel senso in cui l'avevamo risolto, proprio perché avevamo prestato attenzione, pur consapevoli degli interessi che potevano stare dietro ad una diversa immaginazione della competenza, perché ritenevamo di predisporre una norma che potesse essere d'aiuto ai cittadini. Solo di questo stiamo parlando.

La domanda che io vi pongo è molto semplice: nel vostro legiferare, ritenete voi che sia più utile legiferare nell'interesse dei singoli cittadini ovvero di testate, qualsivoglia esse siano, che sicuramente hanno un potere maggiore rispetto ai cittadini? E ritenete voi, una volta che sia appurata la non giustezza di una norma (faccio riferimento a quella sulla diffamazione a mezzo stampa), continuare ad adeguarsi a quell'errore e, anche per le comunicazioni telematiche, varare una norma che sia di aggravio per il Paese?

Capisco le folgorazioni sulla strada di Damasco, ma mi chiedo come mai in Commissione questo punto è passato sostanzialmente all'unanimità e poi, chissà per quale folgorazione, appunto, si immagina una soluzione diversa a tutto vantaggio delle testate e a tutto svantaggio dei singoli cittadini. Questa è la ragione per la quale il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'emendamento 1.600.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento 1.600, non solo per le motivazioni tecniche ben fornite dal Presidente della Commissione Palma, ma anche perché l'intervento del capogruppo Zanda è stato un intervento di giustificazione.

Si è voluto giustificare verso gli italiani, chiedendo scusa *a priori*: lo fanno per uniformare le testat*e on line* alle altre testate giornalistiche tradizionali. Così facendo, ci si giustifica dicendo: «lo sappiamo che gli italiani dovranno sopportare costi, che non potranno difendersi, e che quindi non c'è più garantismo ma solamente interesse verso le testate giornalistiche». Così non può essere: non si può ascoltare un Capogruppo di un partito che vuole governare questo Paese chiedere preventivamente scusa per quello che sta facendo: pur sapendo che è un errore, continua a farlo.

Invito la relatrice a ripensarci e sopratutto invito il Governo, nella persona del qui presente sottosegretario Ferri, a pensare alle difficoltà che tutti i cittadini avranno, dopo l'approvazione di questa norma, di poter ottenere giustizia, di avere una garanzia rispetto all'offesa che hanno ricevuto, poiché non avranno soddisfazione in tal senso.

Invito veramente a ripensarci perché stiamo facendo un danno. È come se, nel periodo dei vettori, si vuol continuare ad andare in carrozza perché i nostri avi andavano in carrozza. È ora che anche questo Paese si ammoderni sotto questo punto di vista ed è per questo che il nostro Gruppo voterà

convintamente contro l'emendamento invitando ancora una volta la relatrice ed il Governo ad una riflessione.

CAPACCHIONE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE *(PD)*. Signor Presidente, mi rendo conto che la questione è molto complicata, tant'è che l'esito della votazione effettuata sul punto ricalca in pieno le perplessità che abbiamo avuto anche noi nel corso del dibattito in Commissione. Vorrei fare però qualche annotazione, perché c'è un equivoco di fondo anche nel linguaggio.

Stiamo parlando del reato di diffamazione a mezzo stampa e non del contenzioso in sede civile: la parte che viene coinvolta non è un'azienda, una testata editoriale, ma è un giornalista, un cittadino singolo che risponde a titolo personale di fronte alla legge. Quindi, le preoccupazioni di tutela del cittadino forse danneggiato dovrebbero valere anche nei confronti del cittadino accusato ma non necessariamente colpevole. Quest'ultimo infatti - magari chi la fa la cronaca giudiziaria, che è il caso in cui più di frequente si incorre in una querela - per uno stesso fatto giudiziario che riguarda, poniamo, un'inchiesta di Tangentopoli in Lombardia che coinvolge personaggi calabresi, si vedrebbe querelato da un signore lombardo per un articolo e da un signore calabrese per un altro articolo sullo stesso fatto, quindi quella persona singola, magari *freelance*, magari collaboratore pagato a pezzo, sarebbe costretta a fare il giro dell'Italia. Credo che i due interessi si equivalgano - quello della parte presunta offesa e della parte presunta colpevole - e che vadano quindi uniformati a quella che è la legislazione vigente.

Infatti, potremmo avere anche un altro paradosso: uno stesso articolo, se pubblicato su una testata cartacea, ha come competenza certa quella del luogo di stampa di quel giornale; pubblicato invece sulla stessa testata *on line*, registrata con la gerenza, ha un'altra competenza. Questo non è possibile e non è ammissibile: ci troveremmo di fronte ad un caos, non tanto nella difesa, ma soprattutto nell'organizzazione del lavoro, in particolare nell'organizzazione aziendale del lavoro, questo sì, perché anche il diritto di difesa da parte del giornalista che viene accusato di diffamazione, non sempre a ragione, deve essere tutelato.

Credo pertanto che questa norma, che non è perfetta - mi rendo conto - perché il giornale cartaceo è un pezzo di carta mentre il virtuale è altra cosa, ha bisogno comunque di aggiustamenti, ma credo che questo possa essere un inizio di una mediazione su una discussione.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, per la verità, abbiamo approfondito e dibattuto in Commissione a lungo questo punto, e la Commissione ha deciso in conformità di quanto aveva già deciso la Camera. Quindi, come ci siamo astenuti sul subemendamento analogamente non vediamo ragione di votare un'iniziativa autonoma presa del relatore in Aula, e pertanto ci asterremo anche su questo emendamento.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo solo per rispondere alla senatrice Capacchione che ha detto, a mio avviso, un'inesattezza.

La senatrice ha fatto riferimento al giornalista, e quindi a colui che ha creato la notizia, e tutela questa posizione (ed è ben comprensibile, considerata l'attività professionale della senatrice Capacchione). Ovviamente ciò non è pertinente, rilevante, in questo caso, perché la competenza non va individuata nel luogo di residenza della giornalista o del giornalista: così come la relatrice Filippin ha immaginato la modifica con l'emendamento presentato va infatti individuata nel luogo dove ha sede la testata *on line* che ha pubblicato la notizia.

È dunque poco pertinente pensare di voler tutelare la posizione del soggetto che viene eventualmente accusato di diffamazione perché la sua residenza in questo caso non c'entra proprio nulla.

FILIPPIN, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, sottoscrivo interamente l'intervento della senatrice Capacchione, di cui condivido tutto: i ragionamenti, le spiegazioni e quanto altro. È esattamente questo il motivo per cui ho proposto l'emendamento.

Tuttavia, quello al nostro esame è un provvedimento importante, sul quale è necessario ci sia la massima condivisione possibile, ragione per cui ritiro l'emendamento 1.600. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.107 propone l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale che riguarda l'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, una norma anacronistica che prevede una sanzione pesantissima (da uno a cinque anni di reclusione) per un reato datato e frutto di tempi passati, di monarchie o regimi autoritari.

Peraltro, vorrei ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica nel 2009 si è espresso favorevolmente affinché sulla materia decidesse autonomamente il Parlamento affermando: «Giudichino i cittadini che cosa è libertà di critica, e cosa non lo è, nei confronti di istituzioni che dovrebbero essere tenute fuori dalla mischia politica e mediatica».

Anche in considerazione di ciò, invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 2.107, di cui è primo firmatario il senatore Ciampolillo, che prevede l'abrogazione, *sic et simpliciter,* del reato di offesa al Presidente della Repubblica. Ritengo che i tempi siano giusti. Fra l'altro, indirettamente, lo stesso Presidente della Repubblica ha reso noto (pur non avendo titolo ad esprimere un parere al riguardo) che ritiene giusto rimettere la questione alla disponibilità del Parlamento.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che ritiro gli emendamenti 2.101 e 2.104. Si tratta infatti di refusi della fase di esame in Commissione riguardanti la responsabilità per colpa del direttore, considerato che il contenuto degli stessi è già stato compreso in altri emendamenti e, dunque, nel testo.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 2.106, che è di particolare importanza: si tratta dell'ipotesi di abolizione del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica.

Sappiamo che su questo tema è in corso anche una discussione con riferimento a vicende di attualità che hanno coinvolto alcuni esponenti sottoposti a giudizio proprio per il reato di vilipendio al Capo dello Stato.

Lo stesso Presidente della Repubblica, nel 2009, sollecitato nel corso di una conferenza stampa in occasione di un incontro pubblico ad esprimere una valutazione sulla validità o meno della sussistenza del reato di vilipendio al Capo dello Stato (che richiede poi per la perseguibilità l'autorizzazione del Ministro della giustizia) ebbe a dire che era un tema che avrebbe potuto e dovuto affrontare il Parlamento, ove avesse ritenuto.

Ho presentato da tempo un disegno di legge avente contenuto analogo a quello dell'emendamento, che intende sopprimere questa figura di reato, tenendo conto che le offese e le ingiurie al Capo dello Stato sarebbero comunque sanzionabili con i normali strumenti legislativi, visto che l'abolizione di quel reato non significa certamente far prevalere la possibilità di oltraggio o di offesa: gli strumenti ordinari resterebbero.

L'emendamento che propongo, oltre a connettersi con vicende che sono tutt'ora in discussione nel

mondo politico e giornalistico, oltre che con vicende giudiziarie che si trascinano da anni, con rinvii della decisione finale, pone anche un'ulteriore questione, quella di introdurre una sorta di *par condicio*. Assistiamo in effetti tutti i giorni ad offese e polemiche, anche clamorose, di fronte alle quali però i vari Ministri della giustizia, che dovrebbero autorizzare il procedimento, non danno la loro autorizzazione. Non si capisce allora perché, mentre in alcuni casi è stato dato avvio all'*iter* giudiziario, in altri - che si verificano ogni giorno - in mancanza dell'intervento autorizzatorio del Ministro della giustizia, tutto rimane sospeso, e allora davvero c'è l'impunità dell'oltraggio e della diffamazione.

Credo che questa possa essere l'occasione parlamentare perché, attraverso l'approvazione di questo emendamento (ferme restando le garanzie per tutti e quindi anche per le massime cariche dello Stato) si possa eliminare quella che a questo punto appare una bardatura, un *surplus* di misure, che poi peraltro vengono utilizzate con una discrezionalità misteriosa, se si considera che anche in questi giorni tanti fatti meriterebbero forse di essere perseguiti come vilipendio, mentre non abbiamo visto autorizzazioni, né l'avvio di procedure da parte delle autorità competenti.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento che, a mio avviso, ha una particolare urgenza ed utilità.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, ho sottolineato questo aspetto anche in discussione generale: mi sembra che l'emendamento 2.105 contenga una norma di buon senso su cui inviterei il rappresentante del Governo e la relatrice a riflettere.

Può capitare - e oggi purtroppo capita spesso, lo abbiamo sentito anche dalla relatrice - che qualcuno abbia la sfortuna (cittadino qualunque, imprenditore, professionista, parlamentare) di finire nel circuito dei *blog*, che poi quelle informazioni vengano riprese e che, una volta che i buoi sono scappati dalla stalla, sia difficilissimo andare a recuperare situazioni di offesa, di ingiuria, di attribuzione di fatti determinati nella sterminata - ahimè - attuale diffusione di questi strumenti.

Noi proponiamo questo. Oggi i siti sono registrati presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (e quindi è possibile identificare il sito dove queste affermazioni che costituiscono reato sono state espresse), ma in questa marea è il cittadino che deve andare a scoprire se circola qualcosa di calunnioso e offensivo nei suoi confronti e deve segnalare al direttore di quel sito di rimuovere le affermazioni in questione.

Con l'emendamento 2.105 noi chiediamo che, nell'arco di 24 ore (che possono divenire anche 48), se su un sito appaiono affermazioni gravemente lesive, calunniose e che costituiscono reato nei confronti di un cittadino, deve essere il responsabile di quel sito a provvedere a cancellarle. Perché il direttore del sito sa cosa compare sul sito, vede ogni giorno le affermazioni che vanno *on line* e che devono essere rimosse.

Il soggetto, la vittima di questo circuito, come fa invece a venirne in conoscenza in tempo utile, prima che le affermazioni inizino a circolare in tutto il mondo, per poi dovere rincorrere tutti i motori di ricerca tentando disperatamente di cancellare delle affermazioni che, una volta *on line*, rimangono sostanzialmente agli atti e lo perseguiteranno tutta la vita?

Io chiedo pertanto al relatore e al Governo di dare un parere positivo sull'emendamento 2.105 (o eventualmente di rimettersi all'Aula), trattandosi di una questione sulla quale abbiamo avuto tantissime sollecitazioni dalla società civile, proprio per un principio elementare di salvaguardia della possibilità di ognuno di noi di difendersi da queste aggressioni: non soltanto quando ce ne accorgiamo, ma facendo carico alla responsabilità di chi dirige questi siti di essere lui, parte dirigente, entro un tempo ragionevole, a rimuovere queste affermazioni che costituiscono reato.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Invito al ritiro degli emendamenti 2.100, 2.2, 2.102 e 2.103, altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 2.105, testé illustrato dal senatore Giovanardi, ho già detto in sede di replica che,

pur condividendo l'esigenza di porre mano a una disciplina riguardante il mondo di Internet e, particolarmente, il mondo dei *blog*, ritengo che non possa essere questa la sede in cui possiamo affrontare questa disciplina, ma che sia necessaria una riforma o un intervento organico (che richiedono tempo e meditazione) e che ciò possa avvenire attraverso quel percorso, già individuato alla Camera dei deputati, con l'inizio della discussione sulla cosiddetta *magna charta* di Internet.

Invito al ritiro dell'emendamento 2.106, del senatore Gasparri. Faccio presente, sia al senatore Gasparri che al senatore Ciampolillo, che ha presentato l'emendamento 2.107 di analoga natura e contenuto (riguardante cioè l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, previsto dall'articolo 278 del codice penale), che su entrambi i disegni di legge a loro firma è iniziata la discussione in Commissione giustizia. Anzi, la discussione è già finita ed è già stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La discussione e il voto su una norma così importante, l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, deve essere svolta nelle sedi opportune. E questa sede è quella della discussione dei disegni di legge presentati dai senatori Gasparri e Ciampolillo.

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.109, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16, altrimenti il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

Aggiungo solo che, per quanto riguarda gli emendamenti 2.106 e 2.107 (su cui il parere è contrario, al pari di quello della relatrice), il reato di offesa al Presidente della Repubblica è già interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza e già incontra un limite nel diritto di critica.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.105, su cui è intervenuto anche il senatore Giovanardi, esso, come ha detto la relatrice, pone una questione ragionevole che però (ho preso atto anche del termine modificato dal senatore Giovanardi, dalle 24 alle 48 ore, che è uno dei problemi) presuppone, tra l'altro, oltre a quello che ha detto la senatrice Filippin, anche la modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Infatti, si tratta di persone giuridiche e, quindi, occorre anche intervenire sulla disciplina del decreto legislativo n. 231. Rimangono pertanto questi punti e, per questo, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata)

L'emendamento 2.100 è decaduto per assenza del proponente.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.104 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore D'Ascola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.106, identico all'emendamento 2.107.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ha già detto la senatrice Filippin, i disegni di legge in tema di abrogazione del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica sono in avanzato corso di trattazione in Commissione giustizia. Si è chiusa la fase della discussione generale e giovedì della prossima settimana, se non ricordo male, si chiuderà la fase della presentazione degli emendamenti. Essendo la materia assolutamente ordinamentale (quindi non necessita dei pareri della Commissione bilancio), si può procedere tranquillamente e velocemente al voto, qualunque esso sia. Ciò è evidente.

Ciò premesso, mi permetto di rappresentare sia al senatore Gasparri che al senatore Ciampolillo l'opportunità di ritirare questi emendamenti. È infatti evidente che, nell'eventualità in cui vi dovesse essere un voto contrario da parte dell'Aula, la Commissione non potrebbe che prenderne atto e - aggiungo ai fini di questa richiesta di rinvio - la stessa relatrice ha manifestato la sua contrarietà nel parere non entrando nel merito, ma affermando, a mio avviso a ragione, che vi è una sorta di estraneità della materia. Infatti, non vi è dubbio che stiamo trattando del reato di diffamazione - reato contro l'onore - e non di un reato contro la personalità dello Stato. Quindi, per le ragioni che ho detto, mi permetto di invitare sia il senatore Gasparri che il senatore Ciampolillo a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, senatore Gasparri, accogliete l'invito al ritiro?

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, dall'intervento della relatrice non credo si possano desumere elementi tali da far considerare, in caso di votazione di un emendamento e di un eventuale esito negativo, un effetto così preclusivo in sede di Commissione giustizia. Questo, in base alle stesse argomentazioni usate dalla senatrice Filippin. I motivi del suo parere contrario ci pare non fossero fondati su questo.

La circostanza per cui in Commissione giustizia il lavoro sulle ipotesi abrogative dell'articolo 278 del codice penale è già ad un buon grado di avanzamento non sarebbe pregiudicata - a modesto parere di chi parla - da un eventuale voto contrario sull'emendamento 2.107, che magari potrebbe essere, in astratto, oggetto di perplessità in quanto a coerenza formale con la materia che stiamo trattando.

Vorrei, pertanto, rigettare questo paventato timore del presidente Palma. Il Gruppo Movimento 5 Stelle non ritira l'emendamento 2.107, fermo restando che, a nostro modo di vedere, un eventuale voto negativo dell'Assemblea non avrebbe alcuna conseguenza in Commissione giustizia.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei rispondere in particolare alla sollecitazione del senatore Palma. Non posso non tener conto del fatto vista la delicatezza della materia (parliamo del reato di vilipendio al Capo dello Stato e non ripeto le cose che ho detto prima), che tutti, anche la massima istituzione, hanno affidato la questione alla riflessione al Parlamento.

Questa è una riflessione incidentale: si tratta, infatti, di un emendamento proposto alla legge sulla diffamazione. Porre la questione del vilipendio in un emendamento ad un disegno di legge come questo non è improprio, perché la materia è assolutamente congrua.

Avendo io presentato da tempo un disegno di legge in materia (ce ne sono anche di altri Gruppi), prendo atto che il Presidente della Commissione giustizia e la relatrice hanno ribadito quello che già so, cioè che la discussione sul provvedimento è in avanzata definizione. Poiché voglio che si approvi questa norma, non ho interesse a creare una polemica particolare, vista anche la delicatezza della

materia. Pertanto, nel ritirare l'emendamento 2.106, mi auguro - lo dico in Aula in modo che resti agli atti, e mi rivolgo anche alla Presidenza, da cui non dipende questo fatto, ma per una responsabilizzazione collettiva - che poi, nella sede della Commissione, essendo una materia, nella sua delicatezza, molto semplice (non ha problemi di copertura, non ha costi, non dovremo inseguire il senatore Azzollini per il parere in linea diretta), il provvedimento possa essere discusso.

Non è una legge *ad personam*. Ho citato una dichiarazione del Capo dello Stato del 2009: è una vicenda generale e antica, che poi coincide anche con qualche vicenda di cronaca.

I colleghi che hanno presentato analoghe proposte non possono dipendere da una mia affermazione; sarebbe, però, logico ritirare entrambi gli emendamenti per poter sollecitare la Commissione a una rapida discussione (ma io ovviamente parlo per me e non posso impegnare gli altri).

Ho voluto fare una considerazione ordinamentale, prendendo atto delle parole del presidente della Commissione giustizia Palma, che ben conosce la materia, e della relatrice, che non ha manifestato un'ostilità specifica nel merito, ma anche confidando in una rapidità della decisione. Accolgo, quindi, l'invito del presidente Palma al ritiro dell'emendamento 2.106 e auspico che questo faciliti una rapida decisione.

La Commissione giustizia è carica di questioni da affrontare: questa materia, pur essendo delicata, è molto semplice nella sua decisione e non richiede discussioni teologiche: si può essere a favore o contro, la questione è abbastanza nota. Mi auguro che questa mia scelta possa essere motivo di esortazione alla Commissione per le valutazioni di sua competenza.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.106 è quindi ritirato, mentre è mantenuto l'emendamento 2.107.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, solo una precisazione, perché credo che le mie parole siano state interpretate in maniera forse non rispondente a quello che volevo dire.

Per quello che mi riguarda, è chiaro che annetto al voto dell'Aula un effetto preclusivo con riferimento all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, che è cosa ben diversa, essendosi aperta la fase emendativa, rispetto ad una riflessione che la Commissione potrà fare, a mio avviso legittimamente nonostante il voto dell'Aula, con riferimento a delle modifiche della fattispecie ovvero dell'aspetto sanzionatorio della norma. Questo lo dico per chiarezza nei confronti dell'Aula.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, se dovesse essere messo in votazione l'emendamento in esame mi troverei molto a disagio. Ho sempre ragionato contro le leggi *ad personam*, ma anche contro le leggi *contra personam*.

Molti di voi sanno meglio di me di cosa discutiamo. E quando, da una parte, sento il senatore Gasparri sostenere a spada tratta la necessità di abolizione dei reati di opinione, dall'altra, avverto il disagio di aver partecipato, con alcuni di voi, al centro per la riforma dello Stato per vari anni, discutendo di come abolire i reati di opinione e, primo fra gli altri, il reato di vilipendio. Ha detto il presidente Palma: se oggi dovessimo votare contro la proposta di abolizione, noi andremmo a determinare indirettamente un voto contrario nel voto in Commissione. Mi domando allora se per essere coerenti non sarebbe forse meglio un nostro voto di astensione che sia sì bocciatura dell'emendamento ma motivato dalla necessità di approfondire il tema in Commissione, altrimenti vivo un momento un po' kafkiano: da una parte il senatore Gasparri sostiene l'abolizione del reato di vilipendio insieme al Movimento 5 Stelle e, dall'altra, il Partito Democratico dice che non si fa più; cosa di cui abbiamo discusso per venti-trent'anni.

Chiedo dunque un attimo di resipiscenza da parte di tutti perché la fretta non aiuta. Poc'anzi avevo chiesto di revocare l'autorizzazione solo perché immaginavo ciò che stava per accadere. Mi appello quindi a tutte le persone responsabili affinché vi sia un attimo di riflessione su quello che stiamo facendo. Personalmente voterei ora a favore, perché ricordo sempre quello che il presidente

Napolitano ha detto negli anni scorsi, ovvero che se fosse dipeso da lui il reato di vilipendio sarebbe stato già eliminato. Tuttavia, oggi mi domando (ricordando gli insegnamenti di Greco, al Centro per la riforma dello Stato, anche se non devo ricordarveli io): siamo ancora consapevoli della necessità di fare questa battaglia?

Credo che il senatore Buccarella si debba convincere di questo, in modo tale che possiamo votare sul tema al più presto in Commissione, altrimenti, se si deve votare in Aula, credo che un voto di astensione sia la migliore soluzione avendo valenza di voto contrario ma significando, né più, né meno, che è opportuno affrontare il tema in Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, credo che il senatore Caliendo abbia sottolineato l'imbarazzante situazione che si è creata, e per me ancora di più essendo relatore del provvedimento che tratta la materia del vilipendio ed avendo già avuto modo di esprimere la mia opinione al riguardo. Poiché abbiamo derubricato la bestemmia verso la divinità, per chi ci crede, un sistema che depenalizza questo reato e colpisce con il carcere chi fa vilipendio di una persona credo sia piuttosto squilibrato.

Sono assolutamente dell'idea che occorra trovare un equilibrio. In questa situazione, però, ci troviamo in una realtà in cui il voto contrario su questo emendamento (inevitabile, perché, come il Presidente della 2a Commissione ha detto bene, si affronta con l'accetta un discorso che invece deve essere equilibrato), verrebbe interpretato come un rifiuto del principio di rivedere, nel 2014, in maniera organica e civile una determinata situazione.

Quindi, per quanto ci riguarda, se l'emendamento verrà mantenuto noi ci asterremo, ma l'astensione non vorrà dire affatto un pronunciamento contrario alla necessità di affrontare questo argomento rapidamente in Commissione per trovare una soluzione equilibrata.

Quindi, con queste motivazioni, se l'emendamento verrà mantenuto, il Nuovo Centrodestra annuncia il proprio voto di astensione.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in Commissione giustizia molti sono gli emendamenti che intendono sopprimere il reato di vilipendio. Ovviamente hanno ragione il presidente Palma e il senatore Caliendo, quando affermano che la bocciatura di questo emendamento in questo momento, nell'ambito di questo provvedimento, preclude la possibilità di approvazione in Commissione di quegli emendamenti soppressivi. Ce ne sono poi altri che vanno a modificare le sanzioni e quindi lasciano in vita il reato.

Io suggerirei, signor Presidente, affinché il senatore Buccarella si convinca di questo aspetto squisitamente tecnico e regolamentare, di accantonare questo emendamento, dando al senatore Buccarella la possibilità di fare una riflessione. Egli infatti vuole l'abrogazione del reato di vilipendio, però, lasciando in vita il suo emendamento, rischia di andare contro le decisioni che sono da lui assunte.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, l'ultima parola spetta a lei. Ha bisogno di tempo per riflettere? Ritira o non ritira l'emendamento?

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi permetta di illustrare in dieci secondi il motivo per cui ritengo opportuno non ritirare l'emendamento 2.107. In primo luogo, perché il primo firmatario oggi è assente; quindi chi ne può disporre in maniera totale purtroppo oggi non può parlare. Io, in sua vece ed anche in vece degli altri firmatari, nonché dell'intero Gruppo, assisto anche un po' divertito allo zigzag argomentativo dei colleghi di Forza Italia e del centrodestra. Per noi, lungi dall'interessarci delle situazioni contingenti e di chi magari oggi ha a che fare con una sentenza di condanna per quel reato, questa è una richiesta che il Movimento sostiene da tempo; ed è presente su un certo *blog* a voi tutti molto noto l'opportunità di abrogare quel reato.

Allora, la questione a questo punto è molto semplice. Chi è d'accordo sull'abrogazione di un reato anacronistico, il vilipendio del Presidente della Repubblica, che prevede oggi una sanzione detentiva da uno a cinque anni (cioè di una pesantezza inusitata), oggi ha la possibilità, evitando un laborioso lavoro in Commissione, di votare sì; l'emendamento diventerà così testo di legge, evidentemente. Chi dovesse essere contrario all'abrogazione del reato oggi ha la possibilità di votare no. Non dico nulla di nuovo, è una banalità. Ci tengo a sottolineare che, a mio modestissimo avviso, a livello regolamentare i lavori della Commissione giustizia, che la Presidenza della stessa è saggiamente in grado di ordinare, non possano essere condizionati da un voto dell'Aula, qualunque esso sia, anche se dovesse essere sfavorevole (se i colleghi alla mia sinistra si asterranno, non raggiungeremo forse la maggioranza). Se ne potrà riparlare in Commissione giustizia; non vedo alcuna preclusione regolamentare né - devo dire, a questo punto - politica, nonostante le argomentazioni, apparentemente un po' stiracchiate, da parte dell'altro sottoscrittore, il senatore Gasparri, che ha ritirato il suo emendamento. Penso che in Commissione giustizia ci saranno lo spazio e il tempo per poter analizzare il punto e per vedere come la volontà maggioritaria si realizza con riferimento a questo reato, che ormai sarebbe bene che fosse cancellato dal nostro ordinamento giuridico, a parere di chi parla.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. I discorsi sono abbastanza chiari. Abbiamo appurato che un'eventuale reiezione di questo emendamento non blocca i lavori della Commissione nei termini che poc'anzi mi sono permesso di esprimere. Sicuramente li bloccherebbe con riferimento all'abrogazione *tout court* del reato.

Presidente, so bene che la valutazione sull'ammissibilità o inammissibilità degli emendamenti compete alla Presidenza, ma so anche che queste decisioni non sono definitive, perché, *melius re perpensa*, possono essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Presidenza. Volevo quindi sottoporle questo problema: noi stiamo discutendo di un disegno di legge che recita «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47,», che è la legge sulla stampa, «al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante»; e andando a vedere il testo del disegno di legge, tutti gli articoli sono concentrati sulla specifica materia. Signor Presidente, mi permetterei di sottoporre alla sua attenzione se un emendamento, che riguarda un reato contro la personalità dello Stato, che seppur per certi profili è simile al vilipendio, possa o meno avere ingresso in questa materia. Ove, per esempio, ciò dovesse essere, vi dovrebbe entrare anche il vilipendio alla bandiera, alla Nazione, alle istituzioni costituzionali, che sono tutti reati contro la personalità dello Stato.

Presidente, penso che se lei avesse la cortesia di dedicare un po' di attenzione all'ammissibilità o meno di questo emendamento, forse con la sua saggezza potremmo uscire da questa *impasse*. Ove ciò non dovesse accadere, si andrà avanti nei termini che poc'anzi abbiamo concordato.

PRESIDENTE. Quindi, lei rivolge un invito alla Presidenza a dichiarare l'inammissibilità di un emendamento già ammesso?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non mi permetterei mai di rivolgere un invito alla Presidenza. Ho semplicemente segnalato alla Presidenza una mia ipotesi in ragione della quale, per estraneità alla materia, la Presidenza potrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento.

PRESIDENTE. Stante il mancato ritiro dell'emendamento da parte del senatore Buccarella, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.108 è stato ritirato, mentre l'emendamento 2.109 è decaduto per assenza del proponente.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore

Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito larelatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati, nonché sulla proposta di stralcio.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sulla proposta di stralcio la votazione dev'essere comunque effettuata per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di stralcio S3.100, presentata dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal

senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo presentato gli emendamenti 4.100 e 4.103 in materia di liti di natura civilistica temerarie e di querele temerarie.

Come abbiamo avuto modo di dire più volte in quest'Aula, negli ultimi giorni, nel corso della discussione generale, si tratta di un utilizzo della giustizia e della sua macchina a scopo intimidatorio nei confronti dei giornalisti e, in particolare, di quelli che fanno parte di piccole o medie testate, che si avventurano in indagini, approfondimenti ed accertamenti di fatti di cronaca che spesso hanno a che fare con scandali di alto livello del mondo dell'economia, della finanza e della politica. Vengono usati gli strumenti della lite in sede civile e della querela allo scopo di intimorire ed impedire che il giornalista faccia il proprio mestiere di ricerca di notizie e di informazioni da fornire ai cittadini.

L'emendamento 4.100, in particolare, modifica il regime delle liti temerarie così come impostato nel codice di diritto processuale civile prevedendone, anzitutto, l'applicabilità ai giudizi civili per risarcimento del danno e mutandone, rispetto al testo proposto, la natura: alla sanzione di tipo pubblicistico da devolvere alla cassa delle ammende si aggiunge una misura di carattere riparativo-risarcitorio da liquidarsi in via equitativa al convenuto in misura proporzionale rispetto alla somma che viene richiesta dall'attore.

L'emendamento 4.103 in materia di querele temerarie segue lo stesso percorso, con impostazione analoga.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.102 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, per i motivi che ho già espresso sia in sede di illustrazione della relazione, sia in sede di replica, ritengo che il tema dell'uso a scopo intimidatorio della giustizia, nel caso della diffamazione, sia un tema al quale la politica debba una seppur parziale risposta.

Propongo quindi al presentatore dell'emendamento 4.100, senatore Casson, la seguente riformulazione: «Art. 4. - *(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)* - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa"».

In caso di accoglimento, ovviamente il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Nella proposta di riformulazione, la parte finale dell'emendamento viene quindi cassata. Il testo terminerebbe con le parole: «in via equitativa».

FILIPPIN, *relatrice*. Sì, signor Presidente. Le altre modifiche consistono nella sostituzione delle parole

«condanna» con le parole «può condannare», e nell'estensione della diffamazione commessa col mezzo della stampa anche al mezzo della radiotelevisione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la proposta di riformulazione?

CASSON *(PD)*. Mi riservo di pronunciarmi in merito.

FILIPPIN, *relatrice*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.101, ritengo che la questione della giustizia a scopo intimidatorio, quindi il problema della querela temeraria, sarebbe, per così dire, risolto dall'approvazione dell'emendamento 4.100.

Chiedo quindi al senatore De Cristofaro e agli altri presentatori di ritirare l'emendamento 4.101 proprio in conseguenza del parere favorevole espresso sull'emendamento 4.100, ove riformulato.

Anche nel caso dell'emendamento 4.103, propongo una riformulazione, analoga a quella precedente, nel senso di modificare l'attuale testo mediante la sostituzione delle parole «il giudice condanna il querelante» con le parole: «il giudice può condannare il querelante» ed eliminando il periodo finale del testo, fermandosi alle parole: «in via equitativa».

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo su questi emendamenti esprime parere conforme a quello della relatrice.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Se non ho capito male, è stato dato parere favorevole all'emendamento 4.103, condizionandolo ad una riformulazione nel senso che il testo si fermi alle parole «in via equitativa». Mi permetto però di rappresentarle, signor Presidente, che su questo emendamento si è già formato il deliberato dell'Assemblea, perché all'articolo 3 che è stato approvato dall'Assemblea si dice: «1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

Allora, l'emendamento 4.103 andrebbe sostanzialmente a modificare l'articolo 3 nel testo che è stato appena votato dall'Assemblea. Aggiungo: dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale...

PRESIDENTE. Parliamo dell'articolo 4.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. L'ho capito che è un emendamento all'articolo 4, però quello che voglio dire io è che, sia pure emendamento all'articolo 4, incide su quanto è stato già votato dall'Assemblea all'articolo 3; quindi, dal mio personale punto di vista, essendosi già formato il deliberato dell'Assemblea, non potrebbe essere votato. In ogni caso, Presidente, tanto credo di avere ragione su questo, perché se vado a leggere i due testi, l'emendamento 4.103 afferma che, nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa: ma nell'articolo 3 trovo analogamente una condanna da 1.000 a 10.000 euro che immagino non si correli esclusivamente alla presentazione della querela ma ad una presentazione della querela che abbia, come dire, delle connotazioni di temerarietà, ragion per cui sostanzialmente andremmo a punire lo stesso fatto, presentazione della querela a rischio, con due diverse condanne di natura pecuniaria. E fermo restando che, dal mio personale punto di vista, all'articolo 427 il comma 3-*bis* è stato già inserito con la votazione dell'articolo 3 e dunque non comprendo come possa fare l'Assemblea adesso ad inserire un nuovo comma 3-*bis*, dopo il deliberato dell'articolo 3, ovvero inserire un 4-*bis* che collide inevitabilmente con il deliberato dell'articolo 3.

Ad ogni modo, per me è completamente indifferente: querele non ne faccio più!

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, devo due risposte, la prima delle quali relativamente

all'emendamento 4.100.

Prendo atto delle proposte che vengono formulate dalla relatrice e dal Governo. Ritenevo che, una volta che ci si è avviati sulla strada del riconoscimento della gravità delle liti temerarie e delle querele temerarie, sarebbe stato opportuno anche trarne le dovute conseguenze. Invece, forse perché si prende paura non si sa bene di che cosa - probabilmente della novità - ci si ferma a metà strada, limitando quella che era una richiesta legittima da parte di chi riceve e sopporta un sopruso così pesante, come la temerarietà di una lite o di una querela, che potrebbe incidere pesantemente sull'attività del giornalista, che è tutelata, come ricordiamo tutti, dall'articolo 21 della Costituzione. Comunque sia, se questo piccolo passo può essere utile, non ho problemi ad accogliere l'invito per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 4.100.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.103, rispondo innanzitutto alle osservazioni del presidente Palma, ricordando che si tratta di due fattispecie diverse, perché la norma che si vuole inserire con l'emendamento 4.100 all'articolo 427 del codice di procedura penale fa riferimento all'impostazione di carattere generale e ad una sanzione di tipo pubblicistico da devolvere alla cassa delle ammende. Qui si tratta di un caso diverso: il comma 3-*bis* dell'emendamento 4.103 fa riferimento - lo ripeto, purtroppo, ancora una volta - alla temerarietà, in questo caso di una querela, e quindi viene prevista una sanzione, o misura che dir si voglia, di carattere riparativo-risarcitorio, che si liquida non alla cassa delle ammende ma, in via equitativa, a chi ha subito la querela temeraria. Sono quindi due situazioni diverse che vanno trattate in maniera diversa e che possono stare anche l'una accanto all'altra, proprio perché modificano la natura della sanzione che viene proposta in questo caso. Ad ogni modo, anche per l'emendamento 4.103 accolgo l'invito del relatore e del Governo; ci fermiamo a metà strada ancora una volta: meglio poco che niente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100 (testo 2).

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti, nonché l'articolo 4, essendo l'emendamento 4.100 (testo 2) sostitutivo dell'articolo.

Passiamo all'emendamento 4.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAPACCHIONE *(PD)*. Signor Presidente, segnalo un'esigenza che ormai credo sia maturata abbondantemente anche in Italia. Se l'Italia è collocata agli ultimi posti nelle statistiche internazionali

riguardo alla libertà di stampa lo è, non solo, ma anche per questo fatto: è l'unico Paese dove il segreto professionale viene riconosciuto solo nominalmente.

È previsto nella legge istitutiva dell'ordine, è previsto nel codice di procedura penale ma in quest'ultimo c'è un comma che, in realtà, porta ad escludere l'applicazione totale del segreto professionale solo per questa categoria perché alle altre professioni è invece riconosciuto per intero.

Avendo toccato l'articolo 200 del codice di procedura penale nella versione approvata dalla Camera dei deputati per quello che riguarda l'estensione del mezzo segreto ai pubblicisti, chiedo che venga esteso per intero e che quindi il segreto professionale sia totale, così come previsto per tutta la categoria negli altri Paesi europei e in tutti i Paesi occidentali, a partire dagli Stati Uniti a cui spesso facciamo riferimento senza però sapere esattamente cosa prevede la legge sulla stampa negli Stati Uniti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Colleghi, dobbiamo fare un passo indietro perché non abbiamo votato gli altri emendamenti e l'articolo 4 nella convinzione che l'emendamento 4.100 (testo 2) fosse sostitutivo dell'articolo. In realtà, a ben vedere, l'emendamento riguarda la modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, mentre l'emendamento 4.103 (testo 2) riguarda la modifica del comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale. Quindi, non c'è una preclusione.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, ritengo che non vi sia una preclusione, anche perché si tratta di sostituzioni che intervengono su due codici di rito diversi.

PRESIDENTE. Il problema è capire se le soluzioni siano o meno alternative.

CASSON *(PD)*. Mi pare palesemente di no.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Casson, l'emendamento 4.100 (testo 2) prevede una norma sostitutiva dell'articolo 4; ma anche l'emendamento 4.103 prevede una norma sostitutiva dell'articolo 4. Come facciamo a votare due emendamenti di questo tipo? Questo è il problema tecnico che dovevamo superare.

La Presidenza ha ritenuto che, votando l'articolo 4.100 (testo 2), e quindi fatta la scelta di sostituire l'articolo 4 con la formulazione contenente una modifica al codice di procedura civile, l'altra sostituzione prevista dall'emendamento del 4.103, recante un'integrazione del codice di procedura penale, fosse preclusa. Non si può sostituire l'articolo 4 con due emendamenti sostitutivi: questo è il motivo per il quale abbiamo dichiarato precluso sia l'emendamento 4.103, sia la votazione dell'articolo 4, una volta approvata la sostituzione. Non so se sono riuscito a rendere chiaramente l'idea, senatore Casson.

CASSON *(PD)*. È chiaro il passaggio di natura formale, ma è evidente che nella presentazione di emendamenti che si susseguono l'uno all'altro non è dato sapere preventivamente se l'emendamento precedente sarà approvato e quindi diventa preclusivo.

A questo punto la relatrice potrebbe invitarmi a sostituire, all'emendamento 4.103, le parole «sostituire l'articolo con il seguente» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente».

PRESIDENTE. Anche nel caso dell'emendamento 4.101, presentato dal senatore De Cristofaro, ove le parole «sostituire l'articolo con il seguente» fossero cambiate con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente» potremmo procedere alla votazione dell'emendamento. Voteremmo così sia l'emendamento 4.101 che l'emendamento 4.103, con queste modifiche, valutando poi se votare l'articolo 4.

Chiedo alla relatrice di pronunziarsi al riguardo.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, è esattamente la proposta che volevo fare ai presentatori, senatori Casson e De Cristofaro, di cambiare le parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...».

PRESIDENTE. Senatore Casson, intende accogliere la proposta della relatrice?

CASSON *(PD)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. E lei, senatore De Cristofaro?

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Casson, dopo aver accettato la modifica dell'emendamento 4.103 che prevede la sostituzione delle parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...», accetta anche la riformulazione precedentemente proposta dalla relatrice?

CASSON *(PD)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Votiamo dunque l'emendamento nel testo proposto dalla senatrice Filippin. Scusate, ma si tratta di mettere un po' d'ordine in queste cose.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Mi scusi, Presidente, ma sono neofita e quindi faccio fatica a capire questi passaggi.

PRESIDENTE. Anch'io, guardi.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Comprendo e infatti le stavo esprimendo la mia solidarietà in modo indiretto.

Mi faccia capire. Noi abbiamo proceduto alla votazione dell'emendamento 4.100, per il quale la relatrice aveva proposto una riformulazione, che è stata accettata; con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento è stato approvato. Noi in questo momento rimettiamo in votazione l'emendamento 4.100 (testo 2)?

PRESIDENTE. No, quello è stato approvato.

MONTEVECCHI *(M5S)*. D'accordo, quindi le modifiche sono extravotazione, per così dire.

PRESIDENTE. No, le modifiche sono state votate perché l'emendamento è stato votato così come riformulato. L'emendamento 4.100 è stato riformulato e, una volta accettata la riformulazione, è stato votato ed approvato. Adesso ci sono delle modifiche, che prevedono una riformulazione degli emendamenti 4.101 e 4.103; in particolare si tratta di modificare le parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...», e alcune ulteriori modifiche proposte dalla relatrice all'emendamento 4.103. Spero che siamo riusciti a chiarire.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Perfetto, la ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.201 (già em. 4.101), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200 (già em. 4.103 testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.102 è decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 4.104 è stato ritirato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Invito al ritiro dell'emendamento 5.100 altrimenti il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Capacchione, accetta l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 5.100?

CAPACCHIONE *(PD)*. Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro da parte della relatrice e del Governo, ma con un invito.

Rispetto a quanto ho detto illustrando l'emendamento, circa la necessità di intervenire sul contrasto di

legge tra la legge istituiva dell'ordine e il codice di procedura penale, anche alla luce dell'ordinamento europeo, in previsione di una non impossibile sanzione europea, invito il Governo a rivisitare la materia per quanto riguarda il segreto professionale.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 5.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.101 risultano preclusi.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, le valutazioni di merito su questo provvedimento le abbiamo già espresse durante la discussione generale.

Voglio solo ribadire quanto ricordava, ancora la relatrice, durante la replica. Questo è un provvedimento che ha una sua natura equilibrata. È un provvedimento che va incontro a una domanda di giustizia, emersa anche negli ultimi tempi e che ci avvicina al meglio delle legislazioni europee. Allo stesso modo, esso raccoglie anche quanto in altri Paesi è stato fatto nel tempo trascorso dall'avvento di tale modifica normativa in Paesi importanti, dove la pena della reclusione per il reato di diffamazione a mezzo stampa è stata superata da forme diverse, soprattutto risarcitorie.

Vorrei ricordare in cosa consiste l'equilibrio sostanziale di questo testo e che spiega la ragione del nostro voto, ma che risponde anche ai critici: da un lato, coloro che ritengono che sia ancora sottoposto a bavaglio l'informazione (o che la si voglia imbavagliare) e, dall'altro, alcune correnti di opinione pubblica più orientate alla tutela dei cittadini che sostengono che, con questo provvedimento, noi non offriamo ai cittadini una vera tutela. Non è vero: il diritto all'oblio, come veniva ricordato; una previsione più puntuale sul diritto di rettifica; l'aumento delle pene pecuniarie; il fatto che sia prevista una pena massima di 50.000 euro quando l'offesa è per l'attribuzione di un fatto specifico e determinato, che risulta con evidenza che è falso: tutto ciò depone a favore di una maggiore tutela del cittadino, anche perché sappiamo quanto spuntata, poi, nei fatti, fosse l'arma della condanna alla reclusione, anche se episodi importanti e che sono stati in qualche modo vissuti anche con fastidio dall'opinione pubblica hanno portato a questo provvedimento.

Dall'altro lato, ci sono norme che tutelano il diritto all'informazione (e che fanno sì che venga punito in maniera più decisa l'utilizzo della denuncia, della querela e della citazione per risarcimento danni a scopo intimidatorio) e che eliminano la pena della reclusione. In questo equilibrio tra le ragioni della tutela del cittadino e le ragioni del diritto all'informazione, estesa anche quando l'offesa avviene attraverso gli strumenti moderni della comunicazione, sta la ragione stessa della legge, ma sta anche la ragione del nostro voto favorevole.

Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Scelta Civica richiamando integralmente le motivazioni già addotte e meglio sviluppate in sede di discussione generale sul merito del provvedimento.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, sarò brevissimo per accontentare l'uditorio, che è abbastanza stanco.

Non voglio entrare nella parte del critico che è tale per il gusto di criticare, ma, poiché Cicerone diceva che la storia è maestra di vita, noi dobbiamo guardare un passo indietro; trattandosi di materia che riguarda la stampa, chiedevo a me stesso se questo tipo di provvedimento (che comunque è edulcorato, modificato e ulteriormente complicato in alcune procedure, che peraltro sono già previste dal codice di procedura penale) non serva, in questo particolare momento storico e politico, a mettere una specie di mordacchia alla stampa. È legittimo, perché se noi avessimo proposto o discusso questo provvedimento, non dieci o venti anni, ma solamente quattro o cinque anni fa, credo che buona parte dei giornalisti che scrivono sui giornali, anche *on line*, sarebbero stati condannati alle pene pecuniarie, che sono salatissime, ogniqualvolta aggettivavano al sostantivo «Berlusconi» un'aggettivazione o una considerazione.

Io, che vengo dalla Camera, ho avuto modo di sentire di tutto e di più e di leggere di tutto e di più. Soprattutto in certi *talk show* e in certe televisioni, ove determinati giornalisti, alla pari di determinati magistrati, acquisivano notorietà e successivamente peso politico (perché puntualmente si candidavano), ne dicevano di cotte e di crude. E mi sta bene. Voglio infatti ricordare a me stesso quello che i filosofi liberali si chiedono: come possiamo organizzare le istituzioni politiche in modo da impedire a uomini cattivi, oppure incompetenti, di creare danni alla società? La risposta è semplice, vale per i giornalisti e per chiunque sia all'interno dell'arena democratica e, quindi, svolga il compito di interessarsi della vita pubblica. Qual è la risposta dei pensatori liberali? Non è importante sapere chi deve comandare (Platone, ricordiamo, immaginava che dovessero essere i filosofi, in quanto più probi, buoni e disinteressati), ma è importante sapere come controllare chi comanda, cioè come assoggettare il potere alla più incessante e stringente critica attraverso l'informazione e la pubblicazione di fatti che altrimenti - mi consentirete di dire - rimarrebbero negli *arcana imperii* del potere, nelle camere chiuse, laddove chi detiene il potere si arrogasse il diritto non solo di decidere, ma anche di non informare l'opinione pubblica. Del resto, i mezzi di comunicazione, attraverso i *social network*, sono aumentati; io stesso sono stato fatto oggetto - come, credo, chiunque in quest'Aula - di ogni sorta di accusa, di ingiuria, di contumelia per il semplice fatto di essere un parlamentare della Repubblica. È bene, quindi, estendere le tutele di coloro che vengono ingiuriati e diffamati, di chiunque svolga una funzione pubblica o di rappresentanza di qualcuno o di qualcosa, anche se questa ingiuria e questa diffamazione avviene a mezzo dei nuovi strumenti che la comunicazione di massa, approfittando delle moderne tecnologie, mette a disposizione del privato cittadino. Però, vedete, sarò un'idealista che ha poca adesione con la realtà nella quale vive, ma ricordo che il liberalismo - lo voglio ricordare ai tanti liberali, che almeno nominalmente si dicono tali in quest'Aula - è sostanzialmente e in maniera sintetica la limitazione del potere e la stampa, laddove il potere può essere consociativo, è l'unico strumento a presidio di libertà che può denunciare all'opinione pubblica quello che il potere stesso, anche annidato all'interno delle istituzioni, ha necessità o intenzione di tacere.

Voi direte che abbiamo edulcorato la vecchia previsione, evitando che i giornalisti fossero incarcerati: certo, è segno di civiltà. Ma vi sembra logico - e non parlo di Piero Ostellino, di Paolo Mieli, di Marco Travaglio, delle penne che godono di prestigio e anche di adeguata remunerazione, ma parlo del *freelance*, del giornalista precario, di colui il quale molto spesso è mandato ad interessarsi di fenomeni che riguardano la società, la politica, le istituzioni - prevedere per la diffamazione la pena della multa fino a 10.000 euro, quando la vecchia legge n. 147 del 1948 puniva la diffamazione con un ammontare massimo delle vecchie 500.000 lire? Non è forse la pena pecuniaria una sanzione più insopportabile della presunta pena detentiva? Dico «presunta» perché mi parrebbe strano che in un Paese dove scontare la pena spesso è impossibile, la dovessero scontare proprio i giornalisti. Voi mi direte che se un fatto è falso c'è l'aggravante sino a 50.000 euro, ed è giusto che venga rettificato. Certamente. Ma noi non siamo sempre in condizione di distinguere il bianco dal nero (ricordo a me stesso che la verità Ponzio Pilato ce l'aveva davanti ma non la seppe riconoscere). Quindi, immagino tutta una serie di capziose interpretazioni per mettere la mordacchia a chi più è impulsivo, sfrontato e non soggiace all'altro condizionamento cui soggiace la stampa italiana: i grandi potentati economici. Ditemi, tranne «Il Fatto Quotidiano» e qualche altro giornale, se secondo voi le linee politiche ed editoriali della stampa italiana non siano caratterizzate e condizionate dai potentati economici che finanziano i

giornali. Avremo allora due mordacchie: quella di aver scomodato il padrone del giornale e il timore che ogni giornalista di piccolo o medio calibro avrebbe nel pagare multe così salate.

Concludo. Ben venga quindi questa legge, ma credo che l'esosità e l'enormità delle sanzioni ivi previste, non la riparazione postuma, dovuta e sacrosanta, rappresentino una limitazione, per alcuni versi, di quella parte della stampa che non soggiace a logiche di potere o ad altre logiche che con la libertà e il dovere dell'informazione non hanno nulla a che vedere. Diceva Kelsen, un altro filosofo liberale, che la causa della democrazia risulta disperata se si parte dall'idea che sia possibile la verità assoluta. Noi immaginiamo, da statalisti e costruttivisti quali siamo, che attraverso questa legge un magistrato possa stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, ciò che è vero e ciò che non lo è. Consentitemi di chiudere accennando al paradosso che chi lo dovrebbe decidere appartiene ad un ordine professionale che, ancora oggi, al solo parlare di chiedere a chi sbaglia e distrugge la vita di individui, di famiglie, società e imprese, di pagare di tasca propria, come paga il giornalista, ci accuserebbe di voler mettere la mordacchia alla magistratura.

Ma allora bisogna decidersi in questo Paese. Non lo dico perché ho qualcosa contro i magistrati: senza la giustizia non vi è legge e senza legge non vi è libertà. Ma vi pare possibile l'uso di questi due pesi e di queste due misure? Sarebbe stato meglio per Luigi De Magistris - anzi peggio - fare il giornalista: lo avremmo mandato in mezzo ad una strada invece di irrogargli una pena di due anni e mezzo per la serie di *flop* e guai che ha combinato nelle aule dei tribunali.

Quindi nel mio Gruppo, come sapete, all'insegna del liberalismo assoluto - forse dell'anarco-liberalismo - ognuno voterà in coscienza come crede di dover votare. Per quanto mi riguarda, mi asterrò dal votare questo disegno di legge perché ritengo che le sanzioni siano tanto onerose da configurare un'indebita pressione sulla libertà di stampa. *(Applausi dal Gruppo GAL. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, affido alla sua attenzione e alla sua cortesia una richiesta di istituzione di Commissione parlamentare sull'operato delle agenzie di valutazione in merito al credito, cioè le cosiddette agenzie di *rating*. È proprio di qualche ora fa, signor Presidente, la notizia che il gip di Trani ha consentito il rinvio a giudizio per cinque rappresentanti delle maggiori società di *rating* presso il tribunale di Trani. Colgo l'occasione del rinvio a giudizio, signor Presidente, per ricordare che il documento XXII n. 8 dell'8 maggio 2013 oggi si ravviva nel suo contenuto, per la pesantezza di quello che non è più un teorema accusatorio, ma che ha passato il vaglio di un altro giudice, il giudice per le indagini preliminari.

Credo che sia necessario tentare di squarciare il velo di omertà che copre l'attività delle società di *rating*, che hanno prodotto danni incalcolabili all'economia italiana, determinando effetti di ricaduta devastanti. La Corte dei conti del Lazio stima in circa 170 miliardi gli effetti dello *spread* che, nel periodo da giugno a dicembre 2011, provocò danni incalcolabili, ferendo anche la democrazia, se è vero, come è vero, che il 12 novembre di quell'anno l'allora Presidente del Consiglio salì al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Credo che l'ipotesi del complotto, che probabilmente rappresenta una forzatura, forse anche nel linguaggio, meriti di essere emarginata dal dibattito relativo ad un tema assolutamente centrale e prioritario, che potrà avere risposte adeguate soltanto se il Parlamento - e nella fattispecie quest'Aula - vorrà approvare la costituzione di una Commissione di inchiesta che

metta in protezione la nostra democrazia e restituisca parole di verità rispetto ad argomenti che oggi disonorano il tricolore. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, oggi mi attivo, così come richiesto a tutti i parlamentari abruzzesi, affinché si sostenga la risoluzione Marcozzi, votata all'unanimità dai consiglieri regionali abruzzesi. Invito pertanto i colleghi, in particolare la senatrice Pelino, il senatore Razzi, la senatrice Chiavaroli, la senatrice Pezzopane, ovviamente la mia collega Blundo ed anche il senatore Quagliariello, seppur napoletano e residente a Roma (ma eletto in Abruzzo), ad attivarsi in azioni urgenti e dirimenti affinché vengano rispettate le prerogative regionali previste dalla Costituzione italiana.

Ricordo a tutti i senatori in quest'Aula che il voto unanime del Consiglio regionale dimostra la volontà unanime dei cittadini abruzzesi. Il Presidente e la Giunta, nonché tutti i consiglieri e, di conseguenza, tutti i cittadini d'Abruzzo, ci chiedono di modificare gli articoli 37 e 38 dello «sfascia Italia» - *pardon* - dello sblocca Italia. Qualora le *lobby* del petrolio avessero più potere di noi parlamentari (e purtroppo ce l'hanno), ci chiedono di impugnare per incostituzionalità la legge di conversione del decreto sblocca Italia; in subordine, ci chiedono di attivare la proposta di un *referendum* abrogativo ed infine di intraprendere l'*iter* legislativo della proposta di legge del Consiglio regionale alle Camere, che è finalizzata al divieto di prospezione, coltivazione e ricerca di idrocarburi liquidi, al fine di abbandonare progressivamente le fonti fossili promuovendo al contrario quelle rinnovabili.

Come vede - lo dico all'assessore Mazzocca - il Movimento 5 Stelle c'è e sostiene le istanze unanimi del Consiglio regionale e dei cittadini. Mi auguro che il partito unico da lei rappresentato in Regione faccia lo stesso in Parlamento; ma purtroppo la mia esperienza parlamentare non mi lascia intravedere sviluppi positivi, soprattutto per i nostri figli.

Mi auguro dal profondo del cuore di essere al più breve smentito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PIN *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo oggi per ricordare che Agnesi, lo storico marchio della pasta in Italia, rischia di scomparire. Gli attuali vertici societari hanno annunciato infatti la chiusura dello stabilimento alla fine di quest'anno. Parafrasando il famoso *spot*, adesso il silenzio è piombato ad Imperia. Agnesi non parla più. La decisione di chiudere lo stabilimento è dettata solo dagli interessi complessivi del gruppo Colussi, dal suo disinteresse verso il territorio, dalle dinamiche di un grande gruppo interessato a fare profitto più che a fare industria. Anni di speculazioni e finanza creativa, incoraggiati anche dai Governi precedenti, stanno portando alla dismissione del patrimonio industriale italiano. La situazione che si è creata per i 110 lavoratori di Agnesi deve trovare una risposta urgente da parte del Governo.

So che il tema che è già stato trattato, ma vorrei ribadirlo. Se consideriamo che, solo nel 2014, sono andati perduti altri grandi nomi del *made in Italy*, ci troviamo di fronte alla desertificazione di importanti segmenti industriali italiani. Sappiamo che è aperto un tavolo di trattative presso il Ministero dello sviluppo economico per cercare di trovare una soluzione, però ormai i tavoli aperti sono 160 e coinvolgono più di 155.000 lavoratori. La situazione di crisi di interi comparti industriali non è più abbordabile attraverso questo strumento. Viene da chiedersi quindi: qual è la politica industriale che il Governo ha in mente per l'Italia? Le riforme annunciate, e non ancora approvate, potranno dare delle risposte ai lavoratori che perdono il lavoro e agli imprenditori sempre più in difficoltà?

Il gruppo Colussi giustifica la chiusura (questo è straordinario ma ho visto questi dati nei quotidiani e li ho attualizzati) dicendo che il consumo di pasta è diminuito a causa della crisi; Coldiretti invece afferma che gli italiani, pur di fronte alle ristrettezze economiche, non hanno rinunciato a consumare pasta. L'incremento infatti è stato del 27 per cento. Come si giustifica, quindi? Pur evitando facili

strumentalizzazioni, non sarebbe il caso che si facesse chiarezza e che il Governo, assieme alle parti sociali, trovasse velocemente una soluzione?

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,02)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (1119)

ORDINE DEL GIORNO

G100

CRIMI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1119 (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante);

preso atto che:

l'articolo 1 del disegno di legge modifica la legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) in più punti ed in particolare estende, in via generale, l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line* (registrate, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, presso le cancellerie dei tribunali e limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni) che alle testate giornalistiche radiotelevisive;

il provvedimento in esame individua, inoltre, una serie di obblighi riferiti ai quotidiani nazionali ed a periodici in caso di diffamazione, ovvero di ingiuria;

l'articolo 5, inoltre, modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, con l'estensione della disciplina ivi contenuta del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo professionale;

considerato che:

la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha istituito l'ordine dei giornalisti. Le criticità relative al sistema di accesso alla professione, la situazione complessa di quanti pur non essendo giornalisti professionisti svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, la insostenibile situazione di precariato con cui molte migliaia di giornalisti sono costretti a convivere, costituiscono nodi imprescindibili che l'impostazione ordinistica non ha contribuito a sciogliere, laddove non li ha aggravati;

nella consapevolezza della necessità di dover affrontare, con urgenza, un ormai

improcrastinabile dibattito sul riassetto organico dell'editoria e del mondo dell'informazione - liberando tale settore essenziale dai gravi conflitti di interesse e dai pesanti intrecci con la politica e con l'economia che ne hanno caratterizzato le dinamiche negli ultimi decenni nonché di procedere ad una revisione più generale dell'impianto ordinistico che caratterizza il comparto di tutte le professioni, pare del tutto opportuna la abrogazione dell'ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

del resto, il modello ordinistico italiano - caratterizzato dalla presenza dell'ente associativo di natura pubblica, l'iscrizione al quale è obbligatoria per l'esercizio della professione - non è conosciuto in paesi come la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, ed altri in cui l'attività giornalistica tradizionalmente assume una importanza notevolissima e consolidata. Occorre, viceversa, tutelare con strumenti ben diversi e più pregnanti di quanto non sia un sistema ordinistico, la assoluta garanzia al giornalista di poter operare con libertà ed autonomia nei confronti dell'editore e dei poteri pubblici ed economici, data la rilevanza sociale e democratica della attività informativa;

preso atto che:

nella classifica mondiale riferita alla libertà di stampa (*World Press Freedom Index*), redatta da *Reporters Sans Frontieres* nel 2014, l'Italia è collocata al 49º posto, dopo la Namibia (al 22º), il Ghana (al 27º) e il Botswana (al 41º);

impegna il Governo a voler provvedere, con idonei strumenti di rango normativo, alla soppressione dell'ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.100

CASSON

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

b) prevedere l'abrogazione del delitto di ingiuria fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

c) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica;

d) introdurre una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on-line*;

e) prevedere che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico o della testata *on-line* o del responsabile della trasmissione radio-tv;

f) prevedere per la determinazione del risarcimento del danno in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, che il giudice debba tener conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica;

g) prevedere disposizioni che tutelino il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *on line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale»;

f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;

g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo;

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;

h) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. - *(Risarcimento del danno)*. -- *1.* Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Pene per la diffamazione)*. - *1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line,* registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».

6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice

del luogo di residenza della persona offesa».

EMENDAMENTI

1.100

BUEMI

Decaduto

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alla legge sulla stampa)

1. L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Definizione di prodotto editoriale) - 1.* Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti disco grafici o cinematografici e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge non si applica:

a) al giornale murale a copia unica;

b) al giornale murale in tutto manoscritto;

c) ai *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica *internet*, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;

d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on-line*, registrate ai sensi dell'articolo 5.".

2. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Indicazioni obbligatorie). - 1*. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell'editore o del *webmaster* . Nel caso di prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio dello stampatore.

2. Il prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, reca altresì l'indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, laddove si tratti di prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche radiotelevisive, le testate giornalistiche *on-line* ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.

3. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.".

3. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Direttore responsabile). - 1.* Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, ha un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1 è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.,

3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative dell'impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo al vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 57 del codice penale. L'atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni

esemplare del prodotto editoriale, con l'indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell'articolo 57 del codice penale:

a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente contrarie a verità, se non accertano:

1) l'esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l'attribuzione;

2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione dell'attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;

b) nei confronti del fotografo o fotoreporter che produce immagini lesive della dignità dei terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l'eterogeneità della materia trattata;

d) nei confronti del titoli sta, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto marginale".

4. L'articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Proprietario). - 1.* Il proprietario dell'azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

2. Se si tratta di minore o di'persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti dal legale rappresentante.

3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell'azienda.".

5. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Registrazione). - 1.* Nessun prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

d) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l'iscrizione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico.".

6. L'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Dichiarazione dei mutamenti). - 1.* Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

2. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 5.

3. L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.".

7. L'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *(Decadenza della registrazione). - 1.* L'efficacia della registrazione di cui al comma 5 cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 non sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera *b)*, ovvero si sia verificata nella pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno".

8. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Risposte e rettifiche). - 1.* Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:

a) nella loro interezza;

b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;

c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:

a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]";

b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;

c) per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, nei limiti di cui all'articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica;

d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;

e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all'articolo 2, comma 2, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

6. Nel caso di cui al comma 4, lettera *a)* dell'articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 informa della richiesta l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive

modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia conoscenza. In caso di rifiuto dell'autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica e, se questa è effettuata secondo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque responsabilità in ordine all'attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti l'articolo 58-*bis*, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

7. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa".

9. L'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Pubblicazione obbligatoria di sentenze). - 1.* Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice ordina in ogni caso, a norma dell'articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue gratuitamente la pubblicazione.".

10. L'articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Giornali murali) - 1.* Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza del primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.".

11. L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico). - 1.* Le testate giornalistiche *on-line*, registrate ai sensi dell'articolo 5, sono assoggettate alla presente legge limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle rispettive redazioni.

2. I seguenti soggetti non incorrono in alcuna responsabilità penale ai sensi della presente legge, neppure a titolo di concorso nei reati di cui agli articoli 612, 612-bis, 659 e 660 del codice penale, se aderiscono a modelli contrattuali di cui al comma 3:

a) l'azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge;

b) l'operatore che fornisce piattaforme sociali sulla rete pubblica *Internet*;

c) il fornitore di contenuti o di servizi *User Generated Content* e *social network.*

3. Per dare luogo all'applicazione del comma 2, il contratto stipulato con l'utente finale prevede:

a) in riferimento ai commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all'articolo 1, comma 3, a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza in ordine al contenuto offensivo, la sua rimozione eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo dello spazio informatico messo a disposizione dell'utente. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata

sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri 1) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alle lettere *a)* e *b)* in veste anonima;

c) la possibilità di validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto oggetto delle misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

d) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui;

e) un deposito cautelare, pari a dieci volte il valore del capitale nominale della società o dell'ente collettivo di cui al comma 2, a garanzia delle condanne che dovessero essere inflitte dal giudice civile per inadempimento delle condizioni contrattuali di cui al presente comma.

4. A tutela del diritto all'oblìo delle persone, i cui dati siano memorizzati a seguito delle attività svolte dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, l'azienda che produce il servizio di motore di ricerca applica, alla conservazione dei dati personali raccolti, le seguenti misure:

a) offre un'adeguata informativa agli utenti, specificando il soggetto titolare del trattamento, la natura dei dati raccolti e gli scopi del trattamento;

b) richiede il previo il consenso degli utenti per l'attività di profilazione o comunque per raffronti con altre informazioni in possesso del motore di ricerca stesso;

c) effettua la cancellazione o l'anonimizzazione dei dati non più necessari per le specifiche finalità per le quali sono stati raccolti, con conseguente divieto di conservazione oltre i 6 mesi dal venir meno delle predette finalità;

d) evita che permangano in rete Internet informazioni superate e garantisce agli interessati l'esercizio effettivo dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione.

5. A richiesta di chiunque gli notifichi, anche per via telematica, la sua denuncia per il reato di cui all'articolo 660 c.p. contro iniziative moleste compulsive e reiterate di divulgazione alla stessa persona dei contenuti di cui al comma 1, sotto forma di spedizioni di posta elettronica o di condivisioni sulla piattaforma sociale presso la quale è iscritto, il fornitore di servizi *on-line*, ovvero l'operatore che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica, dispone l'oscuramento cautelare temporaneo della casella postale in uscita o del profilo personale autore della condivisione".

12. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Risarcimento del danno)*. - *1.* Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.".

13. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - *(Pene per la diffamazione). -1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la pena della milita da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:

a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;

c) in ogni caso, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.

3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all'articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l'articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-*bis* e 597 del codice penale.

8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561.".

14. L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *(Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza). - 1.* Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate.".

15. L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - *(Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante). - 1.* Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale".

16. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - *(Stampa clandestina). - 1.* Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo periodo, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.".

17. L'articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - *(Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati). - 1.* Salvo quanto è disposto dall'articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino ad euro diecimila.".

18. L'articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - *(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6). - 1.* Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino ad euro venticinquemila.".

19. L'articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - *(False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali).* - 1. Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale.".

20. L'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - *(Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su supporto cartaceo). - 1.* Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima.".

21. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - *(Competenza e forme del giudizio). - 1.* La cognizione dei reati commessi col mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. È fatto obbligo:

a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione disciplinare.

4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.".

22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sulla stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione"».

1.101

MALAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti:«e ai siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) *dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 5» *inserire le seguenti:* «o nel sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 5» *inserire le seguenti:* «e per i siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera g) *dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 5» *inserire le seguenti:* «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capovererso «Art. 13» *comma 3, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 5» *inserire le*

seguenti: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capoverso «Art. 13» *comma 4, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 5 della presente legge» *inserire le seguenti:* «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

1.4

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

(Indicazioni obbligatorie)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

1) il luogo e l'anno della pubblicazione;

2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;

3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;

4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima"».

1.102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «commento,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo».

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento».

1.103

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» con le seguenti: «secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 32-quinquies *del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole:* «ha diritto», *inserire le seguenti:* «entro 10 giorni dalla trasmissione radiofonica o televisiva».

1.104

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 2, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le

dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti».

1.13

GIARRUSSO, BUCCARELLA, FUCKSIA, AIROLA, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 2, lettera e), secondo periodo sostituire le parole: «entro due giorni dalla richiesta», con le seguenti: «entro sette giorni dalla richiesta».

1.105

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E in caso di mancata o incompleta pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio con la sentenza di condanna».

1.106

MALAN

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«*h)* il sesto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata"».

1.18

MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esso non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all'articolo 8».

1.19

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 3*» a: «30.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«1-*bis*. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno».

1.107

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro».

1.108

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 3, capoverso «articolo 11-bis», al comma 2, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».

1.109

CASSON

Ritirato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 le parole: ", oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione" sono sostituite dalle seguenti: "il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».

1.21

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Approvato

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa», inserire le seguenti: «, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5».

1.25

MALAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 1, sostituire le parole: «la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» con le seguenti: «la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», e aggiungere in fine le seguenti parole: «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito».

1.110

CAPACCHIONE

Ritirato

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 1, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «fino a 30.000 euro».

1.28

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

V. testo 2

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sopprimere le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.28 (testo 2)

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Approvato

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sostituire le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice» con le seguenti: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma».

1.111

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.».

1.111 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Id. em. 1.28 (testo 2)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sostituire le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice» con le seguenti: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma».

1.30

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 3, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l'autore del reato la riduzione della pena di cui al comma l della metà».

1.112

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.113

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «4-bis.In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;

b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o; per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;

c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

3-*ter*. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

3-*quater*. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».

1.33

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».

1.114

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa», con le seguenti: «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito dall'articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

1.600/1

FALANGA, BONFRISCO, ZIN (*)

Respinto

All'emendamento 1.600, aggiungere in fine le seguenti parole:

«o, alternativamente, il giudice del luogo di residenza della persona offesa.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.600

La Relatrice

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. - Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - *(Ingiuria)*. - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - *(Diffamazione)*. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

EMENDAMENTI

2.100

BUEMI

Decaduto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o divulgazione o diffusione)*. - Fatta salva la responsabilità dell'autore, e fuori dei casi di concorso, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale reato, ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista"».

2.2

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, primo periodo, dopo le parole: «autore della pubblicazione», inserire le seguenti: « , quando esso sia noto o identificabile, ».

2.101

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, dopo le parole: «della violazione dei doveri di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».

2.102

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 57», primo comma, sostituire le parole: «La pena è in ogni caso ridotta di un terzo», con le seguenti: «La pena è in ogni caso ridotta della metà».

2.103

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capo verso «Art. 57», primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «a uno o più giornalisti professionisti idonei», con le seguenti: «al vice direttore o, nei casi ove non esista tale figura, al capo redattore».

2.104

CASSON

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «o televisiva», inserire le seguenti: «o della testata giornalistica on line» e dopo le parole: «della stampa», inserire le seguenti: «o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione».

2.105

D'ASCOLA, GIOVANARDI, TORRISI, COMPAGNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, infine, il seguente comma:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.106

GASPARRI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

Conseguentemente, al medesimo codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 290-*bis*, la parola: «278,» è soppressa;

b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;

c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.

2.107

CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

Conseguentemente, al medesimo codice, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 290-*bis*, la parola: «278,» è soppressa;

b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;

c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.

2.108

BUEMI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 594. - *(Ingiuria)*. - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone"».

2.109

BUEMI

Decaduto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 595. - *(Diffamazione)*. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà"».

2.11

MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».

2.12

MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

2.13

MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al medesimo episodio».

2.14

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596. - *(Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione)*. - Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo"».

2.15

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "non" è soppressa.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione"».

2.16

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 596-*bis*. del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596-*bis*. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

PROPOSTA DI STRALCIO

S3.100

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinta

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

3.100
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3.101
STEFANI, CENTINAIO
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole: «o dal convivente».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Non posto in votazione (*)
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«*3*-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

_____
(*) Approvato l'emendamento 4.100 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI
4.100
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
V. testo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - *(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)* - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"1-*bis*. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore"».
4.100 (testo 2)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - *(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)* - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"1-*bis*. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa."».
4.101
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
V. em. 4.0.201
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - *(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). - 1.* Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"3-*bis*. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.
3-*ter*. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a

50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

4.103

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-*bis* . Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

4.103 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

V. em. 4.0.200

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-*bis* . Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa"».

4.102

BUEMI

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale). - 1.* Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Quando si tratta del reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

4.104

CAPACCHIONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Giurì per la correttezza dell'informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 65-*bis*. - *(Giurì per la correttezza dell'informazione). - 1*. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il

compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

4.0.201 (già 4.101)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale).

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-*ter*. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

4.0.200 (già 4.103 testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Approvato

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

«Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa."».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*3*. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

EMENDAMENTO

5.100

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNA', CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3» sopprimere le seguenti parole: «Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-*bis*. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare - anche parzialmente - la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata"».

5.0.101

CAPPELLETTI

Precluso

Dopo l'**articolo 5** aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-*bis*. - *(Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione)*. - Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche ,parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903 e 1067 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminati il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bignami, Broglia, Bubbico, Candiani, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Ciampolillo, Compagna, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Marino Mauro Maria, Messina, Minniti, Monti, Morgoni, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti,

Quagliariello, Rubbia, Stefano, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Buemi, Giarrusso, Lumia, Mirabelli e Torrisi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra, con lettere in data 24 ottobre 2014, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bonaiuti, cessa di farne parte il senatore Gentile;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Bonaiuti;

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gentile;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mancuso in qualità di sostituto del Sottosegretario Vicari.

Conseguentemente il senatore D'Alì cessa di far parte della 11a Commissione permanente in qualità di sostituto del Sottosegretario Vicari.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 27 ottobre 2014, ha comunicato che la senatrice Guerra entra a far parte della 14a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 24 ottobre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 21 ottobre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulle proposte:

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (Atto comunitario n. 8);

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (Atto comunitario n. 9);

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (Atto comunitario n. 10);

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (Atto comunitario n. 11);

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (Atto comunitario n. 12);

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 13) (Doc. XVIII, n. 75).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 23 ottobre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 22 ottobre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sul nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (COM (2014) 465 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 76).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.
In data 23 ottobre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 22 ottobre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La dimensione urbana delle politiche dell'UE - Elementi fondanti di una agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo) (Atto comunitario n. 45) (Doc. XVIII, n. 77).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, della legge 19 luglio 2013, n. 87 - la relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, approvata all'unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 21 ottobre 2014 (*Doc*. XXIII, n. 4).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
Ministro beni e att. cult.
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (1649)
(presentato in data 28/10/2014);
C.2127 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Fasiolo Laura
Riconoscimento della Sarcoidosi come malattia cronica e invalidante (1646)
(presentato in data 23/10/2014);
senatori Chiavaroli Federica, Bianconi Laura, Conte Franco
Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio per la gestione delle istituzioni culturali da parte di privati, imprese e organizzazioni no profit (1647)
(presentato in data 23/10/2014);
senatore Romano Lucio
Norme per la tutela della salute e per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica (1648)
(presentato in data 27/10/2014).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 28 ottobre 2014, la 4a Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana " (1544), già deferito in sede referente alla 10a Commissione permanente.

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 21 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il seguente documento approvato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) di quella Assemblea, nella seduta dell'8 ottobre 2014, concernente:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 final);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 final);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 final);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 final);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul "Quarto pacchetto ferroviario - completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee" (COM (2013) 25 final) (Atto n. 391).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 ottobre 2014, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso alla 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 16 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione previsionale sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 390).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 23 ottobre 2014, ha inviato due documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornati ai mesi di aprile 2014 (Atto n. 393) e di maggio 2014 (Atto n. 394).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.
Con lettere in data 18 ottobre 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Casamassima (Bari), Isola del Gran Sasso (Teramo), San Mango sul Calore (Avellino).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013 dalla SIMEST SpA, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XXXV-*bis*, n. 2).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al secondo semestre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. LXXI-*bis*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA, riferita al contratto di programma 2007-2011, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CXCIX, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al giugno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXXXIII, n. 2).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 ottobre 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Mariano Grillo e Renato Grimaldi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale e al dottor Francesco La Camera il conferimento di reggenza di funzione dirigenziale nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

al dottor Ugo Soragni, il conferimento di reggenza di funzione dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ai dottori Oreste Gerini e Roberto Tomasello, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

ai dottori Carlo Monticelli, Francesco Parlato e Alessandro Rivera, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 ottobre 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), per gli esercizi dal 2009 al 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 188).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 22 ottobre 2014, ha inviato la deliberazione n. 11/2014/G - Relazione concernente "Effetti del Protocollo di intesa del 4 agosto 2010 tra Ministero del lavoro, INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate in materia di attività ispettiva".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 11a Commissione permanente (Atto n. 392).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Buemi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01261 della senatrice Ricchiuti.

La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01329 della senatrice Padua ed altri.

La senatrice Albano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01339 della senatrice Elena Ferrara ed altri.

Il senatore Gaetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01346 della senatrice Bertorotta ed altri.

Interrogazioni

RICCHIUTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto "Destinazione Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 dispone, all'articolo 6, la concessione alle micro, piccole e medie imprese di *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, nonché per sostenere tutte le spese relative alla connettività a banda larga e ultralarga;

ai sensi del comma 2 articolo 6 del citato decreto-legge, l'ammontare dell'intervento è stabilito nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, nell'ambito dell'apposito programma operativo nazionale ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione e dal fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

nei giorni scorsi è stata diffusa a mezzo stampa una bozza firmata dal Ministro dello sviluppo economico del decreto interministeriale di attuazione del suddetto articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto interministeriale, i soggetti beneficiari per presentare domanda per la concessione del *voucher* dovranno inviare la richiesta esclusivamente per via telematica attraverso un'apposita piattaforma che dovrà essere resa disponibile sul sito *internet* del Ministero; la modalità di richiesta, gestione ed erogazione di tali fondi, ovvero l'intera esecuzione del decreto, dovranno essere definite da un ulteriore decreto del Ministero dello sviluppo economico;

secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 e dalla sua allegata relazione illustrativa, il Ministero dello sviluppo economico potrà erogare il contributo secondo le modalità prevista dalla convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana (convenzione del 12 febbraio 2014). Secondo tale disposizione le micro, piccole e medie imprese dovranno prima acquistare i beni senza pagare i fornitori e successivamente inserire, all'interno del portale messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico, gli identificativi delle fatture non quietanzate, la copia elettronica di queste ultime, l'elenco dei fornitori corredato dalle loro coordinate bancarie ed infine l'estratto del conto corrente vincolato attestante la presenza sullo stesso di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 50 per cento del valore dei beni/servizi oggetto della richiesta e dell'IVA relativa agli stessi;

appare evidente a chiunque come tale procedura, così come strutturata, sia estremamente farraginosa e complessa da espletare sia per le micro, piccole e medie imprese richiedenti il contributo che per le aziende fornitrici di beni e servizi, che dovrebbero fronteggiare il rischio di lunghi tempi di attesa per la ricezione dei pagamenti. Inoltre la necessità di bloccare prima ancora di ricevere il contributo una somma a copertura dello stanziamento fino alla fine della concessione del contributo mette un filtro pesantissimo sui potenziali beneficiari che vedono nei fatti annullarsi l'incentivo dall'obbligo di anticipazione di fondi che molto spesso queste *start-up* non hanno;

la gestione di finanziamenti a fondo perduto da parte delle pubbliche amministrazioni è già avvenuta, in altri casi, attraverso il ricorso a organismi intermedi autorizzati all'erogazione di *voucher* prepagati per le imprese limitati al solo utilizzo di beni e servizi predeterminati e rimborsati dall'organismo al prestatore del servizio in modo diretto. Tale modalità di gestione dei finanziamenti è risultata essere efficace tanto per le aziende richiedenti, non oberate dall'espletamento di procedure lunghe e complesse, che per le aziende fornitrici, immediatamente e direttamente liquidate dall'organismo intermedio. In tal senso le esperienze degli altri paesi UE che hanno adottato simili sistemi (Belgio, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca tra le altre) o anche Regioni italiane dimostrano maggiore semplicità organizzativa e minori tempi per l'erogazione dei contributi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e quale sia la loro valutazione in merito;

se non ritengano che le misure, così come concepite, determinino una sostanziale improduttività degli stanziamenti, sia a causa di una procedura eccessivamente farraginosa e complessa per le aziende richiedenti sia per i tempi di liquidazione dei fornitori che potrebbero essere estremamente lunghi;
se non ritengano opportuno utilizzare i fondi della programmazione 2007-2013 anziché quelli previsti nel futuro accordo 2014-2020, tra l'altro non ancora sottoscritto;
quali urgenti misure di competenza il Ministro dello sviluppo economico intenda adottare al fine di semplificare le procedure previste nel decreto-legge n. 145 del 2013.
(3-01349)
AMATI, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FEDELI, GIACOBBE, GRANAIOLA, IDEM, LO GIUDICE, LUCHERINI, MATTESINI, MORGONI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, FASIOLO - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
in base ai dati aggiornati al 30 settembre 2014, forniti dal rapporto pubblicato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, i minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati in Italia sono 12.164, un terzo dei quali, 3.163, risulta irreperibile;
sono scomparsi 2.961 maschi e 247 femmine dai 7 ai 17 anni di età, provenienti prevalentemente da Eritrea, Egitto, Somalia, Afghanistan, Siria, Marocco e Bosnia-Herzegovina;
quasi la metà dei 9.000 MSNA presenti (e reperibili) in Italia è affidata a strutture di accoglienza nella regione Sicilia, seguita dalla Puglia che ne accoglie 1.000, 800 la Lombardia, 626 la Calabria e da tutte le altre regioni in numero minore;
sono 1.784 i MSNA irreperibili in Sicilia, 348 in Puglia, 309 in Calabria e il fenomeno è presente in tutte le regioni; già lo scorso 18 settembre 2013 era stato segnalata ai Ministri competenti, in seguito alla nota prot. 340 del 13 settembre 2013 del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Calabria, la scomparsa di circa 20 minori dal CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto (Crotone);
gli oltre 3.000 MSNA ad oggi irreperibili sono particolarmente vulnerabili al rischio di cadere vittime di varie forme di sfruttamento, come quello sessuale, lavorativo o l'accattonaggio forzato;
nel corso dell'audizione nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato dello scorso 17 luglio 2014, il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Franca Biondelli ha riferito che la concentrazione territoriale dei flussi e l'incremento numerico ha portato alla collocazione di un significativo numero di MSNA in strutture di accoglienza non accreditate/autorizzate, circostanza che aumenta le criticità nell'identificazione dei minori e, conseguentemente, nelle procedure di segnalazione della presenza e dell'irreperibilità;
rispetto a questo problema, il sottosegretario ha aggiunto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è attivato per richiedere l'incremento ad 80 milioni di euro della dotazione per il 2014 del fondo per i MSNA, istituito con decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, inizialmente fissata a 40 milioni di euro, giudicati insufficienti per garantire la copertura degli effettivi costi relativi ai programmi di accoglienza e protezione dei MSNA;
l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMFF), l'Associazione Agevolando, il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), il Coordinamento nazionale comunità minori (CNCM), il Cismai, la Terra dei Piccoli onlus, la Consulta diocesana di Genova, Sos Villaggi dei Bambini onlus, il Coordinamento regionale comunità per minori Emilia-Romagna, il Coordinamento regionale comunità per minori delle Marche e Libera ci hanno manifestato la loro preoccupazione in merito alla sorte dei MSNA irreperibili, ed alcune delle organizzazioni attive nel settore segnalano la situazione critica della gestione dei MSNA in Italia a fronte di un incremento strutturale dei flussi migratori;
Save the Children, nel *dossier* "Piccoli schiavi invisibili", pubblicato ad agosto 2014 e frutto del contributo di diverse Ong attive nel settore, ha evidenziato che: "Tanto i minori eritrei quanto i minori afgani in Italia sono ad altissimo rischio di sfruttamento, anche sessuale, quando questo diventa l'unico

modo per ottenere il denaro necessario a proseguire verso la loro meta finale" o ancora "I minori vengono sfruttati soprattutto in piccole attività commerciali e, a Roma, nei mercati generali o negli autolavaggi, dove lavorano anche per 12 ore continuative, ricevendo paghe irrisorie. Spesso il lavoro è così pesante da generare dolore fisico che i minori cercano di alleviare con l'assunzione di farmaci oppiacei antidolorifici";

il "Guardian", in un'inchiesta del giornalista Luca Muzi, pubblicata lo scorso 17 ottobre 2014 e ripresa da "il Post" il 18 ottobre, segnala, sulla base di interviste a diverse Ong che operano in Sicilia, carenze strutturali dei centri di accoglienza per i minori e l'impossibilità di assorbire adeguatamente i flussi in arrivo;

il "Guardian" riporta anche quanto affermato da Mariella Chiaramonte, capo della stazione di polizia di Tivoli, in riferimento allo sfruttamento del lavoro di MSNA nel mercato di Guidonia (Roma) dove, fino a poco tempo fa, il lavoro di portierato del mercato era svolto da bambini egiziani, per pochi centesimi: "Crediamo che ci sia un legame tra chi porta illegalmente i bambini in Italia e chi li sfrutta nei mercati, stiamo pianificando un'indagine per identificare questi legami";

Elvira Iovino, direttrice del Centro Astalli (un centro di accoglienza per gli immigrati a Catania) afferma: "Molti bambini eritrei si rifiutano di essere identificati dalle autorità al loro arrivo nel paese, perché la Convenzione di Dublino non permette loro di chiedere asilo in altri paesi una volta che si sono registrati in Italia. Mentre dormono alla stazione dei treni, vengono intercettati da reti di trafficanti che promettono loro un rifugio e un lavoro. Ma poi vengono chiusi nelle case, e se le famiglie non pagano per la loro liberazione vengono fatti lavorare vendendo droga, oppure prostituendosi o lavorando nei campi. Sono tutte attività molto redditizie per queste reti criminali";

considerato che:

la Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, prevede precise garanzie per i diritti del fanciullo;

la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che l'Italia ha provveduto a ratificare e rendere esecutiva con la legge 20 marzo 2003, n. 77;

il codice penale, che contempla la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-*bis*), aggravata dalla minore età del soggetto;

la direttiva del 7 dicembre 2006, emanata dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della giustizia, che rafforza la presa in carico da parte delle istituzioni dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, stabilendo, all'articolo 1, che all'arrivo siano subito date al minore tutte le informazioni necessarie sui suoi diritti e le opportunità legali esistenti e che, dopo la presa in carico del giudice tutelare, il minore deve essere immediatamente affidato al Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo;

la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, che all'articolo 2 (Reati relativi alla tratta di esseri umani) prevede: 1) gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento; 2) per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; 3) lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi; 4) il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1; 5) la condotta di cui al paragrafo 1, qualora

coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1; 6) ai fini della presente direttiva per «minore» si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni;

l'apparato normativo nazionale in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, rafforzato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";

viste anche:

la legge n. 146 del 2006 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";

la legge n. 108 del 2010 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

la legge n. 172 del 2012 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

considerato che:

tutte le disposizioni devono essere applicate secondo il principio guida del "superiore interesse del minore" e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente protezione internazionale (decreto legislativo n. 140 del 2005);

peculiari misure di accoglienza sono previste per i MSNA che, in considerazione di particolari vulnerabilità, necessitano di addizionali protezioni (richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta);

ritenuto che:

i fatti riportati configurano un inaccettabile contesto di violazione dei diritti dei MSNA;

l'attuale contesto genera una seconda vittimizzazione dei MSNA, particolarmente vulnerabili ed esposti al rischio di essere sfruttati da individui senza scrupoli e reti criminali;

alcuni importanti interventi per superare il problema della gestione "emergenziale" di un flusso ormai strutturale sono inclusi nella proposta di legge C 1658 "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", approvata dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera il 14 ottobre 2014,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per garantire la piena realizzazione dei diritti dei MSNA stabiliti dalla normativa nazionale, rafforzata dal recepimento delle convenzioni internazionali in materia e dagli obblighi in capo all'Italia come Stato membro dell'Unione europea;

quali misure siano state previste per monitorare l'adeguatezza del modello di integrazione attualmente esistente, nonché delle strutture di accoglienza per i MSNA, in particolare per quanto riguarda l'effettiva capacità di assorbire l'aumento strutturale dei flussi in arrivo e l'appropriatezza dei servizi rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale;

se siano stati previsti corsi di formazione specifici per il personale degli ispettorati del lavoro e per gli operatori che nello svolgimento del proprio lavoro possono entrare in contatto con MSNA vittime di sfruttamento per facilitare la tempestiva identificazione del minore, l'inserimento in programmi di protezione e assistenza;

se sia stato previsto un meccanismo di coordinamento e *partnership* fra ispettorati del lavoro, operatori delle Ong attive nel settore su base territoriale, forze dell'ordine e autorità giudiziarie per la tempestiva segnalazione di sospetti casi di sfruttamento del lavoro, sessuale, accattonaggio forzato, in particolare per quanto riguarda casi di vittime particolarmente vulnerabili e titolari di particolari diritti, come i MSNA;

se siano disponibili dati relativi al numero di procedimenti penali avviati su casi di sfruttamento di

MSNA e al numero di sentenze comminate agli autori di questi odiosi reati;
se siano disponibili dati relativi al numero di MNSA irreperibili eventualmente ricondotti all'interno del Sistema nazionale di protezione;
quali misure di coordinamento e interventi siano stati elaborati dal Tavolo dedicato al tema dei MSNA convocato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui partecipano le amministrazioni competenti in materia;
se sia conclusa e con quali esiti la fase di sperimentazione del sistema informativo *on line* (SIM) che permette il monitoraggio del MSNA dal suo arrivo in Italia fino al raggiungimento della maggiore età;
se la richiesta di incremento della dotazione per il 2014 del fondo per i MSNA ad 80 milioni di euro abbia avuto esito positivo e se il Governo abbia dato seguito all'impegno di incrementare stabilmente la dotazione per garantire la piena copertura degli interventi;
se sia stato dato seguito all'impegno del Ministero dell'Interno ad aumentare in maniera congrua la capienza dei posti della rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) specificamente dedicati all'accoglienza dei MSNA;
quale sia lo stato di implementazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento all'individuazione di strutture di accoglienza temporanea dove trasferire in maniera tempestiva i MSNA, garantendone il collocamento in un luogo sicuro.
(3-01350)
AMATI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FASIOLO, FEDELI, GIACOBBE, GRANAIOLA, IDEM, LO GIUDICE, LUCHERINI, MATTESINI, MORGONI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, SOLLO, VALENTINI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:
la tratta di esseri umani non solo costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali, ma è anche una delle attività più lucrose delle reti della criminalità organizzata transnazionale;
dalle indagini emerge che l'attività criminale ha inizio nel Paese di origine delle vittime, che vengono minacciate o indotte con l'inganno a seguire i trafficanti, e sottoposte a violenze fisiche e psichiche, per essere poi trasferite attraverso diversi Paesi prima di giungere al luogo di destinazione, dove subiscono diverse forme di sfruttamento, ivi inclusi lo sfruttamento sessuale, del lavoro, accattonaggio forzato;
le reti criminali dei trafficanti nei Paesi d'origine o di transito sono strettamente collegate con quelle che esercitano lo sfruttamento sul territorio d'arrivo;
il quadro legislativo italiano è caratterizzato da una progressiva stratificazione normativa nell'ambito della quale rilevano: il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", che estende alla tratta di esseri umani l'intera legislazione antimafia, bilancia l'aspetto repressivo con quello sociale e di protezione delle vittime, individua e penalizza diverse attività attraverso le quali la tratta può avere inizio e svilupparsi e attribuisce alle Direzioni distrettuali antimafia la competenza delle indagini, trattandosi di fatti commessi dalla criminalità organizzata; la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"; la legge 2 luglio 2010, n. 108, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; il codice penale che contempla diverse fattispecie di reato, quali: la tratta di donne e minori commessa all'estero (art. 537), la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), l'ipotesi del fatto commesso all'estero (art. 604); il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI", che rafforza e arricchisce il già esistente sistema nazionale antitratta e novella gli articoli 600 e 601 del

codice penale in un'ottica di rafforzamento dello strumento di repressione del crimine;
considerato che:
la Direttiva 2011/36/UE adotta un approccio integrato, basato sulla protezione delle vittime, l'azione penale contro i trafficanti, nonché la prevenzione del fenomeno;
la comunicazione del 19 giugno 2012 al Parlamento europeo e al Consiglio "Strategia dell'Unione europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 - 2016)" include fra le priorità l'intensificazione dell'azione di repressione degli autori dei reati di tratta e delle misure di prevenzione del fenomeno;
il 17 ottobre 2014 la commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmstrom ha presentato i nuovi documenti redatti dalla Commissione sul tema, fra cui il secondo rapporto Eurostat sulla tratta degli esseri umani, basato sui dati ricevuti dalle autorità dei 28 Stati membri;
per quanto riguarda, invece, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ratificata nel 2010, lo scorso 18 settembre 2014 è stato pubblicato il primo rapporto sulla situazione relativa alla tratta di esseri umani in Italia, redatto dal GRETA, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, cui è affidato il monitoraggio delle misure implementate a livello nazionale per attuare le disposizioni della convenzione;
rilevato che:
dai dati forniti dall'Italia e pubblicati nei rapporti Eurostat del 2013 e del 2014 sulla tratta degli esseri umani relativi, rispettivamente, agli anni 2008-2010 e 2010-2012, si apprende che:
le vittime di tratta identificate dalle autorità italiane sono state 1.624 nel 2008, 2.421 nel 2009, 2.381 nel 2010, 1.560 nel 2011 e 2.631 nel 2012. In particolare, per il 2012 è disponibile anche il dato dei minori di 18 anni, 193 sul totale di 2.631 vittime;
sulla base di quanto comunicato ad Eurostat dalle autorità italiane, come specificato nel rapporto 2014, i dati forniti sono inferiori al numero reale, riportando solo le vittime di tratta che hanno già ottenuto il riconoscimento ufficiale del proprio *status*;
sulla base dei dati forniti ad Eurostat dalla Direzione centrale della Polizia criminale presso il Ministero dell'interno, i sospetti autori dei reati di tratta (di cui all'art. 601 del codice penale) sono stati: 541 nel 2008, 360 nel 2009, 151 nel 2010, 75 nel 2011 e 152 nel 2012, e non sono stati forniti dati disaggregati rispetto alla forma di sfruttamento;
il numero di sospetti autori di reati di tratta perseguiti è stato di: 156 nel 2008, 49 nel 2009, 209 nel 2010, 159 nel 2011 e non è stato fornito alcun dato per il 2012;
sulla base dei dati del casellario giudiziale del Ministero della giustizia forniti ad Eurostat, il numero di individui condannati per reati di tratta è stato di: 4 nel 2008, 17 nel 2009, 0 nel 2010, 0 nel 2011 e nessun dato è stato fornito per il 2012;
per quanto riguarda il monitoraggio relativo alla Convenzione del Consiglio d'Europa, nel rapporto sull'Italia pubblicato il 18 settembre 2014, sulla base dei dati forniti dalle autorità italiane il GRETA esprime preoccupazione per lo scarso numero di sentenze comminate sulla base del reato di tratta di persone e raccomanda all'Italia di rafforzare gli sforzi per garantire che i crimini di tratta di esseri umani per tutte le forme di sfruttamento siano oggetto di indagini proattive e perseguiti in maniera tempestiva ed efficace;
è interessante sottolineare che, confrontando i dati del rapporto Eurostat 2014 e quelli del rapporto del GRETA, forniti in entrambi casi dalle autorità italiane, emerge una difformità per quanto riguarda il numero di individui condannati per reati di tratta negli anni 2010 e 2011: nessuna condanna sulla base dei dati forniti dall'Eurostat e, rispettivamente, 14 e 9 condanne sulla base dei dati forniti dal GRETA;
il rapporto sulla missione in Italia della *special rapporteur* delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, pubblicato il 1° aprile 2014 e relativo alla missione svolta nel periodo 12-20 settembre 2013, evidenziava che: "La legge contempla pene severe per reati connessi alla tratta. Ciononostante, le sentenze di colpevolezza sono scarse (...). Il basso numero di individui cui è stata comminata una sentenza di colpevolezza, rispetto al numero di procedimenti avviati, è sintomo delle difficoltà che emergono durante lo svolgimento dei processi";

già nel 2010, il sostituto procuratore nazionale antimafia *pro tempore* Giusto Sciacchitano segnalava che, "per aggredire le organizzazioni criminali vanno sviluppati contemporaneamente i due volet: quello della repressione contro i trafficanti e quello della prevenzione e della tutela della vittime; ognuno da solo non è sufficiente. (...). A fronte del fenomeno che appare sempre più dilagante, i procedimenti ex art. 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta), 602 (l'acquisto e l'alienazione di schiavi) del codice penale sono relativamente pochi (...). Tra i reati specifici è contestato quasi esclusivamente l'art. 600 c.p. pochissimo l'art. 601 e quasi per nulla l'art. 602 c.p.";

come evidenziato nel rapporto sulla missione in Italia dello *special rapporteur* nel rapporto del GRETA e sulla base dell'evidenza dei dati forniti dall'Eurostat, il numero di condanne per reati di tratta continui ad essere incredibilmente esiguo a fronte del numero di procedimenti avviati, del numero di sospetti autori di questi reati e a fronte del numero di vittime identificate segnalato dalle autorità italiane;

l'efficacia dell'azione penale e dell'attività investigativa e giudiziaria costituisce uno degli strumenti fondamentali per la repressione e la prevenzione del fenomeno, nonché per garantire alle vittime un giusto risarcimento;

un quadro normativo formalmente adeguato ma inefficace ostacola, di fatto, la realizzazione dei diritti delle vittime di tratta degli esseri umani, oltre a creare un contesto di relativa impunità per gli autori di questa violazione dei diritti fondamentali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti e, in particolare, se non ritengano che i dati siano un indicatore preoccupante di scarsa efficacia dell'azione penale di repressione della tratta di esseri umani;

quale sia la causa della difformità tra i dati relativi alle condanne sulla base del reato di tratta (di cui all'art. 601 del codice penale) forniti dall'Eurostat e quelli forniti dal GRETA e quali siano i dati confermati;

se non ritengano opportuno, come suggerito dallo *special rapporteur* e dal rapporto GRETA e come stabilito dalla direttiva 2011/36/UE, adoperarsi per l'avvio di corsi di formazione specifica per il personale giudiziario e delle forze dell'ordine che si trova ad affrontare presunti casi di tratta degli esseri umani;

se non ritengano altresì opportuno adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di promuovere un approccio multidisciplinare nelle indagini relative a presunti casi di tratta degli esseri umani, coinvolgendo il maggior numero di professionalità e operatori con competenze specifiche, ivi incluse le organizzazioni non governative attive nel settore o gli ispettorati del lavoro;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, anche alla luce della natura transnazionale del fenomeno, al fine di rafforzare la collaborazione con le autorità di altri Paesi nel corso di indagini in relazione ai casi di tratta degli esseri umani;

se ritengano opportuno promuovere indagini finanziarie collegate a casi di tratta degli esseri umani, come sollecitato dalla strategia UE per eradicare la tratta di esseri umani e ribadito in numerose occasioni dall'EU anti-trafficking coordinator.

(3-01352)

BLUNDO, SANTANGELO, BERTOROTTA, CIOFFI, COTTI, FUCKSIA, LEZZI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti il 17 settembre 2014 si è svolta su base regionale la prova del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale. Durante la prova sono state denunciate in tutta Italia gravi irregolarità. Tra le sedi maggiormente "incriminate" si registra quella dell'*hotel* Ergife di Roma, dove molti partecipanti hanno riscontrato la presenza di aule troppo grandi, candidati collocati a distanza ravvicinata, sorveglianza blanda o addirittura inesistente, tempi dilatati nell'espletamento delle procedure di riconoscimento dei candidati, sforamento dei tempi per la consegna delle prove a *quiz*, concessione del permesso di uscire e rientrare durante lo svolgimento delle prove. L'insufficienza dei controlli ha fatto sì, inoltre, che iniziasse da parte di alcuni candidati

una comunicazione reciproca, alla quale la commissione vigilante non è riuscita a porre freno. Durante la prova si è fatto anche uso di cellulari ed apparecchi telefonici, espressamente vietati durante lo svolgimento delle prove concorsuali;
considerato che:
a seguito delle presunte irregolarità indicate in premessa il Segretariato italiano giovani medici (S.I.G.M.) ha indirizzato a Ministro della salute, presidenti delle Regioni e assessori regionali competenti una richiesta di "congelamento delle correzioni delle prove e della pubblicazione delle graduatorie relative alle selezioni per l'accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale". Tale iniziativa scaturisce dalle continue segnalazioni pervenute al medesimo organismo in merito a disservizi e presunte irregolarità nello svolgimento delle selezioni. Tali criticità risultano essere direttamente collegabili a gravi carenze organizzative e gestionali;
il Ministro in indirizzo, secondo quanto riportato da articoli di stampa (si veda su "la Repubblica" *on line* del 20 settembre 2014) avrebbe richiesto agli ordini dei medici regionali di inviare tutte le segnalazioni in loro possesso, sulla scia delle notizie allarmanti richiamate e delle gravissime segnalazioni giunte all'*account* "*twitter*" e all'indirizzo di posta elettronica dello stesso Ministro, promettendo di mettere in atto tutte le iniziative necessarie a fare chiarezza e a verificare il corretto svolgimento delle prove concorsuali;
considerato inoltre che interventi *ad hoc* finalizzati all'annullamento del concorso e alla sua ripetizione sono stati immediatamente richiesti anche da Federspecializzandi e dall'Associazione nazionale dei medici specializzandi, per la quale "è inaccettabile che l'accesso alla formazione in medicina generale, anziché basarsi sui principi della trasparenza e della meritocrazia si sia invece svolto in un clima che rischia di favorire i furbetti invece dei preparati" e dal Sindacato dei medici italiani (Smi) che ha annunciato un'azione giudiziaria collettiva,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, al fine di dare concretamente seguito all'esigenza di chiarezza e trasparenza manifestata dallo stesso Ministro il 20 settembre in merito al concorso per medico di medicina generale, garantendo di fatto che la selezione dei candidati risponda solo ed esclusivamente a criteri meritocratici.
(3-01353)
BLUNDO, SANTANGELO, COTTI, BERTOROTTA, LEZZI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che con decreto ministeriale n. 39/1998 e successive integrazioni e modificazioni è stata esclusa l'ammissione dei laureati in Scienze politiche *post* anno accademico 2000/2001, anche vecchio ordinamento, alle classi concorsuali "19 /A - Discipline Giuridiche ed Economiche" e "36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione". Sulla base di questa disposizione, pertanto, i laureati in Scienze politiche non hanno accesso a nessuna classe concorsuale per l'insegnamento;
considerato che l'esclusione appare agli interroganti del tutto priva di logica, visto che ad altre lauree perfettamente equipollenti a quella in Scienze politiche è consentito l'accesso alle citate classi di concorso. Tale situazione rappresenta una palese discriminazione per i laureati in Scienze politiche, che vedono fortemente limitato il loro diritto di accedere a concorsi pubblici e di far valere i loro titoli;
considerato inoltre che recentemente il TAR di Bolzano ha accolto il ricorso di una giovane laureata, alla quale non era consentito l'accesso alle richiamate classi concorsuali, accettando la sua domanda di inserimento nelle graduatorie riferite ad un istituto di Bolzano. Nelle motivazioni della sentenza si legge che "l'apposizione del termine dell'anno accademico 2000/01 quale limite temporale di validità del titolo di studio di laurea in Scienze Politiche ai fini dell'accesso alla classe di concorso 19/A ad opera del Decreto Ministeriale n. 39/1998 è del tutto arbitraria, discriminante ed in violazione del principio di uguaglianza (...) Inoltre - continua la sentenza - l'articolo 168 del TU 1592/33 recita che la laurea in Scienze Politiche è equipollente a quella in Giurisprudenza per l'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni Governative, salvo che per la carriera giudiziaria e che non si intuisce per quale ragione i laureati in Scienze Politiche vecchio ordinamento successivi al 2000/01 dovrebbero essere esclusi dalla classe di concorso 19/A, mentre i laureati in Scienze Politiche vecchio ordinamento

entro il 2000/01 dovrebbero poter essere ammessi",
si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, al fine di includere le lauree in Scienze politiche, di vecchio e nuovo ordinamento, conseguite successivamente all'anno accademico 2000/2001, tra i titoli che danno accesso alle classi concorsuali 19/A e 36/A, alla luce anche dell'importante sentenza pronunciata dal TAR bolzanese.
(3-01354)
MARTON, SANTANGELO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti, l'avvocato Maria Costa in data 1° ottobre 2014 ha inviato una missiva al Ministro della difesa e allo Stato maggiore della Marina militare in cui si legge: "il 27 luglio u.s., alle ore 4,20 circa, il sig. Parrò Giuseppe usciva dalla sua abitazione estiva di Simeri Mare" nella frazione del comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro, "per una battuta di pesca, insieme al sig. Tavano Angelo e il sig. Rania Francesco. Purtroppo i tre non facevano ritorno a casa, tanto che le famiglie allertavano la Guardia costiera. Intorno alle 14,30 iniziavano le ricerche in mare che si protraevano per diversi giorni senza alcun esito. Il sig. Parrò aveva con sé il cellulare e dai rilievi effettuati dalla Procura risultava localizzato a tre miglia dalla costa di Simeri, all'altezza dell'ex base militare americana, tra Simeri Crichi e Sellia Marina. (…) Il 18 agosto lo scrivente avvocato chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ed alla locale Guardia costiera che fosse effettuato un accertamento con mezzi subacquei, sommozzatori o altro, al fine di accertare se i corpi fossero ancora sul fondale del luogo del sinistro. In riscontro gli ufficiali della Guardia costiera di zona comunicavano verbalmente che tale operazione, oltre ad essere difficile per la profondità del mare, era impossibile con gli strumenti in dotazione. Veniva comunque rassicurata una risposta scritta all'istanza, a tutt'oggi non pervenuta. Il 25 agosto un peschereccio della zona, facendo pesca a strascico, prendeva nella rete la barca, ad una profondità di 150 metri poco più a nord rispetto al punto in cui era stato localizzato il cellulare, tra Sellia Marina e Cropani (…) Se è vero che l'operazione richiesta comporta l'impiego di molto personale e di mezzi costosi è altresì vero che il recupero dei corpi, oltre ad essere importante per l'indagine penale in corso, è indispensabile a dare pace ai familiari che finalmente potranno dare degna sepoltura ai loro cari", si chiede di sapere quali urgenti iniziative siano state attivate dal Ministro in indirizzo e quali intenda adottare per recuperare i corpi nonché per agevolare, nell'ambito delle proprie competenze, la conclusione dell'indagine penale.
(3-01355)
PEZZOPANE, AMATI, CUCCA, CUOMO, IDEM, MANCONI, PUPPATO, SOLLO, VALENTINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che il direttore regionale dei beni culturali d'Abruzzo, dottor Fabrizio Magani, ha lasciato il suo incarico il 16 aprile 2014, proprio in un momento in cui la ricostruzione de L'Aquila e della zona del cratere richiedeva una forte ed autorevole presenza, per proseguire il lavoro portato avanti nel precedente biennio;
considerato che:
l'11 settembre 2014, dopo ben 5 mesi di vuoto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha provveduto a nominare un nuovo direttore regionale, il dottor Francesco Scoppola, nomina che per lungaggini burocratiche è divenuta effettiva solo agli inizi di ottobre 2014, all'indomani della necessaria ratifica della Corte dei conti;
dalla nomina del nuovo direttore generale fino agli inizi del mese di ottobre non è stata firmata alcuna delle pratiche relative ai progetti necessari alla ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto, né tanto meno per liquidare i lavori già ultimati, con grave danno sia per le ditte che hanno effettuato i lavori sia per molti dei Comuni del cratere, che si sono visiti bloccare molti dei progetti di ricostruzione presentati;
considerato che la nomina del neo direttore, che ricopre anche ad *interim* la Direzione dell'Umbria, scadrà il prossimo 30 novembre e, pertanto, a breve, il Ministero dovrà procedere o alla riconferma dello stesso dottor Scoppola o provvedere alla nomina di un nuovo direttore regionale;
considerato, inoltre, che anche l'incarico di soprintendente dei beni archeologici non è affidato da circa 2 anni, con notevoli disagi e disguidi,

si chiede di sapere:
quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo circa la nomina ormai prossima del direttore regionale dei beni culturali d'Abruzzo;
se nel formulare tale nomina non ritenga opportuno tener conto dei gravi ritardi e dei molteplici disguidi che si sono registrati negli ultimi mesi, per evitare il ripetersi di una situazione di stallo nell'esecuzione dei progetti necessari alla ricostruzione post-terremoto.
(3-01356)

MARTON, SANTANGELO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
il sito *web* "forzearmate" in data 16 maggio 2014 ha pubblicato un articolo dal titolo «L'Istituto dell'aggregazione in caserma non è applicato ai delegati del Co.Ce.R. (usufruiscono ancora di ristorante e albergo pagato o in alternativa della "forfettaria" da 110 euro nette al giorno esente da tassazione)»;
nel testo si legge: «Il personale delle amministrazioni statali che per motivi di servizio sia comandato in missione fuori della sede ordinaria di impiego, all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili. Questo ha stabilito l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e rimarcato dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti con la direttiva di prot. n. M_D GSGDDNA n. 0009832 del 15.2.2012. Tutto risolto con questa norma di legge? Pare proprio di no! La condotta dei dicasteri era stata stigmatizzata già la scorsa legislatura dall'on. Maurizio Turco (primo firmatario) nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-04614, nella seduta n. 234 della Camera dei deputati, datata 19.10.2009. Nella risposta il Ministro della difesa, Giampaolo Di Paola, infatti, riportava che "La problematica del trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare (…) è stata anche oggetto dei lavori di uno specifico tavolo tecnico interforze, al termine del quale è emerso che qualsiasi iniziativa volta a modificare, anche parzialmente, l'attuale sistema potrebbe suscitare sensibilità da parte dei componenti del CoCeR (…) si è ritenuto di non far ricorso all'istituto dell'aggregazione (e quindi alle strutture logistiche della Difesa) esclusivamente per il personale delegato CoCeR e limitatamente ai periodi di missione per impegni consiliari nella capitale; ciò in considerazione della tipologia delle attività normalmente svolte, nonché delle peculiari caratteristiche della città di Roma, ivi compresa la dispersione e la diversità di disponibilità sul territorio di strutture militari idonee per l'accasermamento. Tale trattamento differenziato rispetto al restante personale, ivi compreso quello dei consigli di base ed intermedi di rappresentanza, si è reso necessario anche in ragione delle particolari caratteristiche degli impegni consiliari con i diversi organismi dello Stato e per le peculiari attività istituzionali del Consiglio centrale stesso, intense, continuative e protratte nel tempo, nonché per garantire la necessaria omogeneità di trattamento tra i membri del CoCeR interforze; tanto che, in caso di missione per riunioni svolte in località nazionali diverse da Roma, e sempreché vi sia la disponibilità d'idonee strutture logistiche della Difesa, anche per i delegati CoCeR si fa ricorso all'aggregazione"»;
continua l'articolo: «In questa legislatura il sen. Bruno Marton (primo firmatario), nell'ambito delle procedure informative, stigmatizza nuovamente la condotta dei dicasteri, con l'interrogazione a risposta orale in Commissione difesa n. 3-00904, nella seduta 231 del 16.4.2014, alla luce anche della sopravvenuta norma citata (…) Il Sottosegretario della Difesa, on. Domenico Rossi, al fine di fornire riscontro alla legittima richiesta di informazioni del sen. Bruno Marton, riepiloga gli oneri di missione dei delegati della rappresentanza per l'anno 2012 e non come richiesto per l'anno 2013 - a similitudine di quanto avvenuto con l'atto di sindacato ispettivo del deputato Maurizio Turco per l'anno 2011 - nelle more della chiusura della contabilità per l'esercizio finanziario 2013 stimata entro il prossimo mese di giugno (…) Dal confronto dei prospetti riepilogativi emerge chiaramente che l'istituto giuridico dell'aggregazione obbligatoria sia clamorosamente disatteso quasi esclusivamente per i delegati del CoCeR. È forse il caso di citare la locuzione di Giovanni Giolitti: «per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano"?»,
si chiede di sapere:

quale sia stata la spesa erariale complessiva, in occasione delle missioni nazionali nel 2013, per singola forza di polizia ad ordinamento militare e per singola forza armata relativamente ai delegati dei consigli di rappresentanza, suddivisa per i livelli di base, intermedio e centrale, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il cosiddetto trattamento di accasermamento (fruizione del vitto e dell'alloggio in apposite strutture dell'amministrazione), ma anche nel caso in cui sia stato disposto il trattamento ordinario di missione o alternativo;
quale sia stato il trattamento di missione applicato ai delegati del CoCeR (Consiglio centrale di rappresentanza) in vigenza della norma di legge richiamata nell'articolo;
quante siano le strutture militari ricettive nella sede di Roma e quale sia la disponibilità di accoglienza.
(3-01357)
BLUNDO, SANTANGELO, BERTOROTTA, CIOFFI, COTTI, LEZZI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
sulla base della Convenzione di Lisbona del 1997, promossa dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco, e del Processo di Bologna del 1999 è stata stabilita la creazione di uno spazio "europeo" dell'istruzione superiore, al fine di creare una omologazione valoriale dei titoli accademici tra i vari Stati membri, e di un centro nazionale di informazione, appositamente previsto in ogni Stato membro, al fine di facilitare il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. Conseguentemente a questi 2 importanti eventi, a differenza di quanto accadeva precedentemente, la laurea italiana vecchio ordinamento di durata quadriennale è stata riconosciuta nell'Unione europea come laurea triennale;
i citati centri nazionali di informazione sono collegati attraverso 2 reti principali: Naric (National academic recognition information centre) ed Enic (European network of information centres on academic recognition and mobility). La prima, istituita nel 1984 su iniziativa della Commissione europea, ha l'obiettivo, appunto, di facilitare il processo di riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio all'interno degli Stati membri e opera all'interno dei programmi finalizzati alla promozione della mobilità degli studenti e degli insegnanti negli istituti di istruzione superiore. L'Enic, invece, pur avendo lo stesso obiettivo, è stata voluta dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco;
considerato che sulla base di quanto esposto, in Europa la laurea triennale ha un significato e un valore diverso rispetto a quello che possiede nel nostro Paese. Infatti la laurea italiana vecchio ordinamento equivale a livello europeo ad una laurea triennale (cosiddetto *bachelor degree*), contando 180 crediti formativi, derivanti appunto dalla laurea triennale, più i 60 crediti che si aggiungono per l'ulteriore anno, per un totale di 240 crediti. Seguendo tale ragionamento e meccanismo di calcolo si giunge a 300 crediti e quindi ad un *master degree*, cioè alla nostra laurea magistrale 3 anni più 2, mancando 60 crediti;
considerato inoltre che esiste una non trascurabile sfasatura tra l'unità di misura utilizzata in Europa e quella impiegata in Italia nel sistema di valutazione dei titoli universitari. La laurea quadriennale vecchio ordinamento è una "creazione" tutta italiana che non coincide né corrisponde a livello europeo ad un *master degree*, bensì solo ed esclusivamente ad un *bachelor degree* che, a sua volta, pur avendo valore in Europa, corrisponde ad una mera laurea triennale, che nel nostro Paese significa poco o nulla, si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre urgentemente in essere per risolvere la problematica, che produce oggettive situazioni di disparità nella valutazione dei titoli accademici tra il nostro Paese e gli altri Paesi europei, limitando di fatto le opportunità di accesso al mondo del lavoro di coloro che con impegno e sacrificio hanno conseguito un titolo accademico.
(3-01359)
SERRA, CASTALDI, MORONESE, CAPPELLETTI, GIROTTO, LEZZI, MORRA, FUCKSIA, SANTANGELO, DONNO, MONTEVECCHI, PAGLINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il museo Aquilegia, situato a Cagliari, è considerato il più importante in Sardegna nel campo della storia naturale. Istituito nel 1998, ha raccolto oltre 10.000 reperti, grazie al lavoro di appassionati e a molte donazioni, senza utilizzare denaro pubblico;

le collezioni esposte nel polo museale sono composte da un ricchissimo numero di fossili, minerali, conchiglie, insetti e aracnidi. È esposta inoltre una collezione di rapaci, uccelli acquatici e mammiferi della Sardegna. Le attrazioni principali sono costituite da uno scheletro di allosauro, dinosauro del Giurassico, della lunghezza di quasi 8 metri per 2,5 di altezza e da uno pterodattilo, rettile volante del Cretaceo, con apertura alare di circa 3 metri. Sono stati ricostruiti anche diorami tematici, sulla vita nei boschi e nelle zone umide costiere, e altre ricostruzioni ambientali che riguardano i fondali tropicali e mediterranei;

le esposizioni permanenti del museo sono state visitate da migliaia di cittadini, in particolare nel 2007 vi è stata allestita una mostra che ha raggiunto i 10.000 visitatori. L'Aquilegia ha ospitato laboratori didattici per scuole e per gruppi di tutte le età, conferenze di divulgazione scientifica e svolge attività di ricerca, producendo pubblicazioni scientifiche di livello internazionale e libri divulgativi di alta qualità editoriale;

considerato che:

il museo, ospitato dal 2000 in locali di proprietà del Comune di Cagliari dopo aver cambiato 3 sedi, è ora sotto sfratto e sta per essere trasferito in nuovi locali non idonei. Quelli in cui era alloggiato hanno subito una modifica della destinazione d'uso da parte della Giunta comunale, che, secondo il comitato di gestione del museo, ha ignorato gli impegni contrattuali presi e non ha tenuto minimamente conto della presenza, pienamente operativa, del museo;

l'Aquilegia deve effettuare adesso il suo quarto trasloco all'interno della città, progressivamente verso sedi di minore importanza. Il trasferimento delle collezioni richiede estrema attenzione, per la fragilità altissima di certi minerali, per imballare centinaia di esemplari dell'avifauna sarda, dal piccolo martin pescatore al fenicottero, per smontare e rimontare adeguatamente lo scheletro del gran Allosaurus fragilis (8 metri);

le amministrazioni avevano ipotizzato varie soluzioni quali quella di inserire l'Aquilegia in un nuovo polo museale universitario, mai realizzato, o di trasferire il museo dal capoluogo al comune del suo *hinterland* Assemini, ma la relativa delibera fu bloccata per problemi burocratici;

considerato che la cancellazione del museo Aquilegia comporterebbe una grande perdita per il patrimonio culturale sardo e per i cittadini cagliaritani e sardi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare con riguardo alla situazione descritta.

(3-01360)

FATTORI, SIMEONI, MORONESE, PAGLINI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, DONNO, AIROLA, BLUNDO, BULGARELLI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GAETTI, MORRA, SCIBONA - *Al Ministro della salute* - Premesso che l'articolo 32 della Costituzione sancisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";

considerato che:

è in atto un'epidemia del *virus* Ebola che attualmente coinvolge 3 continenti: Africa, America ed Europa;

il ceppo principale del *virus* è lo Zaire (ZABOV), considerato il più pericoloso dei 5 riconosciuti dall'International committee on taxonomy of viruses (ICTV); esso fa parte della stessa famiglia del *virus* che ha determinato la grande epidemia di febbre emorragica (Ebola) nel Sudan e nello Zaire nel 1976. Il tasso di mortalità è altissimo, tra il 50 per cento e il 90 per cento dei casi infetti;

il *virus* Ebola non è contagioso per via aerea, lo diventa nel caso di contatto con le gocce di Flügge, inoltre è contagioso in caso di contatto con liquidi organici umani e animali, anche se i soggetti sono deceduti;

il serbatoio naturale del *virus* è la scimmia e il pipistrello, anche se quest'ultimo non manifesta i sintomi della malattia;

per gli altri ceppi che non siano il ZABOV, è certo il contagio per via aerea;
l'ultimo rapporto dell'ECDC (European centre for disease prevention and control) ha evidenziato come anche il contatto con i fluidi ematici e gli organi risulti infettivo;
si ha certezza del contagio per via sessuale attraverso il liquido seminale, anche trascorse 5 settimane dalla guarigione;
i casi di contagio lasciano presupporre che il *virus* sia attivo anche laddove il portatore non abbia ancora sviluppato i sintomi della malattia;
ancora non è noto se il *virus* sia contagioso anche nella fase di incubazione (calcolata da 2 a 21 giorni), ma non vi è certezza che durante lo stesso periodo non esistano rischi di contagio;
i cordoni sanitari, organizzati per i voli che arrivano nel nostro Paese, sono previsti solo per quelli provenienti dai territori dove l'epidemia è già in atto, mentre non sono contemplati per i voli interni alla Ue, che fanno spesso scalo nei Paesi africani;
nei Paesi africani il periodo delle piogge sta terminando, con un aumento previsto della migrazione delle popolazioni e un aumento potenziale di contagio;
relativamente all'epidemia, il capo della missione ONU per l'emergenza Ebola (UNMEER - UN Mission for Ebola Emergency Response) ha rilasciato ai mezzi di informazione la seguente dichiarazione: "Il mondo non ha mai visto niente di simile, il tempo è nostro nemico e il virus ci precede" ("Il Tempo" del 12 ottobre 2014);
militari statunitensi, di ritorno dalla Liberia, sono stati messi in quarantena per 21 giorni nel Comune di Vicenza,
si chiede di sapere:
quali misure di sicurezza, alla luce del rapporto ECDC sulla trasmissibilità del *virus*, il Ministro in indirizzo abbia adottato per la tutela della salute dei cittadini;
quali iniziative intenda assumere a protezione del personale sanitario, alla luce dei nuovi elementi sulla trasmissibilità del *virus* evidenziati dall'ECDC;
se intenda avviare una campagna informativa per la tutela degli operatori, compresi dentisti e tatuatori, oltre che delle categorie le quali, per la loro professione, sono a contatto con le sostanze potenzialmente infettive.
(3-01361)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze*

- Premesso che:
sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio sono stati pubblicati il 22 ottobre 2014 i bandi per la vendita all'asta di 12 lotti di terreni agricoli di proprietà dello Stato, quale prima attuazione delle disposizioni contenute dell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2014;
i bandi prevedono l'aggiudicazione con asta al massimo rialzo e eventuale diritto di prelazione, solo a parità di prezzo offerto, a favore di giovani imprenditori agricoli. Sempre esclusivamente a parità di prezzo offerto si può far valere il diritto di prelazione a favore di eventuali agricoltori che già svolgono la loro attività su dette aree;
l'art. 66 citato prevede, per effetto di un emendamento approvato in sede parlamentare, la riserva di una quota minima di almeno il 20 per cento dei terreni individuati da riservare all'affitto per i giovani imprenditori agricoli (comma 1);
nell'art.2 del decreto ministeriale attuativo si introduce, a giudizio dell'interrogante in forma illegittima, un criterio ulteriore non presente nella normativa approvata dal Parlamento, vale a dire che "In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle prioritarie esigenze di finanza pubblica, i terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto sono prioritariamente destinati all'alienazione";
ne consegue che nel decreto ministeriale e nei successivi bandi disposti dall'Agenzia del demanio non

sussiste alcun elenco di terreni che saranno riservati e offerti in affitto ai giovani imprenditori agricoli, ma solo la generica indicazione che potranno essere offerti in tale forma i lotti rimasti eventualmente invenduti;
l'attuale contingenza economica e le evidenti difficoltà che il settore agricolo attraversa difficilmente consentono a un giovane imprenditore già operante, o che intende avviare l'attività, di disporre delle risorse finanziarie per concorrere all'acquisto dei terreni, fra l'altro offerti solo in asta al massimo rialzo;
ne consegue che un'iniziativa nata per favorire il riutilizzo a fini agricoli dei terreni pubblici dismessi e il ricambio generazionale in agricoltura rischia di trasformarsi nel suo contrario, vale a dire nell'acquisizione di beni pubblici da parte di soggetti estranei al mondo agricolo e nello sfratto dei coltivatori diretti eventualmente già operanti nei terreni stessi, qualora non siano in grado di accedere alle cifre maturate in sede di asta;
a giudizio dell'interrogante appare pertanto del tutto fuorviante l'operazione propagandistica promossa dal Ministro e denominata "Terrevive", quando anzi sono stati atti dello stesso Ministero, di dubbia legittimità, a orientare tale iniziativa in tutt'altra direzione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente intervenire nel procedimento attuativo in corso dell'iniziativa "Terrevive" per definire fin d'ora l'elenco dei terreni demaniali che saranno offerti in affitto, nel rispetto delle indicazioni vincolanti contenute nell'art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012;
se non ritengano penalizzante e di difficile accesso per i giovani imprenditori agricoli la vendita con asta al massimo rialzo e quali interventi intendano conseguentemente assumere per impedire che costoro siano di fatto estromessi dall'operazione;
se non ritengano opportuno e urgente attivare adeguate forme di controllo sugli acquirenti dei terreni demaniali per prevenire che si verifichino forme di infiltrazione della criminalità organizzata che, in alcune regioni, come risulta agli atti della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, pratica sistematicamente l'acquisto di aziende e immobili agricoli come una delle forme privilegiate di riciclaggio dei proventi illeciti.
(3-01351)
BORIOLI, FORNARO, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, MANASSERO, CHITI, ZANONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
la recente alluvione che ha colpito Genova e altre località della Liguria ha interessato anche numerosi comuni (85) della provincia di Alessandria, investiti, come ha rilevato al stessa ARPA Piemonte, dall'identico fenomeno meteorologico;
una parte preponderante dei comuni dell'alessandrino colpiti fa parte, infatti, dello stesso sistema idrografico della Liguria, con la presenza di numerosi torrenti che nascono in territorio ligure e sviluppano il loro corso in Piemonte, sino a confluire nei fiumi che percorrono la parte piemontese della Pianura Padana;
considerato che:
nei giorni scorsi è stato pubblicato l'elenco dei comuni colpiti dall'alluvione per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto il differimento dei termini per il pagamento dei tributi statali;
a fronte della gravità dell'evento calamitoso, degli 85 comuni alluvionati in provincia di Alessandria segnalati dalla comunicazione definitiva e ufficiale inviata il 17 ottobre 2014 dalla Regione Piemonte al Dipartimento della protezione civile alla Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso Ministero dell'economia, solo 38 sono stati ricompresi nell'elenco citato del Ministero;
analoga situazione si è verificata per i comuni alluvionati della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove su 10 comuni alluvionati segnalati nella Regione Piemonte solo uno è stato ricompreso nell'elenco ministeriale,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni dell'incongruenza tra l'elenco ufficiale e definitivo inviato dalla Regione

Piemonte e l'elenco dei comuni piemontesi ricompresi dal Ministero dell'economia e delle finanze nel provvedimento di differimento dei termini per il versamento dei tributi statali;
se non si ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per superare tale grave disguido, integrando l'elenco con i Comuni piemontesi al momento esclusi;
in quale modo il Governo intenda garantire che i successivi provvedimenti collegati alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzato dalla Regione si applichino a tutti i Comuni indicati nell'elenco ufficiale e definitivo inviato dalla stessa Regione.
(3-01358)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEPE - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
appaiono sui giornali in questi giorni notizie allarmanti riguardo 20.000 esuberi nella società Poste italiane SpA e un prossimo piano industriale "lacrime e sangue"; fonti interne all'azienda confermerebbero al quotidiano "il fattoquotidiano" che nel piano industriale del gruppo, ancora in fase di elaborazione, c'è una riduzione importante del numero di dipendenti e un'ondata di demansionamenti finalizzati a contenere i costi in vista della quotazione in borsa del gruppo pubblico;
Poste italiane SpA è un'azienda di totale proprietà dello Stato tenuta a garantire il servizio universale fino al 2026 attraverso la sua rete di uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale;
la direttiva europea 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 riconosce che le reti postali anche se in zone rurali e scarsamente popolate soddisfano interessi pubblici rilevanti e consentono l'integrazione degli operatori economici con l'economia globale ed anzi, per il loro contributo alla coesione sociale, sono più necessari proprio in quelle aree;
considerato che:
risulta all'interrogante che già nel luglio del 2012 Poste italiane SpA annunciava la chiusura di 1.156 uffici postali in tutta Italia con ovvie ricadute occupazionali e, stando alle ultime audizioni del 14 ottobre 2014 dell'amministratore delegato, Francesco Caio, in IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) alla Camera dei deputati, emergono serissimi dubbi sulla capacità del gruppo di riuscire a mantenere degli *standard* minimi di qualità per il servizio universale e di mantenimento dei livelli occupazionali di tutto il personale, già operante in condizioni difficili e di forte *stress*, trovandosi davanti a cittadini esasperati dai lunghi tempi di attesa e dal fatto che le postazioni sono spesso visibilmente vuote;
i portalettere sono continuamente chiamati ad effettuare prestazioni straordinarie per sostituire il personale mancante;
numerosi disservizi sono stati denunciati negli ultimi mesi,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, possano attivarsi per fare chiarezza su eventuali esuberi e soluzioni;
se intendano attuare politiche per il mantenimento degli *standard* minimi di qualità del servizio universale;
se reputino necessario intervenire, nei limiti di propria competenza, affinché la società attui strategie per rendere più sostenibile l'attività dei lavoratori;
se intendano assumere iniziative al fine di promuovere un rasserenamento del clima di lavoro nell'azienda, perché la salute dei lavoratori non ne risenta.
(4-02902)

CONSIGLIO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal Governo Monti con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, con la soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace, in un contesto di grave crisi del settore giustizia ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema;

a giudizio dell'interrogante, infatti, "facendo cassa" solo nell'immediato per importi modesti (senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali) e producendo nel breve periodo delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macrostrutture di sedi degli uffici del giudice di pace che risulteranno dei veri e propri "carrozzoni", tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, la revisione causerà la conseguenza per cui molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

va rilevato che le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni permanenti Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che avevano rilevato come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011 fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria deriva da scelte, ad avviso dell'interrogante difficilmente apprezzabili, se non quello di non assicurare più neanche una giustizia di prossimità come quella degli uffici del giudice di pace, noti per la loro efficienza ed efficacia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di adottare un atto normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati durante la XVI Legislatura, e precisamente dalla II Commissione (Giustizia) della Camera il 31 luglio e il 1° agosto 2012 e dalla 2ª Commissione (Giustizia) del Senato il 31 luglio 2012, e conseguentemente di pervenire alla reviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità dai citati pareri, ovvero se intenda attivarsi al fine di adottare con urgenza un'iniziativa normativa che sospenda ogni effetto relativo alla chiusura delle sedi degli uffici dei giudici di pace e proroghi, per un periodo non inferiore a 2 anni, l'operatività delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

(4-02903)

MARCUCCI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 25 luglio 2014 l'Ufficio reclutamento dell'università del Salento ha pubblicato un bando per la ricerca di 16 posti di professore universitario di seconda fascia;

in tale bando alla docenza di Archeologia vengono assegnati 20 punti per attività svolta in Italia e 4 per attività svolta all'estero; alla docenza di Progettazione industriale 13 punti per attività svolta in Italia e 10 all'estero; per Meccanica applicata 30 punti per attività svolta in Italia e 10 all'estero, per Psicologia clinica 20 punti per attività svolta in Italia e 4 all'estero; per Storia delle dottrine politiche 20 punti per attività svolta in Italia e 4 all'estero; per Fisica sperimentale 20 punti per attività svolta in Italia e 7 all'estero; per Chimica analitica 25 punti per attività svolta in Italia e 3 all'estero;

complessivamente in tutte le 16 docenze individuate l'esperienza pregressa in Italia vale sempre molto di più di quella svolta nelle università internazionali;

considerato che:

tra i criteri di classificazione delle università nel mondo un peso considerevole è dato alla presenza di studenti e docenti internazionali, oltre al numero di articoli scientifici pubblicati;

il ritardo delle università italiane nelle classifiche internazionali è prevalentemente determinato proprio dall'insufficiente presenza di studenti e docenti esteri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle

proprie competenze, per conoscere i motivi che hanno portato l'ateneo del Salento a formulare i punteggi descritti.
(4-02904)
PAGLINI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MORONESE, SERRA, CATALFO, MARTELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, NUGNES, GIARRUSSO, DONNO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
nel periodo tra il 9 e il 10 ottobre 2014 un violento nubifragio ha investito la Liguria, ed in particolare la città di Genova, con precipitazioni superiori alla media, di intensità tale da causare l'esondazione dei corsi d'acqua Bisagno, Fereggiano, Sturla e rio Torbella, con conseguenti allagamenti che hanno causato interruzioni della circolazione stradale, blocchi dei servizi idrici, *black out* elettrici nonché gravi allagamenti di edifici pubblici, abitazioni private e locali commerciali;
risulta agli interroganti che ad oggi non sia presente, con forze consistenti e mezzi idonei, l'Esercito italiano nelle aree comprese tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigate partigiane. Tale situazione, come segnalato da diversi cittadini, è facilmente verificabile attraverso un'ispezione nelle aree colpite dall'alluvione;
considerato che:
una stima prudenziale dei danni al patrimonio pubblico, secondo il presidente della Giunta regionale della Liguria, Claudio Burlando, raggiunge la cifra di circa 200 milioni di euro, al netto dei danni ai privati e alle aziende;
anche nella mattina del 22 ottobre 2014, sia nell'area compresa tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigate partigiane, sia presso l'area di Corte Lambruschini e al di sotto del Teatro Stabile di Genova risultano ancora in azione mezzi privati atti ad opere di spurgo;
gran parte del lavoro di ripristino della viabilità e dello sgombero di cantine e depositi pubblici e privati è stato possibile grazie al volontariato e all'iniziativa di privati cittadini, che hanno sopperito alla carenza di personale e mezzi, messi a disposizione dalle istituzioni competenti in misura insufficiente;
tuttavia, come verificatosi anche nelle precedenti alluvioni che hanno colpito il capoluogo ligure, nonostante l'indefessa opera di azione civile compiuta dai cittadini genovesi, che si sono sostituiti alle inadempienze e all'assenza di un congruo intervento pubblico, l'impegno economico che gli enti regionali e comunali dovranno ancora sostenere appare ingentissimo;
l'Esercito italiano può disporre di mezzi e forze idonee ad affrontare simili emergenze,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda fornire una stima di quali e quante siano le forze militari e della protezione civile destinate per le operazioni di prima emergenza a Genova;
su chi, e con quale modalità, andrà a gravare l'onere economico a sostegno del gran dispiego di mezzi privati per le operazioni di prima emergenza tuttora in atto;
se risulti che le forze operative dell'Esercito siano stanziate, con i relativi mezzi operativi, presso il comando Carabinieri stazione Genova Forte San Giuliano, ma attualmente non impiegate;
quali siano le ragioni che comportano l'impedimento dell'impiego, in maniera consistente, di mezzi e uomini dell'Esercito italiano;
quali misure straordinarie e urgenti il Governo intenda adottare per ultimare gli interventi di prima emergenza senza gravare sulle esauste casse del Comune di Genova;
se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per attivare gli opportuni provvedimenti nei confronti delle Autorità che avrebbero dovuto vigilare sull'assetto idrogeologico del territorio, e che nonostante le ripetute alluvioni che si sono verificate nella città di Genova non hanno ancora attuato efficaci piani di pulizia degli alvei dei torrenti e di manutenzione degli argini nelle aree soggette ad esondazione, nonché predisposto adeguati piani di risanamento delle aree cementificate.
(4-02905)
PAGLINI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MORONESE, SERRA, CATALFO,

MARTELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, NUGNES, GIARRUSSO, DONNO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
nel periodo tra il 9 e il 10 ottobre 2014 un violento nubifragio ha investito la Liguria, ed in particolare la città di Genova, con precipitazioni superiori alla media, di intensità tale da causare l'esondazione dei corsi d'acqua Bisagno, Fereggiano, Sturla e rio Torbella, con conseguenti allagamenti che hanno causato interruzioni della circolazione stradale, blocchi dei servizi idrici, *black out* elettrici nonché gravi allagamenti di edifici pubblici, abitazioni private e locali commerciali;
risulta agli interroganti che ad oggi non sia presente, con forze consistenti e mezzi idonei, l'Esercito italiano nelle aree comprese tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigate Partigiane. Tale situazione, come segnalato da diversi cittadini, è facilmente verificabile attraverso un'ispezione nelle aree colpite dall'alluvione;
considerato che:
una stima prudenziale dei danni al patrimonio pubblico, secondo il presidente della Giunta regionale della Liguria, Claudio Burlando, raggiunge la cifra di circa 200 milioni di euro, al netto dei danni ai privati e alle aziende;
anche nella mattina del 22 ottobre 2014, sia nell'area compresa tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigate partigiane, sia presso l'area di Corte Lambruschini e al di sotto del teatro Stabile di Genova risultano ancora in azione mezzi privati atti ad opere di spurgo;
gran parte del lavoro di ripristino della viabilità e dello sgombero di cantine e depositi pubblici e privati è stato possibile grazie al volontariato e all'iniziativa di privati cittadini, che hanno sopperito alla carenza di personale e mezzi messi a disposizione dalle istituzioni competenti in misura insufficiente;
tuttavia, come verificatosi anche nelle precedenti alluvioni che hanno colpito il capoluogo ligure, nonostante l'indefessa opera di azione civile compiuta dai cittadini genovesi, che si sono sostituiti alle inadempienze e all'assenza di un congruo intervento pubblico, l'impegno economico che gli enti regionali e comunali dovranno ancora sostenere appare ingentissimo;
l'Esercito italiano può disporre di mezzi e forze idonee ad affrontare simili emergenze,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia previsto, in considerazione dello stato d'emergenza di Genova, l'utilizzo di adeguato personale militare a sostegno della popolazione e perché tali forze non siano attualmente operative, in misura adeguata, sul teatro del disastro;
se risulti che forze operative dell'Esercito siano stanziate con i relativi mezzi operativi presso il comando Carabinieri stazione Genova Forte San Giuliano, ma attualmente non impiegate;
quali siano i motivi che ostacolano l'impiego consistente di mezzi e uomini dell'Esercito italiano al fine di permettere di ridurre i tempi di ripristino delle zone della città colpite dall'evento alluvionale.
(4-02906)

PEZZOPANE, AMATI, CUCCA, CUOMO, DI GIORGI, IDEM, LAI, MANCONI, PUPPATO, SOLLO, VALENTINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
a seguito del sisma del 6 aprile 2009 che ha causato ingenti danni al comune de L'Aquila e a 56 comuni del cratere abruzzese, sono stati realizzati in 19 aree dell'aquilano 185 edifici, del progetto C.A.S.E., ovvero appartamenti antisismici ed ecosostenibili, per un totale di 4.500 abitazioni, per ospitare la popolazione terremotata;
per soddisfare ulteriormente la richiesta di abitazioni provvisorie resesi necessarie dopo il sisma, in numerose frazioni del comune de L'Aquila sono stati realizzati, oltre alle 19 "*new town*", anche 1.273 moduli abitativi provvisori (MAP);
considerato che:
a soli 3 anni di distanza numerosi appartamenti del progetto C.A.S.E. hanno iniziato a mostrare carenze e fragilità strutturali, più volte denunciate;
nell'aprile 2013, a seguito di un'inchiesta della Procura de L'Aquila, denominata "Mappopoli" è stato sequestrato un centinaio di MAP realizzati nelle frazioni di Cansatessa, Tempera, San Vittorino e

Assergi, perché costruiti con materiali scadenti, con il conseguente trasferimento di 103 famiglie nel progetto C.A.S.E.;
considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:
nei primi giorni del mese di settembre 2014 è crollato un balcone di un'abitazione C.A.S.E. di Preturo; grazie all'assenza in quel frangente degli inquilini nell'appartamento sottostante, il crollo non ha provocato vittime;
a seguito di tale evento, il Comune de L'Aquila ha prontamente attivato i controlli su circa 500 alloggi, vietando comunque l'utilizzo delle terrazze;
sulla questione la magistratura ha aperto un'indagine che ha condotto al sequestro di ben 800 balconi in 500 alloggi del progetto CASE nelle zone di Cese di Preturo, Arischia, Coppito 2, Collebrincioni e Sassa;
le ipotesi di reato, per ora contro ignoti, sono di crollo colposo e frode in pubbliche forniture; dalle indagini finora condotte risulterebbe che per la realizzazione di tali strutture sarebbe stato utilizzato del legno incollato e non bullonato fornito da un'azienda piacentina, poi dichiarata fallita, come accaduto per altre ditte impegnate nella realizzazione dei progetti C.A.S.E. e MAP;
considerato, inoltre, che:
il sindaco de L'Aquila con l'ordinanza 11 ottobre 2014 n. 99 ha dichiarato l'inagibilità totale dell'intera "piastra 19" del progetto C.A.S.E. di Cese di Preturo, in via Gianmaria Volontè, una delle piastre già interessate dal sequestro dei balconi, con il conseguente trasferimento di 24 famiglie da altrettanti appartamenti;
la stazione appaltante delle 19 *new town* costruite all'indomani del terremoto del 6 aprile è il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre il Comune gestisce il costoso patrimonio immobiliare,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno promuovere un tavolo di confronto con il Dipartimento della protezione civile e gli enti locali, per affrontare nella sua interezza la questione dei progetti C.A.S.E. e MAP;
inoltre, se non si ritenga necessario avviare un'indagine interna allo scopo giungere in tempi rapidi all'individuazione di tutte le responsabilità.
(4-02907)

CAMPANELLA - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
la realizzazione di impianti artificiali di eucalipti è stata negli anni '50-'60 la principale attività forestale svolta in Sicilia, modificando ed arricchendo il paesaggio agricolo e forestale;
la politica forestale regionale favorì interventi di diffusione degli eucalipti per l'elevata capacità delle specie ad adattarsi a differenti condizioni pedoclimatiche e per la rapidità di accrescimento delle stesse;
tale attività ha permesso la nascita di nuove aree boscate in zone poco alberate dell'entroterra siciliano, in particolare in provincia di Caltanissetta, che rappresentano sicuramente qualcosa da apprezzare e salvaguardare;
da settimane ettari di boschi della "Valle dei Platani", tra i territori di Mussomeli, Serradifalco, San Cataldo e Milena (tutte in provincia di Caltanissetta) vengono abbattuti da parte di una multinazionale tedesca, la Sper SpA, proprietaria di una centrale di biomassa per la produzione di energia elettrica a Dittaino, nella zona industriale di Enna, ma ciò ha generato polemiche sulle scelte effettuate, sulle ripercussioni ambientali e sulle eventuali violazioni della normativa regionale in ambito forestale;
da un articolo del "Giornale di Sicilia" del 15 ottobre 2014, si legge che "Gli alberi utilizzati sarebbero degli eucalipti, molti di questi piantati negli anni '60 proprio al fine di uno sfruttamento industriale, con l'intento di essere utilizzati per la produzione di cellulosa da vendere alla mega cartiera di Fiumefreddo, fabbrica fallita ben prima che gli alberi venissero tagliati. Secondo gli accordi, tra i territori di Caltanissetta ed Enna dovrebbero essere ben 10 mila gli ettari di eucalipti che verranno

sottoposti a quello che in termini tecnici si definisce ceduazione. L'impatto ambientale- spiegano gli esperti della Regione- sarebbe comunque bassissimo, e comunque temporaneo. Entro un anno, la porzione di terreno privato dalla presenza boschiva si rigenererà completamente. In soli sei mesi la crescita di ogni fusto può raggiungere i due metri di altezza";
considerato che:
a parere degli interroganti, i tagli andrebbero in contrasto con quanto disposto dagli articoli 7, 8 ed 11 delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" emanate dalla Regione Siciliana, relative alla provincia di Caltanissetta, in quanto l'estensione delle singole tagliate in contrada Fanzirotta-Cannitello e in contrada Cugno del Principe superano ognuna abbondantemente i 2 ettari ammessi dalle prescrizioni; da fotografie del Sistema informativo forestale della Regione, in contrada Cugno del Principe si riscontrano addirittura superfici tagliate in continuità di oltre 8 ettari;
le aree tagliate ricadono in area a vincolo idrogeologico, come riscontrato dalla mappa riportata nel sistema informativo forestale;
il sistema di lavoro adottato per l'esbosco del legname tende a "muovere" la parte superficiale di suolo forestale e a danneggiare lo strato erbaceo ed arbustivo presente (Ampelodesmos Mauritanicus, Lygeum Spartum, Asparagus sp. eccetera);
secondo studi approfonditi, i tagli così effettuati determinano la scopertura improvvisa di una notevole superficie costituita da un suolo particolarmente sciolto e ricco di sostanza organica; la mancata intercettazione della pioggia da parte delle chiome, ormai assenti, provocherebbe un violento impatto della goccia sulla superficie, con il relativo distacco di particelle di suolo, rese libere e facilmente trasportabili, grazie anche all'elevata pendenza dei versanti interessati al taglio ed alla sostenuta lunghezza del percorso di ruscellamento, provocando probabilmente alle prime piogge non trascurabili fenomeni erosivi superficiali con notevole perdita di suolo;
in uno studio condotto nelle suddette aree da Ecologia mediterranea 2002, viene documentata la nidificazione e la diffusione del picchio rosso maggiore (Picoides major L.) generando un processo di rinaturalizzazione che precorre una probabile diversificazione dell'*habitat*,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se intenda attivarsi presso l'amministrazione regionale al fine di chiarire i termini della convenzione stipulata in tempi passati tra la Regione Siciliana e la società Sper SpA, oltre a verificare tempi e modalità degli interventi;
quali iniziative intenda adottare, nel limite delle proprie competenze, al fine di verificare: se gli interventi rispettino le prescrizioni di massima e di polizia forestale relative al luogo in cui si sta operando; se tra i metodi di esbosco esistenti, quello adottato risulti essere il più razionale in termini di impatto ambientale o solo il meno oneroso; se nella scelta delle aree destinate al taglio siano state considerate alcune particolarità faunistiche descritte in letteratura; se siano stati previsti interventi post-utilizzazione al fine di assecondare l'evoluzione nei prossimi anni; se siano stati redatti dei piani di assestamento forestale per una corretta gestione razionale del bosco; se siano stati valutati eventuali effetti negativi al suolo dovuti al taglio raso di interi boschi;
quali iniziative intenda adottare, nel limite delle proprie competenze, al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico del territorio della valle dei Platani, la cui condizione di sicurezza ambientale e della salute dei suoi abitanti è già messa a dura prova dalla presenza di rifiuti tossici e nocivi nei pressi delle miniere dismesse.
(4-02908)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il rettore Alberto Tesi ha stabilito che all'università di Firenze si farà un censimento dei crocefissi presenti, dopo la presentazione, da parte degli studenti di sinistra, di una mozione, in Senato accademico, finalizzata a far rimuovere i simboli religiosi dagli spazi dell'ateneo;
Tesi ha precisato che è stato preso atto della richiesta e adesso sarà svolta l'istruttoria in quanto, a decidere in merito all'accoglimento della proposta di rimozione dei crocifissi, sarà il preposto Senato

accademico;
per tutta risposta, alcuni militanti di "Azione Universitaria Firenze", per protesta, hanno attaccato nelle aule del Polo di Novoli alcuni crocefissi di cartone;
considerato che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza definitiva del 18 marzo 2011, ha dichiarato che la presenza in classe del crocefisso non lede né il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni, né il diritto degli alunni alla libertà di pensiero, di coscienza o di religione;
la stessa scrittrice e parlamentare comunista, di origine ebraica, Natalia Ginzburg, ha scritto il libro dal titolo "Quella Croce rappresenta tutti", a difesa della croce nelle aule scolastiche; ella sottolineava che "il crocifisso non genera nessuna discriminazione, in quanto rappresenta l'immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini fino allora assente". È un simbolo che unisce e rappresenta i principi su cui poggia la cultura europea;
si ritiene che il Senato accademico abbia ben altri i problemi di cui occuparsi: strutture che cadono a pezzi, aule non adeguate per il numero di studenti presenti, aule che potrebbero essere adibite alla didattica e che vengono concesse a gruppi di collettivi che imbrattano i muri con scritte di ogni tipo;
a giudizio dell'interrogante questo sembra l'ennesimo episodio di un'ennesima campagna ideologica inutile, abilmente orchestrata, che si auspica che il Ministro in indirizzo, avvalendosi anche dei suoi poteri ispettivi, oltre che persuasivi, faccia cessare al più presto,
si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla vicenda narrata in premessa e quali iniziative nei limiti delle proprie competenze intenda eventualmente adottare.
(4-02909)
SANTANGELO, PAGLINI, SERRA, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, MARTON, PUGLIA, MORONESE, DONNO, CASTALDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il 13 gennaio 2012 la nave da crociera Costa "Concordia" urtò lo scoglio delle Scole tentando di eseguire, a poche centinaia di metri dalla riva, la pratica dell'"inchino" per rendere omaggio all'isola del Giglio;
l'urto ha causato l'apertura di una falla lunga circa 70 metri sul lato sinistro dell'opera viva. L'impatto ha provocato la brusca interruzione della crociera, un forte sbandamento e il conseguente arenamento sullo scalino roccioso del basso fondale prospiciente punta Gabbianara, a nord di Giglio porto;
la collisione è avvenuta intorno alle ore 21, mentre i passeggeri stavano cenando e la *band* dei Dee Dee Smith suonava;
il giovane musicista Giuseppe Girolamo lavorava sulla Concordia come batterista del gruppo Dee Dee Smith;
come nel tragico naufragio del Titanic, la Concordia è affondata mentre il suo comandante abbandonava la nave prima dei passeggeri. Il musicista Giuseppe Girolamo, al contrario, ha ceduto il suo posto in scialuppa ad un bambino, poiché la maggior parte delle barche di salvataggio non era utilizzabile in quanto situate nella parte della nave piegatasi per prima;
nel naufragio sono morte 32 persone, tra le quali Giuseppe Girolamo. Il suo corpo è stato recuperato il 22 marzo, 2 mesi dopo il naufragio;
considerato che la legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante "Norme per la concessione di ricompense al valore civile", prevede che "Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore" (art. 1) e che "Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'articolo 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria" (art. 3);
considerato infine che a parere degli interroganti Giuseppe Girolamo nel sacrificare la propria vita ha

compiuto un atto di grande eroismo che testimonia valori positivi quali la solidarietà, l'altruismo, la fraternità e un alto e profondo senso civico,
si chiede di sapere se il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga di dover conferire l'onorificenza di cui alla legge citata a Giuseppe Girolamo che, con il suo atto di eccezionale coraggio quale segnale di un profondo senso civico, ha esposto la sua vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, contribuendo a ridurre il danno di un grave disastro "privato" quale sarebbe la stata la morte di un bambino.
(4-02910)
Mariarosaria ROSSI, RIZZOTTI - *Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno* - Premesso che:
le agenzie di stampa e gli organi di informazione hanno riportato la notizia che oggi un bambino di soli 4 anni si è punto con una siringa usata, mentre si trovava nel cortile della scuola "Ranocchio Scarabocchio" dell'VIII Municipio di Roma;
il bambino risulta essere ricoverato presso l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma dove sono in corso gli accertamenti del caso, volti a definire se abbia contratto una qualche forma di infezione;
da un primo sopralluogo svolto dalle autorità di pubblica sicurezza risulterebbe che nel giardino siano state rinvenute 3 siringhe usate;
l'istituto è una scuola pubblica la cui cura e manutenzione sono affidate al Comune di Roma, che si avvale di una società comunale per l'espletamento del servizio;
l'episodio ha giustamente provocato forte indignazione e ha suscitato un grande allarme presso i genitori dei bambini che frequentano l'istituto scolastico;
gli esponenti di Forza Italia di Roma, Davide Bordoni (capogruppo in Consiglio Comunale) e Simone Foglio (Consigliere presso l'VIII Municipio e coordinatore dei *club* "Forza Silvio") hanno denunciato la carenza di manutenzione e cura dei plessi scolastici attuata dal sindaco Marino e dalla sua Giunta, che provoca una situazione di grave disagio e insicurezza presso la popolazione scolastica e le famiglie,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di garantire un adeguato livello di cura, pulizia e manutenzione dei plessi scolastici, tali da renderli sicuri per i bambini che li frequentano ed evitare gravissimi episodi come quello denunciato;
se siano a conoscenza di quali iniziative di prevenzione e sicurezza vengano adottate nella città di Roma per consentire che almeno le scuole siano considerate dei luoghi dove poter far trascorrere delle ore serene alle migliaia di bambini che le frequentano;
se risulti quali azioni specifiche siano state intraprese per la prevenzione dei fenomeni di tossicodipendenza;
se risulti quali e quante risorse siano state messe a disposizione da parte della Giunta municipale per garantire un adeguato livello di cura, pulizia e manutenzione dei plessi scolastici;
se risulti quali e quante risorse di quelle più volte promesse dal Presidente del Consiglio dei ministri relative alla sicurezza delle scuole siano state realmente messe a disposizione del Comune di Roma.
(4-02911)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2ª Commissione permanente(Giustizia):
3-01352, della senatrice Amati ed altri, sull'azione penale di repressione della tratta di esseri umani;
4ª Commissione permanente(Difesa):
3-01355 e 3-01357, dei senatori Marton e Santangelo, rispettivamente sul recupero delle salme di tre pescatori al largo delle coste catanzaresi e sul trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare nel 2013;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01354, della senatrice Blundo ed altri, sull'esclusione dei laureati in Scienze politiche da alcune classi di concorso per l'insegnamento;
3-01356, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla nomina del direttore regionale dei beni culturali d'Abruzzo;
3-01359, della senatrice Blundo ed altri, sull'equipollenza dei titoli accademici nell'Unione europea;
10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
3-01349, della senatrice Ricchiuti, sugli incentivi alla connettività e alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese;
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-01350, della senatrice Amati ed altri, sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-01353, della senatrice Blundo ed altri, sulle presunte irregolarità nello svolgimento delle prove del concorso per medici di medicina generale.

1.5.2.4. Seduta n. 341 (ant.) del 29/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

341a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 23 ottobre.*

Sul processo verbale

VACCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,56).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

VACCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo nuovamente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,58)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti*** **on-line**

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in***

materia di diffamazione **(ore 9,58)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1119, con il seguente titolo: *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolto l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1119, nel testo proposto dalla Commissione, e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando presenta profili di particolare delicatezza, vista la materia che viene trattata, nella quale si contemperano interessi che a volte possono sembrare di natura opposta.

All'inizio di questo intervento vorrei ricordare una considerazione che ha svolto Franco Abruzzo, cercando di distinguere una sorta di due scuole. Da una parte, vi è una scuola che si potrebbe definire americana, la quale vuole una stampa quasi guardiana dei poteri e, quindi, anche del potere giudiziario. In tal senso, si può ricordare il Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, secondo cui il Congresso non può promulgare leggi per limitare la libertà di parola o di stampa.

L'altra scuola si potrebbe far risalire sostanzialmente alla Rivoluzione francese; ricordiamo a tal proposito il punto 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, secondo cui ogni cittadino può parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi previsti dalla legge.

Il nostro ordinamento, configuratosi negli anni, arriva al disegno di legge al nostro esame, sulla quale oggi andiamo ad intervenire. La considerazione di ordine generale che desidero fare è che la norma a noi, per certi versi, piace così come è strutturata, perché fondamentalmente il grande risultato che con essa si ottiene è che finalmente possiamo prendere le distanze dal Ruanda, dall'Iran, dal Vietnam, dal Burundi, dalla Corea del Nord, dal Sudan, dal Laos e dalla Siria, ovvero da tutti quei Paesi dove ancora oggi sono detenuti quasi 150 giornalisti.

L'esito, ossia il fatto di eliminare il carcere per i giornalisti, rappresenta un approdo fondamentale di civiltà: si supera quel retaggio del fascismo che prevedeva la forma più grave della sanzione penale nei confronti di una attività quale quella del giornalista che, a volte, non è facile e può arrivare a toccare temi che vanno dalla comunicazione all'informazione alla verità dei fatti.

Effettivamente, la libertà di cronaca, la libertà di opinione è, sì, soprattutto una libertà e un diritto, ma è anche un dovere. E le modifiche apportate al disegno di legge sulla diffamazione hanno colto proprio l'essenza di questo principio, perché fondamentalmente è stato esaltato l'istituto della rettifica, dando in tal modo la possibilità alla parte offesa di ripristinare, seppure nel limite di quanto si può fare, un diritto negato.

Certo, con la rettifica non si salva l'onorabilità di una persona, in quanto spesso la sola pubblicazione crea purtroppo quel «fumo» per cui la gente pensa che vi sia anche l'arrosto. L'attuale sistema della comunicazione è molto veloce e repentino e non lascia nemmeno il tempo di sedimentare una informazione o una notizia: basta il lancio di una notizia, che magari risulta a volte anche diffamatoria, a farla restare incisa nella mente delle persone. Con il testo in esame, così come l'abbiamo elaborato, vogliamo cercare di contemperare per un verso l'interesse alla libertà della comunicazione e al diritto dell'informazione e, per l'altro verso, il rispetto del diritto alla propria onorabilità.

Ma anche un altro aspetto fondamentale è stato affrontato proprio con le modifiche apportate. Si tratta della dimensione che chiamiamo crossmediale, perché nel terzo millennio qualcosa è in effetti cambiato nella comunicazione: negli ultimi anni si è avuto un incentivo veramente repentino e si tratta

proprio della comunicazione digitale. Non vi è solo la carta; non vi è solo lo stampato, ma tutta la parte relativa al mondo della rete di Internet, dei *blog*, che è difficile da controllare.

È un mondo difficile anche perché, per certi versi, leggere una notizia su un quotidiano, sulla stampa permette di avere il tempo di analizzarla, commentarla e criticarla, mentre su Internet la notizia si divulga in un tempo velocissimo e, passando attraverso degli scambi di comunicazione, diventa non più filtrabile. Diventa, quindi, difficile anche risalire all'origine dell'informazione. È importante quindi utilizzare tutti gli strumenti idonei a far sì che una notizia non rimanga praticamente scolpita nella Rete, ma che vi possa essere la possibilità di apportarvi degli aggiustamenti e delle modifiche.

Penso che in questo provvedimento si è cercato di fare uno sforzo in tal senso, cercando di arrivare ad una soluzione che fosse il più possibile accettabile e idonea. È evidente che l'ottimo non si sa dove potrebbe essere e, come si dice, potrebbe essere nemico del meglio, ma penso che fondamentalmente bisogna tenere conto anche del problema del diritto di cronaca e di avere notizie che riguardano gli interventi sulla giustizia.

Vorrei cogliere l'occasione di questo nostro intervento per ricordare il difficile rapporto che, certe volte, c'è tra giustizia e stampa. È un altro tema difficile cui con questo provvedimento si è cercato di fornire i primi tasselli di una soluzione. Vogliamo ricordare una considerazione che fece Adolfo Beria di Argentine nel 1980, quando si parlava del rilancio della Costituzione e di comitati nazionali e regionali di giustizia e stampa. In quella sede fece delle considerazioni che penso debbano essere ricordate anche qui. Cito testualmente: «Il rapporto tra giustizia e stampa ha due facce: tutti vediamo la faccia brutta e non mancano le persone che non perdono l'occasione di denunciare i funesti effetti della libertà di stampa applicata alla giustizia. L'imputato, assistito dalla presunzione di innocenza (e di non colpevolezza) all'interno dei palazzi di giustizia, viene messo alla gogna, buttato alle curiosità più vili al di fuori delle aule giudiziarie; i giudici influenzati e turbati; gli istinti criminali rafforzati dallo spettacolo del delitto, portato dalla stampa innanzi agli occhi di tutti. Il Leviatano ha invero curiosità morbose, istinti sadistici e così, per mezzo della stampa, li soddisfa sui disgraziati che le circostanze, il caso talora, gli mettono innanzi. L'esigenza di un limite è sacrosanta; è la perenne esigenza della difesa dell'individuo e di una sfera del privato, contro il pubblico, il collettivo, che in questo caso assume una delle sue forme più pesanti e oppressive». Qui si vedono i bilanciamenti di questi due opposti, cosa non facile. Se ne parlava nel 1980 e ancora a oggi, a distanza di più di trent'anni, stiamo ancora parlando di diffamazione a mezza stampa. Ciò vuol dire che il tema è aperto, delicato e sensibile, e forse ancora molto lavoro ci sarà da fare.

Noi come Gruppo della Lega Nord abbiamo cercato di dare il nostro contributo e alcuni nostri emendamenti sono stati accolti all'interno del testo. Abbiamo dato il nostro contributo per cercare di migliorare un testo che noi riteniamo essere solo un principio nell'analisi di un problema non facile. In tal senso, dichiariamo fin da ora che il Gruppo della Lega Nord darà un voto favorevole al provvedimento, sperando che in futuro questa tematica non sia chiusa in un cassetto, ma resti sempre viva e alimentata con nuove questioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Scavone e Compagnone)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghi, la materia che stiamo trattando è particolarmente delicata in quanto riguarda sia l'esigenza fondamentale di poter esser liberi nell'azione di informazione alla società e ai cittadini che l'esigenza, altrettanto fondamentale, di difendere l'onorabilità del cittadino e della sua personalità.

Questo disegno di legge ha quindi cercato di portare avanti un ragionamento che da tempo era all'ordine del giorno della politica, e cioè rendere una norma efficace, applicabile e, nello stesso tempo, non eccessiva rispetto alla problematicità dei comportamenti.

Il primo risultato ottenuto è avere espunto dalla norma la pena detentiva, una pena difficilmente applicabile per reati che sostanzialmente riguardano l'opinione, e aver introdotto elementi sanzionatori

che devono punire in maniera efficace un comportamento che non rispetta, durante l'effettuazione di un'azione fondamentale come è l'informazione, l'individualità delle persone e, in particolare, la verità dei fatti. La rimozione della sanzione detentiva, da una parte, e l'introduzione, nello stesso tempo, di una sanzione materiale, economica di un certo rilievo e di una norma che rende più difficile la lite temeraria (cioè, l'azione intimidatoria verso chi svolge una fondamentale funzione democratica qual è l'attività di stampa) rendono la normativa che oggi introduciamo un Patto storico importante sul quale il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE si esprime in maniera favorevole.

Certamente la problematica legata al rapporto tra informazione e diritti dell'individuo, della persone aveva bisogno di un aggiornamento rispetto alle nuove tecnologie, ai nuovi strumenti che sono oggi a disposizione dell'informazione e che definiamo la Rete. Dunque, la necessità di un aggiornamento della normativa si è posta.

Nello stesso tempo, rileviamo però una certa difficoltà ad intervenire in maniera efficace per impedire e sanzionare comportamenti che nulla hanno a che fare con le esigenze di informazione e che tendono ad alterare l'immagine dei cittadini, presi come obiettivo da coloro che vogliono raggiungere risultati non d'informazione e di verità ma di delegittimazione.

In particolare, per quanto riguarda il confronto politico, abbiamo presente l'uso molto spregiudicato della Rete e i profili che nella Rete si manifestano attraverso *blog* e quant'altro. Comunque, un passo avanti è stato fatto e noi lo consideriamo positivamente.

Riteniamo che questa sia una normativa che giunge, seppure in ritardo, a colmare un grosso *deficit* che in questi anni (anche negli ultimi mesi, per la verità) ha posto la politica, l'opinione pubblica di fronte ad un interrogativo: come colpire comportamenti ritenuti sanzionabili senza eccedere, nello stesso tempo, con una normativa sanzionatoria sostanzialmente inapplicabile. Da questo punto di vista è stato compiuto un importante passo avanti dettato dalla necessità di dare al Paese una normativa nuova.

Mi rammarico per il fatto che si renda necessario un ulteriore passaggio nell'altro ramo del Parlamento. Mi auguro che non vengano apportate ulteriori modifiche e che rapidamente si possa dare al Paese una normativa moderna ispirata a principi di civiltà che, allo stesso tempo, colpisca in modo efficace coloro che utilizzano i mezzi di informazione in maniera distorta e non professionale. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare tocca - a nostro avviso - un nervo scoperto nella regolamentazione del nostro sistema delle comunicazioni. Troppe volte nel passato anche recente abbiamo effettivamente assistito alla costruzione di vere e proprie «macchine del fango», attacchi spesso lesivi della dignità e dell'onorabilità delle persone. Per tale ragione, una nuova legge era effettivamente necessaria; tuttavia probabilmente bisognava riuscire a costruire una legge saggia e ponderata, che fosse capace di equilibrare la difesa dei soggetti diffamati e, al tempo stesso, anche l'irrinunciabile difesa della libertà di stampa.

A nostro avviso, questo testo non è particolarmente saggio né particolarmente ponderato e permette l'esercizio di una pressione sulla stampa e anche sul *web* tale da ledere a volte il principio irrinunciabile della libertà di stampa, fino ad immaginare una sorta di presunzione di colpevolezza a carico dei giornalisti. Insomma, è come se chiunque scrivesse su un giornale lo facesse con il fine di diffamare. Da questo punto di vista, a noi sembra un rimedio peggiore del male.

C'è un elemento simbolico positivo, come è stato sottolineato anche ieri nel corso della discussione generale svolta qui, in Senato, cioè l'abolizione del carcere per i giornalisti. Signora Presidente, questo è un elemento essenzialmente simbolico perché nel concreto, peraltro fortunatamente, di giornalisti finiti in prigione quasi non ce ne sono stati in Italia. I simboli, però, hanno tutta la loro indiscutibile importanza e quindi, a nostro avviso, la cancellazione del carcere per i giornalisti rimane un fatto veramente molto positivo.

Temiamo tuttavia che nel caso in questione questa norma giusta sia stata adoperata come una sorta di foglia di fico che copre invece una serie di aspetti e di problemi molto seri, che rappresentano esattamente i motivi per i quali esprimeremo un voto contrario sul provvedimento in esame. Per esempio, il tetto massimo fissato per il danno patrimoniale è per la stragrande maggioranza dei giornalisti troppo elevato, addirittura proibitivo. La professione del giornalista è sensibilmente cambiata da quando dieci anni fa ha preso le mosse l'*iter* che ha portato alla discussione odierna. In particolare, oggi per i giornalisti precari, i *free-lance* e per quelli delle piccole testate una pena pecuniaria troppo elevata è persino più temibile del carcere! Per avere una conferma basta parlare con qualunque cronista di strada, che effettua le sue inchieste in tanti territori del nostro Mezzogiorno.

È evidente che il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere commisurato alle possibilità economiche, anche perché in caso contrario si finiscono per avvantaggiare i grandi gruppi editoriali, i giornalisti delle grandi testate, che naturalmente possono permettersi di affrontare la minaccia di un danno patrimoniale, a scapito invece di coloro che non potranno più farlo.

Un altro elemento di grande perplessità riguarda il diritto di rettifica. È del tutto evidente e giusto che chi si senta diffamato debba avere la possibilità di rettificare e di vedere la propria rettifica pubblicata con massima evidenza; ciò è finanche sacrosanto. Ma perché negare al giornalista accusato di diffamare la possibilità di replicare? Perché negargli il diritto di confermare e di provare le accuse mosse, magari stabilendo che la rettifica senza commento chiude la vicenda mentre quella con replica diventa oggetto di procedimento in tribunale? Quello immaginato, invece, è un meccanismo che, dal nostro punto di vista, è troppo rigido.

Le norme sulla rettifica acquistano poi una valenza apertamente censoria quando vengono applicate alle testate *on line*, che probabilmente avrebbero meritato una discussione più approfondita e più organica. In questo caso, infatti, la rettifica deve essere pubblicata entro pochissimo tempo e deve essere accompagnata, a richiesta dell'interessato, dalla cancellazione, dai siti e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori e dei dati personali. Il problema però è che ci si richiama ad una norma, quella sul diritto all'oblio, che a nostro avviso non c'entra con ciò di cui stiamo parlando oggi. Quindi, in assenza di riferimenti all'intervento di un magistrato, è il diretto interessato che decide se il contenuto di un sito *web* sia da considerare più o meno diffamatorio nei suoi confronti e pertanto da cancellare. Mi sembra abbastanza evidente, tanto da non avere bisogno nemmeno di troppe parole, la contraddizione di una norma che affida al diretto interessato il giudizio su cosa possa diffamarlo e cosa invece non possa diffamarlo.

Ieri, fortunatamente, l'Aula è intervenuta su un aspetto della normativa per sanare una falla che a noi sembrava evidente, correggendo il testo uscito dalla Commissione e stabilendo che chi adopera la querela come strumento di intimidazione incorra, a differenza di quanto accadeva in passato, in sanzioni reali e non risibili. Effettivamente, sarebbe stato del tutto assurdo che si fosse lasciata la possibilità di sporgere querela, magari per milioni di euro, costringendo chi lavora e fa questo mestiere a ritrarsi non potendo mettere in campo, perché sottoposto ad una spada di Damocle tanto forte e affilata, nessun'altra ipotesi.

Tuttavia l'Assemblea, pur avendo approvato qualche emendamento che ha effettivamente migliorato questo aspetto, molto grave, avrebbe fatto molto meglio ad approvare qualche altro emendamento, per esempio quelli da noi presentati nel corso di questi giorni, che erano molto più incisivi e che con molta più nettezza avrebbero scongiurato questa indebita pressione. Ci dispiace molto - lo devo dire - che gli emendamenti di Sinistra Ecologia e Libertà, alla fine, purtroppo, ce li siamo votati da soli, nella totale solitudine di quest'Aula, senza nemmeno il conforto e il sostegno che ci saremmo aspettati dalle altre opposizioni.

Pertanto, come ho cercato di spiegare, voteremo contro questa legge. Lo faremo con rammarico, perché pensiamo anche noi che una regolamentazione sarebbe servita. Mai come in questo caso dobbiamo parlare di una vera e propria occasione perduta: quella di costruire una difesa seria ed efficace dal rischio concretissimo di essere diffamati, senza per questo ledere il principio, per noi del tutto irrinunciabile, della libertà di stampa. Avremmo potuto varare una legge più moderna e più

equilibrata su un settore che effettivamente è delicatissimo. Con questa legge, invece, si è preferito prendere un'altra strada: quella di limitare, imbavagliare e rendere più permeabile un esercizio di diritto di critica che, a nostro avviso, rappresenta un caposaldo degli Stati democratici.

Per queste ragioni non possiamo accettare questa normativa. Voteremo contro e intendiamo continuare questa nostra opposizione quando la legge tornerà alla Camera, dove speriamo possano essere introdotti, almeno lì, quegli elementi di miglioramento che il Senato invece non ha voluto mettere in campo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, siamo in dichiarazione di voto e credo sia giusto sottolineare innanzitutto lo sforzo compiuto, prima dalla Commissione e poi dall'Aula, per trovare una soluzione condivisa, sempre difficile da individuare quando la materia sembra di una semplicità elementare e mette tutti d'accordo sugli obiettivi teorici: tutela della libertà di stampa, che è essenziale; possibilità per i giornalisti di scrivere liberamente, di fare inchieste coraggiose, di denunciare il malcostume, di contribuire con la critica a far crescere il Paese. D'altra parte però tutti conveniamo che c'è un limite a questa libertà, costituito dall'onore e dal prestigio dei cittadini, degli imprenditori e dei politici, che a volte possono essere oggetto di campagne di stampa diffamatorie che ne distruggono l'immagine e che spesso fanno molto più male di quanto possa fare un'aggressione fisica nei loro confronti, dal momento che ne distrugge la vita e la reputazione.

Abbiamo sentito nel dibattito che, non solo sulla carta stampata, ma oggi anche tramite i motori di ricerca su Internet, la diffamazione gira per il mondo ed è difficile da recuperare. Apro e chiudo una parentesi in proposito: mi è molto dispiaciuto che sia stato bocciato l'emendamento che fa carico ai gestori dei siti Internet di cancellare in un tempo ragionevole le informazioni offensive e calunniose nei confronti dei cittadini, lasciando invece al cittadino l'onere di andare a controllare il contenuto di migliaia di siti, per scoprire dove sono state riportate queste frasi, che magari costituiscono un reato a proprio danno. Il rappresentante del Governo, il sottosegretario Ferri, ha dichiarato che sarebbe d'accordo, ma che la norma va meglio puntualizzata: speriamo che venga puntualizzata in fretta.

Chiusa questa parentesi, dicevo che è teoricamente facile essere d'accordo, ma è praticamente difficilissimo trovare un equilibrio. Abbiamo trovato un equilibrio, che mi sembra sia condiviso da tutti, sul no al carcere, ovvero sul non colpire con una pena detentiva il giornalista che si rendesse responsabile di tali reati o, come abbiamo visto negli ultimi tempi, oggettivamente responsabile per una cosa scritta da un altro, in quanto direttore di un giornale. Dall'altra parte ci siamo affaticati sulle questioni che rimangono aperte, come quella delle liti temerarie: cosa accade se un soggetto ricco e potente ha soldi da spendere e aggredisce i giornalisti, mettendoli in difficoltà, intimidendoli e impedendo loro di esercitare la propria funzione? Oppure, viceversa, cosa accade se un editore, una corrazzata dell'informazione, che se la prende con un cittadino e fa una campagna diffamatoria nei suoi confronti, ha soldi da spendere e quindi non è interessato alla sanzione pecuniaria, perché è disposto a pagare quel che c'è da pagare pur di continuare nell'azione diffamatoria? Sono due questioni importanti, che devono trovare un contemperamento. Nel testo al nostro esame, esso è stato trovato? Come in tutte le ricette, gli «ingredienti» inseriti nel testo del disegno di legge dovrebbero portare ad un equilibrio fra le due esigenze. Come in tutte le ricette, solo alla fine si verrà a sapere se il prodotto è di qualità o meno. Una volta che la Camera avrà approvato definitivamente il testo, sarà la giurisprudenza a decidere e sarà dunque la prassi giudiziaria a verificare se l'equilibrio che pensiamo di aver raggiunto sarà utile e se il nuovo testo avrà offerto una risposta soddisfacente al perenne duello tra la libertà di informazione e l'esigenza di tutelare la dignità dei cittadini. Pensiamo che l'equilibrio sia stato raggiunto e per questo il Nuovo Centrodestra voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, come è stato ripetuto da altri colleghi del Senato anche non appartenenti al Movimento 5 Stelle, in un Paese come il nostro, che notoriamente è stato classificato, nell'ultima classifica di Reporters sans frontières, del 2014, al quarantanovesimo posto per la libertà di stampa, dietro a Paesi come la Namibia, il Ghana e il Botswana, un intervento legislativo volto a disciplinare meglio il diritto di rettifica in tutti i casi in cui la stampa, periodica e non, si rende responsabile di affermazioni diffamatorie nei confronti dei singoli, così come di esponenti politici, anche riportando fatti non corrispondenti al vero, ci è sembrato un'operazione ragionevole. Per come è stato elaborato in Commissione giustizia e poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, pur con qualche perplessità a cui farò riferimento, quello in esame ci sembra un intervento equilibrato, che, da un lato, consente alle persone che si ritengono diffamate o che hanno da contestare la veridicità di fatti, per come sono stati riportati dalla stampa, di avere una rettifica e, dall'altro, fa in modo che le testate e i singoli giornalisti in buona fede, mediante l'utilizzo della rettifica, possano riparare il danno relativo alla cattiva informazione.

Certo, rimane una perplessità relativa al termine, forse troppo breve, di due giorni dalla richiesta di rettifica. È una circostanza che abbiamo sollevato, anche con un emendamento, che purtroppo non è stato votato favorevolmente dall'Aula. Due giorni forse possono essere troppo pochi; è facile pensare a periodi festivi o a circostanze particolari, in cui evidentemente le redazioni, soprattutto quelle dei piccoli giornali, non già le redazioni delle grandi testate, possono essere in difficoltà nel dare riscontro ad una richiesta di rettifica in termini temporali così brevi.

In ogni caso, l'impianto complessivo sembra essere ragionevole. Oltre alla tutela del singolo cittadino, anche la nostra esperienza parlamentare ci dà testimonianza della necessità di esercitare il diritto di rettifica. E faccio riferimento ad un'ultima vicenda (che non sarà l'ultima). A me è rimasto particolarmente impresso quanto è successo due settimane fa, quando si discuteva e si votava sul cosiddetto *jobs act*. Il nostro Gruppo parlamentare (e non solo il nostro) ha manifestato il proprio dissenso in maniera animata, ma civile. Ebbene, sulle versioni *on line* di testate nazionali abbiamo letto alcuni titoli. Faccio riferimento in particolare ad una testata che inizia con «Huff» e finisce con «Post» (l'inizio era anche quasi gradevole da parte nostra), dove venivano riportati fatti non corrispondenti al vero, come il lancio di monetine verso la Presidenza o il lancio di libri (era il Regolamento) verso la Presidenza; fatti che, com'è noto, non sono veri o comunque non sono rapportabili ai cosiddetti «grillini», come all'«Huff (...) Post» piace descrivere i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Beh, allora lì sarebbe stato il caso e sarà il caso, ma, per quanto ci riguarda, sono innumerevoli e quotidiane le occasioni in cui esercitare il diritto di rettifica, al di là delle critiche politiche che ovviamente possono e devono essere fatte, anche nei confronti del Movimento 5 Stelle. Però, quando si scrive il falso, allora occorre intervenire in maniera equilibrata e giusta e, se non si dà seguito alla richiesta di rettifica, anche con le sanzioni di tipo pecuniario previste.

L'articolo 2 prevede il mutamento della pena per i reati di ingiuria e di diffamazione, modificando i relativi articoli del codice penale. Anche qui riteniamo doveroso e giusto trasformare la pena da detentiva in pecuniaria, sia a tutela della libertà di opinione, che si può espletare in ogni situazione (sia sulla stampa che sulla Rete), sia per evitare un uso strumentale della denuncia - e sappiamo che ciò accade troppo spesso - finalizzato a limitare la libertà di opinione e di stampa da parte di quei giornalisti che ancora riescono ad esercitarla. Sul punto, però, non vorremmo che la depenalizzazione, cioè la trasformazione della sanzione da detentiva in pecuniaria, possa invogliare qualcuno a sottovalutare la gravità di quello che rimane un reato.

All'uopo, occorre segnalare all'Aula - lo dico in maniera divertita - che giusto poche ore fa, ieri sera alle ore 23,02, il signor Francesco Storace, a proposito di diffamazione, lancia un *tweet* sulla Rete (evidentemente commentando quello che era accaduto ieri poco prima del suo *tweet*), dove, taggando il sottoscritto, scrive «è difficile trovare gente più infame di voi», poi cancelletto e «vilipendio». Ora, il «voi» evidentemente è riferito - immagino - al Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Allora, con tutta la comprensione per chi vive momenti di difficoltà (umanamente potremmo anche essergli vicini), se il signor Storace vuole intervenire nel dibattito politico sulla diffamazione facendo dei *tweet*

diffamanti alle 11 di sera, forse è il caso che qualcuno, magari vicino a lui, gli spieghi che il contenuto di questi *tweet* è da meditare. Non vorremmo che lui stesse scalpitando per cercare l'applicazione del nuovo reato di diffamazione, che non prevede una pena detentiva, ma prevede pur sempre multe abbastanza pesanti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Però, attenzione: i consigli che dovrebbe ricevere il signor Storace, secondo il nostro parere, è bene che non provengano dal suo collega di partito e vice presidente del Senato Gasparri, che a sua volta con Twitter non ha un buon rapporto.

Noi abbiamo già stigmatizzato l'inopportunità e l'infelicità, a voler essere clementi, del *tweet* del senatore Gasparri con riferimento alla minorenne - tredicenne - grassa. Aggiungiamo altri episodi infelici, in cui l'uso dei *social* è stato veramente poco saggio da parte di chi ricopre un ruolo istituzionale così importante. Faccio riferimento ad un quattordicenne che, per una partecipazione televisiva, si è visto diffamato: i suoi genitori sono stati chiamati dementi in un *tweet* del senatore Gasparri (mi riferisco a Marco Colarossi). *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Forse è il caso che la consapevolezza della pericolosità dell'utilizzo dei *social* sia patrimonio culturale di ciascuno di noi e, soprattutto, di chi ricopre cariche istituzionali di questo tipo.

Speriamo che al signor Storace qualcuno spieghi che, ad oggi, chi sostiene l'abrogazione del reato di vilipendio del Presidente della Repubblica è il Gruppo del Movimento 5 Stelle, che è stato il primo a presentare un disegno di legge in tal senso (seguito da quello a firma del senatore Gasparri) e che in Aula ha invitato ad un voto sull'emendamento volto ad abrogare *sic et simpliciter*, cioè completamente, il reato di vilipendio del Presidente della Repubblica. Quindi, forse il signor Storace ha le idee confuse ed è bene che qualcuno gli spieghi qualcosa in maniera calma, senza che parta con un altro *tweet* che gli può fare male.

Parlando ancora dell'argomento, ricordo l'articolo 3, in materia di diffamazione a mezzo Internet. Noi abbiamo proposto un emendamento soppressivo a questo articolo, non perché - è quello che ho appena finito di dire nella prova - sottovalutiamo il potenziale diffamatorio dell'utilizzo di Internet (soprattutto con la grande diffusione dei *social network*), ma perché l'articolo 3, in sostanza, non aggiunge nulla a quanto è già nella disponibilità della magistratura in tema di punizione di frasi diffamatorie. Anche sullo stesso sequestro od oscuramento di singole pagine di siti *web,* o eventualmente di *blog*, c'è già copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità. Quindi, ad ordinamento vigente, la magistratura ha già gli strumenti necessari e la parte offesa la possibilità di difendersi. Non vediamo la necessità di questo articolo 3, che danni non dovrebbe fare con riferimento alla libertà di opinione che si può esplicitare su Internet (lo monitoreremo), ma non aggiunge nulla.

Vedo che il mio tempo sta per terminare. È un peccato che non si abbia avuto coraggio nell'approvazione degli emendamenti a modifica degli articoli 96 del codice di procedura civile, in tema di temerarietà della lite, e dell'articolo 427 del codice di procedura penale, che condanna il querelante temerario che ha utilizzato la querela per diffamazione proprio a fini intimidatori nei confronti della stampa. Peccato che l'emendamento passato in Aula preveda la facoltà del giudice di determinare le spese di lite nel caso del civile o di condannare il querelante nel caso del procedimento penale, quando, invece, sarebbe stato probabilmente più opportuno lasciare il testo dell'emendamento, così come proposto, che disponeva che il giudice deve, non «può». Infatti, purtroppo, l'esperienza dei tribunali in merito all'applicazione della condanna per temerarietà della lite, ci insegna che, molto spesso, questa norma non viene applicata, appunto, nei tribunali. Pertanto, si è persa un'occasione per stabilire un principio che non deve avere deroghe, cioè quello di scoraggiare e di punire...

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatore.

BUCCARELLA *(M5S)*. Sì, sto concludendo, Presidente.

Dicevo del principio di scoraggiare e punire chi utilizza la giustizia civile o penale ai fini intimidatori e di minaccia per limitare le libertà di opinione.

Detto questo, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando viene da una iniziativa parlamentare che prende spunto, anzi, in gran parte ricopia gli stessi articoli, così come erano stati scritti nella passata legislatura, in questo ramo del Parlamento. Non si riuscì, allora, a concludere il lavoro e, una volta che il provvedimento è tornato in questo ramo del Parlamento, in Commissione siamo riusciti a recuperare alcune situazioni non correttamente considerate dalla Camera.

Qual è la filosofia di questo provvedimento? Esistono due aspetti che vanno posti in evidenza. Il primo aspetto è che si è riusciti a garantire la tutela di determinati diritti, in particolare della dignità e dell'onore delle persone, non ricorrendo, come sempre si fa, alla sanzione penale della pena detentiva. Ciò dimostra che è possibile non ricorrere sempre a questa sanzione, ma che si può riservare la sanzione penale della pena detentiva a quelle situazioni che effettivamente non trovano altra possibilità di tutela, e questa possibilità è stata sperimentata attraverso l'individuazione di altri strumenti di garanzia, come la rettifica, nel momento in cui viene disciplinata precisamente la modalità in cui deve essere svolta.

Ci sono poi alcuni aspetti, come il diritto all'oblio, cui da ultimo faceva riferimento il senatore Buccarella, sul quale siamo in ritardo rispetto al dibattito a livello europeo, che è già più avanti che in Italia e noi dobbiamo porci questo problema. Certo, ha ragione il senatore Buccarella quando sostiene che manca una sanzione a quell'articolo 3, perché si prevede soltanto la soddisfazione del principio del diritto all'oblio attraverso la sentenza del giudice. Ricorderete, però, che in Commissione il Governo e la relatrice avevano assunto un impegno a individuare una sanzione e mi ero astenuto, poiché il testo che era stato votato era il mio, dal proporre un'eventuale sanzione.

L'altro aspetto che desta qualche perplessità in questo provvedimento è quello di aver elevato la soglia di ammissibilità della cosiddetta lite temeraria. Signor Sottosegretario, entrambi abbiamo maturato un'esperienza di anni in magistratura e converrà con me che la lite temeraria va bene applicarla nei rapporti commerciali, quando si tratta di cause che riguardano questioni di tipo economico, ma quando si tratta di valutare la dignità e l'onore delle persone, non è corretto alzare la soglia della lite temeraria; e andrebbe addirittura rafforzato un concetto: chi valuta? Come fa il cittadino a fare una valutazione preventiva di quella che sarà poi, nel giudizio, la valutazione del suo comportamento? Se egli ritiene, giustificato o meno (il senatore De Cristofaro ha parlato di querele, ma anche nel processo civile), di fare una valutazione di ritenuta offensività di alcune espressioni, dobbiamo punirlo?

Io ho ancora l'illusione che in questo Paese vi sia la libertà di accesso alla giustizia, mentre stiamo creando, ponendo una serie di paletti, dei problemi di accesso alla giustizia. È una delle caratteristiche dello Stato democratico la libertà di accesso alla giustizia, perché solo un giudice, solo un terzo, solo la giurisdizione può garantire l'effettività dei diritti.

Abbiamo dato un contributo considerevole, come la relatrice e il Governo possono testimoniare, alla formazione di questo provvedimento, pur avendo delle difficoltà ad accettare che alcune correzioni che non siano state volute, secondo un metodo - badate - che si ripropone giorno per giorno. Il rapporto tra maggioranza e opposizione deve ispirarsi al modo in cui la politica deve essere svolta. Forza Italia, grazie a Dio, non ha una posizione irreggimentata di logica di contrapposizione. Forza Italia ragiona in termini secondo i quali la legge è sempre una composizione di interessi, ma il compromesso che la politica deve ricercare non può essere a basso livello, non può avere come finalità l'affermazione del proprio punto di vista; non può essere un compromesso che abbia la finalità di raggiungere una qualsiasi soluzione purché sia corrispondente agli interessi di entrambe le parti. Il compromesso serve a realizzare, come diceva Pietro Barcellona, l'interesse generale, l'interesse dei cittadini; quindi, ciascuno di noi deve tenere presente questo obiettivo.

Allora, non mi spiego certi comportamenti come il tentativo dell'emendamento che è stato tirato fuori ieri (conosco bene e apprezzo la relatrice, probabilmente non è colpa sua), poiché quello rappresenta una concezione della politica di sopraffazione della maggioranza sulla minoranza, il tentativo di chi ritiene che chi ha la maggioranza può fare quello che vuole: ma non è così. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Guardate, io ho avuto scontri anche con il Ministro della giustizia quando ero Sottosegretario alla giustizia, perché credo che ciascuno di noi, indipendentemente dall'appartenenza politica al Gruppo, deve avvertire la sensibilità di rapportarsi a valori. Ma quali valori? Non valori purché sia (ciascuno di noi può essere cattolico, ebreo, islamico e così via): esistono valori che nel nostro sistema di valori e principi sono dettati dalla Costituzione. Io non posso non ragionare anche in questa materia tenendo conto dei principi e fondamenti della Costituzione: la dignità della persona, tutelata dall'articolo 2; il richiamo dell'articolo 3 a che tutte le istituzioni si impegnino perché si possano realizzare quei diritti che l'articolo 2 riconosce, l'uguaglianza.

Questa normativa tende a realizzare quegli obiettivi attraverso un bilanciamento di due valori in campo: da un lato, si realizza la sanzione per il giornalista senza toccare il principio della libertà di stampa e della libertà di critica; ma, dall'altro lato, bisogna anche garantire alla persona offesa nella propria dignità di avere quella protezione del proprio diritto senza che vi sia la preoccupazione di trovarsi esposta, per la semplice ragione di rivolgersi al giudice, ad una lite temeraria. Sono queste le valutazioni che ci avrebbero portato, in un clima diverso, ad un voto favorevole, perché al novanta per cento è un provvedimento che abbiamo realizzato in questa e nella precedente legislatura.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Se ci asteniamo è per denunciare questo modo di comportarsi e quelle norme che hanno determinato un minimo di squilibrio che noi invece dovremmo sempre rifuggire. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CAPACCHIONE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci sono giornalisti, poche unità, che una certa vulgata colloca nella categoria dei privilegiati, iscritti d'ufficio ad una casta di ricchi e potenti influenzatori dell'opinione pubblica. Ci sono giornalisti, in numero superiore ma statisticamente irrilevante, diciamo alcune decine, che utilizzano scientificamente notizie di dubbia provenienza, di scarsa attendibilità ma di chiarissima funzione allo scopo preordinato di diffamare l'avversario politico o il concorrente imprenditoriale proprio o di chi ha fornito quelle false informazioni. Ci sono sempre stati, per la verità, e non solo in Italia e non solo nella storia più recente d'Italia. Ci sono giornalisti, la stragrande maggioranza dei 100.000 iscritti all'ordine professionale, che lavorano in condizioni sempre più precarie, sottopagati o non pagati affatto, sempre meno impiegati nelle redazioni sulle quali, a loro volta, cade il peso ormai insopportabile di un durissimo lavoro al *desk*, lavoro che di giornalistico ha sempre meno.

Ai primi importa assai poco delle conseguenze penali e civili di un errore professionale nel quale difficilmente incorreranno. Neppure ai secondi, in verità, importa molto delle sanzioni previste per la diffamazione, essendo esse comprese nel compenso pattuito per la campagna di discredito. Restano tutti gli altri, i tantissimi altri che credono nella funzione costituzionale della libera e corretta informazione, che mettono la professione al servizio della collettività, in molti casi a rischio della propria vita, in Italia nelle regioni oppresse dal potere mafioso e sui fronti di guerra, dove si spingono senza alcuna copertura contrattuale o assicurativa per documentare tragedie che altrimenti rimarrebbero sconosciute. Sono giornalisti che lavorano tanto e che, come chiunque lavori tanto, possono sbagliare: senza dolo, incappando in un infortunio, magari pressati dalla fretta di chiudere un servizio in tempo utile, e in qualche caso anche per negligenza.

Sono loro i destinatari di questa riforma del codice penale e di rito, loro i destinatari della norma che cancella il carcere per i giornalisti e introduce, al posto della detenzione, sanzioni pecuniarie di varia grandezza: le più alte, fino a 50.000 euro, solo nei confronti di chi sbaglia dolosamente, di chi omette volutamente ogni forma di controllo. Giornalisti ascrivibili alla seconda categoria, quella dei mestatori, che sopravvivono solo in virtù della non sempre efficace azione di vigilanza dell'ordine professionale e della cui sorte, in verità, assai poco ci interessa.

In Commissione giustizia e poi in Aula siamo intervenuti con sostanziali modifiche sul testo approvato

dalla Camera, mitigando l'entità delle sanzioni pecuniarie, introducendo la possibilità della replica nella rettifica, qualora essa contenga elementi di falsità documentabile, prevedendo le sanzioni accessorie solo nel caso di recidiva, introducendo - ed era ora - la punizione per chi presenti una querela temeraria a solo scopo censorio: anche questa, vita quotidiana per chi fa seriamente il mestiere di giornalista ed elemento di grave ostacolo, visti i costi di un procedimento giudiziario, all'attività giornalistica di denuncia e d'inchiesta, oggi più che mai con la crisi economica che sta mettendo in ginocchio anche testate antiche e prestigiose.

È la migliore delle riforme possibili? Niente affatto, perché molti pregiudizi resistono nei confronti dei giornalisti e della libera stampa e perché la tentazione della censura per via giudiziaria è dura a morire. Molto c'è ancora da fare: dalla depenalizzazione della diffamazione alla tutela del segreto professionale, in linea con le leggi sulla stampa dell'intero mondo occidentale. Ci abbiamo provato, ma i tempi evidentemente non sono ancora maturi, pur essendo più lontani quelli della passata legislatura, quando si volevano effettivamente imbavagliare i giornalisti, pericolo non del tutto scongiurato e che si riproporrà quando sarà il tempo di discutere delle intercettazioni telefoniche.

Questa riforma, con la cancellazione del carcere, era dovuta e non più rinviabile. È, invece, il punto di partenza per discutere - senza più rinvii e ritardi - delle norme che devono regolare l'informazione sul *web*: a partire dalla competenza dei tribunali, che in questa sede non ha trovato spazi per l'approvazione, fino alla gestione degli archivi e delle banche dati dei giornali. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatrice Capacchione, però è davvero difficile ascoltare con questo brusio in Aula. Vi prego di abbassare la voce.

CAPACCHIONE *(PD)*. Queste discussioni non potranno prescindere dal fatto che, mentre oggi l'Italia dice faticosamente addio a una norma di stampo fascista, il mondo dell'informazione viaggia su altri binari e sulle piattaforme dei più importanti *social network*, gode della tutela offerta dal Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, e cioè della più totale e incensurabile libertà di espressione.

È un valore in cui il PD crede fermamente e che per questo voterà favorevolmente il provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, comunico che è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che invito la relatrice ad illustrare.

FILIPPIN, *relatrice*. Rinuncio ad illustrarla, Presidente.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 734, 845, 903 e 1067.

Discussione congiunta dei documenti:

(*Doc.* XXIII, n. 2) ***Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sul semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea***

(*Doc.* XXIII, n. 3) ***Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali***

(*Doc.* XXIII, n. 4) ***Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia*****(ore 10,55)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti XXIII, nn. 2, 3 e 4.

Le relazioni sono state già stampate e distribuite.

Ha facoltà di parlare il senatore Mirabelli per illustrarle. *(Brusio)*.

Chiedo a tutti i senatori presenti in Aula di abbassare il tono della voce.

MIRABELLI *(PD)*. Signora Presidente, le relazioni sono state già distribuite. Diventerebbe molto lungo e complicato presentarle nella loro interezza.

Penso che la scelta assunta dalla Presidenza del Senato di portare in discussione temi così importanti legati alla lotta alla mafia... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, mi scusi se la interrompo, ma devo dire a tutta l'Aula di non costringermi a sospendere la seduta. Il tema che stiamo affrontando è importante e delicato, per cui prego tutti di abbassare il tono della voce. Chi deve parlare scelga di uscire dall'Aula.

La prego, senatore, di continuare.

MIRABELLI *(PD)*. Come dicevo, credo che oggi stiamo per svolgere una discussione importante e che il Senato abbia fatto una scelta importante a dedicare una giornata a discutere quanto la Commissione antimafia ha prodotto negli ultimi mesi sulla lotta alla criminalità organizzata.

Portiamo in discussione tre relazioni approvate in Commissione antimafia da tutti i componenti che hanno partecipato a quelle sedute (e poi su questo aggiungerò un passaggio). Abbiamo approvato tre documenti che credo intervengano su questioni rilevanti per la lotta alla mafia. Mi riferisco a due in particolare: uno riguarda le modalità con cui chiediamo all'Europa che si attrezzi per battere la criminalità organizzata, l'altro è sul tema specifico ed importante dei testimoni di giustizia e del loro trattamento, anche alla luce di una verifica del funzionamento delle leggi attuali. Portiamo poi in discussione un documento prodotto dalla Commissione antimafia in vista delle elezioni che si sono recentemente svolte e di quelle che si svolgeranno, che tenta di dare ai partiti e alle liste alcune indicazioni per mettere le stesse liste in sicurezza rispetto alle infiltrazioni mafiose.

Credo che questi siano tre temi importanti, e voglio ringraziare - lo sottolineo nuovamente - la Presidenza del Senato per un scelta che in qualche modo è innovativa e irrituale. Storicamente è irrituale e innovativo che le Camere discutano nel merito i documenti prodotti dalla Commissione antimafia. Lo abbiamo fatto sulla riforma dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; lo facciamo oggi su questi altri argomenti. Penso sia un fatto importante che lancia un messaggio chiaro: l'intero Parlamento e il Governo fanno della lotta alla mafia una priorità assoluta che va trattata come tale.

Al di là della giusta richiesta di chiarezza sul passato, che oggi giustamente è all'attenzione dell'inchiesta, dei *media* e dello stesso dibattito politico, si è lavorato e tentato di lavorare in antimafia

- e oggi si propongono documenti in questa direzione - per costituire proposte che partano da due principi. Il primo è verificare e capire meglio come è cambiata la criminalità organizzata in questo Paese, come si attrezza, purtroppo in negativo, per avere più possibilità di agire, quali rapporti cerca di tenere con la politica e come cambiano i rapporti con la stessa. Dopo aver verificato i cambiamenti, abbiamo cercato di verificare i limiti che la normativa antimafia in questo Paese continua ad avere o che sono stati prodotti dai mutamenti delle mafie. Oggi portiamo all'attenzione delle Camere queste valutazioni e proposte di riforma su temi importanti, così come abbiamo fatto - lo ricordo - sui beni confiscati e sulla riforma dell'agenzia. Già oggi tali valutazioni e proposte sono oggetto di lavoro delle Commissioni di entrambe le Camere e all'attenzione del Governo e credo che a breve si riuscirà a produrre un risultato efficace rispetto alla necessità di cambiare molte delle cose relative al trattamento attuale dei beni confiscati, che ha molti limiti.

Oggi noi ragioniamo su due documenti in particolare che non starò ad affrontare nel merito, ma che però voglio inquadrare.

Oggi presentiamo anzitutto una relazione che riguarda le politiche dell'Unione europea per contrastare le mafie. Io credo non si potesse far passare - anche per questo è un valore la discussione che facciamo oggi - il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea senza un intervento su questo punto. C'è un tema serio che riguarda l'adeguamento della normativa europea al contrasto delle mafie perché oggi le mafie non hanno confini. Oggi le mafie agiscono e intervengono senza badare ai confini e, anzi, le diverse normative europee possono avvantaggiare le mafie.

Faccio un esempio: se le misure di prevenzione, l'aggressione ai patrimoni dei mafiosi che abbiamo messo in campo con il sequestro e la confisca dei beni non trova applicazione in altri Paesi europei per cui, per esempio, non è previsto il sequestro preventivo dei patrimoni dei mafiosi è evidente che le mafie vadano ad investire in altri Paesi europei e diventi più difficile contrastarle. È dunque necessario che il tema del contrasto e dell'aggressione ai patrimoni si affronti in termini di battaglia europea. Così come credo che ci sia un problema legato alla possibilità di incrociare le banche dati e di avere una più forte collaborazione tra le polizie.

Ormai quotidianamente - anche in questi giorni recandoci in missione a Messina - riscontriamo quanto il nesso fra politiche di contrasto alle mafie ed Unione europea sia un tema importante. Proprio ieri ci è stato spiegato come la mafia si sta organizzando per infiltrarsi pesantemente nei finanziamenti europei all'agricoltura con modalità assolutamente innovative che, però, presuppongono una totale assenza di controlli. Quindi, anche su questo fronte si deve operare. Questo è il senso del documento molto corposo presentato oggi dalla Commissione antimafia sulla questione europea. La sostanza però è quella cui accennavo. Quella alle mafie non può essere la battaglia di un solo Stato o che si combatte in un solo Stato. L'Italia è un Paese che ha una normativa antimafia molto efficace; dobbiamo chiedere agli altri Paesi europei di acquisire alcune delle nostre norme, così come noi dobbiamo acquisire alcune norme da altri Paesi europei, prima di tutto quelle sull'autoriciclaggio.

Una seconda relazione da noi proposta e su cui vorrei soffermarmi riguarda i testimoni di giustizia.

Abbiamo verificato nel corso del lavoro svolto dalla Commissione che troppo spesso le persone che decidono di testimoniare contro le mafie si trovano in una situazione di difficoltà oggettiva. La condizione difficile in cui vengono a trovarsi gli stessi testimoni e le loro famiglie nel corso del regime di protezione va modificata.

Occorre ripensare complessivamente alla normativa. Altri dopo di me - in particolare il senatore Lumia - interverranno meglio sul merito; io voglio fare in questa sede una sintesi del documento XXIII, n. 4. Esso propone delle modifiche normative che devono servire ad incentivare chi vuole testimoniare contro le mafie cercando di fare in modo che chi testimonia non debba per forza ritrovarsi in un regime di protezione tanto pesante e duro quanto quello che molti testimoni di giustizia oggi vivono. Pensare ad una normativa che non esponga, come accade oggi, i testimoni di giustizia in maniera tanto forte è un modo per raggiungere tale obiettivo.

Anticipo che su queste due relazioni (documenti XXIII, nn. 2 e 4) alla fine della discussione proporremo due risoluzioni chiedendo al Senato di approvare le linee indicate nelle stesse

augurandoci, come accaduto per la riforma dei beni confiscati, di trovare in Aula l'unanimità. Questa unanimità c'è stata in Commissione; non ci sfugge, però, che in quella sede continua a mancare una parte della rappresentanza del nostro Paese che ha scelto di non partecipare ai lavori della Commissione. Quindi, quell'unanimità non fa riferimento a chi non c'era. L'altra volta, invece, in quest'Aula si è raggiunta una unanimità reale sui beni confiscati; spero che a quella stessa unanimità si possa pervenire alla fine di questa discussione e che, a partire dalla condivisione di tali documenti, chi oggi ha ancora scelto di non partecipare alla Commissione parlamentare antimafia possa riflettere su tale scelta alla luce di una condivisione reale del lavoro, delle proposte e degli obiettivi che ci siamo prefissati. Faccio appello soprattutto al Gruppo Forza Italia affinché svolga fino in fondo tale riflessione sia sul merito delle proposte avanzate sia soprattutto sulla partecipazione.

Infine, l'altra relazione oggi in discussione è quella che abbiamo proposto ai partiti in materia di formazione delle liste elettorali, con un codice etico che vada oltre quanto previsto dalla legge. La legge prevede l'incompatibilità, la legge Severino stabilisce una serie di norme, ma noi, come Commissione parlamentare antimafia, abbiamo suggerito di prestare più attenzione, e lo abbiamo fatto per due ragioni: vogliamo evidenziare chiaramente a tutta la politica che il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella politica - come purtroppo verifichiamo ogni giorno dalla cronaca - è molto concreto; vi è una grande aggressività delle mafie che cercano di rappresentarsi direttamente all'interno delle istituzioni. Ciò richiede un *surplus* di attenzione da parte della politica: non una rinuncia al garantismo, ma un'attenzione in più, per individuare i segni, le spie, che possano farci comprendere che ci sono o ci possono essere candidati che rappresentano un rischio di infiltrazione.

Il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle istituzioni è decisivo; è il primo punto che dobbiamo affrontare, e dobbiamo farlo con grande determinazione. Questo è il messaggio che si è voluto dare con il codice etico, comportamentale, che si è proposto e si continua a proporre ai partiti. Poi ognuno decide e gli elettori valutano se applicarlo.

Ritengo, quindi, che questo documento XXIII n. 3 sia utile. Non credo che avrebbe senso votarlo in un'Aula parlamentare proprio perché è un codice comportamentale; tuttavia in questo documento vi possono essere anche norme utili per il lavoro delle Commissioni, del Parlamento e per le successive modifiche legislative.

Ecco, ho riassunto molto brevemente i temi che abbiamo di fronte. Insisto, però, su un punto: oggi il Senato discute su ciò che la Commissione parlamentare antimafia ha prodotto, e lo fa con un atto irrituale rispetto al passato, che credo invece debba diventare prassi; spero, infatti, che da qui si vada avanti ad affrontare tutto ciò che, non solo la Commissione parlamentare antimafia, ma tutte le Commissioni che contrastano la criminalità organizzata possono proporre, per dare il senso che, di fronte a sollecitazioni di modifiche legislative, normative e comportamentali che riguardano la lotta alla mafia, noi rispondiamo subito, tempestivamente, perché questo è un grande problema del nostro Paese che noi vogliamo combattere. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,14)**

ALBANO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sul documento XXIII n. 3. La relazione della Commissione d'inchiesta sulla mafia, che inerisce alle liste elettorali, è un momento importante dello sviluppo della legislatura.

Questa relazione - che reca il cosiddetto codice di autoregolamentazione dei partiti nelle elezioni, un documento non vincolante giuridicamente ma significativo per la strada che traccia - s'inserisce, come è stato già detto, in un solco già sperimentato in passate legislature e cerca di approfondirlo. Esso amplia le ipotesi di incandidabilità e anticipa la soglia dell'allarme rispetto al cosiddetto codice Pisanu della scorsa legislatura, facendo anche tesoro di modifiche della legislazione di contrasto, nel frattempo innovata e modificata.

Stiamo parlando di un percorso di consapevolezza e di impegno concreto della politica in un campo,

quello della prevenzione, troppo spesso lasciato alla magistratura. Avere liste pulite alle elezioni dovrebbe essere una preoccupazione dei partiti e degli esponenti politici, non una necessità solo legislativa e giudiziaria. Per questo il lavoro della Commissione d'inchiesta è importante: riprende il filo dell'analisi sulle classi dirigenti e sui metodi della loro selezione. Esso interroga il ruolo e la tenuta dei corpi intermedi e verifica il livello dell'etica pubblica.

Personalmente, vengo dalla Liguria, una bellissima Regione, dalle coste di un fascino struggente e dalle città portuali, perennemente aperte al nuovo, allo straniero, alla scoperta. Ecco - purtroppo - in Liguria mafia e 'ndrangheta sono arrivate e hanno messo radici, anche e soprattutto con le elezioni amministrative. Io so quanto è importante tenere fuori persone sensibili alle aspettative delle cosche dai Consigli comunali e regionali. La guardia deve essere alta, molto alta, e questa guardia non possono tenerla solo magistrati e Forze dell'ordine per noi; devono essere i partiti, le associazioni, i corpi intermedi della società a riconoscere per tempo il cancro mafioso e tenerlo fuori dalla competizione per il consenso.

Il codice di autoregolamentazione di cui discutiamo oggi cerca di richiamare l'attenzione - e di essere quindi un rimedio - su quell'irresponsabile leggerezza nella frequentazione di ambienti criminali. Si tratta di una leggerezza che nasce dall'incerta percezione dei confini tra legalità e illegalità e che offusca il senso del dovere di chi ricopre responsabilità connesse con ruoli istituzionali. Sono i partiti politici che devono avere una vita autentica, partecipata, ricca di scambi di idee e che devono essere la sede genuina di formazione delle classi dirigenti, come immagina l'articolo 49 della nostra magnifica Costituzione repubblicana. Se i partiti torneranno ad essere questo - elaborazione e confronto politico - sapranno prima e meglio della magistratura ripulire le liste da persone indegne e presentarsi all'elettorato con la sola forza delle loro proposte.

In Italia e nella mia Liguria dobbiamo riprendere questo percorso virtuoso e rilanciare la politica più bella, quella che sa guardare negli occhi i nostri giovani e farsi carico delle loro angosce e dei loro sogni. Le ragazze e i ragazzi della Liguria hanno il mare negli occhi e il vento nell'anima: tenere fuori le mafie dalla vita pubblica e dalle competizioni elettorali significa salvaguardare quel tesoro. Per questo voglio lanciare un incoraggiamento e un saluto particolare a Enrico Ioculano, il giovane sindaco di Ventimiglia eletto lo scorso giugno, che succede a una giunta pesantemente condizionata da poteri oscuri e che si sta battendo per un serio rinnovamento.

Un mafioso in Consiglio comunale, o addirittura in Giunta o come sindaco, può significare un permesso di costruire dove non si doveva; può significare una variante al piano regolatore, che non si doveva approvare; può significare cedere ai comitati d'affari e a una visione strumentale e privatizzata delle istituzioni pubbliche. Tutto questo non è altro dal nostro quotidiano. Può capitare di scoprire che la cattiva gestione del territorio sia molto dannosa, di per sé o combinata con eventi meteorologici. Può capitare di scoprire che la gestione poco prudente delle casse comunali sia poi causa di dissesto finanziario, che tutti i cittadini devono ripianare con le tasse. Può in definitiva emergere che - come scrivono Nando Dalla Chiesa e Martina Panzarasa, nel volume «Buccinasco», e come scrive Gianfrancesco Turano in «Contrada Armacà» - con i mafiosi in Consiglio comunale si sia persa la libertà. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, signori senatori, signore senatrici, naturalmente anch'io apprezzo la disponibilità del Presidente del Senato ad aprire il dibattito dell'Assemblea del Senato a questi temi. Com'è noto anche a questa Assemblea, alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie ed altre associazioni criminali sono stati affidati dalle Camere diversi compiti, tra cui quello di indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi - con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive - sia riguardo alle sue manifestazioni che hanno causato delitti di carattere politico-mafioso, nonché, tra gli altri compiti, quello di valutare la congruità della normativa di contrasto anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria.

Per dare risposte al mandato ricevuto, la Commissione - pur se partita in ritardo e, come ha ricordato il relatore, con l'ostinata assenza di alcune forze politiche - si è costituita in Sottocomitati che hanno prodotto, oltre alla relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - già oggetto di discussione in Assemblea, con l'approvazione di una risoluzione votata all'unanimità - anche quelle di cui oggi si discute.

Anche in ragione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, all'unanimità - e ribadisco all'unanimità - è stata approvata una relazione che chiama l'Italia a rivestire un ruolo di impulso nella predisposizione di strumenti normativi e organizzativi idonei a migliorare il contrasto alle organizzazioni criminali, perché è un dato ormai pacifico che le organizzazioni di tipo mafioso hanno esteso i loro interessi criminali oltre i confini nazionali, radicandosi con molte propaggini in diversi Stati europei. Pertanto, il loro contrasto, non può più solo essere una questione nazionale, così come manifesto è il ritardo di coordinamento e di reale comprensione del fenomeno stesso in alcune legislazioni nazionali: basta ricordare che in alcuni Paesi europei è totalmente sconosciuto il contenuto degli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, perché estraneo alla loro cultura giuridica. La consapevolezza che le mafie sono un reale pericolo non può però non chiamare gli Stati europei ad una cultura di contrasto alle mafie - di cui il nostro Paese non può non essere promotore, stante la sua funzione di avanguardia in materia - affinché sia sul piano della cooperazione sia su quello di polizia nel settore del contrasto alla criminalità organizzata si facciano passi in avanti. La consapevolezza di come le mafie siano un mortale pericolo al libero sviluppo delle attività economiche ed umane e, quindi, alla sicurezza e libertà delle persone all'interno dei Paesi dell'Unione, è diventata tragicamente evidente, soprattutto dopo gli eventi di Duisburg. Tra le varie indicazioni suggerite in una delle relazioni oggi in discussione, le più significative riguardano: la celere costituzione di un ufficio del pubblico ministero europeo dedicato; l'attuazione di normative per organizzare squadre investigative comuni; rendere operativo il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e del provvedimento di blocco dei beni e di sequestro probatorio; rendere finalmente omogenea la disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche; avviare la rete operativa antimafia; stimolare la Commissione europea affinché stabilisca una definizione comune di criminalità organizzata ed in particolare di quella mafiosa; infine, promuovere la celere implementazione della direttiva n. 42 del 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali da reato (come già il relatore ci ha ricordato).

Altro Comitato che ha portato a termine i suoi lavori è quello che ha prodotto infine la relazione di riforma del sistema di protezione dei testimoni di giustizia.

Lo spirito che l'ha animata è stato quello di colmare alcune lacune presenti nella normativa, che si era dimenticata di disciplinare il trattamento dei testimoni di giustizia.

È apparso subito chiaro che il superamento di questo *vulnus*, che rischia di far perdere credibilità allo Stato, è possibile solo attraverso una nuova legge a loro dedicata.

Tra i criteri proposti nella relazione che dovrà contenere il futuro disegno di legge, i più significativi riguardano: la necessità di ridisegnare un sistema nell'ambito del quale il ricorso alla protezione del testimone si configuri come *extrema ratio*, privilegiando l'utilizzo delle misure tutorie *in loco* rispetto al traumatico programma speciale di protezione, obiettivo il cui raggiungimento potrà essere possibile solo con un maggior impegno di risorse; la riconduzione del rapporto Stato-testimone fuori dal concetto di collaborazione, per ripensarlo quale impegno tra le parti come atto unilaterale di riconoscimento del debito che ha come unico corrispettivo l'assunzione in capo al testimone del dovere di riservatezza (il testimone non deve essere obbligato, cioè, a condotte o sacrifici enormi o abnormi - come accade adesso - rispetto alle reali esigenze di sicurezza, per ottenere il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti da parte dello Stato); ricostruire puntualmente il profilo del testimone di giustizia, eliminando quelle figure *borderline*, distinguendolo quindi dai collaboratori attraverso scelte chiare sui requisiti soggettivi di accesso allo *status*; garantire, infine, per il solo caso di concreta impossibilità a contenere diversamente la situazione di pericolo, un sistema di protezione fuori dai luoghi di residenza comunque a misura di individuo.

Altra ulteriore decisione che alla Commissione è apparsa subito determinante per espletare al meglio il mandato ricevuto è stata quella di costituire un apposito Comitato per indagare sulla capacità pervasiva delle mafie nel condizionamento degli organi elettivi.

È apparso evidente che, per farlo, è indispensabile il controllo nel tempo sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e la proposizione di misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia della normativa vigente in materia.

In tale prospettiva, la Commissione antimafia ha ritenuto, alla luce del susseguirsi di tornate elettorali di qualsiasi tipo, sempre più frequentemente originate da chiusure anticipate delle esperienze di governo per infiltrazioni mafiose anche ripetutesi (di tutto questo ne ha tragicamente esperienza la mia Calabria), di riportare all'attenzione delle forze politiche una proposta di autoregolamentazione che le vincoli in modo più impegnativo nella cura della designazione dei candidati alle elezioni delle assemblee rappresentative, come per la designazione in organi rappresentativi e soprattutto anche di amministrazione dei vari enti pubblici. È nata così la relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.

Le indicazioni scaturite dal lavoro svolto hanno condotto alla formulazione della relazione di cui oggi discutiamo, che propone di innovare la normativa rispetto al testo unico del 2012, proponendo, da un lato, che vi sia un sistema unico valevole per tutti i casi di elezione di organi rappresentativi e, dall'altro, che il livello di autotutela da parte delle forze politiche contro il rischio di inquinamento delle liste elettorali debba essere maggiormente elevato, con la loro adesione alle previsioni del codice di autoregolamentazione predisposto appunto dalla Commissione antimafia.

Questo codice è animato da buoni propositi, pervenendo, sulla scorta delle esperienze pregresse, ad ampliare il novero delle fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica, come, per esempio, l'aver introdotto come condizione ostativa, già la condanna in primo grado per danno erariale quale conseguenza di reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva e affermando l'incandidabilità in ogni competizione elettorale - quanto meno per una tornata - di coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco o di componente delle rispettive Giunte in Comuni o consigli vari sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Provvede poi a sancire la necessità di anticipare il livello di attenzione delle formazioni politiche, anticipando la fase di incandidabilità all'atto dell'emanazione del decreto che dispone il giudizio o della citazione diretta a giudizio del papabile alla candidatura ed alle altre cariche pubbliche. Sappiamo come il percorso sia ancora difficile e lontano; basti ricordare, per esempio, che, nelle prossime elezioni in Calabria, nelle fila del PD è stato indicato l'onorevole Scalzo, che è stato rinviato a giudizio per presunte illegittimità nella gestione dell'Arpacal.

Si è proposto di estendere la causa di incandidabilità già prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le sole elezioni degli enti locali a tutte le competizioni elettorali.

È giocoforza ricordare che, al riguardo anche in questo, il codice di comportamento del Movimento 5 Stelle aveva già previsto l'innalzamento di queste barriere all'atto della candidabilità dei portavoce eletti nelle varie assise. Pertanto, per noi non c'è niente di nuovo sotto il sole.

Permettetemi, però, alcune brevi considerazioni, visto che affrontiamo il delicato tema del rapporto tra politica ed etica.

Come sappiamo, il rapporto tra morale e politica, al quale deve essere ascritto l'intervento contenuto in questo codice, non è diverso dal problema del rapporto tra morale e ogni attività umana, dove si pone da sempre la distinzione tra ciò che è moralmente lecito e ciò che non lo è. In tutti i campi dell'agire umano sappiamo che la questione morale consiste nel trovare una soglia di indifferenza nei rapporti economici, sanitari o sessuali; ad esempio fra l'imprenditore ed il lavoratore, tra il medico e il paziente, tra l'insegnante e lo studente, e cosi via. Si discute da tempo immemore alla stregua di quali principi si debbano giudicare, nell'esercizio della loro attività, i comportamenti negli esempi appena riportati dell'imprenditore, del medico, dell'insegnante, eccetera.

Eppure, in tempi a noi vicini il comune sentire sembra aver accettato che la questione morale in

politica possa essere particolare rispetto a quanto detta la morale comune, facendo quasi pensare che la politica ubbidisca ad un codice di regole diverso, se non addirittura incompatibile, dal codice della vita comune, ed al riguardo qualcuno ha mostrato molto interesse a voler giocare su questo comune sentire. Certo, la morale coinvolta nella politica è quella sociale, che è diversa da quella individuale e che coinvolge i doveri verso gli altri: tale qualità è sufficiente a giustificare il divario tra morale comune e politica, quasi a ritagliare un'etica speciale di quest'ultima?

Diverse teorie, come sappiamo, hanno persino emarginato dalla condotta politica la morale, in modo esplicito, come quella hobbesiana, per la quale non esiste altro sistema normativo superiore a quello della politica, o implicito, come quella hegeliana, nella quale lo Stato è il momento ultimo dell'eticità, con un'inversione del rapporto tra morale e politica. Visioni - lo ricordiamo - che sono servite in modo vario a giustificare, quando non una fase pre-morale, la subordinazione della morale ad un'eticità obiettiva e collettiva di cui lo Stato è l'unico portatore. Visioni che sono state usate per sdoganare l'abominio nazifascista o stalinista.

Invece, sgombrando il campo dai cultori estremi della ragion di Stato, se si ammette la deviazione si deve per forza ammettere l'esistenza di una regola della morale e quindi di deviazioni potenzialmente non giustificabili ed inammissibili dalla morale.

Ma cosa è allora l'etica politica? Quella del fine che giustifica i mezzi? È l'etica dei risultati piuttosto che quella dei principi ?

L'etica politica non è altro che - se mi è consentito dire e mi scuso per la rozzezza del mio ragionamento - un'etica professionale che non può partire dalla mera considerazione di attività d'esercizio del potere, quanto dalla considerazione che questo è un potere concesso per il raggiungimento di un fine che è il bene comune: è questo - come ci ricorda Bobbio - che qualifica non un qualsiasi governare, ma il buon governare.

E allora, condividendo naturalmente le conclusioni di Bobbio, ritengo che il problema non sia quello dell'idoneità dei mezzi dell'agire politico quanto quello della legittimità del fine. Il problema dell'idoneità dei mezzi rileva certamente da un punto di vista tecnico e quindi sull'efficienza, ma non serve, da solo, a giudicare del buongoverno; a quest'ultimo serve la qualificazione della bontà del fine e solo questo qualifica la specialità della morale politica diversa da quella comune, in base alla quale vengono poi giudicati i singoli.

Nessuna teoria giustificazionista considera la conquista e la conservazione del potere un bene in sé: perseguire il potere per il potere vorrebbe dire trasformare il mezzo in fine. E allo stesso giudizio morale che distingue un fine buono da uno cattivo è sottoposta l'azione politica: ciò che rende, ad esempio, moralmente illecita ogni forma di corruzione politica è l'annichilimento, quindi, del bene comune.

Eppure, il nostro Paese ha un potente metro, alla stregua del quale giudicare della moralità dell'azione politica: è la nostra Costituzione, che ha cristallizzato sotto la luce dello Stato di diritto quell'insieme di valori negati dalle barbarie totalizzanti e che emergono chiari dalla sostanza delle sue norme. Una sostanza che viene sempre più immiserita in una visione formalistica del diritto - qui viene continuamente calpestato - e dietro la quale si nasconde malamente l'abuso dei decreti-legge e dei voti di fiducia, come la miseria del sottobosco governativo all'ombra della poco trasparente disciplina di partito.

E allora, voglio augurarmi che questo codice contribuisca a far luce su quell'aspetto morale della politica, la buona politica, com'è stato ricordato dalla collega, sempre più nascosta in un'azione che lo nega concretamente.

Il successo delle mafie non è irresistibile, perché non hanno morale se non quella dei messaggi di morte che mandano e la sua pervasività è dovuta principalmente ad un peggioramento della pratica politica, ad un arretramento della politica, che diventa sempre più antidemocratica proprio perché non tiene più al bene comune, nei modi e nei fini.

È importante che vengano tenuti distinti comunque, nel rapporto tra morale e politica, i diversi profili

dell'efficienza, della legittimità e del merito.

La politica si deve assumere o deve ricondurre a sé in modo prioritario e preventivo il merito del ruolo di garante della collettività, già nella fase di selezione dei candidati, spendendosi affinché si scongiuri - e per questo è determinante questo codice - il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque assemblea elettiva. Questo codice proposto dovrà impegnare - nel merito abbiamo già visto la difficoltà nella formazione delle liste del PD in campo in Calabria - tutte le forze politiche affinché non vengano candidati coloro che risultano coinvolti in reati di criminalità organizzata, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti, contro la pubblica amministrazione e altre gravi condotte.

L'adozione di questo codice sarà soggetto ad adesione volontaria, e non potrebbe essere diversamente, se vogliamo fare della politica una scelta di libertà e fare in modo che siano queste le ragioni fondanti, morali e giuridiche.

Dietro l'obbligo della moralità, troppo spesso, si sono nascosti falsi moralisti e liberticidi che hanno propiziato i più gravi lutti sociali a quelle collettività che li hanno voluti seguire; per quanto mi riguarda, ho sempre diffidato, e non solo privatamente, dei moralisti.

Dietro la mancata adesione o osservanza delle sue disposizioni, le forze politiche che non aderiscono e che non vorranno aderire dovranno scontare - io spero - non sanzioni ma un giudizio morale e anche politico dei cittadini sulla loro scelta; questo perché, da amante, quale sono, della democrazia diretta e partecipata, sono fermamente convinto che il giudizio ultimo, e la scelta responsabile che ne consegue, debba e non possa che essere rimesso per intero al popolo sovrano. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Romani Maurizio e Campanella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, ho condiviso i documenti che la Commissione antimafia porta alla nostra attenzione e penso che la presidente Bindi e la Commissione tutta stiano facendo un buono lavoro. Mi corre, tuttavia, l'obbligo di dire che le cose non vanno bene e che le mafie prosperano nel nostro Paese, nonostante gli sforzi e il sacrificio di magistrati, poliziotti e carabinieri.

Vorrei essere breve, in questo mio molto preoccupato intervento, e porre solo tre questioni.

La prima riguarda la mafia al Nord. Noi dobbiamo sapere che le aste al massimo ribasso per i lavori pubblici, per i subappalti, e la caduta dei controlli, anche della qualità del lavoro o di questioni che riguardano le salute, hanno permesso alla 'ndrangheta di essere sostanzialmente monopolista in certi settori produttivi. Questo è un problema gravissimo che va affrontato. Non possiamo scoprire sui giornali che ci sono infiltrazioni. Ma poi che cosa vuol dire «infiltrazioni»? In molte zone, per esempio per quanto riguarda le macchine del movimento terra, la 'ndrangheta è monopolista, si tratta quindi di molto più che infiltrazioni: parliamo di signori che fanno parte del gruppo dirigente del nostro Nord, fino a ieri assolutamente non toccato dal pericolo delle mafie. Bisognerebbe allora agire con maggiore efficacia.

La seconda questione che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è quella del rapporto tra le mafie (mafia, 'ndrangheta, camorra) e il sistema politico. Il rapporto principale sta nel fatto che per gestire certi grossi affari tra questi due mondi deve esserci un mediatore. Questo mediatore in un certo momento della storia delle mafie era un mafioso (non voglio fare nomi perché questo accenderebbe polemiche che non mi interessano). Nella situazione attuale si tratta sempre di un mafioso, ma è un mafioso a cui la mafia di Trapani e la 'ndrangheta di Reggio Calabria chiedono di non far parte della loro associazione: di questo ci sono le prove e lo hanno detto i magistrati in Commissione. Che cosa succede allora? Succede che questo mafioso intermediario - l'intermediazione è centrale nel ruolo della mafia - non è punibile dalle nostre leggi se non per i reati di corruzione, ma per il reato di corruzione, cari senatori, non si va in carcere perché c'è la prescrizione. Quando le mafie ti possono garantire l'assistenza dell'avvocato fino alla fine dei tuoi giorni, e il magistrato non ti può incriminare per partecipazione all'organizzazione mafiosa perché formalmente non ne fai parte, il reato a te ascritto sarà prescritto, ed essendo prescritto tu non soltanto non rischi il carcere, ma soprattutto rimani nella

condizione di continuare a fare lo stesso identico lavoro che facevi prima per il *boss* mafioso. Ci siamo capiti? Sto parlando di Reggio Calabria, il centro della 'ndrangheta (e tutti mi dicono che non ci sarebbe la 'ndrangheta al Nord se non ci fosse questo rimando continuo alla Calabria), così come di Trapani, la Provincia dove è ancora latitante Matteo Messina Denaro. Questo era il secondo punto, assolutamente grave, che desideravo sottoporvi.

In terzo e ultimo luogo, non mi eserciterò nella discussione sulla trattativa Stato-mafia, ma vi esorto a tener conto del fatto che tutte le persone che si sono occupate di mafia, da La Torre a chiunque altro vi venga in mente, sapevano bene che la mafia non era qualcosa di esterno e che per anni e decenni è stata un convitato di pietra alla mensa del nostro sviluppo e della nostra difficile democrazia italiana. Questo rapporto si è rotto nel 1992 -1993 o non si è rotto affatto? Vi lascio questo interrogativo. Vi posso dire, però, che alcune minacce, ad esempio a Luigi Ciotti o a Roberto Scarpinato, dimostrano, anche per la loro qualità, che vi sono ancora pezzi di Stato che sono completamente solidali con gli obiettivi, con gli interessi e le azioni delle organizzazioni mafiose. Il nostro nemico è dunque anche interno. Far finta che esista un corpo esterno che, chissà come, si infiltra è un racconto, una narrazione assolutamente non rispondente al vero.

Per concludere, vorrei sottoporvi i tre seguenti punti. Innanzitutto, sarebbe bene rivedere le norme che riguardano la prescrizione. In secondo luogo, sarebbe il caso di rivedere la nostra politica industriale. Molto spesso, infatti, non si dovrebbe perseguire l'asta al massimo ribasso. In un posto come la Sicilia, ad esempio, se spendendo di più si potesse provocare sviluppo, anziché far finta di risparmiare e dare all'intermediario mafioso la possibilità di far lievitare poi i costi per la struttura pubblica, l'asta non è la soluzione migliore. Infine, stiamo attenti alle parole, che sono importanti, come diceva Moretti. Non parliamo di infiltrazioni e di corpi esterni. C'è una continuità di intenti - che spero vogliamo tutti combattere - all'interno del nostro Stato che è stato colluso e complice della mafia. Le ultime risultanze e anche alcune notizie preoccupanti sull'uso che si fa del carcere duro per avere rapporti con i mafiosi da parte di strutture dello Stato ci avvertono che su questo dovremmo avere un po' più di attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione sui testimoni di giustizia della Commissione d'inchiesta sulla mafia che oggi esaminiamo è uno spunto interessante ed è un contributo serio all'avanzamento, nel nostro Paese, del dibattito relativo ai processi per mafia.

In sede di discussione - presso la Commissione d'inchiesta - sono emerse opinioni con diverse sfumature ma credo che, nel complesso, questo testo possa ottenere il nostro plauso.

In questi giorni mi è venuto in mente un vecchio film di Sidney Lumet: «La parola ai giurati», che si snoda attraverso l'esame delle testimonianze e la loro rivisitazione alla luce le une delle altre. È un film in bianco e nero, del 1957 e si svolge a New York. L'imputato di omicidio, infine, viene assolto perché i giurati, a uno a uno, si convincono che le prove testimoniali non erano del tutto affidabili.

Anche la nostra tradizione cinematografica contiene ritratti del testimone e del suo contributo all'accertamento della verità. Ricordiamo le pellicole di Pietro Germi del 1946 e quella con Alberto Sordi e Philippe Noiret del 1978, entrambe intitolate «Il Testimone». Ma purtroppo i processi di mafia non sono assimilabili ai processi che vediamo nei film. Al cinema, il testimone di giustizia è per definizione un protagonista e, generalmente, al cinema vincono i buoni.

La vita di un testimone di mafia è invece un inferno vero e proprio, fatto di pericoli costanti per sé e per la propria famiglia. Ma quel che è peggio è che il testimone troppo spesso si trova in uno scambio con lo Stato, con la collettività, con tutti noi, del tutto impari. Egli dà tutto - non solo quel che sa, quel che ha visto, quel che ha subito dalle organizzazioni criminali - ma anche il proprio destino e lo mette nelle mani dello Stato e poi non ne ottiene che burocrazia, lungaggini, divieti.

La materia è disciplinata dal decreto legge n. 8 del 1991 (convertito nella legge n. 82) e poi dalla legge del 2001 che tesaurizzava le conclusioni della Commissione d'inchiesta della XIII legislatura.

Da allora è venuta la tragica storia di Domenico Noviello, commerciante di Casal di Principe, ucciso

ben 6 anni dopo il termine del programma di protezione, e poi ancora le terribili vicende del costruttore Giuseppe Masciari, del commerciante Tiberio Bentivoglio di Reggio Calabria e di molti altri, e delle donne di 'ndrangheta che hanno tentato di ribellarsi, come Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Santa Buccafusca.

Le storie dei testimoni in pericolo non sono, dunque, film in prima visione. Sono percorsi di rovina, di abbandono, di tradimento sottile e di burocratica solitudine.

La relazione indica diverse soluzioni. Ne cito tre a esempio. Anzitutto cerca di limitare il protagonismo del testimone di giustizia, proponendo che egli possa essere sentito solo nell'incidente probatorio e non a dibattimento, onde smorzare il clamore che, in questo caso, è davvero indesiderato.

In secondo luogo, propone misure atte a tutelare il patrimonio preesistente del testimone e dei suoi famigliari, in modo che almeno sul piano patrimoniale egli possa conservare una sfera di sicurezza.

In terzo luogo, la relazione sollecita l'introduzione della regola per cui l'Agenzia dei beni confiscati alla mafia possa o debba prioritariamente affidare la gestione dei beni confiscati ai testimoni di giustizia che abbiano le idonee capacità.

Quel che vorrei che restasse da questa mattinata, signor Presidente e colleghi, è che dare il proprio contributo contro le mafie è sempre drammaticamente impegnativo e non si risolve in una passerella come vediamo nei film, che quando è finito ce ne andiamo a casa. Per capire la portata di quest'impegno vi cito solo un ulteriore episodio dello scorso maggio. A Vibo Valentia, il *clan* Soriano di Filandari risulta aver minacciato un testimone nel processo Ragno, un operaio edile. Non ci si è limitati alla minaccia telefonica. L'operaio è stato malmenato e allontanato dal cantiere, lui è stato allontanato e non i *clan*.

C'è tanto lavoro da fare, cari colleghi! *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non saremmo voluti intervenire in questo dibattito, atteso che il nostro Gruppo, per vicende solo e squisitamente politiche, non ha mai partecipato ai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. La politica a volte divide. Fortunatamente, da ultimo, abbiamo trovato un'intesa con gli altri Gruppi politici, per cui parteciperemo dalla prossima riunione come Gruppo di Forza Italia sia della Camera che del Senato.

Ci tenevo a dire questo, perché giustamente il relatore, che ringrazio, ha sottolineato un aspetto della relazione quando ha parlato di unanimità, e poiché nel frontespizio del testo delle relazioni vi sono tutti i nomi dei componenti della Commissione poteva giustamente sorgere il dubbio che tutti coloro che vi sono indicati avessero comunque partecipato, votato e condiviso le relazioni.

Per quanto riguarda le due relazioni, quella sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea e sulla lotta alla criminalità organizzata su base europea ed extraeuropea, e quella sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, siamo in attesa delle proposte di risoluzione e sicuramente dalle assicurazioni ricevute dal relatore credo che voteremo positivamente le stesse relazioni.

Ho qualcosa da dire, invece, per quanto riguarda l'altra relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali. Al riguardo vorrei avanzare una richiesta. Poiché riteniamo la relazione significativa e importante, dato che si parla di liste elettorali, di incandidabilità, per estendersi poi a quelle che sono le normative che fino ad oggi il Parlamento ha votato, soprattutto il decreto legislativo n. 235 del 2012, credo che una ridiscussione a tal riguardo possa e debba avvenire. Ciò proprio in considerazione del fatto che vogliamo partecipare, insieme agli altri colleghi, alla stesura della relazione ed eventualmente vedere se sia possibile apportare miglioramenti ed aggiustamenti.

La richiesta che quindi formulo è quella di leggere le proposte di risoluzione, dopodiché, ripeto stando allo spirito che è stato qui espresso fino a questo momento da coloro che mi hanno preceduto, credo che voteremo a favore.

Per quanto riguarda l'altra relazione, quella in materia elettorale, chiedo che venga rimessa alla Commissione antimafia al fine di meglio valutare la stessa e, qualora vi fossero dei ripensamenti o

degli aggiustamenti, di ripresentarla al Parlamento alla luce delle ulteriori riflessioni che noi insieme agli altri colleghi siamo disponibili a fare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunziato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo condivide il contenuto delle due relazioni, che sono complesse, articolate e serie.

Rivolgendomi ai tanti colleghi intervenuti, proprio perché la materia è di grande serietà segnalo che forse va affrontata con meno visione di film seriali in televisione sulla mafia tipo «La Piovra» e più attinenza alla realtà dei fatti.

Sono sempre stato favorevole e continuo ad esserlo alle misure più severe e repressive possibili nei confronti della criminalità organizzata, compreso il carcere duro, che la mia area di appartenenza ha sempre sostenuto con grande rigore. Sono dunque a favore della lotta alla mafia, alla 'ndrangheta, alla camorra e alla criminalità organizzata senza quartiere e con tutti gli strumenti, come la gestione corretta dei pentiti o anche gli accordi internazionali - come avviene per queste realtà - che possano efficacemente colpire questo fenomeno.

Approfitto di questa occasione per sottolineare come una certa interpretazione della lotta alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta invece di colpire i malavitosi colpisca i cittadini onesti. Ci troviamo di fronte ad una situazione kafkiana, specialmente al Nord, dove imprese sane e cittadini perbene vengono colpiti in modi - adesso vi leggerò come - che, secondo me, sono indegni di un Paese civile perché ci riportano alla Santa Inquisizione, visto che si tratta di situazioni nelle quali i cittadini non possono difendersi rispetto alle accuse che vengono sollevate nei loro confronti.

Parto da una premessa: occorre fare un'analisi seria della situazione. Ho partecipato ad una seduta della Commissione antimafia a Bologna, dove mi è stato presentato un documento del gennaio di quest'anno in cui mi si dice che - io sono di Modena - le Province di Modena e Reggio Emilia soprattutto hanno avuto un'infiltrazione della mafia e della 'ndrangheta che ha occupato militarmente il territorio, i cittadini e le loro menti, con un condizionamento ancora più grave. Le nostre due Province sarebbe dunque state occupate militarmente dalla criminalità organizzata che avrebbe occupato anche i cuori e le menti di 1.100.000 cittadini modenesi e reggiani. Nel documento si aggiunge che chi, come me, ha contestato delle interdittive è un erosore di legalità perché chi critica determinati interventi diventa un alleato.

Colleghi, come funziona attualmente? Leggo l'ultima interdittiva di ieri nei confronti di un giovane di 32 anni; il padre era stato interdetto e la sua azienda nel modenese è fallita. Lui a 30 anni ha cercato di mettere su un'azienda, ma a sua volta è stato oggetto di un provvedimento interdittivo. Vi rileggo, come ho già fatto in un'altra occasione, che cosa c'è in un provvedimento interdittivo, perché si abbia consapevolezza di che cosa è la lotta alla mafia, alla 'ndrangheta e alla criminalità, e di che cosa è altro. Richiamo l'attenzione del vice ministro Bubbico, perché la questione riguarda il Ministero dell'interno.

Che cosa c'è scritto oramai "a stampino" in queste interdirettive? Ascoltate: «Il concetto di tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto di matrice sociologica e non giuridica, si presenta estremamente sfumato e differenziato rispetto all'accertamento operato dal giudice penale, signore del fatto. La norma non richiede che ci si trovi al cospetto di una impresa criminale, non si richiede la prova dell'intervenuta occupazione mafiosa, né si presuppone l'accertamento di responsabilità penali in campo ai titolari dell'impresa sospettata». Nel caso di cui parlo, gli imprenditori sono persone assolutamente oneste che, però, hanno assunto degli operai, dei manovali di Crotone uno dei quali, dagli accertamenti, è risultato avere una relazione sentimentale con una donna di 23 anni figlia di un *boss*. Quindi, non ci devono essere presupposti di responsabilità penale, «essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia si desuma un quadro indiziario che, complessivamente inteso, ma comunque plausibile, sia sintomatico del pericolo di collegamento tra

l'impresa e la criminalità organizzata». Dunque, non si può escludere.

Si legge inoltre: «L'informativa antimafia deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", l'esistenza di elementi che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con la p.a. Né è richiesta la prova dell'attualità di una situazione di pericolo». Più avanti si legge inoltre: «rilevato che per costante giurisprudenza la cautela antimafia non mira all'accertamento di responsabilità, ma si colloca come la forma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto a cui assumono rilievo, per legge, fatti e vicende solo sintomatici e indiziari, al di là dell'individuazione di responsabilità penale».

Scusate, ma è ciò che ha scritto il «Sole 24 Ore» finora. Quelli della Santa Inquisizione erano dei dilettanti al confronto!

Può quindi capitare che in un'impresa con sede a Modena, a Reggio, in Emilia-Romagna da cento anni di cui si conoscono i titolari, i figli, i parenti, di cui si sa tutto di tutti, arrivano gli inquirenti che, controllando, verificano che è stata assunta una persona che intrattiene una relazione sentimentale con un certo individuo per cui si incorre in un dato pericolo. Quindi arriva l'interdittiva per cui l'impresa non può più lavorare con gli enti pubblici, saltano le commesse e fallisce. E se il figlio del titolare vuole lavorare non può farlo perché, essendo suo figlio, si è legittimati a pensare che se avvia un'azienda lo fa per eludere l'interdittiva emanata nei confronti del padre. Il figlio dunque deve impiccarsi? Deve suicidarsi? Cosa c'entranp la mafia, la 'ndrangheta e la camorra con questo?

Come ho già detto in Commissione antimafia, ci sono intimidazioni, ci sono minacce, ricatti e scalate societarie in galera. Queste persone vengono inquisite. Ma lo Stato, i prefetti, l'interforze non devono essere percepiti dal cittadino come dei nemici.

Quando tre anni fa a Modena sorse una polemica pubblica perché nelle liste del PdL sembrava volessero iscriversi persone sospette perché nate in Sicilia, in Calabria o in Campania in qualità di Sottosegretario ho incontrato il prefetto, il colonnello dei Carabinieri, il questore e il procuratore della Repubblica per far vedere loro un elenco di nomi che avevo rilevato anch'io, avendo letto sui giornali che potevano avere qualche legame, e, colleghi senatori, che cosa hanno detto le quattro autorità? Che non potevano darmi alcuna indicazione perché i dati erano protetti da *privacy*. Ripeto, non potevano darmi indicazioni.

Allora, ditemi se è giusto che un politico, un parlamentare, un imprenditore che assume una persona nata in quelle Regioni o che ha un contatto con un'impresa di quelle Regioni che, magari, per la prefettura e il DURC risultano regolari, poi riceva l'interdizione perché da indagini successive risulta che questi hanno dei collegamenti o hanno parlato con dei sospettati. Ma vi sembra sia questo il modo di condurre la lotta contro la criminalità organizzata? Sembra di tornare al tempo dei Catari, quando, entrando nella città, si chiedeva al vescovo come distinguere i buoni cattolici dagli eretici ed egli rispondeva che si dovevano uccidere tutti perché poi Dio avrebbe saputo distinguere gli uni dagli altri.

Rivolgendomi al rappresentante del Governo e ai colleghi, dico: massima repressione e massima severità nel colpire il crimine; massima sensibilità nell'aiutare le aziende, se ci sono dei tentativi di infiltrazione, a superare questa fase. Ma se un'azienda ha rimosso queste situazioni è mai possibile che si debba leggere ancora oggi di interdittive che colpiscono i figli per colpe mai dimostrate dei padri? È mai possibile che oggi nel Nord - e mi rivolgo ai colleghi meridionali - l'unico modo per salvarsi teoricamente è quello di non volere persone o imprese che provengono dalla Sicilia, dalla Calabria e dalla Campania? Il fatto stesso di avere contatti con loro mi mette a rischio, mette a rischio la mia azienda e la mia reputazione di parlamentare. Se poi affermi questa cosa, qualcuno dice che Giovanardi è un «erosore» di legalità perché non accetta in maniera acritica quello che fa un giudice. Qui, però, non parliamo di penale. Almeno lì un giudice dà un'imputazione, vi sono tre gradi di giudizio e ci si può difendere, e non si è colpevoli fino a sentenza passata in giudicato. In questo caso, un organo amministrativo «ammazza» te e la tua azienda: sei morto per un mese, due mesi, tre mesi o un anno. Tu rimuovi le cose che hanno detto, licenzi i manovali, ma dicono no, perché teoricamente

non è escluso che in futuro possano ripetersi situazioni di questo tipo.

Se questa è la lotta alla mafia e alla camorra, vi avverto che occorre considerare una cosa: il sentimento popolare è importantissimo perché - e concludo, signor Presidente - i cittadini devono essere alleati nella lotta contro la criminalità organizzata; devono avere paura della mafia, della 'ndrangheta e della camorra, non possono avere paura delle istituzioni, non possono considerare le istituzioni come loro nemici. Se ci mettiamo su questo piano di fanatismo, finirà che, invece di fare un dispetto alla mafia e di combatterla, le faremo una cortesia. *(Applausi dei senatori Albertini, Schifani e D'Anna. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, io non sarò breve: questo non è un argomento che si può trattare con un dibattito breve, è un tema che ognuno di noi dovrebbe avere sempre in mente. Non mi riferisco alle mafie, ma al fatto che bisognerebbe sempre avere in mente che la mafia e le mafie si possono sconfiggere; invece viene dato per scontato che ciò non è possibile. Le mafie possono essere sconfitte: questa è la cosa che tutti noi dovremmo avere in mente, lo Stato *in primis*.

Ringrazio comunque le persone che lavorano con me in Commissione parlamentare antimafia. È vero che vi è sempre stata una convergenza sulle tematiche, ma mi chiedo a cosa serva il lavoro svolto in Commissione. Innanzi tutto, sembra che la Commissione parlamentare antimafia non abbia un obiettivo chiaro: noi continuiamo a svolgere audizioni su audizioni e a raccogliere dati, ma è sempre un lavoro formale e non sostanziale. Infatti, noi audiamo le persone come semplici uditori e non come testi; in definitiva, quindi, non possiamo utilizzare molto le informazioni ricavate, se non per presentare relazioni al Parlamento che poi rimangono lettera morta, perché non vi è mai una continuazione, un agito vero e proprio contro le mafie.

Mi viene anche da dire che i minuti di silenzio che spesso si fanno in quest'Aula per le vittime di mafia sono alquanto imbarazzanti e anche ipocriti. Sarebbe ora di smetterla: o lo Stato si occupa seriamente di combattere la mafia oppure possiamo smettere di fare sempre e soltanto atti formali.

Non mi sembra che per il Governo la lotta alla mafia sia un «cavallo di battaglia». Vi sono tanti esempi che lo dimostrano. Possiamo citare quello dei lavori pubblici, dove la prassi è che anche in quelli svolti in Italia la legislazione applicata non è quella italiana, che - guarda caso - è l'unica che si occupa di antimafia. Penso, ad esempio, alla costruzione del tunnel della TAV o anche ai lavori dell'Expo. Anche per l'Expo ogni azienda costruirà il suo padiglione; queste aziende possono essere straniere, ma anche italiane: poiché, però, i padiglioni vengono assegnati ad altre Nazioni non viene applicata la legge antimafia.

Allora, perché abbiamo fatto il codice antimafia e tutte le interdittive e quant'altro, se poi nella realtà non li applichiamo mai? A cosa possono servire, se poi nella realtà, quando si effettuano i controlli nei cantieri, si verifica che vi sono aziende già dichiarate mafiose ma che comunque lavorano all'interno dei cantieri (peraltro, senza che neanche si sappia della loro presenza)? C'è qualcosa che non va.

Noi dichiariamo sempre che si fa una grande lotta alla mafia, che però nella realtà non c'è.

Oppure, parlando di corruzione, potremmo seguire i soldi. Non si tratta di un'idea nuova, è già stata esplicitata da una grande persona che ha combattuto la mafia. Ma, guarda caso, questo non si fa e la legge anticorruzione non viene varata. Eppure la corruzione, oltre a servire le mafie, serve a costituire i fondi neri per le armi. Non c'è però interesse a seguire i soldi. Di nuovo: è un problema della politica che non vuole combattere le mafie e la criminalità organizzata in generale.

C'è poi un altro problema: la cultura delle persone. Se possiamo sciogliere i Comuni per infiltrazioni mafiose, ma poi diamo la possibilità ai cittadini di votare gli stessi candidati mandati a casa per infiltrazione mafiosa, vorrei sapere a cosa serve la legge per lo scioglimento dei Comuni, visto che la maggior parte delle volte vengono rielette le stesse persone. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non basta più neanche una legge: bisogna cambiare la testa delle persone che rivotano i candidati mandati a casa per infiltrazioni mafiose. E quindi le infiltrazioni mafiose non sono più tali: c'è uno Stato in prestito, è un'infiltrazione dello Stato nella mafia.

Lo Stato è in prestito e, di nuovo, il Governo non fa nulla per non essere in prestito, perché altrimenti aumenterebbe i fondi per dare la possibilità alle Forze dell'ordine di controllare il territorio; perché altrimenti farebbe i controlli sulla corruzione; perché altrimenti... ci sarebbero moltissimi modi di intervenire.

Il Governo queste cose non le fa. Ha presentato miliardi di decreti, c'è una corsa ai decreti-legge per risolvere i problemi ma, guarda caso, il problema della mafia non si risolve e non si prende neanche in considerazione. Non parliamo poi della corruzione e non parliamo del problema culturale di cambiare la testa delle persone. Per cambiare la cultura delle persone bisogna investire nella scuola, nell'educazione, e mi sembra chiaro che lo Stato non lo stia facendo.

Tutto ciò ci dice che il Governo, quindi la politica e lo Stato, non è interessato a lottare contro le mafie, perché alla fine lo Stato sta diventando come la mafia: non si occupa più del bene dei cittadini, ma del suo, che però non coincide con quello del cittadino, bensì con il bene di quelli che sono seduti sulle poltrone. Ma allora, che differenza c'è tra Stato e mafia? Nessuna, assolutamente nessuna. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se questo non cambia, non riusciremo mai a risolvere il problema.

Non si tratta di conoscere le mafie. Le mafie ormai sono mappate. Sappiamo tutto delle mafie, sappiamo anche che al Nord non hanno il controllo del territorio ma realizzano il riciclaggio del denaro; anche questo però è qualcosa che non si vuol vedere, soprattutto al Nord. Sappiamo che sono andate fuori dai confini italiani, e anche questo è qualcosa che non si vuol vedere. Bisognerebbe infatti andare di nuovo a verificare i flussi finanziari: un lavoro che nessuno vuole fare, perché quando si toccano i soldi si toccano gli interessi forti. Se poi occorre seguire i flussi finanziari nelle banche, si toccano interessi molto più grandi dei poteri forti, e quindi nessuno vuole farlo.

Non voglio riaprire la ferita sul voto di scambio politico-mafioso, una delle dimostrazioni più tangibili del fatto che la politica non vuole fare nulla contro le mafie. Voglio dirvi però che la Commissione antimafia dovrebbe smettere di essere una vetrina, la vetrina per farsi belli. Tra l'altro, una nota leggera: nei tg, quando inquadrano la Commissione antimafia, fanno vedere sempre e solo la Presidente e gli onorevoli del PD, come se gli altri non ci fossero neanche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ovviamente non è colpa vostra, è l'informazione.

Ma anche questo dà l'idea di come lo Stato e la stessa informazione ormai non siano più garanzia di nulla. Lo Stato ha abbandonato i cittadini. E cittadini cosa fanno? Si abbandonano alla mafia. Se vogliamo cambiare tutto questo, lo Stato, per primo, si deve assumere la responsabilità di farlo.

E, spesso, purtroppo - e sottolineo purtroppo - sia in Commissione che in quest'Aula io mi vergogno di rappresentare lo Stato italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, devo confessare che, nel leggere le corpose relazioni che ci ha proposto la Commissione antimafia, mi è venuto in mente come l'approccio prasseologico e sistematico ad un problema finisca poi per condizionarne le ipotesi di soluzione.

Se prendiamo le relazioni delle Commissioni antimafia degli ultimi dieci anni e ne espungiamo l'essenza - ovvero, secondo la definizione classica che ne diedero gli esistenzialisti, tutto ciò che non può non essere - troviamo un approccio metodologico e una descrizione dei fenomeni che si ripete sistematicamente. Con questo voglio che dire che fino a quando, come riportava un noto manuale dell'esercito di Franceschiello, mostriamo la «faccia feroce» alla mafia, alla 'ndrangheta, alla camorra e a tutte le organizzazioni eversive ? perché si tratta di vere e proprie organizzazioni eversive nei confronti dello Stato, dell'ordine pubblico e della civile e onesta convivenza dei cittadini italiani ? finiamo per entrare inconsapevolmente all'interno di un sistema per il quale diventiamo noi stessi mafiosi, nel senso che, per mostrare la faccia feroce, dimentichiamo ogni rispetto che si deve alla libertà, alla verità e all'accertamento fattuale delle accuse, con l'inversione quindi dell'onere della prova tra chi accusa e chi viene accusato.

Vengo da una Regione, anzi più precisamente da una provincia - quella di Caserta - che è nota agli onori della cronaca per la pervasiva, duratura e storica presenza della camorra; camorra che, mi piace

qui ricordare, non nasce come un fenomeno criminale, ma come un fenomeno di opposizione al potere assoluto del re e dell'aristocrazia, attraverso un ordine parallelo allo Stato che - come la massoneria, tanto per fare un esempio - ha il compito di riparare agli abusi e ai soprusi a cui è soggetta la parte più debole e meno abbiente della popolazione. «Il sindaco del rione Sanità» di Eduardo ne dà uno spaccato emblematico, per chi lo ha visto.

Dico questo perché pensare di colpire questi fenomeni nelle zone in cui sono endemici soltanto mostrando la faccia feroce delle mitragliatrici e dell'esercito che presidia il territorio è una mera perdita di tempo. Non si spiegherebbe infatti come mai tali fenomeni non siano già stati debellati da tempo, nonostante le varie Commissioni che sono state istituite e i vari sforzi compiuti, anche a scapito dei diritti dei cittadini malcapitati tra le maglie di norme di legge che spesso si rivelano utilizzate e applicate in una maniera ottusa - come poc'anzi diceva il senatore Giovanardi - che denega la loro libertà e i loro diritti.

Non voglio fare il sociologo, non vi voglio dire che in quelle zone lo Stato per molti anni non c'è stato, non vi voglio dire che per molti anni quei Comuni non hanno avuto un piano regolatore e che non hanno avuto delle possibilità occupazionali. Si è creato un *pabulum*, una cultura nella quale succede che un ragazzo di 14 anni - come mi diceva uno scrittore riferendosi a suo fratello camorrista e poi ucciso - va a fare una rapina insieme ad altri amici, perché è quello il modo di dimostrare alla comunità di Casal di Principe la propria valentìa, il proprio coraggio, la propria cifra sociale.

Veniamo quindi, signor Vice Ministro, alla Commissione vera e propria. Noi viviamo in una Nazione nella quale per mostrare la faccia feroce ai fenomeni malavitosi, dimenticando ogni altra condizione, ogni altro retroterra sociale e ogni altra omissione o inadempienza dello Stato, ci si trova sotto l'egemonia di una gestione della legge sui pentiti e con la sistematica applicazione di un reato che è un vero abominio giuridico, il concorso esterno in associazione. Tale reato ribalta completamente l'onere della prova - consentitemi di essere garantista, in un'Aula che ha la propensione ad essere giustizialista - e consente a molti pubblici ministeri di non fare il loro mestiere, cioè di lavorare, di indagare, di provare e documentare le accuse; accuse che apoditticamente vengono ritenute vere e certe a carico di cittadini che, dopo galera e traversie, vengono assolti - ahinoi - dopo molti anni (perché questa è la durata media dei processi in Italia).

È mai possibile che quest'Aula e che questo Parlamento non riescano ancora a codificare, cioè a tipizzare, questo tipo di reato di derivazione giurisprudenziale che non è ancora presente nel codice di procedura penale? Non siamo stati in grado in questi anni, per mostrare la faccia feroce, per essere intransigenti, per non sembrare agli occhi degli altri ipoteticamente collusi o favoreggiatori della malavita organizzata, di definire come, quando, dove e in che modo si configuri questo concorso esterno in associazione.

Allora, cosa succede? Diciamolo, senza aver paura. Diciamo che oggi, con il sistema della carcerazione preventiva, con la gestione dei pentiti che avviene da parte degli stessi pubblici ministeri... *(Il vice ministro Bubbico è impegnato in una conversazione).* Signor Vice Ministro, abbia pazienza, ci ascolti; altrimenti vada a parlare altrove. Noi possiamo anche parlare qui in maniera riflessiva. Signor Presidente, io chiedo che smetta il chiacchiericcio tra il Vice Ministro e il suo amico, se mi vuole ascoltare; altrimenti se ne vada e io parlo agli amici che stanno qua dentro.

Le stavo dicendo che i pubblici ministeri che accusano il cittadino, nel caso dei reati ipotizzati di concorso esterno, sono coloro che gestiscono i pentiti, e quindi si trovano nella condizione oggettiva di poterli utilizzare per sostenere i teoremi attraverso i quali hanno carcerato un cittadino senza averne la prova. Questo cosa significa? Tirare fuori dei delinquenti incalliti e pluriomicidi dalla galera, dissequestrarne i beni, allontanare la famiglia dal contesto e retribuire queste persone con un lauto stipendio mensile. Le pare mai possibile che questo possa essere compatibile con la terzietà con la quale la magistratura deve affrontare il problema? Perché non creare un nucleo di pubblici ministeri e di magistrati che abbia, a prescindere dal contesto e dalle varie fattispecie, la gestione dei pentiti? Perché affidarli al pubblico accusatore e quindi al pubblico utilizzatore?

Io non ho paura delle mie amicizie - concludo, signor Presidente - Nicola Cosentino, che agli occhi

della pubblica opinione è ormai un criminale ed è mio amico, è stato carcerato la seconda volta - lo dico all'amico Giarrusso - perché, secondo un'informativa dei ROS, un assessore regionale è andato a trovarlo per fatti amichevoli ed era accompagnato da Giuseppe Fontana, il quale, a detta dei ROS, era un noto malvivente perché aveva avuto un'interdittiva antimafia che il TAR aveva poi revocato venti giorni dopo.

Se queste sono le condizioni per poter arrestare un cittadino (lasciate stare come si chiama) e per rimetterlo in galera dopo che il processo è in corso da tre anni, e non sono emersi contestazioni e prove fattuali, di quale relazione siete venuti qua a parlarci? La mafia si combatte difendendo anche le persone perbene, difendendo i cittadini e tutelandone i diritti e le libertà. Quindi, sbrigatevi a proporre la tipizzazione del reato di concorso esterno; sbrigatevi a togliere i pentiti dall'uso e dall'abuso dei pubblici ministeri e dei loro *fan* per poter sostenere teoremi che non riescono a dimostrare. *(Applausi del senatore Giovanardi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti della Scuola media statale «San Giovanni Bosco-Summa Villa» di Somma Vesuviana, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta dei documenti XXIII, nn. 2, 3 e 4 (ore 12,26)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, in sede di discussione vorrei innanzitutto elogiare il lavoro fatto dalla Commissione antimafia e la presentazione in quest'Aula di tre documenti molto importanti, che mettono in rilievo il fatto che la mafia è un qualcosa su cui mantenere alta l'attenzione e su cui lavorare all'unisono.

Signor Presidente, ho sempre considerato la mafia un qualcosa di estremamente negativo, e questo è un sentimento che probabilmente abbiamo provato più o meno tutti. Infatti, la mafia tende al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni e appalti di servizi pubblici, con ciò delineando il carattere politico dell'organizzazione criminale di tipo mafioso, vale a dire la sua tendenza a penetrare negli apparati dello Stato per piegarli ai propri voleri ed interessi.

La mafia, diversamente da quello che qualcuno può pensare, non si pone in antitesi allo Stato, non è di fatto l'antistato e non lotta contro di esso per sostituirvisi: essa si infiltra nelle istituzioni per piegarle ai propri scopi. Da qui la necessità di differenziare certe attività criminali con l'istituzione dell'articolo 416-*bis* del codice penale.

In questa discussione, più che parlare dei tre documenti, gradirei fare delle considerazioni riguardo a quello che è successo e a quanto è stato detto relativamente alla questione dell'Expo, che è stata anche oggetto di alcune pagine dei giornali in questi giorni per alcuni arresti e operazioni di polizia. Abbiamo visto l'Expo come una delle vetrine di questo Paese per i prossimi anni. È chiaro che, quando si muovono ingenti capitali, la mafia si muove, si muovono le attività criminali e i soggetti che di questo vivono.

Tornando all'Expo i dati sono allarmanti - le notizie sono di ieri - e, come qualcuno ha detto, bisogna tenere gli occhi aperti. L'evento è infatti di straordinaria importanza e, proprio per questo, bisogna porre la massima attenzione su quanto accade sul fronte degli appalti, e soprattutto dei subappalti, dove potenzialmente la questione legata alle verifiche diventa più complicata.

L'attenzione era ed è alta, e ne è la prova il fatto che sono stati aperti circa cinquecento fascicoli su imprese e personale coinvolti nell'Expo. Cinquecento, signor Presidente, quindi non piccola cosa.

Il 13 gennaio scorso, però, c'è stata un'azione molto concreta da parte del Presidente della Regione Lombardia e di tutto il Consiglio regionale ed è stato presentato il piano d'azione «Expo Milano 2015

mafia free». Su questo documento, redatto dalla Regione Lombardia, è stata espressa una grande soddisfazione, e la firma di questo protocollo con cui si è raggiunto un obiettivo concreto ne è stata la prova. L'obiettivo era quello di definire le azioni che ciascuna istituzione interessata o coinvolta in Expo 2015 è chiamata a realizzare.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, si tratta di azioni molto pertinenti, soprattutto per il fatto che essa ha il compito di coordinare e di supervisionare le iniziative correlate proprio a Expo. È un accordo siglato dal presidente Maroni con il Ministro dell'interno Alfano, con il sindaco di Milano Pisapia, con il presidente della Provincia Podestà, con il prefetto di Milano, con il commissario di Expo 2015, quindi tutti soggetti coinvolti in quella che potrebbe essere effettivamente una grande vetrina per i prossimi anni.

Il primo campanello d'allarme che è stato evidenziato in questo documento è l'attenzione al malaffare, rispetto al quale ci dovrebbe essere una linea di collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte tale da diventare a tutti gli effetti una barriera all'infiltrazione mafiosa ma anche al malaffare in generale.

Altri elementi che sono stati sollevati sono il reciproco scambio di informazioni, per cui tutti i soggetti coinvolti si scambiano ogni settimana informazioni utili alla necessaria prevenzione di incidenti di un certo tipo, e il coordinamento delle polizie locali. Si prevede infatti che le polizie locali debbano interfacciarsi, superando quella sorta di campanilismo che a volte fa sì che questi corpi non siano troppo propensi ad interagire.

C'è stato però uno sgarbo (lo sgarbo è sempre dietro l'angolo): Maroni non è stato invitato al vertice della Commissione antimafia sul rischio di infiltrazioni criminali in vista dell'Expo 2015 e per questo la Lega ha deciso di ritirare la propria delegazione, non certo per dimostrare poco interesse, ma proprio per segnalare l'assurdità del fatto che siano stati invitati diversi rappresentanti istituzionali locali ma non il Governatore della Regione Lombardia. Lo sgarbo sembra ancora più grande dal momento che Maroni è stato considerato da tutti uno dei migliori Ministri dell'interno proprio sotto il profilo della lotta alla criminalità organizzata, e credo che una gran parte dei trenta soggetti più pericolosi sia stata arrestata proprio sotto il suo Ministero. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Tornando all'oggetto dell'Assemblea di oggi, i tre documenti presentati sono importanti e sono il prodotto di un lavoro puntuale della Commissione antimafia: tre relazioni della Commissione che, a mio avviso, abbracciano in modo sinergico e pertinente tutte le problematiche che sono ormai ineludibili e che devono essere affrontare con forza.

La prima relazione prende in considerazione il fenomeno della criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea e, proprio durante il semestre di presidenza italiano, credo che questo documento possa essere considerato il fiore all'occhiello del lavoro di questa Commissione.

La seconda relazione tratta la materia riguardante la formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali; si tratta di un documento la cui inosservanza non prevede alcun tipo di pena, il cui contenuto sicuramente potrebbe diventare oggetto di una legge in futuro, nonostante l'*iter* della legge Severino abbia dimostrato, nella XVI legislatura, che comunque c'è stata una difficoltà enorme nell'approvazione.

La terza relazione fa il punto sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, nei confronti dei quali non sempre questo Stato ha avuto un'attenzione specifica, fermo restando una legge risalente a qualche anno fa.

In sede di dichiarazione di voto svolgerò anche alcune considerazioni che abbiamo fatto sui tre documenti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro della Commissione antimafia circa il monitoraggio delle attività criminali, in particolare a livello europeo ed extraeuropeo, che deve rendere consapevole anche questo Parlamento del fatto che l'attività malavitosa è estremamente florida; non ci sembra infatti che ci siano elementi che possano far pensare ad una flessione, ragion per cui l'attenzione è sempre davvero molto alta.

Le difficoltà dei nostri operatori nell'essere in linea con le novità di carattere tecnologico sono veramente complesse, perché noi sappiamo che la mafia ha una potenzialità economica elevatissima e

quindi siamo noi che inseguiamo loro sotto l'aspetto di intercettare le attività malavitose, soprattutto le operazioni che loro fanno a livello internazionale. D'altra parte, l'incapacità di alcuni Stati, soprattutto extraeuropei, di avere una legislazione uguale alla nostra ci mette ancora più in difficoltà nel rendere più efficaci le rogatorie.

Concludo, Presidente, rimandando ad ulteriori considerazioni in sede di dichiarazione di voto, e sottolineando che quest'Assemblea, come si auspicava proprio nel lavoro fatto in Commissione antimafia, dovrebbe rivolgere un'attenzione più proficua e impegnata. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, innanzi tutto desidero esprimere il mio ringraziamento per questo prezioso lavoro che ci è stato offerto questa mattina e ringraziare la Commissione.

Vorrei fare un breve intervento per quanto riguarda soprattutto il documento n. 2, e specificamente su un punto che in particolare mi interessa sottolineare, che è quello della tratta di esseri umani.

La tratta di esseri umani costituisce non solamente una seria violazione dei diritti fondamentali, ma è anche una delle attività più lucrose delle reti della criminalità organizzata transnazionale.

Dalla relazione emerge come l'attività criminale abbia inizio nel Paese di origine delle vittime, che spesso sono minacciate oppure indotte con l'inganno a seguire un sogno: la speranza di una vita migliore. Invece, accade che i trafficanti, troppo spesso, li sottopongano a violenze fisiche e psichiche e che spesso vengano trasferite in diversi Paesi prima di giungere a quello di destinazione, dove molto spesso subiscono fenomeni di sfruttamento che riguardano l'aspetto sessuale, quello del lavoro, dell'accattonaggio forzato, e sono costrette... *(Brusio)*. Scusate colleghi, per cortesia. Dicevo che le vittime sono costrette, oltre a questo abuso, a vivere segregate, lontane da ogni contatto con la comunità di accoglienza.

Le reti criminali dei trafficanti nei Paesi di origine o di transito sono strettamente collegate con quelle che esercitano sfruttamento sul territorio di arrivo. Come si evince dalla relazione, l'Italia è una tra le principali destinazioni delle persone trafficate, ma anche un Paese di transito per moltissime vittime.

Abbiamo dei dati molto seri ma sottostimati, come viene detto nei Rapporti Eurostat del 2013 e del 2014, dove si dice che le vittime di tratta identificate (questo è un passaggio importante: non sono tutte le vittime ma solo quelle identificate) in Italia sono state 1.624 nel 2008, 2.421 nel 2009, 2.381 nel 2010, 1.560 nel 2011 e 2.631 nel 2012. È disponibile per il 2012 anche il dato relativo ai minori, perché anche loro sono sottoposti a tratta (spesso li vediamo ai semafori e talvolta scompaiono e non sono più visibili perché sono sfruttati sessualmente o anche nell'ambito lavorativo): si tratta di 193 bambini su un totale di 2.631 vittime. Ripeto che l'Eurostat ritiene i dati sottostimati, perché si tratta soltanto delle persone identificate.

Lo sfruttamento delle donne riguarda non soltanto il lavoro ma l'aspetto sessuale mentre per gli uomini lo sfruttamento avviene soprattutto nel lavoro nero. Sarebbe importante lavorare per l'emersione dal lavoro nero, utilizzando tutti i sistemi possibili.

Approfitto di questa occasione per fare un cenno a quanto emerso nei giorni scorsi grazie ad un'inchiesta giornalistica che ha portato all'attenzione della pubblica opinione il fatto che nelle campagne del ragusano si starebbero perpetrando (usiamo il condizionale sino a quando non sarà accertato), ormai da tempo, gravissimi abusi sessuali nei confronti di molte donne, per lo più di origine romena, che lavorano nelle tante aziende ortofrutticole presenti nel territorio della Provincia. È inaccettabile la presenza di forme di schiavitù e di sfruttamento sessuale nel territorio ragusano dove comunque (e vi prego di fare attenzione su questo punto), mi piace sottolineare che ci sono moltissimi produttori agricoli, anzi, la stragrande maggioranza di quelli presenti sul territorio, che operano nel rispetto della legalità e che devono rimanere distinti da coloro che invece abusano del corpo delle donne e del lavoro nero degli uomini.

Il problema però, spiace dirlo, non è limitato solo alla provincia di Ragusa ma, stando ai dati emersi da diverse inchieste, interessa tutto il nostro Paese. Non è assolutamente accettabile in un Paese civile, nel

terzo millennio, che accadano episodi del genere, tutt'altro che isolati. Chiediamo perciò un fermo e deciso intervento da parte del nostro Paese. Tutto questo può essere combattuto con un'azione molto forte contro la criminalità organizzata che si infiltra dappertutto, anche nel mondo della politica, con ogni forza e con la massima determinazione.

Approfitto di questa occasione per ricordare, com'è stato fatto anche nei precedenti interventi, quanto sia importante il codice di autoregolamentazione dei partiti al momento delle elezioni. Non dovrebbe essere un'imposizione, non qualcosa che si impone per legge, ma dovrebbe essere un'esigenza sentita da tutti e da tutte proprio perché vogliamo che la politica sia quella vera, quella che risponde ai bisogni dei cittadini e che non corra il rischio di avere alcun tipo di infiltrazione, dato che purtroppo oggi non è così.

Tornando al discorso relativo alla tratta, credo sia necessario, indispensabile, affrontare anche la questione dell'immigrazione con la massima attenzione, perché è vero che la tratta riguarda anche donne e uomini della nostra Europa ma soprattutto riguarda persone provenienti dall'Africa. Ecco perché è necessario puntare ad una europeizzazione tramite la cooperazione tra i popoli europei. In tale campo l'Italia, e la Sicilia in particolare, giocano un ruolo cruciale per il loro posizionamento geopolitico nel cuore del Mediterraneo. Questa prospettiva produce due risultati negativi: l'Italia e la Sicilia sono ancora, purtroppo, troppo sole e con poche risorse ad occuparsi della questione dell'immigrazione e non riescono a farvi fronte. Peraltro, i popoli che si affacciano sul Mediterraneo sono in contrasto tra di loro e mancano quei dialoghi utili a contrastare i fenomeni attuali e risolvere la situazione.

Soprattutto con riguardo al fenomeno delle mafie organizzate e presenti nel territorio nazionale, che sono alla base dello sfruttamento e della tratta di essere umani nel nostro territorio e fuori dai confini italiani, è necessario istituire e rafforzare una cooperazione reale e integrata anche con i Paesi europei. Sono indispensabili programmi di aiuto strutturato, anche con il supporto delle autorità, per costruire corridoi umanitari. A mio parere, l'Italia deve farsi interprete di una volontà dialogante che individui i sentimenti comuni, coinvolgendo l'Europa (i popoli e le *élite* governanti) nella drammaticità della situazione odierna, insostenibile per tutti perché non fondata sul rispetto della dignità umana ma su meri calcoli utilitaristici e troppo stesso malavitosi.

L'unico modo per ottemperare a queste esigenze - combattere il fenomeno mafioso che sfrutta l'illegalità e cercare di regolare i flussi di immigrati che troppo spesso finiscono per essere vittime di tale fenomeno - è agire tramite un'Europa unita e che stabilisca politiche serie, strutturate ed integrate, per combattere una battaglia difficilissima ma fondamentale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, mi permetto di intervenire perché, parlando di mafia ed antimafia, non possiamo non fare un piccolo *focus* in materia di appalti.

È interessante ricordare che nel codice che raccoglie le leggi antimafia (e che è stato da ultimo redatto nel 2011, quando era ministro dell'interno Roberto Maroni) si trovano fra l'altro le disposizioni sulla certificazione antimafia, come modificate nel 1998. In quell'anno la soglia al di sotto della quale non era richiesta la certificazione antimafia per partecipare ad una gara fu alzata da 50 milioni di lire a 300 milioni di lire. Fu alzata di molto. I 300 milioni di lire del 1998 sarebbero gli attuali 213.000 euro. Se non è necessaria la certificazione antimafia per importi così rilevanti, si crea un buco nella norma. È interessante ricordare chi era il Ministro dell'interno in quel periodo: una persona molto nota in quest'Aula, attualmente al vertice dello Stato. È strano che sia stata apportata una tale modifica, perché in tal modo abbiamo lasciato una porta aperta alle infiltrazioni, ammesso che il certificato antimafia sia perfettamente rigoroso.

Un altro aspetto importante e singolare riguarda la disciplina del subappalto. Uno dei metodi che usa la criminalità organizzata per entrare negli appalti è quello dei noli, a freddo o a caldo, e se l'importo del lavoro singolo che viene affidato è al di sotto del 2 per cento dell'importo generale dell'appalto (nel codice degli appalti è riportata proprio questa parola: «singolarmente») si può non considerare il lavoro subappalto. E se non lo si considera tale, si semplifica di molto la norma. In linea teorica

potrebbe quindi accadere che io affidi tutta una serie di pezzi di un appalto, per importi anche molto rilevanti, senza che ci sia un subappalto e senza che serva applicare la normativa antimafia. Allora sarà il caso qua dentro di iniziare a capire bene quello che scriviamo nelle norme e forse correggerle? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Dobbiamo correggerle, perché altrimenti è facile che pezzi della criminalità organizzata si inseriscano nell'ambito degli appalti.

Ci sono poi altri aspetti drammatici. Quando si fanno le gare e - per esempio in Campania: io sono campano - si fanno ribassi del 45 per cento, ci vogliamo chiedere se è possibile realizzare un'opera con un ribasso così forte sul tariffario delle opere pubbliche fatto dal provveditorato alle opere pubbliche? Significa che si lavano i soldi, che si fa riciclaggio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ci sono, infatti, altre Regioni in cui questi ribassi sono del 3 o del 4 per cento. Il nostro compito di legislatori è intervenire, e chiediamo anche al Governo di farlo per modificare la cifra di 300.000 euro e portarla a come era nel passato, prima che il Presidente della Repubblica, all'epoca Ministro dell'interno, la modificasse. Riportiamola a quanto era prima, ossia 50 milioni, ovvero gli attuali 25.000 euro; se vogliamo fare una rivalutazione, arriviamo a 30.000 euro, ma interveniamo, perché altrimenti svolgiamo molto male il nostro ruolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, affrontiamo oggi una discussione importante per il Parlamento e per il Paese, in un momento delicato anche per i rapporti tra i poteri e le figure di garanzia della nostra Repubblica. Nella giornata di ieri, infatti, i giudici che stanno indagando sulla mafia in Sicilia hanno ascoltato la testimonianza del presidente della Repubblica Napolitano. Concordo con chi ha detto che la democrazia italiana ha un debito grande di riconoscenza verso Giorgio Napolitano. Usare le sue parole per ribaltare la storia e i ruoli tra chi ha dedicato la vita nei diversi ruoli ricoperti a difendere le istituzioni e la legalità e chi ha ucciso, derubato, minacciato, accumulato patrimoni in maniera illegale, infranto leggi ogni giorno che è rimasto in vita mi pare davvero una meschinità inaccettabile, che tutte le forze politiche dovrebbero rigettare con sdegno, sapendo distinguere bene l'oggetto del processo in corso, che è appunto la mafia e non lo Stato, le sue istituzioni e chi le ha rappresentate.

È una discussione importante, dicevo, che il senatore Mirabelli ha definito irrituale, in cui si presentano al Parlamento due relazioni e un codice, con proposte e misure concrete approvate dalla Commissione parlamentare antimafia all'unanimità, dopo fasi di ascolto e confronto molto ampie e articolate, avviate fin dal momento della sua costituzione. Risultato tutt'altro che scontato, che diventa oggi una priorità per tutti e che aspetta di essere arricchito ulteriormente, da qui in avanti, anche da quelle forze politiche che finora hanno scelto di non partecipare ai suoi lavori.

Vorrei soffermarmi tra questi documenti sul «codice etico» di autoregolamentazione che, in vista della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, la Commissione ha ritenuto opportuno portare nuovamente all'attenzione delle forze politiche. È una proposta certo su base volontaria, che oggi non voteremo, ma che allarga quanto già previsto oggi dalla legge e che impegna i partiti politici, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche ad un *surplus* etico all'atto della designazione dei candidati alle elezioni, siano esse europee, politiche, regionali, comunali o circoscrizionali, nonché all'atto della designazione di organi rappresentativi e di amministrazione di enti pubblici, dei consigli di amministrazione dei consorzi o delle aziende speciali.

I partiti, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche che aderiranno alle previsioni del codice si impegnano in occasione di qualunque competizione elettorale a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati che non rispondano ai requisiti del presente codice. È una proposta che si colloca in un solco di continuità con la scelta già effettuata nel corso di precedenti legislature.

La proposta impatta già con le elezioni regionali convocate per il 23 novembre prossimo in Emilia-Romagna e in Calabria. Nelle elezioni in Emilia-Romagna la lotta alla criminalità organizzata non dovrebbe essere oggetto di disputa ideologica, ma di battaglia comune senza differenze. Per parte del candidato presidente del centrosinistra, Stefano Bonaccini, i programmi e gli obiettivi sono chiari: tra i

dieci punti prioritari c'è la legalità e la lotta alle mafie e, per essere coerenti fino in fondo, ad ognuno dei 32 candidati del Partito Democratico al Consiglio regionale sarà chiesto di sottoscrivere il codice etico e di impegnarsi a rispettarlo se eletti.

Non sono solo parole, ma atti ed impegni concreti, frutto di coerenza e trasparenza, sui quali, come giustamente diceva il collega Molinari prima, giudicheranno ovviamente i cittadini e gli elettori. Allora lo facciano anche le altre forze politiche con i propri candidati e il nuovo Consiglio regionale potrà essere certificato «mafia *free*».

La proposta del codice impatta con l'ultima inchiesta della procura antimafia di Milano sulle ramificazioni della 'ndrangheta al Nord in relazione ai lavori ed appalti per l'Expo 2015, che ha portato ieri all'arresto di 13 persone in diverse Province lombarde e calabresi, che ci dice ancora una volta come le infiltrazioni nelle amministrazioni locali siano ancora oggi una costante del modo di agire della 'ndrangheta al Sud come al Nord. Sì, anche e soprattutto al Nord. Perché da tempo che il Nord del Paese è da considerarsi come un territorio di radicamento stabile delle organizzazioni di stampo mafioso. Da decenni, infatti, nelle diverse Regioni sono presenti e attive 'ndrangheta, camorra e cosche mafiose impegnate sia in attività criminali causa di allarme sociale, come il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'usura, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di esseri umani, sia in attività criminali che destano minor allarme sociale come il contrabbando, il controllo del gioco d'azzardo legale e illegale e il riciclaggio. Per troppo tempo, però, abbiamo affrontato il tema come se non ci riguardasse direttamente ed in questo periodo si è permesso alle organizzazioni mafiose di radicarsi fortemente nelle comunità locali e di inserirsi nell'economia e di conseguenza nelle pubbliche amministrazioni.

Contrastare questa infiltrazione silenziosa è un dovere per tutti e non possiamo commettere l'ennesima sottovalutazione. Non possiamo trattare il fenomeno come se fossimo in presenza di una semplice infiltrazione in alcuni particolari e ristretti settori. In questo modo consentiremmo alle cosche quell'opacità che per decenni ha consentito loro di agire in maniera subdola attraverso il consenso.

Per combattere le mafie bisogna conoscerle e per conoscerle occorre sapere come sono cambiate, leggere i fenomeni, i contesti, ben oltre il semplice aspetto giudiziario. Se ci si limita a vedere uno solo dei volti delle organizzazioni mafiose, cioè quello che desta maggior allarme sociale, tralasciando di vedere e colpire quello della cosiddetta mafia pulita, le istituzioni e le comunità non riusciranno mai a debellare questo cancro.

Le organizzazioni di stampo mafioso, in parallelo alle attività più prettamente cruente, detengono ormai un tale consolidato patrimonio ed una capacità di «cassa» che costituisce ormai, su scala nazionale, unitamente a quello della criminalità finanziaria, quasi un terzo del prodotto interno lordo.

Le organizzazioni mafiose, quindi, non hanno necessità di sparare, ma comprano e corrompono. Comprano i migliori professionisti e avvocati disponibili su piazza, comprano imprese e soci insospettabili e gli fanno credito, comprano titoli, *master* e qualifiche. Corrompono pubblici funzionari e amministratori di enti pubblici e delle società partecipate e/o controllate.

Le cosche, soprattutto da quando il Paese attraversa una crisi economica così profonda, sono divenute da un lato un ammortizzatore sociale, distribuendo lavoro nero o lavoro in società da queste controllate, in grado di garantire anche consenso e quindi pacchetti di voti, condizionando il voto e quindi la selezione di coloro che sono chiamati a gestire la cosa pubblica.

L'evoluzione delle cosche allora rappresenta senza dubbio un potenziamento senza precedenti della capacità di insinuarsi, di adattarsi in modo quasi invisibile sia nell'ambito del potere sia politico, sia economico, sia finanziario.

Per combattere un nemico, e questo nemico, occorre, come ho già detto, conoscerlo. Per questa ragione la Commissione ha fatto anche un'altra cosa importante: ha chiesto all'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'università di Milano, diretto da Nando Dalla Chiesa, di produrre un rapporto sul radicamento delle mafie al Nord, di cui a breve saranno rese pubbliche anche le ultime due parti relative all'economia e agli enti pubblici. Un documento importante per tutti, che consente di

lasciare da parte le semplificazioni o la retorica. In altre parole: se non si ha e non si promuove una diagnosi seria, non si può adottare nessuna cura realmente efficace.

A partire da questa consapevolezza, la mia Regione e i suoi enti locali hanno saputo negli anni produrre atti e fatti per contrastare la diffusione della criminalità organizzata, aderendo ad Avviso pubblico, alla carovana antimafia di Libera e applicando la legge n. 3 del 2011, che è stata di recente premiata in sede europea come buona pratica su questi temi.

Ma nonostante questo, nella mia Regione possono succedere episodi come quello di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, dove il sindaco ha definito brave e gentili persone i residenti in quel Comune appartenenti alla famiglia Grande Aracri, originaria di Cutro e affiliata alla 'ndrangheta. Ha organizzato anche una manifestazione in loro sostegno ma poi ha fatto retromarcia, dopo che il Partito Democratico di Reggio Emilia e gli altri sindaci glielo hanno imposto. Ha incassato, addirittura, la vicinanza del parroco locale. Ho già detto pubblicamente e lo ribadisco qua come si doveva comportare quel sindaco: doveva dimettersi *(Applausi delle senatrici Ferrara Elena e Mussini)*, perché non ci si può permettere di sottovalutare in questo modo la relazione con una famiglia che da decenni è sotto inchiesta e molti dei cui membri sono stati condannati per associazione mafiosa.

Cosi come ho voluto esprimere subito solidarietà e vicinanza alla collega deputata del Movimento 5 Stelle Maria Edera Spadoni di Reggio Emilia, minacciata da loschi figuri nella sua città (risultati poi di origine calabrese), solo per il fatto di avere nominato appunto la famiglia Grande Aracri di Brescello.

L'ho fatto perché, di fronte alle minacce e alla violenza, la battaglia contro le mafie la si combatte assieme ed uniti, senza distinzioni di sorta *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-ILC e del senatore Susta)*; e se il problema per queste famiglie è essere nominate, facciamolo anche qui per l'ennesima volta: Grande Aracri, Zagaria, Iovine, Bidognetti, Schiavone, Riina, per citarne solo alcune. *(Applausi)*.

Solo riconoscendo il problema e chi lo rappresenta, dai massimi fino ai più bassi livelli, si può pensare di sconfiggerlo. E ci sono luoghi che più di altri possono consentire di costruire la cultura della legalità e consapevolezza dal basso, come la Casa della legalità che abbiamo inaugurato un anno fa a Sorbara di Bomporto alla presenza della presidente della Commissione antimafia, Rosy Bindi, quale risposta alla presenza sul territorio di un ennesimo soggiorno obbligato, di una figura legata ai *clan* camorristi. Luoghi come questo possono diventare veicoli di conoscenza e consapevolezza delle modalità attraverso cui le mafie si sono radicate e possono essere stroncate in nome di una solidarietà sociale che rifiuta l'omertà e la sottovalutazione. Una forma concreta per dire no alle intimidazioni e a quel tentativo subdolo di sostituzione culturale fondato sulla dipendenza e sulla paura di ritorsioni.

In conclusione, per questa ragione la relazione sui beni confiscati diventa una delle priorità per rendere più efficace l'azione di contrasto attraverso le misure di prevenzione. Per tali ragioni è importante il codice etico: per dire, alla vigilia delle elezioni in Emilia-Romagna o altrove, da che parte si vuole stare nella lotta alla mafia, cioè dalla parte dei coraggiosi, dei coerenti e degli onesti.

È quindi necessario che l'azione produca la consapevolezza dei diritti di ciascun cittadino e la capacità critica degli stessi, facendo sì che ognuno divenga «sentinella» di legalità.

La politica farà e fa la sua parte e attraverso gli atti della Commissione parlamentare antimafia consegnati al Parlamento ha prodotto uno scatto importante e decisivo per riuscire ad innescare un'accelerazione politica, richiamata anche nelle conclusioni delle giornate dell'antimafia della scorsa settimana.

Ma la politica da sola non basta. Serve uno sforzo corale, un gioco di squadra, per vincere questa sfida. Tutti assieme. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-MovX e della senatrice Petraglia)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta e rinvio il seguito dell'esame dei documenti in titolo ad altra seduta.

Comunico ai colleghi che le richieste di intervento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno devono essere presentate in tempi utili per poterne consentire lo svolgimento. Non essendoci più tempo, rinviamo tali interventi alla seduta pomeridiana.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (1119) (V. nuovo titolo)

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato (1119) (Nuovo titolo)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, dopo le parole: «o televisiva» inserire le seguenti: «o della testata giornalistica on line» e dopo le parole: «della stampa» inserire le seguenti: «o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione».

Nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato».

_____

(*) NB. Cfr. anche Seduta n. 340.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1119

Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione (734)

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 595 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «con la reclusione fino a un anno o» sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: «della reclusione fino a due anni, ovvero» sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: «della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore da euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «della multa da euro 500 ad euro 5.000»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 600 ad euro 10.000».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (845)

ARTICOLI

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti *internet* aventi natura editoriale»;

b) all'articolo 8:

1) al primo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» è inserita la seguente: «documentate»;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. La notizia oggetto di rettifica deve inoltre essere cancellata dal sito»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

4) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui ai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto»;

5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al settimo comma qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Riparazione pecuniaria) - 1.* Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.

2. Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.

3. L'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata»;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Pene per la diffamazione). - 1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della

stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».

Art. 2.

(Giurì per la correttezza dell'informazione)

1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-*bis*. - *(Giurì per la correttezza dell'informazione)*. - *1*. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - *(Ingiuria)*. - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - *(Diffamazione)*. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line (903)

ARTICOLO

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 57 del codice penale è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia

registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (1067)

ARTICOLI

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«*6.* La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente articolo si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e al provvedimento di irrogazione della sanzione provvede, su segnalazione dei soggetti di cui al comma 1, il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o periodico. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti.

7-bis. Alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7-ter. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo di cui all'articolo 5, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

7-quater. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata».

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Risarcimento del danno e riparazione pecuniaria)*. - *1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e una somma a titolo di riparazione.

2. Nel caso in cui il giudice proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può eccedere comunque la somma di euro 50.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia stato già condannato, in sede civile o penale, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento a favore della medesima parte offesa.

3. La somma a titolo di riparazione non può eccedere comunque l'importo di euro 20.000.

4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione e per la riparazione pecuniaria si prescrive nel termine di tre anni».

c) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Pene per la diffamazione)*. - *1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

3. Nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio il giudice con la sentenza di condanna».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta della metà».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - *(Ingiuria)*. - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o con altri mezzi della società dell'informazione, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate della metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - *(Diffamazione)*. - Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero con atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 6.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Anitori, Bencini, Bignami, Broglia, Bubbico, Candiani, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Ciampolillo, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Formigoni, Giacobbe, Marino Mauro Maria, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha nominato componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la senatrice Fasiolo, in sostituzione del senatore Cucca, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Santangelo Vincenzo, Nugnes Paola, Moronese Vilma, Martelli Carlo, Marton Bruno

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori (1650)

(presentato in data 28/10/2014).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 28 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, per l'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. LXXXI, n. 2).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giorgio Pernigotti, di Rapallo (Genova), chiede servizi postali a domicilio per le persone sole, anziane o colpite da disabilità (*Petizione n. 1347)*;

il signor Bruno Dante, di Castel del Monte (L'Aquila), chiede provvedimenti per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti (*Petizione n. 1348)*;

il signor Pietro Musilli, di Roma, chiede la rimodulazione delle aliquote IRPEF ai fini della tassazione sui redditi (*Petizione n. 1349)*;

il signor Massimiliano Valdannini, di Viterbo, chiede l'accorpamento di taluni commissariati di Pubblica Sicurezza in Roma, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse e nell'ottica dell'auspicata *spending review* (*Petizione n. 1350)*;

i signori Giuseppe Scirocco, di Settingiano (Catanzaro), e Mario Perrotta, di Genova, chiedono la piena attuazione del diritto al lavoro e l'equa distribuzione di quest'ultimo, con particolare riguardo ai dipendenti della Pubblica Amministrazione (*Petizione n. 1351)*;

il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede iniziative volte a promuovere la cosiddetta "finanza etica" (*Petizione n. 1352)*;

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:

iniziative atte a promuovere la sperimentazione di nuovi farmaci antitumorali, con particolare riguardo alla terapia basata

sulla bacca dell'albero australiano Blushwood e, in generale, al contributo delle medicine alternative (*Petizione n. 1353)*;

nuovi interventi in materia di bonifica di ordigni esplosivi e residuati bellici (*Petizione n. 1354)*;

misure per la tutela della pizza, della mozzarella e di altri prodotti tipici della Campania (*Petizione n. 1355)*;

provvedimenti atti ad eliminare privilegi in materia pensionistica, con particolare riguardo alla disciplina previdenziale per i dirigenti sindacali (*Petizione n. 1356)*;

norme atte a facilitare l'apertura di esercizi farmaceutici anche nei piccoli centri (*Petizione n. 1357)*;

norme atte a promuovere l'apertura di studi notarili nelle province (*Petizione n. 1358)*;

nuovi strumenti di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti (*Petizione n. 1359)*.

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni

AMATI, GRANAIOLA, LO GIUDICE, VALENTINI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* -

Premesso che:

il 13 ottobre 2014 nell'ambito della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" è andato in onda un servizio dell'inviato Edoardo Stoppa che documenta una grave vicenda, che vede il medico veterinario dottor Davide Corti ammettere di addestrare cani di razza Dogo argentino al combattimento con cinghiali;

il servizio include un video amatoriale dove il veterinario fa combattere 3 cani dogo con un cinghiale;

considerato che:

nel nostro ordinamento sono state introdotte apposite pene per chi uccide, maltratta ed abbandona gli animali, con la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di

maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", che ha introdotto nel codice penale il titolo IX-*bis* "Dei delitti contro il sentimento per gli animali";
tali atti di odiosa crudeltà sono pertanto perseguibili ai sensi dei seguenti articoli del codice penale: 544-*bis* (uccisione di animali), 544-*ter* (maltrattamento di animali), 544-*quater* (spettacoli e manifestazioni vietati), 544-*quinquies* (divieto di combattimenti tra animali) e 544-*sexies* (confisca e pene accessorie);
il servizio del giornalista Edoardo Stoppa segnala altresì una condotta che viola gravemente il codice deontologico dell'ordine dei medici veterinari, che costituisce un abuso nell'esercizio della professione e arreca grave pregiudizio alla categoria professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti leggi;
il codice deontologico della federazione nazionale dell'ordine dei veterinari italiani (FNOVI) all'articolo 1 stabilisce che "Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica. In particolare, dedica la sua opera: (...) alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti";
lo stesso codice, all'articolo 9, stabilisce che "L'esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza";
in tal senso, numerose lettere sono già state inviate alla presidente dell'ordine dei medici veterinari, Carlotta Bernasconi, da enti e associazioni per la protezione degli animali, per sollecitare la tempestiva apertura di un procedimento disciplinare dei confronti del dottor Davide Corti;
rilevato che:
oltre ad essere inaccettabili atti di crudeltà, i maltrattamenti verso gli animali sono ritenuti da autorevoli studi segnali preoccupanti di personalità violente inclini ad atteggiamenti abusivi;
tali condotte sono da ritenersi particolarmente gravi laddove siano messe in atto da soggetti a cui è affidata la cura e la tutela degli animali in quanto esseri senzienti, come i medici veterinari, nell'esercizio o meno della propria attività professionale;
gli enti e le associazioni per la protezione degli animali, nonché il servizio giornalistico segnalano che i combattimenti fra animali sono diffusi su tutto il territorio nazionale,
si chiede di sapere:
quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per contrastare la pratica dei combattimenti fra animali;
quali misure il Ministro della giustizia intenda adottare per promuovere la tempestiva identificazione e denuncia degli autori di reati di maltrattamenti verso gli animali;
quali misure intendano adottare per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dei maltrattamenti verso gli animali;
se ritengano opportuno prevedere delle sanzioni per chi partecipa come spettatore a combattimenti fra animali, in quanto complice di un'attività illegale;
se il Ministro della giustizia ritenga opportuno attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per inserire fra le aggravanti dei reati previsti dagli articoli 544-*bis* e seguenti del codice penale il caso in cui tali condotte siano poste in essere da soggetti a cui è affidata la cura e la tutela degli animali in quanto esseri senzienti, nell'esercizio o meno della propria attività professionale, o da allevatori, operatori, educatori, istruttori la cui professione sia riconosciuta attraverso patentino o diploma che ne attestino la qualifica o qualora siano iscritti ad associazioni di categoria.
(3-01362)
CARDIELLO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il Comune di Salerno con deliberazione di Giunta n. 1245 del 17 novembre 2009 ha approvato un progetto preliminare di produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, per una potenza di 24 megawatt;
con decreto dirigenziale n. 372 dell'8 luglio 2010, la Regione Campania dava la sua autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio dell'impianto a condizione che venissero rispettate una serie di prescrizioni;
dall'esame del procedimento di autorizzazione dell'impianto venivano rilevate dalla Provincia di Salerno e da esponenti politici locali alcune criticità nel provvedimento, tra cui: l'inclusione nell'autorizzazione unica del progetto di interventi edilizi non connessi e non indispensabili, quali la realizzazione di un didattico; la carenza di informazione e consultazione nella procedura di compatibilità ambientale effettuata dal Comune di Salerno e dalla Regione Campania che avrebbe dovuto anche verificare la disponibilità del suolo;
l'atto autorizzativo della Regione è stato inoltre emanato prima che tutti i Comuni interessati dall'opera esprimessero il loro parere favorevole e non considerando che il Comune di Salerno non ha la reale disponibilità dell'area ubicata in località "Monti Eboli" ricadente nel comune di Eboli, area soggetta a destinazione vincolata (aree agricole collinare e montana e destinata a finalità sociali);
l'impianto fotovoltaico, malgrado le ricordate imperfezioni procedurali, è in funzione e risulta essere il più grande impianto in Europa come estensione (la superficie interessata è pari a 70 campi da calcio);
il Comune di Eboli non beneficia di alcun ritorno economico dal funzionamento dell'impianto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fare chiarezza, nell'ambito delle proprie competenze, sulla situazione, per comprendere come sia stato possibile giungere ad autorizzare la costruzione e la messa in funzione dell'impianto, malgrado l'esistenza di specifici e stringenti vincoli ambientali e di destinazione d'uso.
(3-01363)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RAZZI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
in Italia il settore della lirica soffre di una profonda e duratura crisi, a causa delle politiche miopi dell'ultimo ventennio che hanno generato molteplici tagli in mancanza di reali riforme e cattive gestioni;
la conseguenza è stata l'abbandono dei grandi nomi internazionali alla guida dei teatri (Riccardo Muti a Roma, Nicola Luisotti a Napoli, Gianandrea Noseda a Torino);
per quanto concerne il teatro dell'Opera di Roma, il livello di eccellenza internazionale raggiunto sotto la guida del maestro Riccardo Muti risulta indiscutibile e i problemi che affliggono il teatro sono di natura economico-gestionale, anche se la campagna stampa a parere dell'interrogante diffamatoria, piena di accuse e di dati non veritieri, perpetrata nelle ultime settimane, ha completamente addossato ogni responsabilità alle maestranze artistiche, che però non hanno potere consultivo su gestioni e programmazioni;
la soluzione drastica che si è arrivati a paventare, a giudizio dell'interrogante completamente folle e senza precedenti, è il licenziamento collettivo di coro e orchestra, personale entrato tramite concorso pubblico internazionale (180 elementi su 460 dipendenti);
questo provvedimento, compiuto in nome di una presunta "meritocrazia", dove di fatto si è colpita la parte "eccellente" dei dipendenti (a giudizio di Muti e della stampa internazionale "migliori orchestra e coro verdiani al mondo") invece di trovare una soluzione alternativa per il ripianamento dei conti, distribuendo sacrifici sul totale dei dipendenti, ha portato alla ribalta internazionale del teatro della capitale;
a questo proposito il Ministro *pro tempore* per i beni e le attività culturali, Massimo Bray, cui si deve la legge per il salvataggio dei teatri (decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013), ha dichiarato che "I 30 milioni di debiti li ha fatti chi ha gestito l'Opera. Perché non promuovere un'azione di responsabilità contro di loro invece di licenziare i lavoratori?";
la soluzione proposta è l'adozione del modello di "teatro-contenitore vuoto" con artisti esternalizzati, che peraltro ha già avuto esiti fallimentari là dove applicato: a Bari, ad esempio, nonostante il personale precario, si è registrato un *deficit* di 2 milioni di euro;
tale soluzione non sarebbe adottabile, come ha dichiarato il sovrintendente della Staatsoper di Vienna, Dominique Meyer (si veda l'articolo del quotidiano "la Repubblica" del 4 ottobre 2014): "un teatro

lirico importante deve avere un'orchestra in casa altrimenti non è possibile mantenere il livello qualitativo necessario" e "nella maggior parte dei Teatri d'Opera in Europa le orchestre sono stabili: Londra, Parigi, Vienna, Berlino e Monaco";
lo stesso maestro Muti ha sempre ribadito il valore della stabilità quale mezzo per raggiungere l'eccellenza, attraverso anni di lavoro insieme, mentre i contratti triennali si addicono a realtà orchestrali giovanili nell'ambito di un percorso didattico-formativo a tempo;
considerato che:
le masse artistiche vengono accusate di produrre poco, mentre non hanno alcuna voce in capitolo (nemmeno a livello consultivo) su programmazione e produzione, visto che gli unici responsabili sono i dirigenti. Sotto la sovrintendenza di Francesco Ernani, nominato dal sindaco *pro tempore* Veltroni, il teatro è arrivato ad esibirsi in 240 spettacoli all'anno (il doppio degli attuali) senza mai ricorrere a straordinari, ma all'interno dell'orario di lavoro previsto dal contratto;
vengono altresì accusati i sindacati di aver scioperato per i tagli perpetrati ai danni dei dipendenti del teatro, senza però spiegare che la protesta era per la difesa di un organico già di gran lunga inferiore a quello delle più importanti orchestre d'opera europee (Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, 134 professori d'orchestra; Deutsche Oper Berlin, 115; teatro nazionale dell'Opera di Parigi, 166; teatro alla Scala di Milano, 117);
da notizie giunte all'interrogante le tanto vituperate "indennità", citate come fossero chissà quali voci aggiuntive allo stipendio, altro non sono che voci interne ad uno stipendio modesto, non paragonabile agli stipendi di orchestrali europei;
un violino di fila al teatro dell'Opera di Roma percepisce all'inizio della carriera 1.700 euro mensili, mentre una prima parte, al termine della carriera e con il massimo degli scatti, percepisce 2.300 euro. Le "indennità" sono solo 3: "mensa e vestiario" (non fornito dalla fondazione), "strumento" (cifra assolutamente inadeguata a compensare la dotazione di strumenti che i professori d'orchestra acquistano a proprie spese per decine di migliaia di euro, come per esempio il fagotto a 50.000 euro, il flauto a 40.000 e i violini da oltre 100.000 euro); "spettacoli all'aperto" (meno di 300 euro nel mese estivo per gli spettacoli alle terme di Caracalla);
a giudizio dell'interrogante la situazione è paradossale e pertanto si auspica il ritiro del licenziamento, in quanto non conforme al processo di risanamento indicato dalla legge Bray, e la discussione nell'ambito dell'imminente tavolo di trattativa di tutte le soluzioni possibili contemplate dalla legge medesima,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per dirimere la questione;
se non ritengano urgente nonché necessario intervenire a tutela dei lavoratori licenziati del teatro dell'Opera di Roma.
(4-02912)
STEFANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
stando ai dati recenti pubblicati dai *media* il Veneto è una delle regioni con il più alto tasso di presenze di cittadini extracomunitari, regolari, irregolari o in attesa di un permesso di soggiorno o richiesta di *status* di rifugiato;
il crescente afflusso di profughi e migranti clandestini che sbarcano sulle coste del nostro Paese integra gli estremi di un'emergenza con potenziali risvolti sanitari, in considerazione delle condizioni igieniche degli Stati da cui origina il flusso;
parte considerevole dei profughi e migranti è recuperata in alto mare dalle navi della Marina militare che partecipano all'operazione "Mare nostrum";
una volta giunti sul territorio nazionale, i migranti ed i profughi sono altresì presi in carico dalle forze dell'ordine e da altro personale dello Stato;
è in atto, quindi, una vera e propria emergenza, che le forze dell'ordine non riescono più a fronteggiare,

a dispetto dell'abnegazione e della dedizione dimostrate, ormai quantitativamente insufficienti in rapporto alle dimensioni della sfida. Alle già complesse incombenze ordinarie, infatti, si sono recentemente aggiunte quelle determinate dall'assorbimento e dalla gestione di un certo numero di immigrati clandestini giunti dall'Africa;
esiste, inoltre, un rischio sanitario da esposizione al contagio di malattie infettive a carico del personale nazionale impegnato nella gestione dell'emergenza migratoria;
lebbra, tubercolosi, poliomielite, scabbia e da ultimo virus Ebola. Cresce l'allarme nel nostro Paese per i casi di malattie che sembravano ormai scomparse e che ora rischiano di diventare delle epidemie, soprattutto a causa della crescita esponenziale del fenomeno migratorio verso il nostro Paese;
disposizioni governative e delle autorità sanitarie internazionali rilanciano l'allarme sulla ricomparsa di malattie endemiche considerate debellate da tempo;
accanto alla preoccupazione per il contagio ci sono poi i timori per gli extracomunitari che vivono già in Italia, magari in contesti sovraffollati e in condizioni igieniche precarie;
nel gennaio 2014, senza alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, il Ministero dell'interno ha inviato un'informativa a tutti i prefetti affinché rendano disponibili, nei rispettivi territori di competenza, ulteriori strutture per l'accoglienza;
vi sono rischi sanitari cui vengono esposti i cittadini e gli operatori nell'ambito dell'operazione Mare nostrum, anche alla luce della gravissima epidemia di Ebola che si sta diffondendo con preoccupazione dalla Guinea in tutta l'Africa e che ha già spinto altri Paesi europei a varare una serie di misure restrittive all'ingresso nel proprio territorio;
non è più accettabile l'atteggiamento a parere dell'interrogante ipocrita del Governo che continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione di servizi socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;
stando alle informazioni assunte direttamente da esponenti del sindacato autonomo di Polizia (SAP), impegnati nell'operazione di accoglienza che ha visto in questi giorni interessato il comune di Vicenza con l'arrivo di 30 profughi, risulterebbe che dopo la visita medica alla quale sono stati sottoposti gli immigrati destinati a Vicenza, 9 di queste persone siano risultate affette da scabbia e altre 2 da patologie della pelle. Nonostante questo, sono state fatte partire comunque per Vicenza e fatte alloggiare all'*hotel* "Adele". È stato solo richiesto alla struttura di alloggiarli all'ultimo piano, quindi, di fatto, sono rimasti liberi di circolare,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in tempi rapidi per garantire la sicurezza dei cittadini, messa in pericolo dal rischio di contagio da malattie epidemiche;
quali provvedimenti siano stati assunti per assicurare le massime garanzie agli operatori delle forze dell'ordine che, nell'assolvimento dei propri compiti, sono i più esposti al rischio da contagio da malattie infettive.
(4-02913)
BERTOROTTA, BLUNDO, CATALFO, MOLINARI, MORRA, MANGILI, MORONESE, PAGLINI, PETROCELLI, SERRA, SANTANGELO, LEZZI, CAPPELLETTI, DONNO, PUGLIA, FUCKSIA, BUCCARELLA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia* - Premesso che:
con segnalazione del 23 ottobre 2014 l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nella persona della dottoressa Marilina Intrieri, ha reso edotte la commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza e quella straordinaria diritti umani del Senato sulla grave situazione creatasi presso l'istituto penale per i minorenni di Catanzaro. Ed invero, con protocollo n. 647, è stata evidenziata la mancata attivazione per l'anno scolastico 2014/2015 del corso di studio in finanza e *marketing* presso il citato istituto penitenziario e la conseguente negazione del diritto allo studio e alla realizzazione della persona nelle formazioni sociali in capo al minore A. G.;

il minore A. G. è recluso presso l'istituto "Silvio Paternostro" per avere commesso il delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale;
nella missiva l'autorità garante ha informato che la mancata attivazione del corso è stata oggetto di un'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, adito per pronunciarsi sull'istanza avanzata dai legali del minore ed avente per oggetto la negazione del diritto allo studio;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
il progetto d'istituto della struttura in cui è detenuto il minore prevede, nella parte relativa alla realizzazione della *mission*, che lo stesso debba adoperarsi "per attivare e utilizzare le risorse educativo-formative interne ed esterne all'istituto, per consentire all'utenza minorile nazionale ed extranazionale di fruire del diritto ad una armoniosa crescita personale e ad acquisire quelle competenze sociali e tecnico-professionali per facilitarne l'inserimento e l'integrazione nell'ambiente esterno e per offrire servizi di base, educativo-formativi e tecnico-professionali di qualità, attraverso la promozione anche di momenti formativi interni, nonché la utilizzazione delle opportunità formative esterne per le diverse professionalità della struttura";
considerato inoltre che nella segnalazione della dottoressa Intrieri si legge: "Con nota del 28.5.2014 n. 0003533 il direttore dell'IPM di Catanzaro ha chiesto al dirigente scolastico dell'istituto tecnico commerciale Grimaldi Pacioli di Catanzaro di provvedere all'iscrizione dei minori in detenzione (...) e (...) per l'anno scolastico 2014/2015 alla classe III dell'istituto tecnico commerciale- corso in finanza e marketing. Con la medesima nota è stata chiesta l'iscrizione del minore T. O. alla classe II della scuola media inferiore. Ad oggi, però l'istituto penitenziario minorile di Catanzaro risulta privo dell'intero corso di studi superiore con la conseguenza che agli anzidetti minori non è garantito il loro diritto allo studio";
considerato altresì che:
l'istruzione è un diritto costituzionale riconosciuto a tutti, inclusi i soggetti sottoposti a pene detentive, e la legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario (segnatamente l'articolo 19) ed il regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 individuano l'istruzione come "una opportunità offerta all'interno degli istituti di pena e come elemento del trattamento penitenziario";
la soluzione *ex* art. 43 decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 individuata dal tribunale e dal direttore dell'istituto è sicuramente idonea a tamponare l'emergenza (ad A. G. non può essere, infatti, concesso il beneficio dell'art. 21 della legge sull'ordinamento penitenziario a causa del reato commesso e dell'impossibilità di contenimento del minore) ed a far proseguire al minore detenuto quell'importante percorso rieducativo in atto, ma non è sufficiente a garantire normalità, in una situazione minorile ontologicamente difficile, a sviluppare relazioni e interessi e quanto altro derivi, in termini di beneficio sociale, dalla frequentazione di un ordinario corso scolastico;
lo stato detentivo del minore A. G., in linea con l'articolo 27 della Costituzione, è volto alla rieducazione e riabilitazione del medesimo, atteso che il delitto di cui risponde rappresenta un avvicinamento ad un contesto malavitoso e criminale per cui è necessario un percorso educativo che lo allontani definitivamente da circuiti mafiosi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare per garantire il diritto allo studio ai giovani detenuti attivando urgentemente la classe III del corso di studio superiore all'interno dell'istituto penale per i minorenni di Catanzaro, nonché il completo corso scolastico dell'istituto tecnico commerciale, in considerazione del fatto che l'anno scolastico ha già avuto inizio e che ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare disagi agli alunni.
(4-02914)
COMAROLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:
a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, si

prevede, per gli eventi lesivi avvenuti prima del 25 luglio 2000, una "rendita diretta" per inabilità permanente, intesa quale indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro, corrisposto mensilmente dall'INAIL al lavoratore al quale, a seguito di un infortunio o malattia professionale, viene riconosciuto un grado di inabilità permanente;
per gli eventi lesivi posteriori al 25 luglio 2000, la rendita è stata permutata in "indennizzo per danno biologico" (lesione dell'integrità psicofisica), valutato in base alle tabelle previste dal decreto legislativo n. 38 del 2000, corrisposto mensilmente dall'INAIL al lavoratore al quale, a seguito di un infortunio o malattia professionale, viene riconosciuto un grado di inabilità con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6 ed il 100 per cento;
entrambe le prestazioni erogate dell'INAIL, notoriamente, non sono assimilabili ad una pensione, poiché il titolo giuridico che dà diritto all'erogazione da parte dell'istituto assicurativo pubblico è sostanzialmente diverso, poggiando sul principio del risarcimento per equivalente del danno per la perdita subita e il mancato guadagno futuro, non configurabile quindi come aumento di ricchezza;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), emanato in attuazione dei criteri indicati dall'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, modificato dall'art. 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, prevede invece l'adozione di una nuova nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
di conseguenza, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) il reddito di ciascun componente il nucleo familiare si ottiene sommando alle componenti previste dal decreto anche trattamenti assistenziali, previdenziali indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini del calcolo Irpef;
l'ANMIL, l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dall'inizio del 2014 denuncia l'inserimento delle prestazioni INAIL nell'ISEE, in quanto tali erogazioni non possono essere considerate quale forme previdenziali, come il salario differito, o assistenziali, quale la disabilità, ma piuttosto si configurano come "risarcimento di un danno" che compensi la perdita di ricchezza subita in conseguenza dell'infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
piuttosto, tale rendita deve essere considerata una prestazione economica di natura risarcitoria riconosciuta a fronte del danno riportato dal lavoratore assicurato, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ed è per questo che deve risultare esclusa dal calcolo del reddito individuale e da quello del nucleo familiare del titolare, ai fini tributari, previdenziali, sanitari e assistenziali;
nel momento di crisi economica in atto, seppur consapevoli degli sforzi che ogni cittadino è chiamato ad attuare al fine di risanare la situazione di estrema difficoltà del Paese, non sembra opportuno colpire una categoria di lavoratori che hanno già subito un danno permanente nella salute e nell'integrità fisica, considerando tale risarcimento come un aumento di ricchezza e non, come dovrebbe correttamente essere, come un compenso monetario per la perdita di una disponibilità fisica non più recuperabile,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano opportuno attivarsi al fine di adottare provvedimenti per escludere dal novero delle componenti necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale le rendite erogate dall'INAIL a titolo di risarcimento da danni provocati da infortuni o malattie contratte sul lavoro;
se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano altresì opportuno intervenire il prima possibile, inserendo tale intervento rettificatore all'interno della delega conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, e più nello specifico nell'ambito della delega contenuta all'articolo 1 per la revisione del sistema fiscale.
(4-02915)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il fenomeno dei minori stranieri affidati ai servizi sociali ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni vastissime e incontrollabili, a causa delle massicce ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese;
nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono spesso connessi all'ondata dei flussi migratori;
i minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, diventano facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, dallo sfruttamento sessuale all'utilizzo a fini di microcriminalità;
per la sua posizione geopolitica, l'Italia è stata da sempre esposta al fenomeno migratorio. In primo luogo poiché geograficamente protesa verso il mare e, di conseguenza, completamente predisposta ai flussi commerciali o migratori, sempre difficilmente controllabili nella loro interezza. In secondo luogo poiché, trovandosi al centro del mar Mediterraneo, costituisce il confine meridionale del continente europeo, facilmente raggiungibile non solo dalla vicinissima Africa ma anche dal più lontano Medio oriente. Al di là delle sterili cifre il fenomeno migratorio è progressivamente divenuto più drammatico. L'immigrazione negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento esponenziale anche a seguito della cosiddetta "primavera araba" ma soprattutto a causa della rivoluzione economico-sociale che ha sconvolto il mondo negli ultimi 20 anni;
il progetto mondialista, rivoluzione economica, politica e sociale che ha conformato il pensiero culturale alle logiche liberiste del mercato, ha scardinato l'identità e le economie di sussistenza (autoproduzione e autoconsumo) su cui le popolazioni del sud del mondo avevano vissuto, e a volte prosperato, per secoli e millenni privandoli di quel tessuto di solidarietà familiare e comunitaria. In breve, il potere delle risorse prevale sul potere dell'uomo;
prima quindi di affrontare il problema dei minori non accompagnati presenti nel nostro Paese con il solito approccio buonista, l'Italia dovrebbe essere capace di assumersi le sue responsabilità storiche ma soprattutto dovrebbe essere in grado di capire che è necessario un intervento in controtendenza fondato da un lato su un'azione forte di contrasto all'immigrazione di massa e dall'altro lato finalizzato a sviluppare interventi mirati di aiuto sul posto per le popolazioni sofferenti;
secondo i dati del Ministero dell'interno dal gennaio 2014 i minori arrivati in Italia sono stati 6.722, di cui 4.598 non accompagnati, per la maggior parte di nazionalità eritrea, somala ed egiziana;
il quinto rapporto ANCI 2011-2012 sui minori non accompagnati rileva che il problema sta assumendo dimensioni emergenziali;
basti pensare a titolo esemplificativo che l'amministrazione comunale di Pavia negli ultimi mesi è stata chiamata a farsi carico di 55 minori non accompagnati provenienti dall'Egitto;
i Comuni, infatti, indipendentemente dalle dimensioni, sono obbligati in virtù delle leggi vigenti a farsi carico dei costi relativi agli interventi di assistenza ai minori;
i costi sostenuti dai Comuni per la presa in carico dei minori non accompagnati sono una spesa assolutamente obbligatoria che non dipende in alcun modo da decisioni assunte dalle amministrazioni. Per questa ragione sarebbe auspicabile che il Governo centrale prevedesse di escludere tali spese dal rispetto dei vincoli fissati dal patto di stabilità;
a giudizio dell'interrogante non è più accettabile l'atteggiamento ipocrita del Governo il quale continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione di tali servizi, socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, secondo le proprie competenze e nella consapevolezza della necessità di tutelare i diritti dei minori vittime delle organizzazioni criminali dedite alla tratta di persone, farsi promotore, in tutte le sedi competenti, di una strategia europea comune per il contrasto del fenomeno emergenziale degli sbarchi di immigrati sulle coste del Mediterraneo europeo e se non ritenga doveroso considerare la necessità di adottare, fino a quando non

verrà condivisa dall'Unione europea una politica di intervento comune, anche attraverso l'utilizzo della normativa d'urgenza, norme speciali per contrastare i flussi migratori verso il nostro Paese;
quali iniziative intenda adottare per prevedere la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei Comuni;
se non ritenga opportuno valutare la possibilità di escludere dai vincoli del patto di stabilità al quale sono soggetti gli enti locali le spese destinate alla presa in carico dei minori non accompagnati.
(4-02916)

VICECONTE - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
in base all'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l'Inps ha assorbito le funzioni dei soppressi Inpdap ed Enpals, succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi di tali enti, con trasferimento delle risorse umane e strumentali;
il comma 7 del citato articolo 21 prescrive che, entro 6 mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'Inps provveda al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals; la riorganizzazione si rende necessaria per conseguire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, obiettivi che sono la ragione stessa della complessa operazione di creazione del più grande ente previdenziale d'Europa;
nell'ambito del riassetto organizzativo dell'Inps, rilevanza primaria ai fini del contenimento della spesa assume l'ordinamento della dirigenza apicale dell'istituto. A tale riguardo l'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 disciplina le modalità di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni con personale in soprannumero, e al comma 8 prevede che i dirigenti esterni ed i dirigenti di 2° fascia con incarico di prima cessino dall'incarico non oltre il 31 dicembre 2013;
la medesima disposizione prevede inoltre che per i soggetti in soprannumero l'amministrazione possa ricorrere ai prepensionamenti, con risoluzione unilaterale *ex* art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e per l'effetto pensionamento secondo le regole vigenti prima della riforma Monti-Fornero (contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011), dando la precedenza a "quei dipendenti che alla medesima data (30.12.14) sono in possesso dell'anzianità contributiva più elevata";
l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 prevede che "le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, si applicano anche agli anni 2012, 2013, 2014";
con determinazione commissariale n. 38 del 1° aprile 2014, emanata peraltro con grande ritardo, fatto che ha reso difficile il percorso di reale integrazione con gli enti soppressi, l'Inps ha varato il piano industriale 2014-2016 che rimodula l'assetto funzionale dell'istituto. Gli atti organizzativi a valle del piano industriale, che hanno delineato la macro-organizzazione dell'istituto (determinazione commissariale n. 117 del luglio 2014; determinazione commissariale n. 118 del 17 luglio 2014 e determinazione commissariale n. 120 del 22 luglio 2014) e ancor di più il procedimento di affidamento degli incarichi alla dirigenza apicale (messaggi Hermes 06162 del 18 luglio 2014/19 febbraio 2011 e 006273 del 24 luglio 2014/20.18.05), disattendendo le aspettative di risparmio di cui al piano industriale, hanno evidenziato a parere dell'interrogante gravi problemi di legittimità e aspetti discriminatori nei confronti del personale degli enti soppressi di cui si sarebbe dovuta compiere una piena integrazione;
difatti ad un numero di posti funzione (direzioni centrali e territoriali) correttamente individuato in corrispondenza al numero dei dirigenti di prima fascia attualmente in organico per sommatoria dei dirigenti di ruolo in prima fascia nell'Inps, nell'Inpdap e nell'Enpals, si sono aggiunti 13 "progetti temporanei di prima fascia", non corrispondenti a posti funzione, in gran parte di risibile e vacuo contenuto, frutto dell'estrapolazione di competenze in precedenza affidate a dirigenti dì seconda fascia

e storicamente consolidate quali aspetti marginali nell'ambito di direzioni esistenti, come è dimostrato dal fatto che dopo un triennio è previsto il loro esaurimento e riconduzione delle funzioni alle direzioni centrali da cui sono tratti;

a tale proposito risulta all'interrogante che il presidente dell'Inps aveva, in data 17 dicembre 2013, evidenziato la potenziale illegittimità dell'istituzione di progetti temporanei di prima fascia a fronte della mancata revoca degli incarichi dirigenziali di prima fascia a dirigenti di seconda. Inoltre il collegio dei sindaci dell'Inps ha manifestato dubbi in ordine alla legittimità della creazione di tali progetti e alla loro coerenza con il piano industriale e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Tuttavia la richiesta di approfondimento del collegio dei sindaci è rimasta inevasa;

una tale strategia organizzativa sembrerebbe a giudizio dell'interrogante creata ad arte per il perdurare e consolidarsi degli incarichi di prima fascia in capo a 9 dirigenti di seconda fascia con incarico di prima e a 3 soggetti non provenienti dai ruoli dirigenziali pubblici, a danno di dirigenti di ruolo di prima fascia provenienti dagli enti soppressi;

ciò sembra anche confermato dal procedimento di affidamento degli incarichi, avviato con l'interpello lanciato con citati i messaggi Hermes 06162 e 006273. Tale interpello sarebbe privo di criteri di conferimento degli incarichi, se non per un generico, inconferente richiamo alla determina presidenziale n.188 del 2009, precedente rispetto alla riforma Brunetta (di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009), e che prevede criteri generali per il transito alla prima fascia, senza alcuna valutazione specifica dei candidati in relazione alle posizioni per cui questi hanno presentato domanda;

tutti e 13 i progetti temporanei sarebbero stati affidati a dirigenti provenienti dagli enti soppressi, in gran parte di ruolo nella prima fascia, mentre i posti funzione di prima fascia (direzioni centrali e territoriali) verrebbero ricoperti anche da dirigenti di seconda fascia con incarico di prima e da soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali pubblici;

tale strategia determinerebbe dunque un significativo danno erariale: vi sarebbe un depotenziamento delle funzioni dei dirigenti di prima fascia di ruolo attualmente titolari di incarichi a progetto, in quanto costoro si vedrebbero corrispondere una retribuzione non più coerente con le funzioni ricoperte; inoltre, poiché il ricorso a risorse esterne e ad incarichi di prima fascia a dirigenti di seconda comporta un maggior costo annuo di oltre 2 milioni di euro, si configurerebbe un ingente danno erariale anche permanente, derivante dal potenziale consolidamento in prima fascia di dirigenti incaricati, in contrasto con il citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

il transito in prima fascia di 9 dirigenti, decorso il quinquennio previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comporterebbe oltre tutto un soprannumero di dirigenti di prima fascia al termine dei "progetti temporanei non rinnovabili";

foriera di danno erariale appare altresì la dichiarazione di eccedenza con risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti di prima fascia con i requisiti pensionistici posseduti prima della riforma Fornero e loro sostituzione con dirigenti di seconda fascia con incarico di prima;

nel ricordare che l'art. 1 comma 9 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 prevede che, "i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di (...) conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in Comune di attività strumentali" e che in tal senso sono state le determinazioni commissariali 117, 118 e 120, nonché le successive attinenti al conferimento degli incarichi,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intendano adottare i Ministri in indirizzo affinché il delicato procedimento di razionalizzazione dell'organizzazione dell'Inps ed il conseguente conferimento degli incarichi apicali avvenga nel rispetto della normativa vigente, con criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza e garantendo effettivi risparmi di spesa, scongiurando ogni danno erariale.

(4-02917)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-01362, della senatrice Amati ed altri, sulla pratica dei combattimenti tra animali;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01363, del senatore Cardiello, sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico a Monte di Eboli, in provincia di Salerno.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.